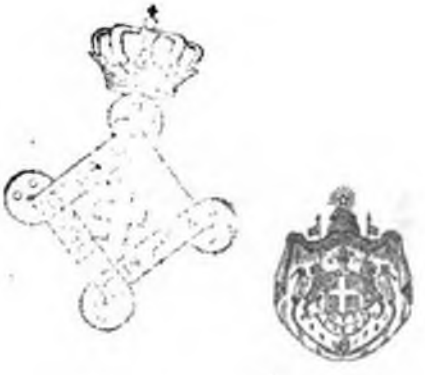
GIORNALE MILITARE

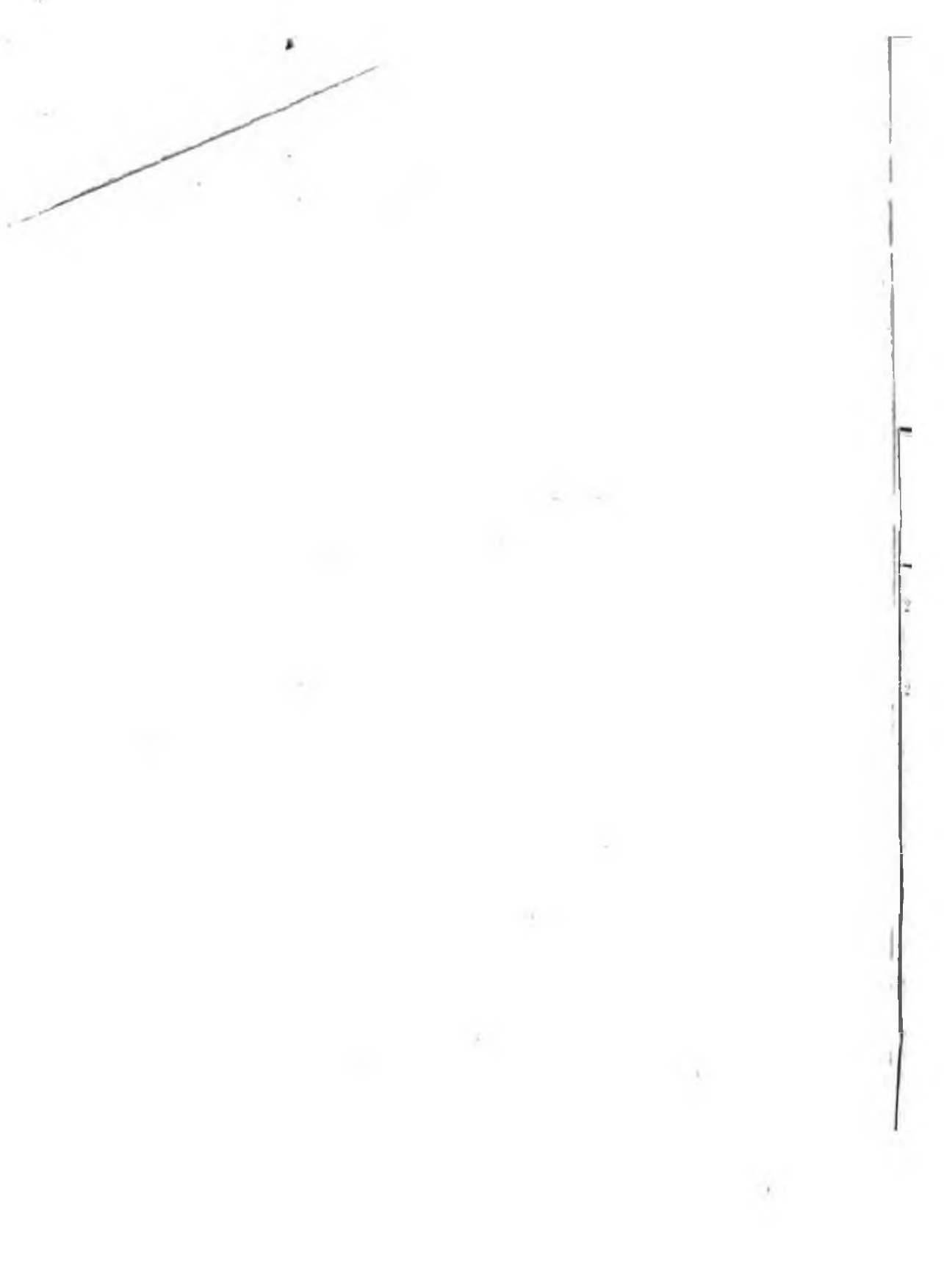
1882

PARTE PRIMA



VOGHERA CARLO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1882.



GIORNALE MILITARE

ANNO 1882

—

PARTE PRIMA

—

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
22 dic. 1881	(Reclutamento). Regio Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento	35	114	175
25 »	(Amministrazione centrale). Decreto ministeriale col quale la divisione sussistenze viene costituita in tre sezioni, ed è contemporaneamente soppressa la 3ª sezione della divisione contabilità dei corpi.	1	17	1
1 gen. 1882	(Regolamento d'amministrazione). Modificazioni al regolamento d'amministrazione 4° luglio 1875	2	173	2
3 »	(Quadri organici). Ordinamento delle compagnie alpine di riserva e delle compagnie alpine di milizia mobile	3	68	25
5 »	(Quadri organici) Regio Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra .	8	69	35
6 »	(Regolamento d'amministrazione). Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi amministrativi del R° esercito	4	174	27
9 »	(Armi e buffetterie). Variante all'atto 96 del 1877, stagnatura delle cerniere delle giberne mod. 1877.	5	63	31

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
15 gen. 1882	(Stato degli ufficiali). Legge portante modificazioni a quella in data 17 ottobre 1881 n° 435 (serie 3ª) sulla posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali.	9	7	100
16 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria). Istruzione di equitazione degli ufficiali subalterni di cavalleria ed addestramento delle nuove rimonte	6	5	33
16 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione sul tiro per la fanteria.	7	185	34
19 »	(Stipendi nel regio esercito). Indennità per viaggi e per servizi speciali della truppa. .	19	61	157
19 »	(Giubilazioni pel r. esercito). R. decreto col quale la commissione per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879, n° 5168 (serie 2ª) viene incaricata dell'esecuzione della legge 22 luglio 1881 n.° 348 (serie 3ª) relativa alla sanatoria d'interruzione di servizio. . . .	36	9	176
20 »	(Stipendi nel regio esercito). Pagamento del soprassoldo stabilito col Regio decreto 19 gennaio 1882 ai sottufficiali destinati di custodia ai forti di Roma.	20	62	158
22 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Riparto in divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni	13	46	103
23 »	(Reclutamento). Domanda dei militari dei vari corpi dell'esercito per far passaggio nell'arma dei carabinieri reali.	10	113	100
23 »	(Scuole militari). Regio decreto relativo all'anzianità nel grado di tenente dei sottotenenti allievi della scuola di applicazione d'artiglieria e genio che trovansi presentemente nel 2° anno di corso di detto istituto	11	20	101
23 »	(Ferrovie). Cambiamento di denominazione della stazione di Villafranca Mantovana	12	138	102
23 »	(Amministrazione centrale). Esami di concorso ai posti di volontario nel personale dell'amministrazione centrale	14	18	145

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
27 gen. 1882	(Servizio d'artiglieria e genio). Regio decreto col quale si approva il nuovo capitolato-tipo per lavori del genio militare da eseguirsi nel territorio della direzione di Roma	15	4	149
27 »	(Divisa e vestiario). Bastoni da teli da tenda (aggiunta all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).	16	235	150
28 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria). Istruzione del treno d'artiglieria da insegnarsi al personale di truppa	17	6	151
28 »	(Servizio sanitario). Variazione di prezzi ed aggiunta di medicinali.	18	39	151
2 feb. 1882	(Disposizioni amministrative generali). Cavalli di rimonta	21	30	159
2 »	(Armi e munizioni). Servizio di riparazioni alle armi per le legioni dei RR. carabinieri . .	22	9	159
2 »	(Corrispondenza postale). Ammissione degli ispettori delle nuove fortificazioni a corrispondere in esenzione delle tasse postali . . .	23	13	159
2 »	(Statistica sanitaria del r. esercito). Invio ed esatta compilazione del modello n° 7 *bis*	24	6	160
2 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e il genio). Modificazioni al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e il genio.	37	4	177
3 »	(Armi e buffetterie). Distribuzione ai corpi di turaccioli di fucili e moschetti modello 1870 (*tipo abolito*)	25	64	160
5 »	(Ordinamento del r. esercito). Regio decreto col quale vengono assegnati due ufficiali d'ordinanza al presidente del comitato di stato maggior generale	26	86	161
9 »	(Disposizioni varie). Rimborsi sui libretti postali di risparmio ai militari di truppa . .	27	70	163
11 »	(Mobilitazione e formazione di guerra). Personale ferroviario e telegrafico soggetto ad obbligo militare in caso di mobilitazione .	28	22	163

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
11 feb. 1882	(Regolamento di disciplina). Circa la trasmissione di speciali giudizi sulla perduta o riacquistata idoneità per parte di taluni ufficiali all'avanzamento o a coprire cariche o posizioni speciali.	29	122	165
12 »	(Servizio d'artiglieria e genio). Regio decreto col quale si approva il capitolato per lavori del genio militare da eseguirsi nel territorio del comando locale di Chieti.	56	5	217
17 »	(Servizio sanitario). Dotazione di materiale e di stampati pel servizio sanitario in guerra, pei reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri, di cavalleria, di artiglieria e del genio e per le compagnie alpine	30	40	167
17 »	(Ferrovie). Apertura della stazione di Rivalta-Scrivia	31	139	169
17 »	(Ferrovie). Apertura dei tronchi Pietra-Elcina -S. Giuliano e Termoli-Larino della linea Termoli-Campobasso-Benevento	32	140	170
18 »	(Corrispondenza postale). Spedizione di pacchi per mezzo postale	33	14	172
18 »	(Regolamento d'amministrazione) Manutenzione delle armi presso i distretti militari-varianti alla istruzione sulla stipulazione dei contratti	34	175	172
23 »	(Stato degli ufficiali). Consigli di disciplina per gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario	38	8	191
23 »	(Armi, buffetterie e bardature). Base d'armamento della truppa dei reggimenti di cavalleria	39	65	191
23 »	(Armi, buffetterie e bardature). Adozione di un nuovo porta-moschetto per la cavalleria e di una nuova cinghia per moschetti da cavalleria	40	66	193
23 »	(Armi, buffetterie e bardature). Modificazioni alle selle per cavalleria	41	67	194
23 »	(Armi e buffetterie). Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio e al suo estratto	42	68	195

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
26 feb. 1882	(Ordinamento del R. Esercito). Modificazione alla tabella delle ordinanze assegnate ai comitati, comandi, servizi, uffici, ecc. . . .	43	87	197
27 »	(Stato degli ufficiali). Convocazioni e procedimenti delle Commissioni d'appello per gli ufficiali proposti per il collocamento nella posizione di servizio ausiliario	44	9	198
5 mar. 1882	(Ordinamento del R. Esercito). Modificazioni all'attuale denominazione degli ufficiali onorari della Casa militare di S. M. e conseguenti modificazioni al R. Decreto 21 febbraio 1878 che stabilisce le norme per le nomine degli ufficiali onorari della casa militare predetta .	45	88	201
6 »	(Giubilazioni nel R. Esercito). Norme relative alle domande di pensione per gli ufficiali riformati, giubilati o collocati in posizione di servizio ausiliario	46	10	203
6 »	(Ferrovie). Cambiamento di denominazione della stazione di Cressa, della linea Novara-Gozzano.	47	141	204
17 »	(Ferrovie). Cambiamento di denominazione della stazione di S. Marco Argentano	48	142	207
20 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Varianti ed aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (*edizione 1879*).	49	186	208
24 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (*edizione 1878*).	50	187	208
24 »	(Divisa e vestiario). Modificazioni allo zaino per la truppa	51	236	209
24 »	(Regolamento d'amministrazione). Modificazioni al regolamento d'istruzione	52	176	211
27 »	(Armi e munizioni). Cambio dell'alzo ai moschetti da cavalleria modello 1870	53	10	212
27 »	(Stipendi nel R. Esercito). Istruzione per la contabilità degli assegni e per la tenuta del ruolo			
27 »	matricolare ecc. degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.	54	63	213
	(Matricola). Istruz. per la contabilità degli assegni e per la tenuta del ruolo matricolare, ecc. degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.	54	44	213

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
27 mag. 1882	(Reclutamento). Rassegne di rimando dei militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato	55	115	214
2 apr. 1882	(Ferrovie). Errata-corrige alle distanze chilometriche dei tronchi Pietra Elcina — S. Giuliano e Termoli — Larino della linea Termoli-Campobasso-Benevento	57	143	218
10 »	(Amministrazione centrale). Decreto ministeriale con cui viene modificato il riparto d'attribuzioni delle sezioni della Divisione milizie	58	19	219
12 »	(Regolamento di disciplina). Modificazioni al § 48 dell'allegato N. 1 circa l'uniforme degli allievi maniscalchi ed allievi sellai	59	123	220
13 »	(Armi e Buffetterie). Pacchetti di cartucce da riporsi nelle giberne da fanteria ridotte per cartucce d'armi modello 1870	60	69	220
14 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte all'estratto del modello degli inventari del materiale d'artiglieria e del genio (*edizione 1878*).	61	188	220
14 »	(Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria). Pubblicazioni di aggiunte e varianti al suddetto regolamento	62	11	221
16 »	(Reclutamento). Riammissione in servizio di militari di 1ª categoria in congedo illimitato	63	116	221
19 »	(Regolamenti d'istruzione dell'artiglieria). Istruzione sul caricamento e sui materiali delle batterie da cm. 9 A (Ret.) e da cm. 7 da campagna	64	8	227
20 »	(Scuole militari). R. Decreto riflettente gli ufficiali allievi del 1° anno di corso 1881-82 della scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e genio, i quali ripetono l'anno medesimo	74	21	237
21 »	(Equipaggiamento) Modificazioni al bossolo per untume	65	66	227
21 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). La stazione di Montenovo assume la denominazione di Ostra-Vetere	66	47	228

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
22 apr. 1882	(SERVIZIO TERRITORIALE). Ruolino speciale delle posizioni degli ufficiali di complemento delle armi di linea, e del corpo veterinario militare.	67	35	228
29 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Istruzioni sul tiro ridotto per la fanteria	68	189	228
4 mag. 1882	(FERROVIE). Apertura della linea Codola-Nocera dei Pagani	69	144	231
4 »	(FERROVIE). Apertura della stazione di Ponte Serchio	70	145	233
4 »	(STATO DEGLI UFFICIALI). Specchio stabilito dall'*Atto* N. 208 del 1881 da trasmettersi unitamente alle carte personali degli ufficiali in servizio ausiliario	71	10	233
6 »	(RECLUTAMENTO). Nuovo modello per l'autorizzazione al versamento della somma stabilita pei giovani che desiderano premunirsi per l'arruolamento volontario di un anno	72	117	234
8 »	(RECLUTAMENTO). Ferma dei militari dell'arma dei reali carabinieri o dell'arma di cavalleria trasferiti in altr'arma in seguito a rassegna speciale o di rimando o trasferiti alle compagnie di disciplina	73	118	236
10 »	(ARMI E BUFFETTERIE). Adozione di un nuovo tipo di cassa d'armaiuolo di fanteria e di una cassa d'armaiuolo di cavalleria. Loro costruzione e loro caricamento	75	70	238
10 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (*edizione 1878*)	76	190	258
13 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (*edizione 1878*)	77	191	259
15 »	(DIVISA E VESTIARIO). Varianti all'istruzione sulla divisa dei reali carabinieri	78	237	262
15 »	(MATRICOLA). Variazioni riflettenti militari ascritti alla ferma permanente	79	45	263

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
17 mag. 1882	(Disposizioni amministrative generali). (Partecipazioni da farsi a distretti e variazioni sui ruoli e fogli matricolari pei militari in congedo illimitato stati ammessi nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed in quello delle guardie carcerarie	80	31	265
20 »	(Servizio sanitario). Modificazione ai cofani di sanità, antico modello	81	41	276
22 »	(Equipaggiamento). Modificazione al pacchetto di medicazione.	82	67	277
22 »	(Divisa e vestiario). Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . .	83	238	278
22 »	(Regolamento di disciplina). Aggiunta all'allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme). — Concessione agli ufficiali veterinari di vestire l'abito borghese fuori servizio	84	124	280
25 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (*edizione 1878*).	85	192	281
28 »	(Regolamenti d'istruzione dell'artiglieria). Scuola di sezione e di batteria da montagna .	86	9	282
30 »	(Disposizioni varie). Legge portante provvedimenti relativi all'associaz. italiana della Croce Rossa .	87	71	282
3 giug. 1882	(Disposizioni varie). Verificazione periodica di pesi e misure	88	72	283
4 »	(Ferrovie). Ammissione al servizio ordinario della stazione di Maggianico	89	146	283
4 »	(Ferrovie). Cambiamento di denominazione della stazione di Doria-Cassano	90	147	284
5 »	(Armi, buffetterie e bardature). Frusta da conducente	91	71	284
6 »	(Requisizioni dei quadrupedi per servizio del R. Esercito). Pubblicazione di una nuova istruzione per la requisizione dei quadrupedi per servizio del R. Esercito	92	3	285
12 »	(Divisa e vestiario). Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	93	239	287

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
12 giug. 1882	(Reclutamento). Militari che dichiarano di voler cambiare domicilio all'atto in cui sono inviati in congedo illimitato col passaggio contemporaneo alla milizia territoriale	94	119	291
13 »	(Regolamento di servizio interno). Nuove norme per la notificazione delle diserzioni ed abolizione dell'elenco trimestrale delle variazioni avvenute tra i disertori	95	13	292
15 »	(Armi e suppetterie). Distribuzione delle pistole a rotazione mod. 1874 alle truppe dei reggimenti d'artiglieria e genio	96	72	293
16 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio interno). Cavalli di nuove rimonte	97	7	293
16 »	(Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria). Cavalli di nuove rimonte .	97	12	293
16 »	(Reclutamento). Decorrenza della ferma permanente di militari già appartenenti alla 2ª o 3ª categoria	98	120	294
16 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Varianti ed aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizî amministrativi (ediz. 1879) .	99	193	295
19 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carab. reali). Cambiamento di denominazione delle stazioni di Fitto di Cecina e di Bettola	100	48	296
19 »	(Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria). Modificazione alle aggiunte e varianti al regolamento suddetto in data 1° giugno 1880	101	13	296
22 »	(Ferrovie). Apertura della stazione di Lissone-Muggiò	102	148	297
23 »	(Regolamento di disciplina). Trattamento dei soldati ascritti alla classe di punizione, cui sia inflitta la prigione di rigore	103	125	298
24 »	(Ferrovie) Cambiamento di denominazione della stazione di Pigna d'Andora	104	149	298
25 »	(Regolamento d'avanzamento). Regi decreti sul reclutamento ed avanzamento del corpo di stato maggiore e sul riordinamento della scuola di guerra	108	49	327

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
26 giu. 1882.	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'estrato del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio. (Edizione 1878)	105	194	299
29 »	(Reclutamento). Legge portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento .	106	124	301
29 »	(Ordinamento del Regio esercito). Legge di ordinamento del regio esrcito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra .	145	89	425
29 »	(Stato degli ufficiali). Legge concernente il reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territ.	146	12	463
30 »	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di lire 127,880,000 per nuove spese straordinarie militari.	125	23	377
1 lug. 1883.	(Ferrovie). Errata-corrige al prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi . .	109	150	334
2 »	(Reclutamento). Legge che stabilisce il contingente di 1ª. categoria della leva militare sulla classe 1862.	110	123	335
2 »	(Tiro a segno). Legge che istituisce il tiro a segno nazionale	128	1	387
3 »	(Quadri organici). Soppressione del comando locale d'artiglieria in Brindisi	111	70	336
5 »	(Stipendi nel regio esercito). Legge che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del Regio esercito . .	124	64	353
5 »	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di L. 11,100,000 per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito.	126	24	383
5 »	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 2,200,000 pel compimento del fabbricato del Ministero della guerra in via venti settembre	127	25	386

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
5 lug. 1882.	(Quadri organici). Arsenali militari marittimi. Regio decreto col quale viene istituita una direzione straordinaria del genio militare per l'eseguimento dei lavori contemplati nella legge 29 giugno 1882, per l'impianto di un nuovo arsenale a Taranto	154	72	553
6 »	(Ferrovie). Apertura della stazione di Tassignano.	112	151	336
6 »	(Ferrovie). Apertura del tronco S. Giuliano del Sannio-Vinchiaturo.	113	152	337
6 »	(Ferrovie). Cambiamento di nome ad alcune stazioni delle ferrovie meridionali	114	153	337
6 »	(Ferrovie). Apertura del primo tronco della linea Aquila-Rieti-Terni	115	154	338
6 »	(Divisa e vestiario). Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (con tavola di disegno annessa)	116	240	340
7 »	(Reclutamento). Istruzioni per l'applicazione di talune disposizioni della legge del 29 giugno 1882, n°. 829 (serie 3ª)	107	122	316
7 »	(Scuole militari). Ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare e al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria	117	22	342
8 »	(Equipaggiamento). Borsa di pelle per musicanti.	118	68	346
8 »	(Regolamenti d'istruzione dell'artiglieria e del genio). Variante alle istruzioni a piedi.	119	10	346
10 »	(Divisa e vestiario). Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. . .	120	241	347
13 »	(Catalogo del modellario). Adozione di nuovi modelli di certificati di tiratore scelto e di attestati speciali per l'artiglieria	121	11	349
13 »	(Stipendi nel regio esercito). Indennità per viaggi e per servizi speciali della truppa . .	129	65	391
17 »	(Matricola). Rettificazioni sui ruoli e fogli matricolari dei militari di truppa, le quali devono anche essere fatte sulle liste di leva . .	122	46	350

DATA	OGGETTO	Numero dell'atto	Numero della serie	Pagina
18 lugl. 1882	(Disposizioni amministrative generali). Applicazione dell'Atto n° 80 del corrente anno ai militari in congedo illimitato che prestano servizio nel corpo delle guardie di finanza .	123	32	352
18 »	(Stato degli ufficiali). Regio decreto che determina i limiti di età degli ufficiali effettivi nella milizia mobile per cessare da tale posizione .	130	11	391
18 »	(Quadri organici). Regio decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in base alla legge 29 giugno 1882, n°. 831 (serie 3ª). .	147	71	469
18 »	(Stato degli ufficiali). Regio decreto relativo al reclutamento ed agli obblighi di servizio degli ufficiali veterinari	148	13	547
22 »	(Divisa e vestiario). Varianti all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (con tavole di disegno)	131	242	392
26 »	(Ferrovie). Apertura della stazione di Chiatona.	132	155	396
27 »	(Disposizioni amministrative generali). Giustificazioni a corredo dei conti giudiziali nei casi di varianti nelle nomenclature o nelle unità di misura	133	33	396
27 »	(Scrivani locali). Abrogazione delle disposizioni contenute negli atti 253 del 1874 e 40 del 1880.	134	9	397
28 »	(Matricola). Variazioni matricolari relative allo stato civile dei militari e degli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra .	135	47	398
29 »	(Ordinamento del regio esercito). Regio decreto che stabilisce le attribuzioni del capo di Stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e del maggiore generale addetto	162	90	581
30 »	(Stipendi nel regio esercito). Disposizioni per il pagamento delle pensioni agli ufficiali del R. Esercito richiamati temporaneamente in servizio	136	66	398

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
1 ag. 1882	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Soppressione del comando della sezione di Belluno ed istituzione di un comando di tenenza in Feltre	137	49	401
1 »	(Istruzione delle reclute). Nuove modificazioni alle norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria.	142	11	419
4 »	(Ufficiali di complemento). Nomine a sottotenenti di complemento in applicazione alla legge 29 giugno 1882, N°. 830 (serie 3ª.) . . .	138	20	403
4 »	(Giustizia militare). Sentenze pronunciate contro militari	139	18	416
4 »	(Divisa e vestiario). Distintivo pei sottufficiali del corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria	140	243	417
4 »	(Equipaggiamento). Abolizione della gavetta di lamiera e ripristinamento del bidone di latta.	141	69	417
10 »	(Mobilitazione e formazione di guerra). Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna degli uomini delle classi anziane di cavalleria	143	23	423
10 »	(Armi, buffeterie e bardature). Varianti al caricamento delle casse per bardatura dei reggimenti di cavalleria.	144	73	423
14 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzioni sulle armi per la fanteria.	149	195	548
14 »	(Statistica sanitaria del R. esercito). Quadri statistici distinti per le classi di leva di qualunque categoria chiamate temporaneamente sotto le armi	150	7	549
16 »	(Tiro a segno nazionale). Regio decreto che istituisce la Commissione col mandato di compilare il regolamento prescritto dall'art. 20 della legge 2 luglio 1882 sul tiro a segno nazionale.	163	2	583
17 »	(Regolamenti d'istruzione dell'artiglieria). Istruzione sui rivestimenti. Istruzione per la esecuzione delle scuole di tiro. Nozioni generali sul tiro delle artiglierie da campagna e d'assedio.	151	11	551

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero delle Note	Pagina
18 ag. 1882	(Scuole militari). Ferma per gli allievi dell'accademia militare e della scuola militare.	152	23	551
19 »	(Regolamento di esercizi ed evoluzioni per la cavalleria (appendice N. 1). Varianti-maneggio del moschetto, a piedi	153	14	551
24 »	(Armi e buffetterie). Armamento della truppa di fanteria e di cavalleria	155	74	555
26 »	(Armi e buffetterie). Adozione del tubetto di cuoio per pulitura d'armi.	156	75	558
26 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio .	157	196	558
28 »	(Divisa e vestiario). Sostituzione dell'elmo al cappello per gli ufficiali generali di riserva ed in ritiro.	158	244	559
29 »	(Pubblicazioni varie regolamentari) Variante al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (*Edizione 1879*). . .	159	197	560
29 »	(Quadri organici). Formazione dei distretti militari di Massa, Pistoia e Frosinone. . . .	164	73	584
29 »	(Circoscrizione militare territoriale). Formazione dei distretti di Massa, Pistoia e Frosinone.	164	18	584
2 sett. 1882	(Statistica). Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi del R. esercito durante l'anno 1881.	160	11	561
2 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Cambiamento di denominazione della stazione di Tracetto	161	50	580
14 »	(Ordinamento del R. esercito). Ufficio materiale d'artiglieria presso i reggimenti d'artiglieria da campagna. Attribuzioni del personale addetto al servizio del materiale nei reggimenti anzidetti e nei reggimenti del genio.	184	95	639
16 »	(Armi e buffetterie). Aggiunte al caricamento delle casse d'armaiuolo da fanteria	165	76	588
16 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'estratto del modello d'inventario del materiale d'artiglieria e genio. .	166	198	589

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
16 sett. 1882	(Pubblicazioni varie regolamentari). Varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio	167	199	590
22 »	(Ufficiali di complemento). Nomine a sottotenente medico di complemento dei militari laureati in medicina in applicazione alla legge 29 giugno 1882 N. 830 (serie 3ª) . . .	168	21	591
22 »	(Ordinamento del Regio esercito). Variazioni nella composizione di alcune brigate di cavalleria	169	91	594
23 »	(Ferrovie). Apertura all'esercizio dei tronchi Garlasco-Pavia e Pavia-Stradella	170	156	597
23 »	(Ferrovie). Apertura della ferrovia di Castelrosso	171	157	598
23 »	(Ferrovie). Cambio di nome della stazione Pieve a Nievole	172	158	599
24 »	(Ordine del giorno all'esercito)	»	»	595
24 »	(Reclutamento). Regio Decreto col quale sono modificati alcuni paragrafi del regolamento sul reclutamento ed alcuni articoli degli elenchi B e C delle infermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare.	178	124	613
25 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione sulle armi per la fanteria	173	200	599
29 »	(Ordinamento del R. esercito). Decreto che istituisce l'ufficio materiale d'artiglieria presso i reggimenti d'artiglieria da campagna. . .	183	94	639
30 »	(Regolamento di disciplina). Modificazione al regolamento per le compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (allegato N. 2 al regolamento di disciplina)	174	126	601
30 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria	175	201	601
30 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'estratto del modello d'inventario del materiale d'artiglieria e genio	176	202	602
2 ott. 1882	(Mobilitazione e formazione di guerra) Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna e del genio di uomini delle classi anziane di cavalleria	177	24	612

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
ott. 1882	(Ordinamento del R. esercito) Regio decreto per la formazione dei sei reggimenti alpini.	179	92	619
16 »	(Ordinamento del R. esercito) Norme generali di servizio per il funzionamento dei reggimenti alpini.	180	93	624
16 »	(Reclutamento). Tabella di reclutamento dei reggimenti alpini	181	125	632
16 »	(Divisa e vestiario). Modificazioni alla divisa degli ufficiali e della truppa degli alpini. .	182	245	638
17 »	(Ferrovie) Apertura della nuova stazione di Larino	185	159	643
18 »	(Divisa e vestiario). Dimensione del berretto degli ufficiali	186	246	644
19 »	(Regolamenti d'istruzione dell'artiglieria). Costruzione di una batteria normale d'assedio Istruzione sulla pistola a rotazione Mod. 1874. Caricamento delle batterie da cm. 9. BR (Ret.).	187	12	644
22 »	(Disposizioni amministrative generali) Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza	188	34	645
23 »	(Reclutamento). Nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento e appendice al regolamento 30 dicembre 1877	189	126	664
23 »	(Regolamento di disciplina). Modificazione al regolamento sull'uniforme	190	127	664
23 »	(Divisa e vestiario). Modificazioni all'uniforme degli ufficiali dei carabinieri reali	191	247	666
23 »	(Divisa e vestiario). Modificazioni all'istruzione sulla divisa pei carabinieri reali	192	248	667
24 »	(Mobilitazione e formazione di guerra). Formazione di guerra delle guardie di finanza .	198	35	683
25 »	(Regolamento di disciplina). Circa la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali nuovi promossi	193	128	677
26 »	(Divisa e vestiario). Divisa del maggior generale commissario	194	249	679
1 nov. 1882	(Arredamento). Correggiuole di cuoio per appendervi le trombe	195	64	680

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
1 nov. 1882	(Pubblicazioni varie regolamentari). Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore	196	203	681
1 »	(Fortificazioni). Denominazioni approvate per i forti di Roma	197	1	681
10 »	(Regolamento di disciplina militare). Obbligo del reciproco saluto fra i militari del R. esercito ed il corpo delle guardie di finanza . . .	199	129	692
10 »	(Disposizioni amministrative generali). Cavalli di agevolezza	200	35	693
10 »	(Statistica). Dati statistici sui cavalli esistenti nei reggimenti di cavalleria	201	12	693
11 »	(Stato degli ufficiali). Dichiarazione da rilasciarsi dagli ufficiali proposti per la posizione di servizio ausiliario.	202	14	698
12 »	(Disposizioni varie). Soprassoldi delle medaglie alla bandiera d'artiglieria assegnati in doti a figlie di militari	203	73	699
16 »	(Ordinamento del R. Esercito). Cambiamento di denominazione del comitato delle armi di linea	204	96	700
16 »	(Ordinamento del R. Esercito). Istituzione della scuola d'applicazione di sanità militare . . .	205	97	701
16 »	(Ferrovie). Apertura delle stazioni di Nicorvo e Robbio	206	160	701
16 »	(Ordinamento del R. Esercito). Istituzione del comando dell'arma dei carabinieri reali e soppressione del comitato dell'arma stessa . .	213	99	707
16 »	(Trasporti militari). Modificazioni al regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari	221	1	721
16 »	(Ordinamento del R. Esercito). Modificazioni al R. Decreto 22 ottobre 1874 che stabilisce norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio	230	101	735
24 »	(Ordinamento del R. Esercito). Caporali aiutanti di sanità e soldati infermieri presso i reggimenti dell'arma di fanteria	207	98	702

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
24 nov. 1882	(Reclutamento). Varianti alla tabella di reclutamento dei reggimenti alpini.	208	127	703
24 »	(Regolamento d'istruzione dell'artiglieria). Varianti alle istruzioni sul servizio dei cannoni da campagna e da montagna, ed al caricamento delle batterie da campagna e da montagna	209	13	703
26 »	(Stato degli ufficiali). R. Decreto che determina il limite di età degli ufficiali medici effettivi nella milizia mobile per cessare da tale posizione	214	15	708
26 »	(Quadri organici). Giurisdizione dei magazzini centrali militari e quadro organico degli operai	215	74	708
27 »	(Regolamento di disciplina). Modificazioni all'allegato N. 2 (Regolamento per le licenze nell'esercito) rispetto alla facoltà fatta ad ufficiali di condur seco l'attendente durante la licenza	210	130	704
27 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Modificazione all'istruzione relativa al servizio e alla contabilità delle biblioteche militari. . . .	211	204	704
27 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Regolamento di servizio in guerra. — Servizio delle truppe, parte 1ª	212	205	704
30 »	(Divisa e vestiario). R. Decreto che determina la divisa degli ufficiali della milizia territoriale	216	250	710
2 dic. 1882	(Regolamenti d'istruzione dell'artiglieria). Istruzione sulle evoluzioni di batteria e di brigata d'artiglieria da campagna . . .	217	14	713
3 »	(Ordinamento del R. Esercito). Cambiamento di denominazione all'istituto topografico militare	218	100	713
3 »	(Ordinamento del R. Esercito). R. Decreto che stabilisce i requisiti di idoneità cui gli attuali impiegati civili contabili debbono soddisfare per essere trasferti nel corpo contabile militare	231	102	737

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
4 dic. 1882	(Reclutamento). Modificazioni al capitolo della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito in data 27 giugno 1878 relativa alle rassegne speciali degli inscritti	219	128	714
5 »	(Ufficiali di complemento). Schiarimenti all'Atto N. 138 del corrente anno circa le nomine a sottotenente di complemento in applicazione alla legge 29 giugno 1882, N. 830 (Serie 3ª)	220	22	719
10 »	(Quadri organici). Regio decreto che determina il riparto in classi degli assistenti locali del genio	241	75	755
11 »	(Trasporti sul mare). Contratto per il trasporto sul mare fra Napoli, Gaeta, Sorrento, Capri, Procida, Ischia, Casamicciola, Pouza e Ventotene, e per l'imbarco e lo sbarco dei militari, degli impiegati, e dei personali vari dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei quadrupedi, dei materiali, e delle robe tutte al servizio del R. esercito e della R. armata.	222	9	722
11 »	(Disposizioni amministrative generali). Abrogazione dell'ultimo alinea del N°. 9 dell'Atto 141 del 17 luglio 1875.	223	36	728
11 »	(Disposizioni varie). Norme da seguirsi nel cambio delle lettiere permanenti.	224	74	728
12 »	(Ferrovie). Cambio di nome della stazione di S. Salvatore	225	161	729
12 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe d'artiglieria da campagna	226	206	730
12 »	(Disposizioni amministrative generali). Abolizione dell'elenco prescritto dalla Circolare N°. 55 del 22 dicembre 1860	227	37	731
12 »	(Reclutamento). Tabelle di reclutamento dei pontieri, dell'artiglieria da montagna e delle compagnie operai da costa.	228	129	731

BIBLIOTECA ... ROMA VITTORIO EMANUELE

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
13 dic. 1882	(Mobilitazione e formazione di guerra). Riparto fra i reggimenti di artiglieria da campagna e del genio di uomini delle classi anziane di cavalleria	229	26	733
13 »	(Servizio d'artiglieria e genio). Modificazione alle istruzioni relative al servizio del genio, emanate il 7 febbraio 1871	232	6	739
15 »	(Regolamento di disciplina). (Leggi e Regolamenti sui matrimoni dei militari) Autorizzazione di matrimoni ai sottufficiali guarda batterie nei forti ed ai sottufficiali incaricati del servizio di custodia dei forti	233	131	739
15 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio. .	234	207	739
15 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Varianti a tutti i testi delle diverse istruzioni sulle armi in vigore nell'esercito	235	208	744
17 »	(Divisa e vestiario). Divisa degli ufficiali e della truppa dei pontieri, dell'artiglieria da montagna e delle compagnie telegrafisti	236	251	745
17 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Regolamento della scuola d'applicazione di sanità militare	237	209	746
19 »	(Disposizioni amministrative generali). Istruzione per la compra di cavalli di pronto servizio presso i reggimenti di cavalleria . .	238	38	747
20 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe			
24 »	d'artiglieria da campagna	239	210	752
	(Ferrovie). Apertura della stazione (fermata) Lerino	240	162	752
20 »	(Ordinamento del R°. esercito). Sostituzione di cannoni da cm. 9 ret. di bronzo compresso al cannone da cm. 9 ARC nelle batterie da campagna	242	103	756
24 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria	243	211	756

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
24 dic. 1882	(Ferrovie). Apertura della linea Oleggio-Pino d'accesso alla galleria del Gottardo. . . .	244	163	759
25 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei Carabinieri Reali). Cambiamento di denominazione della stazione di Porretta . . .	245	51	761
25 »	(Regolamento d'amministrazione). Danni al corredo della truppa chiamata all'estinzione d'incendi.	246	177	761
26 »	(Disposizioni amministrative generali). Servizio veterinario per la cura dei cavalli delle legioni dei carabinieri reali	247	39	762
27 »	(Regolamenti d'istruzione dell'artiglieria). Istruzione sul cavalcare e sul condurre . .	248	15	763
27 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, e relativo estratto — Guida pratica per la traduzione delle nomenclature.	249	212	764

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1882.

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
1	17	Decreto ministeriale col quale la divisione sussistenze viene costituita in tre sezioni ed è contemporaneamente soppressa la 3ª sezione della divisione contabilità dei corpi	1
14	18	Esami di concorso ai posti di volontario nel personale dell'amministrazione centrale	145
58	19	Decreto Ministeriale con cui viene modificato il riparto d'attribuzioni delle sezioni della divisione milizio	219
		ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE	
5	63	Variante all'atto 96 del 1877. Stagnatura delle cerniere delle giberne modello 1877	31
25	64	Distribuzione ai corpi di turaccioli di fucili e moschetti mod. 1870 (tipo abolito)	160
39	65	Base d'armamento della truppa dei reggimenti di cavalleria	191
40	66	Adozione di un nuovo porta moschetto per la cavalleria e di una nuova cinghia per moschetti da cavalleria	193
41	67	Modificazioni alle selle per la cavalleria	194
42	68	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio e al suo estratto . . .	195
60	69	Pacchetti di cartucce da riporsi nelle giberne da fanteria ridotte per cartucce d'armi modello 1870 . . .	220
75	70	Adozione di un nuovo tipo di cassa d'armaiuolo di fanteria, e di una cassa d'armaiuolo di cavalleria . . . Loro costruzione e loro caricamento	238

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
91	71	Frusta da conducente	284
96	72	Distribuzione delle pistole a rotazione mod. 1874 alle truppe dei reggimenti d'artiglieria e genio . . .	293
144	73	Variante al caricamento delle casse per bardatura dei reggimenti di cavalleria	423
155	74	Armamento della truppa di fanteria e di cavalleria .	555
156	75	Adozione del tubetto di cuoio per pulitura d'armi .	558
165	76	Aggiunte al caricamento delle casse d'armaiuolo da fanteria	588
		ARMI E MUNIZIONI	
22	9	Servizio di riparazioni alle armi per le legioni RR. Carabinieri	159
53	10	Cambio dell'alzo ai moschetti da cavalleria modello 1870	212
		ARREDAMENTO	
195	64	Coreggiuole di cuoio per appendervi le trombe . .	680
		CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE	
164	18	Formazione dei distretti militari di Massa, Pistoia e Frosinone.	584
		CATALOGO DEL MODELLARIO	
121	11	Adozione di nuovi modelli di certificati di tiratore scelto e di attestati speciali per l'artiglieria	349
		CORRISPONDENZA	
23	13	Ammissione degli spettori delle nuove fortificazioni a corrispondere in esenzione delle tasse postali . .	159
33	14	Spedizione di pacchi per mezzo postale	172

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI	
21	30	Cavalli di rimonta	159
80	31	Partecipazioni da farsi ai distretti e variazioni sui ruoli e fogli matricolari pei militari in congedo illimitato stati ammessi nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed in quello delle guardie carcerarie . . .	265
123	32	Applicazione dell'atto N° 80 del corrente anno ai militari in congedo illimitato che prestano servizio nel corpo delle guardia di finanza.	352
133	33	Giustificazioni a corredo dei conti giudiziali nei casi di varianti nelle nomenclature o nelle unità di misura	396
188	34	Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza .	645
200	35	Cavalli di agevolezza	693
223	36	Abrogazione dell'ultimo alinea del N° 19 dell'Atto 444 del 17 luglio 1875	728
227	37	Abolizione dell'elenco prescritto dalla circolare N° 55 del 22 dicembre 1860	731
238	38	Istruzione per la compera di cavalli di pronto servizio presso i reggimenti di cavalleria	747
247	39	Servizio veterinario per la cura dei cavalli delle legioni dei Carabinieri reali	762
		DISPOSIZIONI VARIE	
27	70	Rimborsi sui libretti postali di risparmio ai militari di truppa	163
87	71	Legge portante provvedimenti relativi all'associazione italiana della croce rossa	282
88	72	Verificazione periodica di pesi e misure	283
203	73	Soprassoldi delle medaglie alla bandiera d'artiglieria assegnati in doti a figlie di militari.	699
227	74	Norme da seguirsi nel cambio delle lettiere permanenti	728
		DIVISA E VESTIARIO.	
16	235	Bastoni da teli da tenda (aggiunta all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria cavalleria, artiglieria e genio)	150
51	236	Modificazioni allo zaino per la truppa	209
78	237	Varianti all'istruzione sulla divisa dei reali carabinieri	262

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
83	238	Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . .	278
93	239	Modificazione all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria artiglieria e genio . .	287
116	240	Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . .	340
120	241	Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . .	347
131	242	Varianti all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio . .	392
140	243	Distintivo pei sottufficiali del corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria	417
158	244	Sostituzione dell'elmo al cappello per gli ufficiali generali di riserva od in ritiro	559
182	245	Modificazioni alla divisa degli ufficiali e della truppa degli alpini	638
186	246	Dimensioni del berretto degli ufficiali	644
191	247	Modificazione all'uniforme degli ufficiali dei carabinieri reali	666
192	248	Modificazioni all'Istruzione sulla divisa pei carabinieri reali	667
194	249	Divisa del maggior generale commissario	679
216	250	Regio Decreto che determina la divisa degli ufficiali della milizia territoriale	710
236	251	Divisa degli ufficiali e della truppa dei pontieri dell'artiglieria da montagna e delle compagnie telegrafisti .	745
		EQUIPAGGIAMENTO.	
65	66	Modificazione al bossolo per untume	227
82	67	Modificazione al pacchetto da medicazione.	277
118	68	Borse di pelle per musicanti	346
141	69	Abolizione della gavetta di lamiera e ripristinamento del bidone di latta	417
		FERROVIE.	
12	138	Cambiamento di denominazione della stazione di Villafranca-Mantovana	102
31	139	Apertura della Stazione Rivalta-Scrivia.	169
32	140	Apertura dei tronchi Pietra-Elcina S.Giuliano e Termoli-Larino della linea Termoli-Campobasso-Benevento .	170

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
47	141	Cambiamento di denominazione della stazione di Cressa della linea Novara-Gozzano	204
48	142	Cambiamento di denominazione della stazione di S. Marco Argentano	207
57	143	Errata-corrige alle distanze chilometriche dei tronchi Pietra Elcina-S. Giuliano e Termoli-Larino della linea Termoli-Campobasso-Benevento	218
60	144	Apertura della linea Codola-Nocera dei Pagani. . .	231
70	145	Apertura della stazione di Ponte Serchio.	233
89	146	Ammissione al servizio ordinario della stazione di Maggianico.	283
90	147	Cambiamento di denominazione della stazione di Doria-Cassano	284
102	148	Apertura della stazione di Lissone-Muggiò	297
104	149	Cambiamento di denominazione della stazione di Pigna d'Andora	298
109	150	Errata-corrige al prontuario militare per i viaggi, sulle ferrovie e sui laghi	334
112	151	Apertura della stazione di Tassignano	336
113	152	Apertura del tronco S. Giuliano del Sannio-Vinchiaturo	337
114	153	Cambiamento di nome ad alcune stazioni delle ferrovie meridionali	337
115	154	Apertura del primo tronco della linea Aquila-Rieti-Terni	338
132	155	Apertura della stazione di Chiatona.	396
170	156	Apertura dell'esercizio dei tronchi Garlasco-Pavia e Pavia-Stradella.	597
171	157	Apertura della fermata di Castelrosso	598
172	158	Cambio di nome della stazione Pieve a Nievole. . .	599
185	159	Apertura della nuova stazione di Larino	643
206	160	Apertura delle stazioni di Nicorvo e Robbio. . . .	701
225	161	Cambio di nome della stazione di S. Salvatore. . .	729
240	162	Apertura della stazione (fermata) di Lerino	752
244	163	Apertura della linea Oleggio-Pino d'accesso alla galleria del Gottardo	759
		FORTIFICAZIONI.	
197	1	Denominazioni approvate per i forti di Roma . . .	681

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		GIUBILAZIONI PER IL R.° ESERCITO.	
36	9	Regio decreto col quale la Commissione per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879, n° 5168 (serie 2ª), viene incaricata dell'esecuzione della legge 22 luglio 1881, n° 348 (serie 3ª) relativa alla sanatoria d'interruzioni di servizio	176
46	10	Norme relative alle domande di pensione per gli ufficiali riformati, giubilati o collocati in posizione di servizio ausiliario	203
		GIUSTIZIA MILITARE.	
139	18	Sentenze pronunciate contro militari	416
		ISTRUZIONE DELLE RECLUTE.	
142	11	Nuove modificazioni alle norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria	419
		LEGGI DI BILANCIO.	
125	23	Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 127,880,000 per nuove spese straordinarie militari	377
126	24	Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 11,100,000 per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito . .	383
127	25	Legge che autorizza sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 2,200,000 pel compimento del fabbricato pel Ministero della guerra in via venti settembre	386
		MATRICOLA.	
54	44	Istruzione per la contabilità e per la tenuta del ruolo matricolare, ecc. degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.	213

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
79	45	Variazioni riflettenti militari ascritti alla ferma permanente	263
122	46	Rettificazioni sui ruoli e fogli matricolari dei militari di truppa, le quali devono anch'essere fatte sulle liste di leva	350
135	47	Variazioni matricolari relative allo stato civile dei militari e degli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra	398
		MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.	
28	22	Personale ferroviario e telegrafico soggetto ad obbligo militare in caso di mobilitazione	163
143	23	Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna degli uomini delle classi anziane di cavalleria	423
177	24	Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna e del genio di uomini delle classi anziane di cavalleria .	612
198	25	Formazione di guerra delle guardie di finanza . . .	683
229	26	Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna e del genio di uomini delle classi anziane di cavalleria .	733
		ORDINAMENTO DEL R.° ESERCITO.	
26	86	Regio decreto col quale vengono assegnati due ufficiali d'ordinanza al presidente del comitato di stato maggiore generale	161
43	87	Modificazione alla tabella delle ordinanze assegnate ai comitati, comandi, servizi, uffici, ecc.	197
45	88	Modificazione all'attuale denominazione degli ufficiali onorari della casa militare di S. M. e conseguenti modificazioni al R. decreto 21 febbraio 1878 che stabilisce le norme per le nomine degli ufficiali onorari della casa militare predetta	201
145	89	Legge di ordinamento del R.° esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . .	425
162	90	Regio decreto che stabilisce le attribuzioni del capo di stato maggiore dello esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e del maggiore generale addetto.	581

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
169	91	Variazioni nella composizione di alcune brigate di cavalleria	594
179	92	Regio decreto per la formazione dei sei reggimenti alpini	619
180	93	Norme generali di servizio per il funzionamento dei reggimenti alpini	624
183	94	Regio decreto che istituisce l'ufficio materiale d'artiglieria presso i reggimenti d'artiglieria da campagna	639
184	95	Ufficio materiale d'artiglieria presso i reggimenti d'artiglieria da campagna. Attribuzioni del personale addetto al servizio del materiale dei reggimenti anzidetti e nei reggimenti del genio	639
204	96	Cambiamento di denominazione del comitato delle armi di linea	700
205	97	Istituzione della scuola d'applicazione di sanità militare.	701
207	98	Caporali aiutanti di sanità e soldati infermieri presso i reggimenti dell'arma di fanteria	702
213	99	Istituzione del comando dell'arma dei carabinieri reali e sopressione del comitato dell'arma stessa. . . .	707
218	100	Cambiamento di denominazione dell'Istituto topografico militare	713
230	101	Modificazione al R. decreto 22 ottobre 1874 che stabilisce norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio	735
231	102	R. Decreto che stabilisce i requisiti d'idoneità cui gli attuali impiegati civili contabili debbano soddisfare per essere trasferti nel corpo contabile militare . .	737
242	103	Sostituzione di cannoni da cm. 9 ret. di bronzo compresso al cannone da cent. 9 A R C nelle batterie da campagna.	756
		PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI	
7	185	Istruzione sul tiro per la fanteria.	34
49	186	Varianti ed aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879).	208
50	187	Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878). .	208
61	188	Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878). .	220
68	189	Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria.	228

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
76	190	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventarii del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878)	258
77	191	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878)	259
85	192	Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878) . .	281
99	193	Varianti ed aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879).	29.
105	194	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	299
149	195	Istruzione sulle armi per la fanteria	548
157	196	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	558
159	197	Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.	560
166	198	Aggiunte e varianti all'estratto del modello d'inventario del materiale di artiglieria e genio	589
167	199	Varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio	590
173	200	Istruzioni sulle armi per la fanteria	599
175	201	Istruzioni sul tiro ridotto per la fanteria	601
176	202	Aggiunte e varianti all'estratto del modello d'inventario del materiale d'artiglieria e genio	602
196	203	Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore	681
211	204	Modificazione all'istruzione relativa al servizio e alla contabilità delle biblioteche militari	704
212	205	Regolamento di servizio in guerra. Servizio delle truppe parte I.	704
226	206	Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe d'artiglieria da campagna	730
234	207	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio (Ediz. 1878).	739
235	208	Varianti a tutti i testi delle diverse istruzione sulle armi in vigore nell'esercito.	744
237	209	Regolamento della scuola d'applicazione di sanità militare	746
239	210	Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe d'artiglieria da campagna	752
243	211	Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria	756

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
249	212	Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio e relativo estratto. Guida pratica per la traduzione delle nomenclature.	764
		QUADRI ORGANICI.	
3	68	Ordinamento delle compagnie alpine di riserva e delle compagnie alpine di milizia mobile	25
8	69	Regio decreto che determina le tabelle graduale numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. .	35
111	70	Soppressione del comando locale d'artiglieria in Brindisi.	336
147	71	Regio decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in base alla legge 29 giugno 1882, N. 834. . . .	469
154	72	Arsenali militari marittimi. Regio decreto col quale viene istituita una direzione straordinaria del genio militare per l'eseguimento dei lavori contemplati nella legge 29 giugno 1882 per l'impianto di un nuovo arsenale a Taranto.	553
164	73	Formazione dei distretti militari di Massa, Pistoia e Frosinone.	584
215	74	Giurisdizione dei magazzini centrali militari e quadro organico degli operai	708
241	75	Regio decreto che determina il riparto in classi degli assistenti locali del genio.	755
		RECLUTAMENTO	
10	113	Domanda dei militari dei vari corpi dell'esercito per far passaggio nell'arma dei carabinieri reali . . .	100
35	114	Regio Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento.	175
55	115	Rassegne di rimando dei militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato	214
63	116	Riammissione in servizio di militari di 1ª categoria in congedo illimitato	221
72	117	Nuovo modello per l'autorizzazione al versamento della somma stabilita pei giovani che desiderano premunirsi per l'arruolamento volontario di un anno . .	234

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
73	118	Ferma dei militari dell'arma dei Reali Carabinieri o dell'arma di cavalleria, trasferiti in altra arma in seguito a rassegna speciale o di rimando o trasferiti alle compagnie di disciplina	230
94	119	Militari che dichiarano di voler cambiare domicilio all'atto in cui sono inviati in congedo illimitato col passaggio contemporaneo alla milizia territoriale. . .	291
98	120	Decorrenza della ferma permanente di militari già appartenenti alla 2ª o 3ª categoria	294
106	121	Legge portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento	301
107	122	Istruzioni per l'applicazione di talune disposizioni della legge del 29 giugno 1882, N. 829 (serie 3ª). . .	316
110	123	Legge che stabilisce il contingente di 1ª categoria della leva militare sulla classe 1862.	335
178	124	Decreto col quale sono modificati alcuni paragrafi del regolamento sul reclutamento ed alcuni articoli degli Elenchi B e C delle infermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare	613
181	125	Tabella di reclutamento dei reggimenti alpini . . .	632
189	126	Nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento e appendice al regolamento 30 dicembre 1877	664
208	127	Variante alla tabella di reclutamento dei reggimenti alpini.	703
219	128	Modificazioni al capitolo della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del Rº esercito in data 27 giugno 1878 relativa alle rassegne speciali degl'inscritti	714
228	129	Tabelle di reclutamento dei pontieri, dell'artiglieria da montagna e delle compagnie operai da costa . . .	731
		REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE.	
2	173	Modificazioni al regolamento	2
4	174	Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi amministrativi del regio esercito.	27
34	175	Manutenzione delle armi presso i distretti militari. Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti .	172
52	176	Modificazione al regolamento	211
246	177	Danni al corredo della truppa chiamata all'estinzione d'incendi	761

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO.	
108	49	Regi decreti sul reclutamento ed avanzamento del corpo di stato maggiore e sul riordinamento della scuola di guerra	327
		REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONE PER LA CAVALLERIA.	
62	11	Pubblicazione di aggiunte e varianti al suddetto regolamento	211
97	12	Cavalli di nuove rimonte	293
101	13	Modificazione alle aggiunte e varianti al regolamento suddetto in data 1 giugno 1880	296
153	14	Varianti. Maneggio del moschetto, a piedi	551
		REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.	
29	122	Circa la trasmissione di speciali giudizi sulla perduta o riacquistata idoneità per parte di taluni ufficiali all'avanzamento o a coprire cariche o posizioni speciali	165
59	123	Modificazione al § 48 dell'allegato N 1 circa l'uniforme degli allievi maniscalchi ed allievi sellai	220
84	124	Aggiunta all'allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme) Concessioni agli ufficiali veterinari di vestire l'abito borghese fuori di servizio	280
103	125	Trattamento dei soldati ascritti alla classe di punizione, cui sia inflitta la prigione di rigore	298
174	126	Modificazione al regolamento per le compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (allegato N. 12).	601
190	127	Modificazione al regolamento sull'uniforme	664
193	128	Circa la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali nuovi promossi	677
199	129	Obbligo del reciproco saluto fra i militari del R. esercito ed il corpo delle guardie di finanza	692
210	130	Modificazione all'allegato N. 2 (Regolamento per le licenze dell'esercito) rispetto alla facoltà fatta all'ufficiale di condur seco l'attendente durante la licenza .	704

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
233	131	Aggiunta all'allegato N. 9. Autorizzazione di matrimonio ai sott'ufficiali guarda-batterie nei forti ed ai sott'ufficiali incaricati del servizio di custodia dei forti .	739
		REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA.	
95	13	Nuove norme per la notificazione delle diserzioni ed abolizione dell'elenco trimestrale delle variazioni avvenute tra i disertori.	292
		REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA	
6	5	Istruzione di equitazione degli ufficiali subalterni di cavalleria ed addestramento delle nuove rimonte .	33
17	6	Istruzione del treno d'artiglieria da insegnarsi al personale di truppa	151
97	7	Cavalli di nuove rimonte	293
		REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER L'ARTIGLIERIA E GENIO.	
37	4	Modificazioni al regolamento	177
		REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA.	
64	8	Istruzioni sul caricamento e sui materiali delle batterie da cm. 9 A (ret.) e da cm. 7 da campagna. . .	227
86	9	Scuola di sezione e di batterie da montagna. . . .	282
119	10	Variante alle istruzioni a piedi	346
151	11	Istruzione sui rivestimenti. Istruzione per la esecuzione delle scuole di tiro. Nozioni generali sul tiro delle artiglierie da campagna e d'assedio	551

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
187	12	Costruzione di una batteria normale d'assedio. Istruzione sulla pistola a rotazione modello 1874. Caricamento delle batterie da cm. 9 BR (ret.). . . .	644
209	13	Varianti alle istruzioni sul servizio dei cannoni da campagna e da montagna, ed al caricamento delle batterie da campagna e da montagna	703
217	14	Istruzione sulle evoluzioni di batteria e di brigata d'artiglieria da campagna.	71[illegible]
248	15	Istruzione sul cavalcare e sul condurre	76[illegible]
		REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI PER SERVIZIO DEL REGIO ESERCITO.	
92	3	Pubblicazione di una nuova istruzione per la requisizione dei quadrupedi per servizio del R° esercito .	285
		SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI.	
13	46	Riparto in divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni	103
66	47	La stazione di Montenovo assume la denominazione di Ostra-Vetere.	228
100	48	Cambiamento di denominazione delle stazioni di Fitto di Cecina e di Bettola.	296
137	49	Soppressione del comando della sezione di Belluno ed istituzione di un comando di tenenza in Feltre . .	401
161	50	Cambiamento di denominazione della stazione di Tratto	580
245	51	Cambiamento di denominazione della stazione di Porretta	761
		SCRIVANI LOCALI.	
134	9	Abrogazione delle disposizioni contenute negli atti 253 del 1874 e 40 del 1880.	397

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		SCUOLE MILITARI	
11	20	Regio Decreto relativo all'anzianità nel grado di tenente dei sottotenenti allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio che trovansi presentemente nel 2° anno di corso di detto istituto.	101
74	21	Regio decreto riflettente gli ufficiali allievi del 1° anno di corso 1881-82 della scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e genio i quali ripetono l'anno medesimo.	237
117	22	Ammissione dei sott'ufficiali al corso speciale presso la scuola militare e al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria	342
152	23	Forma per gli allievi dell'accademia militare e della scuola militare	551
		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO.	
15	4	Regio decreto col quale si approva il nuovo capitolato-tipo per lavori del genio militare da eseguirsi nel territorio della direzione di Roma	149
56	5	Regio decreto col quale si approva il capitolato per lavori del genio militare da eseguirsi nel territorio del comando locale di Chieti	217
232	6	Modificazioni alle istruzioni relative al servizio del genio, emanate il 7 febbraio 1871	739
		SERVIZIO SANITARIO.	
18	39	Variazioni di prezzi ed aggiunta di medicinali . . .	151
30	40	Dotazione di materiale e di stampati pel servizio sanitario in guerra, per i reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri, di cavalleria, di artiglieria e del genio e per le compagnie alpine	167
81	41	Modificazione ai cofani di sanità, antico modello . .	276
		SERVIZIO TERRITORIALE.	
67	35	Ruolino speciale delle posizioni degli ufficiali di complemento delle armi di linea, e del corpo veterinario militare	228

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		STATISTICA.	
160	11	Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi del R° esercito durante l'anno 1881. . . .	561
201	12	Dati statistici sui cavalli esistenti nei reggimenti di cavalleria	693
		STATISTICA SANITARIA DEL R.° ESERCITO	
24	6	Invio ed esatta compilazione del modello N. 7 bis .	160
150	7	Quadri statistici distinti per le classi di leva di qualunque categoria chiamate temporaneamente sotto le armi	549
		STATO DEGLI UFFICIALI.	
9	7	Legge portante modificazioni a quella in data 17 ottobre 1881, N. 435 (serie 3ª) sulla posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali	100
38	8	Consigli di disciplina per gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario	191
44	9	Convocazioni e procedimenti delle commissioni d'appello per gli ufficiali proposti per il collocamento nella posizione di servizio ausiliario	198
71	10	Specchio stabilito dall'Atto N. 208 del 1881 da trasmettersi unitamente alle carte personali degli ufficiali in servizio ausiliario	233
130	11	Regio decreto che determina i limiti di età degli ufficiali effettivi nella milizia mobile per cessare da tale posizione	391
146	12	Legge concernente il reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale	463
148	13	Regio decreto relativo al reclutamento ed agli obblighi di servizio degli ufficiali veterinari	547
202	14	Dichiarazione da rilasciarsi dagli ufficiali proposti per la posizione di servizio ausiliario	698
214	15	Regio decreto che determina il limite di età degli ufficiali medici effettivi nella milizia mobile per cessare da tale posizione.	708

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		STIPENDI NEL R. ESERCITO.	
19	61	Indennità per viaggi e per servizi speciali della truppa.	157
20	62	Pagamento del soprassoldo stabilito col Reale decreto 19 gennaio 1882 ai sottufficiali destinati di custodia ai forti di Roma	158
54	63	Istruzione per la contabilità degli assegni e per la tenuta del ruolo matricolare, ecc. degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario	213
124	64	Legge che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del Regio esercito	353
129	65	Indennità per viaggi e per servizi speciali della truppa.	391
136	66	Disposizioni per il pagamento delle pensioni agli ufficiali del R° esercito richiamati temporaneamente in servizio	395
		TRASPORTI MILITARI.	
221	1	Modificazioni al regolamento riguardante l'esegnimento dei grandi trasporti militari.	721
		TRASPORTI SUL MARE.	
222	9	Contratto per il trasporto sul mare fra Napoli, Gaeta, Sorrento, Capri, Procida, Ischia, Casamicciola, Ponza e Ventotene, e per l'imbarco e lo sbarco dei militari, degli impiegati e dei personali vari dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei quadrupedi, dei materiali, e delle robe tutte al servizio del R° esercito e della R.ª armata	722
		UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DI MILIZIA MOBILE	
138	20	Nomine a sottotenente di complemento in applicazione alla legge 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª) . .	463

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
168	21	Nomine a sottotenente medico di complemento dei militari laureati in medicina, in applicazione alla legge 29 giugno 1882, N. 830 (Serie 3ª)	591
220	22	Schiarimenti all'atto 138 del corrente anno circa le nomine a sottotenente di complemento in applicazione alla legge 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª)	719
		TIRO A SEGNO NAZIONALE.	
128	1	Legge che istituisce il tiro a segno nazionale . . .	387
163	2	Regio decreto che istituisce la Commissione col mandato di compilare il regolamento prescritto dall'art. 20 della legge 2 luglio 1882 sul tiro a segno nazionale	583

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 1. Pubblicato il 10 gennaio 1882. **Parte 1.**

1881. DICEMBRE 25. — Decreto Ministeriale col quale la divisione sussistenze viene costituita in tre sezioni, ed è contemporaneamente soppressa la 3ª sezione della divisione contabilità dei corpi, *pag.* 1.

1882. Gennaio 1°. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875, *pag.* 2.

» 3. — Ordinamento delle compagnie alpine di riserva e delle compagnie alpine di milizia mobile, *pag.* 25.

» 8. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi amministrativi del R. esercito, *pag.* 27.

» 9. — Variante all'*Atto* 93 del 1877. – Stagnatura delle cerniere delle giberne modello 1877, *pag.* 91.

Atto N. 1. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Nota N. 17.) — **Decreto ministeriale col quale la divisione sussistenze viene costituita in tre sezioni, ed è contemporaneamente soppressa la 3ª sezione della divisione contabilità dei corpi.** — 25 dicembre 1881.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto l'articolo 25 del R. D. 12 maggio 1881 N. 231 (serie 3ª) portante il riordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni, uffici, ed il riparto delle sue attribuzioni, stabiliti con determinazione in data 22 maggio 1881;

Per dare alle divisioni sussistenze, e contabilità dei corpi, una costituzione che meglio risponda ai presenti bisogni del servizio;

Determina.

La divisione sussistenze, viene costituita da tre sezioni, colle seguenti attribuzioni:

Sezione 1ª — Servizio ad economia. — Approvvigionamenti di mobilitazione. — Materiale. — Viveri di riserva.

Sezione 2ª — Servizi ad impresa. — Contratti — Contenzioso.

Sezione 3ª — Bilancio. — Contabilità. — Scritture per le imprese. — Mandati.

È soppressa la 3ª sezione della divisione contabilità dei corpi, e le attribuzioni di questa vengono così ripartite:

Sezione 1ª — Assegnamenti in danaro e relative previsioni ed anticipazioni. — Rendiconti verso lo Stato.

Sezione 2ª — Amministrazione interna dei corpi.— Ispezioni, e revisione dei conti interni.

Roma addì 25 dicembre 1881.

Il Ministro — FERRERO.

N. **2** REGOLAMENTO D' AMMINISTRAZIONE (Nota N. 473). — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875.** — 1° gennaio.

Al *Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi* del 1° luglio 1875 sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1.

Pag. 20. — Al § 3 è aggiunto, dopo il capoverso *b*), il seguente:

« *c) Ruoli amministrativi speciali per gli ufficiali di complemento, della milizia mobile e della milizia territoriale* (mod. 210 bis), distinti per ciascuna categoria d'ufficiali. »

2.

Pag. 24. — Nel comma *a*, e *b* del § 14, in luogo delle cifre «30» e «15», pongasi rispettivamente: «25» e «10».

Nel § 15 all'inciso— collo *Stato delle variazioni negli uomini in congedo illimitato* (n. 217) — sostituiscasi quanto segue: « col *Prospetto della forza in congedo illimitato e delle variazioni in essa avvenute* (mod. 217) e con apposito *Elenco delle variazioni avvenute negli ufficiali di complemento, della milizia mobile e della milizia territoriale in congedo* (mod. 252) ».

Allo stesso paragrafo aggiungasi il seguente comma:

« Tali specchi sono compilati separatamente per le classi appartenenti all'esercito permanente, per le classi ascritte alla milizia mobile e per ciascuna delle categorie degli ufficiali in congedo. »

3.

Pag. 28. — Nel secondo comma del § 34 del titolo II (*Atto* 22-1881) togliere le parole « e mezzo ».

4.

Pag. 43. — Al § 77 è sostituito il seguente:

« § 77. Gli oggetti del materiale di proprietà dello Stato sono sempre conteggiati a numero ed a valore. »

5.

Pag. 47. — Al § 93 è aggiunto:

« I prelevamenti di effetti per uso degli ufficiali e per servizio dei capi-operai vanno fatti con boni speciali, firmati, per ricevuta, dagli stessi ufficiali e capi-operai. Siffatti boni saranno poi uniti alle *Richieste di scarico* allegate al conto giudiziale. »

6.

Pag. 53. — Al § 119 è sostituito il seguente:

« § 119. Quando i danni sono imputabili alla parte mittente, i processi verbali sono compilati in duplice originale; dei quali uno rimane presso la parte ricevente, l'altro è spedito alla parte mittente. »

Il primo comma del § 120 è modificato come segue:

« Quando i danni sono imputabili all'impresa, i verbali sono fatti in triplice originale, uno per l'impresa, uno per la parte ricevente ed il terzo per l'ufficio d'amministrazione di personali varî. »

7.

Pag. 54. — Il § 122 è surrogato dal seguente:

« § 122. Quando in una spedizione siansi verificate deficienze imputabili alla parte mittente, il corpo che riceve gli oggetti dovrà darsi carico delle sole quantità effettivamente rinvenute nelle casse o nei colli, rettificando le corrispondenti richieste nel modo previsto dal successivo § 182.

« Quando le deficienze siano invece imputabili alla impresa trasporti, il corpo dovrà darsi carico dell'intera quantità stata spedita dalla parte mittente, e contemporaneamente si darà scarico degli oggetti che risultarono mancanti, documentando lo scarico con copia del processo verbale di verificazione dei danni. »

§ 124 è soppresso e vi sono sostituite le seguenti disposizioni:

« Il § 124. Quando il valore delle riparazioni sia imputabile alla impresa, i corpi trasmettono all'ufficio d'amministrazione di personali vari, unitamente al processo verbale dei danni, la richiesta per il rimborso a carico dell'impresa (servendosi delle *Note d'operazioni* mod. 314).

« L'ufficio di personali vari accredita al corpo il valore delle riparazioni e provvede poi per la liquidazione a suo favore, mediante ritenuta sui pagamenti all'impresa a saldo della contabilità, alla quale si riferiscono i trasporti. »

8.

Pag. 55. — Il secondo comma del § 126 è modificato nel modo seguente:

« La parte ricevente dovrà pertanto richiedere all'ufficio di amministrazione di personali vari l'importo degli oggetti mancanti, attenendosi alle norme del precedente § 124. »

Nella prima riga del § 127, in luogo della parola « direzione » leggasi « parte ».

La postilla a piè della pagina è soppressa.

9.

Pag. 60 e 61. — Ai § 142, 143, 144 e 145 sono sostituiti i seguenti:

Art. 19 — **Casse ed arnesi da imballaggio.**

« § 142. Le direzioni di artiglieria, che spediscono materiali, debbono provvedere le occorrenti *casse da imballaggio*, le quali s'intendono distribuite definitivamente, e sono quindi comprese nelle richieste delle robe per essere dal corpo ricevente assunte in carico nei materiali di proprietà dello Stato.

Queste casse sono poi, a cura dei corpi, versate, alla prima favorevole occasione, a qualche direzione territoriale d'artiglieria od a quella di una fabbrica d'armi, come torna loro più comodo.

« § 143. Le *scatole di latta* per munizioni sono esse pure distribuite definitivamente e vengono poi dai corpi versate nei magazzini d'artiglieria, quando non sono più necessarie per la conservazione delle munizioni presso di loro esistenti.

« § 144. Le direzioni d'artiglieria provvederanno anche i *fusti* occorrenti per il trasporto delle bufetterie, bardature, ecc.

da esse distribuite, senza però comprenderli sulle richieste e senza che i corpi siano in obbligo di farne la restituzione, dovendo valersene nelle spedizioni di robe ai distaccamenti o per altri consimili bisogni.

I fusti saranno dai corpi assunti in carico fra le masserizie di proprietà delle masse interne.

Quando per la spedizione delle buffetterie e bardature si adoperassero, *eccezionalmente*, casse da imballaggio di armi e di munizioni, queste saranno comprese nelle richieste e assunte in carico fra i materiali di proprietà dello Stato, come è indicato al § 142.

« § 145. I magazzini centrali militari ed i distretti, per le spedizioni che debbono fare, provvederanno essi pure le casse, le botti e gli altri involucri; e le amministrazioni riceventi osserveranno le disposizioni del paragrafo precedente.

Quanto però alle spedizioni dei magazzini centrali, le amministrazioni riceventi, se gli arnesi da imballaggio sono ancora in istato da poter servire, li restituiranno al magazzino mittente o li cederanno ad altro magazzino centrale, secondo che sieno minori le spese di trasporto. Quando il magazzino mittente si trova nella sede dell'amministrazione ricevente o in luogo molto vicino, la restituzione degli arnesi ha luogo immediatamente, senza neppure farne oggetto di movimento nelle scritture del carico (§ 512, parte III). »

10.

Pag. 63. — Il comma *o*) del § 153 è abolito.

11.

Pag. 70. — Al § 168 sono sostituite le disposizioni seguenti:

« § 168. Gli oggetti diminuiti dal carico per deficienze imputabili all'*Impresa trasporti militari*, tanto se le spese di trasporto siano a carico del corpo quanto se a carico dello Stato; si dimostrano nella parte *n*), ed il loro valore è rimborsato all'erario nei conti a danaro. »

12.

Pag. 71. — Il secondo comma del § 172 è sostituito dal seguente:

« Le richieste dovranno sempre recare anche l'indicazione del valore delle robe che si versano o si prelevano. »

13.

Pag. 76. — Il secondo comma del § 189 è abolito.

14.

Pag. 80. — Al comma *a)* del § 203 è sostituito il seguente:

« *a)* Del costo degli oggetti acquistati dal commercio nel limite della somma determinata dal Ministero (§ 216, *Istruzioni sui contratti* 8 dicembre 1880); »

15.

Pag. 84. — Al secondo comma del § 205 è aggiunta la seguente postilla:

« (*) Le partite della parte descrittiva da riportarsi nella parte riepilogativa sono soltanto quelle indicate alle lettere *b*, *c* e *d* del § 203 e *a*, *b*, *c*, *d*, del § 204. »

16.

Pag. 82. — Al secondo capoverso del § 206 dopo le parole « o per cambiamenti di tariffa, » aggiungere: « o per compre fatte dal corpo (§ 203 comma *a*) ».

17.

Pag. 83. — Nei capoversi *a*) ed *h*) del § 212 (Atto 22-1881) alla parola « valore » è sostituita la parola: « costo ».

18.

Pag. 85. — Nel secondo comma del § 216 aggiungere l'indicazione della lettera *D*.

19.

Pag. 86. — L'attuale § 223 è soppresso, e vi è sostituito il seguente:

« § 223. Nei registri di carico gli oggetti sono dimostrati a numero ed a valore in tutte le colonne.

Per ogni categoria si faranno, al termine dell'anno, distinti totali del valore delle robe, che saranno poi riepilogati in una delle ultime facciate del registro.

Questo riepilogo dovrà pertanto rappresentare, a valore, il carico al principio dell'anno, gli aumenti e le diminuzioni successivamente avvenute ed il carico rimasto alla chiusa della gestione. »

20.

Pag. 87. — Il § 225 è abolito.

21.

Pag. 90. — Nel secondo comma del § 232 alle indicazioni dei gruppi — *A*, *C* — aggiungere la lettera *D*.

22.

Pag. 91, 92 e *93.* — In tutti i punti dell'art. 28 in cui è citato il — *Regolamento 4 dicembre 1874* — pongasi invece: « *Regolamento pel servizio del materiale dell'artiglieria e del genio* ».

23.

Pag. 147. — Nel § 41 annullare l'ultima riga « dal 1° gennaio 1875. »

24.

Pag. 150. — Nel secondo comma del § 48 dopo le parole « fa fare spedire » interpolare le seguenti: « da altri corpi, dai distretti militari.... »

25.

Pag. 156. — Nel comma *c*) del § 16 le prime due parole « Alle richieste » sono soppresse e vi sono sostituite le seguenti: Alle proposte al Consiglio per l'invio delle domande....

26.

Pag. 157. — Nel comma *a*) del § 18, dopo la parola « amministrazione », interpolare le seguenti: « e per la distribuzione ed il versamento dei materiali dello Stato occorrenti al corpo od eccedenti al bisogno. »

27.

Pag. 158. — Nel § 18 dopo il comma *o)* aggiungere il seguente:

« *p)* Deliberare sui lavori occorrenti per la manutenzione delle caserme ».

28.

Pag. 176. — Nell'ultima linea del § 89 in luogo di « sedici » pongasi « dieci ».

29.

Pag. 241 — Al comma aggiunto al § 247 coll'*Atto* 39 del 1879 sono sostituiti i seguenti:

« Per gli ufficiali trasferiti di corpo le indennità di viaggio sono pagate e conteggiate dal corpo ricevente, ed il corpo perdente deve limitarsi a corrispondere, per conto del corpo ricevente, le anticipazioni che fossero chieste dagli ufficiali partenti.

« Per gli ufficiali che vanno in disponibilità od in aspettativa e per quelli che cessano dal servizio, le *indennità* sono pagate prima della partenza. In questi casi non occorre rilasciare i *Certificati di viaggio*, bastando annettere al *Rendiconto delle indennità di viaggio* una dimostrazione degli assegni pagati, firmata dagli ufficiali partenti e vidimata dal relatore. »

30.

Pag. 269. — All'ultimo comma del § 265 è aggiunto: « non che quelli che siano ammessi alla associazione-vestiario degli ufficiali. »

31.

Pag. 283. — Al primo comma del § 298 è sostituito il seguente:

« La liquidazione dei conti di massa degli uomini ammessi all'assoluto congedo per rassegna di rimando, dei trasferiti alla milizia territoriale isolatamente, dei licenziati per passaggio dalla prima alla seconda categoria, dei giubilati e dei

promossi ufficiali va fatta — all'atto del licenziamento o della promozione — sulla produzione dei *Fogli-conto di massa* o delle copie di essi, regolarmente assettati e firmati. »

Al paragrafo stesso è aggiunto il comma seguente:

« Gli individui, che vengano ad essere *cancellati dai ruoli in seguito a condanna*, decadono dal diritto al credito di massa; questo sarà per ciò devoluto alla massa generale uomini. »

32.

Pag. 290. — Al § 322 aggiungere: « e mediante contemporaneo ritiro della ricevuta stata loro rilasciata, la quale sarà immediatamente annullata alla presenza e sotto la responsabilità del relatore.

« Nel caso che i fornitori allegiino lo smarrimento della ricevuta originale del deposito, oltre alla quietanza sul mandato, sarà fatta fare dai fornitori stessi, sulla corrispondente matrice del *Bollettario delle quietanze*, la dichiarazione seguente: *Dichiaro di aver oggi ritirato il deposito senza restituire la correlativa ricevuta perchè smarrita. — A . . . . . addì. . . . . 18 . .* »

33.

Pag. 306. — Nella terza linea del § 344, in luogo di « venti » pongasi « quindici ».

34.

Pag 321. Al § 398 è aggiunto quanto segue:

« I cavalli che si aggregano per servizio presso altri corpi debbono essere somministrati colla ferratura in buone condizioni.

« Nell'indennità, che i corpi ricevono pei cavalli che hanno in aggregazione, essendo anche compresa la quota per la manutenzione e rinnovazione della ferratura, le spese che occorrono per questa durante l'aggregazione sono a carico dei corpi presso i quali i cavalli si trovano; ed al cessare dell'aggregazione, i cavalli dovranno sempre essere restituiti colla ferratura in buono stato di servizio. »

35.

Pag. 330. — Nel § 417, in luogo della cifra « 16 » (*quarta linea*), pongasi: « 10» e in luogo delle parole «l'ultimo giorno» (*penultima linea*), pongasi: « il giorno 20. »

36.

Pag. 335. — Nel § 429 alle parole « l'ultimo giorno, » sostituire: « il giorno 20 ».

37.

Pag. 339. — Al primo capoverso del § 435 aggiungere: « e per indennità di trasferta e di trasporto. »

« Per gli uomini, che allo invio in congedo illimitato devono, a mente dei § 164, 165 e 166 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, essere trasferiti ad altro corpo o al distretto di leva, l'*Elenco mod. 361* è dai distretti di congedamento trasmesso ai corpi perdenti, i quali provvedono per l'accreditamento e l'addebitamento delle partite in esso comprese e poscia, per la liquidazione dei conti di massa, trasmettendo al corpo o distretto, cui gli individui furono trasferiti, la prescritta *Tabella di passaggio* (mod. 268). »

38.

Pag. 346. — Il § 449 è abolito, e vi sono sostituite le disposizioni seguenti:

« § 449 Quando le somministrazioni non si pagano direttamente dai corpi, l'importo delle derrate prelevate nel corso del trimestre dai magazzini delle sussistenze o dagli appaltatori dello Stato deve essere inscritto a debito sul *Rendiconto generale degli assegni* del corpo che ha rilasciato i corrispondenti buoni, eccezione fatta per le *razioni foraggio dei cavalli degli ufficiali*, che dovranno sempre essere dimostrate nel rendiconto generale del corpo cui sono effettivi gli ufficiali ai quali i cavalli appartengono.

« Per il foraggio dei cavalli degli ufficiali d' altri corpi i buoni dovranno pertanto essere compilati distinti per corpo e le correlative matrici mandate poi al corpo dal quale debbono essere conteggiate le somministrazioni.

« Tali buoni dovranno recare l'intestatura del corpo, a conto

del quale si richiedono le derrate, susseguita dalla indicazione: *Prelevamenti fatti presso il* . . . . . e colla designazione nominativa degli ufficiali cui appartengono i cavalli.

« Per gli ufficiali amministrati dall'ufficio di personale vari, i boni dovranno inoltre essere distinti secondo i vari personali indicati nel § 38 della Parte IV, e recare anche l'indicazione del personale al quale gli ufficiali appartengono. »

39.

Pag. 348. — Il § 450 *bis*, aggiunto coll'*Atto* 24 del 1878, è soppresso.

40.

Pag. 361. — Il § 501 è surrogato dal seguente:

« § 501. Tutti gli oggetti acquistati o costruiti debbono, all'atto dell'accettazione, essere marcati, col voluti riguardi, con uno speciale bollo, che indichi il corpo accettante, l'iniziale *A* (che vuol dire: *Accettato*) e l'anno in cui avviene l'accettazione. »

41.

Pag. 362. — Al § 506 aggiungere:

« I campioni di modello abolito sono esitati direttamente per conto delle masse generali senza dar luogo a passaggio sul registro mod. 237. »

42.

Pag. 371. — Nel § 535 in luogo di « 10 » (*prima linea*), leggasi: « 40 ».

43.

Pag. 373. — Nel § 544, alle parole « entro il secondo mese » sostituire le seguenti: entro i primi venti giorni del secondo mese. »

44.

Pag. 377. — Nel § 555 le parole « entro il secondo mese » sono surrogate dalle seguenti: « entro i primi venti giorni del secondo mese ».

45.

Pag. 394. — Ai documenti indicati al § 597 aggiungere i seguenti: *Fogli riassuntivi delle masse individuali e Quaderni dei movimenti delle masse individuali.* »

46.

Pag. 439. — Al § 1 è aggiunto il seguente comma:

« Gli ufficiali di nuova nomina, che avessero ricevuta l'anticipazione consentita dal § 265 della Parte III, non potranno essere ammessi alla associazione, se non dopo saldata l'avuta anticipazione. »

47.

Pag. 440. — Al § 6 è aggiunto questo capoverso:

« L'ufficiale di nuova nomina ammesso alla associazione vestiario potrà, all'atto della prima ammissione, raggiungere il limite massimo del debito, anche se già un quarto degli associati abbia raggiunto questo limite. »

48.

Pag. 484. — Nelle aggiunte fatte al § 85 coll'*Atto* 199-1875 sono fatte le modificazioni seguenti:

Nel n. 2, in luogo di « cent. 40 » è posto: « centesimi venticinque » (*).

Al n. 4, è aggiunto:

« Per gli inscritti di leva durante il periodo dell'istruzione prescritto dall'*Atto* 137-1877 il soprasoldo è di cent. 10. »

Nel n. 7, al capoverso *b*) è sostituito il seguente:

« *b*) cent. 20 per coloro che prestano servizio da infermiere e cent. 35 per le reclute, come contributo nelle spese. »

Il n. 9 è così modificato:

« Lo scotto giornaliero per ogni convivente al rancio sarà quindi di L. 0, 70, cioè:

	Infermieri	Reclute
Soprasoldo di servizio	L. 0,25	L. 0,10
Importo del pane.	» 0,25	» 0,25
Ritenuta sulla paga	» 0,20	» 0,35
Totale	L. 0,70	L. 0,70

(*) La riduzione avrà vigore dal 16 gennaio 1882.

Al n. 10 sono cancellate le parole « tanto per i sottufficiali, quanto » e il secondo comma è abolito.

Al n. 11 sono sostituite le disposizioni seguenti:

« Dove pei sottufficiali sia istituita la mensa comune, sarà pure formata la massa mensa, la quale sarà retta secondo le norme ordinarie stabilite pei corpi di truppa.

« Il soprasoldo d'ospedale pei conviventi alla mensa è devoluto alla massa mensa ed impiegato nel miglioramento del vitto giornaliero.

« A questa massa sono pure dovute le prescritte ritenute sulla paga pei sottufficiali puniti colla sala di disciplina semplice o di rigore e gli altri proventi che, secondo le norme generali, sono proprii di questa massa.

« Dove non vi sia l'opportunità o la convenienza di istituire la mensa, i sottufficiali avranno lo stesso rancio dei caporali e soldati. »

49.

Pag. 485. — Nella prima linea del § 89 in luogo di « venti », pongasi: « quindici. »

50.

Pag. 489. — Al § 102 è aggiunto il capoverso seguente:

« Gli effetti di vestiario, armi e buffetteria lasciati dai morti e dai disertori sono versati ai distretti o corpi colle stesse norme e per le stesse operazioni contabili, che sono prescritte per le robe dei ricoverati mandati in congedo per riforma direttamente dagli ospedali. »

51.

Pag. 489. — Al Capo III della Parte IV è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 7 bis. — **Licenziamento ed esito delle robe dei congedati per riforma.**

« § 1. Gli uomini ricoverati negli ospedali militari, che vengano ammessi al congedo assoluto per riforma, debbono essere avviati direttamente in patria per cura delle direzioni di sanità, provvisti di *Foglio di viaggio* (mod. 202) e di indennità di trasferta e di trasporto sino a destinazione.

« § 2. All'uscita dall'ospedale saranno restituiti ai partenti i soli effetti di vestiario indispensabili per il viaggio, tenuto conto della stagione e della loro condizione di salute.

I rimanenti capi di corredo, le armi, le buffetterie e munizioni saranno versati al distretto più vicino a norma del § 139 della Parte I. del regolamento.

Il distretto procede all'estimo degli oggetti di corredo e stabilisce le riparazioni da farsi alle armi e buffetterie, partecipando le relative partite al corpo cui gli individui appartenevano, per gli occorrenti accrediti e addebiti alle masse individuali, da liquidarsi in conto corrente, e regolando col corpo stesso il carico delle armi, buffetterie e munizioni ritirate secondo è stabilito dal § 140 della Parte I.

Quando i corpi cui gli individui erano effettivi, si trovano nella stessa sede dell'ospedale, gli effetti dei congedati saranno invece rimessi direttamente agli stessi corpi.

« § 3. Ricevuti i biglietti d'uscita dall'ospedale e le partecipazioni di cui al precedente paragrafo, i corpi procedono alla chiusa dei conti di massa e dispongono per l'assettamento dei conti stessi sui *Libretti personali*, secondo le norme stabilite nel § 171 della Parte III. (*modificato coll'Atto 22-1884*).

Nello stesso tempo inviano ai Sindaci dei luoghi di domicilio i *Fogli di congedo assoluto* per essere rimessi ai titolari, come pure, per gli individui rimasti in credito di massa, un vaglia postale intestato ai medesimi per il saldo del conto. »

52.

Al primo comma del § 275 della Parte IV (*Atto 166-1880*) è sostituito il seguente :

« Questa *Situazione* è mandata al Ministero della Guerra non più tardi del giorno 3 di ogni mese. I corpi però, che abbiano reparti distaccati dalla loro sede, potranno differirne la trasmissione, purchè non oltre il giorno 10 del mese. »

Al successivo § 276 è fatta l'aggiunta seguente :

« Hanno pure obbligo di trasmettere la *Situazione graduale e numerica* della forza, ma solo al termine di ogni trimestre e per mezzo dell'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari, i comandi e gli uffici territoriali seguenti :

1. Comitato di stato maggiore generale,
2. Comitato delle armi di linea,
3. Comitato di artiglieria e genio,
4. Comitato dei carabinieri reali,

5. Comitato di sanità militare,
6. Comando del corpo di stato maggiore,
7. Comandi di corpo d'armata,
8. Comandi delle divisioni militari territoriali,
9. Comandi stabili di presidio,
10. Comandi di brigata di fanteria,
11. Comandi di brigata di cavalleria,
12. Comandi superiori dei distretti,
13. Depositi di allevamento cavalli,
14. Comandi territoriali d'artiglieria,
15. Direzioni territoriali d'artiglieria,
16. Direzioni degli stabilimenti d'artiglieria,
17. Comandi territoriali del genio,
18. Direzioni territoriali del genio,
19. Direzioni territoriali di commissariato,
20. Tribunale supremo di guerra e marina,
21. Tribunali militari,
22. Istituto topografico militare,
23. Scuola di guerra,
24. Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio,
25. Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi,
26. Magazzini centrali,
27. Opificio di arredi militari,
28. Farmacia centrale militare.

« Ciascun comando od ufficio deve comprendere nella propria situazione, che sarà compilata secondo l'unito mod. *A*, anche la forza degli uffici e sezioni dipendenti: e così le *Direzioni territoriali di artiglieria* vi comprenderanno i singoli *Comandi locali d'artiglieria*; *le Direzioni del genio* i *Comandi locali* e le *Sezioni staccate dal genio; le Direzioni di commissariato* le *Sezioni staccate*, i *Panifici militari* e gli altri *stabilimenti dipendenti*.

« La situazione graduale numerica mod. *A* è inoltre compilata dall'ufficio di personali militari vari per il personale del proprio ufficio, per il personale addetto alla Casa Militare di S. M. il Re e dei Reali principi, per gli ufficiali addetti al Ministero della Guerra e per gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa.

« L'ufficio di personali vari, riceve da ciascun comando od ufficio le *Situazioni graduali numeriche* (mod. *A*), le riepiloga e compila la *Situazione della forza* di tutti i comandi ed uffici sopraindicati, conforme all'unito mod. *B*, che tra-

smette in un colle situazioni parziali, al Ministero della Guerra (*Segretariato generale*) non più tardi del giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre. »

53

Dopo il § 291, parte IV (*Atto 166-1880*), sono aggiunte le disposizioni seguenti:

« § 291bis. Pei congedandi, che, per passaggio alla 2ª categoria od alla milizia territoriale, debbano essere trasferiti al distretto di leva, la variazione di trasferimento dovrà farsi contemporaneamente alla variazione di licenziamento da sotto le armi; epperò il corpo perdente avvertirà di spedire il prescritto *Preavviso* mod. 83 qualche giorno prima della partenza degli individui, in modo che il distretto possa riceverlo in tempo per fare sotto la stessa data la variazione di presa in forza fra gli uomini in congedo illimitato. Norme analoghe si osserveranno per gli uomini mandati in congedo illimitato che debbano essere trasferiti ai distretti di leva giusta il disposto dal secondo comma del § 164 e dal § 165 della istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

» Per gli uomini, che a mente del primo comma del § 164 e del § 166 della prementovata istruzione complementare debbano transitare in altro corpo o ad altra direzione di sanità, il corpo o la direzione di sanità perdente compie le formalità prescritte dal successivo § 168 della stessa istruzione, e quando avrà ricevuto dal distretto la partecipazione del corpo cui l'individuo fu assegnato, trasmette al nuovo corpo il *Preavviso* mod. 83, ponendovi per data di trasferimento quella del giorno in cui si presume che il preavviso debba giungere a destinazione »

54

Al comma del § 13 « Fatte le ritenute. . . . . ecc. delle *Norme per la contabilità interna del materiale pel servizio farmaceutico* (*Atto* 94-1881) è sostituito il seguente:

« Ricevuto l'elenco, i corpi ne rimborsano l'importo alle direzioni di sanità e curano poscia le ritenute a carico dei debitori »

Il Ministro — Ferrero.

MODELLO A. N ..... DI PROTOCOLLO

(Da tracciarsi a mano) ..... Si spedisce al Direttore dell'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

ROMA

A . . . . . addì . . . . . 188..

IL (1) . . . . .

(2) . . . . . .

SITUAZIONE GRADUALE E NUMERICA

della forza in ufficiali e cavalli di ufficiali.

Situazione al 1° . . . . . 188...

Avvertenze.

1. Nel *Quadro A* devono essere dimostrati soltanto gli ufficiali costituenti l'organico di ciascun comando od ufficio, senza però tener conto degli *aggregati*, i quali devono essere compresi sulla situazione del corpo cui appartengono.

Nei passaggi di corpo si osserveranno le disposizioni dei § 279 e 280 del regolamento d'amministrazione, Parte IV (*Atto 166-1880*).

2. Gli impiegati civili e gli scrivani locali addetti ai vari comandi ed uffici vanno dimostrati nel *Quadro B*.

3. La presente situazione deve essere compilata e spedita all'ufficio d'amministrazione di personali vari, non più tardi del giorno 3 del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre.

(1) Firma del comandante, capo d'ufficio, ecc.
(2) Comando, direzione, ufficio, ecc.

QUADRO A.

UFFI

GRADI (Da descriversi distinti per arma nell'ordine e colle medesime denominazioni della tabella di formazione) 1	UFFICIALI	
	in effettivo servizio 2	in disponibilità ed in aspettativa 3
TOTALE . . .		

CIALI

TOTALE	Cavalli degli ufficiali	ANNOTAZIONI

QUADRO BB.

Impiegati civili.

Personale della giustizia militare	Ingegneri geografi e topografi	Personale insegnante	Personale farmaceutico militare	Ragionieri d'artiglieria	Ragionieri-geometra del genio	Capi tecnici d'artiglieria e del genio	Impiegati civili contabili	Scrivani locali e scrivani assistenti locali	Assistenti locali del genio	TOTALE

A . . . . addì . . . . 188...

IL (1) , ...

(1) Qualità e firma del capo d'ufficio.

Modello BB.
(Da tracciarsi a mano)

N..... di protocollo
Si spedisce al Ministero della guerra
(Segretariato generale)
Roma

Roma, addì..... 188...

Il direttore dell'ufficio

UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE DI PERSONALI MILITARI VARI

SITUAZIONE GRADUALE E NUMERICA

della forza di tutti i comandi e degli uffici territoriali.

Situazione al 1° . . . . . 188....



QUADRO A.

CORPI	Generali d'esercito	Tenenti generali		Maggiori generali		Colonnelli investiti di funzioni di magg. gen.		Colonnelli		Tenenti colonnelli	
	In effettivo servizio	In effettivo servizio	In disponibilità ed in aspettativa	In effettivo servizio	In disponibilità ed in aspettativa	In effettivo servizio	In disponibilità ed in aspettativa	In effettivo servizio	In disponibilità ed in aspettativa	In effettivo servizio	In disponibilità ed in aspettativa
Stato maggiore generale											
Corpo di stato maggiore											
Carabinieri reali .											
Fanteria											
Bersaglieri . . .											
Cavalleria											
Artiglieria . . .											
Genio											
Ufficiali medici . .											
Ufficiali commissari.											
Ufficiali contabili .											
Ufficiali veterinari .											
Totale											

e f a l i.

Maggiori		Capitani		Tenenti		Sottotenenti		Totale	Annotazioni	Cavalli degli ufficiali
In effettivo servizio	In aspettativa	In effettivo servizio	In aspettativa	In effettivo servizio	In aspettativa	In effettivo servizio	In aspettativa			

Quadro B

Impiegati civili.

Comandi ed uffici territoriali	Personale della giustizia militare	Ingegneri geografi e topografi	Personale insegnante	Personale amministrativo militare	Ragionieri d'artiglieria	Ragionieri geometri del genio	Capi terzieri d'artigl. e del genio	Impiegati civili contabili	Scrivani, uscieri e custodi addetti locali d'artiglieria	Assistenti locali del genio	Totale
Comitato di stato magg. generale											
Comitato delle armi di linea											
Id. di artiglieria e genio											
Id. dei carabinieri reali											
Id. di sanità militare											
Comando del corpo di stato magg.											
Comandi di corpo d'armata											
Comandi delle divis. milit. territ.											
Comandi stabili di presidio											
Comandi di brigata d'fanteria											
Comandi di brigata di cavalleria											
Comandi superiori dei distretti											
Depositi di allevamento cavalli											
Comandi territoriali d'artiglieria											
Direzioni territoriali d'artiglieria											
Direzioni degli stabilimenti d'artiglieria											
Comandi territoriali del genio											
Direzioni territoriali del genio											
Direzioni territoriali di commiss.											
Tribunale supremo di guerra e marina											
Tribunali militari											
Istituto topografico militare											
Scuola di guerra											
Scuola d'applicaz. d'artigl. e genio											
Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi											
Magazzini centrali militari											
Opificio di arredi militari											
Farmacia centrale militare											
Ufficio di personali vari: Personale proprio dell'ufficio											
Id. addetto alla casa di S. M. il Re											
Personale addetto al Ministero della guerra											
Personale in disponibilità ed in aspettativa											
Totale											

Roma, addì . . . . . 188....

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

N. 3 — QUADRI ORGANICI (Nota N. 68) — **Ordinamento delle compagnie alpine di riserva e delle compagnie alpine di milizia mobile.** — 3 gennaio.

A compimento della riserva espressa nel N. 12 dell'*Atto* N. 185 dello scorso anno questo Ministero determina:

1. I distretti di reclutamento delle compagnie alpine, devono stabilire, a datare dal 1° gennaio corrente, e diviso per ciascuna compagnia alpina di riserva e per ciascuna compagnia alpina di milizia mobile, un ruolo speciale conforme al seguente modello, nel quale dovranno essere iscritti tutti i militari che devono far parte di ciascuna delle dette compagnie, distinti per classe.

2. Il ruolo predetto s'intitolerà *« ruolo speciale per gli uomini ascritti alle compagnie alpine di riserva e di milizia mobile.*

3. Questo ruolo dev'essere formato desumendo le indicazioni necessarie dal ruolo modello N. 7, indicando su quest'ultimo il numero del ruolo speciale sotto il quale ciascun militare è inscritto ed indicando sul ruolo speciale il numero corrispondente del ruolo N. 7.

4. Tosto che i distretti di reclutamento avranno impiantato il ruolo speciale di ciascuna compagnia alpina di riserva, dovranno comunicarne copia al distretto amministrativo del battaglione a cui ciascuna compagnia appartiene.

Quando poi saranno compiuti i ruoli speciali delle compagnie alpine di milizia mobile i comandanti dei distretti di reclutamento, nel trasmetterne copia ai rispettivi distretti amministrativi, dovranno unirvi i fogli matricolari dei militari stessi e tutte le altre carte personali relative ai passaggi di corpo.

5. I distretti di reclutamento invieranno al più presto possibile al sindaco del comune, sulle cui liste di leva sono inscritti i rispettivi militari, un elenco dei militari stessi dal quale resulti la compagnia a cui ciascuno trovasi ascritto.

6. Entro il mese di gennaio di ogni anno, i distretti di reclutamento comunicheranno tanto ai distretti amministrativi quanto ai sindaci, gli aumenti, le diminuzioni e le variazioni tutte che, nell'anno precedente si saranno verificate nei militari in parola.

7. I distretti di reclutamento, nell'atto di trasmettere ai sindaci l'elenco di cui al numero 5. li inviteranno ad avvertire ciascun militare, o la famiglia di esso, della compagnia alla quale è ascritto, od a cui venne trasferito.

In quest'ultimo caso poi si faranno comunicare il foglio di congedo illimitato del militare e vi apporranno la indicazione della nuova compagnia cui il militare fu ascritto.

Il Ministro — FERRERO.

Compagnie alpine di riserva e di milizia mobile.

RUOLO SPECIALE *degli uomini ascritti alla . . . . compagnia alpina (di riserva o di milizia mobile).*

N. d'ordine del ruolo	N. corrispondente del ruolo modello 7	CASATO E NOME	Classe di leva	Mandamento cui appartiene	Comune di domicilio	Annotazioni

N. 4. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 174). — **Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi amministrativi del regio esercito.** — 6 gennaio.

All'istruzione delli 8 dicembre 1880, sulla stipulazione dei contratti per i servizi amministrativi del regio esercito, sono fatte le seguenti aggiunte e modificazioni:

1. A pag. 7 al § 13 si aggiunga:

« Gli avvisi d'asta, le perizie ed i capitolati d'oneri, se già sono scritti su carta filigranata col bollo ordinario da centesimi cinquanta giusta il N. 12 dell'articolo 20 della legge, possono essere inseriti nel contratto originale senz'uopo di altro aumento.

2. A pag. 58 al § 69 aggiungasi il seguente comma: « Le partite inscritte tanto in entrata che in uscita sul registro mod. N° 348 dovranno essere riportate sul giornale di cassa e costituiranno, occorrendo, distinti articoli nel bilancio dei corpi ».

3. A pag. 61 al § 77 aggiungasi:

« Egli è del pari personalmente responsabile dei valori che riceve per far fronte alle spese contrattuali sino a tanto che non sono depositati nella cassa del corpo ».

4. A pag. 67 al § 91 dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Devono altresì essere trasmessi al Ministero, appena siano stampati, due esemplari dei successivi avvisi d'asta modelli 8 e 10 ».

5. A pag. 70 al § 94 dopo il secondo comma aggiungansi il seguente:

« L'offerta sottoscritta dall'offerente, può essere consegnata anche da altra persona di sua fiducia ».

Dopo l'ultimo comma dello stesso § aggiungansi i seguenti tre comma:

« Qualora un concorrente faccia pervenire la propria offerta al corpo od ufficio appaltante inviandola col mezzo della posta, senza presentarsi personalmente, la medesima sarà accettata purchè giunga al seggio d'asta sigillata, sia in ogni sua parte regolare e conforme alle prescrizioni della presente istruzione e degli avvisi d'asta, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissata per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito ».

« Le comunicazioni a questi offerenti saranno fatte col mezzo del comando del distretto o dell'autorità militare esistente nel luogo ove hanno dichiarato di aver residenza. Co-

loro che risiedono in luoghi ove non v'ha autorità militare, dovranno, nella scheda, indicare in quale località sede di una autorità militare intendono di presentarsi per ricevere tutte le comunicazioni da farsi durante le aste. In difetto di tale dichiarazione, le comunicazioni saranno fatte all'autorità militare più vicina al luogo designato come residenza; ed a questa gli offerenti dovranno presentarsi dietro invito ».

« L'amministrazione per altro non risponde in veruna guisa degli smarrimenti o dei ritardi postali in conseguenza dei quali i pieghi in tal guisa spediti non giungessero in tempo debito al seggio dell'asta e le incluse offerte più non fossero, perciò, valide ».

6. A pag. 73 al § 98 ultimo comma, si cancellino le parole: « e quelle che non pervengono ufficialmente col mezzo delle autorità delegate a riceverle ».

7. A pag. 78 al § 104 aggiungasi il seguente comma:

« La dichiarazione non fatta ed accettata entro i tre giorni come sovra fissati assume il carattere legale di una *cessione di contratto* ».

8. A pag. 81 al § 112 comma 2° dopo le parole « con dichiarazione firmata » aggiungasi: « dall'ufficiale che presiedette all'asta, od in suo nome ». Alla fine dello stesso 2° comma aggiungasi il seguente capoverso: « Quando trattasi di un deposito effettuato nella Tesoreria d'una provincia diversa da quella ove si tiene l'asta, del *nulla osta* rilasciato sarà dato avviso con lettera ufficiale alla Intendenza di Finanza cui spetta ordinare la restituzione del deposito ».

9. A pag. 82, al § 114 dopo il 1° comma aggiungasi:

« Due copie di questo avviso, appena stampato, devono essere trasmesse al Ministero ».

10. A pag. 85, al § 120 alla fine del 1° comma, aggiungasi « due copie di questo avviso, appena stampato, devono essere trasmesse al Ministero ».

11. A pag. 96, al § 147 penultimo comma dopo le parole: « nè altri allegati » aggiungasi: « nè le copie delle procure, salvo il caso che il procuratore deva riscuotere il pagamento delle provviste in luogo del provveditore ».

All'ultimo comma dello stesso § aggiungasi: « in carta semplice ».

12. A pag. 114, al § 190, ultimo comma, dopo le parole: « ai numeri 1 e 2 » aggiungasi « (modello 37) ».

Allo stesso § si aggiunga il seguente comma: « A questi contratti, quando riflettono alcune specie di oggetti fra quelli

descritti in uno o più capitoli *speciali* d'oneri, non si uniranno i capitoli stessi; ma si trascriveranno invece le *condizioni speciali* nella sottomissione mod. 37 prima di sottoscriverla ».

43. A pag. 116 all'intitolazione del capo III aggiungasi: « a carico dell'Erario ».

44. A pag. 116, al § 196 dopo le parole « o di servizio generale » aggiungasi: « a spese dello stato ».

45. A pag. 127, al § 220 si cancellino le parole « da cui appaia la data dell'atto deliberativo di accettazione »; e si aggiungano invece le seguenti: « dal quale appaia l'anno dell'accettazione ed il corpo che fece costruire od acquistò gli oggetti e ne pronunciò l'accettazione ».

46. A pag. 128, al § 224 si cancellino nel primo comma le parole: « se trattasi di oggetti di servizio generale ».

47. A pag. 129, al § 225 alle parole « modello 357 e 400 » sostituiscasi: « modelli 357, 400 e 402 ».

48. A pag. 139, al § 251 aggiungasi il seguente comma:

« Il Ministero, dopo eseguite le sue registrazioni, restituisce le quietanze di Tesoreria, le quali devono poi essere conservate, classificate, e poste a corredo delle contabilità cui hanno riferimento ».

49. A pag. 151, al § 287 alle parole « *diligentemente crivellato ecc.* » fino alla fine, sostituire le seguenti:

« *nazionale o estero del raccolto 188 . . . del peso non minore di chilogrammi . . . . per ettolitro, e conforme al campione* ».

50. A pag. 157, al § 303 aggiungasi il seguente comma: « Però i contratti delle masse dei corpi quando hanno luogo in seguito ad offerte private sono sempre stipulati in forma di privata convenzione ».

51. A pag. 165, al § 324 dopo le parole « contro quietanza » aggiungasi: « e contemporanea restituzione della ricevuta del deposito ».

52. A pag. 183, al § 377 dopo le parole « non che l'olio » aggiungasi: il petrolio ».

53. A pag. 185, al § 386 aggiungasi il seguente comma:

« Queste convenzioni, quando le circostanze ne dimostrino la convenienza, potranno essere anche semplicemente verbali, osservate le prescrizioni del 2° comma del § 349, anche per la durata, di un anno ».

54. A pag. 187, al § 392 si aggiunga il seguente capoverso: « Le amministrazioni degli istituti potranno altresì far costruire

da più Istituti i capi di biancheria con tele somministrate dai magazzini centrali. »

25. A pag. 189, al § 397 aggiungasi il seguente capoverso: « Da queste somme però dovrà sempre essere dedotto lo importo dell'olio carburo acquistato e somministrato direttamente dalle amministrazioni dei distretti. »

26. Nel modello N. 3 pag. 200 (*avvisi d'asta*) dopo la colonna: *Indicazione degli oggetti*, si aggiunga una colonna col titolo: *unità di misura.*

Nello stesso modello n. 3 dopo il 4° alinea della pag. 203 che termina colle parole: « effettuato deposito » aggiungasi il seguente comma: « Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dello eseguito deposito. Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste. »

27. Al modello 10, 3° comma della pag. 230, dopo le parole: « Alle offerte per questo innanto sono applicabili » aggiungasi: « le regole di accettazione e ».

28. Al modello n. 21 (*Contratto in seguito a licitazione privata*) a pag. 304 linea 19, dopo le parole « (*indicare la provvista*) » aggiungasi « entro il termine di giorni . . . . . decorribile dal giorno successivo a quello in cui *gli sarà notificata l'approvazione del contratto*, e ».

29. Al modello n. 23 (*Convenzione e trattativa privata*) a pag. 270 linea 12, dopo le parole « (*indicare la provvista o fornitura*) » si aggiunga: « entro il termine di giorni . . . . . decorribile dal giorno successivo a quello in cui *gli sarà notificata l'approvazione del contratto*, e ».

30. Ai modelli che fanno seguito all'istruzione aggiungasi il seguente:

Modello N. 37 — **§ 190 dell'Istruzione**

carta col bollo da una lira — *8 dicembre 1880.*

Aderendo all'invito fattogli dal Consiglio d'amministrazione del . . . . . con lettera in data . . . . . il sottoscritto si obbliga di provvedere e

consegnare a suo rischio e spese nel magazzino dell'amministrazione medesima in . . . . . nel termine di giorni . . . . . decorribile da giorno successivo a quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della presente obbligazione e sotto l'osservanza dei capitoli generali (1) . . . . . i seguenti oggetti (*indicare gli oggetti, la loro qualità, il prezzo parziale di tariffa e l'importo della provvista*) collo sconto di lire . . . . . per ogni cento lire, il quale fa residuare l'importo della provvista da lire . . . . . a lire . . . . . (2) . . . . . .

A garanzia dei suoi obblighi deposita la somma di lire . . . . . da convertirsi in cauzione definitiva presso la Tesoreria provinciale di . . . . . eleggendo domicilio in . . . . . presso il signor . . . . . Via . . . . . N. . . . . .

Si obbliga altresì di pagare tutte le spese di stampa, di registrazione e di bollo inerenti alla presente obbligazione.

A . . . . . addì . . . . . 188 . . . . . .

Il Fornitore

Visto si accetta

Il Presidente del consiglio d'amministrazione.
ovvero: *Il Direttore di commissariato militare.*

(1) Si dirà: *e speciali d'oneri*, se vi si uniscono oppure *e delle infrascritte condizioni speciali.*

(2) Qui si trascriveranno le condizioni speciali, quando non si uniscono i Capitoli speciali d'oneri.

Il Ministro — FERRERO.

N. 5. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 63.) — **Variante all'Atto 96, del 1877. Stagnatura delle cerniere delle giberne M° 1877.** — 9 gennaio.

È stato osservato che nelle giberne modello 1877, le parti in ferro ed in acciaio componenti le tre cerniere, non essendo stagnate, si ossidano con molta facilità; e quindi il metallo si consuma più rapidamente e la ruggine che si forma cagiona anche dei guasti al cuoio che le si trova a contatto.

Per mettere riparo ad un tale inconveniente questo Ministero ha stabilito che, d'ora in avanti le giberne siano alle-

stite con tutte le parti delle cerniere stagnate, senza che per questo venga aumentato il loro prezzo.

In conseguenza di siffatta determinazione all'*Atto* N. 96 inserto nel *Giornale militare* dell'anno 1877 modificato coi successivi *Atti* N. 29 e 64 dell'anno 1878 e N. 62 e 102 del 1879 sarà apportata la seguente variante:

Avanti al primo a linea della pagina 337 si aggiunga l'alinea: *Tutte le parti in ferro ed in acciaio della giberna sono stagnate.*

Per cura dell'opificio di arredi militari i corpi saranno provvisti di un nuovo campione di giberna in sostituzione di quello che attualmente possiedono, il quale sarà posto in distribuzione senza modificazioni.

Alle giberne modello 1877, in caricamento ai corpi si dovrà applicare la stagnatura alle cerniere soltanto man mano che occorrendo di dover eseguire riparazioni alle giberne stesse, sia possibile praticare la stagnatura senza aumento delle spese di riparazione.

. . . . . *Il Ministro* — Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 2. Pubblicato il 17 gennaio 1882. **Parte 1.**

GENNAIO 16. — Istruzione di equitazione degli ufficiali subalterni di cavalleria ed addestramento delle nuove rimonte, *pag.* 33.

» 16. — Istruzione sul tiro per la fanteria, *pag.* 84.

Atto N. **6**. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA. — (Nota N° 5). — **Istruzione di equitazione degli ufficiali subalterni di cavalleria ed addestramento delle nuove rimonte.** — 16 gennaio.

Questo Ministero ha determinato che nell'istruzione invernale di equitazione, gli ufficiali subalterni, di cui alla lettera C, articolo 6° § 22 del regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, dovranno condurre a termine l'addestramento di un cavallo di nuova rimonta, scelto fra quelli appartenenti al rispettivo squadrone, a meno che gli ufficiali stessi abbiano cavalli di loro proprietà da addestrare, giudicati in tale condizione dal comandante il reggimento.

Per gli ufficiali subalterni del deposito e per gli ajutanti maggiori in 2ª, il comandante il reggimento destinerà lo squadrone in cui debbono scegliere un cavallo di nuova rimonta da addestrare.

Qualora qualche ufficiale si dichiarasse incapace di compiere siffatto addestramento, se ne farà menzione sul rispettivo specchio caratteristico.

Parimenti questo Ministero ha determinato che l'addestramento dei cavalli di nuove rimonte, di cui al Capo V, articolo 23, § 67 del succitato regolamento d'istruzione, sia sempre fatto sotto la direzione ed assistenza dei comandanti di squadrone, i quali saranno coadiuvati, per comandare le riprese ed impartire tale istruzione, dall'ufficiale di squadrone che per esperienza e per abilità, si crede più atto al disimpegno di tale incarico. Tutti gli altri ufficiali subalterni di squadrone dovranno assistere all'addestramento dei cavalli giovani, quando non ne sieno impediti dalle esigenze del servizio.

Il Ministro — FERRERO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 39 del 1881, Atto N. 478, pag. 527, riga 18ª, *invece di*: pensione' *leggasi*: posizione.

N. 7. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARIE. — (Nota N. 485). — **Istruzione sul tiro per la fanteria**. — 16 gennaio.

Sciogliendo la riserva fatta nell'*Atto* N. 31 del 24 febbraio 1881, prescrivo che da ora in avanti anche i distretti militari seguano, per l'ammaestramento di tutte le truppe provviste di armi Mod. 1870, l'Istruzione provvisoria sul tiro per la fanteria pubblicata il 23 febbraio di detto anno.

A tale scopo i comandi dei distretti, conservando le copie di tale Istruzione che già ebbero a prelevare giusta il prescritto dall'*Atto* ora ricordato e dalla Circolare N. 61 del 22 luglio prossimo passato, ne preleveranno ora di nuove, in ragione di tre per ciascuna compagnia permanente loro assegnata.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera

19 GEN 92

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. [illegible] Pubblicato il 24 gennaio 1889. Parte I.

GENNAIO 5. — Regio Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 35.

» 15. — Legge portante modificazioni a quella in data 17 ottobre 1881 N. 435 (serie 3ª) sulla posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali, *pag.* 100.

» 23 — Domanda dei militari de' vari corpi dell'esercito per far passaggio nell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 100.

» 23 — Regio Decreto relativo all'anzianità nel grado di tenente dei sottotenenti allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio che trovansi presentemente nel 2° anno di corso di detto istituto, *pag.* 101.

» 23 — Cambiamento di denominazione della stazione di *Villafranca-Mantovana*, *pag.* 102.

Atto N. 8. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 69). — **Regio Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — 5 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la Legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 30 settembre 1873, N. 1591 (serie 2ª);

Vista la Legge in data 22 marzo 1877 N. 3750 (serie 2ª) relativa a modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno, stabilita dalla Legge in data 30 settembre 1873 N. 1592 (serie 2ª);

Visti i R. decreti 27 marzo 1879, 29 agosto 1880 e 2 gennaio 1881, coi quali furono stabilite le ultime tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la Legge che approva la stato di prima previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1882, in data 25 dicembre 1881, N. 542 (serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Esercito ed i vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra saranno ordinati in conformità delle cinquantotto tabelle graduali e numeriche annesse al presente Decreto e, per ordine Nostro, firmate dal Ministro della guerra.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma addì 5 gennaio 1882.

UMBERTO.

FERRERO.

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica dello stato maggiore generale.

5	Generali d'esercito.
42	Tenenti generali.
83	Maggiori generali, compreso il maggior generale medico.
11	Colonnelli di varie armi investiti di funzioni inerenti al grado di maggior generale (*).
141	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Gli ufficiali generali coprono le cariche di comandanti di corpo d'armata, di divisione militare, e quelle indicate nelle tabelle graduali e numeriche dei vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. Un determinato numero di ufficiali generali può essere a disposizione del Ministero della guerra.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA. N 2.

Tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi.

		Casa militare di S. M. il Re.
1	Primo aiutante di campo gen.	(gen. d'esercito o tenente gen).
5	Aiutanti di campo generali	(4 tenenti generali o maggiori generali), (1 *vice-ammiraglio o contr'ammiraglio*).
15	Aiutanti di campo	(2 colonnelli) (*). (10 tenenti colonnelli o maggiori) (*). (1 *capitano di vascello*) (2 *cap. di fregata o capitani di corvetta*).
21	Totale.	
		Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).	
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).	
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).	
4	Totale.	
		Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova.
1	Primo aiutante di campo (colonnello del R° esercito o *capitano di vascello*) (*).	
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore del R° esercito; *capitano di fregata* o *capitano di corvetta*) (*).	
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R° esercito o *della R° marina*) (*).	
4	Totale.	
		Casa militare di S. A. R. il Principe di Carignano.
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).	
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).	
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).	
4	Totale.	

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 3.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato di stato maggiore generale.

Comitato.

1 Presidente (generale d'esercito o tenente generale).

Il numero dei membri è illimitato (art. 10 della legge sull'ordinamento del R. Esercito). I membri del comitato sono nominati dal Ministro della guerra o marina, a seconda della specialità delle questioni da trattarsi, e senza che per questo abbiano da cessare dai loro impieghi.

Segreteria del Comitato.

1	Colonnello o ten. colonnello di stato maggiore (segretario) (*).
3	Maggiori o capitani di stato maggiore (*).
4	Totale.
4	Scrivani locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di artiglieria e del genio.

	Comitato.
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).
7	Membri (tenenti generali o maggiori generali).
8	Totale.
	Segreteria del comitato.
1	Segretario capo (colonnello d'artiglieria o del genio).
2	Segretari di sezione (tenenti colonnelli d'artiglieria e del genio).
10	Applicati ((tenenti colonnelli o maggiori d'artiglieria e del genio).
22	Applicati ((capitani id. id.).
3	Applicati ((ufficiali subalterni id. id.).
38	Totale.
33	Impiegati dei personali ragionieri d'artiglieria e genio.
5	Capi o sottocapi tecnici d'artiglieria e del genio.
22	Scrivani locali.

AVVERTENZA. — Gli ufficiali superiori ed i capitani fanno parte dello stato maggiore dell'arma rispettiva e gli ufficiali subalterni dei reggimenti d'artiglieria e del genio. Dei 13 ufficiali superiori, 8 appartengono allo stato maggiore d'artiglieria e 5 a quello del genio. Dei 22 capitani, 14 sono dello stato maggiore d'artiglieria e 8 di quello del genio. I ragionieri, i capi e sottocapi tecnici e gli scrivani locali sono compresi nelle tabelle di formazione dei personali rispettivi. Dei 33 ragionieri, 18 appartengono a' ragionieri d'artiglieria e 15 a' ragionieri geometri del genio. Dei 22 scrivani locali, 14 sono tolti dai 109 assegnati ai comandi ed alle direzioni territoriali d'artiglieria e 8 dai 120 assegnati ai comandi ed alle direzioni territoriali del genio.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 5.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di linea.

	Comitato.
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).
4	Membri (Tenenti generali o maggiori generali).
5	Totale.
	Segreteria.
1	Colonnello o tenente colonnello (segretario) (*).
1	Maggiore (sotto segretario) (*).
7	Capitani o tenenti (*).
9	Totale.
5	Scrivani locali.

(*) Ufficiali di fanteria o di cavalleria fuori quadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V^e^ d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 6.

Tabella graduale e numerica di formazione del corpo di stato maggiore.

1	Comandante (tenente generale).
1	Comandante in 2° (maggior generale).
2	Totale.

Ufficiali di stato maggiore.

11	Colonnelli
38	Tenenti colonnelli o maggiori
81	Capitani
25	Tenenti

Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione militare, del comando del corpo di stato maggiore.

155	Totale.

Ufficiali applicati allo stato maggiore.

67	Capitani di fanteria — Impiegati negli uffici del Ministero, dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione militare e del comando del corpo di stato maggiore.

Personale contabile.

1	Maggiore contabile.
2	Capitani contabili.
3	Tenenti o sottotenenti contabili.
6	Totale.

Scrivani locali.

128	Scrivani locali — Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione militare e del comando del corpo di stato maggiore.

Nota. — Nel presente quadro organico non sono compresi i colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento di fanteria o di cavalleria e gli ufficiali di stato maggiore di vario grado che possono trovarsi a coprire una delle posizioni assegnate dalle varie tabelle ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 7.

Tabella graduale e numerica
degli ufficiali superiori comandati al Ministero della guerra
come capi divisione o capi sezione.

6	Colonnelli o tenenti colonnelli (ff. di capi di divisione) (*).
7	Tenenti colonnelli o maggiori (ff. di capi sezione) (*).
13	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 8.

Tabella graduale e numerica di formazione dello stato maggiore d'artiglieria.

19	Colonnelli d'artiglieria.	
19	Tenenti colonnelli d'artiglieria.	
31	Maggiori	id.
135	Capitani	id.
62	Sottotenenti	id.
266	Totale.	

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 9.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 10 reggimenti d'artiglieria da campagna.

(Ciascun reggimento composto di 1 stato maggiore, 10 batterie, 3 compagnie treno ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO					10 reggimenti
	Stato maggiore	10 batterie	3 compagnie treno	Deposito	Totali del reggimento	
Ufficiali.						
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	1	10
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	1	10
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	4	40
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, ufficiale pel materiale, comandanti di batterie e compagnie treno)	2	10	3	1	16	160
Maestri di equitazione (1)	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batterie e di compagnie treno)	4	30	9	»	43	430
Capitani medici	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1	10
Capitani veterinari	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti veterinari	4	»	»	»	4	40
Capitani contabili	»	»	»	2	2	20
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2	20
Totali	20	40	12	5	77	770
Truppa.						
Furieri maggiori	5	»	»	»	5	50
Furieri (di batteria, comp. e di contabilità)	»	10	3	2	15	150
Sott'ufficiali di maggiorità (2)	6	»	»	»	6	60
Sott'ufficiali trombettieri	1	»	»	»	1	10
Capi armaiuoli	1	»	»	»	1	10
Sergenti (di batteria o comp. e di contabilità)	»	50	15	8	73	730
Caporali maggiori	5	20	6	»	31	310
Caporali furieri (di batt. o comp. e di cont.)	»	10	3	6	19	190
Caporali trombettieri	4	»	»	»	4	40
Caporali (di maggiorità e di batt. o comp.)	2	70	21	7	100	1000
Appuntati	»	70	21	»	91	910
Trombettieri	»	20	6	1	27	270
Maniscalchi	»	10	3	»	13	130
Sellai	»	10	3	»	13	130
Vivandieri	1	»	»	»	1	10
Soldati	2	730	219	26	977	9770
Totali	27	1000	300	50	1377	13770
Cavalli di truppa	4	540	120	»	664	6640

(1) Ufficiali fuori quadro.

(2) Il 7° ed il 10° reggimento artiglieria hanno rispettivamente in più un sottufficiale istruttore di scherma per le batterie di istruzione.

Nota. — Fino a quando il numero dei maestri di equitazione non sia sufficiente la carica di maestro di equitazione continuerà ad essere coperta da ufficiali inferiori i quali saranno considerati fuori quadro.

Roma, addì, 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 10.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 4 reggimenti d'artiglieria da fortezza.

(Ciascun reggimento composto di 1 stato maggiore, 15 compagnie ed 1 deposito)

GRADI	UN REGGIMENTO				4 reggimenti
	Stato maggiore	15 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimenti)	1	»	»	1	4
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	1	4
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	4	16
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	15	1	17	68
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di campagnia)	4	45	2	51	204
Capitani medici	1	»	»	1	4
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	4
Capitani contabili	»	»	2	2	8
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	8
Totali	13	60	7	80	320
Truppa.					
Furieri maggiori	5	»	»	5	20
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	15	2	17	68
Sott'ufficiali guardabatterie	10	»	»	10	40
Sott'ufficiali di maggiorità	3	»	»	3	12
Sott'ufficiali trombettieri	1	»	»	1	4
Capi armaiuoli	1	»	»	1	4
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	60	8	68	272
Caporali maggiori	5	30	2	37	148
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	15	6	21	84
Caporali trombettieri	4	»	»	4	16
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	105	7	114	456
Appuntati	»	105	»	105	420
Trombettieri	»	30	2	32	128
Maniscalchi	»	»	1	1	4
Sellai	»	»	1	1	4
Vivandieri	1	»	»	1	4
Soldati	2	1140	38	1180	4720
Totali	34	1500	67	1601	6404
Cavalli	»	»	55	55	220

Nota. — Il 14° reggimento d'artiglieria ha in più un sott'ufficiale istruttore di scherma per la compagnia d'istruzione.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 11.

Tabella graduale e numerica di formazione delle compagnie operai, da costa e veterani d'artiglieria.

(2 compagnie artificieri, 2 compagnie maestranza, 1 compagnia armaiuoli, 1 compagnia da costa, 1 compagnia veterani).

	6 compagnie operai e da costa	Compagnia veterani
Ufficiali.		
Capitani	6	1
Tenenti e sottotenenti	18	3
Totali	24	4
Truppa.		
Furieri maggiori	»	1
Furieri	6	2
Sergenti	36	6
Caporali maggiori	24	»
Caporali furieri	6	1
Caporali	72	6
Trombettieri	12	»
Appuntati	42	»
Soldati	402	»
Veterani	»	118
Totali	600	134

Nota. — Queste compagnie sono ratte, per l'amministrazione, per la contabilità e per la matricola, da un Consiglio di amministrazione costituito presso la direzione territoriale di artiglieria di Torino.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 12.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.

GRADI	Stato maggiore d'artiglieria	10 reggimenti d'artiglieria da campagna	4 reggimenti d'artiglieria da fortezza	6 compagnie operai, da costa e veterani d'artiglieria	2 batterie e una compagnia d'istruzione	TOTALI
Colonnelli	19	10	4	»	»	33
Tenenti colonnelli	19	10	4	»	»	33
Maggiori	31	40	16	»	»	87
Capitani	135	160	68	7	3	373
Tenenti e sottotenenti	62	430	204	21	9	726
Totali . . .	266	650	296	28	12	1252

Nota. — Nel presente quadro organico non sono compresi gli ufficiali di artiglieria che possono trovarsi a coprire una delle posizioni assegnate dalle varie tabelle ai ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 13.

Tabella graduale e numerica di formazione dello stato maggiore del genio.

14	Colonnelli.
12	Tenenti colonnelli.
24	Maggiori.
148	Capitani.
76	Tenenti e sottotenenti.
274	Totale.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 14.

—

Tabella graduale e numerica di formazione dei 2 reggimenti del genio.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 compagnie pontieri, 14 compagnie zappatori, 2 compagnie ferrovieri, 3 compagnie treno, 1 plotone d'istruzione ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO								2 reggimenti
	Stato maggiore	4 compagnie pontieri	14 compagnie zappatori	2 compagnie ferrovieri	3 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	1 deposito	Totali del reggimento	
Ufficiali.									
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti colonnelli (comandanti di brigata e relatori)	2	»	»	»	»	»	»	2	4
Maggiori (comandanti di brigata)	7	»	»	»	»	»	»	7	14
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	4	14	2	3	»	1	25	50
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	8	12	42	6	9	1	2	80	160
Capitani medici	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti medici	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti veterinari	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	2	2	4
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	4	4	8
Totali	22	16	56	8	12	1	9	124	248
Scrivani locali	»	»	»	»	»	»	6	6	12
Truppa.									
Furieri maggiori	2	»	»	»	»	»	»	2	18
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	4	14	2	3	»	4	27	54
Sott'ufficiali di maggiorità	5	»	»	»	»	»	»	5	10
Sott'ufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	16	56	8	12	»	10	102	204
Sergenti allievi	»	»	»	»	»	2	»	2	4
Caporali maggiori	9	8	28	4	6	»	2	57	114
Caporali maggiori allievi (con paga da caporale)	»	»	»	»	»	4	»	4	8
Caporali furieri (di comp. e contabilità)	»	4	14	2	3	»	9	32	64
Caporali trombettieri	8	»	»	»	»	»	»	8	16
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	8	36	126	18	21	»	9	213	426
Caporali allievi (con paga da appuntato)	»	»	»	»	»	12	»	12	24
Appuntati	»	32	112	16	21	»	»	181	362
Trombettieri	»	8	28	4	6	»	2	48	96
Maniscalchi	»	»	»	»	3	»	»	3	6
Sellai	»	»	»	»	3	»	»	3	6
Vivandieri	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Soldati	3	292	1092	146	228	»	20	1781	3410
Soldati allievi	»	»	»	»	»	20	»	20	40
Veterani	»	»	»	»	»	»	20	20	40
Totali	40	400	1400	200	300	88	76	2454	4908
Cavalli	»	»	42	6	120	»	»	168	336

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 15.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma del genio.

GRADI	Stato maggiore del genio	2 reggimenti del genio	Totale
Colonnelli	14	2	16
Tenenti colonnelli	12	4	16
Maggiori	24	14	38
Capitani.	148	50	198
Tenenti e sottotenenti	76	160	236
Totali . . .	274	230	504

Nota. — Nel presente quadro organico non sono compresi gli ufficiali del genio che possono trovarsi a coprire una delle posizioni assegnate dalle varie tabelle agli ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FENRERO.

TABELLA N. 16.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di fanteria.

(Le brigate di fanteria sono formate di due reggimenti di fanteria).

	Un comando di brigata di fanteria.
1	Comandande di brigata (maggior generale).
1	Aiutante di campo (capitano dell'arma di fanteria).
2	Totale.
	Quaranta comandi di brigata di fanteria.
40	Comandanti di brigata (maggiori generali).
40	Aiutanti di campo (capitani dell'arma di fanteria).
80	Totale.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 17.

Tabella graduale e numerica di formazione degli 80 reggimenti di fanteria di linea.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni di 4 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				80 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	(1) 80
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	80
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	240
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	1120
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	36	»	39	3120
Capitani medici	1	»	»	1	80
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	160
Capitani contabili	»	»	1	1	80
Tenenti o sottotenenti contabili	»	»	2	2	160
Totali	12	48	4	64	5120
Truppa.					
Capi musica	1	»	»	1	80
Furieri maggiori	4	»	»	4	320
Furieri (di magg., di comp. e di contabilità)	2	12	2	16	1280
Sott'ufficiali di maggiorità	2	»	»	2	160
Sott'ufficiali zappatori	1	»	»	1	80
Capi armaiuoli	1	»	»	1	80
Sergenti musicanti	1	»	»	1	80
Sott'ufficiali trombettieri	1	»	»	1	80
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	48	6	54	4320
Caporali maggiori	4	24	»	28	2240
Caporali maggiori o caporali aiut. d'ospedale	1	»	»	1	80
Caporali furieri (di comp. e di contabilità)	»	12	6	18	1440
Caporali musicanti	1	»	»	1	80
Caporali trombettieri	3	»	»	3	240
Caporali zappatori	3	»	»	3	240
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	5	78	6240
Appuntati	»	72	»	72	5760
Zappatori	»	24	»	24	1920
Musicanti	16	»	»	16	1280
Trombettieri	»	24	1	25	2000
Vivandieri	2	»	»	2	160
Soldati	15	912	31	958	76640
Totali	59	1200	51	1310	104800
Cavalli	3	»	»	3	240

(1) I colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento tengono il posto di altrettanti colonnelli di fanteria.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 18.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 10 reggimenti bersaglieri.

(Ciascun reggimento
è composto di 1 stato maggiore, 4 battaglioni di 4 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				10 reggimenti
	Stato maggiore	16 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	(1) 10
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione).	1	»	»	1	10
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori).	4	»	»	4	40
Capitani (aiutanti maggiori in 1ª e comandanti di compagnia)	1	16	1	18	180
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2ª ed ufficiali di compagnia)	4	48	»	52	520
Capitani medici	1	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti medici.	3	»	»	3	30
Capitani contabili	»	»	1	1	10
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	20
Totali	15	64	4	83	830
Truppa.					
Furieri maggiori	5	»	»	5	50
Furieri (di maggiorità, di compagnia e di contabilità)	2	16	2	21	200
Sott'ufficiali di maggiorità.	2	»	»	2	20
Sott'ufficiali trombettieri	1	»	»	1	10
Sott'ufficiali zappatori	1	»	»	1	10
Capi armaiuoli	1	»	»	1	10
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	64	6	70	700
Caporali maggiori	5	32	»	37	370
Caporali maggiori o caporali aiutanti d'ospedale	1	»	»	1	10
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità.	»	16	6	22	220
Caporali trombettieri	4	»	»	4	40
Caporali zappatori	4	»	»	4	40
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	96	5	102	1020
Appuntati	»	96	»	96	960
Trombettieri	»	48	1	49	490
Zappatori	»	32	»	32	320
Vivandieri	2	»	»	2	20
Soldati	6	1200	85	1291	12410
Totali	35	1600	55	1690	16900
Cavalli	4	»	»	4	40

(1) I colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento tengono il posto di altrettanti colonnelli dei bersaglieri.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V^u^ d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 19.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi superiori dei distretti militari.

	Un comando superiore dei distretti militari.
1	Maggior generale o colonnello di fanteria.
1	Capitano dell'arma di fanteria.
2	Totale.
1	Scrivano locale.
	Venti comandi superiori di distretti militari.
8	Maggiori generali.
12	Colonnelli di fanteria.
20	Capitani dell'arma di fanteria.
40	Totale.
20	Scrivani locali.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 20.

Tabella graduale e numerica di formazione dei distretti militari.

GRADI E CARICHE	Stati maggiori						Compagnie permanenti		Totale per 88 distretti	Annotazioni
	Distretti di 1ª classe		Distretti di 2ª classe principali di mobilitazione		Distretti di 2ª classe ordinari					
	1 distretto	8 distretti	1 distretto	15 distretti	1 distretto	65 distretti	1 compagnia	98 compagnie		
Ufficiali										I distretti di 1ª classe hanno l'istesso quadro organico siano o no *principali di mobilitazione*. I distretti di 1ª classe hanno due compagnie permanenti ciascuno; quelli di 2ª classe ne hanno una, meno i distretti di Siena e di Cosenza che ne hanno due. Ad ogni compagnia permanente è comandato un ufficiale subalterno dell'arma di fanteria. Oltre all'attuale quadro organico sono provvisoriamente conservate tre compagnie permanenti con quadro ridotto in ragione di una per ciascuno dei distretti di Lucca, Caserta e Messina, e ciò fino alla formazione dei distretti di Spezia, Frosinone e Cefalù. Dal distretto di Livorno dipendono tre guardiani dell'isola di Capraia.
Colonnelli (comandanti) . . .	1	8	»	»	»	»	»	»	8	
Tenenti colonnelli (comandanti).	»	»	1	15	1	65	»	»	80	
Tenenti colonnelli o maggiori .	1	8	»	»	»	»	»	»	8	
Maggiori (*a*)	»	»	1	15	1	65	»	»	80	
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia). .	1	8	1	15	1	65	1	98	186	
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e di compagnia).	2	16	1	15	1	65	1	98	194	
Capitani medici	1	8	1	15	1	65	»	»	88	
Maggiori contabili	1	8	1	15	»	»	»	»	23	
Capitani contabili	3	24	2	30	1	65	»	»	119	
Tenenti e sottotenenti contabili.	3	24	3	45	4	260	»	»	329	
Totali . .	13	104	11	165	10	650	2	196	1115	
Scrivani ed assistenti locali (*b*) .	»	»	»	»	»	»	»	»	503	
Truppa										
Furieri maggiori.	1	8	1	15	1	65	»	»	88	

Furieri (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	15	1	65	1	98	186	
Capi armaiuoli (*c*)	»	»	»	»	»	»	»	»	65	
Sergenti (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	15	1	65	3	294	382	
Caporali maggiori	1	8	1	15	1	65	1	98	186	
Caporali trombettieri	1	8	»	»	»	»	»	»	8	
Caporali furieri (di contabilità e di compagnia)	2	16	1	15	1	65	1	98	194	
Caporali di compagnia	»	»	»	»	»	»	4	392	392	
Caporali di maggiorità	1	8	1	15	1	65	»	»	88	
Appuntati	»	»	»	»	»	»	2	196	196	
Trombettieri	»	»	»	»	»	»	2	196	196	
Soldati	»	»	»	»	»	»	50	4900	4900	
Totali	8	64	6	90	6	390	64	6272	6881	
Cavalli	1	8	1	15	1	65	»	»	88	
Forza supplementare (*d*)										
Sottufficiali per la custodia dei forti, ecc.	»	»	»	»	»	»	»	»	69	
Sergenti	»	»	»	»	»	»	»	»	4	
Caporali maggiori	»	»	»	»	»	»	»	»	14	
Caporali	»	»	»	»	»	»	»	»	86	
Appuntati	»	»	»	»	»	»	»	»	32	
Soldati	»	»	»	»	»	»	»	»	1946	
Totale	»	»	»	»	»	»	»	»	2142	

(*a*) Nei distretti che non hanno maggiore contabile la carica di relatore è esercitata dal maggiore di fanteria.

(*b*) Gli scrivani ed assistenti locali sono ripartiti fra i distretti per disposizione ministeriale secondo le esigenze del servizio.

(*c*) I capi armaiuoli sono ripartiti fra i distretti per disposizione ministeriale e non vengono assegnati a quei distretti che possono servirsi dell'opera di capi armaiuoli effettivi a scuole, stabilimenti militari od a corpi aventi stanza fissa nei luoghi sede di distretto.

(*d*) La forza supplementare è destinata a supplire alle esigenze del servizio variabili per ogni distretto e ai caporali e soldati pontieri. Questa forza può essere aumentata o diminuita per disposizione ministeriale secondo le circostanze, e può pure comprendere l'aumento di qualche ufficiale subalterno per il servizio speciale di presidio che prestano alcune compagnie permanenti.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 21.

Tabella graduale e numerica di formazione delle truppe alpine.

(10 battaglioni — 35 compagnie)

GRADI	Stati maggiori di battaglione: 1 battaglione	Stati maggiori di battaglione: 10 battaglioni	Compagnie: 1 compagnia	Compagnie: 35 compagnie	TOTALI 10 battagl. - 35 comp.	Annotazioni
Ufficiali.						
Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti di battaglione)	1	10	»	»	10	La riunione delle compagnie in battaglioni è stabilita per determinazione ministeriale.
Capitani (comandanti di compagnia)	»	»	1	36	36	
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e di compagnia)	1	10	4	144	154	
Totali	2	20	5	180	200	
Truppa.						
Furieri maggiori	1	10	»	»	10	
Furieri di compagnia	»	»	1	36	36	
Capi armaiuoli	1	10	»	»	10	
Sottufficiali zappatori	1	10	»	»	10	
Sergenti di compagnia	»	»	8	288	288	
Caporali maggiori	1	10	4	144	154	
Caporali trombettieri	1	10	»	»	10	
Caporali furieri	»	»	1	36	36	
Caporali zappatori	»	»	2	72	72	
Caporali di compagnia	»	»	16	576	576	
Appuntati	»	»	16	576	576	
Trombettieri	»	»	5	180	180	
Zappatori	»	»	20	720	720	
Soldati	5	50	171	6156	6206	
Caporali aiutanti d'ospedale	»	»	1	36	36	I caporali aiutanti d'ospedale ed i soldati infermieri fanno parte delle compagnie di sanità militare e sono soltanto aggregati alle compagnie alpine.
Soldati infermieri	»	»	5	180	180	
Totali	10	100	250	9000	9100	
Cavalli	»	»	1	36	36	

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 22.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali delle fortezze.

6	Tenenti colonnelli.
15	Maggiori.
15	Capitani.
15	Tenenti e sottotenenti.
51	Totale.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 23.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria.

GRADI	Applicati di stato maggiore	Aiutanti di campo	80 Reggimenti di fanteria	10 Reggimenti di bersaglieri	Comandi superiori dei distretti militari	88 Distretti militari	10 Battaglioni alpini (36 compagnie)	Ufficiali delle fortezze	3 Battaglioni d'istruzione	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.	Ufficiali a disposizione del Ministero della Guerra	TOTALI
Colonnelli	»	»	80	10	12	8	»	»	»	1	1	112
Tenenti colonnelli . . .	»	»	80	10	»	84	10	6	3	1	4	188
Maggiori	»	»	240	40	»	84		15		3		392
Capitani	67	40	1,120	180	20	186	36	15	12	20	»	1,696
Tenenti	»	»	3,120	520	»	194	154	15	51	61	»	2,743
Sottotenenti												1,372
Totali . . .	67	40	4,640	760	32	556	200	51	66	86	5	6,503

Nota. — I colonnelli di stato maggiore, incaricati del comando di un reggimento, tengono il posto di altrettanti colonnelli dell'arma di fanteria.

Nel presente quadro organico non sono compresi gli ufficiali dell'arma di fanteria che possono trovarsi a coprire una delle posizioni prescritte dalle varie tabelle per ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
FERRERO.

TABELLA N. 24.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di cavalleria.

(Le brigate di cavalleria sono composte di due o tre reggimenti di cavalleria).

	Un comando di brigata di cavalleria.
1	Comandante di brigata (maggior generale).
1	Aiutante di campo (capitano di cavalleria).
2	Totale.
	Nove comandi di brigata di cavalleria.
9	Comandanti di brigata (maggiori generali).
9	Aiutanti di campo (capitani dell'arma di cavalleria).
18	Totale.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 25.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 20 reggimenti di cavalleria.

GRADI	UN REGGIMENTO				20 reggimenti
	Stato maggiore	6 squadroni	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	(1) 20
Tenenti colonnelli	1	»	»	1	20
Maggiori (comandanti di mezzo reggimento e relatori)	2	»	»	2	40
Capitani aiutanti maggiori in 1° e comandanti di squadrone	1	6	1	8	160
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di squadrone)	2	21	1	27	540
Capitani medici	1	»	»	1	20
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	20
Capitani veterinari	1	»	»	1	20
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	40
Capitani contabili	»	»	2	2	40
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	40
Totali	12	30	6	48	960
Truppa.					
Furieri maggiori	3	»	»	3	60
Furieri (di squadrone e di contabilità)	»	6	2	8	160
Sott'ufficiali di maggiorità	3	»	»	3	60
Sott'ufficiali trombettieri	1	»	»	1	20
Sott'ufficiali zappatori	1	»	»	1	20
Capi armaiuoli	1	»	»	1	20
Sergenti (di squadrone e di contabilità)	»	24	8	32	640
Caporali maggiori	3	12	»	15	300
Caporali furieri (di squadrone e di contabilità)	»	6	6	12	240
Caporali trombettieri	2	»	»	2	40
Caporali zappatori	»	6	»	6	120
Caporali (di maggiorità e di squadrone)	2	48	4	54	1080
Appuntati	»	72	»	72	1440
Trombettieri	»	24	2	26	520
Zappatori	»	48	»	48	960
Maniscalchi	»	6	»	6	120
Sellai	»	6	»	6	120
Vivandieri	1	»	»	1	20
Soldati	3	702	25	730	14600
Totali	20	960	47	1027	20540
Cavalli	18	852	»	870	17400

(1) I colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento di cavalleria tengono il posto di altrettanti colonnelli di cavalleria.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 26.

Tabella graduale e numerica di formazione dei depositi d'allevamento cavalli.

UFFICIALI	Un deposito	Tre depositi
Ispettore (colonnello di cavalleria)	»	1
Direttori (tenenti colonnelli o maggiori di cavalleria)	1	3
Vice-direttori (capitani di cavalleria)	1	3
Capitani veterinari	1	3
Tenenti veterinari	1	3
Tenenti o sottotenenti contabili	»	1
Totali	4	14
Scrivani locali	2	6

AVVERTENZA. — Ogni deposito d'allevamento cavalli ha inoltre un personale avventizio (agenti e sotto agenti di campagna, capi butteri, maniscalchi, guardie campestri, butteri), secondo i proprii bisogni e le somme fissate in bilancio.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 27.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di cavalleria.

GRADI	Aiutanti di campo	80 reggimenti	3 depositi d'allevamento cavalli	Totale
Colonnelli	»	20	1	21
Tenenti colonnelli . . .	»	20	3	21
Maggiori	»	40		42
Capitani.	9	160	3	172
Tenenti	»	540	»	366
Sottotenenti.	»			174
Totale	9	780	7	796

Nota. — Nel presente quadro organico non sono compresi gli ufficiali di cavalleria che possono trovarsi a coprire una delle posizioni dalle varie tabelle assegnate ad ufficiali fuori quadro.

I colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento di cavalleria tengono il posto di altrettanti colonnelli di cavalleria.

Roma, addì 5 gennaio 1882

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 28.

Tabella graduale e numerica del corpo invalidi e veterani.

(Stato maggiore e 6 compagnie).

	Ufficiali.
2	Ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori, di cui uno comandante del corpo).
9	Capitani (di cui uno aiutante maggiore in 1°).
22	Tenenti e sottotenenti (di cui uno aiutante maggiore in 2°).
1	Capitano medico.
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
2	Ufficiali subalterni contabili.
37	Totale.
	Truppa.
Numero indeterminato	Furieri maggiori.
	Furieri.
	Sergenti.
	Caporali.
	Soldati.

Nota. — Sono conservati i *guardarmi* nominati tali prima della promulgazione della legge del 1873 sull'ordinamento dell'esercito.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 20.

Tabella graduale e numerica di formazione dei carabinieri

UFFICIALI	Comitato	LEGIONI												Totale
		Bari	Bologna	Cagliari	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Piacenza	Roma	Torino	Verona	Allievi	
Presidente del comitato (ufficiale generale già compreso nella tabella dello stato maggiore generale)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Membri del comitato (ufficiali generali come sopra)	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Segretario (tenente colonnello o maggiore)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Colonnelli	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tenenti colonnelli	»	1	1	»	1	1	1	1	1	1	1	1	»	10
Maggiori	»	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2	28
Capitani	1	11	11	5	11	10	10	10	9	10	8	10	7	113
Tenenti	3	18	21	8	19	22	15	22	18	25	14	13	6	208
Sottotenenti	2	13	9	8	12	5	15	14	3	17	6	11	14	128
Tenente medico	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Capitano veterinario	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Tenente o sottotenente veterinario	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Tenenti contabili	»	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Sottotenenti contabili														
Totali	9	50	51	28	49	44	49	54	37	59	35	42	35	539
Scrivani locali	5	28	24	20	20	20	28	28	20	28	20	20	»	261
Per il servizio nell'interno degli arsenali marittimi.														
Capitani	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Tenenti	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Totali	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	2

Nota — Gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio interno degli arsenali marittimi sono a disposizione del Ministero della marina ed a carico del bilancio del dicastero stesso.
Alla legione allievi possono inoltre essere assegnati due istruttori d'equitazione.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

reali (comitato, 11 legioni territoriali ed 1 legione allievi).

TRUPPA	Comitato	LEGIONI												Totale
		Ilari	Bologna	Cagliari	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Piacenza	Roma	Torino	Verona	Allievi	
A piedi.														
Marescialli d'alloggio maggg.	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Marescialli d'alloggio capi .	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	11
Marescialli d'alloggio . . .	1	50	49	9	43	36	59	64	28	51	23	39	5	457
Brigadieri	5	243	272	49	231	218	197	207	171	245	183	292	59	2272
Vice-brigadieri	»	106	113	41	89	58	78	106	57	102	46	77	87	963
Carabinieri	6	1391	1453	230	1205	1034	1360	1441	853	1575	817	907	1	12200
Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1300	1300
A cavallo.														
Marescialli d'alloggio maggg.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Marescialli d'alloggio capi .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Marescialli d'alloggio . . .	»	11	8	14	11	10	10	12	8	15	9	8	2	118
Brigadieri	»	25	17	92	15	17	37	42	7	41	7	25	12	317
Vice brigadieri	»	21	27	38	20	24	18	25	10	25	14	14	25	281
Carabinieri	»	230	149	499	131	139	230	273	29	314	79	150	3	2271
Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	200	200
Totali . . .	12	2101	2081	977	1750	1530	2001	2139	1221	2172	1205	1516	1704	20148
Cavalli dei carabinieri reali	»	303	192	643	180	190	305	319	113	397	103	197	47	3019
Cavalli di truppa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	150	150
Totali . . .	»	303	192	643	180	190	305	319	113	397	103	197	197	3169

Per il servizio nell'interno degli arsenali marittimi.

A piedi.														
Marescialli d'alloggio . . .	»	»	»	»	»	»	2	»	2	»	»	2	»	6
Brigadieri	»	»	»	»	»	»	6	»	6	»	»	6	»	18
Vice-brigadieri	»	»	»	»	»	»	6	»	6	»	»	6	»	18
Carabinieri	»	»	»	»	»	»	60	»	108	»	»	42	»	208
Totali . . .	»	»	»	»	»	»	74	»	126	»	»	56	»	256

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 30.

Tabella graduale e numerica del corpo sanitario.

	Comitato di sanità militare.
1	Presidente (maggior generale medico).
4	Membri (colonnelli medici).
1	Chimico farmacista ispettore.
	Segreteria.
1	Segretario (tenente colonnello o maggiore medico).
3	Capitani medici.
1	Farmacista.
4	Scrivani locali.
	Ospedali militari e venti compagnie di sanità militare.
	UFFICIALI.
10	Colonnelli medici.
18	Tenenti colonnelli medici.
40	Maggiori medici.
46	Capitani medici.
70	Tenenti medici.
	Sottotenenti medici.
20	Capitani contabili.
54	Tenenti e sottotenenti contabili.
258	Totale ufficiali.
50	Scrivani locali per gli ospedali militari.
	TRUPPA.
20	Furieri.
63	Sergenti.
27	Caporali maggiori.
20	Caporali furieri.
139	Caporali.
66	Appuntati.
1264	Soldati.
1599	Totale truppa.

Avvertenza. — Il riparto degli ufficiali medici, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa di sanità fra i vari ospedali è fatto per disposizione del ministero della guerra.

La forza degli uomini di truppa di sanità può essere modificata per disposizione ministeriale secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 31.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali medici.

GRADI	Comitato di sanità militare	Ospedali militari	Reggimenti di artiglieria da campagna	Reggimenti di artiglieria da fortezza	Reggimenti del genio	Reggimenti di fanteria	Reggimenti di bersaglieri	Distretti militari	Reggimenti di cavalleria	Corpo invalidi e veterani	Carabinieri reali	Scuole militari e battaglioni d'istruzione	Stabilimenti penali militari	Totali
Colonnelli medici	4	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14
Tenenti colonnelli medici . .	»	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18
Tenenti colonn. o maggiori medici	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori medici	»	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	40
Capitani medici	3	46	10	4	2	80	10	88	2	1	»	12	2	268
Tenenti medici	»	70	10	4	2	100	30	»	2	»	1	4	»	201
Sottotenenti medici														100
Totali . . .	8	184	20	8	4	218	40	88	4	1	1	6	2	642

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 32.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del corpo di commissariato militare.

10	Colonnelli commissari.	
14	Tenenti colonnelli commissari.	
28	Maggiori commissari.	
106	Capitani commissari.	
115	Tenenti commissari	Compresi 14 ufficiali subalterni commissari controllori.
49	Sottotenenti commissari	
319	Totale.	
130	Scrivani locali (alle direzioni territoriali di commissariato ed ai panifici militari).	

Nota. — Nel presente quadro organico non sono compresi gli ufficiali commissari che possono trovarsi a coprire una delle posizioni prescritte dalle varie tabelle per ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 33.

Corpo veterinario

Servizio d'ispezione veterinaria.

1	Tenente colonnello (addetto al ministero della guerra per le ispezioni di zooiatria e per le statistiche veterinarie).
7	Maggiori veterinari (addetti a 7 comandi di corpo d'armata).
3	Capitani veterinari (addetti a 3 comandi di corpo d'armata).
1	Tenente o sottotenente veterinario (addetto al Ministero della guerra).
12	Totale.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali veterinari.

GRADI	Ministero della guerra	A 10 comandi di corpo d'armata	Reggimenti di artiglieria da campagna	Reggimenti del genio	Reggimenti di cavalleria	Carabinieri reali	Scuole militari	Depositi di allevamento	Totali
Tenente colonnello veterinario . .	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori veterinari	»	7	»	»	»	»	»	»	7
Capitani veterinari	»	3	10	»	20	1	2	3	39
Tenenti veterinari	1	»	40	2	40	1	2	3	59
Sottotenenti veter.									30
Totale . .	2	10	50	2	60	2	4	6	136

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 34.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali contabili.

Numero della tabella	Comando, corpo od ufficio cui gli ufficiali contabili sono addetti	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti	Totali
6	Comando del corpo di stato magg. .	»	1	2	3		6
9	10 regg. d'artiglieria da campagna .	»	»	20	20		40
10	4 id. id. da fortezza . .	»	»	8	8		16
14	2 id. del genio	»	»	4	8		12
17	80 id. di fanteria di linea . . .	»	»	80	160		240
18	10 id. di bersaglieri	»	»	10	20		30
20	88 distretti militari.	»	23	119	329		471
25	20 reggimenti di cavalleria . . .	»	»	40	40		80
26	Deposito d'allevamento cavalli . .	»	»	»	1		1
28	Corpo invalidi e veterani	»	»	1	2		3
29	Carabinieri reali	»	»	12	24		36
30	Ospedali militari	»	»	20	54		74
36	Istituto topografico militare . . .	»	»	1	2		3
42	Scuola di guerra	»	»	1	1		2
44	Accademia militare	»	»	1	2		3
45	Scuola militare	»	»	1	2		3
46	3 collegi militari	»	»	3	3		6
48	Scuola normale di cavalleria . . .	»	»	2	1		3
49	3 battaglioni d'istruzione	»	»	3	6		9
52	Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	3	3	8	24		38
53	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	1	»	5	9		15
55	4 magazzini di corpo d'armata . .	2	2	4	16		24
56	Opificio di arredi militari	»	»	3	4		7
57	Farmacia centrale militare . . .	»	»	1	1		2
58	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	1	7		8
—	Sussistenze militari	»	11	41	95		147
	Totali . . .	6	40	391	561	281	1279

Nota. — Gli ufficiali contabili fuori quadro non sono compresi nella presente tabella e devono essere computati in più dell'organico.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 35.

Tabella graduale e numerica di formazione del personale della giustizia militare.

1	Presidente del tribunale supremo di guerra e marina (generale d'esercito o tenente generale).
8	Giudici del tribunale supremo di guerra e marina. (3 Ufficiali generali. 3 Consiglieri di Stato. 2 Presidenti di sezione o consiglieri della Corte d'appello.)
5	Giudici supplenti del tribunale supremo di guerra e marina. (2 Ufficiali generali. 3 Consiglieri di Stato o della Corte d'appello.)
1	Avvocato generale militare.
1	Sostituto avvocato generale militare di 1ª classe.
1	Idem di 2ª id.
5	Avvocati fiscali militari di 1ª classe.
5	Idem di 2ª id.
11	Idem di 3ª id.
6	Sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe.
8	Idem di 2ª id.
9	Idem di 3ª id.
23	Ufficiali istruttori e sostituti istruttori (ufficiali inferiori) (*).
1	Segretario principale di 1ª classe.
1	Idem di 2ª id.
9	Segretari di 1ª classe.
12	Idem di 2ª id.
14	Sostituti segretari di 1ª classe.
11	Id. di 2ª id.
11	Id. aggiunti.
143	Totale.
35	Scrivani locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 36.

Tabella graduale e numerica dell'istituto topografico militare.

	Ufficiali.
1	Direttore dell'istituto (maggior generale).
1	Direttore in 2° (colonnello di stato maggiore) (*).
2	Tenenti colonnelli o maggiori di stato maggiore (*).
1	Tenente colonnello o maggiore (*).
4	Capitani di stato maggiore (*).
3	Capitani delle armi di linea (*).
12	Totale.
	Ufficiali contabili.
1	Capitano.
2	Tenenti o sottotenenti.
3	Totale.
6	Scrivani locali.
	Personale tecnico.
	GEODETICO.
1	Ingegnere geografo principale di 1ª classe.
1	Idem. di 2ª id.
2	Ingegneri geografi di 1ª classe.
4	Idem di 2ª id.
2	Aiutanti ingegneri geografi di 1ª classe.
2	Idem di 2ª id.
	ARTISTICO E PER LE RIPRODUZIONI.
1	Topografo capo.
5	Topografi principali di 1ª classe.
7	Idem di 2ª id.
25	*A riportarsi.*

(*) Ufficiali fuori quadro.

Seg TABELLA N. 36.

25	*Riporto*
14	Topografi di 1ª classe.
15	Idem di 2ª id.
18	Aiutanti topografi di 1ª classe.
20	Idem di 2ª id.
14	Aspiranti aiutanti topografi.
106	Totale.

Roma, addì, 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 37.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del personale farmaceutico militare.

1	Chimico farmacista ispettore.
1	Farmacista direttore.
23	Farmacisti principali.
26	Farmacisti.
24	Sottofarmacisti.
16	Sottofarmacisti aggiunti.
91	Totale.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 38.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del personale ragionieri d'artiglieria.

2	Ragionieri capi di 1ª classe.
6	Idem di 2ª id.
18	Ragionieri principali di 1ª classe.
20	Idem di 2ª id.
28	Ragionieri di 1ª classe.
45	Idem di 2ª id.
48	Aiutanti ragionieri.
167	Totale.
86	Scrivani locali (per i comandi e le direzioni d'artiglieria).

Alcuni posti di aiutante ragioniere sono occupati da aspiranti aiutanti ragionieri.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d' ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 39.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio.

3	Ragionieri geometri capi di 1ª classe.
9	Idem di 2ª id.
24	Ragionieri geometri principali di 1ª classe.
28	Idem di 2ª id.
50	Ragionieri geometri di 1ª classe.
70	Idem di 2ª id.
56	Aiutanti ragionieri geometri.
240	Totale.
160	Assistenti locali del genio (per i comandi e le direzioni del genio).
112	Scrivani locali (per i comandi e le direzioni del genio).

Alcuni posti di aiutante ragioniere geometra sono occupati da aspiranti aiutanti ragionieri geometri.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 40.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei capi tecnici d'artiglieria e genio.

5	Capi tecnici principali di 1ª classe.
15	Idem di 2ª id.
25	Idem di 3ª id.
35	Capi tecnici di 1ª classe.
40	Idem di 2ª id.
20	Sotto capi tecnici.
140	Totale.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 41.

Tabella numerica riepilogativa degli scrivani locali.

Numero della tabella	Uffici e servizi cui gli scrivani sono addetti	Numero degli scrivani locali
	Ministero della guerra	(*) 20
3	Comitato di stato maggior generale	4
4	Id. di artiglieria e genio	22
5	Id. delle armi di linea	5
6	Comando del corpo di stato maggiore, comandi di corpi d'armata e comandi di divisione militare	128
14	Due reggimenti del genio	12
19	Comandi superiori dei distretti militari	20
20	Distretti militari	503
26	Deposito di allevamento cavalli	6
29	Comitato e legioni dei carabinieri reali	261
30	Comitato di sanità militare ed ospedali militari	63
32	Direzioni di commissariato e panifici militari	130
35	Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari territoriali	35
36	Istituto topografico militare	6
38	Comandi e direzioni di artiglieria	80
39	Comandi e direzioni del genio	112
42	Scuola di guerra	7
43	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	3
44	Accademia militare	16
45	Scuola militare	24
46	Collegi militari	48
47	Scuola normale di fanteria	3
48	Scuola normale di cavalleria	3
52	Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	85
53	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	30
55	Magazzini di corpo d'armata	80
56	Opificio di arredi militari	12
57	Farmacia centrale militare	2
58	Stabilimenti militari di pena	22
	Totale	1701

Nota. — Gli scrivani locali sono impiegati parte per le scritturazioni e parte come assistenti locali presso i magazzini, stabilimenti, ecc.

(*) Gli attuali scrivani straordinari continueranno ad occupare, fino ad esaurimento, altrettanti posti di scrivani locali.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 42.

Tabella graduale e numerica
di formazione della scuola di guerra.

1	Comandante (tenente generale o maggior generale).
1	Comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello) (*).
1	Capitano (aiutante maggiore in 1°) (*).
1	Tenente (aiutante maggiore in 2°) (*).
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
1	Tenente o sottotenente contabile (ufficiale pagatore).
11	Professori titolari militari (ufficiali superiori e capitani) (*).
14	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
1	Maestro di equitazione (capitano di cavalleria) (*).
2	Maestri civili di scherma.
34	Totale.
7	Scrivani ed assistenti locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 43.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

1	Comandante (tenente generale o maggior generale).
1	Comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello) (*).
12	Capitani (professori, istruttori ed aiutante maggiore in 1°) (*)
1	Maestro d'equitazione (capitano) (*).
1	Professore titolare civile di lettere e scienze.
1	Maestro civile di scherma.
2	Istruttori di scherma.
19	Totale.
3	Scrivani locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.
L'aiutante maggiore in 1° è anche incaricato dell'insegnamento.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 44.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'accademia militare.

1	Comandante (tenente generale o maggior generale).
1	Comandante in 2° direttore degli studi (colonnello o tenente colonnello) (*).
1	Direttore delle istruzioni militari e relatore (maggiore) (*).
4	Capitani di compagnia ed aiutante maggiore in 1° (*).
6	Tenenti di compagnia (*).
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
2	Tenenti contabili (ufficiale pagatore ed ufficiale di massa).
1	Maestro di equitazione (capitano di cavalleria) (*).
15	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
4	Maestri e sotto-maestri civili di scherma.
1	Maestro civile di ginnastica.
37	Totale.
16	Scrivani ed assistenti locali.

TRUPPA.

1	Furiere maggiore.
6	Sottufficiali di governo.
1	Caporale trombettiere.
3	Trombettieri.
11	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 45.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola militare.

1	Comandante maggior generale.
1	Comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello) (*).
1	Direttore delle istruzioni pratiche (tenente colonnello o maggiore di fanteria) (*).
1	Maggiore di fanteria (relatore) (*).
9	Capitani (*).
17	Tenenti (*).
1	Capitano veterinario.
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
2	Tenenti e sottotenenti contabili (ufficiale pagatore ed ufficiale di massa e matricola).
1	Maestro di equitazione (Capitano di cavalleria) (*).
3	Sotto-maestri di equitazione (tenenti o sottotenenti di cavall.) (*).
31	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
11	Maestri e sotto-maestri civili di scherma e ginnastica.
80	Totale
24	Scrivani locali ed assistenti locali.

TRUPPA.

1	Furiere maggiore.
12	Sottufficiali di governo.
1	Capo armaiuolo.
1	Caporale trombettiere.
10	Trombettieri.
25	Totale.
250	Sottufficiali allievi del corso speciale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d' ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 46.

Tabella graduale e numerica di formazione dei collegi militari.

	1 collegio militare	3 collegi militari
UFFICIALI.		
Comandanti (colonnelli o tenenti colonnelli) (*) . .	1	3
Comandanti in 2° (maggiori) (*).	1	3
Capitani (di compagnia ed aiutanti maggiori in 1°) (*)	4	12
Tenenti e sottotenenti di compagnia (*)	6	18
Capitani contabili.	1	3
Tenenti e sottotenenti contabili	1	3
Professori e maestri civili.	18	54
Totali . . .	32	96
Scrivani ed assistenti locali	16	48
TRUPPA.		
Furieri maggiori	1	3
Sottufficiali di governo.	5	20
Caporale maggiore di fanteria	1	1
Caporale trombettiere di fanteria	1	1
Trombettieri	3	9
Totali . . .	11	34

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 47

Tabella graduale e numerica
di formazione della scuola normale di fanteria

(Uno stato Maggiore e tre compagnie).

1	Comandante (colonnello di fanteria) (*).
1	Comandante in 2° (tenente colonnello o maggiore di fanteria) (*).
1	Maggiore contabile (*).
10	Capitani, aiutanti maggiori, di compagnia, istruttori, professori e per la contabilità (*).
10	Tenenti, aiutanti maggiori, di compagnia, istruttori, professori e per la contabilità (*).
1	Capitano medico.
3	Professori e maestri civili.
27	Totale.
3	Scrivani locali.
	TRUPPA:
1	Furiere maggiore.
2	Furieri.
4	Sottufficiali di maggiorità.
1	Capo armaiolo.
8	Sergenti.
1	Caporale maggiore.
1	Caporale trombettiere.
3	Caporali furieri.
4	Caporali zappatori.
8	Caporali.
4	Trombettieri.
6	Zappatori.
2	Allievi armaiuoli.
65	Soldati.
110	Totale.
150	Allievi sottufficiali (al corso di amministrazione e di contabilità).
1	Cavallo di truppa.

(*) Ufficiali fuorisquadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 48. — *Tabella graduale e numerica di formazione*
(Stato maggiore, 1 squadrone d'istruzione,

UFFICIALI	Stato maggiore	Squadrone d'istruzione	Due squadroni palafrenieri	Totali
* Comandante (colonnello)	1	»	»	1
* Comandante in 2° e relatore (tenente colonnello)	1	»	»	1
* Maggiore	1	»	»	1
* Capitano a disposizione	1	»	»	1
* Capitano (aiutante maggiore in 1°)	1	»	»	1
* Tenente (aiutante maggiore in 2°)	1	»	»	1
Capitano medico	1	»	»	1
Tenente medico	1	»	»	1
Capitano veterinario	1	»	»	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2
Capitani contabili (direttore dei conti ed ufficiale di massa)	2	»	»	2
Tenenti e sottotenenti contabili (ufficiale pagatore e ufficiale di matricola)	1	»	»	1
* Capitani (comandanti di squadrone)	»	1	2	3
* Tenenti e sottotenenti (ufficiali di squadrone)	»	4	8	12
Maestro d'equitazione (civile)	1	»	»	1
* Sotto-maestro d'equitazione (sottotenente)	1	»	»	1
Totali	16	5	10	31
Scrivani locali	3	»	»	3

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

della scuola normale di cavalleria
2 squadroni palafrenieri).

	TRUPPA	Stato maggiore	Squadrone d'istruzione	1° Squadrone palafrenieri	2° squadrone palafrenieri	Totali
Stato maggiore	Furiere maggiore	1	»	»	»	1
	Sottufficiali di maggiorità	6	»	»	»	6
	Furiere di contabilità	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	2	»	»	»	2
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Caporale maggiore	1	»	»	»	1
	Caporale trombettiere	1	»	»	»	1
	Caporale furiere di contabilità	1	»	»	»	1
	Caporali di maggiorità	2	»	»	»	2
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Vivandiere	1	»	»	»	1
Squadroni	Furieri	»	1	1	1	3
	Sergenti di contabilità	»	1	»	»	1
	Sergenti	»	8	4	8	20
	Sergenti allievi	»	16	»	»	16
	Caporali maggiori (allievi con paga di caporale)	»	30	»	»	30
	Caporali furieri	»	»	1	1	2
	Caporali	»	»	8	13	21
	Caporali (allievi con paga di appuntati)	»	60	»	»	60
	Appuntati	»	»	15	12	27
	Trombettieri	»	3	3	3	9
	Maniscalchi	»	1	1	2	4
	Allievi maniscalchi	»	1	1	»	2
	Sellai	»	1	»	2	3
	Allievi sellai	»	1	1	»	2
	Soldati (allievi)	»	110	»	»	110
	Soldati	»	»	125	150	275
	Totali	19	233	160	192	604
Cavalli di truppa		»	»	»	»	600

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRETO.

TABELLA N. 49.

Tabella graduale e numerica di formazione di 3 battaglioni d'istruzione.

(Stato maggiore e 4 compagnie per battaglione — 3 battaglioni).

	GRADI	IN BATTAGLIONE: Stato maggiore	IN BATTAGLIONE: 4 compagnie	IN BATTAGLIONE: Totale	3 battaglioni
	Ufficiali.				
Stati maggiori	Comandanti (tenenti colonnelli o maggiori)	1	»	1	3
	Aiutanti maggiori in 2ª (tenenti)	1	»	1	3
	Tenenti medici	1	»	1	3
	Capitani contabili (direttori dei conti)	1	»	1	3
	Tenenti o sottotenenti contabili (ufficiali pagatori ed ufficiali di massa e matricola)	2	»	2	6
Compagnie	Capitani	»	4	4	12
	Tenenti e sottotenenti	»	16	16	48
	Totali	6	20	26	78
	Truppa.				
Stati maggiori	Furieri maggiori	1	»	1	3
	Furieri di contabilità	1	»	1	3
	Sott'ufficiali di maggiorità	4	»	4	12
	Sergenti di contabilità	4	»	4	12
	Sergenti allievi	6	»	6	18
	Capi armaiuoli	1	»	1	3
	Caporali trombettieri	1	»	1	3
	Allievi armaiuoli	1	»	1	3
	Trombettieri	8	»	8	24
	Allievi trombettieri	4	»	4	12
Compagnie	Soldati	35	»	35	105
	Furieri	»	4	4	12
	Sergenti di contabilità	»	4	4	12
	Sergenti	»	32	32	96
	Caporali maggiori (allievi con paga da caporale)	»	80	80	240
	Caporali (allievi con paga da appuntato)	»	200	200	600
	Soldati (allievi)	»	320	320	960
	Totali	60	640	700	2118
	Cavalli	1	»	1	3

A ciascun battaglione d'istruzione possono inoltre essere assegnati *due* istruttori di scherma.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 50.

Tabella graduale e numerica di formazione delle batterie d'istruzione.

(Due batterie amministrate da reggimenti d'artiglieria da campagna).

	1 batteria	2 batterie
Ufficiali.		
Capitani d'artiglieria	1	2
Tenenti o sottotenenti d'artiglieria	3	6
Totale	4	8
Truppa.		
Furieri	1	2
Sergenti di contabilità	1	2
Sergenti	8	16
Trombettieri	2	4
Maniscalchi	1	2
Sellai	1	2
Allievi maniscalchi	1	2
Allievi sellai	1	2
Soldati	5	10
Sergenti allievi	2	4
Caporali maggiori allievi (con paga da caporale)	14	28
Caporali allievi (con paga da appuntato)	43	86
Soldati allievi	67	134
Totale	147	294
Cavalli di truppa	75	150

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 51.

Tabella graduale e numerica di formazione della compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza.

	Ufficiali.
1	Capitano d'artiglieria.
3	Tenenti o sottotenenti d'artiglieria
4	Totale.
	Truppa.
1	Furiere.
1	Sergente di contabilità.
6	Sergenti.
2	Trombettieri.
5	Soldati.
2	Sergenti allievi.
10	Caporali maggiori allievi (con paga da caporale).
30	Caporali allievi (con paga da appuntato).
50	Soldati allievi.
107	Totale.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERREEO.

TABELLA N. 52.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi.

1	Direttore (maggior generale).
1	Vice direttore (colonnello commissario).
2	Tenenti colonnelli commissari.
4	Maggiori commissari.
48	Capitani commissari.
85	Tenenti e sottotenenti commissari.
3	Tenenti colonnelli contabili.
3	Maggiori contabili.
8	Capitani contabili.
24	Tenenti e sottotenenti contabili.
179	Totale.
85	Scrivani locali.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 53.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

1	Direttore (tenente colonnello o maggiore contabile).
5	Capitani contabili.
9	Tenenti e sottotenenti contabili.
15	Totale.
30	Scrivani locali.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 54.

Tabella degli stabilimenti militari d'artiglieria e genio.

	STABILIMENTI D'ARTIGLIERIA.
1	Arsenale di costruzione di Napoli.
1	Id. id. di Torino.
1	Fabbrica d'armi di Brescia.
1	Id. id. di Torino.
1	Id. id. di Terni.
1	Id. id. di Torre Annunziata.
1	Fonderia di Genova.
1	Id. di Napoli.
1	Id. di Torino.
1	Polverificio di Fossano.
1	Id. di Scafati.
1	Laboratorio di precisione di Torino.
1	Id. pirotecnico di Bologna.
1	Id. id. di Capua.
14	Totale.
	Nota. — Il personale delle direzioni di questi stabilimenti è dato dallo stato maggiore d'artiglieria, dai ragionieri d'artiglieria e dai capi tecnici d'artiglieria e del genio
	STABILIMENTI DEL GENIO.
1	Direzione delle officine di costruzione del materiale del genio a Pavia.
	Nota. — Il personale della direzione delle officine è dato dallo stato maggiore del genio, dai ragionieri geometri del genio e dai capi tecnici d'artiglieria e del genio.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 55.

Tabella graduale e numerica
dei quattro magazzini di corpo d'armata

Ufficiali.	1 magazzino	4 magazzini
Direttori (tenenti colonnelli o maggiori contabili). .	1	4
Capitani contabili.	1	4
Tenenti e sottotenenti contabili	4	16
Tenenti commissari controllori	3	12
Totali . . .	9	36
Scrivani locali	»	30
Truppa.		
Soldati	4	16

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 56.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'opificio di arredi militari.

1	Direttore (tenente colonnello o maggiore) (*).
3	Capitani contabili.
4	Tenenti o sottotenenti contabili.
2	Tenenti commissari controllori.
10	Totale.
12	Scrivani locali.

(*) Ufficiale fuori quadro.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 57.

Tabella graduale e numerica
di formazione della farmacia centrale militare.

1	Farmacista direttore.
3	Farmacisti principali.
3	Farmacisti.
2	Sotto farmacisti o sotto farmacisti aggiunti.
1	Capitano contabile (relatore e direttore dei conti).
1	Tenente o sottotenente contabile (ufficiale pagatore).
11	Totale.
2	Scrivani locali.

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 58.

Tabella graduale e numerica del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

(Un comando, 7 compagnie di disciplina,
8 compagnie carcerati, 5 compagnie di reclusi, 2 reclusorii).

GRADI	Comando	Compagnie di disciplina: di punizione — Una compagnia	Compagnie di disciplina: di punizione — Tre compagnie	Compagnie di disciplina: speciali — Una compagnia	Compagnie di disciplina: speciali — Quattro compagnie	Compagnie di carcerati — Una compagnia	Compagnie di carcerati — Tre compagnie	Compagnie di reclusi — Una compagnia	Compagnie di reclusi — Cinque compagnie	Reclusorii — Un reclusorio	Reclusorii — Due reclusorii	Totale
Ufficiali.												
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Comandante in 2° (tenente colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Aiutanti magg. in 1° (capit.)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3
Aiutante magg. in 2° (tenente)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Capitani	»	1	3	1	4	1	3	1	5	2	4	19
Tenenti o sottotenenti	1	3	9	3	12	3	9	3	15	6	12	58
Capitani medici	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Capitano contabile	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti contab.	3	»	»	»	»	»	»	»	»	2	4	7
Farmacisti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Totali	10	4	12	4	16	4	12	4	20	14	28	98
Scrivani locali	16	»	»	»	»	»	»	»	»	3	6	22
Truppa.												
Furieri maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Furieri	»	1	3	1	4	1	3	1	5	2	4	19
Sott'ufficiali di maggiorità	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Sergenti	»	6	18	6	24	6	18	6	30	12	24	114
Caporali maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Caporali furieri	»	1	3	1	4	1	3	1	5	»	»	15
Caporali	»	10	30	10	40	10	30	10	50	22	44	194
Appuntati	»	»	»	»	»	10	30	10	50	44	88	178
Totali	3	18	54	18	72	28	84	28	140	83	166	526

Roma, addì 5 gennaio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. **9**. — STATO DEGLI UFFICIALI (Nota N. 7). — **Legge portante modificazioni a quella in data 17 ottobre 1881 N. 435 (Serie 3ª) sulla posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali** — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 16 del 20 gennaio 1882; N. 589 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 15 gennaio.

UMBERTO I., ecc. ecc., Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1. Nell'articolo 7 della legge 17 ottobre 1881, num. 435 (Serie 3ª), che creò la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali, fra il secondo e l'ultimo periodo del 1° comma, sono intercalati i due periodi seguenti:

« Di più, anche a questi ultimi è esteso il beneficio dell'aumento del quinto dovuto agli altri per gli anni di grado, giusta il disposto dell'articolo 8 della legge 7 febbraio 1865. Il tempo passato in servizio ausiliario sarà valutato per metà, onde raggiungere gli anni di grado necessari ad ottenere il beneficio sopra indicato. »

Art. 2. Nell'articolo 8 di detta legge, alle ultime parole del secondo alinea: « giusta l'art. 13 della legge 27 giugno 1850 » sono sostituite le seguenti: « giusta l'articolo 8 della legge 7 febbraio 1865. »

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1882.

UMBERTO

Ferrero

N. **10**. — RECLUTAMENTO — (Nota N. 113). **Domanda dei militari dei vari corpi dell'esercito per far passaggio nell'arma dei Carabinieri Reali**. — 23 gennaio.

All'oggetto di regolare in modo uniforme la presentazione delle domande di quei militari dei vari corpi dell'esercito che

aspirano a far passaggio nell'arma dei Carabinieri Reali, questo Ministero determina quanto appresso:

1. Tuttavolta che i comandanti dei corpi dell'esercito ricevano da un loro dipendente la domanda di cui sopra, dovranno anzitutto accertare la statura e l'idoneità fisica del richiedente per l'arma dei Reali Carabinieri.

2. Riconosciute sussistenti e l'una e l'altra di tali condizioni, i comandanti dei corpi daranno corso alla presentata domanda inviandola direttamente al presidente del comitato dell'arma dei reali carabinieri.

3. Alla domanda di cui sopra dovrà essere unito il foglio matricolare caratteristico (modello N. 9 dell'istruzione per le matricole) del richiedente ed una dichiarazione con la quale questi consente ad assumere gli obblighi di servizio stabiliti dalla legge 19 luglio 1880.

4. Il presidente del comitato dei reali carabinieri propone al Ministero della guerra pel passaggio nell'arma quei militari che sono riconosciuti forniti di tutti i requisiti voluti, ed informa i comandanti dei corpi dei motivi pei quali non possono essere accolte le domande di quegli altri militari che lasciassero a desiderare sul conto loro.

Il Ministro — FERRERO.

N. **11** — SCUOLE MILITARI (Nota N. 20). — **Regio decreto relativo all'anzianità nel grado di tenente dei sottotenenti allievi della scuola di applicazione d'artiglieria e genio che trovansi presentemente nel 2° anno di corso di detto istituto.** — 23 gennaio.

UMBERTO I ECC. ECC., RE D' ITALIA.

Vista la legge 8 ottobre 1873 per modificazione della legge sull' avanzamento del regio esercito;

Avuto riguardo che i sottotenenti allievi della scuola di applicazione d'artiglieria e genio non possono conseguire la promozione al grado di tenente se non dopo avere ultimato il 2° anno di corso presso quella scuola;

Allo scopo di non recare detrimento alla carriera degli ufficiali medesimi in confronto di quelli delle armi di linea della stessa anzianità;

Sulla proposta del Ministro della Guerra.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'anzianità nel grado di tenente dei sottotenenti allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio che trovansi presentemente nel 2° anno di corso di detto istituto, dovrà considerarsi decorrere dal 25 dicembre 1881. Tale disposizione si intenderà applicabile anche a coloro i quali in seguito ad esito sfavorevole degli esami, dovessero essere trasferti nelle armi di linea.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1881.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **12**. — FERROVIE — (Nota N. 138). — **Cambiamento di denominazione della stazione di *Villafranca-Mantovana***. — 23 gennaio.

Si rende noto che la stazione di Villafranca Mantovana, della linea *Verona-Mantova*, ha assunto la denominazione di *Villafranca di Verona*.

E però nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi (*edizione 14 marzo 1881*), — *parte 1ª e parte 3ª*, ove detta stazione trovasi inscritta, si dovranno eseguire le dovute rettificazioni.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

V. 4. Pubblicato il 1° febbraio 1882. Parte 1.

GENNAIO 22. — Riparto in divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 103.

Atto N. **13**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 46). — **Riparto in divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni.** — 22 gennaio.

LEGIONE BARI

DIVISIONE DI BARI

COMPAGNIA DI BARI.

TENENZA DIRETTA	Bari — Bari Porto — Bitonto — Giovinazzo.
SEZIONE DI MONOPOLI	Castellana — Conversano — Fasano — Locorotondo — Cisternino — Monopoli — Polignano a Mare — Putignano.
TENENZA DI BARI	Acquaviva delle Fonti — Bitetto di Bari — Canneto di Bari — S. Nicandro — Capurso — Carbonara — Casamassima — Modugno — Mola di Bari — Palo del Colle — Rutigliano — Turi.
TENENZA DI ALTAMURA	Altamura — Cassano delle Murge — Gioia del Colle — Gravina in Puglia — Grumo Appula — Toritto — Noci — Alberobello — Santeramo in Colle.
TENENZA DI BARLETTA	Andria — Barletta — Canosa di Puglia — Corato — Minervino Murge — Spinazzola.
SEZIONE DI TRANI	Bisceglie — Molfetta — Ruvo di Puglia — Terlizzi — Trani.

NB. **A datare dal 1° gennaio 1882 tutte le stazioni provvisorie saranno considerate come definitive.**

COMPAGNIA DI LECCE.

Tenenza Diretta	Campi Salentino — S. Pier Vernotico — Lecce — Novoli.
Tenenza di Lecce	Carpignano Salentino — Copertino — Galatina — Corigliano d' Otranto — Martano — Monteroni di Lecce — Otranto — Uggiano la Chiesa — San Cesario di Lecce — Vernole.
Tenenza di Brindisi	Brindisi — Ceglie Messapico — Francavilla Fontana — Mesagne — Latiano — Oria — Ostuni — Salice Salentino — S. Pancrazio Salentino — S. Vito dei Normanni.
Tenenza di Gallipoli	Casarano — Galatone — Gallipoli — Nardò — Parabita — Ugento.
Sezione di Trigase	Alessano — Gagliano del Capo — Maglie — Poggiardo — Nociglia — Presicce — Ruffano — Tricase.
Tenenza di Taranto	Castellaneta — Genosa — Laterza — Martina Franca — Massafra — Mottola — Taranto.
Sezione di Manduria	Grottaglie — Manduria — Maruggio — San Giorgio — Pulsano — Sava — Fragagnano.

DIVISIONE DI CATANZARO.

COMPAGNIA DI CATANZARO.

Tenenza Diretta	Catanzaro — Marina di Catanzaro — Gagliano — Borgia — Girifalco.
Sezione di Catanzaro	Taverna — Pentone — Cropani — Cerva — Sersale — Soveria di Catanzaro — Squillace — Tiriolo.
Sezione di Chiaravalle	Badolato — Chiaravalle Centrale — S. Vito sull'Jonio — Davoli — Gasperina — Soverato.

Tenenza di Cotrone	Cirò — Cotrone — Cutro — Petilia Policastro — Santa Severina — Cotronei — Savelli — Caccuri — Umbriatico — Strongoli — — S. Nicola dell'Alto.

COMPAGNIA DI NICASTRO.

Tenenza Diretta	Feroleto Antico — Nicastro — Serrastretta — Carlopoli — Soveria Mannelli.
Tenenza di Nicastro	Cortale — Filadelfia — Gimigliano — Maida — Curinga — Martirano — Nocera Tirinese — Sambiase.
Tenenza di Monteleone di Calabria	Arena — Briatico — Mileto — Pernocari — Monteleone di Calabria — Monterosso Calabro — S. Nicola di Crissa — Nicotera — Pizzo — Serra San Bruno — Soriano — Tropea.

COMPAGNIA DI REGGIO CALABRIA.

Tenenza Diretta	Gallina — Pellaro — Reggio Calabria — Orti — Villa S. Giovanni — Gallico.
Tenenza di Reggio Calab.	Bagnara Calabra — Bova — Calanna — Santo Stefano — Melito di Porto Salvo — S. Lorenzo — Scilla.
Tenenza di Gerace	Gerace Marina — Gerace superiore — Ardore Plati — Bianco nuovo — Siderno marina — Staiti.
Sezione di Roccella Ionica	Roccella Ionica — Caulonia — Gioiosa Ionica — Grotteria — Mammola — Stilo.
Tenenza di Palmi	Cinquefrondi — Cittanova — Laureana di Borella — Oppido Mamertino — Palmi — Polistena — Radicena — Sant'Eufemia — Delia Nuova — Seminara — Sinopoli.

DIVISIONE DI COSENZA.

COMPAGNIA DI COSENZA.

Tenenza Diretta	Celico — Cerisano — Cosenza — Rende — S. Fili — Spezzano Grande — Pedace.
Sezione di S. Marco Argentano	Acri — Bisignano — Cerzeto — Mongrassano — Montalto Uffugo — Rose — Luzzi — San Pietro in Guarano — S. Marco Argentano — Fagnano Castello — Roggiano Gravina.
Sezione di Rogliano	Aprigliano — Dipignano — Carolei — Grimaldi — Rogliano — Parenti — S. Giovanni in Fiore — Scigliano — Bianchi — Carpanzano — Colosimi.
Tenenza di Paola	Ajello in Calabria — Amantea Calabro — Lago — Belvedere Marittimo — Cetraro — Fiume Freddo Bruzio — Fuscaldo — Paola — Scalea — Verbicaro.

COMPAGNIA DI CASTROVILLARI.

Tenenza Diretta	Amendolara — Cassano al Jonio — Castrovillari — Cerchiara — Lungro — Morano Calabro — Mormanno — Oriolo — San Sosti — Spezzano Albanese — Tarsia.
Tenenza di Rossano	Campagna — Bocchigliero — Cariati — Mandatoriccio — Corigliano Calabro — Cropalati — Calopezzati — Longobucco - Rossano — S. Demetrio Corone — Vaccarizzo Albanese.

DIVISIONE DI POTENZA.

COMPAGNIA DI POTENZA.

Tenenza Diretta	Potenza — Pignola di Basilicata — Picerno — Tito — Vietri di Potenza — Balvano.

Sezione di Viggiano	Brienza — Pietrafesa — Calvello — Corleto Perticara — Laurenzana — Marsiconuovo — Montemurro — Saponara di Grumento — Viggiano.
Tenenza di Potenza	Acerenza — Palmira — Pietragalla — Avigliano — Lagopesole — Genzano — Tolve — Vaglio di Basilicata — Trivigno — Campomaggiore.
Tenenza di Melfi	Barile — Forenza — Melfi — Palazzo S. Gervasio — Montemilone — Rionero in Volture — Venosa — Lavello.
Sezione di Muro Lucano	Bella — S. Fele — Muro Lucano — Pescopagano — Ruvo del Monte.

COMPAGNIA DI LAGONEGRO.

Tenenza Diretta	Lagonegro — Latronico — Castelsaraceno — Lauria — Maratea — Moliterno — Rotonda — Castelluccio Inferiore.
Sezione di Chiaromonte	Chiaromonte — S. Severino — Senise — Noepoli — Terranova di Pollino — Rotondella — Sant'Arcangelo — S. Chirico Raparo — Tursi.

COMPAGNIA DI MATERA.

Tenenza Diretta	Matera — Montepeloso — Montescaglioso — Miglionico — Tricarico — Grassano — Grottole.
Sezione di Ferrandina	Ferrandina — Craco — Salandra — Pisticci — Bernalda — Montalbano Jonico — San Mauro Forte — Garaguso — Stigliano — Aliano

LEGIONE BOLOGNA

DIVISIONE DI BOLOGNA.

COMPAGNIA DI BOLOGNA.

Tenenza Diretta	San Giovanni in Monte — Levante — Settentrione — Ponente — Mezzogiorno.
Sezione di S. Giovanni in Persiceto	Bazzano — Savigno — Castelfranco dell'Emilia — Crevalcore — Palata — Sant'Agata Bolognese — San Giovanni in Persiceto — San Matteo della Decima.
Tenenza di Bologna Interna	Castelmaggiore — Granarolo nell'Emilia — Minerbio — Cà dei Fabbri — Malalbergo — S. Gabriele — S. Giorgio di Piano — Castel d'Argile — S. Pietro in Casale.
Tenenza di Bologna Esterna	Borgo Panigale — Casalecchio di Reno — Castenaso — Ozzano dell'Emilia — Pianoro — Praduro e Sasso — San Lazzaro di Savena — Budrio — Molinella — Lojano.
Tenenza di Imola	Castel S. Pietro — Casalfiumanese — Imola — Sasso Morelli — Sesto Imolese — Mordano — Molino Volta — Medicina — Castel Guelfo.
Tenenza di Vergato	Castiglione dei Pepoli — Porretta — Vergato.

COMPAGNIA DI FERRARA.

Tenenza Diretta	Ferrara — Levante — Mezzogiorno — Borgo San Luca — Francolino — Pontelagoscuro.
Sezione di Portomaggiore	Argenta — Consandolo — Filo — S. Nicolò — Portomaggiore — Masi del Torello — Voghiera — Ostellato.

Tenenza di Ferrara	Baura — Corlo — Marrara — Palantone — Vigarano Mainarda — S. Bartolomeo in Bosco — Bondeno — Stellata — Copparo — Berra Final di Rero — Rò.
Tenenza di Cento	Cento — Casumaro — Renazzo — Pieve di Cento — Poggio Renatico — Sant'Agostino.
Tenenza di Comacchio	Codigoro — Massafiscaglia — Mesola — Migliaro — Comacchio.

COMPAGNIA DI MODENA.

Tenenza Diretta	Modena — Campo galliano — Carpi.
Tenenza di Modena	Formigine — Nonantola — Bastiglia — Sassuolo — Vignola.
Tenenza di Mirandola	Concordia — Finale nell'Emilia — Mirandola — Cavezzo — San Prospero — Novi di Modena — San Felice sul Panaro — Camposanto.
Tenenza di Pavullo nel Frignano	Fanano — Guiglia — Lama Mocogno — Montefiorino — Montese — Pavullo nel Frignano Serramazzone — Pievepelago — Sestola — Zocca.

COMPAGNIA DI REGGIO NELL'EMILIA.

Tenenza Diretta	Reggio Emilia — Castelnuovo di sotto — Montecchio — Sant'Ilario d'Enza.
Sezione di Castelnuovo nei Monti	Castelnuovo nei Monti — Carpineti — Casina — Collagna — Villaminozzo.
Tenenza di Reggio	Castellarano — Correggio — S. Martino in Rio — Rubbiera — S. Polo d'Enza — Vizzano sul Crostolo — Scandiano.
Tenenza di Guastalla	Brescello — Guastalla — Luzzara — Novellara — Poviglio — Reggiolo.

DIVISIONE DI ANCONA.

COMPAGNIA DI ANCONA.

Tenenza Diretta	Ancona — Borgo Pio — Porto Mare — Camerano — Montesicuro — Loreto — Osimo — Castelfidardo.
Sezione di Fabriano	Fabriano — Cerreto d'Esi — Serra S. Quirico — Arcevia — Sassoferrato.
Sezione di Iesi	Agugliano — Ostra — Filottrano — Iesi — S. Maria Nuova — Morro d'Alba — Cupramontana — Staffolo — Montecarotto.
Sezione di Senigallia	Corinaldo — Montenovo — Montemarciano — Chiaravalle — Falconara Marittima — Senigallia — Ripe.

COMPAGNIA D'ASCOLI PICENO.

Tenenza Diretta	Ascoli Piceno — Maltignano — Venarotta.
Tenenza di Ascoli Piceno	Amandola — Comunanza — Arquata del Tronto — Acquasanta — Montegallo — Montalto delle Marche — Castignano — Force — Offida — Monsampolo del Tronto — S. Benedetto del Tronto.
Tenenza di Fermo	Fermo — Monte San Pietrangeli — Porto San Giorgio — Grottammare — Monte Giorgio — Monterubbiano — Petritoli — Ripatransone — Santa Vittoria in Materano — San Elpidio a Mare.

COMPAGNIA DI MACERATA.

Tenenza Diretta	Macerata — Borgo S. Giovanni — Montecassiano — Treia — Appignano — Pollenza.
Sezione di Tolentino	Cingoli — Apiro — Matelica — San Ginesio — Loro Piceno — San Severino Marche — Sarnano — Penna San Giovanni — Tolentino — Urbisaglia.

Tenenza di Macerata	Civitanova Marche — Porto Civitanova — Morrovalle — Pausula — Mogliano — Potenza Picena — Montelupone — Recanati — Porto Recanati — Montelano.
Tenenza di Camerino	Caldarola — Valcimara — Camerino — Castel Raimondo — Fiastra — Pievetorina — Pioraco — Serravalle di Chienti — Visso.

DIVISIONE DI FORLI'.

COMPAGNIA DI FORLI'

Tenenza Diretta	Bertinoro — Forlimpopoli — Civitella di Romagna — Predappio — Forlì — Carpinello — San Martino in Strada — Villafranca — Meldola.
Tenenza di Cesena	Cesena — Cesenatico — Portafiume — Borello — Montiano — Mercato Saraceno — Boratelle — Sarsina — Savignano di Romagna — Longiano — Sogliano al Rubicone.
Tenenza di Rimini	Coriano — Morciano di Romagna — Rimini — Bellaria — Verucchio — Saludecio — Cattolica — Montefiorito — Sant'Arcangelo di Romagna.

COMPAGNIA DI PESARO.

Tenenza Diretta	Fano — Saltara — Pesaro — Gradara — Sant'Angelo in Lizzola.
Tenenza di Pesaro	Mondavio — Fratte Rosa — Montemaggiore al Metauro — Monteporzio — Mondolfo — Pergola — San Lorenzo in Campo.
Tenenza di Urbino	Cagli — Acqualagna — Cantiano — Fossombrone — Isola di Fano — Urbania — Piobbico — Urbino — Schieti — Fermignano — Tavoleto — Cappone.

Sezione di Pennabilli	Macerata Feltria — Pian di Meleto — Pennabilli — San Leo — Montegridano — Sant'Agata Feltria — Mercatino — Sant'Angelo in Vado — Lamoli.

COMPAGNIA DI RAVENNA.

Tenenza Diretta	Alfonsine — Ravenna — Borgo Adriano — Mezzano — Sant'Alberto — Santerno.
Tenenza di Ravenna	Coccolia — Carrera — Godo — Longana — San Pietro in Vincoli — Cervia — Castiglione di Cervia — Russi.
Tenenza di Faenza	Faenza — Borgo Urbecco — Cosina — Felisio — Granarolo — Pergola — Brisighella — Fognano — Pietramora.
Sezione di Riolo	Castel Bolognese — Riolo — Bagnara di Romagna — Solarolo — Casola Valsenio — Fontana Elice — Castel del Rio.
Tenenza di Lugo	Bagnacavallo — Traversara — Villanova — Lugo — Chiesa Nuova in Voltana — San Bernardino — San Lorenzo in Selva — Villa Canal Ripato — Cotignola — Barbiano — Fusignano — Massalombarda — Conselice — Lavezzola — Sant'Agata sul Santerno.

LEGIONE CAGLIARI

DIVISIONE DI CAGLIARI

COMPAGNIA DI CAGLIARI.

Tenenza Diretta	Stampace — Borgo Castello — Quartu Sant'Elena — Selargius.
Sezione di Sanluri	Barumini — Guasila — Lunamatrona — Mandas — Sanluri — San Gavino — Nuraminis — Serramanna.

Sezione di S. Pantaleo	San Pantaleo — Senorbi — Sinnai — San Nicolò Gerrei — San Vito.
Tenenza di Cagliari	Decimomannu — Monastir — Villasor — Villasimius — Sarroch.
Tenenza di Iglesias	Iglesias — Domusnovas — Gonnesa — Fluminimaggiore — Guspini — Villacidro — Siliqua — Santadi — Tratalias — Sant'Antioco — Teulada — Carloforte.
Tenenza di Lanusei	Ierzu — Tertenia — Gairo — Lanusei — Villagrandestrisaili — Seni — Esterzili — Tortoli — Baunei.
Sezione di Isili	Aritzo — Meana Sardo — Isili — Laconi — Nurri — Sorgono — Tonara — Tiana.

COMPAGNIA DI ORISTANO.

Tenenza Diretta	Oristano — Cabras — Riola — Milis — Terralba — Solarussa.
Sezione di Cuglieri	Bosa — Cuglieri — Macomer — Bortigali — Santulussurgiu — Tresnuraghes — Sindia.
Sezione di Ghilarza	Ghilarza — Paulilatino — Fordangianus — Samugheo — Busacchi — Sorradile — Neoneli — Sedilo.
Tenenza di Oristano	Simaxis — Villurbana — Ales — Mogoro — — Simala — Senis.

DIVISIONE DI SASSARI

COMPAGNIA DI SASSARI.

Tenenza Diretta	Sassari — Ossi — Portotorres — Ittiri — Sorso.
Sezione di Nulvi	Osilo — Ploaghe — Codrongianus — Nulvi Chiaromonte — Castelsardo — Laerru.

Tenenza di Alghero	Alghero — Thiesi — Torralba — Villanovamonteleone — Bonorva — Pozzomaggiore.
Tenenza di Tempio	Aggius — Bortigiadas — Calangianus — La Maddalena — Terranova Pausania — S. Teresa Gallura — Tempio — Luogosanto.

COMPAGNIA DI NUORO.

Tenenza Diretta	Nuoro — Oliena — Orgosolo — Manasuddas Fonni — Mamoiada.
Sezione di Nuoro	Bitti — Orune — Siniscola — Lodè — Dorgali — Galtelli — Orosei.
Sezione di Orani	Orani — Ottana — Orotelli — Gavoi — Ovodda — Olzai — Bolotona — Silanus.
Tenenza di Ozieri	Ozieri — Pattada — Buddusò — Oschiri — Monti — Mores — Bono — Benetutti.

LEGIONE FIRENZE

DIVISIONE DI FIRENZE.

COMPAGNIA DI FIRENZE INTERNA.

Tenenza Diretta	Principale.
Sezione di Borgo S. Lorenzo	Borgo San Lorenzo — Vicchio — Firenzuola — Marradi — Palazzuolo — Scarperia — Barberino di Mugello — Vaglia.
Sezione di Pontassieve	Pontassieve — Rignano sull'Arno — Borselli — Rufina — Dicomano — San Godenzo — Figline — Reggello.
Tenenza di Firenze Interna	S. Croce — S. Iacopino — Ponte Rosso — Fiesole — Rovezzano — Prato — Iolo — Poggio a Caiano — Vernio — Sesto — Brozzi.

Tenenza di Firenze Esterna	S. Spirito — Galluzzo — Impruneta — Campi — Signa — Greve — Lastra a Signa — Scandicci — San Casciano — Montespertoli — Tavernelle — Bagno a Ripoli — Ricorboli.

COMPAGNIA DI FIRENZE ESTERNA.

Tenenza di Pistoia	Pistoia — Pergola — Praechia — Lamporecchio — S. Piero Agliana — Serravalle — S. Marcello — Pavana.
Tenenza di Rocca S. Casciano	Rocca S. Casciano — Dovadola — Terra del Sole — S. Benedetto in Alpi — Bagno in Romagna — Galeata — Premilcuore — Santa Sofia — Modigliana — Tredozio.
Tenenza di S. Miniato	S. Miniato — Castelfiorentino — Certaldo — Montajone — Empoli — Cerreto Guidi — Montelupo Fiorentino — Fucecchio — Castelfranco di Sotto — Santa Croce sull'Arno.

COMPAGNIA DI AREZZO.

Tenenza Diretta	Arezzo — Rigutino — Chiavaretto — Palazzo del Pero — Fojano della Chiana — Lucignano — Monte San Savino — Badia al Pino.
Sezione di S. Sepolcro	S. Sepolcro — Anghiari — Monterchi — Pieve S. Stefano — Sestino.
Sezione di S. Giovanni Val d'Arno	S. Giovanni Val d'Arno — Castelfranco di Sopra — Loro Ciuffenna — Terranova Bracciolini — Montevarchi — Levane — Ambra — Laterina — Ponticino.
Tenenza di Arezzo	Subbiano — Bibbiena — Talla — Castiglion Fiorentino — Cortona — Camucia — Marcatale — Poppi — Strada — Pratovecchio.

COMPAGNIA DI SIENA.

Tenenza Diretta	Siena — Castelnuovo Berardenga — Monteroni d'Arbia — Asciano — Rapolano.

Sezione di Val d'Elsa	Colle di Val d'Elsa — Casole d'Elsa — Chiusdino — Monticiano — Radicondoli — Poggibonsi — S. Gimignano.
Tenenza di Siena	Rosia — Montalcino — Buonconvento — Radda — Gajole — La Pianella — Ponte Macereto.
Tenenza di Montepulciano	Montepulciano — Chianciano — Chiusi — Sarteano — Cetona — Pienza — S. Quirico d'Orcia — Radicofani — Abbadia S. Salvatore — San Casciano dei Bagni — Sinalunga — Torrita.

DIVISIONE DI LIVORNO.

COMPAGNIA DI LIVORNO.

Tenenza Diretta	Livorno Principale — S. Leopoldo — S. Marco — S. Matteo — Ardenza — S. Iacopo in Acquaviva.
Tenenza di Portoferraio	Portoferraio — Marciana Marina — Porto Longone — Rio Marina.

COMPAGNIA DI GROSSETO.

Tenenza Diretta	Grosseto — Giuncarico — Castiglion della Pescaja — Scansano — Magliano in Toscana.
Sezione di Massa Marittima	Massa Marittima — Follonica — Monterotondo — Montieri.
Sezione di Orbetello	Orbetello — Capalbio — Talamone — Porto Santo Stefano — Giglio — Manciano — Marsigliana.
Tenenza di Grosseto	Arcidosso — Castel del Piano — Cinigiano — Pitigliano — Sorano — Roccastrada — Campagnatico — Santa Fiora — Roccalbegna.

COMPAGNIA DI LUCCA.

Tenenza Diretta	Lucca — Ponte Moriano — Ponte S. Pietro — Santa Maria del Giudice — Capannori — San Leonardo in Treponzio — Segromigno.

Sezione di Pescia	Pescia — Chiesina Uzzanese — Altopascio — Borgo a Buggiano — Ponte Buggianese — Monsummano — Montecatini Bagni — Villa Basilica — Ponte all'Abate.
Tenenza di Lucca	Barga — Borgo a Mozzano — Bagni di Lucca — Camajore — Pietrasanta — Serravezza — Viareggio — Massarosa.

COMPAGNIA DI PISA.

Tenenza Diretta	Pisa — Porta a Mare — S. Rossore — Tombolo — Calci.
Sezione di Pontedera	Pontedera — Palaja — Ponsacco — Lari — Peccioli — Vicopisano.
Tenenza di Pisa	Bagni S. Giuliano — Vecchiano — Cascina — Navacchio — Fauglia — Colle Salvetti — Rosignano Marittimo.
Tenenza di Volterra	Volterra — Montecatini Val di Cecina — Campiglia Marittima — Pitto di Cecina — Castagneto — Piombino — Pomarance — Castelnuovo Val di Cecina.

DIVISIONE DI PERUGIA

COMPAGNIA DI PERUGIA.

Tenenza Diretta	Perugia — Bastia — Castiglion del Lago — Panicale — Magione.
Sezione di Città di Castello	Città di Castello — Lugnano — S. Giustino — Gubbio — Camporeggiano — Scheggia — Umbertide.
Tenenza di Perugia	Deruta — Marsciano — Valfabrica — Todi — Baschi.
Tenenza di Foligno	Foligno — Assisi — Gualdo Tadino — S'gillo — Nocera Umbra — Spello.

Tenenza di Orvieto	Orvieto — Castel Giorgio — Castel Viscardo — Porano — San Venanzio — Città della Pieve — Piegaro — Ficulle.

COMPAGNIA DI SPOLETO.

Tenenza Diretta	Spoleto — Pissignano — Bevagna — Montefalco — Trevi.
Sezione di Spoleto	Cerreto di Spoleto — Ferentillo — Sellano — Cascia — Norcia.
Tenenza di Rieti	Rieti — Piè di Moggio — Contigliano — Rivodutri — Rocca Sinibalda — Poggio San Lorenzo.
Sezione di Fara	Fara in Sabina — Magliano Sabino — Orvinio — Poggio Mirteto — Torri in Sabina — Ascrea.
Tenenza di Terni	Terni — Arrone — Montecastrilli — Acquasparta — S. Gemini — Amelia — Giove — Narni — Otricoli.

LEGIONE MILANO

DIVISIONE DI BRESCIA.

COMPAGNIA DI BRESCIA INTERNA

Tenenza Diretta	Brescia — Concesio — Fiumicello Urago — Gussago — Rezzato — Castenedolo.
Tenenza di Brescia	Bagnolo Mella — Dello — Bovegno — Gardone — Iseo — Lonato — Desenzano sul Lago — Montechiari — Carpenedolo — Ospitaletto — Lograto — Travagliato.
Tenenza di Breno	Breno — Edolo — Ponte di Legno — Cedegolo — Pisogne — Darfo.

COMPAGNIA DI BRESCIA ESTERNA.

Tenenza di Chiari	Adro — Chiari — Orzinuovi — Borgo S. Giacomo — Rovato — Palazzolo sull'Oglio.
Tenenza di Salò	Bagolino — Gargnano — Tremosine — Preseglie — Salò — Gavardo — Vobarno — Vestone — Anfo.
Tenenza di Verolanuova	Leno — Manerbio — Pralboino — Verolanuova — Pontevico — Quinzano d'Oglio.

COMPAGNIA DI BERGAMO.

Tenenza Diretta	Bergamo (città piana) — Bergamo (città alta) — Stezzano — Almè — Seriate — Alzano Maggiore — Ponte S. Pietro — S. Gervasio d'Adda.
Tenenza di Bergamo	Almenno S. Salvatore — Cà Felisa — Caprino Bergamasco — Piazza Brembana — Sarnico — Trescorre Balneario — Chiuduno — Zogno — S. Giovanni Bianco.
Tenenza di Clusone	Clusone — Gromo — Gandino — Gazzaniga — Lovere — Endine — Sovere — Vilminore.
Tenenza di Treviglio	Martinengo — Bettola di Cavernago — Romano di Lombardia — Antegnate — Calcio Treviglio — Caravaggio — Verdello — Urgnano.

DIVISIONE DI MILANO.

COMPAGNIA DI MILANO INTERNA.

Tenenza Diretta	Milano principale — Porta Garibaldi — Porta Nuova — S. Radegonda — Porta Romana — Porta Ticinese — Porta Magenta — Borgo Ortolani — Loreto — Borgo S. Gottardo.
Sezione di Melegnano	Locate dei Triulzi — Chiaravalle — Cassina Scanasio — Melegnano.

Tenenza di Milano Esterna	Niguarda — Bollate — Musocco — Corsico — Cascina Olona — Cassano d'Adda — Vaprio d'Adda — Gorgonzola — Melzo — Puntigliate.
Tenenza di Abbiategrasso	Abbiategrasso — Binasco — Gaggiano — Rosate — Cuggiono — Castano Primo — Lonate Pozzolo — Magenta.

COMPAGNIA DI MILANO ESTERNA.

Tenenza di Lodi	Borghetto — S. Colombano al Lambro — Lodi — Borgo d'Adda — Lodi Vecchio — Paullo — S. Angelo Lodigiano.
Sezione di Codogno	Casalpusterlengo — Secugnago — Codogno — Guardamiglio — Maleo — Castelnuovo — Bocca d'Adda.
Tenenza di Gallarate	Busto Arsizio — Fagnano Olona — Legnano — Gallarate — Rhò — Arluno — Saronno — Somma Lombarda — Sesto Calende.
Tenenza di Monza	Barlassina — Carate Brianza — Desio — Paderno Milanese — Seregno — Monza — Regio Parco — Lissone — Sesto S. Giovanni — Vimercate — Arcore.

COMPAGNIA DI COMO.

Tenenza Diretta	Como — Camerlata — Carate Lario — Fino Mornasco — Appiano — Olgiate — Turate — Erba.
Tenenza di Como	Bellagio — Bellano — Colico — Cantù — Mariano Comense — Castiglione d'Intelvi — Dongo — Gravedona — Menaggio — Porlezza.
Tenenza di Lecco	Brivio — Merate — Canzo — Introbbio — Margno — Lecco — Mandello del Lario — Missaglia — Oggiono.
Tenenza di Varese	Angera — Arcisate — Cuvio — Gavirate — Laveno — Luvino — Maccagno Superiore — Tradate — Varese.

COMPAGNIA DI SONDRIO.

TENENZA DIRETTA	Sondrio — Berbenno di Valtellina — Chiesa — Morbegno — Traona — Chiavenna — Campodolcino — Novate Mezzola — Villa Chiavenna.
SEZIONE DI TIRANO	Bormio — Ponte Valtellina — Tirano — Aprica — Tresenda — Mazzo di Valtellina — Bolladore.

DIVISIONE DI NOVARA.

COMPAGNIA DI NOVARA.

TENENZA DIRETTA	Novara — Biandrate — Borgo Vercelli — Trecate.
SEZIONE DI ARONA	Arona — Borgomanero — Gozzano — Borgo Ticino — Orta Novarese.
TENENZA DI NOVARA	Oleggio — Romagnano Sesia — Momo — Galliate — Fara Novarese — Borgo Lavezzaro.
TENENZA DI DOMODOSSOLA	Crodo — Domodossola — Iselle — S. Maria Maggiore — Piedimulera.
TENENZA DI PALLANZA	Cannobio — Intra — Omegna — Stresa — Ornavasso — Pallanza.
TENENZA DI VARALLO	Borgosèsia — Scopa — Varallo.

COMPAGNIA DI VERCELLI.

TENENZA DIRETTA	Desana — Ronsecco — S. Germano Vercellese — Santhià — Stroppiana — Vercelli.
SEZIONE DI VERCELLI	Arboro — Buronzo — Cigliano — Crescentino — Gattinara — Livorno Vercellese — Trino.

Tenenza di Biella	Andorno Cacciorna — Biella — Candelo — Cavaglià — Cossato — Crevacuore — Masserano — Mongrando — Sordevolo — Mosso Santa Maria — Salussola.

LEGIONE NAPOLI

DIVISIONE DI NAPOLI.

COMPAGNIA DI NAPOLI INTERNA.

Tenenza di Monteoliveto	Monteoliveto — Porto — San Giuseppe — San Lorenzo — Stella.
Sezione di Chiaia	Avvocata — Antignano — Chiaia — Fuorigrotta — Montecalvario — San Ferdinando — Palazzo Principe di Salerno — Palazzo Reale.
Sezione di Torre del Greco	Barra — Ponticelli — San Giovanni a Teduccio — Portici — S. Anastasia — Somma Vesuviana — Torre del Greco — Resina.
Tenenza di Vicaria.	Mercato — Pendino — San Carlo all'Arena — Capodimonte — Vicaria.

COMPAGNIA DI NAPOLI ESTERNA.

Tenenza di Casoria	Afragola — Caivano — Casoria — Secondigliano — Campodichino — Frattamaggiore — Giuliano in Campania — Mugnano di Napoli — Pomigliano d'Arco — Sant'Antimo.
Tenenza di Castellamare di Stabia	Agerola — Boscotrecase — Poggiomarino — Castellamare di Stabia — Gragnano — Ottajano — San Giuseppe d'Ottajano — Torre Annunziata — Pompei.

Sezione di Sorrento	Capri — Massalubrense — Piano di Sorrento — Sorrento — Vico Equense.
Tenenza di Pozzuoli	Ischia — Forio — Marano di Napoli — Pozzuoli — Pianura — Bacoli — Procida — Ventotene.

DIVISIONE DI AVELLINO.

COMPAGNIA DI AVELLINO.

Tenenza Diretta	Avellino — Atripalda — Bajano — Monteforte Irpino — Forino — Montorio Superiore — Serino — Solofra.
Sezione di Avellino	Altavilla Irpina — Cervinara — Chiusano di San Domenico — Lauro — Mercogliano — Pietrastornina — Montefusco — Dentecane — Montemiletto — Pratola Serra — Volturara Irpina.
Tenenza di Ariano	Accadia — Ariano di Puglia — Castelbaronia — Vallata — Flumeri — Grottaminarda — Bonito — Mirabella Eclano — Montecalvo Irpino — Orsara Daunо Irpina — Greci — Savignano di Puglia.
Tenenza di Sant'Angelo dei Lombardi	Andretta — Aquilonia — Calitri — Frigento — Gesualdo — Lacedonia — Bisaccia — Sant'Angelo dei Lombardi.
Sezione di Montella	Bagnoli Irpino — Nusco — Calabritto — Montella — Montemarano — Paternopoli — Teora.

COMPAGNIA DI BENEVENTO.

Tenenza Diretta	Pescolamazza — S. Giorgio la Montagna — Vitulano — Cantano — Benevento.
Tenenza di Benevento	Airola — Ceppaloni — Montesarchio — Paduli — Buonalbergo.

Tenenza di Cerreto Sannita	Cerreto Sannita — Cusano Mutri — Guardia Sanframondi — Amorosi — Morcone — Pontelandolfo — San Lupo — Sant'Agata dei Goti — Solopaca.
Tenenza di S. Bartolomeo in Galdo	Baselice — Castelfranco la Miscano — Colle Sannita — San Bartolomeo in Galdo — San Giorgio la Molara — San Marco dei Cavoti — Santa Croce di Morcone — Cercemaggiore.

DIVISIONE DI CASERTA.

COMPAGNIA DI CASERTA INTERNA.

Tenenza Diretta	Arienzo — Caserta — Maddaloni — Marcianise — Cancello.
Sezione di Santa Maria (Capua Vetere)	Aversa — Capua — Cancello ed Arnone — Formicola — Santa Maria Capua Vetere — Succivo — Trentola — Casal di Principe.
Sezione di Teano	Mignano — Presenzano — Pietramelara — Piguataro Maggiore — Calvi Risorta — Sparanise — Teano — Caianello.
Tenenza di Nola	Acerra — Cicciano — Marigliano — Nola — Palma Campania — Saviano.

COMPAGNIA DI CASERTA ESTERNA.

Tenenza di Piedimonte d'Alife	Caiazzo — Alvignano — Capriati a Volturno — Piedimonte d'Alife — Gioja Sannitica — Raviscanina.
Tenenza di Gaeta (Formia).	Formia — Esperia — Ausonia — Gaeta — San Giorgio al Liri — Traetto — Castelforte.
Sezione di Fondi	Fondi — Itri — Lenola — Monte S. Biagio — Pico — S. Giovanni Incarico.

Sezione di Sessa Aurunca	Carinola — Mondragone — Sant' Andrea del Pizzone — Ponza — Rocca Monfina — Marzano Appio — Sessa Aurunca.
Tenenza di Sora	Alvito — San Donato Val di Cimino — Vicalvi — Arpino — Casalvieri — Sora — Isola del Liri.
Sezione di Cassino	Atina — Cassino — Piedimonte S. Germano — Cervaro — Vallerotonda — Murata d'Arce — Pontecorvo — Roccasecca — Aquino.

DIVISIONE DI SALERNO.

COMPAGNIA DI SALERNO.

Tenenza Diretta	Baronissi — San Nicola alle Fratte — Montecorvino Rovella — Acerno — Pontecagnano — Salerno — San Cipriano Picentino — Giffoni Vallepiana — Vietri sul Mare.
Sezione di Amalfi	Amalfi — Conca Marini — Ravello — Majori — Tramonti — Positano.
Sezione di Nocera Inferiore	Angri — Scafati — Castel S. Giorgio — Cava dei Tirreni — Mercato S. Severino — Fisciano — Nocera Inferiore — Pagani — Sarno.

COMPAGNIA DI CAMPAGNA.

Tenenza Diretta	Campagna — Eboli — Battipaglia — Laviano — Colliano.
Sezione di Campagna	Buccino — Capaccio — Altavilla Silentina — Contursi — Postiglione — Scorzo — Roccadaspide — S. Angelo a Fasanella.
Tenenza di Sala Consilina	Caggiano — Auletta — Montesano sulla Marcellana — Casalbuono — Padula — Polla — Sala Consilina — Sanza — Teggiano — Vibonati — Sapri.

COMPAGNIA DI VALLO DELLA LUCANIA.

Tenenza Diretta	Pisciotta — Centola — Vallo della Lucania — Castelnuovo Cilento.
Sezione di Vallo	Camerota — Gioi — Magliano Vetere — Stio — Laurino — Laurito — Cuccaro Vetere — Torre Orsaja.
Sezione di Rutino	Castellabate — Perdifumo — Pollica — Sessa Cilento — Acquavella — Torchiara — Agropoli — Cicerale — Ogliastro Cilento — Rutino.

LEGIONE PALERMO

DIVISIONE DI PALERMO.

COMPAGNIA DI PALERMO.

Tenenza Interna	Palermo Principale — Castellamare — Monte Pietà — Ortobotanico — Palazzo Reale — Tribunali — Molo — Ruggero Settimo — Giardino Inglese — Olivuzza.
Tenenza Esterna	Colli S. Lorenzo — Tommaso Natale — Bocca di Falco — Partanna Mondello — Villagrazia — Falde di Monte Pellegrino — Uditore — Altarello di Baida — Villabate — Ustica.
Sezione di Monreale	Monreale — Piano di Renda — Parco — Borgo Molara — Rocca Morreale — San Giuseppe Iato — Piana dei Greci — San Martino.
Sezione di Misilmeri	Misilmeri — Bagheria — S. Flavia — Ficarazzi — Ficarazzelli — Belmonte — Casteldaccia.
Sezione di Mezzojuso	Mezzojuso — Villafrati — Campofelice di Fitalia — Godrano — Marineo — Ogliastro.

Sezione di Partinico	Partinico — Carini — Terrasini — Borgetto — Montelepre — Balestrate — Cinisi — Capaci — Torretta.
Tenenza di Corleone	Corleone — Ficuzza — Roccamena — Chiusa Sclafani — Campo Fiorito — Bisaquino — San Carlo di Chiusa — Prizzi — Palazzo Adriano — Contessa — Giuliana.

COMPAGNIA DI TERMINI.

Tenenza Diretta	Termini Alto — Termini Basso — Altavilla Milicia — Cerda — Trabia.
Sezione di Alia	Alia — Valle d'Olmo — Castronovo — Lercara Friddi — Montemaggiore — Caltavuturo — Fondaco Manganaro — Vicari.
Sezione di Ciminna	Ciminna — Caccamo — Baucina — Ventimiglia di Sicilia — Sciara.
Tenenza di Cefalù	Cefalù — Campofelice — San Mauro Castelverde — Collesano — Isnello — Gratteri — Castelbuono — Pollina.
Sezione di Petralia Sottana	Petralia Sottana — Castellana — Petralia Soprana — Locati — Alimena — Gangi — Geraci Siculo — Polizzi Generosa.

COMPAGNIA DI TRAPANI.

Tenenza Diretta	Trapani — Paceco — Monte San Giuliano.
Tenenza di Trapani	Canalotti — Corallo Vecchio — Custunaci — Pantelleria — Favignana — Marsala.
Tenenza di Alcamo	Alcamo — Camporeale — Calatafimi — Vita — Gibellina — Castellamare del Golfo — Poggio Reale.

Tenenza di Mazzara	Mazzara del Vallo Castelvetrano — Campobello di Mazzara — Partanna — Salemi — S. Ninfa.

DIVISIONE DI CATANIA.

COMPAGNIA DI CATANIA.

Tenenza Diretta	Catania Principale — Duomo — Borgo di Catania.
Sezione di Adernò	Adernò — Belpasso — Nicolosi — Paternò — S. Maria di Licodia — Biancavilla — Bronte.
Tenenza di Catania	Mascalucia — S. Giovanni la Punta — Scordia — Misterbianco — Trecastagne — Zafferana Etnea.
Tenenza di Acireale	Acireale — Aci Sant'Antonio — Castiglione di Sicilia — Giarre — Riposto — Linguaglossa — Piedimonte Etneo — Randazzo — Calatabiano.
Tenenza di Caltagirone	Caltagirone — Grammichele — Licodia — San Michele di Ganzaria — Mirabella Imbaccari — Mineo — Palagonia — Ramacca — Raddusa — Vizzini — Militello in Val di Catania.
Tenenza di Nicosia	Nicosia — Aggira — Assoro — Centuripe — Leonforte — Regalbuto — Troina — Cerami — Nissoria.

COMPAGNIA DI SIRACUSA.

Tenenza Diretta	Siracusa — Cassibile — Priola — Florida — Canicattini.
Tenenza di Siracusa	Augusta — Francofonte — Lentini — Carlentini — Melilli — Sortino.

Tenenza di Noto	Noto — Palazzolo Acreide — Avola — Pachino — Buccheri — Ferla — Rosolini.
Tenenza di Modica	Modica — Scicli — Pozzallo — Spaccaforno — Ragusa Superiore — Ragusa Inferiore — Monterosso Almo — Giarratana.
Sezione di Vittoria	Vittoria — Chiaramonte — Comiso — S. Croce Camerina.

DIVISIONE DI GIRGENTI.

COMPAGNIA DI CALTANISSETTA.

Tenenza Diretta	Caltanissetta — S. Cataldo — S. Caterina Villarmosa — Resuttano — Landro — Serradifalco — Sommatino — Delia.
Sezione di Mussomeli	Mussomeli — Campofranco — Villalba — Vallelunga — Montedoro.
Tenenza di Piazza Armerina	Piazza Armerina — Aidone — Barrafranca — Calascibetta — Castrogiovanni — Pietrapersia — Valguarnera — Villarosa.
Tenenza di Terranova di Sicilia	Terranova di Sicilia — Butera — Mazzarino Niscemi — Riesi.

COMPAGNIA DI GIRGENTI.

Tenenza Diretta	Girgenti — Porto Empedocle — Favara — Siculiana — Realmonte.
Sezione di Canicatti	Canicatti — Naro — Licata — Ravanusa — Campobello di Licata — Palma di Montechiaro — Castrofilippo.
Tenenza di Girgenti	Montallegro — Cattolica — Raffadali — Aragona — Santa Elisabetta — Grotte — Recalmuto — Sant'Angelo Muxaro — Comitini.

Tenenza di Bivona	Bivona — Alessandria della Rocca — S. Stefano Quisquino — Burgio — Cianciana — Casteltermini — Cammarata — Ribera — S. Biagio Platani — Lucca Sicula — Calamonaci.
Tenenza di Sciacca	Sciacca — Santa Margherita di Belice — Caltabellotta — Menfi — Montevago — Sambuca Zabut.

DIVISIONE DI MESSINA.

COMPAGNIA DI MESSINA.

Tenenza Diretta	Messina Principale — Priorato — Galati — Pace — Gazzi — Arcivescovado — Alì — Pagliara — Lipari.
Sezione di Milazzo	Milazzo — Rometta — Spadafora S. Martino — Santa Lucia del Mela — Gesso.
Tenenza di Castroreale	Castroreale — Barcellona — Pozzo di Gotto — Montalbano d'Elicona — Novara di Sicilia.
Sezione di Taormina	Taormina — S. Teresa di Riva — Limina — Francavilla di Sicilia — Roccella Valdemone.

COMPAGNIA DI PATTI.

Tenenza Diretta	Patti — Giofosa Marea — S. Pietro sopra Patti — Raccuja.
Sezione di Patti	Alcara li Fusi — Sant'Agata di Militello — Mirto — Naso — Brolo — S. Angelo di Brolo — Tortorici — Galati Mamertino.
Tenenza di Mistretta	Mistretta — S. Stefano di Camastra — Tusa — Capizzi — Cesarò — S. Fratello — Castel di Lucio — Pettineo.

LEGIONE PIACENZA

DIVISIONE DI PIACENZA.

COMPAGNIA DI PIACENZA.

Tenenza Diretta	Piacenza — Agazzano — Borgonovo — Castel San Giovanni — Pianello — Pontenure — Rivergaro — Ponte dell'Oglio — Bettola — Ferriere.
Tenenza di Fiorenzuola	Fiorenzuola — Bardi — Carpaneto — Castel Arquato — Cortemaggiore — Lugagnano — Luneto — Monticelli d'Ongina — Caorso.

COMPAGNIA DI PARMA.

Tenenza Diretta	San Barnaba — Porta Santa Croce — Sorbolo — Colecchio — Sala Braganza.
Sezione di Parma	Colorno — Calestano — Corniglio — Fornovo Taro — Langhirano — Traversetolo.
Tenenza di Borgo San Donnino	Borgo S. Donnino — Salsomaggiore — Busseto — Fontanellato — Noceto — Pellegrino Parmense — S. Secondo Parmense — Sissa — Soragna — Zibello.
Tenenza di Borgotaro	Borgotaro — Bedonia — Berceto — Santa Maria del Taro.

COMPAGNIA DI CREMONA.

Tenenza Diretta	Cremona — Acquanegra — Pizzighettone — Pescarolo — Vescovato.
Tenenza di Cremona	Annicco — Cingia dei Botti — Castellone — Casalbuttano — Robecco d'Oglio — S. Daniele Ripa Po — Soresina — Torre dei Picenardi — Sospiro.

Tenenza di Casalmaggiore	Casalmaggiore — Gussola — Piadena — San Giovanni in Croce.
Tenenza di Crema	Crema — Camisano — Montodine — Pandino — Romanengo — Rivolta d'Adda — Soncino — Trescore Cremasco.

DIVISIONE DI GENOVA.

COMPAGNIA DI GENOVA.

Tenenza Diretta	Genova (Sant'Agostino) — Maddalena — Molo — Portoria — Prè — San Teodoro — San Vincenzo — Porto.
Sezione di Sampierdarena	Sampierdarena — Rivarolo Ligure — Ronco Scrivia — Campofreddo — Pontedecimo — Bolzaneto — Sestri Ponente — Busalla — Voltri.
Tenenza di Genova	Nervi — Recco — Torriglia — Montoggio — San Martino d'Albaro — Foce — Prato.
Tenenza di Albenga	Albenga — Alassio — Finalborgo — Finalmarina — Calizzano — Loano — Zuccarello.
Tenenza di Savona	Savona — Cairo Montenotte — Altare — Dego — Millesimo — Noli — Sassello — Varazze.

COMPAGNIA DI SPEZIA.

Tenenza Diretta	Spezia — Lerici — Levanto — Borghetto Vara — Mattarana — Sarzana — Varignano — Riccò del Golfo — Vezzano Ligure — Sesta Godano.
Tenenza di Chiavari	Chiavari — Borzonasca — Cicagna — Rapallo Santo Stefano d'Aveto — Sestri Levante — Moneglia — Varese Ligure — Lavagna.

COMPAGNIA DI MASSA CARRARA.

Tenenza Diretta	Massa Carrara — Calice — Aulla — Carrara — Fosdinovo — Fivizzano — Avenza — Bedizzano.
Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana	Castelnuovo di Garfagnana — Camporgiano — Gallicano — Giuncugnano.
Tenenza di Pontremoli	Pontremoli — Bagnone — Mulazzo — Villafranca.

COMPAGNIA DI PORTO MAURIZIO.

Tenenza Diretta	Oneglia — Borgomaro — Diano Marina — Dolcedo — Pieve di Teco — Porto Maurizio — Colle Nava.
Tenenza di S. Remo	Bordighera — Dolceacqua — San Remo — San Stefano a Mare — Taggia — Ventimiglia.

DIVISIONE DI PAVIA.

COMPAGNIA DI PAVIA.

Tenenza Diretta	Pavia — Cava Manara — Landriano — Sannazzaro dei Burgondi — Siziano.
Tenenza di Pavia	Bereguardo — Casorate Primo — Belgioioso — Lardirago — Villanterio — Chignolo Po — Corteolona.
Tenenza di Vigevano	Vigevano — Candia Lomellina — Garlasco — Mede — Mortara — Pieve del Cairo — Robbio — S. Giorgio — Sartirana.

COMPAGNIA DI VOGHERA.

Tenenza Diretta	Voghera — Bressana — Santa Giulietta — Casei — Gerola — Casteggio — Godiasco — Montaldo Pavese.

Sezione di Stradella	Stradella — Barbianello — Broni — Montù Beccaria — Soriasco.
Tenenza di Bobbio	Bobbio — Ottone — Varzi — Zavattarello.

LEGIONE ROMA

DIVISIONE DI ROMA.

COMPAGNIA INTERNA.

Tenenza di Roma 1ª Interna	San Lorenzo in Lucina — Monti — San Giovanni in Laterano — Termini — Tor Pignattara — Campitelli — Sant'Eustacchio — Trevi.
Tenenza di Roma 2ª Interna	Borgo — Trastevere — Magliana — Ponte — Sant'Angelo — San Sebastiano — San Paolo — Castel Porziano.
Tenenza Esterna	Popolo Principale — Storta — Monte Rotondo — Bracciano — Oriolo Romano — Manziana — Campagnano — Monterosi — Castelnuovo di Porto — Fiano Romano — Rignano Flaminio.
Sezione di Albano	Albano — Nettuno — Castel Gandolfo — Frascati — Civitalavinia — Rocca di Papa — Genzano — Monte Compatri — Marino — Palestrina — Zagarolo.
Sezione di Subiaco	Subiaco — Agosta — Gerano — Genazzano — Olevano Romano — San Vito Romano.
Sezione di Tivoli	Tivoli — Castel Madama — Arsoli — Licenza — Palombara — Nerola — Vicovaro.

COMPAGNIA ESTERNA.

Tenenza di Civitavecchia	Civitavecchia — Cerveteri — Corneto Tarquinia — Montaldo di Castro — Monte Romano — Tolfa.

Tenenza di Frosinone	Frosinone — Ripi — Alatri — Ceprano — Pofi — Monte San Giovanni in Campano — Bauco — Veroli.
Sezione di Anagni	Anagni — Ferentino — Supino — Guarcino — Anticoli — Filettino — Vico nel Lazio — Paliano — Piglio.
Sezione di Ceccano	Ceccano — Patrica — Piperno — Maenza — Prossedi — Sonnino — Vallecorsa — Amaseno — Castro dei Volsci.
Tenenza di Velletri	Velletri — Cisterna — Cori — Giulianello — Segni — Carpineto — Valmontone — Artena — Terracina — Sezze — Foro Appio — Norma.

COMPAGNIA DI VITERBO.

Tenenza Diretta	Viterbo — Bagnaia — S. Martino al Cimino.
Tenenza di Viterbo	Soriano — Canepina — Vignanello — Orte — Bomarzo — Gallese — Grotte S. Stefano — Posto Montagna.
Sezione di Toscanella	Toscanella — Canino — Valentano — Farnese — Ischia di Castro — Latera — Piansano.
Sezione di Monte Fiascone	Monte Fiascone — Bolsena — Marta — Acquapendente — Grotte di Castro — Onano — Bagnorea — Castiglione in Teverina — Civitella d'Agliano — Celleno.
Sezione di Ronciglione	Ronciglione — Caprarola — Civita Castellana — Nepi — Sutri — Vejano — Vetralla.

N. B. Le sezioni di Toscanella, Monte Fiascone e Ronciglione continueranno a dipendere direttamente dal comandante di compagnia.

DIVISIONE DI CHIETI.

COMPAGNIA DI CHIETI.

Tenenza Diretta	Chieti — Francavilla — Pescara — Manopello.

Tenenza di Chieti	Bucchianico — Casacanditella — Guardiagrele S. Valentino — Tocco Casauria — Tollo — Caramanico.
Tenenza di Lanciano	Lanciano — Casoli — Lama — Orsogna — Castelfrentano — Ortona — Palena — S. Vito — Torricella — Villa Santa Maria.
Tenenza di Vasto	Vasto — S. Salvo — Casalbordino — Gissi — Scerni — Celenza sul Trigno — Palmoli — S. Buono.
Sezione di Atessa	Atessa — Castiglione Messer Marino — Bomba — Montazzoli — Paglieta.

COMPAGNIA DI TERAMO.

Tenenza Diretta	Teramo — Giulianova — Mosciano S. Angelo Atri — Silvi — Notaresco.
Tenenza di Teramo	Ancarano — Campli — Civitella del Tronto — Nereto — Montorio al Vomano — Palladini Crognoleto — Tossiccia — Valle Castellana.
Tenenza di Penne	Penne — Bisenti — Catignano — Civitella Casanova — Città S. Angelo — Castellamare Adriatico — Loreto Aprutino — Pianella — Torre dei Passeri.

COMPAGNIA DI AQUILA.

Tenenza di Aquila	Aquila — Barisciano — Montereale — Paganica Pizzoli — Sassa — Vigliano.
Sezione di San Demetrio nei Vestini	S. Demetrio nei Vestini — Rocca di Mezzo — Capestrano — Navelli — Castel Vecchio Subequo — Goriano Sicoli.
Tenenza di Cittaducale	Cittaducale — Accumoli — Amatrice — Antrodoco — Borbona — Borgocollefegato — Fiamignano — Leonessa.
Tenenza di Avezzano	Avezzano — Magliano dei Marsi — Carsoli — Celano — Civitella Roveto — Balsorano — Tagliacozzo — Cappadocia — Trasacco.

Sezione di Gioia dei Marsi	Gioia dei Marsi — Pescasseroli — Pescina — Cerchio — Ortona dei Marsi.
Tenenza di Solmona	Solmona — Campo di Giove — Pettorano — Introdacqua — Anversa — Popoli — Pratola Peligna — Rajano.
Sezione di Castel di Sangro	Pescocostanzo — Roccaraso — Castel di Sangro — Villetta Barrea — Scanno — Rocca Pia.

DIVISIONE DI FOGGIA.

COMPAGNIA DI FOGGIA.

Tenenza Diretta	Foggia — Cerignola — Ortanova — Trinitapoli.
Sezione di Foggia	Manfredonia — Monte S. Angelo — Vieste — Lucera — Biccari — Roseto Valfortore — Volturara Appula.
Tenenza di Bovino	Bovino — Panni — Ascoli Satriano — Candela — Deliceto — S. Agata di Puglia — Troja — Faeto.
Tenenza di S. Severo	S. Severo — Apricena — Poggio Imperiale — Castelnuovo della Daunia — Casalnuovo Monte Rotaro — S. Marco in Lamis — S. Giovanni Rotondo — Serracapriola — Torremaggiore — Celenza Valfortore — Tremiti.
Sezione di Vico del Gargano	Vico del Gargano — Peschici — S. Nicandro — Cagnano Varano — Carpino — Rodi.

COMPAGNIA DI CAMPOBASSO.

Tenenza Diretta	Campobasso — Ielsi — Riccia — Sepino — S. Giuliano nel Sannio — Vinchiaturo — Baranello.
Sezione di Campobasso	Castropignano — Limosano — Montagano — S. Giovanni in Galdo — S. Elia a Pianisi — Trivento — Bagnoli del Trigno.

Tenenza di Isernia	Boiano — Cantalupo nel Sannio — Carpinone — Isernia — Venafro — Montaquila.
Sezione di Isernia	Agnone — Capracotta — Carovilli — Castellone — Forli nel Sannio — Frosolone.
Tenenza di Larino	Bonefro — Casacalenda — Ripabottoni — Larino — S. Martino in Pensilis — Ururi — Santa Croce di Magliana — Termoli.
Sezione di Palata	Palata — Civitacampomarano — Guglionesi — Montefalcone nel Sannio.

LEGIONE TORINO.

DIVISIONE DI TORINO.

COMPAGNIA DI TORINO INTERNA.

Tenenza di Torino	Torino principale — S. Carlo — Monviso Sezione — Po Sezione — Borgo Dora — Borgo Nuovo — Borgo Po — Borgo S. Donato — Borgo S. Salvario — Rivoli — Pianezza.
Tenenza di Cirié	Ciriè — Caselle — Rivarolo — Barbania — Rivara — Lanzo — Corio — Ceres — Viù — Venaria Reale.
Sezione di Chivasso	Chivasso — Verolengo — Settimo Torinese — Brusasco — Casalborgone — Gassino — Volpiano — Leyni — Montanaro.
Sezione di Moncalieri	Moncalieri — Stupinigi — Carignano — Carmagnola — Chieri — Cambiano — Pino Torinese — Orbassano — Poirino — Riva di Chieri.

COMPAGNIA DI TORINO ESTERNA.

Tenenza di Pinerolo	Pinerolo — Bricherasio — Cavour — Cumiana — Fenestrelle — None — Pancalieri — Perosa — Torrepellice — Vigone — Villafranca.

Tenenza di Susa	Susa — Exilles — Molaretto — Moncenisio — — Avigliana — Bussoleno — S. Antonino — Giaveno — Oulx — Bardonecchia — Cesana.

COMPAGNIA D'IVREA

Tenenza Diretta	Ivrea — Borgomasino — Caluso — Settimo Vittone — Strambino — Mengliano — Azeglio.
Sezione di Cuorgnè	Cuorgnè — Castellamonte — Locana — Pont Canavese — Agliè — S. Giorgio — Quagliuzzo.
Tenenza di Aosta	Aosta — Cogne — Villeneuve — Nus — Châtillon — Morgex — Verrès — Etroubles — Pont S. Martin.

DIVISIONE DI CUNEO.

COMPAGNIA DI CUNEO.

Tenenza Diretta	Cuneo — Busca — Caraglio — Centallo — Chiusa di Pesio — Dronero — S. Damiano Macra — Fossano.
Sezione di Borgo S. Dalmazzo	Borgo S. Dalmazzo — Boves — Peveragno — Demonte — Valdieri — Vinadio — Bersezio — Limone — Tenda.
Tenenza di Saluzzo	Saluzzo — Barge — Cavallermaggiore — Costigliole — Moretta — Paesana — Racconigi — Revello — Sampeyre — Savigliano — Venasca — Villanova — Solaro.

COMPAGNIA DI MONDOVI'

Tenenza Diretta	Mondovì — Mondovì Breo — Carrù — Frabosa Soprana — Morozzo — Cherascho — Trinità — Bene Vagienna.
Sezione di Ceva	Ceva — Bagnasco — Montezemolo — Murazzano — Garessio — Ormea — Dogliani — S. Michele.

Tenenza di Ala	Alba — Bossolasco — Brà — Pollenzo — Canale — Cortemiglia — Govone — La Morra — Monforte d'Alba — Cornegliano d'Alba — San Stefano Belbo — Sommariva Bosco.

DIVISIONE DI ALESSANDRIA.

COMPAGNIA DI ALESSANDRIA.

Tenenza Diretta	Alessandria — Spineita Marengo — S. Giuliano Vecchio — Bosco Marengo — Castellazzo Bormida.
Tenenza di Alessandria	Bassignana — Cassine — Felizzano — Oviglio S. Salvatore — Sezzè — Valenza.
Tenenza di Acqui	Acqui — Bubbio — Mombaruzzo — Nizza Monferrato — Ponzone — Carpeneto — Rivalta Bormida — Spigno Monferrato.
Tenenza di Novi	Novi — Capriata d'Orba — Castelletto d' Orba — Gavi — Voltaggio — Pozzolo Formigaro — Ovada — Rocchetta Ligure — Serravalle Scrivia — Arquata Scrivia.
Tenenza di Tortona	Tortona — Castelnuovo Scrivia — Garbagna — Sale — S. Sebastiano — Volpedo — Villavernia.

COMPAGNIA DI CASALE.

Tenenza Diretta	Casale — Occimiano — Pontestura — Ticinetto — Ottiglio.
Tenenza di Casale	Rosignano Monferrato — Vignale — Moncalvo — Montemagno — Murisengo — Tonco — Valle Cerrina — Gabiano.
Tenenza di Asti	Asti — Canelli — Costigliole d'Asti — Mombercelli — Portacomaro — Rocca d'Arazzo — Montechiaro d'Asti.

Sezione di Villanova d'Asti	Villanova d'Asti — Gabaleone — San Damiano d'Asti — Castelnuovo d'Asti — Cocconato — Montafia.

LEGIONE VERONA

DIVISIONE DI PADOVA.

COMPAGNIA DI PADOVA.

Tenenza Diretta	Padova principale — Padova Levante — Abano — Ponte di Brenta — Maserà — Teolo — Mestrino.
Tenenza di Padova	Piove di Sacco — Bovolenta — Legnaro — Campo Sampiero — Campo d' Arsego — Piombino d'Ese — Cittadella — Piazzola sul Brenta.
Tenenza di Este	Conselve — Bagnoli di Sopra — Este — S. Urbano — Lozzo Atestino — Monselice — Battaglia — Stanghella — Montagnana — Castelbaldo.

COMPAGNIA DI VICENZA.

Tenenza Diretta	Vicenza — Camisano — Montecchio Maggiore — Barbarano.
Sezione di Vicenza	Arzignano — S. Giovanni Ilarione — Lonigo — Montebello Vicentino — Noventa Vicentina.
Tenenza di Bassano	Asiago — Enego — Lusiana — Bassano Vicentino — Valstagna — Cismon — Marostica — Breganze — Sandrigo.
Tenenza di Schio	Schio — Malo — Valle dei Signori — Arsiero Thiene — Caltrano — Valdagno — Recoaro.

COMPAGNIA DI ROVIGO.

Tenenza Diretta	Rovigo — Ceregnano — San Martino di Venezze Lendinara — Fratta Badia Polesine — Trecenta — Runzi.
Sezione di Rovigo	Adria — Loreo — Ariano nel Polesine — Crespino — Polesella — Occhiobello — Ficarolo — Fiesso Umbertiano — Canaro — Massa Superiore — Bergantino.

DIVISIONE DI VENEZIA.

COMPAGNIA DI VENEZIA.

Tenenza Diretta	San Marco — Cannareggio — Castello — Dorsoduro — Santa Croce — Burano — Murano.
Sezione di Chioggia	Chioggia — Pallestrina — Cavarzere — Cona.
Tenenza di Venezia	Mestre — Malamocco — Mirano — Noale — Dolo — Mira — Vigonovo.
Tenenza di Portogruaro	San Michele al Tagliamento — San Donà di Piave — Meolo—Portogruaro—Annone Veneto.

COMPAGNIA DI TREVISO.

Tenenza Diretta	Treviso — Istrana — Mogliano Veneto — San Biagio di Calalta — Roncade — Spresiano.
Sezione di Treviso	Castelfranco — Vedelago — Asolo — Crespano — Biadene — Nervesa — Pederobba — Ciano.
Tenenza di Conegliano	Conegliano — Codognè — Pieve di Soligo — Oderzo — S. Polo — Motta di Livenza — Valdobbiadene — Col San Martino — Vittorio — Cison di Valmarino.

DIVISIONE DI UDINE

COMPAGNIA DI UDINE.

Tenenza Diretta	Udine — Tarcento — Tricesimo — San Daniele del Friuli — Fagagna — Gemona — Buia.
Sezione di Tolmezzo	Tolmezzo — Comeglians — Paluzza — Moggio Udinese — Pontebba — Ampezzo.
Tenenza di Udine	Mortegliano — Bassagliapenta — Cividale — Faedis — S. Giovanni di Manzano — San Pietro al Natisone — Palmanova — San Giorgio di Nogaro.
Tenenza di Pordenone	Pordenone — Azzano Decimo — Aviano — Maniago — Claut — Sacile — Polcenigo — Spilimbergo — Meduno — Clauzetto.
Sezione di S. Vito al Tagliamento	San Vito al Tagliamento — Casarsa della Delizia — Cordovado — Codroipo — Latisana — Rivignano.

COMPAGNIA DI BELLUNO.

Tenenza Diretta	Belluno — Ponte nelle Alpi — Santa Croce — Longarone — Mel.
Sezione di Belluno	Feltre — Quero — S. Giustina Bellunese — Fonzaso — Agordo — Cencenighe.
Sezione di Pieve di Cadore	Pieve di Cadore — Perarolo — San Vito di Cadore — Auronzo — Comelico Inferiore — Candide.

DIVISIONE DI VERONA.

COMPAGNIA DI VERONA.

Tenenza Diretta	Verona Principale — Porta Vescovo — Porta San Giorgio — Porta San Zeno — Cà di David — San Martino Buonalbergo — Montorio Veronese — Zevio — S. Giovanni Lupatoto — Bussolengo.

Tenenza di Verona	Bardolino — Castelnuovo di Verona — Malcesine — Peschiera — Caprino Veronese — S. Pietro Incariano — Peri — Pescantina — Villafranca di Verona — Valeggio — Sommacampagna.
Sezione di Verona	Soave — Roncà — S. Bonifacio — Tregnago — Selva di Progno — Colognola ai Colli — Grezzana — Boscochiesanova.
Tenenza di Legnago	Legnago — Castagnaro — Cologna Veneta — Alberedo — Isola della Scala — Bovolone — Nogara — Oppeano — Sanguinetto — Cerea.

COMPAGNIA DI MANTOVA.

Tenenza Diretta	Mantova — Borgoforte — Castel Dario — Porto Mantovano — Roverbella — Governolo — Marcaria — Castellucchio — Gazzoldo.
Sezione di Mantova	Bozzolo — Gazzuolo — Rivarolo Fuori — Sabbioneta — Viadana — Dosolo — Gonzaga Suzzara — Moglia.
Tenenza di Castiglione delle Stiviere	Asola — Castelgoffredo — Canneto sull'Oglio Castiglione delle Stiviere — Guidizzolo — Volta Mantovana — Goito.
Sezione di Revere	Ostiglia — Revere — Quistello — S. Giacomo delle Segnate — S. Benedetto Po — Sermide — Poggio Rusco.

Il Ministro — Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 5. Pubblicato il 1° febbraio 1882 Parte 1.

GENNAIO 23 — Esami di concorso ai posti di volontario nel personale dell'amministrazione centrale, *pag.* 145.

» 27 — Regio Decreto col quale si approva il nuovo capitolato-tipo per lavori del genio militare da eseguirsi nel territorio della direzione di Roma, *pag.* 149.

» 27 — Bastone da teli da tenda (aggiunta all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 150.

» 28 — Istruzione del treno d'artiglieria da insegnarsi al personale di truppa, *pag.* 151.

» 28 — Variazione di prezzi ed aggiunta di medicinali, *pag.* 151.

Atto N. 14. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Nota N. 18.) — **Esami di concorso ai posti di volontario nel personale dell'amministrazione centrale.** — 23 gennaio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 5 del R. decreto 12 maggio 1881 che stabilisce un nuovo ordinamento del personale dell' amministrazione centrale della guerra,

Determina :

Sono approvate le annesse norme e programmi per gli esami di concorso ai posti di volontario nel personale dell'amministrazione centrale della guerra.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1882.

Il Ministro — FERRERO.

ERRATA—CORRIGE

Dispensa N. 1 *Atto* N. 4, pag. 27. — Al N. 1 si cancellino le parole: le perizie ed i capitolati d'oneri.

Dispensa N. 1. *Atto* N. 4, pag. 30 — Prima riga, *ove dice*: da più istituti, *leggasi*: da più istituti.

Dispensa N. 3. *Atto* N. 8:

Pag. 53, Tabella N. 17. — Sostituire le parole *sottufficiali musicanti* a quelle di *sergenti musicanti*.

» 77, Tabella N. 38. — Sostituire il N. 89 al N. 86 per gli scrivani locali.

» 82, Tabella N. 43 — Cancellare i 2 istruttori di scherma e portare da 19 a 17 il totale.

» 85, Tabella N. 46. — Portare da 5 a 6 il numero dei sottufficiali di governo per ogni collegio e rispettivamente da 20 a 18 il totale per tre collegi. Portare da 11 a 12 e da 34 a 32 i totali del personale di truppa.

NORME.

1. Gli aspiranti ai posti di volontario nell'amministrazione centrale della guerra dovranno, entro il termine che verrà fissato con apposito avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, presentarne domanda, in carta bollata da una lira, al Ministero della Guerra (segretariato generale), indicando in essa il proprio domicilio, e corredandolo dei documenti qui appresso indicati:

a) Fede di nascita comprovante avere il richiedente compiuto 18 anni di età, e non oltrepassato i 30;

b) Diploma di licenza liceale, o d'istituto tecnico;

c) Certificato d'esito di leva (modello 32 del regolamento sul reclutamento), o d'iscrizione sulle liste di leva, (articolo 19 della legge), per i candidati nelle condizioni d'età da poter produrre tali documenti;

d) Certificato di cittadinanza italiana, e buona condotta, rilasciato dal sindaco, con data recente;

e) Fede di specchietto rilasciata dalla competente autorità giudiziaria;

f) Dichiarazione del padre, o d'altra persona capace, che assicuri al concorrente i mezzi di sussistenza durante il volontariato.

2. Gli esami saranno dati presso il Ministero, da una commissione composta:

di un consigliere di Stato — presidente;

di un consigliere della Corte dei Conti, di due direttori capi di divisione del Ministero (di cui uno militare), e di un professore di liceo, o d'istituto tecnico — membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un capo sezione del Ministero, il quale non avrà voto deliberativo.

3. L'esame è per iscritto, e orale, e verserà sulle materie comprese nel programma annesso alle presenti norme.

4. I temi da svolgersi per iscritto sono preparati dalla commissione, in numero di tre per ciascuna materia, e fra essi il presidente, al momento dell'apertura dell'esame, designerà quello da proporsi ai candidati.

5. Durante l'esame scritto, è vietato ai candidati di conferire tra loro, e di consultare alcun libro, o scrittura, eccettuati i vocabolari.

I candidati, che avranno avuto comunicazione tra loro

o col di fuori, o avranno in altra guisa compromesso la sincerità dell'esame, verranno esclusi dalle altre prove.

6. Ogni candidato firmerà il proprio lavoro. All'atto della consegna la persona destinata a riceverlo vi annoterà, alla presenza del candidato, l'ora in cui fu rimesso, e vi apporrà la propria firma.

7. Ai temi di composizione italiana, e di matematica sono assegnate 6 ore; a quello di lingue straniere 4 ore.

8. Il tema di composizione in lingua straniera è obbligatorio; però i punti riportati in esso non saranno compresi nel computo complessivo dei voti per stabilire la classificazione; se ne terrà bensì conto nel determinare la precedenza a parità degli altri voti.

9. Non potrà essere dichiarato idoneo quel candidato, che non ottenga $^7/_{10}$ nella composizione italiana, e $^6/_{10}$ in ciascuna delle altre prove, sia scritte, sia orali.

Il candidato, che non avrà conseguito l'idoneità nelle prove scritte, sarà escluso dalle orali.

10° Il giorno, e la durata, degli esami orali saranno stabiliti dalla commissione.

11. Compiuti gli esami, la commissione ne riassumerà il risultato in un prospetto, nel quale indicherà il voto ottenuto dai candidati in ogni singola materia, e il voto complessivo.

Il prospetto ed il processo verbale delle operazioni compiute saranno firmati da tutti i membri della commissione.

12. Fra i candidati riusciti idonei saranno prescelti quelli che avranno ottenuto maggiori voti, e il nome di questi verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. I medesimi poi non potranno conseguire la nomina a volontario se non dopo un esperimento di mesi sei negli uffici del Ministero. Tale nomina sarà fatta in base alla classificazione ottenuta nell'esame di concorso.

13. La durata del volontariato non sarà maggiore di due anni, calcolando in essa anche i sei mesi dell'esperimento.

14. Coloro pei quali l'esperimento avesse esito sfavorevole, ovvero che non avessero, durante il medesimo, tenuto lodevole condotta, saranno dispensati, senz'altro, dal servizio.

15. I concorrenti, dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquistano alcun diritto per essere ammessi nelle successive vacanze.

Il Ministro — FERRERO.

PROGRAMMI

Esame scritto.

1. Composizione italiana.
2. Soluzione di un problema di aritmetica, o d'algebra, sino all'equazioni di 2° grado.
3. Composizione in una o più lingue straniere, a scelta del candidato.

Esame orale.

1. Storia romana e storia d'Italia, sino ai tempi nostri.
2. Geografia.
3. Statuto fondamentale del Regno. — Divisione ed esercizio dei poteri.
4. Amministrazione centrale. — Ministri. — Consiglio di Stato. — Corte dei conti.
5. Amministrazione esterna. — Circoscrizione territoriale amministrativa. — Gerarchia amministrativa.
6. Esercito. — Reclutamento. — Ordinamento. — Circoscrizione militare territoriale.
7. Ordinamento della marina militare.
8. Finanze. — Demanio pubblico. — Patrimonio dello Stato. — Imposte dirette ed indirette. — Credito e debito pubblico — Bilanci. — Contratti. — Spese. — Scritture contabili.
9. Ordinamento dell'istruzione pubblica. — Ordinamento giudiziario. — Amministrazione dei lavori pubblici.
10. Materie e partizione del codice civile. — Pubblicazione, interpretazione, e applicazione delle leggi in generale. — Cittadinanza. — Domicilio e residenza. — Filiazione. — Atti dello stato civile.
11. Diritti e doveri internazionali degli Stati. — Agenti diplomatici e consolari.
12. Principî elementari d'economia politica.

Si richieggono soltanto nozioni generali.

Il Ministro — FERRERO.

N. 75 — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO (Nota N. 4 — **Regio decreto col quale si approva il nuovo capitolato-tipo per lavori del genio militare da eseguirsi nel territorio della direzione di Roma** — *Gazzetta ufficiale del Regno* N. 13 del 17 gennaio 1882; N. 503 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 27 gennaio.

UMBERTO I ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 10 novembre 1875 che approva i capitolati per lavori di conto del genio militare da eseguirsi nel territorio di ciascuna direzione del genio;

Visto il nuovo capitolato allestito dalla direzione del genio militare di Roma, in sostituzione di quello approvato col decreto ora detto, per lavori da eseguirsi nel suo territorio, (esclusa l'isola di Sardegna ed il comando locale di Chieti);

Vista la deliberazione in riguardo emessa dal comitato delle armi d'artiglieria e genio in sua seduta dell'agosto 1881;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato (sezione Finanze) in sua adunanza 2 novembre 1881.

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato il nuovo capitolato pei lavori di conto del genio militare da eseguirsi nel territorio della direzione di Roma (esclusa l'isola di Sardegna ed escluso pure il comando locale di Chieti) portante la data del 10 luglio 1881, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, e depositato, per originale, presso l'Archivio di Stato, e per copia conforme, presso la Corte dei Conti nonchè presso la suindicata direzione del genio.

Restano invariate le disposizioni di cui agli art. 2 e 3 del succitato R° decreto 10 novembre 1875 N. 2793 serie 2ª.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia* mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1881

UMBERTO

FERRERO.

N. **16** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 235) — **Bastone da teli da tenda. (Aggiunta all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio)** — 27 gennaio:

Allo scopo di evitare i guasti, a cui va soggetta la cassa del fucile per l'attrito col bastone ferrato da tenda, allorquando il soldato è in marcia, il Ministero ha approvato un nuovo modello di bastone da teli da tenda, il quale ha due pezzi ferrati da una sola parte, da collocarsi con l'estremità ferrata a sinistra dello zaino.

Il prezzo del nuovo bastone è uguale a quello del bastone in uso.

A cura dell'opificio d'arredi militari verrà distribuito ai corpi, cui spetta, il relativo campione, che dovrà servire solamente per le future provviste, dovendo i bastoni del modello attuale, tanto in distribuzione, quanto in fondo di magazzino, essere adoperati senza modificazioni fino ed esaurimento.

All'istruzione sulla divisa, edizione 1880, verrà quindi fatta la seguente aggiunta:

§ 74 *Bastone da teli da tenda.*

Il bastone da teli da tenda è di legno di faggio e si divide in tre pezzi.

Due di essi sono guarniti ad una estremità di un tubo lungo mm. 145 a 155 di lamiera di ferro della grossezza di mezzo millimetro, saldato a forte, verniciato in nero, che è inchiodato sul bastone con cinque o sei punte di ferro a testa piana. L'estremo libero del tubo è rinforzato da un anello di filo di ferro del N. 20 saldato a forte. La lunghezza di questi pezzi è di mm. 495 a 505; la maggior lunghezza del solo legno, senza il tubo, è di mm. 345 a 355.

L'altro pezzo sguarnito di ferro è lungo anche esso da millimetri 495 a 505, ed ha un'estremità tagliata a dente.

Le estremità di ciascun pezzo, che nel montare il bastone devono andare a contatto tra loro, sono tagliate obliquamente.

Alla distanza di mm. 90 dai due capi del bastone havvi un piccolo foro per cui passa lo spago che serve a legare insieme i tre pezzi quando il bastone deve tenersi smontato.

La lunghezza totale del bastone montato è di met. 1,36 a met. 1,37, e il diametro è di mm. 26,5 a 27,5.

Il Ministro — FERRERO.

N. **17.** — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA (Nota N. 6) — **Istruzione del treno d'artiglieria da insegnarsi al personale di truppa** — 28 gennaio.

Questo Ministero ha determinato che, nei reggimenti di cavalleria, il personale di truppa della classe più anziana sotto le armi venga, annualmente, esercitato *sul modo di bardare quadrupedi da tiro isolati e pariglie, sul condurre e ripieghi relativi e sull'affardellamento del treno* dovendo, in caso di richiamo alle armi, dopo i primi due anni dallo invio in congedo illimitato, essere impiegato nei varî servizi di traino al seguito dei corpi mobilitati.

L'istruzione sarà attivata nei presidî in cui stanziano reparti di treno d'artiglieria, per le truppe di cavalleria esistenti nella stessa località, nell'epoca che i comandati di corpo d'armata crederanno più conveniente, avuto riguardo ai mezzi disponibili ed al servizio cui i corpi debbono attendere.

Pei reggimenti e distaccamenti di cavalleria aventi sede in città in cui non esistono reparti di treno d'artiglieria, i comandanti di corpo di armata, se ravviseranno possibile l'esecuzione della detta istruzione senza far luogo a movimenti di materiale e personale di qualche entità, provvederanno nel modo che ravviseranno più conveniente allo scopo che si vuol raggiungere.

Essi concerteranno coi comandanti territoriali d'artiglieria il procedimento di tale istruzione e disporranno per l'attuazione della medesima, riferendo al Ministero al termine di essa.

Il Ministro — FERRERO

N. **18.** — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 39) — **Variazione di prezzi ed aggiunta di medicinali** — 28 gennaio.

Le sensibili variazioni avvenute in commercio nel prezzo di molti medicinali e sostanze accessorie rendendo indispensabile la corrispondente modificazione alla tariffa in vigore, il Ministero, giusta l'atto N. 60 del *Giornale Militare* 1879, parte prima, sulla proposta del direttore della farmacia centrale militare e sentito il parere del comitato di sanità mili-

tare, ha determinato che ai prezzi stabiliti nello elenco generale e tariffa che fa seguito all'atto N. 42 del *Giornale Militare* 1881, parte prima, vengano sostituiti quelli assegnati ai medicinali sotto indicati.

Furono poi aggiunti nella tariffa stessa per proposta della menzionata farmacia, confermata dal prefato consesso, altri medicinali coi numeri categorici 109, 110, 506, 561 e 699; i primi tre quali reattivi per saggi idrotimetrici, il quarto quale reattivo necessario per le cassette degli ospedali da campo, e l'ultimo per uso veterinario.

Infine fu stimato conveniente di rettificare:

1° Il titolo attuale della sostanza corrispondente al numero categorico 194, sostituendo al titolo 0,25 % quello 0,25 mil.

2° La denominazione della sostanza corrispondente al numero categorico 698, aggiungendo alla *vaselina* la parola *bianca*.

La detta farmacia e le direzioni di sanità militare eseguiranno pertanto con effetto dal 1° gennaio volgente i movimenti di carico e scarico prescritti dai §§ 157 (comma aggiunto con atto N. 247 del *Giornale Militare* 1875) e 177 del regolamento di amministrazione 1° luglio 1875, parte prima, non che le aggiunte e le rettifiche sul registro Mod. 237 bis, dei medicinali sopraccennati.

Il Ministro — FERRERO

NOTA *dei medicinali e sostanze accessorie che hanno variato di prezzo in rapporto a quello della tariffa del 5 aprile 1879.*

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	Uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di preparamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Al Chilogramma	Grammi	ANNOTAZIONI
2	Aceto piombico cristallizzato	»	1	»	1	15	1	»	P.
15	Acido azotico depurato	»	1	»	2	»	1	»	D. 1383
17	Id. benzoico	»	1	»	33	»	1	»	Estratto dal benzoino
19	Id. citrico	»	1	»	5	70	1	»	
21	Id. cloridrico depurato	»	1	»	2	»	1	»	D. 1180
23	Id. fenico cristallizzato	»	1	»	4	10	1	»	
27	Id. pirolegnoso	»	1	»	1	25	1	»	D. 1060
28	Id. salicilico puro	»	1	»	20	50	1	»	
32	Id. solforico depurato	»	1	»	1	50	1	»	D 1711
35	Id. tartarico	»	1	»	4	50	1	»	
44	Alcole rettificato	»	1	»	2	25	1	»	D. 0,830
56	Alcolito di china	»	1	»	6	50	1	»	
84	Argento di coppella	1	»	»	171	»	1	»	T. 990 mm.
86	Arseniato di chinina	»	1	»	450	»	1	»	
96	Atropina	»	1	»	1134	»	1	»	
102	Azotato bismutico basico	»	1	»	26	»	1	»	
108	Acido fenico impuro	»	1	»	2	45	1	»	per disinfezione
109	Azotato argentico cristallizz. S.	»	1	»	6	»	1	»	T. 2,78 °/₀ per idrotimetro
110	Id. baritico puro S.	»	1	»	»	50	1	»	T. 2,14 °/₀
117	Balsamo di tolù	»	1	»	8	10	1	»	
120	Bismuto	1	»	»	20	50	1	»	T. 990 mm.
123	Bromo	1	»	»	6	50	1	»	
124	Bromuro potassico	»	1	»	12	»	1	»	
125	Bitume giudaico	1	»	»	1	30	1	»	
132	Canfora	»	1	»	3	25	1	»	
134	Cantaridi	»	1	»	12	20	1	»	P.
145	Carbonato potassico depurato	»	1	»	2	50	1	»	T. 62 dell'alcalimetro.

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Al Chilogramma	Al Grammi	ANNOTAZIONI
148	Corbonato (bi) sodico.	»	1	»	»	75	1	»	P.
166	Cera gialla	»	1	»	3	25	1	»	
172	China calissaia	»	1	»	14	»	1	»	P. al titolo di 2,70
179	Citrato di chinina	»	1	»	450	»	1	»	% di chinina
182	Clorito (ipo) calcico.	»	»	1	»	44	1	»	T 75 del cloro- metro.
194	Cloruro calcico fuso puro S. .	»	1	»	»	20	1	»	T. 0,25, m/m
199	Cloruro mercurico	»	1	»	6	50	1	»	
216	Codeina.	»	1	»	486	»	1	»	
218	Colla d'ossa.	1	»	»	5	30	1	»	
225	Cotone greggio	1	»	»	1	80	1	»	
228	Id. ordinario in falde. . .	1	»	»	3	25	1	»	
251	Digitale purpurea (foglie) . .	»	1	»	1	65	1	»	P.
265	Elisire di china	»	»	1	2	»	1	»	
313	Fenato di chinina	»	1	»	500	»	1	»	
333	Gelatine al solfato neutro di chinina	»	1	»	2	50	»	»	Ogni lastretta
339	Glicerina	»	1	»	2	85	1	»	D. 1. 252.
346	Grasso depurato di bue. . . .	»	»	1	1	»	1	»	
359	Idrato di clorale	»	1	»	10	60	1	»	
370	Iodo	»	1	»	26	»	1	»	
371	Iodoformio	»	1	»	44	»	1	»	
374	Ioduro potassico	»	1	»	35	»	1	»	
423	Mercurio metallico del com- mercio.	1	»	»	5	70	1	»	T. 900 mm.
433	Morfina	»	1	»	405	»	1	»	
482	Oppio.	»	1	»	53	»	1	»	P. al T. di 10 % di morfina
506	Ossalato ammonico S.	»	1	»	1	»	1	»	T. 1/60 (per idrotimetro).
525	Pepe cubebe	»	1	»	3	»	1	»	
530	Poligala virginiana (radici). .	»	1	»	8	40	1	»	
550	Rabarbaro	»	1	»	13	»	1	»	P.
561	Reattivo del Nessler	»	1	»	25	»	1	»	Per le cass. degli osp. da campo.

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Al Chilogramma	Al Grammo	ANNOTAZIONI
370	Salicina.	»	1	»	37	»	1	»	
374	Santonina.	»	1	»	53	»	1	»	
394	Seta protettrice (silk protective)	»	»	1	5	»	»	»	al metro.
399	Solfato di atropina	»	1	»	1200	»	1	»	
401	Id. basico di chinina . . .	»	1	»	288	»	1	»	T. 74, 5 % di chinina.
402	Id. neutro di chinina. . .	»	1	»	270	»	1	»	
404	Id. ferroso del commercio .	»	»	1	»	15	1	»	
410	Id. di morfina	»	1	»	450	»	1	»	
417	Id. zincico	»	1	»	2	50	1	»	
424	Solfodorato d'antimonio. . . .	»	1	»	4	50	1	»	
436	Succino.	1	»	»	3	30	1	»	
464	Tela impermeabile (Mackintosk	»	»	1	4	50	»	»	al metro di cm. 115 d'altezza.
482	Unguento mercuriale	»	1	»	5	50	1	»	A parte uguale di sostanza grassa e di metallo.
494	Velo fenicato (garza)	»	1	»	»	60	»	»	al m. lineare.
495	Veratrina	»	1	»	284	»	1	»	
498	Vaselina bianca.	»	1	»	5	30	1	»	
499	Vaselina gialla	»	1	»	2	85	1	»	Per uso veterinario.
702	Zafferano	»	1	»	134	»	1	»	
705	Zucchero raffinato di canna. .	»	»	1	1	30	1	»	

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 6. Pubblicato l'8 febbraio 1882. Parte 1.

GENNAIO 19. — Indennità per viaggi e per servizi speciali della truppa, *pag.* 157.
» 20. — Pagamento del soprassoldo stabilito col reale decreto 19 gennaio 1882 ai sottufficiali destinati di custodia ai forti di Roma, *pag.* 158.
FEBBRAIO 2. — Cavalli di rimonta, *pag.* 159.
2. — Servizio di riparazione alle armi per le legioni dei RR. Carabinieri *pag.* 159.
2. — Ammissione degli ispettori delle nuove fortificazioni a corrispondere in esenzione delle tasse postali, *pag.* 159.
2. — Invio ed esatta compilazione del modello N. 7 bis, *pag.* 160.
3. — Distribuzione ai corpi di turaccioli di fucili e moschetti modello 1870 (tipo abolito), *pag.* 160.
5. — R. Decreto col quale vengono assegnati due ufficiali d'ordinanza al presidente del comitato di stato maggiore generale, *pag.* 161.

Atto N. **19**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO (Nota n. 64). — **Indennità per viaggi e per servizi speciali della truppa.** — 19 gennaio.

Visto il Reale Decreto 27 marzo 1879;

Vista la legge 23 dicembre 1881 n. 542, (serie 3ª), che approva il bilancio di prima previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1882;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Alle lettere *d*) ed *e*) del quadro *B* approvato col succitato nostro Decreto 27 marzo 1879, le quali fissano lo assegnamento ai corpi per sopperire alle spese di viaggio degli uomini di truppa isolati, sono sostituite le seguenti disposizioni:

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 46, del 1881. *Atto* N 203, pag 609 — Alla quarta riga della legge, ove dice: Regio decreto 2 e 23, *leggasi*: 3 e 23.

Dispensa N 5, *Atto* N. 18, pag. 153. Seconda riga, ove dice 5 aprile 1879, *leggasi*: 14 marzo 1881.

Dispensa N. 5 *Atto* N. 18 pag. 153. N° categorico 2, ove dice: Aceto, *leggasi*: Acetato.

Dispensa N. 5, *Atto* N. 18, pag. 155. N. categorico 601, ove dice: basico, *leggasi*: basico.

Dispensa N 5, *Atto* N. 18, pag. 155. N. categorico 601, ove dice: neutro, *leggasi*: neutro.

« *d*) per ogni individuo delle classi in congedo illimitato « chiamato per l'istruzione e per ognuno dei medesimi rin- « viato in congedo:

« Se chiamati presso i corpi cui sono effettivi L. 9,00

« Se chiamati presso i distretti o i corpi dei presi- « sidii più vicini alle loro dimore . . . . . » 4,50

« *e*) per ogni individuo di 2ª categoria chiamato « per l'istruzione, e per ognuno dei medesimi rin- « viato in congedo . . . . . » 4,50. »

Art. 2. Ai sott'ufficiali destinati al servizio di custodia ai forti di Roma è concesso un maggior soprasoldo di *una lira al giorno*, in aggiunta all'indennità giornaliera di servizio isolato fissata dal n. 35 lettera *a*) del quadro *C* approvato col sucitato nostro Decreto.

Le disposizioni del presente Decreto s'intendono in vigore dal 1° gennaio 1882.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1882.

UMBERTO

FERRERO.

N. 20 STIPENDI NEL REGIO ESERCITO (Nota n. 62). — **Pagamento del soprassoldo stabilito col Reale decreto 19 gennaio 1882 ai sottufficiali destinati di custodia ai forti di Roma.** — 20 gennaio.

Per il pagamento del soprassoldo di *una lira* al giorno assegnato dall'articolo 2° del Real Decreto 19 gennaio 1882 ai sottufficiali destinati alla custodia dei forti di Roma i corpi seguiranno le stesse norme stabilite dall'atto 173 del 21 ottobre 1881 relativamente all'indennità di servizio isolato di cui al n. 35 *a*) del quadro *C* approvato col Real Decreto 27 marzo 1879.

Le amministrazioni che corrispondono i detti due assegnamenti ne richiederanno rimborso al corpo veterani e invalidi compilando un solo elenco simile al modello n. 1 prescritto dall'atto 36 del 1872, nel quale però gli assegnamenti stessi dovranno apparire in due separate colonne.

Il Ministro — FERRERO.

N. **21** DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 30) — **Cavalli di rimonta** — 2 febbraio.

Questo Ministero ha determinato che negli stati signaletici, che i corpi a cavallo devono spedirgli ogniqualvolta ricevono cavalli di nuova rimonta, venga indicato lo stato di nutrizione in cui ciascun cavallo si trovava all'arrivo al corpo, nonchè la sua attitudine al servizio come cavallo di truppa.

Il Ministro — FERRERO.

N. **22** — ARMI E MUNIZIONI. (Nota N. 9). — **Servizio di riparazione alle armi per le legioni dei Rlt. Carabinieri.** — 2 febbraio.

Il servizio delle armi in consegna alle legione dei Reali Carabinieri dovrà essere per l'avvenire disimpegnato preferibilmente da personale tecnico d'artiglieria o da personale militare espressamente assegnato.

Ogni singola legione riceverà al riguardo particolari istruzioni.

Il Ministro — FERRERO.

N. **23** — CORRISPONDENZA POSTALE. (Nota N. 13). — **Ammissione degli ispettori delle nuove fortificazioni a corrispondere in esenzione delle tasse postali.** — 2 febbraio.

Di concerto coll'amministrazione delle RR. Poste è stato stabilito che il carteggio ufficiale dei tenenti generali sigg. BRIGNONE comm. Antonio, GARNERI comm. Giuseppe e SACHERO comm. Celestino, nominati, con R. Decreto 30 dicembre u. s. ispettori delle nuove fortificazioni, sia ammesso alle esenzioni di tassa accordate dall'elenco annesso al Regolamento 5 novembre 1876 ai comandanti di corpo d'armata, e che sia in questo caso applicata l'eccezione contenuta nell'Articolo 12 del Regolamento stesso.

Se ne informano le autorità militari, con avvertenza che le corrispondenze dirette ai predetti ufficiali generali dovranno portare gli indirizzi seguenti:

« Sig. tenente generale Brignone comm. Antonio, ispet-
« tore delle nuove fortificazioni nei territori dipendenti dal I,
« IV e VI corpo d'armata.

« Sig. tenente generale Garneri comm. Giuseppe, ispettore
« delle nuove fortificazioni nei territori dipendenti dal VII,
« VIII, IX e X corpo d'armata.

« Sig. tenente generale Sacchero comm. Celestino, ispet-
« tore delle nuove fortificazioni nei territori dipendenti dal
« II, III e V corpo d'armata.

Il Ministro — Ferrero

N. **24** STATISTICA SANITARIA DEL R. ESERCITO. (Nota N. 6) — **Invio ed esatta compilazione del modello N. 7 bis.** — 2 febbraio.

Il modello N. 7 *bis*, prescritto dall'Atto N. 128 del 17 dicembre 1878 per le direzioni di sanità, dovrà essere altresì compilato e trasmesso dalle infermerie di presidio e speciali.

Essendo poi stato osservato che in taluni degli specchi modello N. 7 *bis*, pervenuti a questo Ministero, trovansi registrati gli ufficiali ed in altri no, e che talvolta i *totali degli entrati* dei modelli N. 7 e 8 non corrispondono esattamente con quello dei modelli 7 *bis*, si pongono in avvertenza i compilatori.

1° che il *totale trimestrale degli entrati* risultante dal modello 7 *bis*, deve comprendere *tutti i militari di truppa* segnati nelle colonne *entrati* del quadro nosologico dei modelli 7 dei tre mesi corrispondenti, e *tutti gli entrati* negli ospedali civili dello stesso periodo di tempo.

2° che i compilatori stessi devono trimestralmente verificare nell'inviare il modello 7 *bis* se il *totale degli entrati*, segnato in questo corrisponde ai relativi *totali* dei tre rendiconti mensili modello 7, e dei rispettivi elenchi trimestrali nominativi dei conti aperti per gli ospedali civili.

Il Ministro — Ferrero

N. **25** ARMI E BUFFETTERIE. (Nota n. 64) — **Distribuzione ai corpi di turaccioli di fucili e moschetti modello 1870** (*tipo abolito*). — 3 febbraio.

Allo scopo di utilizzare i turaccioli di fucili e moschetti modello 1870 (tipo abolito) tutt'ora disponibili nei magazzini

d'artiglieria, prescrivo che, a modificazione del terzo capoverso dell'atto 112 del 1881, le direzioni territoriali d'artiglieria li distribuiscano ai corpi fino a totale esaurimento del fondo ora disponibile prima di distribuire turaccioli del tipo regolamentare; e che i corpi nelle richieste di turaccioli nuovi che possono loro occorrere per sostituire quelli dichiarati fuori uso ommettano di indicare il tipo.

Il Ministro — FERRERO.

N. **26**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — (Nota N. 86). — **Regio Decreto col quale vengono assegnati due ufficiali d'ordinanza al presidente del comitato di stato maggiore generale.** — 5 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto in data 11 dicembre 1873 relativo agli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al presidente del comitato di stato maggiore generale sono assegnati due ufficiali d'ordinanza.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1882

UMBERTO

FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

Dati statistici sulle masse dei corpi.

Quadro A — *Dati statistici sulle masse dei corpi*

rmate di senza ella uppa	MASSE INDIVIDUALI DELLA TRUPPA					MASSA GENERALE						
	Introiti	SPESE				INTROITI						
	Valore di oggetti di corredo usati restituiti	Valore di oggetti di corredo distribuiti		Riparazioni		Prodotto della vendita di robe	Benefici sulla provvista, costruzione e passaggi di classe di oggetti di corredo	Accreditamenti per riparazioni alle caserme	Acquisto e conservazione del materiale	Spese per le riparazioni e conservazione alle armi	Spese pel magazzino	Spese pel bucato
		nuovi	usati									
91985	2732	65943	3108	30974		3086	4137	225	9056	1671	2737	4705
10694	4160	65963	5413	38309		652	2186	1339	5802	844	15505	6209
26791	2148	65019	3728	40409		664	2575	263	4966	1474	2411	6240
43046	4826	61222	5310	24337		3507	3854	849	6287	589	1697	5101
34473	4321	50930	8576	32677		3477	3698	968	7409	948	1823	4248
34962	2492	62800	2198	40759		6494	7211	342	11500	2923	13158	5276
80088	4031	77692	6020	45805		1095	3251	473	4038	1165	5662	6749
06228	3265	71520	3509	38000		3001	992	453	8713	1792	3644	5102
29593	3733	60694	6169	31976		4252	5476	210	8188	756	6151	5051
47382	4676	63166	6644	32888		8015	883	76	5164	2020	3387	6671
314182	36384	644955	50675	356134		34245	34263	5198	71213	14782	58175	55352
457323	4442	57878	9406	29611		91	3194	178	10383	2179	1810	9156
468083	3792	59372	4492	29485		181	1901	200	8297	1778	3644	6104
484241	3246	63828	4691	30804		1264	924	42	4965	2369	7270	6308
501299	5061	74097	4176	37278		767	4033	1799	8841	1704	8043	9288
32435	541	255175	22765	127178		2303	10052	2219	32486	8030	20767	3085

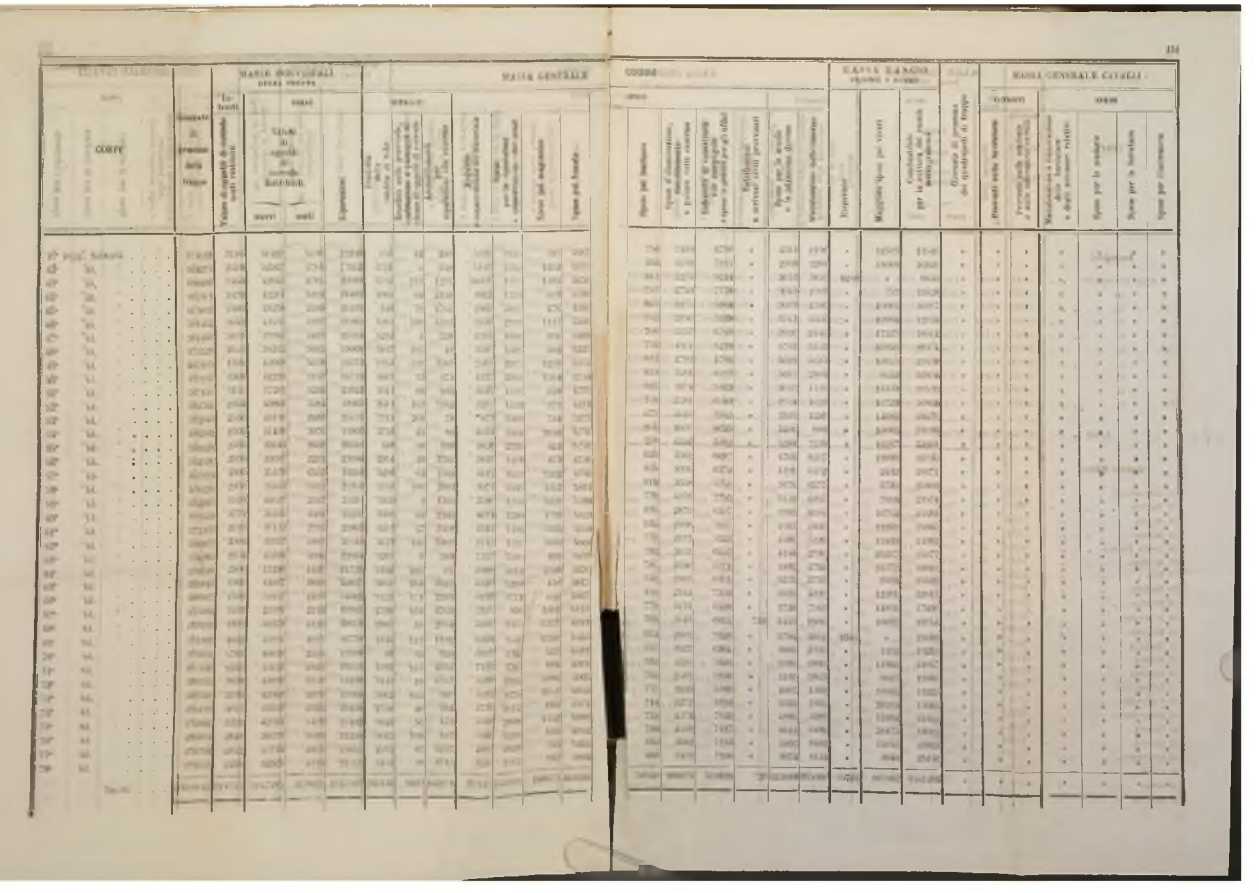
CORPI	Giornale di presenza della truppa	MASSE INDIVIDUALI DELLA TRUPPA — Valore di oggetti di corredo distribuiti	MASSA GENERALE	UOMINI	MASSA RANCAI	MASSA GENERALE CAVALLI
Artiglieria da Campagna.						
1° regg. artiglieria	301985	39971				
2° id.	410695	38402				
3° id.	440794	41500				
4° id.	443040	43035				
5° id.	438073	39457				
6° id.	434028	39758				
7° id.	480088	43965				
8° id.	405228	37800				
9° id.	429503	39000				
10° id.						
Totali	4314182	395134				
Artiglieria da Fortezza.						
11° regg. artiglieria	437329	29044				
12° id.	468945	29985				
13° id.	404241	30850				
14° id.	501295	41276				
Totali	1910810	131155				
Compagnie operai e veterani di artiglieria	256063	24055				
Genio.						
1° regg.	316071	29053				
2° id.	895258	63580				
Totali	1211329	92633				
Fanteria di linea						
1° id. granatieri	49041	3944				
2° id.	194193	15277				

MASSE INDIVIDUALI DELLA TRUPPA					MASSA GENERALE						
Introiti	SPESE				INTROITI						
Valore di oggetti di corredo usati realitaiti	Valore di oggetti di corredo distribuiti: nuovi	Valore di oggetti di corredo distribuiti: usati	Riparazioni	Prodotto della vendita di robe	Benefici sulla provvista, costruzione e passaggi di classe di oggetti di corredo	Accreditamenti per riparazioni alle caserme	Acquisto e conservazione del materiale	Spese per le riparazioni e conservazione alle armi	Spese pel magazzino	Spese pel bucato
4358	35912	2964	15803	987	474	19	4466	1450	1579	5388
1792	37579	2130	18170	1291	286	»	4070	1949	1482	5100
2661	32779	3335	23012	2921	15	2834	2811	2763	1571	6497
1535	29006	1103	25274	3375	»	5002	7180	1634	2131	5189
1295	41467	1791	21465	2613	72	472	3081	1516	648	4945
1495	38762	1362	21682	2856	69	»	2199	1347	789	9970
2128	47487	3329	23561	3573	54	4836	3567	2503	1517	5438
2640	43388	3827	23075	2989	67	1781	4831	1683	2130	6152
2489	41565	3191	18607	3340	61	1456	4439	2319	1024	6117
2948	40309	3089	17052	3221	23	1107	3935	2230	1575	6147
2017	35920	3454	18244	3189	9	744	4940	1505	1802	5926
4333	29534	4527	22450	1257	56	303	3508	1396	595	5357
1752	34662	1627	17300	2437	20	1647	2345	1094	493	5888
1787	41978	1969	21639	2835	48	475	3639	2378	580	5751
1896	41135	2473	19061	2045	147	4740	3808	2840	809	5502
1072	49600	1957	20554	3154	167	5218	3091	1923	1288	5977
2501	49610	3316	24161	2176	24	1759	2930	849	1362	4168
1390	49883	3167	24791	3357	18	6007	4468	865	870	4781
1848	25731	2200	30046	3183	»	5315	2816	2150	1499	4200
1[illegible]	25717	1577	15429	3542	277	5619	3070	6131	1782	8711
[illegible]	36381	5942	18693	6744	107	3526	10402	2302	1388	5866
[illegible]	38192	4770	18957	3130	»	2162	3325	1428	781	5516
[illegible]	32448	5521	32690	1040	50	515	4012	1371	362	5403
[illegible]	37394	2429	23981	3157	100	482	4858	1953	1480	5530

CORPI	Giornale di presenza della truppa	MASSE INDIVIDUALI DELLA TRUPPA — Valore di effetti in tela e vestiario esistenti	SPESE — Valore di oggetti di corredo distribuiti: nuovi	SPESE — Valore di oggetti di corredo distribuiti: usati	SPESE — Rimonta	MASSA GENERALE — INTROITI — Prodotto della rata mensile della razione	Benefizi sulle provvista, costruzione e passaggi di fabbricazione degli oggetti di corredo smaltiti per rigenerazione alla truppa	Arretrato e conguaglio del materiale	Spese per la ripartizione e conservazione alle ditte	Spese pel mantenimento	Spese pel bucato
2° regg. fanteria	348851	1458	35012	2905	15800	987	475	19	4408	1450	1570	5488
id.	350731	1702	[illegible]	2130	18170	1201	280	»	4670	1849	1482	5100
3° id.	393745	2661	32779	3335	24012	2921	45	2834	2811	[illegible]	[illegible]	6197
4° id.	284957	[illegible]	25006	1103	23473	2075	»	5002	7180	1031	2134	5489
5° id.	376280	1295	41367	1701	21465	2613	73	472	3681	1510	648	5085
6° id.	356075	1405	38702	1362	21088	2856	69	»	2189	1147	782	4950
id.	373003	2128	47387	3429	24861	3504	[illegible]	4830	3067	2503	1517	5108
8° id.	380188	2059	43388	3827	24075	2989	[illegible]	1781	4831	1683	2130	6152
9° id.	393500	2489	41585	3191	18007	3240	[illegible]	1456	4479	2319	1024	6117
10° id.	380708	2914	40831	3080	17052	[illegible]	23	1107	3935	2290	[illegible]	6147
11° id.	393747	2017	39989	3554	18241	3189	9	744	4040	1505	1902	5980
12° id.	367508	4432	20511	[illegible]	22450	[illegible]	55	300	3503	1799	595	[illegible]
13° id.	390618	[illegible]	31962	1625	17301	2437	90	1517	3459	1895	495	5885
14° id.	371503	1797	41978	1908	21636	2835	68	473	3639	2278	520	5751
15° id.	[illegible]	1979	44485	2473	19061	[illegible]	117	4790	3008	2840	[illegible]	5648
16° id.	377792	1672	40002	1957	20055	3154	107	5218	3609	1923	1388	[illegible]
17° id.	392376	2501	49010	3340	24161	2476	[illegible]	1750	2936	849	1362	4198
18° id.	364067	1100	46885	2162	24701	3557	18	6005	4462	805	1870	4781
19° id.	374073	1864	25731	2206	20046	3183	»	5315	2816	2150	1498	4300
20° id.	385581	1625	[illegible]	1577	15426	3542	277	5619	3070	2121	1782	5711
id.	386765	5172	26381	2765	18618	6715	107	3526	10162	2802	1388	5876
id.	365604	3641	38101	4770	18057	3130	»	2162	3525	1428	781	5516
id.	377774	2915	32648	3631	23200	1041	50	515	4012	1371	962	5461
id.	360041	[illegible]	37494	[illegible]	22081	2157	100	482	4858	1653	1140	5530
id.	4067604	1743	[illegible]	1891	21543	[illegible]	288	739	[illegible]	3624	3738	[illegible]
id.	390178	3020	[illegible]	3010	20264	[illegible]	48	1031	[illegible]	3250	1185	[illegible]
id.	370113	3063	34013	5582	23820	4158	[illegible]	2037	5002	1212	660	6183
id.	398845	2972	38819	3082	24038	4078	91	1606	6846	1936	1451	6161
id.	403258	2700	35508	3259	22353	[illegible]	30	1756	3567	1858	675	[illegible]
id.	4001627	3012	42993	[illegible]	19200	3549	80	338	3490	1301	[illegible]	[illegible]
id.	383257	3084	35726	1744	24138	3441	»	1786	3954	1816	2134	5420
id.	4158903	3731	39866	[illegible]	[illegible]	3402	17	997	[illegible]	3315	2236	[illegible]
id.	370613	2237	41241	4736	24054	2836	[illegible]	641	5809	2187	[illegible]	[illegible]
id.	373040	2768	45613	3754	21931	1057	[illegible]	1808	4169	3088	1206	[illegible]
id.	377184	1767	39703	1958	17601	3840	215	16	4323	1673	[illegible]	5654
id.	380950	3518	38410	[illegible]	[illegible]	2863	115	602	2516	1307	578	3964
id.	376602	4019	37940	3995	22017	3512	315	5685	5107	2529	1585	4804
id.	369215	2902	42013	1688	26127	1057	81	5115	2701	[illegible]	1230	[illegible]
id.	400756	3101	42115	5509	24806	1565	[illegible]	351	2078	1291	[illegible]	[illegible]
id.	377820	1941	30858	3240	20078	2884	[illegible]	1867	4931	2118	1430	5625

UOMINI — SPESE — Spese pel barbiere	Scuola d'illuminazione, riscaldamento e pulizia delle caserme	Indennità di convenienza per la truppa in guarnigione	Retribuzioni e mercedi varie provvisorie	Spese per la scuola e la istruzione diurna	Mantenimento delle macchine	MASSA RANCIO esposti e soldati — Rancerato	Maggiore spesa pei viveri	Contabilità per la cottura dei rancio sussidiamenti	Giornale di presenza alla refezione di truppa	MASSA GENERALE CAVALLI — INTROITI — Per conto della foraggiera	Proventi sulla vendita e sulla ferratura cavalli	SPESE — Mantenimento e conservazione della bardatura e degli accessori relativi	Spese per la medicina	Spese per la ferratura	Spese per l'infermeria
[illegible]	2218	2606	»	[illegible]	1030	»	[illegible]	17789	»	»	»	»	»	»	»
[illegible]	[illegible]	5008	»	3181	850	»	20808	20428	»	»	»	»	»	»	»
681	4496	5761	»	5130	7059	»	18308	18928	»	»	»	»	»	»	»
707	5015	6721	»	7812	9075	»	21813	21863	»	»	»	»	»	»	»
615	3139	[illegible]	»	4496	2436	»	8093	22017	»	»	»	»	»	»	»
606	3050	5492	»	3151	1403	»	32360	19817	»	»	»	»	»	»	»
740	3822	8014	»	3576	3158	»	[illegible]	21002	»	»	»	»	»	»	»
851	4167	8711	»	3114	2651	2730	»	18845	»	»	»	»	»	»	»
[illegible]	2780	6050	»	3891	3212	»	6471	20007	»	»	»	»	»	»	»
749	3581	6105	»	4305	2927	»	5558	[illegible]	»	»	»	»	»	»	»
693	3031	[illegible]	»	4155	2103	»	8918	18568	»	»	»	»	»	»	»
[illegible]	2870	6395	»	2012	1371	»	[illegible]	16084	»	»	»	»	»	»	»
614	2948	5687	»	4358	3554	»	9285	17080	»	»	»	»	»	»	»
631	[illegible]	6450	»	3181	1459	»	8134	24438	»	»	»	»	»	»	»
400	3148	4672	»	[illegible]	[illegible]	»	25514	20173	»	»	»	»	»	»	»
553	2361	6087	»	[illegible]	2 07	»	2903	17895	»	»	»	»	»	»	»
590	3014	6750	»	3030	4511	»	11474	25033	»	»	»	»	»	»	»
562	2955	6743	»	3007	8871	»	10868	[illegible]	»	»	»	»	»	»	»
748	2489	4933	»	3756	5024	»	998	19008	»	»	»	»	»	»	»
611	1934	5536	»	4808	8585	»	6137	18837	»	»	»	»	»	»	»
[illegible]	3191	6886	»	4200	6382	»	710	12303	»	»	»	»	»	»	»
810	1895	4919	»	4060	5809	»	1643	16272	»	»	»	»	»	»	»
640	3551	6108	»	3452	3157	»	23312	[illegible]	»	»	»	»	»	»	»
731	2704	5465	»	[illegible]	1607	»	13186	21110	»	»	»	»	»	»	»
628	3324	6002	»	4387	9074	»	17057	18754	»	»	»	»	»	»	»
846	3041	8910	»	5703	1939	»	9343	19101	»	»	»	»	»	»	»
701	2976	5024	»	[illegible]	2821	»	17460	18586	»	»	»	»	»	»	»
782	519	6455	»	4112	7085	»	12017	24686	»	»	»	»	»	»	»
825	3597	8042	»	3849	1156	»	3967	24719	»	»	»	»	»	»	»
743	3257	5448	»	3458	2271	1324	»	17181	»	»	»	»	»	»	»
[illegible]	4698	6872	»	3787	5903	»	11048	[illegible]	»	»	»	»	»	»	»
528	4130	8005	»	4371	5467	»	9090	21341	»	»	»	»	»	»	»
716	3188	[illegible]	»	4007	3112	»	6980	15842	»	»	»	»	»	»	»
732	4086	[illegible]	»	4194	5907	»	10960	21960	»	»	»	»	»	»	»
697	3010	[illegible]	»	4270	1402	»	4707	16717	»	»	»	»	»	»	»
465	2801	5705	»	3130	1650	253	»	11872	»	»	»	»	»	»	»
[illegible]	[illegible]	5881	»	5097	[illegible]	»	3059	12079	»	»	»	»	»	»	»
[illegible]	[illegible]	7163	»	3011	[illegible]	»	11588	[illegible]	»	»	»	»	»	»	»
[illegible]	[illegible]	6041	»	[illegible]	1252	»	17306	13611	»	»	»	»	»	»	»
[illegible]	3041	7090	»	5712	11648	»	11707	23061	»	»	»	»	»	»	»

MASSE INDIVIDUALI DELLA TRUPPA					MASSA GENERALE						
Introiti	SPESE			INTROITI							
Valore di oggetti di corredo usati restituiti	Valore di oggetti di corredo distribuiti nuovi	Valore di oggetti di corredo distribuiti usati	Riparazioni	Prodotto della vendita di robe	Benefici sulla provvista, costruzione e passaggi di classe di oggetti di corredo	Accreditamenti per riparazioni alle caserme	Acquisto e conservazione del materiale	Spese per la riparazione e conservazione delle armi	Spese pel magazzino	Spese pel bucato
622	3110	41451	5130	21208	155	42	286	5899	1926	787	4887
275	2318	32957	1784	17812	3721	"	158	5107	1162	1252	5165
409	1468	42845	2781	20996	6742	247	1276	10039	1579	1180	4650
311	3476	42211	5319	18485	3001	92	2110	3022	1331	616	5706
062	2360	48258	2109	26195	546	70	4760	2969	2009	270	4866
442	2650	42456	3107	21981	4203	108	1233	2636	2799	1117	5329
443	3610	37983	3483	26764	3294	3	228	6761	1036	950	5482
528	2540	38262	3015	19066	3167	229	48	3593	1609	302	5225
215	1595	43068	5578	21673	1953	330	3087	2583	2977	1238	5172
161	3308	42210	3157	16733	4807	32	471	4337	2862	1304	5754
434	3150	37206	3292	21822	3911	96	105	3035	1450	628	4779
702	2354	40869	3284	18265	2411	163	7182	3283	1433	975	4211
944	2550	43136	2485	25176	7711	200	78	7973	1399	734	5577
582	2050	41430	3070	19903	3743	25	82	6351	3461	2130	5776
425	2335	30344	2658	20010	588	56	898	3826	2705	424	5756
590	2650	30385	2218	23686	2951	29	3740	3839	1478	673	4736
824	4099	35470	6557	19216	3298	61	1162	4412	3113	1222	4756
128	2950	34454	5013	21959	3143	890	2803	3074	2405	4315	5834
010	1410	48537	2447	25217	3020	1	1266	3580	1744	3221	5380
631	[illegible]	36495	4401	21236	3395	65	2345	4674	1209	1798	5833
5	[illegible]	[illegible]	2797	21802	3313	27	3318	4042	1496	3850	4436
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1893	21241	3179	141	5968	2742	1191	3004	460[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	3396	22004	3267	0	589	7353	1509	899	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	4428	24739	3342	220	85	6388	3312	[illegible]	[illegible]90



MASSE INDIVIDUALI DELLE TRUPPE					MASSA GENERALE						
Introiti	SPESE				INTROITI						
Valore di oggetti di corredo usati restituiti	Valore di oggetti di corredo distribuiti: nuovi	Valore di oggetti di corredo distribuiti: usati	Riparazioni		Prodotto della vendita di robe	Benefici sulla provvista, confezione e passaggi di classe di oggetti di corredo	Accreditamenti per riparazioni alle caserme	Acquisto e conservazione del materiale	Spese per le riparazioni e conservazione alle armi	Spese pel magazzino	Spese pel bucato
142	2803	44800	2810	44540	4600	84	3556	8616	1868	2493	10590
034	1945	30982	2866	35416	1249	98	1781	5764	4287	1112	8949
922	2348	32115	3686	32983	4993	298	574	10324	2116	3005	11512
388	6800	37627	5169	36443	2990	51	957	5104	4047	1011	8424
253	1449	41965	1872	52901	10274	171	419	19014	7037	1227	11238
376	2346	33909	1968	36113	3363	167	»	9694	2424	1296	9517
319	1842	37927	1723	46878	2956	175	219	6500	3996	514	6211
502	3192	31920	4858	36650	893	345	278	5437	3714	821	7655
460	2417	38463	4550	28761	3815	71	1949	14915	2237	181	9408
898	2224	37160	5038	41589	4403	760	7924	5510	2299	1596	10518
294	27366	375868	34540	392274	39536	2220	17657	90878	34025	13256	94022
752	449	91608	28233	2019	2618	10097	404	4133	3909	38978	1602
677	486	54050	7200	964	1014	8202	16	3785	850	7952	806
140	115	74639	20084	857	1183	4897	296	6423	3036	19517	493
60	626	48130	6678	1778	124	6636	»	2001	1582	19619	745
		51898	1439	1289	187	4763	»	5427	1000	8769	377
09	09	91400	15833	1202	1876	7017	745	4528	2747	18708	516
2003	2003	491103	4570	714	521	7194	54	1391	3761	23916	463
60	60										

CORPI	Giornate di presenza della truppa	MASSE INDIVIDUALI DELLE TRUPPE — in tutto	MASSE INDIVIDUALI DELLE TRUPPE — spese: Valore di oggetti di corredo distribuiti: nuovi	MASSE INDIVIDUALI DELLE TRUPPE — spese: Valore di oggetti di corredo distribuiti: usati	MASSE INDIVIDUALI DELLE TRUPPE — spese: Riparazioni	MASSA GENERALE — introiti: Prodotto della vendita degli oggetti di corredo, ecc.	MASSA GENERALE — introiti: Ritenute sulle paghe per rimborso di oggetti di corredo, ecc.	MASSA GENERALE — introiti: Assegnazioni per spese di corredo	MASSA GENERALE — spese: Acquisto e conservazione dei materiali	MASSA GENERALE — spese: Spese per la ripartizione e rimonta dei cavalli	MASSA GENERALE — spese: Spese pel mantenimento	MASSA GENERALE — spese: Spese pel bestiame	UOMINI — spese: Spese pel barbiere	UOMINI — spese: Spese d'illuminazione, riscaldamento, combustibile, e pulizia dei locali	UOMINI — spese: Indennità di casermma e spese in genere per gli alloggi	UOMINI — spese: Rimborsi e arrivare delle paghe provvisori	UOMINI — spese: Spese per la scuola e le istruzioni diverse	UOMINI — spese: Manutenzione delle caserme	MASSA RANCIO caporali e soldati — spese: Foraggi	MASSA RANCIO caporali e soldati — spese: Maggiore spesa pei viveri	MASSA RANCIO caporali e soldati — spese: Combustibile per la cottura dei cibi e riscaldamento	Giornate di presenza dei quadrupedi di truppa	MASSA GENERALE CAVALLI — introiti: Prodotto della vendita di cavalli inservibili	MASSA GENERALE CAVALLI — introiti: Prodotto della vendita o cessione gratuita	MASSA GENERALE CAVALLI — spese: Miglioramenti e riparazioni delle habitazioni e degli accessori relativi	MASSA GENERALE CAVALLI — spese: Spese per la ferratura	MASSA GENERALE CAVALLI — spese: Spese per l'alimentazione
Bersaglieri																											
1° regg. bersaglieri	540143	9000	58800	2900	34350	4000	80	8000	8000	4000	2200	1600	1927	2116	3000	»	4250	4000	»	25000	29000	»	»	»	»	»	»
2° id.	542000	4000	39000	2000	35510	3500	90	4700	3700	6000	3000	1000	1900	3610	4000	»	4000	4000	»	11000	23000	»	»	»	»	»	»
3° id.	541998	2000	30119	3000	15083	2000	200	670	10325	4116	3000	1000	1900	3295	4700	»	4000	4000	1200	»	23501	»	»	»	»	»	»
4° id.	535998	1000	27607	3400	30543	2000	51	3027	5000	3017	3000	1000	1911	3251	3000	»	3000	3000	»	4000	23380	»	»	»	»	»	»
5° id.	534300	1400	41005	1000	38801	1027	115	410	19014	7002	3000	1000	1954	3150	4000	750	4000	3086	»	16401	23614	»	»	»	»	»	»
6° id.	539119	1000	31820	1000	30113	1000	107	»	9000	4000	3000	1000	1920	4275	7200	»	5110	11459	»	10801	26750	»	»	»	»	10	»
7° id.	566376	1000	31820	1000	30113	1000	107	»	9000	4000	3000	1000	1954	4000	9000	»	4000	4000	»	4000	27000	»	»	»	»	»	»
8° id.	599019	1000	30000	1200	30000	2000	170	810	6000	3000	3000	1000	1900	4004	7200	»	4000	4000	»	5000	25000	»	»	»	»	»	»
9° id.	542000	4000	31050	4000	30000	3000	200	670	5427	3710	3000	1000	1900	3000	7200	»	4000	4000	»	11401	21106	»	»	»	»	»	»
10° id.	542000	2000	38900	4000	28701	3000	70	9000	5000	2200	4000	1000	1900	3000	7200	»	4000	4000	»	4000	21017	»	»	»	»	»	»
11° id.	518000	4000	37100	3000	41500	4000	700	7000	5000	2200	4000	1000	1900	3000	7200	»	4000	4000	»	4000	20000	»	»	»	»	»	»
Totali	6481205	37000	375000	30000	356276	30000	2000	47000	200000	54000	41000	14000	21000	36000	80000	1400	44000	43000	3200	140000	298131	»	»	»	»	»	»
Distretti Militari																											
di Alessandria																											
di Ancona																											
di Aquila																											
di Arezzo																											
di Ascoli Piceno																											
di Avellino																											
di Bari																											
di Barletta																											
di Belluno																											
di Benevento																											
di Borgaro																											
di Bologna																											
di Brescia																											
di Cagliari																											
di Caltanissetta																											
di Campagna																											
di Campobasso																											
di Caserta																											
di Catania																											
di Catanzaro																											
di Chieti																											
di Como																											
di Cuneo																											

MASSE INDIVIDUALI DELLA TRUPPA					MASSA GENERALE						
Introiti	SPESE				INTROITI						
Valore di oggetti di corredo usati restituiti	Valore di oggetti di corredo distribuiti		Riparazioni		Prodotto della vendita di roba	Benefici sulla provvista, costruzione e passaggio di classe di oggetti di corredo	Accreditamenti per riparazioni alle caserme	Acquisto e conservazione del materiale	Spese per le riparazioni e conservazione alle armi	Spese pel magazzino	Spese pel bucato
	nuovi	usati									
5064	255	40649	600	1042	442	2716	42	1872	1115	5016	364
2060	4522	101593	20969	30761	1595	12080	533	8566	4256	26900	11283
3557	130	50140	4545	1066	222	5762	»	4466	1884	16770	361
0276	1006	114698	25056	4647	1358	21599	1345	6779	2895	38889	3141
4713	310	68138	9917	1320	333	5534	»	2784	1979	11095	487
5727	290	51554	12800	837	419	7988	»	2654	1775	17837	1368
2084	335	32714	2367	1054	180	2556	»	3281	559	5205	1435
0688	706	88754	10458	2502	685	16168	245	4121	696	25869	1213
3472	120	77287	793	724	75	4794	»	8244	1411	11205	727
5912	2175	72645	10071	9961	47	5362	501	3224	2961	6446	3107
1949	160	68137	16722	954	621	7445	12	4097	2483	12020	1274
3708	2011	70861	9746	29994	1126	6742	940	8770	2446	14501	5950
3846	281	52618	12315	1738	313	9716	»	2439	3018	10878	606
7686	89	47245	4027	805	178	6923	»	1294	1480	5610	371
0834	351	78457	22528	1345	1056	7424	23	4936	2900	5981	624
3888	517	54457	9512	667	475	4302	»	4557	1437	15606	281
4297	237	48594	5328	1236	37	7989	»	3711	1213	17892	512
45220	547	113932	11570	1023	761	7027	49	1588	88	21053	790
27440	240	67710	16255	1646	2017	10676	»	5112	3642	27358	1031
43088	405	68621	4018	1107	532	8644	»	4622	2747	21200	609
41950	965	76582	11113	24488	2775	6957	205	9910	2791	9909	6368
	181	48430	456	1145	309	3721	7	3593	1143	9730	444
		119721	17938	1468	1967	16011	643	2894	502	13974	1072
		63231	13935	1049	265	8699	»	2755	1189	12313	606

CORPI	Effettivo di presenza della truppa	MASSE INDIVIDUALI DELLA TRUPPA — Spese: Valore di oggetti di corredo distribuiti (nuovi)	MASSE INDIVIDUALI DELLA TRUPPA — Spese: Valore di oggetti di corredo distribuiti (usati)	MASSE INDIVIDUALI DELLA TRUPPA — Spese: Risparmio	MASSA GENERALE — Introiti: Importo della vendita di robe fuori servizio e degli oggetti confiscati e guadagni	MASSA GENERALE — Introiti: Assegnazioni dal ministero	MASSA GENERALE — Spese: Acquisto e conservazione del materiale	MASSA GENERALE — Spese: per le riparazioni e conservazione delle armi	MASSA GENERALE — Spese: per gli ospedali	MASSA GENERALE — Spese: per le pensioni
di Cremona	2246	256	10818	600	1012	2748	40	4972	1114	5016
di Cuneo	7490	15221	101566	24000	30761	12980	530	14000	4000	16770
di Ferrara	1257	130	5014	1545	1063	3000	»	1400	1000	1670
di Firenze	9576	1000	111098	25956	9647	21500	1315	6000	3000	14000
di Foggia	4713	410	42835	6917	1329	915	40	4000	1000	1000
di Forlì	5725	600	51556	12000	837	440	70	3000	1000	1700
di Gaeta	2246	330	22748	3367	1054	180	3500	»	1000	500
di Genova	7508	700	80758	10458	2502	985	16108	2150	4000	25000
di Girgenti	2242	130	17260	3000	2003	47	5362	501	1000	6150
di Ivrea	7042	1000	68137	16722	1014	91	7435	12	4000	12030
di Lecco	4000	2011	70093	9741	2001	8	6743	940	4000	8750
di Lecce	4248	280	52018	12317	1710	615	6616	»	2000	4000
di Livorno	2245	90	4728	4027	803	»	3923	»	1000	3000
di Lodi	2242	351	24457	2459	1215	2000	7424	25	4000	2000
di Lucca	2231	517	5455	900	617	»	4302	»	1000	1500
di Macerata	2000	»	8500	5029	1251	25	7089	»	1000	3000
di Mantova	5000	»	11382	11571	1026	1000	7027	19	1000	3000
di Messina	2000	250	6771	1625	1046	247	13976	»	5000	3000
di Milano	7000	518	71197	5290	1093	1000	3000	5057	2231	4250
di Modena	2000	141	9057	4427	1107	102	8500	»	1000	3000
di Mondovì	4000	1057	70538	11142	24488	4723	30077	205	9000	4700
di Nizza	2000	181	8858	432	1155	150	2000	»	1000	1000
di Novara	5000	1500	119780	17951	1462	1902	19011	1150	2000	5000
di Napoli	2000	141	6758	1202	1046	200	8000	»	2000	2000
di Noia	10000	1100	48841	15925	1514	800	11434	500	1000	3000
di Novara	2000	650	54000	6405	806	1100	7000	»	1000	1000
di Orvieto	2000	342	8387	4316	1709	1100	7000	250	2000	3000
di Padova	4000	1100	103270	7701	2000	1000	10000	»	3000	1000
di Palermo	10000	900	85132	8130	5000	200	6000	50	2000	1000
di Parma	2000	1000	70000	3000	1200	400	3000	»	1000	1000
di Pavia	2000	1400	98000	9000	1700	800	3000	»	1000	1000
di Perugia	2000	1000	15000	9000	1700	800	3000	»	1000	1000
di Pesaro	2000	2500	60000	2814	1000	1000	6000	»	1000	1000
di Piacenza	2000	2500	60000	2814	1000	1000	6000	»	1000	1000
di Pinerolo	2000	2000	78000	11445	51556	500	4000	»	4000	10000
di Potenza	2000	2000	78000	11445	51556	500	4000	»	4000	10000
di Ravenna	2000	2000	78000	11445	51556	500	4000	»	4000	10000
di Reggio Calabria	2000	2000	78000	11445	51556	500	4000	»	4000	10000
di Reggio Emilia	2000	2000	78000	11445	51556	500	4000	»	4000	10000
di Roma	2000	2000	78000	11445	51556	500	4000	»	4000	10000
di Rovigo	2000	2000	78000	11445	51556	500	4000	»	4000	10000

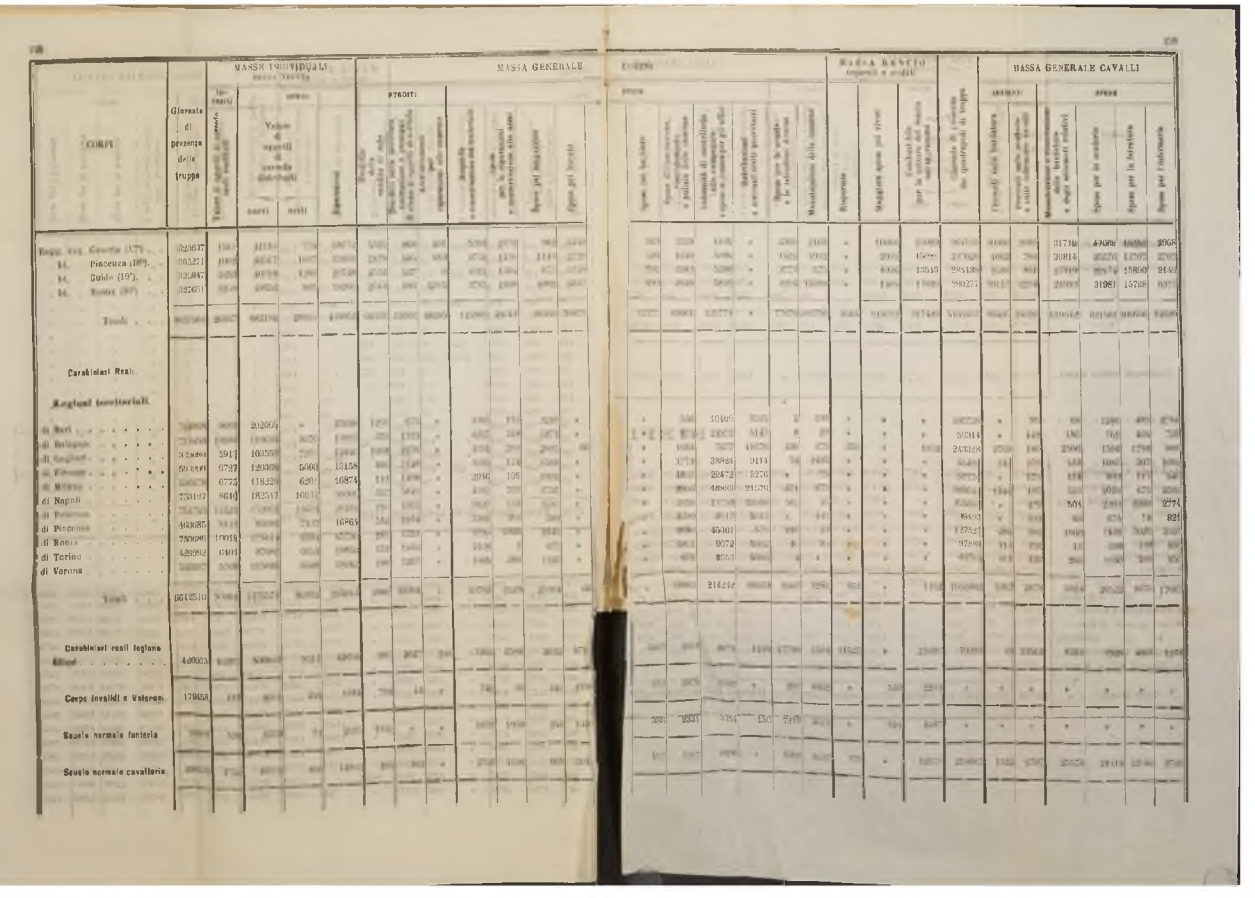
CORPI	Spese pel bagaglio	Spese di trasporto, casermamento, e polizia delle caserme	Indennità di trasferimento alle compagnie e spese di guerra	Manutenzione ordinaria e straordinaria dei mobili	Spese per la polizia e disciplina militare	Illuminazione delle caserme	MASSA RANCIO caporali e soldati: Importo	MASSA RANCIO caporali e soldati: Maggiore spesa per rincari	MASSA RANCIO caporali e soldati: Accantonabile per la cottura del pasto serale	Generale di persona ed equipaggi di tappa	MASSA GENERALE CAVALLI — Introiti: Proventi sulle foraggiere	MASSA GENERALE CAVALLI — Spese: Proventi sulle cessioni, e sulle donazioni fatte	MASSA GENERALE CAVALLI — Spese: Straordinarie e straordinarie delle foraggiere e degli accasermamenti pubblici	MASSA GENERALE CAVALLI — Spese: Spese per la scuderia	MASSA GENERALE CAVALLI — Spese: Spese per la ferratura	MASSA GENERALE CAVALLI — Spese: Spese per l'infermeria
di Cremona	85	40	2700	»	130	2000	»	85	1700	»	»	»	»	»	»	»
di Cuneo	1350	1200	10500	1500	1200	6000	»	2700	27000	»	»	»	»	»	»	»
di Ferrara	135	250	1700	300	250	»	»	700	1700	»	»	»	»	»	»	»
di Firenze	1035	2700	15000	3200	2000	4700	»	1500	5400	»	»	»	»	»	»	»
di Foggia	135	250	3000	500	250	»	135	»	1200	»	»	»	»	»	»	»
di Forlì	70	600	2000	»	120	800	300	»	1000	»	»	»	»	»	»	»
di Gaeta	»	400	3700	»	110	2000	»	1100	1100	»	»	»	»	»	»	»
di Genova	2000	800	4800	»	»	4000	»	1000	3000	»	»	»	»	»	»	»
di Girgenti	90	700	1000	1200	»	1400	»	1400	1700	»	»	»	»	»	»	»
di Ivrea	600	2000	7000	1800	2300	1200	»	700	15400	»	»	»	»	»	»	»
di Lecco	150	500	2300	800	400	1100	»	»	13000	»	»	»	»	»	»	»
di Lecce	710	3000	5000	800	1500	900	»	4000	17000	»	»	»	»	»	»	»
di Livorno	135	800	2000	200	250	»	»	98	1900	»	»	»	»	»	»	»
di Lodi	135	650	2000	»	90	1800	600	»	1300	»	»	»	»	»	»	»
di Lucca	200	2200	5000	»	300	1100	»	»	2000	»	»	»	»	»	»	»
di Macerata	58	700	3400	1700	1150	900	»	1700	1100	»	»	»	»	»	»	»
di Mantova	113	650	4017	»	1077	600	487	»	1200	»	»	»	»	»	»	»
di Messina	161	700	2000	700	600	1000	»	»	2700	»	»	»	»	»	»	»
di Milano	518	7197	5200	1000	3000	5057	»	2231	4250	»	»	»	»	»	»	»
di Modena	141	900	4427	600	2488	1700	»	1000	1700	»	»	»	»	»	»	»
di Mondovì	861	2000	8000	800	3000	2000	»	3537	17140	»	»	»	»	»	»	»
di Nizza	110	500	2000	»	130	500	312	»	900	»	»	»	»	»	»	»
di Novara	248	1500	5331	1450	300	2000	»	214	3215	»	»	»	»	»	»	»
di Noia	157	900	4300	700	400	1200	702	»	1020	»	»	»	»	»	»	»
di Orvieto	120	811	1200	120	60	3000	270	»	2000	»	»	»	»	»	»	»
di Padova	300	800	3100	»	80	1700	»	930	1900	»	»	»	»	»	»	»
di Palermo	161	1200	3000	170	200	1000	»	700	3500	»	»	»	»	»	»	»
di Parma	1000	1457	6000	1671	800	800	542	1300	4200	»	»	»	»	»	»	»
di Pavia	1000	500	3000	»	100	1000	1000	»	1300	»	»	»	»	»	»	»
di Perugia	500	700	3000	»	100	1000	1000	»	1300	»	»	»	»	»	»	»
di Pesaro	500	700	3000	»	100	1000	1000	»	1300	»	»	»	»	»	»	»
di Piacenza	500	700	3000	»	100	1000	1000	»	1300	»	»	»	»	»	»	»
di Pinerolo	500	700	3000	»	100	1000	1000	»	1300	»	»	»	»	»	»	»
di Potenza	500	700	3000	»	100	1000	1000	»	1300	»	»	»	»	»	»	»
di Ravenna	500	700	3000	»	100	1000	1000	»	1300	»	»	»	»	»	»	»
di Reggio Calabria	500	700	3000	»	100	1000	1000	»	1300	»	»	»	»	»	»	»
di Reggio Emilia	500	700	3000	»	100	1000	1000	»	1300	»	»	»	»	»	»	»
di Roma	500	700	3000	»	100	1000	1000	»	1300	»	»	»	»	»	»	»
di Rovigo	500	700	3000	»	100	1000	1000	»	1300	»	»	»	»	»	»	»

MASSE INDIVIDUALI DELLA TRUPPA					MASSA GENERALE					
Introiti		SPESE			INTROITI					
Valore di oggetti di corredo usati restituiti	Valore di oggetti di corredo distribuiti: nuovi	Valore di oggetti di corredo distribuiti: usati	Riparazioni	Prodotto della vendita di robe	Benefizii sulla provvista, costruzione e passaggi di classe di oggetti di corredo	Accreditamenti per riparazioni alla caserma	Acquisto e conservazione del materiale	Spese per le riparazioni e conservazione alle armi	Spese pel magazzino	Spese pel bucato
58673	157	61260	3320	1399	590	8986	761	1865	1625	8222	656
21949	382	55783	7409	1051	611	6358	»	2689	1298	11112	521
33378	258	39241	12591	1030	78	4500	6	1143	1673	8928	665
97694	2235	73524	8357	3072	564	7685	60	1953	1951	6477	1987
49129	212	83505	12147	924	152	6978	8	1606	2289	13168	568
33593	316	49438	7119	933	861	4949	»	3601	1335	7209	322
24846	78	60859	2957	476	4074	3933	»	1213	1476	7283	369
34733	235	55355	5042	448	647	4882	»	3449	1795	5246	393
99452	771	85900	7851	2105	430	18083	542	2223	330	31971	999
35750	289	63919	4278	4082	438	6806	205	2973	1672	11700	475
52929	361	67467	12292	4080	535	10186	180	5874	2042	23891	393
36356	289	86260	18086	1441	1442	10433	»	5148	1914	49781	564
30814	209	70209	4221	617	50	8461	»	1622	1643	7732	377
54905	251	46799	10577	1019	1752	5751	12	1382	486	9365	1100
35326	306	39099	18773	3730	176	5242	126	1738	1651	21292	428
33213	2390	94062	10979	33654	2567	21289	4476	5013	943	33239	5461
42583	281	5701	21476	1372	175	9530	456	4455	3163	31073	310
37883	97	54680	2510	710	107	5997	»	2742	1757	12872	632
31420	4940	5685308	85454	342360	93853	648214	18371	320183	152090	1300963	108593

CORPI	Giornate di presenza della truppa	MASSE INDIVIDUALI nella TRUPPA: Importo valore di oggetti di corredo rimasti	MASSE INDIVIDUALI nella TRUPPA: Importo Valore di oggetti di corredo distribuiti nuovi	MASSE INDIVIDUALI nella TRUPPA: Importo usati	MASSE INDIVIDUALI nella TRUPPA: Riparazioni	MASSA GENERALE: introiti: Prezzo delle vendite fatte per conto dell'Amministrazione sulle prescrizioni e resti degli oggetti di corredo	MASSA GENERALE: introiti: Accrescimenti e rimanenze alle caserme	MASSA GENERALE: spese: Assegnamento per la massa	MASSA GENERALE: spese: Spese per la massa vestiario e corredo	MASSA GENERALE: spese: Spese pel magazzino	MASSA GENERALE: spese: Spese pel bucato
di Salerno	180178	157	61250	3932	13169	5591	80961	700	1865	8222	
di Sassari	51040	282	55783	7402	1051	611	6258	»	2680	1208	1112
di Savona	73178	258	20241	12791	1030	70	6500	6	1143	1073	8028
di Siena	117015	223		8057	3072	5015	5085	60	1054	1054	1177
di Siracusa	101293	212	8356	12117	924	152	9978	8	1008	2289	1168
di Spoleto	35700	218	10478	7119	1019	801	4949	»	2091	1335	7209
di Taranto	34845	»	6985	»	»	4074	»	»	1213	1370	2286
di Teramo	31740	175	5000	5012	456	617	1084	»	1540	1705	6240
di Torino	101752	111	85000	7857	2105	436	10084	»	»	3300	31071
di Trapani	35750	280	62010	»	1002	436	6400	205	2073	»	11700
di Treviso	84120	261	67107	12212	1080	»	10488	140	5071	2042	23801
di Udine	56150	282	36200	10000	1553	1542	10133	»	5148	1915	49261
di Varese	30315	203	7020	3221	»	»	8461	»	1022	1613	7732
di Venezia	51005	14	16270	»	1017	1756	6751	»	1382	480	9045
di Vercelli	35520	205	20300	10777	3730	»	5242	126	1738	1651	21202
di Verona		2310	110062	10470	2305	2597	21298	4476	7011	1193	33239
di Vicenza	42784	201	57011	21476	»	»	9538	156	4436	2162	31073
di Voghera	37883	97	54085	254	730	107	5097	»	2548	1705	12872
Totali	1781120	5103	926000	251500	132300	23855	169215	19371	920183	1529000	1100000
Cavalleria.											
Regg. cav. Nizza (1°)	201570	1816	57200	2815	18188	2078	14	10098	2054	28959	2703
Id. Piemonte R. (2°)	214894	2050	47814	2986	20805	5719	276	»	6900	23838	2202
Id. Savoia (3°)	205150	511	42511	500	16215	»	104	381	»	»	2701
Id. Genova (4°)	183110	1020	46030	1020	21020	2331	30	9270	6359	2467	5101
Id. Novara (5°)	217085	»	»	2270	21016	3789	705	»	6057	2418	2518
Id. Aosta (6°)	217778	»	53710	1008	21100	3157	888	57	6639	»	2977
Id. Milano (7°)	214770	1815	57207	2518	18053	288	258	»	5402	»	1616
Id. Montebello (8°)	210210	919	48000	800	19200	1852	295	4018	6176	2015	4718
Id. Firenze (9°)	205250	918	43410	800	21020	3108	512	80	8599	2588	850
Id. V. Eman. (10°)	210170	1631	53010	1017	18270	1941	»	80	7528	2486	811
Id. Foggia (11°)	210208	1295	46200	1295	23711	2010	303	»	8003	34538	74
Id. Salerno (12°)	214970	»	47250	900	22500	2556	6760	3400	6147	1977	8300
Id. Monferrato (13°)	214124	»	55200	900	18270	2150	2145	300	11760	2178	1786
Id. Alessandria (14°)	220470	1771	46125	»	18270	2244	1314	170	»	»	»
Id. Lodi (15°)	202278	1015	»	180	18000	2743	»	»	5925	»	»
Id. Lucca (16°)	215007	1015	47025	124	23115	2580	»	1122	6740	2005	4122

CORPI	UOMINI: spese: Spese pel bastiere	Spese di ripannatura, tintura e rifazione delle uniformi	Assegnamento alle compagnie e spese in genere per giubbini	Distribuzione generali cuoi provvisori	Spese per la scuola e istruzione diverse	Manutenzione delle caserme	MASSA RANCIO caporali e soldati: Razzione	Maggiori spese pel rancio	Combustibile per la cottura del rancio	Giornate di presenza dei quadrupedi di truppa	MASSA GENERALE CAVALLI: introiti: Prezzo della sanatoria	MASSA GENERALE CAVALLI: spese: Premi e spese della monta e pel mantenimento degli stalloni relativi	MASSA GENERALE CAVALLI: spese: Spese per la scuderia	MASSA GENERALE CAVALLI: spese: Spese per la ferratura	MASSA GENERALE CAVALLI: spese: Spese per l'infermeria
di Salerno	102	508	21110	1010	127	»	»	714	1890						
di Sassari	52	620	2950	»	66	2436	»	700	1955						
di Savona	51	430	2015	202	511	1220	572	»	1510						
di Siena	77	1538	4538	»	504	»	»	91	6108						
di Siracusa	70	602	3187	726	61	2020	»	2100	1702						
di Spoleto	82	812	4027	»	140	85	»	910	1917						
di Taranto	42	445	2100	»	30	3622	»	»	1030						
di Teramo	111	1000	3535	120	50	2574	1105	»	952						
di Torino	200	1611	6725	5078	500	5195	5018	»	1500						
di Trapani	73	682	2673	»	»	410	977	»	1561						
di Treviso	101	»	3000	»	78	»	»	»	2140						
di Udine	155	1032	6000	»	»	301	»	975	1810						
di Varese	50	530	2130	»	65	210	»	»	800						
di Venezia	78	758	3000	»	300	1201	»	»	»						
di Vercelli	80	760	3035	»	101	400	92	»	»						
di Verona	700	3301	9107	»	1017	1171	»	12305	10163						
di Vicenza	90	856	4001	126	100	2251	»	250	2015						
di Voghera	65	603	2258	»	58	»	»	431	975						
Totali	17742	95438	203070	10718	47603	132200	11451	18111	207135	»	»	»	»	»	»
Cavalleria.															
Regg. cav. Nizza (1°)	750	1007	5015	»	2000	8210	»	10510	10703	272405	500	192	20000	30757	15320
Id. Piemonte R. (2°)	800	3150	7000	»	1401	7030	»	2214	17400	291172	5211	984	24200	41670	14062
Id. Savoia (3°)	450	2016	»	»	5005	3021	»	1520	14557	»	»	1068	»	25532	15188
Id. Genova (4°)	750	2205	6117	»	»	8092	»	»	17570	»	1300	202	40188	31200	15210
Id. Novara (5°)	750	2000	5005	»	»	2510	»	»	11710	273515	500	1201	25000	30000	15000
Id. Aosta (6°)	750	4200	7350	»	»	9222	»	»	23050	273547	311	1131	29000	19250	15682
Id. Milano (7°)	1000	2001	6675	»	»	2005	»	»	11700	275450	1141	621	27000	31500	15422
Id. Montebello (8°)	750	3000	6000	»	»	6007	»	»	12000	274547	750	1019	17481	27740	15420
Id. Firenze (9°)	750	2700	5005	»	»	2400	»	»	11477	274450	1100	1151	20700	31500	15000
Id. V. Eman. (10°)	750	3000	7000	»	»	7500	»	»	24010	280180	185	2400	30431	29211	15420
Id. Foggia (11°)	750	2500	4750	»	»	3000	5400	»	11700	274450	1100	1151	20700	31500	15000
Id. Salerno (12°)	750	3000	7000	»	»	7500	»	»	12005	274450	101	1782	30000	29000	15000
Id. Monferrato (13°)	750	2000	6000	»	»	4000	»	5400	13000	280150	850	1400	30000	29000	15000
Id. Alessandria (14°)	750	3125	5000	»	»	1820	3052	»	12000	280150	850	1400	30000	29000	15000
Id. Lodi (15°)	750	2500	6250	»	»	4000	»	850	10500	280500	850	1400	30000	29000	15000
Id. Lucca (16°)	750	1014	5000	124	2114	2500	»	1122	6740	2005	4122	2215	834	40000	4500	11490	1115

MASSE INDIVIDUALI DELLA TRUPPA								MASSA GENERALE			
Introiti		Spese			Introiti						
Valore di oggetti di corredo usati restituiti	Valore di oggetti di corredo distribuiti nuovi	Valore di oggetti di corredo distribuiti usati	Riparazioni	Prodotto della vendita di robe	Benefici sulla provvista, costruzione e passaggi di classe di oggetti di corredo	Accreditamenti per riparazioni alle caserme	Acquisto e conservazione del materiale	Spese per le riparazioni e conservazione alle armi	Spese pel magazzino	Spese pel bucato
4637	1313	41110	774	18773	5321	868	401	5393	2371	982	3449
2271	1082	42317	1097	15951	2479	505	683	2735	1116	1149	2720
0847	1453	40718	1290	22728	2552	537	6	4321	1554	873	3348
3651	1258	49653	995	14260	2543	996	5015	3785	1898	1092	3837
7581	20247	882194	28315	410951	60369	11601	48205	115085	49344	89360	70879
2968	9660	202005	»	25938	1260	874	»	4386	182	3249	»
0458	10590	119030	9376	15913	359	1333	»	4247	348	1271	»
0080	5913	103557	7373	13240	1051	2276	»	4131	291	2065	66
1996	9727	120360	5600	13158	466	3158	»	3140	124	1502	»
0178	6775	118229	6204	16874	112	1408	»	2046	109	1092	»
0127	8610	182547	10034	30009	355	5849	»	4180	769	2735	»
1743	14425	152065	13670	28404	193	1991	»	9827	131	3537	»
0685	8123	89380	7437	16864	542	2164	»	3386	364	504	»
		175414	9103	65750	219	1231	»	3795	3026	2849	»
		107080	6054	19852	131	1433	»	2118	1	675	»
		75888	5508	18042	198	1267	»	1605	284	1225	»



MASSE INDIVIDUALI DELLA TRUPPA								MASSA GENERALE			
Introiti	SPESE			INTROITI							
Valore di oggetti di corredo usati restituiti	Valore di oggetti di corredo distribuiti nuovi	Valore di oggetti di corredo distribuiti usati	Riparazioni	Prodotto della vendita di robe	Benefici sulla provvista, costruzione e passaggi di classe di oggetti di corredo	Accreditamenti per riparazioni alle caserme	Acquisto e conservazione del materiale	Spese per le riparazioni e conservazione alle armi	Spese pel magazzino	Spese pel bucato
740	51165	634	45432	2064	32	«	3951	987	427	4643
616	35187	549	43420	107	39	«	2960	2183	814	3076
332	24020	1531	13675	3	46	793	1629	1068	284	991
1688	110372	2714	42533	2171	117	793	8540	4238	1525	8710
2409	51570	24779	20478	9781	69338	«	43023	1391	95044	16985
«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«
36381	614955	50675	356134	34245	94263	5198	71213	14782	58175	55352
16541	255173	22765	127178	2303	10052	2219	32486	8030	20767	30850
«	«	«	10935	25	33	21	1814	228	470	3939
13517	214951	19653	98576	4219	15448	1542	18303	5432	6105	22004
66	944728	93016	1747387	245130	9933	102871	357415	155995	108673	424682
88	65868	34540	392274	39536	2220	17657	90878	34025	13256	94022
52	55308	854541	342360	93853	648214	18371	920483	152090	1309963	108593
14	12191	28315	410951	60369	11601	48205	115985	49314	39369	
88	2562									

RIEPI

MASSE INDIVIDUALI DELLA TRUPPA

MASSA GENERALE

MASSA RANCIO caporali e soldati

MASSA GENERALE CAVALLI

RIEPILOGO

Quadro B. — *Dati statistici sulle masse delle Direzioni*

Giornate di presenza della truppa della compagnia di sanità	MASSE INDIVIDUALI DELLA TRUPPA				GIORNATE DI PRESENZA DEGLI INFERMI			
	INTROITI	SPESE						
	Valore di oggetti di corredo usati restituiti	Valore di oggetti di corredo distribuiti		Riparazioni	Nello spedale principale e succursali		Negli spedali civili	
		nuovi	usati		ufficiali	truppa	ufficiali	truppa
31899	195	3276	111	474	4753	96596	11	33424
13857	»	695	5	546	335	69096	20	36730
16205	37	1149	39	191	358	54067	»	14663
22926	98	1833	30	475	1001	101427	96	25975
20578	101	3278	58	650	215	42336	53	13778
11601	134	458	51	283	40	31887	»	8120
15242	2	328	1	242	461	33330	114	28870
24489	218	1482	139	188	1830	98742	»	30639
19222	124	1696	50	563	891	63016	62	14470
14633	»	1036	»	66	157	38102	»	10798
25230	77	2159	137	888	1008	100115	45	13252
60430	69	2165	76	2200	4151	256514	11	14863
49737	279	5782	168	769	403	96813	»	15496
27391	89	2121	49	429	1219	81250	»	32826
13789	31	510	26	332	148	38642	112	38059
21362	81	1925	41	715	842	79209	»	19134
33142	102	2218	55	625	1335	127391	61	16037
15488	»	1213	51	224	368	34867	»	19560
[illegible]	152	3533	96	1147	1409	144555	»	28804
[illegible]	58	3792	77	178	2075	133680	»	9705
	1850	45849	1260	11185	23599	1721635	585	425203

Quadro B. — *Dati statistici sulle masse delle Direzioni di sanità durante l'esercizio amministrativo dell'anno 1880.*

Direzioni di sanità	Numero dei presenti	Giornate di presenza della truppa nella categoria di sopra	MASSE INDIVIDUALI DELLA TRUPPA — Importo di ciascuna delle masse individuali (centesimi) — Valore di oggetti di corredo distribuiti	GIORNATE DI PRESENZA DEGLI INFERMI — Nello speciale principale e succursali	MASSA GENERALE — Importo di ciascuna delle masse individuali (centesimi)	MASSA RANCIO — Importo	Ragguaglio
di Alessandria		41886		98396	37424		
di Ancona		13857		69096	26243		
di Bari		16205		51067	14465		
di Bologna		23926		101427	47852		
di Brescia		20578		42336	11479		
di Catanzaro		11003		31887	8631		
di Chieti		11261		33340	38870		
di Firenze		24489		98743	36520		
di Genova		11261		63016	11470		
di Messina		14633		38102	10799		
di Milano		25230		100115	13256		
di Napoli		60430		256514	15863		
di Padova		19747		96813	15496		
di Palermo		27391		81256	32826		
di Perugia		11780		38645	18030		
di Piacenza		21962		79209	19134		
di Roma		33142		127791	16037		
di Salerno		15488		59867	10560		
di Torino		11261		44120	37868		
di Verona		11261		92140	37868		
Totale				1721039	525203		

Direzioni di sanità	MASSA GENERALE — Importo di ciascuna delle masse individuali (centesimi) — Spese di medicazione	Spese per bende	Spese per barbieri	Remunerazione degli infermieri degli ospedali militari	Rata degli oggetti di corredo	Legname e manutenzione del mobilio	Acquisto dei medicinali, strumenti e pulizia	Spese per combustibili, illuminazione e pulizia	Spese per gli uffizi	Assistenza ai convalescenti	Acquisizione di locali	Imprestito di materie e di oggetti di casermaggio	MASSA RANCIO — Importo	Ragguaglio
di Alessandria				78190	37424	18760	17100	10292						
di Ancona				53050	17850	12382	10967							
di Bari				39754	15296	9253	11559							
di Bologna				69881	36170	49750								
di Brescia				30762	21189	7376	10096	5069						
di Catanzaro				28268	9276	4485	21111							
di Chieti				24120	37868		7800	9359						
di Firenze				92140	37868	24885	23670	7395						
di Genova				47781			13066							
di Messina				25810	13002	11052	9375							
di Milano				72254	17256	26911	20828	13313						
di Napoli				201085	21815	23283	86753	12824						
di Padova				72423	23631	9763	2191							
di Palermo				68207	18459	27602	29727							
di Perugia				28142	9203	11090	10189							
di Piacenza				59091	25809		27483	11291						
di Roma				95867		41431	51685							
di Salerno				23338	3105	14205	16047							
di Torino				80192	37868	13920	23583	13920						
di Verona				80192	15705	16201	23180	11446						
Totale				1202900	519444	356030	501468	140346	38697	130424	66862			

Quadro C. — *Dati statistici sulla massa generale uomini*

GIORNATE DI PRESENZA				ENTRATA				
	degli allievi	della truppa	dei famigli	Benefici sul vestiario	Prodotto ricavato dal materiale fuori d'uso	Retribuzione per pranzi di invito alla mensa degli ufficiali	Proventi varii sulla gestione del corredo degli allievi	Retribuzione degli inservienti, famigli e scotto degli uomini di truppa conviventi alla mensa degli addetti
7223	87367	12191	18484	4430	2227	209	5314	7902
3912	254652	151875	61467	19815	10564	4474	8259	6844
7913	101955	5843	20252	1850	2852	1387	1981	5864
6275	81449	8513	16027	2276	115	856	2714	7888
5790	86510	7693	14757	12334	755	295	1824	3997
9978	269914	22049	51036	16460	3722	2538	6519	17749
	11933	186115	130987	40705	16513	7221	20092	32495
				11001	18203	115985	49311	393[illegible]

Quadro C. — *Dati statistici sulla massa generale ammini degli istituti aventi allievi durante l'esercizio amministrativo dell'anno 1880.*

ISTITUTI	GIORNATE DI PRESENZA				ENTRATA				USCITA											
	degli allievi	degli alunni	della truppa	di famiglia	Residuo sul esercizio	Proficuo ricavato dal materiale fuori d'uso	Rimborsi per prezzo di vestie effetti diversi degli allievi	Percenti rapiti sulla gestione del corredo degli allievi	Introiti diversi (assegni, sussidi, sconto sulle spese di bollo, ecc.)	Vestiario e piccolo personale	Spese per gli allievi	Spese per materiale e suppellettili	Spese per oggetti per allievi	Spese per la biancheria e vestiario di tela e cotone	Spese per la lavanderia	Spese per la illuminazione	Spese per il riscaldamento	Assegni per la amministrazione e paghe del corpo	AMMONTARE DELLE MENSE (Ufficiali)	AMMONTARE DELLE MENSE (Allievi)	GESTIONE DEL CORREDO DEGLI ALLIEVI (Valore assegnato nuovi corredi)	GESTIONE DEL CORREDO DEGLI ALLIEVI (Valore di oggetti usati corredi)	GESTIONE DEL CORREDO DEGLI ALLIEVI (Per riparazioni e rinnovo ed ora valutato)	GESTIONE DEL CORREDO DEGLI ALLIEVI (Per capitale di fondo di beni di straordinaria assistenza)	GESTIONE DEL CORREDO DEGLI ALLIEVI (Spese varie)	Spese per personale fuori ruolo
Accademia militare	7223	87307	12191	19481	4430	2247	209	5014	7902	19300	2700	30000	13500	4700	1100	9000	40000	103000	143312	30000	3122	12000	3223	400	42000
Scuola militare .	23918	256052	15187	31467	19815	10564	4474	8050	6849	29700	9000	30000	19000	5440	8000	5000	36000	80000	447159	27000	500	23000	6000	14000	37000
Collegi militari																									
G. Firenze	7913	101955	5843	20252	1850	2852	1387	1981	5864	14065	2000	12988	10000	600	4500	11000	1400	8200	69000	152490	6000	900	20000	12391	900	39987
G. Milano	6275	81443	8513	16027	2276	118	956	2714	7888	13915	2000	30074	11000	250	4200	14000	2500	11000	20736	118399	4000	1000	9000	16015	900	35184
G. Napoli	5790	86540	7003	14767	12834	755	295	1825	3997	16205	3014	13482	3501	307	4200	10077	900	8000	13000	131924	4000	»	2140	14393	900	34121
Totale dei collegi	19978	269914	22159	51046	16960	3725	2638	6518	17749	43985	9014	56544	25501	1157	12900	35077	4800	27200	103736	402813	14000	1900	31140	42799	2700	109292
Totali generale	51113	613493	186115	130867	40705	16513	7221	20062	32490	94485	20000	177845	54001	7297	18000	49077	84000	210200	654207	1435792	54007	16000	81540	59799	39700	444292

Roma. — Tip. C. Voghera.

AVVISO

—

***Annuario militare* 1882.**

A modificazione di quanto venne fissato col precedente avviso inserto a pagina 576 del 1881, Parte 2ª, ed in conseguenza del maggior costo derivante dal notevole aumento dei fogli di stampa, il prezzo dell'*Annuario Militare* per l'anno in corso è stabilito in lire 6, 00.

L'editore del *Giornale Militare* è autorizzato a vendere direttamente l'*Annuario* al prezzo di lire 7, 00 comprese le spese di porto a chiunque glie ne faccia richiesta.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 7. Pubblicato il 15 febbraio 1882 Parte I.

FEBBRAIO 9. — Rimborsi sui libretti postali di risparmio ai militari di truppa, *pag.* 163.

» 11. — Personale ferroviario e telegrafico soggetto ad obbligo militare in caso di mobilitazione, *pag.* 163.

» 11. — Circa la trasmissione di speciali giudizi sulla perduta o riacquistata idoneità per parte di taluni ufficiali all'avanzamento o a coprire cariche o posizioni speciali, *pag.* 165.

Atto N. **27**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 70) — **Rimborsi sui libretti postali di risparmio ai militari di truppa.** — 9 febbraio.

A complemento ed a schiarimento dell'*Atto* N. 204 del 1881 questo Ministero crede opportuno di aggiungere che i rimborsi sui libretti postali di risparmio ai militari di truppa devono essere fatti colle norme e cautele che sono prescritte pel pagamento dei vaglia e che le cedolette quitanzate dal titolare del libretto devono essere convalidate colla firma dell'ufficiale pagatore col bollo di ufficio.

Il Ministro — FERRERO.

N. **28** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. (Nota N. 22). — **Personale ferroviario e telegrafico soggetto ad obbligo militare in caso di mobilitazione.** — 11 febbraio.

Nell'occasione dell'ultima chiamata sotto le armi delle classi di milizia mobile, si ebbe a rilevare che i ruoli matricolari, tenuti dai distretti militari, contenevano alcune inesattezze, le quali furono causa che alcuni militari dalle classi suddette, appartenenti al personale ferroviario e telegrafico, dovessero indebitamente intervenire in quel periodo d'istruzione.

A togliere siffatto inconveniente ed a prevenire benanco il caso d'indebite denuncie di diserzione, che le omesse ed inesatte annotazioni potrebbero cagionare, con grave sacrifizio individuale e scapito maggiore del pubblico servizio, si prescrivono le seguenti norme:

a) Nell'atto di apporre ai ruoli matricolari l'annotazione perscritta dal n. 6 del regolamento annesso al R.° Decreto 16 maggio 1880, i distretti militari esamineranno attentamente il documento stato loro trasmesso dal comando del corpo di stato maggiore, se trattasi d'impiegati ferroviari, o dal comando del 1° reggimento del genio, se invece trattasi d'impiegati dipendenti dall'amministrazione telegrafica dello Stato, e verificheranno se tutte le indicazioni da esso risultanti concordino con quelle che si trovano sui ruoli matricolari.

In caso di discrepanza indagheranno quali di esse indicazioni siano esatte, e quindi a seconda dei casi, o disporranno per la rettificazione dei ruoli matricolari o praticheranno sul documento ricevuto le correzioni od aggiunte che occorrono.

b) La cancellazione dalla nota di cui alla lettera precedente, per gl'impiegati che sono defunti o licenziati dal servizio, oppure trasferti ad altra categoria d'impiego, cui non sono applicabili le speciali disposizioni del citato regolamento, dovrà anche ripetersi alla rubrica *b)* del documento trasmesso in comunicazione ai distretti dai comandi suddetti.

c) Le variazioni definitive di coloro che durante l'anno sono congedati dietro rassegna oppure trasferti alla 3ª categoria (milizia territoriale) per applicazione degli articoli 95 e 96 della legge sul reclutamento, essendo di tale natura da far cessare l'applicazione delle speciali disposizioni del citato regolamento, dovranno volta per volta, dai distretti militari cui i militari appartengono, essere comunicate direttamente al comando del corpo di stato maggiore od al comando del 1° reggimento del genio, a seconda del personale al quale si riferiscano, onde i suddetti comandi alla loro volta possano richiamare dalle amministrazioni ferroviarie o telegrafiche i modelli *A* per essere annullati.

d) Infine i distretti militari, oltre le registrazioni prescritte nei ruoli rispettivi, terranno anche due distinti registri, l'uno dei modelli, *A*, che man mano loro pervengono dal comando del corpo di stato maggiore, per gl'inpiegati delle amministrazioni ferroviarie (compresivi i telegrafisti da esse dipendenti), e l'altro per i modelli *A* che loro pervengono dal comando del 1° reggimento del genio per gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione telegrafica dello Stato, ambedue conformi al modello che si alliga alla presente.

REGISTRO *dei Modelli A del personale (ferroviario o telegrafico) soggetto ad obbligo militare, al quale sono applicabili le speciali disposizioni del regolamento annesso al regio decreto 16 maggio 1880.*

Casato e nome del titolare	Filiazione	Categoria	Classe	Corpo	Impiego	DATA d'iscrizione (della Rubrica b)	DATA di cancellazione (della Rubrica b)	Annotazioni

Il Ministro — FERRERO.

N. **29**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 122). — **Circa la trasmissione di speciali giudizii sulla perduta o riacquistata idoneità per parte di taluni ufficiali all'avanzamento o a coprire cariche o posizioni speciali.** — 11 febbraio.

Ad evitare la possibilità di deplorevoli inconvenienti che potrebbero verificarsi specialmente in occasione di numerosi traslocamenti, avanzamenti e nomine d'ufficiali a speciali uffici, per difetto delle notizie che qui sotto si accennano, questo Ministero crede opportuno prescrivere quanto segue:

Ogni qualvolta si producano tali fatti o circostanze, o avvengano tali cambiamenti nella condotta, nel modo di servire, nelle condizioni fisiche di un ufficiale, da esigere una sostanziale modificazione di talun giudizio espresso a di lui ca-

rico o favore sul rispettivo specchio o specchietto caratteristico, e dal quale potesse essere determinato il di lui collocamento in qualche posizione o carica speciale, o un suo trasferimento di corpo, ne dovrà senza indugio essere data notizia a questo Ministero.

Analoga informazione dovrà essere data a questo Ministero ogniqualvolta un ufficiale già riconosciuto e dichiarato idoneo per l'avanzamento, sia ad anzianità sia a scelta, venga a dimostrarsi non più meritevole di conseguirlo, o dia prova manifesta di avere in qualche parte perduta la idoneità.

E similmente dovrà esserer informato il Ministero senza attendere l'epoca di una nuova compilazione di specchi o di specchietti caratteristici quando talun ufficiale che abbia già felicemente superate le volute prove per l'avanzamento ad anzianità od a scelta, ma che sia stato tuttavia escluso dall'uno o dall'altro in seguito a qualche nota o rapporto sfavorevole posteriori a quelle prove, venga per mutate circostanze stimato nuovamente idoneo alla promozione.

Siffatte informazioni dovranno di massima essere compilate a modo di verbale dalle stesse commissioni od autorità compilatrici delle note caratteristiche ed essere da queste trasmesse al Ministero per la prescritta via gerarchica corredate del visto ed ove occorra del parere delle varie autorità per le quali passano. Solo in caso di provata urgenza potranno dai comandanti dei corpi, o capi di servizio o di ufficio essere direttamente rivolte al Ministero.

Il Ministro — FERRERO

Roma. — Tip. C. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 8. Pubblicato il 22 febbraio 1888. **Parte 1.**

FEBBRAIO 17. — Dotazione di materiale e di stampati pel servizio sanitario in guerra, pei reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri, di cavalleria, di artiglieria e del genio e per le compagnie alpine, *pag.* 167.

» 17. — Apertura della stazione di *Rivalta — Scrivia*, *pag.* 169.

» 17. — Apertura dei tronchi *Pietra Elcina — S. Giuliano* e *Termoli — Larino* della linea Termoli — Campobasso — Benevento. *pag.* 170.

18. — Spedizione di pacchi per mezzo postale *pag.* 172.

18. — Manutenzione delle armi presso i distretti militari — Varianti alla istruzione sulla stipulazione dei contratti *pag.* 172.

Atto N. **30** — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 40). — **Dotazione di materiale e di stampati pel servizio sanitario in guerra, pei Reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri, di cavalleria, di artiglieria e del genio e per le Compagnie alpine.** — 17 febbraio.

Perchè si possa dare esatta esecuzione alle disposizioni contenute nel libro III° della parte II^a^ del regolamento di servizio in guerra, questo Ministero dispone che le dotazioni di materiale e di stampati pel servizio sanitario dei reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri, di cavalleria, di artiglieria da campagna e da fortezza, e del genio e le compagnie alpine, sieno quelle date dall'annessa tabella e dalle avvertenze che vi fanno seguito.

Gli oggetti che mancano per completare la nuova dotazione, saranno distribuiti ai corpi man mano direttamente da questo Ministero, o dalle direzioni di sanità di Roma e di Torino o da altri stabilimenti militari che ne fecero o ne hanno in corso la provvista.

Le tabelline diagnostiche bianche che resteranno in più della nuova dotazione presso i corpi, saranno da essi conservate per consumarle nelle occasioni dei campi d'istruzione e delle grandi manovre autunnali.

ERRATA—CORRIGE

Dispensa N. 7, pag. 163. — Ultima riga dell' *Atto* **N. 27,** *invece di:* **ufficiale pagatore col bollo di ufficio,** *leggasi:* **ufficiale pagatore e col bollo di ufficio.**

	Unità di misura	Dotazione di materiale sanitario dei reggimenti di						
		Fanteria di linea	Bersaglieri	Cavalleria	Artiglieria da campagna	Artiglieria da fortezza	Genio	Delle compagnie Alpine
Oggetti vari di arredamento.								
Borracce da portaferiti (1)	N.	21	28	12	6	6	8	3
Borse di sanità (coppie) (2)	»	»	»	12	6	»	»	»
Bracciali internazionali (3)	»	31	41	3	6	6	8	7
Tasche di sanità (4)	»	9	12	(a) 1	(a) 1	(a) 1	(a) 1	2
Zaini di sanità (2)	»	3	4	»	»	6	8	1
Barelle divisibili (M. 1875) (5)	»	»	»	»	»	»	»	1
Oggetti vari di equipaggiamento.								
Banderuole nazionali di cotone con asta articolata (6)	»	3	4	1	»	»	»	1
Banderuole di neutralità di cotone con asta articolata (6)	»	3	4	1	»	»	»	1
Barelle pieghevoli (6)	»	6	8	12	»	»	»	»
Barili (6)	»	1	1	»	»	»	»	»
Cofani di sanità (coppie) (6)	»	3	4	12	»	»	»	»
Cofanetti di sanità (7)	»	»	»	»	»	»	»	1
Coperte per malati (6)	»	6	8	12	»	»	»	1
Lanterne con croce rossa di neutralità con astuccio per banderuole (6)	»	3	4	1	»	»	»	1
Stampati (del servizio sanitario in guerra)	»	»	»	»	»	»	»	»
Tabelline diagnostiche { bianche (8)	»	270	360	150	90	180	240	45
Tabelline diagnostiche { rosse	»	180	240	100	60	120	160	30
Permissione di salire sui carri (N° 907 del Cat.) Fascicoli di 50 stampati (9)	»	12	16	4	6	»	8	1
Elenchi dei feriti visitati (N° 906 del Cat.) (10)	»	75	100	50	60	60	80	15
Stato numerico dei malati (N° 908 del Cat.) (11)	»	15	20	15	90	90	120	15

AVVERTENZE

(1) Le borraccie sono portate dai soldati portaferiti, che non sono forniti di tasca di sanità, e dai portazaino o portaborse di sanità—Esse servono per uso esclusivo dei feriti, e perciò i portaferiti, oltre questa, hanno la propria borraccia.

(2) Le borse di sanità sono portate dall'attendente dell'ufficiale medico. Gli zaini di sanità sono portati nei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri dall'attendente del medico più anziano per ciascun batta-

glione; nelle brigate o riparti di artiglieria da fortezza e del genio e nelle Compagnie Alpine dall'attendente del rispettivo ufficiale medico.

(3) I bracciali internazionali sono portati dagli aiutanti di sanità, dai soldati portaferiti, dai portazaino e portaborse di sanità e dai conducenti delle carrette di sanità.

(4) Le tasche di sanità sono portate dagli aiutanti di sanità, da 2 soldati portaferiti scelti per ogni battaglione di fanteria di linea e di bersaglieri, e da 1 soldato di sanità per ogni compagnia alpina.

(a) La tasca di sanità assegnata ai reggimenti di cavalleria, di artiglieria e del genio è data, solo pel piede di pace, per servire all'istruzione di cui all'Atto N° 107 del 12 luglio 1881.

(5) La barella delle compagnie alpine è formata di due mezze barelle simili, ognuna delle quali è portata, ad armacollo, alternativamente, da un soldato di sanità che non sia fornito della tasca di sanità.

(6) Le barelle degli altri corpi sono portate sulla carretta di sanità insieme con i cofani di sanità, i barili, le banderuole, le coperte per malati, e le lanterne con croce rossa. — Durante le marce la banderuola di neutralità sarà inalberata sulla carretta di sanità.

(7) Il cofanetto di sanità, la coperta per malati, le banderuole nazionali e di neutralità, e le lanterne con croce rossa saranno caricate sullo stesso mulo.

(8) *Le tabelline diagnostiche* saranno:

per ogni coppia cofani di sanità N° 60 bianche e N° 40 rosse;
per ogni coppia borse di sanità N° 15 bianche e N° 10 rosse;
per ogni zaino di sanità N° 30 bianche e N° 20 rosse;
per ogni cofanetto di sanità N° 15 bianche e N° 10 rosse.

(9) Ogni ufficiale medico addetto a un riparto di truppa, deve portare nella propria borsa-zaino un fascicolo contenente 50 *Permissioni di salire sui carri*; gli altri fascicoli saranno conservati nelle coppie cofani (Cofano N° 2.)

(10) *Gli elenchi dei feriti* saranno divisi così: Nei reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri e di cavalleria 5 copie in ogni zaino o coppia borse di sanità (borsa N° 1) e 20 in ogni coppia cofani di sanità (cofano N° 2) — Nei reggimenti di artiglieria da campagna e da fortezza, e del genio 10 copie in ogni zaino o coppia borse—Nelle compagnie alpine 5 copie in ogni zaino e 10 nel cofanetto di sanità.

(11) *Gli stati numerici degli ammalati ecc.* saranno portati nella coppia cofani di sanità (cofano N° 2) per i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e cavalleria, e nel cofanetto di sanità per le compagnie alpine — Nei Reggimenti di artiglieria da campagna e da fortezza e del genio saranno portati nella cassetta di cancelleria delle brigate o del servizio cui è addetto il riparto di truppa avente un ufficiale medico.

Il Ministro. — FERRERO.

N. 31 — FERROVIE (Nota N. 139). — **Apertura della Stazione di *Rivalta-Scrivia*** — 17 febbraio.

Col giorno 15 del corrente mese di febbraio, è stata aperta al pubblico servizio, la stazione di Rivalta-Scrivia situata fra Tortona e Pozzuolo sul tronco Tortona-Novi.

E però nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi (edizione 14 marzo 1881) nell'elenco alfabetico parte 1ª alla lettera R, negli spazi a tale uopo lasciati in bianco, si inscriverà la stazione predetta di Rivalta-Scrivia colle distanze rispettive nelle colonne 3 e 4 dalle stazioni di diramazione, e cioè da Novi chilometri 11 e da Tortona chilom. 8.

Il Ministro — FERRERO

N. **32**. — FERROVIE (Nota N. 140). — **Apertura dei Tronchi *Pietra Elcina-S. Giuliano e Termoli-Larino* della linea Termoli-Campobasso-Benevento.** — 17 febbraio.

Nel giorno 12 del corrente mese di febbraio vennero aperti all'esercizio i tronchi Pietra Elcina — S. Giuliano del Sannio e Termoli — Larino (provvisoria) della nuova linea Termoli Campobasso — Benevento.

Le distanze fra le stazioni dei tronchi suddetti sono quelle indicate dalle due tavole poliometriche sotto indicate.

Le stazioni indicate nelle tavole predette (meno quelle di Benevento, Pietra Elcina e Termoli) verranno iscritte nell'elenco alfabetico, parte 1ª del prontuario militare per viaggi in ferrovia e sui laghi, edizione 14 marzo 1881, negli spazi a tal uopo lasciati in bianco, alle lettere corrispondenti colle distanze dalle stazioni di diramazione, nelle colonne 3 e 4, come segue:

		Chil.		Chil.
Campobasso	Caserta	96	Foggia	135
Fragneto	Caserta	89	Foggia	128
Guglionesi-Portocannone . . .	Foggia	96	Pescara	99
Larino (provvisoria)	Foggia	119	Pescara	122
Morcone	Caserta	106	Foggia	145
Pescolamazza	Caserta	87	Foggia	126
Santa Croce	Caserta	113	Foggia	152
Pontelandolfo	Caserta	99	Foggia	138
S. Giuliano del Sannio	Caserta	124	Foggia	163
(a Campobasso chil. 18 di via ordinaria)				
S. Martino in Pensilis	Foggia	103	Pescara	106
Sepino	Caserta	121	Foggia	160
Ururi Montorio	Foggia	115	Pescara	118

Benevento									
14	Pietra Elcina								
24	11	Pescolamazza							
26	13	3	Fragneto						
33	20	10	7	Campolattaro					
36	22	12	10	3	Pontelandolfo				
43	30	20	17	11	8	Morcone			
50	37	27	24	18	15	7	Santa Croce		
58	44	34	32	25	22	15	8	Sepino	
61	48	38	35	29	26	18	11	4	S. Giuliano del Sannio

Termoli				
9	Guglionesi-Portocannone			
16	7	S. Martino in Pensilis		
28	19	12	Urari-Monterio	
32	23	16	4	Larino (provvisoria)

Il Ministro — FERRERO.

N. **33**. — CORRISPONDENZA POSTALE (Nota N. 14). — **Spedizione di pacchi per mezzo postale.** — 18 febbraio.

La direzione generale delle poste ha recentemente chiamato di nuovo l'attenzione di questo Ministero sulla poca diligenza con cui vengono formati i pacchi che dagli uffici militari si spediscono per mezzo postale; la qual cosa è soventi cagione di disguidi e smarimenti.

Siccome in proposito furono già date istruzioni nello scorso anno, coll'atto n. 1. inserito nella prima parte del *giornale militare*, così il Ministero deve richiamare le autorità militari all'osservanza delle istruzioni medesime avvertendo che i pacchi oradetti, oltre ad essere legati con filo-spago, debbono aver l'indirizzo ben chiaro e la fascia o l'involto di carta consistente.

Il Ministro — FERRERO

N. **34** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 175). — **Manutenzione delle armi presso i distretti militari. — Varianti alla Istruzione sulla stipulazione dei contratti** — 18 febbraio.

L'adozione dell'olio carburo per la spalmatura delle armi che si conservano nei magazzini dei distretti militari mentre risponde di una migliore conservazione delle parti metalliche, permette anche che il lavoro di scomposizione, riuntura e ricomposizione delle armi stesse venga effettuato a periodi d'intervallo alquanto più lunghi e con minore consumo di materia.

In vista di ciò, alla istruzione dell'8 dicembre 1880 sulla stipulazione dei contratti pei servizi amministrativi del Regio Esercito si dovranno introdurre le varianti qui sotto indicate.

In tale circostanza si rammenta ai comandi di distretto che la stipulazione dei contratti non è affatto obbligatoria, ma semplicemente facoltativa. Essi potranno perciò sempre scegliere fra i due sistemi di manutenzione, a contratto, o ad economia, quello che avuto riguardo alle condizioni loro proprie, potrà tornare più efficace per una manutenzione accurata e più economica nell'interesse amministrativo.

Pagina	Linea	IN LUOGO DI	PONGASI
189	21	. . delle armi esistenti: non potrà	. . delle armi esistenti, e nello stabilirla si dovrà tener calcolo anche dello stato del magazzino se cioè ben esposto ed asciutto ovvero influenzato dall'umidità (1). Tale retribuzione non potrà . . . . .
»	22	. . di centesimi 24 all'anno	. . di centesimi 15 all'anno . . . . .
»	25	. . di centesimi 8 per ogni	. . di centesimi 6 per ogni . . . . .
»	26	. . e di centesimi 4 per ogni	. . . e di centesimi 3 per ogni . . . .
341	27	. . deposito nel magazzino, al quale scopo . .	. . deposito nel magazzino di distribuirle del pari in perfetto stato, ripulite e riunte come è più innanzi stabilito, al quale scopo . . . . .
342	7	. . volta all'anno. . .	. . volta ogni due anni . . . . .
»	8	. . lavoro in 4 riprese.	. . lavoro in 8 riprese . . . . .
»	10	. . circa un quarto. .	. . circa un ottavo . . . . .
»	11	. . armeria distrettuale, e separando, per le armi a fuoco, la canna dalla cassa.	. . armeria distrettuale. Per eseguire tale pulitura generale le armi dovranno essere scomposte separando le canne dalle incassature. La divisione delle armi in gruppi corrispondenti ad un $^1/_8$ sarà fatta progredendo collo stesso ordine di collocamento entro il magazzino, ed ogni gruppo dovrà portare una chiara iscrizione indicante il trimestre in cui le armi in esso contenute furono scomposte e ripulite (2). La condizione ora espressa non dispensa però il capo armaiuolo dall'obbligo di un'immediata pulitura generale di tutte le armi custodite nel magazzino

(1) Quando le condizioni del magazzino, essendo assolutamente eccezionali, esigessero ripuliture tanto frequenti che anche la retribuzione massima non sarebbe ancora compenso onestamente sufficiente, i comandanti dei distretti inoltreranno al Ministero speciale rapporto e speciali proposte.

(2) Quando il magazzino fosse soggetto ad umidità si potrà stabilire che la ripulitura generale qui menzionata venga eseguita ad intervallo di tempo minore di due anni, variando per conseguenza anche il numero dei gruppi da ripulirsi trimestralmente, ovvero il periodo di tempo intercedente fra la pulitura di ogni gruppo successivo.

Se eccezionalmente le condizioni del magazzino esigessero ripuliture molto frequenti sicchè la manutenzione risultasse evidentemente più onerosa anche dei limiti massimi consentiti col presente atto, i comandanti dei distretti indirizzeranno al Ministero proposte speciali.

Pagina	Linea	IN LUOGO DI	PONGASI
			o di taluni gruppi parziali, qualora si abbia ad accorgersi che comincia a svilupparsi ruggine sulle parti metalliche o muffa sulle incassature. . . .
342	22	. . diligenza, usando olio d'olive ben depurato, grasso di montone e cera vergine.	. . diligenza, usando per l'ordinario olio carburo. Le armi però che si estraggono dal magazzino per distribuirle alle truppe devono essere prima ripulite dai depositi densi lasciati dall'olio carburo . . A quest'uopo l'armaiuolo potrà valersi prima di stracci imbevuti in petrolio ordinario, ma poi, asciugate accuratamente le parti metalliche così ripulite, le dovrà riungere leggermente con olio d'olive fino e depurato.
343	20	. . l'acquisto dell'olio è delle.	. . . . l'acquisto dell' olio carburo e delle. . . .
»	23	. . occorrano	. . . . . occorrano. L'olio carburo però egli dovrà procacciarselo richiedendolo al consiglio d'amministrazione del distretto il quale glielo farà distribuire sotto deduzione dell'importo di acquisto da farsi in occasione del pagamento trimestrale delle rate di retribuzione stabilite nella presente convenzione.
344	2	. . altre a sua scelta, onde accertarsi dello stato in cui tutte le armi si trovano.	. . . . . altre a sua scelta, tratte di preferenza alcune dalle parti del magazzino più soggetto all' umidità, altre dai gruppi sui quali la pulitura generale è stata eseguita in epoca più antica, onde accertarsi dello stato in cui tutte le armi si trovano. Tale visita sarà più minuta e prolungata quando l'armaiuolo stesse per cessare dalle sue funzioni o quando il presente contratto starà per scadere.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera

24 FEB 90

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 9. Pubblicato il 28 febbraio 1882. **Parte I.**

1881. DICEMBRE 22. — R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento, *pag.* 175.

1882. GENNAIO 19. — R. Decreto col quale la Commissione per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1870 N° 5965 (serie 2ª) viene incaricata dell'esecuzione della legge 22 luglio 1881 N° 348 serie 3ª) relativa alla sanatoria d'interruzioni di servizio, *pag.* 176.

FEBBRAIO 2. — Modificazioni al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e il genio, *pag.* 177.

» 23. — Consigli di disciplina per gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario, *pag.* 191.

» 23. — Base d'armamento della truppa dei reggimenti di cavalleria, *pag.* 191.

» 23. — Adozione di un nuovo porta moschetto per la cavalleria e di una nuova cinghia per moschetti da cavalleria, *pag.* 193.

» 23. — Modificazioni alle selle per cavalleria, *pag.* 194.

» 23. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio e al suo estratto, *pag.* 195.

» 26. — Modificazioni alla tabella delle ordinanze assegnate ai comitati, comandi, servizi, uffici ecc. *pag.* 197.

» 27. — Convocazioni e procedimenti delle commissioni d'appello per gli ufficiali proposti per il collocamento nella posizione di servizio ausiliario, *pag.* 198.

Atto **N. 35.** — RECLUTAMENTO (Nota 114) — **Regio Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento.** — 22 dicembre 1881.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col Regio Decreto del 26 luglio 1876 N. 3260 (serie 2ª).

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

La somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento è stabilita per l'anno 1882 in lire *mille seicento* per quelli che si arruolano

ERRATA—CORRIGE

Dispensa N. 8, pag. 170 — Nella 43ª riga dell' Atto N. 32, *invece di*: Campobasso *leggasi*: Campolattaro.

nell'arma di cavalleria, ed in lire *mille duecento* per quelli che si arruolano nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1881.

UMBERTO

FERRERO.

N. **36**. — GIUBILAZIONI PER IL R. ESERCITO. (Nota N. 9). — **R. Decreto col quale la Commissione per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª), viene incaricata dell'esecuzione della legge 22 luglio 1881, N. 348 (serie 3ª), relativa alla sanatoria d'interruzioni di servizio.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 25 febbraio 1882, N. 48; — N. 626 (serie 3ª) della *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 19 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D' ITALIA.

Viste le leggi 23 aprile 1865, n. 2247 e 22 luglio 1881, n. 348 (serie 3ª), sulle interruzioni di servizio militare avvenute per causa politica;

Sulla proposizione dei Nostri Ministri della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Commissione istituita con Nostro decreto 18 gennaio 1880, n. 5247 (serie 2ª), per gli effetti della legge 4 dicembre 1879, n. 5168 (serie 2ª), è incaricata dell'esecuzione della legge 22 luglio 1881, n. 348 (serie 3ª).

Art. 2. Per la compilazione, corredamento e trasmissione delle domande alla Commissione, non che per il loro esame, si avranno presenti le norme date coll'istruzione annessa al R. decreto 22 giugno 1865, n. 2375.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1882.

UMBERTO

FERRERO.
F. ACTON
A. MAGLIANI

N. **37**. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER L'ARTIGLIERIA E IL GENIO. (Nota N. 4) — **Modificazioni al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e il genio.** — 2 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto il R° Decreto delli 23 dicembre 1875, col quale venne approvato il Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e per il genio;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse modificazioni al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e per il genio, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1882.

UMBERTO

FERRERO.

Modificazioni al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio.

LIBRO PRIMO.

Pag. 13, § 1, *al comma* a) *si sostituisca il seguente:* a) L'istruzione individuale a piedi senza armi e colle armi, la scuola di sezione a piedi e gli esercizi di ginnastica.

Pag. 13, § 1, al *comma* b) *dopo le parole*: l'arma da fuoco portatile, *si aggiunga*: modo di tenerla nella camerata, di presentarla nelle riviste, la scuola di puntamento ecc.

Pag. 15, § 2, *comma* a) *dopo le parole*: e tiro dei cannoni da campagna, *aggiungasi*: in guisa che tutti i soldati siano istruiti nel servizio dei cannoni da campagna di ogni calibrio; la scuola ecc.

Pag. 15, § 2, *comma* b) *dopo le parole*: individuale a cavallo, *si aggiunga*: quella sull'affardellamento, il volteggio ecc.

Pag. 15, § 2, *dopo il comma* C) *si aggiunga il seguente*: d) Norme per l'uso e conservazione del materiale e della bardatura, pulizia e cura delle bocche da fuoco, degli apparecchi d'otturazione e loro parti di ricambio.

Pag. 16, *Dopo il comma* C) *del* § 3° *si aggiungano i seguenti*: d) La costruzione dei piccoli ponti e lavori accessori di accampamento.

e) La nomenclatura delle parti principali delle batterie da piazza;

f) La nomenclatura e la costruzione delle batterie d'assedio;

g) Il servizio delle artiglierie da costa, semprequando nel presidio siavi l'opportunità di farlo.

Pag. 16, § 4, *dopo le parole*: del proprio mestiere, *aggiungasi*: e conoscere almeno il servizio dei cannoni da campagna.

Pag. 16, § 5, *aggiungasi il seguente capoverso*: Deve pure conoscere le varie parti delle batterie da costa, loro nomenclatura, destinazione ed uso dei locali diversi, modo di riparare sollecitamente ai guasti che si producono in guerra.

Pag. 16, § 6, *al comma* a) *si sostituisca il seguente*:) a) L'istruzione in ordine sparso.

Pag. 17, § 6, *al comma* b) *si sostituisca il seguente*: b) La

nomenclatura generale dei vari carri da materiale da parco e telegrafico, l'uso ed il caricamento dei medesimi.

Pag. 17, § 6, *comma* c) *dopo le parole*: sui cordami, *aggiungasi*: e nodi.

Pag. 17, § 6, *dopo il comma* h) *aggiungasi il seguente*: i) La nomenclatura generale e l'uso dei congegni, utensili e materiali che si impiegano nello armamento e demolizione delle strade ferrate.

Pag. 18, § 8, *dopo le parole*: ed a quelle a) *aggiungasi* b).

« 19, § 9, *comma* a) *dopo le parole*: La nomenclatura, *aggiungasi*: l'uso.

Pag. 19, § 9, *comma* b) *dopo le parole*: individuale a cavallo, *si aggiunga*: quella sull'affardellamento.

Pag. 19, § 9, *comma* b) *dopo le parole*: il condurre, *si aggiunga*: (sia per carri a 2, che per carri a 4 ruote) fino alla scuola di sezione colle vetture, in maniera da saper parcare ed uscire dal parco convenientemente; le nozioni ecc.

Pag. 19, § 9, *comma* b) *dopo le parole*: alimenti e governo, *aggiungasi*: modo di accamparsi.

Pag. 19, § 9, *dopo il comma* b) *si aggiungano i seguenti*: c) le manopere di forza, per quanto si riferiscono a montare e smontare carri ed a ripieghi attorno al materiale; uso del freno.

d) Norme per l'uso e conservazione del materiale e delle bardature;

e) Il soldato del treno d'artiglieria deve inoltre sapere spalmare di grasso e caricare i proietti.

Pag. 20, § 12, *comma* C) *in fine del 2° alinea, dopo le parole*: e di brigata colle artiglierie, *aggiungere*: non che nelle fazioni campali od esercitazioni di combattimento.

Pag. 22, § 17, *in fine del comma* a), *dopo le parole*: nelle fazioni campali, *aggiungere*: guidare ed amministrare un convoglio.

Pag. 22, § 17 *comma* b), *dopo le parole*: artiglierie da montagna e da muro, *aggiungere:* e nozioni teoriche e pratiche sul traino del carreggio dei parchi d'assedio; sapere ecc.

Pag. 22, § 17, *comma* b) *in fine, dopo le parole*: conservare il materiale, *aggiungere*: e la bardatura in genere.

Pag. 22, § 17, *dopo il comma* b) *aggiungasi i seguenti* c) conoscere perfettamente l'istruzione sul puntamento e tiro delle bocche da fuoco da campagna. — Sapere come si traccia, ed eseguisce praticamente un riparo da campagna e come si stabilisce un piccolo ponte di circostanza.

d) Deve saper le norme per la buona conservazione del car-

reggio; conoscere bene quanto riguarda la pulizia delle bocche da fuoco, ed in particolar modo la cura degli apparecchi d'otturazione e loro parti di ricambio.

Pag. 23, § 18, *comma* a) *invece di*: avere *cognizioni*, *dicasi*: avere nozioni.

Pag. 23, § 18, *comma* a) *dopo le parole*: fortificazione permanente e campale *aggiungasi*: cognizioni pratiche di quanto si riferisce alle batterie d'assedio ed a quelle da piazza;

Pag. 23 § 18, *comma* a) *dopo le parole*: e tiro delle artiglierie, *aggiungere*: in modo da poter applicare praticamente, in qualsiasi caso, quanto prescrivono i regolamenti d'istruzione.

Pag. 23, § 18, *comma* b) *dopo le parole*: conservare il materiale, *aggiungere*: le bocche da fuoco e congegni di otturazione.

Pag. 23, § 19, *dopo il comma* b) *si aggiungano i seguenti*: c) Conoscere la scuola di tracciamento e misura;

d) Conoscere il modo di guastare e riattare le strade ordinarie e brevi tratti di ferrovia, costruire ponti di circostanza, distruggere e riattare ponti ordinari;

e) Avere qualche nozione elementare e pratica sulla costruzione in muratura.

Pag. 24, § 20, *dopo il comma* d) *del § 20 si aggiungano i seguenti*: e) Saper dirigere una steccaia galleggiante attraverso ad un fiume.

f) Saper riconoscere un guado e conoscere le avvertenze da usarsi nell'effettuare il passaggio.

g) Conoscere i mezzi per rimettere a galla una barca sommersa.

Pag. 24, § 22, *comma* b), *in fine, dopo le parole*: al carreggio, *aggiungasi*: ed alla bardatura ed il modo di ben conservarli

Pag. 24, § 22, *dopo il comma* b) *aggiungere i seguenti*: c) Aver cognizioni pratiche sui piccoli ponti di circostanza.

d) Conoscere le manovre di forza, per quanto riguarda il montare e lo smontare le vetture, e per quelli d'artiglieria, lo scavalcare ed incavalcare bocche da fuoco da campagna, e quanto può essere utile conoscere rispetto al traino e ripieghi nel trasporto di materiali.

e) Conoscere la formazione delle sezioni e dei drappelli di treno per servizi di mobilitazione.

f) Esser pratico circa ai ripieghi nello attaccare pariglie, cavalli da sella, buoi; scambio opportuno nel servizio dei cavalli feriti in qualche parte, nelle marcie, o contusi.

g) Saper bene quanto riguarda la condotta dei convogli,

ed essere in grado di tenere l'amministrazione di un distaccamento.

Quelli d'artiglieria devono inoltre avere nozioni teoriche e pratiche sul modo con cui procede il rifornimento delle munizioni in guerra e sul traino del carreggio dei parchi d'assedio.

Pag. 27, § 28, *nell'ultimo alinea del § 28, alle parole*: particolare cognizione, *sostituire*: particolare perizia.

Pag. 27, § 28, *nell'ultimo alinea del § 28, dopo le parole*: di batteria coi cannoni, *aggiungasi*: ed essere istrutto a manovrare colle truppe di altre armi, scegliere posizioni opportune e favorevoli, dirigere abilmente il tiro delle bocche da fuoco onde ritrarne prontamente la massima efficacia.

L'ufficiale del treno deve essere particolarmente istrutto in quanto riguarda il condurre, passaggi difficili, ripieghi colle pariglie, ed attorno al materiale; manopere di forza utili nei vari casi che possono accadere nelle marcie. Deve sapere perfettamente quanto riguarda la condotta dei convogli, l'amministrazione del personale e del materiale, caricamento e scaricamento del materiale e dei quadrupedi sulle ferrovie, imbarco e sbarco su navi. I caricamenti del carreggio e salmerie.

Conoscere perfettamente i servizi di mobilitazione ed il modo con cui procede il rifornimento delle munizioni in guerra; conoscere il traino dei parchi d'assedio, ed avere nozioni sulla composizione dei medesimi.

Pag. 30, § 36, *al comma* e) *si aggiunga quanto segue*: (Questa istruzione deve essere conosciuta teoricamente per intero dai graduati; praticamente insegnata alle truppe fino al punto che ogni reparto possa, in caso di necessità, provvedere alla propria sicurezza).

Pag. 30, § 36, *alinea* A, *dopo le parole*: dei ripari da campagna, *aggiungasi*: e dei ponti di circostanza *e sopprimere le parole*: I ripieghi attorno al materiale. — Il caricamento dei carri.

Pag. 31, § 36, alinea B, *dopo le parole*: o di un fronte, *aggiungasi*: per quanto sarà possibile. — Il servizio delle varie bocche da fuoco — Le manopere di forza — Il caricamento ecc.

Pag. 31, § 36, alinea C, *dopo le parole*: il riattamento delle strade, *aggiungasi*: ordinarie — La distruzione ed il riattamento di brevi tratti di ferrovia — I lavori ecc.

Pag. 31, § 36, alinea D, *dopo le parole:* dei ponti di circostanza, *aggiungere*: Il gettamento delle varie specie di ponti — Collocamento di steccaie in traverso ai fiumi.

Pag. 31, § 36, alinea E, *alle parole*: il tracciamento ed il riattamento delle strade ferrate, *si sostituisca*: Il tracciamento, la costruzione ed il riattamento delle vie ferrate.

Pag. 31, § 36, alinea F, *dopo le parole*: la scuola del condurre, si *aggiunga*: sia per carri a 2, che per carri a 4 ruote — Movimenti per parcare ed uscire dal parco — Formarsi in colonna — Caricamento del carreggio per servizio di mobilitazione — La costruzione dei piccoli ponti di circostanza e per i gradinati ecc

Pag. 32, § 37, *al comma* c) *del § 37 (riga 4ª) si aggiunga dopo le parole*: gli ufficiali subalterni che non abbiano oltrepassato i 35 anni di età, o i 12 di servizio in corpi a cavallo per l'artiglieria da campagna ed il treno.

Nel genio per tutti gli ufficiali inferiori montati che non oltrepassino i 40 anni di età.

Pag. 32, § 37, *al 2° comma* c) *del § 37 (riga 13ª) si aggiunga*: (1)

Pag. 32, § 37, *al comma* e) *del § 37 si aggiunga*: (1)

Pag. 32, § 37, *dopo il comma* f) *aggiungere il seguente*: g) la scuola sugli artifizi da guerra e l'ammaestramento pratico dei soldati operai per le compagnie d'artiglieria

Pag. 32, § 37, *in piè di pagina si aggiunga*: (1) Ripetuta molto brevemente per i soldati anziani.

Pag. 33, § 38, alinea A, *in fine dopo le parole*: cannoni da campagna, *aggiungasi*: I ripieghi attorno al materiale — Il caricamento dei carri — Norme sulla conservazione della bardatura e del materiale — Pulizia delle bocche da fuoco, cura degli apparecchi di otturazione e loro parti di ricambio. L'affardellamento — La scuola teorica di mezza batteria e di batteria.

Pag. 34, § 38, alinea B, *dopo le parole*: da campagna e da montagna, *aggiungere*: Il puntamento delle bocche a fuoco, pulizia delle medesime e degli apparecchi di otturazione.

Pag. 34, § 38, alinea B, *in fine dell'alinea aggiungere*: Sulle generali il caricamento delle vetture del parco d'assedio

Pag. 34, § 38, alinea C, *in fine dell'alinea aggiungere*; Lo stabilimento ed il ripiegamento delle linee telegrafiche.

Pag. 33, § 38, alinea F, *in fine dell'alinea aggiungere*: Norme sulla conservazione del materiale e della bardatura — I ripieghi nello attaccare e scambiare i cavalli nel servizio durante le marcie — manopre di forza relative al carreggio ed ai trasporti

Pag. 37, § 46, *dopo le parole*: dal comandante del reggimento, *aggiungasi*: o del distaccamento quelli ecc.

Pag. 39, § 51, *si sopprima la parola*: annualmente

Pag. 39, § 53, *in fine del 1° alinea, dopo le parole*: della compagnia o della brigata, *si aggiunga*: Le altre istruzioni sono sorvegliate nell'assieme, essenzialmente per quanto riguarda l'uniformità, la disciplina e esatta osservanza dell'orario, in caduna brigata, dall'ufficiale subalterno di settimana.

Pag. 41, § 56, *in fine del 1° alinea, dopo le parole*: dal comandante del reggimento, *aggiungere*: il quale lascierà possibilmente che gli ufficiali prendano a svolgere quelli in cui si crederanno più versati. I comandanti di reggimento dovranno anche permettere che i loro dipendenti, prima di cominciare il periodo delle conferenze, presentino temi sui quali, per speciale tendenza, abbiano fatto studi più accurati ed estesi, e determinano se tali temi debbono essere svolti nelle conferenze reggimentali.

Pag. 41, § 56, 2° alinea, *invece di*: dal comandante generale, *dicasi*: dal comandante di corpo d'armata.

Pag. 41, § 56, 2° alinea, *invece di*: dalla divisione militare territoriale, *dicasi*: dalla divisione militare.

Pag. 41, § 56, 3° alinea, *invece di*: dal comandante generale, *dicasi*: dal comandante di corpo d'armata.

Pag. 41, § 56, 3° alinea, *invece di*: della divisione militare territoriale, *dicasi*: della divisione militare.

Pag. 45, § 68, 1° alinea, *invece di*: al comandante generale, *dicasi*: al comandante del corpo d'armata.

Pag. 45, § 68, 1° alinea, *invece di*: del comando generale, *dicasi*: del comando di corpo d'armata.

Pag. 45, § 69, in fine, *invece di*: al comando generale, *dicasi*: al comando del corpo d'armata.

Pag. 45, § 70, 1° alinea, *invece di*: *f*) e *g*) del § 1°, *dicasi*: *f*) *g*) ed *i*) del § 1°.

Pag. 46, § 70 al 2° comma *b*), riga 16ª, *invece di*: La nomenclatura del materiale, *dicasi*: La nomenclatura in generale e caricamento dei parchi di compagnia, del materiale ecc.

Pag. 46, § 70, *dopo il comma b*) *aggiungasi il seguente*: *c*) L'istruzione sull'ordine sparso.

Pag. 46, § 70, al 3° comma *b*), riga 25°, *dopo le parole*: del tavolato dei ponti, *aggiungere*: la nomenclatura dei materiali da ponte e loro caricamento sui rispettivi carri.

Pag. 48, nota (1) in piè di pagina, *invece di*: sino al 1° luglio le reclute non saranno, *dicasi*: sino a che non sieno sufficientemente istruite le reclute non saranno ecc.

Pag. 49, § 76, riga 1°, *invece di*: sulla proposta del comandante di brigata.

Pag. 50, § 80, nella 2° alinea, *invece di*: quelli delle batterie nel servizio e puntamento del cannone e nel caricamento del traino da campagna, *si sostituisca*: quelli delle batterie nel servizio e puntamento dei cannoni da campagna, nel caricamento, nell'affardellamento e sul modo di condurre un cavallo a mano, come può occorrere al soldato servente: quelli delle compagnie ecc.

Pag. 50, § 80, nel 2° alinea, *invece di*: e nel condurre, dando a queste istruzioni ecc., *sostituire*: e nel condurre carri a 2 ed a 4 ruote, dando a queste istruzioni ecc.

Pag. 52, § 84, *in fine del* § *aggiungasi il seguente alinea*: Per le scuole sugli artifizi da guerra e l'ammaestramento pratico dei soldati operai delle compagnie, gli istruttori sono forniti dalle direzioni d'artiglieria presso cui l'una o l'altro si eseguiscono, a norma delle speciali disposizioni che regolano tal ramo di servizio.

LIBRO SECONDO.

Pag. 56, § 91, *alle parole*: agli ufficiali subalterni, *sostituire*: agli ufficiali inferiori.

Pag. 59, § 101, Penultima riga, *dopo le parole*: di magazzino del foraggio *aggiungasi*: di magazzino del materiale, di selleria ecc.

Pag. 60, § 104, *in fine del comma a), si aggiunga*: Inoltre nell'interno delle camerate deve ognora mantenersi una tabella indicante gli oggetti di cui cadun soldato deve essere provvisto in tempo di pace e quelli che deve soltanto portare in caso di mobilitazione, e sopra cadun letto, essere affisso un cartellino portante il cognome, nome, grado e numero di matricola dell'individuo che occupa il letto.

Pag. 63, § 110, 2° alinea, *dopo le parole*: negli alloggi degli ufficiali, *aggiungasi*: e nella camera dell'ufficiale di picchetto dai rispettivi ecc.

Pag. 65, § 115, comma *b*), *invece di*: fogli di via, *dicasi*: fogli di viaggio.

Pag. 65, § 115, comma *g*), *dopo le parole*: altre incumbenze, *aggiungasi*: come situazioni di corpo, note di vaglia ecc., espressamente ecc.

Pag. 66, § 118, comma *b*), *aggiungasi in fine*: partecipare alle compagnie le note di vaglia postali riferentisi alla truppa,

Pag. 70, § 133, alinea A, ultima riga del 2° capoverso, *dopo le parole*: da parte della propria brigata, *aggiungasi*: o compagnia e alla provvista del foraggio.

Un aiutante maggiore in 2° di settimana per le funzioni di ufficiale di settimana allo stato maggiore (ed al deposito se questo non ha altri ufficiali)e per gli altri incumbenti indicati nello articolo 47.

Pag. 71, § 133, riga 4ª, *alle parole*: un ufficiale veterinario di settimana, *sostituiscasi*: un ufficiale subalterno veterinario di settimana.

Pag. 71, § 133. righe, 19ª, 20ª e 21ª, *sopprimere l'intiero capoverso*: un ufficiale al foraggio ecc.

Pag. 71, § 133, nota n. (1) in pie' di pagina, *soppressa*.

Pag. 73, — riga 6ª, *invece delle parole*: in ogni caso, *dicasi*: se la disposizione dei locali lo permette, faranno servizio ecc.

Pag. 73, — righe 9ª e 10ª, *si sopprimano le parole*: un solo ufficiale al foraggio.

Pag. 73, § 135, *sostituiscasi il seguente*: § 135. Nei distaccamenti di due o tre compagnie è comandato un capitano d'ispezione, un ufficiale di settimana, un ufficiale di picchetto, al quale ultimo spettano pure le attribuzioni di ufficiale ai viveri.

Pag. 73, § 136, *invece di*: lo stato maggiore del corpo ed il deposito sono ascritti ad una delle brigate; e così pure ecc., *dicasi*: lo stato maggiore del corpo ed il deposito formano reparto assieme, se però sono alloggiati in locali diversi l'uno o l'altro può essere ascritto ad una delle brigate; e così pure ecc.

Pag. 75, § 139, riga 2ª *togliere le parole*: e di ufficiale al foraggio

Pag. 75, § 140, riga 12ª, *togliere le parole*: dell'ufficiale al foraggio.

Pag. 75, § 141, riga 19ª *dopo le parole*: dell'alloggiamento, *aggiungere*: (§ 136).

Pag. 76, § 142, comma *a*), *togliere le parole*: e l'ufficiale veterinario di settimana.

Pag. 76, § 142, comma *b*), *sopprimere le parole*: e quello al foraggio, e *sostituirvi le seguenti*; e l'aiutante maggiore in 2° di settimana.

Pag. 76, § 142, comma *b*), *dopo le parole*: l'ufficiale di settimana, *aggiungasi*: l'ufficiale subalterno veterinario di settimana, l'ufficiale di picchetto ecc.

Pag. 76, § 142, c) *dopo le parole*: il sergente d'ispezione, *aggiungasi*: dall'aiutante maggiore in 2° di settimana, dall'ufficiale ecc.

Pag. 77, § 145, in fine del 1° alinea, *dopo le parole*: alla quantità, *si aggiunga*: deve assistere alla provvista del foraggio della quale risponde verso il comandante del corpo.

Pag. 79, § 152, riga 10ª, *togliere le parole*: o di quello al foraggio.

Pag. 79, § 153, alinea 2ª, *dopo le parole*: provvede, *aggiungasi*: alla provvista del foraggio e per la passeggiata ecc.

Pag. 79, § 154, *a questo* § *si sostituisca il seguente*: § 154 assiste a tutte le chiamate ordinarie che succedono nel giorno, riceve il rapporto dei mancanti e delle novità occorse e ne riferisce al capitano d'ispezione.

Deve inoltre trovarsi in quartiere tutte le volte che così gli venisse ordinato dal capitano d'ispezione.

È responsabile che il fieno, la biada e la paglia da lettiera somministrati dal fornitore sieno di giusto peso, e quanto alla paglia, di buona qualità.

Egli accompagna, nell'andata ai varii magazzini dei fornitori e nel ritorno in quartiere, le courvé per la provvista dei generi suaccennati, comandata dal più anziano dei sergenti di settimana.

Risponde che ciascuna compagnia della brigata riceva quanto gli spetta, giusta i buoni rispettivi, e che i vari generi siano ben caricati e portati integralmente in quartiere, e messi negli appositi magazzini delle compagnie.

Pag. 85, art. 47, *sopprimere le parole*: ufficiale al foraggio, e *sostituire*: aiutante maggiore in 2° di settimana.

Pag. 85, art. 47, §§ 172, 173, 174, *sono soppressi e sostituiti dai seguenti*: § 172. L'aiutante maggiore in 2° di settimana deve trovarsi soventi in quartiere e vegliare sull'ufficio di maggiorità; dirigere il furiere maggiore ed il caporale maggiore di settimana nello adempimento d'ogni loro incombenza di servizio in quartiere.

In assenza dell'aiutante maggiore in 1° riceve e partecipa egli stesso gli ordini urgenti che giungessero da autorità superiori. Qualunque poi sia l'ordine ricevuto, ne rende immediatamente avvertito il capitano d'ispezione o l'aiutante maggiore in 1°, secondo che può all'uno e all'altro più particolarmente interessare, ed a cui spetta riferirne al comandante del corpo.

§ 173. Esercita sopra la stato maggiore del corpo, e sul deposito nel caso indicato al § 133, le funzioni di ufficiale di settimana. Veglia acchè nella mensa sott'ufficiali sia mantenuto ordine e correttezza e tutto proceda a norma delle disposizioni data dal direttore di essa.

Analoga sorveglianza esercita sulla provvista della legna e delle suppellettili di caserma spettanti al corpo, ed attende inoltre a quelle altre incombenze di servizio ad esso affidate dai §§ 301, 302.

§ 174. L'aiutante maggiore in 2° di settimana concorre cogli altri ufficiali nel fare le veci, momentaneamente di ufficiale di picchetto ogni qual volta questi fosse comandato di uscire dal quartiere, o cadesse improvvisamente in qualche indisposizione, e ciò fino a tanto che siasi provveduto al suo rimpiazzamento, o sia rientrato, come è detto al § 163.

Durante il suo servizio dipende essenzialmente dal capitano d'ispezione e provvede ai lavori di scritturazione che gli possono occorrere.

Al gran rapporto della domenica in cui entra in servizio, nello annunciarsi al capitano che assume l'ispezione, gli presenta la nota degli ufficiali che imprendono la settimana.

Pag. 87, § 179, comma c), *invece di*: che sono annunciati malati e decidere, *dicasi*: che gli sono annunciati ammalati dal sergente di settimana e decidere ecc.

Pag. 87, § 179 comma *f*) *invece di*: del foraggio per constatare, *dicasi*: del foraggio per coadiuvare il capitano d'ispezione nel constatare ecc.

Pag. 88, § 181, *sostituire il seguente*: § 181. Deve fare ogni giorno rapporto di tutto ciò che riguarda il suo servizio al capitano d'ispezione ed al capitano veterinario, onde porli in grado di riferirne all'ora del rapporto al comandante del corpo.

Allorchè accadono casi straordinari, deve subito informarne, non solo il capitano d'ispezione, ma anche il capitano della compagnia cui appartiene il cavallo ammalato.

Pag. 88, § 182, *infine del* § *sopprimere le parole*: ed a quello al foraggio, e *sostituire*: ed all'aiutante maggiore di settimana.

Pag. 89, § 189, *soppresso l'intiero paragrafo.*

Pag. 91, § 195, *infine del* § *si aggiunga il seguente alinea*: raduna gli ammalati che devono entrare all'ospedale, e li accompagna all'ospedale od al carro destinato a trasportarveli.

Pag. 99, § 224, *sostituire il seguente*: § 224. Il sergente di settimana invigila che a cura del caporale di settimana, siano presentati all'ufficiale medico di settimana gli uomini ammalati per la visita, e presenta egli stesso alla visita dell'ufficiale veterinario di settimana i cavalli di cui al § 179 capoverso c).

Pag. 100, § 229, *alle parole*: al foraggio, *sostituire*: di settimana.

Pag. 101, § 233, *in fine del* § *aggiungere*: e gli riferisce sul risultato della visita.

Pag. 101, § 235, *sostituire il seguente*: § 235. Egli non può uscire dal quartiere se non per servizio.

Pag. 104, § 248, *soppresso l'intiero paragrafo.*

Pag. 108, § 261, *dopo le parole*: occupate dalla compagnia, *aggiungere*: e provvedere l'acqua per le camerate.

Pag. 108, § 263, *sostituire il seguente*: § 263. Allorchè sonvi soldati convalescenti capaci di esercitare la sorveglianza nelle camerate, i quartilieri debbono prender parte alle istruzioni a cavallo e fare il governo.

Pag. 114, § 287, *in fine del 1° alinea, dopo le parole*: opportune comunicazioni *aggiungere*: e fissare la durata delle punizioni che è di loro competenza.

Pag. 114, § 288, *si sostituisca il seguente*: § 288. All'ora prescritta l'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, riunisce gli altri ufficiali superiori, i comandanti di compagnia, l'aiutante maggiore in 1°, il capitano medico, il capitano veterinario, l'ufficiale di picchetto, e li presenta al comandante del corpo. Questi fa leggere all'aiutante maggiore in 1° ed ai comandanti di compagnia, il rapporto situazione (Mod. N. 80 A), o altrimenti si fa dare ragguaglio delle novità di servizio occorse nelle 24 ore, e richiede quegli schiarimenti che reputa necessari, determina la durata delle punizioni inflitte, e dà le decisioni, istruzioni ed ordini opportuni.

L'aiutante maggiore in 1° prende nota delle determinazioni e decisioni del colonnello

Al rapporto giornaliero gli ufficiali si dispongono in circolo analogamente a quanto è detto pel gran rapporto al § 281.

Dopo il rapporto il relatore presenta al colonnello l'ufficiale pel materiale e gli ufficiali contabili che avessero bisogno di parlargli.

Pag. 115, § 289, *invece di*: il capitano medico e l'ufficiale veterinario ora detto, *dicasi*: i capitani medico e veterinario ora detti.

Pag. 115, § 289, *invece di*: rispettivamente ai comandanti di compagnia, agli aiutanti maggiori, *leggasi*: rispettivamente agli ajutanti maggiori ecc.

Pag. 115 § 289, *in fine del* § *sopprimere le parole*: e fissano la durata di quelle punizioni che è di loro competenza.

Pag. 116, § 293, *in fine del* § *dopo le parole*: ai comandanti di brigata, *aggiungasi*: e di compagnia

Pag. 122, § 313, *in fine del* § *dopo le parole*: chiamato di

presenza, *aggiungasi*: vi intervengono il capitano d'ispezione e gli ufficiali di settimana.

Pag. 124, § 322, *invece di*: e la guardia scuderia a sinistra coll'appuntato a destra, *si sostituisca*: i piantoni all'ospedale ed all'infermeria uomini ed i soldati comandati di guardia scuderia all'infermeria cavalli a sinistra.

Le guardie alle scuderie delle compagnie non intervengono al distacco delle guardie e si danno direttamente il cambio.

Pag. 124, § 322, *in fine del § si aggiunga il seguente alinea*: I soldati puniti colla presentazione con armi e bagaglio alle chiamate (Art. 177 del regolamento di disciplina militare) intervengono nell'uniforme comandata a questa chiamata.

Il sergente di settimana è responsabile che vi si presentino il numero di volte che fu loro ingiunto.

Pag. 131, § 352, *sostituire il seguente*: § 352. Il capitano d'ispezione e l'ufficiale veterinario di settimana si recano per tempo al magazzino del fornitore, ed ivi esaminano diligentemente il fieno e la biada. Verificatane la buona qualità, il capitano si accerta del giusto peso dei fastelli di fieno e delle rispettive ritorte, e nulla avendo a ridire, fa incominciare la distribuzione.

Pag. 131, § 353, *invece di*: L'ufficiale al foraggio invigila *dicasi*: Gli ufficiali di settimana invigilano ecc.

Pag. 131, § 354, *invece di*: sotto la vigilanza dell'ufficiale al foraggio, *leggasi*: sotto la vigilanza degli ufficiali di settimana ecc.

Pag. 132, § 355, *invece di*: l'ufficiale veterinario di settimana, *sostituire*: il capitano d'ispezione ecc.

Pag. 132, § 357, *sopprimere l'alinea*: L'ufficiale al foraggio accompagna la conrvè del quartiere principale.

Pag. 132, § 358, *sopprimere le parole*: Il capitano d'ispezione, *e dopo quelle*. Il comandante del reggimento, *aggiungere*: ovvero un ufficiale superiore da lui delegato.

Pag. 133, § 361, *alle parole*: l'ufficiale al foraggio, *sostituire*: uno degli ufficiali di settimana per turno ecc.

Pag. 133, § 362, *alle parole*: ufficiale al foraggio, *sostituire*: ufficiale di settimana.

Pag. 134, § 363, alinea 2° *invece di*: L'aiutante maggiore in 1° delega ecc. *sostituiscasi*: L'aiutante maggiore in 2° di settimana invigila al regolare ed esatto procedere di tali operazioni e ne risponde verso l'aiutante maggiore in 1°. Trattandosi ecc.

Pag. 135, § 371, *alle parole*: la chiamata viene eseguita, *sostituire:* tutte le chiamate vengono eseguite ecc.

Pag. 137, § 376, *alla prima parte di questo* § *sostituire la seguente*: § 376. Quando il reggimento od un suo reparto si aduna per recarsi ad una esercitazione tattica fuori del quartiere, in assetto di marcia, o ad una esercitazione a fuoco, gli ufficiali subalterni delle compagnie devono recarsi per tempo in quartiere, per assistere alla riunione della propria sezione, al bardare ed attaccare.

Analogamente, al ritorno della truppa in quartiere, assistono alle operazioni di togliere i finimenti e strofinamento dei cavalli.

Per le altre esercitazioni, e per l'istruzione giornaliera di piazza d'armi, il colonnello può, quando lo creda, ecc. *Segue come dal testo.*

Pag. 138, § 379, *sopprimere l'intiero paragrafo.*

Pag. 144, § 404, *alle parole.* all'ora prefissa li consegna al caporale maggiore di settimana per quanto a questo incombe a senso del § 189, *sostituire*: all'ora prefissa li consegna al sergente d'ispezione per quanto a questo incombe a senso del § 195.

Pag. 144, § 405, *in fine del* § *dopo le parole*: e lo fa trasportare, *aggiungere*: riferendone all'ufficiale di picchetto.

Pag. 147, § 419, *alle parole*: per cura dell'appuntato di scuderia, *sostituire*: per cura del sergente di settimana.

Pag. 175, § 522, comma a) *sopprimere le parole*: quello al foraggio, e *sostituire*: l'aiutante maggiore, l'ufficiale medico, ecc.

Pag. 176, § 523, *sopprimere le parole*: e di ufficiale al foraggio (1) e *sostituire*: degli aiutanti maggiori in 2° e degli ecc.

Pag. 176, § 523, *sopprimere la nota* (1) *in piè di pagina.*

Pag. 179, § 533, comma b), *dopo le parole*: ufficiale di settimana, *aggiungere*: aiutante maggiore di settimana.

Pag. 179, § 533, comma b), *sopprimere le parole*: ufficiale al foraggio.

Pag. 183, § 543, *invece delle parole*: L'ufficiale ai viveri e quello al foraggio vanno esenti ecc. *sostituire*: l'ufficiale ai viveri va esente ecc.

Pag. 183, § 543, *invece delle parole*: le provviste cui essi sono tenuti *sostituire*: la provvista cui esso è tenuto ecc.

Pag. 183, § 546, *sopprimere le parole*: l'ufficiale al foraggio.

Pag. 184, § 548, comma c), *sopprimere le parole*: o al foraggio.

Le aggiunte e varianti che precedono verranno distribuite ai comandi, corpi ed uffici in fascicoli distinti da intercalarsi nel testo, ed in un numero di esemplari eguale a quello che fu stabilito per l'acquisto del regolamento d'istruzione e di servizio interno con *Atto* N. 242 del 1875.

Il prezzo per caduna copia è di centesimi venti.

L'ammontare delle copie ad uso dei comandi ed uffici sarà imputato sulle spese di cancelleria; per quelle ad uso dei corpi sulla massa generale uomini.

Le richieste, sì per conto d'ufficio che particolari, saranno fatte conforme al disposto nell'*Atto* N. 184 del 1879.

Il Ministro — FERRERO.

N. **38** STATO DEGLI UFFICIALI. (Nota N. 8) **Consigli di disciplina per gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.** — 23 febbraio.

Questo ministero determina che, per analogia a quanto è stabilito dal 2° alinea dell'art. 14 del R. Decreto 7 agosto 1874 (Atto n. 163), occorrendo il caso di convocare un consiglio di disciplina a carico di un ufficiale nella posizione di servizio ausiliario, sia chiamato a far parte del consiglio un ufficiale in detta posizione, che sia dello stesso grado ma più anziano di quello sottoposto a consiglio, semprechè ve ne siano al capoluogo di divisione.

Il Ministro — FERRERO.

N. **39** ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE — (Nota n. 65). **Base d'armamento della truppa dei Reggimenti di Cavalleria.** — 23 febbraio.

Ho determinato che i primi 10 reggimenti di cavalleria (lancieri), siano armati di moschetto da cavalleria M° 1870.

Per ciò allo specchio n. 89 (oggetti d'armamento per la truppa dei reggimenti di cavalleria) della istruzione per la mobilitazione dell'Esercito, Tomo 2°, va sostituito quello annesso al presente Atto.

I reggimenti lancieri riceveranno apposite istruzioni circa il modo col quale verrà loro fatta la distribuzione dei moschetti, assortimenti ed accessori e circa il versamento delle pistole a rotazione M°. 1874, delle fondine e dei cordami relativi, che per effetto del presente Atto i reggimenti stessi vengono ad avere in più del necessario.

Il Ministro — FERRERO.

Specchio N. 89.

Oggetti di armamento di cui gl' individui di truppa dei reggimenti di cavalleria devono essere provvisti.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI		Sott' Ufficiali - Caporali Maggiori - Caporali furieri di contabilità - Caporali di Maggiorità - Caporali trombettieri-Caporali zappatori - Trombettieri-Zappatori-Allievi trombettieri - Allievi maniscalchi - Allievi sellai		Caporali Furieri - Caporali Appuntati - Allievi zappatori e soldati		Sott' Ufficiale Capo Armaiuolo e soldati conducenti		Operazioni da eseguirsi nel caso di passaggio dal piede di pace al piede di guerra
		Lancieri	Cavalleggeri	Lancieri	Cavalleggeri	Lancieri	Cavalleggeri	
Giberne con bandoliera		1	1	1	1	»	»	I reggimenti debbono sempre conservare presso di loro anche sul piede di pace, tutte le armi e bailetterie occorrenti per il piede di guerra. In caso di passaggio dal piede di pace al piede di guerra, i reggimenti o riparti preleveranno le munizioni occorrenti dai depositi di munizioni già stabiliti in tempo di pace a seconda dei presidii in cui si trovano.
Lancie con cinghia porta-lancia		»	»	1	»	»	»	
Moschetto di cavalleria (mod. 1870)		»	»	1	1	»	»	
Pistola a rotazione (mod 1874)		1	1	»	»	1	1	
Scimbola di cavalleria con cinturino		1	1	1	1	1	1	
Cartucce per fucile o moschetto mod. 1870	Piede di pace	»	»	16	16	»	»	
	Piede di guerra	»	»	40	40	»	»	
Cartucce per pistola a rotazione mod. 1874	Piede di pace	12	12	»	»	12	12	
	Piede di guerra	18	18	»	»	18	18	

AVVERTENZA

I vivandieri, attendenti, maniscalchi e sellai non hanno armamento di sorta.

Tutti gl' individui armati di arma da fuoco, a seconda del rispettivo grado, devono ricevere gli assortimenti relativi.

Tutti gli oggetti d'armamento sono somministrati ai reggimenti dal governo senza pagamento di sorta. I corpi devono sempre però mantenerli in buono stato a carico della massa generale uomini.

N. 40. — ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE (Nota N. 66). — **Adozione di un nuovo porta moschetto per la cavalleria e di una nuova cinghia per moschetti da cavalleria.** — 23 febbraio.

È adottato un nuovo porta-moschetto da cavalleria per tutti i reggimenti di cavalleria. Esso è in cuoio naturale ed è formato delle seguenti parti.

a) Il tubo di un sol pezzo sagomato conformemente al relativo campione; dello spessore di mill. 5 all'apertura maggiore e di mill. 4 all'estremità piccola; con cucitura longitudinale; lungo mill. 560, ed a sezione ovale i cui diametri sono rispettivamente mill. 78 e 50 ad un'estremità e mill. 31 e 30 all'altra.

b) Il fondello chiude la piccola estremità del tubo e vi è fermato con cucitura a spigolo.

c) Il cappuccio, destinato a coprire il congegno di chiusura del moschetto ed a fermare questo al porta-moschetto: è formato di due pezzi cuciti assieme; uno dei due pezzi copre anteriormente il congegno e l'altro ha un estremità fissata con doppia cucitura al tubo e l'altro estremo libero e terminante a linguetta con occhiello.

d) Il bottone di ottone a doppia testa, fisso al tubo e destinato a fermar a questo l'estremità libera del cappuccio.

e) La rosetta ferma-bottone in cuoio del diametro di millimetri 38; con foro centrale per dar passaggio al gambo del bottone, e fissata al tubo con doppia cucitura.

f) La coreggia porta tubo con fibbia e passante fisso; lunga mill. 190 compresa la fibbia, larga mill. 23 e fissata con cucitura doppia al tubo.

g) Il riscontro di coreggia porta tubo, lungo mill. 530, largo mill. 23; con una estremità fissa al tubo mediante cucitura doppia e con 9 fori, cominciando a mill. 63 dall'estremo libero e a distanza di mill. 20 l'uno dall'altro.

È pure adottato un nuovo modello di cinghia per moschetti da cavalleria mod. 1870, di cuoio naturale, lunga mill. 940, larga mill. 26, e dello spessore non minore di mill. 2, 8 nè maggiore di millimetri 4, 5.

A ciascuna estremità della cinghia sono praticati due occhielli lunghi mill. 27 per adattarvi due bottoni gemelli. Gli occhielli di ciascuna estremità sono distanti da questa respettivamente mill. 22 l'uno e mill. 119 l'altro.

È stato disposto perchè a cura dell'opificio di arredi militari sia spedito a ciascun reggimento di cavalleria ed alla scuola

normale di cavalleria un campione del porta-moschetto e delle cinghie suddescritti.

I tubi ferrati porta-moschetti presentemente in uso presso i reggimenti cavalleggeri saranno mantenuti in distribuzione fino ad ulteriori disposizioni del ministero.

Le cinghie per moschetti da cavalleria modello 1870 ancora in uso presso i reggimenti di cavalleria dovranno conservarsi in servizio fino a consumazione e quelle che si rendessero fuori servizio dovranno sostituirsi con altrettante del nuovo modello.

Il Ministro — FERRERO.

N. **41** ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE. — (Nota N. 67). **Modificazioni alle selle per cavalleria** — 23 febbraio.

In seguito alla nuova base d'armamento per la truppa di cavalleria stabilita coll'Atto N° 39 e all'adozione del nuovo porta-moschetto da cavalleria di cui all'Atto N° 40, alle selle per cavalleria sono apportate le seguenti modificazioni.

1° *Alla sella per lancieri* sono aggiunte:

a) una *coreggia reggi lancia* di cuoio naturale lunga mill. 450 e larga mill. 21 fissata coi due capi alla parte destra dell'arco posteriore dell'arcione a cent. 10 dal centro della paletta mediante una vite in ferro con rosetta in ottone.

b) una *coreggia ferma porta-moschetto e lancia* di cuoio naturale, lunga mill. 570 e larga mill. 21, ripiegata ad occhiello avanti al passante anteriore della bisaccia del cuscino sottobanda di destra e fissata a questo mediante due cuciture nell'intervallo fra i due passanti della bisaccia.

2° Alla sella per cavalleggeri è aggiunta una *coreggia ferma porta-moschetto* e *lancia* di dimensioni eguali a quella per selle da lancieri ed egualmente disposta e fissata.

A queste selle dovrà essere tolta la piastra reggi-tubo porta moschetto di cui ora sono munite.

Alla sella per zappatori di cavalleria non vien fatta alcuna modificazione.

Il prezzo di siffatte riduzioni è computato a L. 0,95 compresa la vite con rosetta per le selle da lancieri ed a L. 0,65 per quelle da cavalleggeri.

I reggimenti di cavalleria faranno eseguire le suindicate modificazioni alle selle che tengono in caricamento conformemente al campione spedito loro dall'opificio di arredi mi-

litari ed ai prezzi di riduzione sopra determinati, imputando la spesa a carico dell'Erario, chiedendone il rimborso al ministero con apposito rendiconto speciale.

Il Ministro — FERRERO.

N. **42.** — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 68). — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio e al suo estratto.** — 23 febbraio.

In seguito alla nuova base d'armamento della truppa di cavalleria, all'adozione del nuovo porta-moschetto da cavalleria ed alle conseguenti modificazioni introdotte alle selle per cavalleria, essendosi resi necessari nuovi oggetti di buffetteria e di bardatura nonchè alcuni cambiamenti a materiali preesistenti, determino che al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio e al suo estratto vengano introdotte le seguenti aggiunte e varianti.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura L.	C.	Annotazioni
6ª	1115	Cinghie per moschetti da cavalleria Mod. 1870	N.	0	75	Variante
8ª	357bis	Coreggie da tubi porta attrezzi da zappatori	»	0	45	»
»	358bis	Piastre reggi tubi porta attrezzi da zappatori.	»	1	40	»
»	360bis	Tubi ferrati porta moschetto. . .	»	5	10	Abolito
»	361bis	Tubi ferrati porta moschetto con piastra e coreggia	»	6	95	»
»	362bis	Coreggia reggi-lancia	»	0	25	Aggiunta
»	363bis	Coreggia ferma tubo porta moschetto e lancia	»	0	30	»
»	364bis	Selle per cavalleggeri.	»	80	40	»
»	365bis	Selle per lancieri	»	80	65	»
»	366bis	Porta moschetto da cavalleria . .	»	7	00	»
»	367bis	Tubi ferrati porta attrezzi da zappatori.	»	4	80	»
»	368bis	Tubi ferrati porta attrezzi da zappatori con piastra e coreggia .	»	6	65	»
»	369bis	Viti in ferro con rosetta d'ottone per coreggie reggi-lancia . . .	»	0	05	»
»	408	Selle per zappatori di cavalleria .	»	80	10	Variante
13ª	2627	Tubi ferrati da zappatori di cavalleria.	»	4	80	Abolito

Si sopprimano le avvertenze contenute a pagina 124 del detto estratto, e si sostituiscano le seguenti:

Categoria	N° d'ordine	DETTAGLIO DEGLI OGGETTI E COMPOSIZIONI VARIE
8ª	408	**Sella per zappatori di cavalleria (1)** 1 Arcione ferrato con seggio. 1 Cinghia di corda. 1 Contracinghia da sella. 1 Coreggia centrale da pastrano. 1 Coreggia con occhielli da gavetta. 2 Coreggie laterali da pastrano. 1 Coreggia semplice da gavetta. 2 Cuscinetti sotto banda. 1 Cuscino da sella. 1 Pettorale. 1 Riscontro di pettorale. 2 Staffe. 2 Staffili.

(1) Le selle per cavalleggeri e per lancieri hanno uguale composizione di quella per zappatori di cavalleria; differiscono solo per avere in più:
la sella per cavalleggeri (8ª 364bis) 1 Coreggia ferma porta moschetto e lancia e la sella per lancieri (8ª 365bis) 1 Coreggia ferma porta moschetto e lancia ed 1 coreggia reggi lancia

Il Ministro — FERRERO.

N. 433. ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. (Nota N. 87). — **Modificazione alla tabella delle ordinanze assegnate ai comandi, comandi, servizi, uffici, ecc.** — 26 febbraio.

Il numero delle ordinanze d'ufficio assegnate al comando del corpo di stato maggiore dall'Atto n. 85 del 1878 viene aumentato di uno, e portato per conseguenza a 13.

In base a tale disposizione dovrà essere modificata la tabella che fa seguito all'Atto suindicato.

Il Ministro — FERRERO.

N. 44. — STATO DEGLI UFFICIALI (Nota N. 9). **Convocazioni e procedimenti delle commissioni d'appello per gli ufficiali proposti per il collocamento nella posizione di servizio ausiliario.** — 27 febbraio.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli art 8, 9 e 10 del R. decreto 17 ottobre 1881 N. 440, serie 3ª (atto N. 172 *Giornale Militare* 1881), questo Ministero determina quanto appresso:

1. Nei primi giorni di aprile di ogni anno saranno convocate in Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli, Palermo e Messina, apposite commissioni d'appello per l'accertamento della idoneità al servizio attivo degli ufficiali che, giudicati, alla compilazione delle ultime note caratteristiche, non più idonei al servizio attivo ed idonei a quello ausiliario, non hanno accettato il giudizio espresso a loro riguardo dalle commissioni od autorità compilatrici delle note stesse.

2. In Milano	dovranno convenire gli ufficiali residenti nelle divisioni militari di	Torino - Genova - Alessandria.
» Verona		Padova - Bologna - Brescia.
» Bologna		Piacenza - Verona - Milano.
» Roma		Napoli - Ancona - Perugia - Firenze.
» Napoli		Roma - Bari - Salerno - Chieti.
» Palermo		Messina.
» Messina		Palermo - Catanzaro.

Gli ufficiali dei corpi o dei reparti di corpo stanziati in Sardegna si presenteranno alla commissione convocata in Palermo.

3. Ai comandanti di corpo d'armata nel cui territorio avranno sede le commissioni summentovate, è delegata la facoltà di procedere alla loro formazione, avvertendo che questa sia fatta a senso del disposto nell'art. 9 del predetto R. Decreto, e che almeno uno dei membri sia della stessa arma o corpo (corpo sanitario, del commissariato ecc.) cui appartiene l'ufficiale che ha ricorso in appello.

Per gli ufficiali veterinari vi dovrà essere almeno un generale od un colonnello dell'arma di cavalleria; per gli ufficiali contabili vi dovrà essere almeno un colonnello commissario.

I comandanti di corpo d'armata che non potessero costituire la commissione nel modo sovraccennato, si rivolgeranno ai comandanti di corpo d'armata viciniori perchè siano messi a loro disposizione gli ufficiali occorrenti.

La presidenza delle commissioni sarà assunta dal comandante la divisione militare nel cui territorio la commissione

è convocata; il membro meno elevato in grado o meno anziano farà da segretario.

4. Per cura del Ministero saranno fatte pervenire in tempo direttamente ai presidenti delle commissioni d'appello, le note caratteristiche e gli specchi prescritti dall'Atto N. 208 dell'anno 1881, relativi agli ufficiali sottoposti al loro esame, non che le dichiarazioni degli ufficiali stessi di non accettare il giudizio emesso a loro riguardo.

5. Le commissioni d'appello dovranno chiamare avanti a sè gli ufficiali intorno ai quali devono esprimere il loro giudizio. A tal uopo i presidenti delle commissioni faranno conoscere direttamente ai rispettivi comandanti di corpo il giorno e l'ora in cui l'ufficiale interressato deve presentarsi, regodo il riparto degli ufficiali stessi in modo che il compito delle commissioni sia ultimato nel più breve tempo possibile.

6. Le commissioni d'appello devono pronunciarsi unicamente sulla idoneità o non dell'ufficiale al servizio attivo, giusta i criteri indicati al N. 1 dell'atto 208 del 30 dicembre 1881, indipendentemente dal parere che la commissione od autorità compilatrice delle note caratteristiche possa avere emesso circa il trasferimento o la conservazione dell'ufficiale in un distretto, stabilimento, comando od ufficio territoriale od in altra posizione speciale.

7. Se l'ufficiale è stato giudicato, dalla commissione od autorità compilatrice delle note caratteristiche, non idoneo al servizio attivo per *difetti fisici*, la commissione d'appello curerà che l'ufficiale stesso sia attentamente visitato alla sua presenza dal direttore di sanità della divisione, il quale rilascerà una particolareggiata relazione da unirsi al verbale di cui al seguente N. 9.

Se l'ufficiale invece è stato giudicato non idoneo al servizio attivo *per deficienza d'istruzione o per menomate facoltà intellettuali*, la commissione d'appello lo sottoporrà a quelle prove ed a quegli esami, sia in iscritto, sia verbali ed anche pratici, che ravviserà necessarî per potersi pronunciare conscienziosamente e con piena conoscenza di causa.

8. Ultimato l'esperimento l'ufficiale che vi fu sottoposto sarà immediatamente rinviato al proprio corpo.

9. Le commissioni d'appello compileranno per ogni singolo ufficiale il verbale prescritto dall'art 10 del Regio Decreto 17 ottobre 1881 (Atto N. 172), il quale verbale unitamente agli altri documenti accennati al N. 4, sarà dai presidenti delle commis

sioni rinviato direttamente al Ministero (segretariato generale — o direzione generale competente).

10. Agli ufficiali membri delle commissioni d'appello che devono muovere dalla loro residenza ed agli ufficiali sottoposti al loro esame, saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle vigenti disposizioni.

11. Colla pubblicazione del presente Atto s'intendono abrogate le disposizioni della circolare 18 novembre 1881 N. 5422 — segretariato generale.

Il Ministro — FERRERO

Roma. — Tip. C. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 10. Pubblicato l'8 marzo 1882. **Parte I.**

MARZO 5 — Modificazione all'attuale denominazione degli uffiziali onorari della Casa militare di S. M. e conseguenti modificazioni al R. Decreto 21 Febbraio 1878 che stabilisce le norme per le nomine degli uffiziali onorari della Casa militare predetta. *pag.* 201

» 6 — Norme relative alle domande di pensione per gli ufficiali riformati, giubilati o collocati in posizione di servizio ausiliario *pag.* 203

» 6 — Cambiamento di denominazione della stazione di Cressa della linea Novara-Gozzano *pag.* 204

— — Errata-Corrige alla dispensa N. 4, *Atto* N. 13, *pag.* 905.

Atto N. **45** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 88) — **Modificazioni all'attuale denominazione degli uffiziali onorari della Casa Militare di S. M. e conseguenti modificazioni a R. Decreto 21 febbraio 1878 che stabilisce le norme per le nomine degli uffiziali onorarii della Casa Militare predetta** — 5 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 30 settembre 1873 sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione dell Guerra;

Visti i Nostri Decreti in data 21 febbraio 1878 e 31 marzo 1881, coi quali sono stabilite le norme per le nomine degli uffiziali nelle Reali Case Militari, e la loro denominazione;

Visto il Nostro Decreto in data 5 gennaio 1882 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito ecc.;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra, di concerto con quello della marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli uffiziali della Nostra Casa Militare Onoraria assumeranno il titolo di *Primo aiutante di campo generale*, di *Aiutante di campo generale*, se uffiziali generali dell'esercito o dell'armata di mare, e di *Aiutante di campo*, se uffiziali superiori, in conformità della tabella N. 2, approvata col succitato Nostro Decreto in data 5 gennaio 1882.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 9, pag. 197. — Alla riga 3ª dell'Atto N. 43, *invece di*: uno e portato per conseguenza a 13, *leggasi*: tre e portato per conseguenza a 15.

Art. 2. I Nostri aiutanti di campo generali onorari non potranno eccedere il N. di 40. e 4 di questi posti saranno devoluti agli uffiziali generali dell'armata di mare.

I Nostri aiutanti di campo onorari non potranno eccedere il N. di 100, e 10 di questi posti saranno devoluti agli uffiziali superiori dell'armata di mare.

I Nostri Primi aiutanti di campo generali onorari saranno all'infuori del numero degli aiutanti di campo generali soprindicato, ed il loro numero è indeterminato.

Art 3. Agli uffiziali superiori investiti della carica onoraria di Nostri aiutanti di campo, potrà, allorquando saranno promossi al grado di maggior generale o di contr'ammiraglio, essere conferito il titolo di Nostro aiutante di campo generale, semprechè però vi sia posto nel quadro numerico degli aiutanti di campo generali onorarii stabilito dall' articolo precedente.

Art 4. Agli uffiziali inferiori dell'esercito e dell'armata di mare che si trovano attualmente rivestiti della carica di Nostri uffiziali d'ordinanza onorari è conservata tale onorificenza coll'attuale denominazione sino alla promozione al grado di maggiore.

All'epoca della promozione al detto grado, potrà ai medesimi uffiziali essere conferito il titolo di Nostro aiutante di campo onorario, semprechè però vi sia posto nel quadro numerico degli aiutanti di campo stabilito dal precedente art 2.

Art 5. Coloro poi fra di essi uffiziali inferiori che venissero a cessare dal servizio attivo prima di ottenere la promozione al grado di maggiore, saranno, colle norme stabilite dall'art 9 del Nostro decreto 21 febbraio 1878, inscritti nella categoria speciale di cui nell'art. stesso, conservando l'onorificenza di Nostri uffiziali d'ordinanza onorarii.

Art. 6. Il disposto dei precedenti articoli 1. 4, e 5, è applicabile, per quanto possa loro competere, agli uffiziali che si trovano attualmente o che vi saranno iscritti nella categoria di cui al suecitato art. 9 del Nostro decreto 21 febbraio 1878.

Art. 7. Sono mantenute in vigore tutte le altre disposizioni sancite col Nostro decreto in data 21 febbraio 1878, in quanto non siano contrarie al presente.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dall'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma addì 5 marzo 1882

UMBERTO

FERRERO

N. **46** GIUBILAZIONI NEL R. ESERCITO (Nota N. 40) — **Norme relative alle domande di pensione per gli ufficiali riformati, giubilati o collocati in posizione di servizio ausiliario.** — 6 marzo.

Questo Ministero ebbe ad osservare in molti casi che le domande di liquidazione di pensione degli ufficiali riformati, giubilati, o collocati nella posizione di servizio ausiliario, non sono corredate di tutti i prescritti documenti, per cui si rende necessario un carteggio che potrebbe risparmiarsi con beneficio degli stessi pensionandi, i quali non vedrebbero così ritardata la liquidazione della loro pensione.

D'altra parte ebbesi pure ad osservare che non di rado vengono presentati documenti superflui, e talvolta si trasmettono due identiche domande di liquidazione, una cioè diretta al Ministero o al comandante del corpo, e l'altra alla Corte dei Conti.

A togliere tali inconvenienti questo Ministero crede opportuno di fare le seguenti avvertenze:

1° Gli ufficiali che *chiedono* il collocamento nella posizione di servizio ausiliario, ovvero la giubilazione o la riforma, dovranno presentare due distinte domande, cioè una diretta al Ministero pel passaggio in una di dette posizioni, e l'altra diretta alla Corte dei Conti per la liquidazione della corrispondente pensione. Quelli invece che cessano dal servizio attivo, per disposizione promossa *d'autorità*, dovranno presentare unicamente la domanda per la liquidazione della pensione, da rimettersi alla Corte dei Conti.

2° Nelle domande di *liquidazione* di pensione dovrà sempre essere indicato non solo il domicilio eletto, ma anche il luogo dell'abitazione e ciò specialmente per coloro che eleggono domicilio nelle grandi città.

3° Tali domande devono essere in carta da bollo da lire 1,20.

4° Le domande di *acconto* di pensione dovranno essere fatte in altro foglio, e vi sarà ripetuta l'indicazione del domicilio eletto e dell'abitazione di cui al n° 2.

5° Le domande di liquidazione di pensione dovranno essere corredate dell'atto di nascita legalizzato e di tutti i titoli di nomine, promozioni ecc. i quali possono essere rimessi anche per copia, purchè debitamente autenticata. Tali titoli sono quelli che determinano una nuova posizione dell'ufficiale sia per gli stipendi, sia per la valutabilità dei servizi. Vi sono quindi compresi, per esempio, quelli riguardanti le diverse *aspet-*

tative ed i richiami in servizio effettivo, mentre sono superflui quelli riferentisi agli impieghi od alle cariche speciali, come sarebbero le nomine ad aiutante maggiore, a direttore dei conti ecc. ecc.

6° Oltre ai suddetti documenti dovranno pur essere uniti alla domanda, gli stati di servizio Mod. N. 1. (Istruzione Ministeriale 26 giugno 1853) firmato dall'ufficiale, e Mod. N. 3 (Istruzione per le matricole) nonchè i brevetti di medaglie commemorative, i quali possono anch'essere prodotti per copia autentica.

E poi assolutamente superflua la comunicazione dei diplomi di nomine e promozioni negli ordini equestri dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.

7° Per gli ufficiali fregiati dell'ordine militare di Savoia, ovvero decorati di medaglie al valor militare, *dovrannosi seguire* le norme indicate dall'ultimo capoverso della Nota 27 maggio 1865 (*Giornale Militare* pag. 452) e da quella 5 febbraio 1867 (*Giornale Militare* pag. 164) coll'avvertenza che le prescritte dichiarazioni dovranno, per i fregiati dell'ordine militare di Savoia, essere dirette al Ministero della guerra (*Ragioneria*) e quelle, pei decorati di medaglia, al Ministero della guerra (*Direzione Generale dei servizi amministrativi*).

8° Dovranno pur sempre essere rimesse le dichiare di debito, siano negative che affermative, attenendosi alle norme state stabilite coll'Atto 52 (*Giornale Militare* 1877 parte 1ª pagina 154).

9° La descrizione dei documenti che corredano la domanda, potendo essere fatta nella domanda stessa, non occorre perciò l'elenco che, a tale effetto, viene generalmente trasmesso in duplice copia.

10. La liquidazione delle pensioni essendo, per effetto della legge 14 agosto 1862, deferita alla Corte dei Conti, riesce perciò superfluo il parere del consiglio d'amministrazione Mod. N. 2 (Istruzione 26 giugno 1853).

Il Ministro — FERRERO.

N. **47** FERROVIE (Nota N. 141) — **Cambiamento di denominazione della stazione di Cressa, della linea Novara-Gozzano.** — (6 marzo).

A cominciare dal 1° del corrente mese di marzo la stazione (fermata) di Cressa, situata fra quella di Momo e Borgomanero

della linea Novara-Gozzano ha assunto la denominazione di *Cressa-Fontaneto*.

E perciò nel prontuario militare (edizione 14 marzo 1881) parte 1ª ove detta stazione trovasi inscritta, verrà eseguita la voluta rettificazione.

Il Ministro — FERRERO.

ERRATA-CORRIGE ALLA DISPENSA N. 4, *ATTO* N. 13.

Pag. 106 Tenenza di Rossano, ove dice *Campagna* — leggasi *Campana*.
» 113 Sezione di Nulvi, dopo la stazione di *Laerru* — aggiungasi *Sedini*.
» 120 Tenenza di Milano Esterna, ove dice *Puntigliate* — leggasi *Pantigliate*.
» 120 Sezione di Codogno, invece di *Castelnuovo-Bocca d'Adda* — leggasi *Castelnuovo Bocca d'Adda*.
» 122 Tenenza di Casoria, ove dice *Campodichino* — leggasi *Capodichino*.
» 123 Tenenza diretta di Avellino, invece di *Montorio Superiore* — leggasi *Montoro Superiore*.
» 123 Tenenza diretta di Benevento, invece di *Caritano* — leggasi *Cautano*.
» 125 Tenenza di Sora, ove dice *San Donato Val di Cimino* — leggasi *S. Donato Val di Comino*.
» 128 Tenenza diretta di Siracusa, ove dice *Priola-Floridia* — leggasi *Priolo-Floridia*.
» 129 Tenenza di Noto, ove dice *Bucchieri* — leggasi *Buccheri*.
» » Sezione di Vittoria, invece di *Chiaramonte* — leggasi *Chiaramonte Gulfi*.
» » Sezione di Mussomeli, dopo la stazione di *Montedoro* — aggiungasi *Marianopoli*.
» » Tenenza di Piazza Armerina, invece di *Pietrapersia* — leggasi *Pietraperzia*.
» 130 Tenenza di Castrorenale, invece di *Barcellona-Pozzo di Gotto* — leggasi *Barcellona Pozzo di Gotto*.
» 136 Tenenza di Aquila, dopo la stazione di *Vigliano* — aggiungasi *Tornimparte*.
» 137 Tenenza di Bovino, dopo la stazione di *Bovino* — aggiungasi *Castelluccio dei Sauri*.
» 138 Tenenza di Isernia, dopo la stazione di *Boiano* — aggiungasi *Guardiaregia* e dopo quella di *Cantalupo nel Sannio* — aggiungasi *Roccamandolfi*.
» » Tenenza di Larino, dopo la stazione di *Bonefro* — aggiungasi *Colletorto*.
» 139 Tenenza di Saluzzo, invece di *Villanova-Solaro* — leggasi *Villanova Solaro*.
» 140 Ove dice tenenza di *Ala* — leggasi *Tenenza di Alba*.

Pag. 144 Sezione di Villanova d'Asti, ove dice *Gabaleone* — leggasi *Gabaleone (Baldichieri)*.

» » Tenenza di Padova, invece di *Campo Sampiero* — leggasi *Campo-sampiero*.

» 442 Tenenza diretta di Rovigo, ove dice *Fratta Badia Polesine* — leggasi *Fratta-Badia Polesine*.

» » Sezione di Chioggia invece di *Pallestrina* — leggasi *Pellestrina*.

» 443 Tenenza di Udine, ove dice *Bassagliapenta* — leggasi *Basagliapenta*.

Roma. — Tip. C. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 11. Pubblicato il 29 marzo 1882. Parte 1.

MARZO 17. — Cambiamento di denominazione della stazione di S. Marco Argentano, *pag.* 207.

» 20. — Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 208.

» 21. — Aggiunte all'Estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1878), *pag.* 208.

» 24. — Modificazioni allo zaino per la truppa, *pag.* 209.

» 24. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 211.

» 27. — Cambio dell'alzo ai moschetti da cavalleria modello 1870, *pag.* 212.

» 27. — Istruzione per la contabilità degli assegni e per la tenuta del ruolo matricolare ecc. degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario, *pag.* 213.

» 27. — Rassegne di rimando dei militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato, *pag.* 214.

ATTO N. **48.** — FERROVIE (Nota N. 142) **Cambiamento di denominazione della stazione di S. Marco Argentano.** — 17 marzo.

Si rende noto che la stazione di S. Marco Argentano, della linea *Buffaloria-Cosenza*, ha assunto la denominazione di *S. Marco Roggiano*.

E però nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi (edizione 14 marzo 1881), parte 1ª e parte 3ª ove detta Stazione trovasi inscritta, si eseguiranno le dovute rettificazioni.

Il Ministro — FERRERO.

ERRATA—CORRIGE

Dispensa N. 9, Atto N. 37, pag. 183. — Ultima riga, *dopo le parole*: di brigata, *aggiungere*: emessi sulla proposta dei comandanti di brigata.

Id. N. 9, pag. 184. — Riga 11ª, *invece di*: § 84, *leggasi*: § 82.

Id. N. 9, pag. 185. — Terz'ultima riga, *invece di*: § 142, n), *leggasi*: § 142 comma *c*).

Id. N. 9, — Alla quart'ultima riga dell'atto N. 39, pag. 191, *invece di*: delle fondine e dei cordami *leggasi*: delle fondine e dei cordoni.

N. **49**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 186). — **Varianti ed aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — (Edizione 1879). 20 marzo.

Categoria	Numero d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
I	347	Puntali da cordelline (1)	P	4	60	Variante
III	268	Fodere di tela da guanciali con occhielli e spago per ospedali da campo.	N	1	20	Aggiunta
»	269	Fodere di tela da capezzali con occhielli e spago per ospedali da campo.	id.	1	15	id.
IV	454	Borse di sanità complete (antico modello)	coppie	238	10	Variante
»	455	Borse di sanità vuote (antico modello).	id.	60	»	id.
»	456	Borse di sanità complete (modello 1878).	id.	235	30	id.
»	457	Borse di sanità complete (modello 1878) con apparecchio per emostasia e con lanterna . . .	id.	255	30	id.
»	458	Borse di sanità vuote (M.° 1878).	id.	56	»	id.
VII	297	Tela in filo crudo spinata da vestiario alta metri 0,74	M. L.	1	10	id.
»	339	Flanella bianca per fasce per Istituti militari alta metri 1,32.	id.	6	75	Aggiunta

Il Ministro — FERRERO.

N. **50**. PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 187). — **Aggiunte all'Estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — (Edizione 1878). 24 marzo.

Essendosi riconosciuto conveniente di rendere regolamentare l'applicazione di alcuni nuovi tasselli alle casse delle armi modello 1870, si prescrive che all'Estratto del modello per

gli inventari del materiale d'artiglieria e genio vengano fatte le seguenti aggiunte:

Pag. 209 dopo la linea 9ª.

« *l*) Nel risalto del bocchino e della fascetta in corrispon-
« denza del canale di bacchetta.

« *m*) In un punto qualunque del canale di bacchetta.

« *n*) In un punto qualunque dell'orlo dell'incasso per la
« canna.

« *p*) Nel punto dell'orlo sinistro dell'incasso della culatta
« mobile dove va ad appoggiarsi il bottone del copri-apertura
« di caricamento.

« *r*) Nell'incasso della leva.

« *s*) Nell'orlo di destra o di sinistra dell'incasso del braccio
« corto del calciolo.

Pag. 210 dopo la linea 7ª.

« I tasselli di cui alle lettere *l*, *m*, *n*, *p*, *r*, *s*, sono intagliati
« ed incassati a coda di rondine, meno quello alla lettera *r*,
« e sono tutti rinforzati con una o due caviglietle di legno
« meno quello alla lettera *s*.

« Il numero massimo dei tasselli annessi simultaneamente
« in una stessa cassa di fucili o moschetti di fanteria è di sei,
« dei quali due nella parte compresa fra la fascetta 3ª e l'e-
« stremità del fusto, e gli altri quattro nella parte compresa
« fra la detta fascetta ed il calciolo; per cui quando occor-
« rerà di mettere un terzo tassello nel fusto anteriormente
« alla 3ª fascetta, si farà invece la grande innestatura, e quando
« occorrerà di mettere un quinto tassello posteriormente alla
« 3ª fascetta si farà invece il cambio della cassa.

« Nelle casse dei moschetti di cavalleria non sono ammessi
« simultaneamente più di quattro tasselli. A queste casse non
« è applicabile il tassello di cui alla lettera *m*.

« Quando in una cassa già è stato applicato uno dei due
« tasselli di cui alle lettere *d* ed *s* se si presenta la necessità
« di applicarvi anche l'altro si farà invece il cambio della
« cassa. »

Il Ministro — FERRERO

N. **51**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 236). — **Modificazioni allo zaino per la truppa.** — *(Con due tavole di disegno annesse)*. 24 marzo.

Ad evitare i guasti a cui va soggetta la copertina dello zaino per l'attuale sistema di attaccatura delle cinghie porta-tenda,

il Ministero determina che le cinghie stesse abbiano la lunghezza di mm. 700 per gli zaini da fanteria e bersaglieri e di mm. 540 per quelli d'artiglieria da fortezza e del genio, e si avvolgano attorno alla cartucciera nei primi ed all'assicella superiore dello scheletro nei secondi, attraversando ciascuna in due punti la copertina.

Siffatta modificazione è applicabile soltanto agli zaini da acquistare in avvenire, e non sarà attuata in quelli che ora sono in magazzino o in distribuzione, tranne quando occorra di eseguirvi riparazioni fondamentali, nel qual caso si dovrà chiederne prima la facoltà al Ministero.

Il prezzo dello zaino nuovo, così modificato rimane qual'è presentemente.

A cura dell'opificio di arredi militari saranno distribuiti ai corpi i nuovi campioni di tale capo di corredo.

In conseguenza di quanto precede si prescrivono le seguenti varianti ai §§ 65, 67 e 68 della istruzione sulla divisa della truppa:

A pagina 263 linea 5ª alle parole — *a spina di pesce* — si sostituisca la parola *spinata*.

A pagina 264 al 2° alinea della lettera *g*) si sostituisca il seguente:

Due cinghie con fibbia e passante (fig. 292 e f) lunghe mm. 700 compresa la fibbia e larghe mm. 20 attraversano la copertina nella parte superiore dello zaino avvolgendosi attorno alla cartucciera, e servono ad assicurare il telo da tenda e i suoi accessori.

Due contrafforti di cuoio naturale lunghi mm. 100 e larghi 30, cuciti esternamente alla copertina nella parte superiore dello zaino e distanti fra loro mm. 235, hanno ciascuno due piccole feritoie che servono a dar passaggio alle cinghie predette.

A pagina 264 linea 30, in luogo di *mm.* 60, pongasi *millimetri 65*.

Tanto a pagina 266 dopo il 7° alinea, quanto a pagina 268 dopo il 6° alinea del § 68 si aggiunga il seguente:

Le cinghie porta-tenda di cui alla lettera g si avvolgono intorno all'assicella superiore dello scheletro e sono lunghe mm 540.

A pagina 266, 8° capoverso, alle parole: *Lo zaino oltre le tre cinghie descritte nel 2° e 3° capoverso della lettera* g, si sostituiscano le seguenti:

Lo zaino oltre a queste cinghie ed a quella descritta al 3° capoverso della lettera g.

A pagina 268 linee 1ª e 2ª in luogo di *mm. 300* e *mm. 170*, pongasi rispettivamente *mm. 290* e *mm. 380*.

A pagine 261, 267, 269 alle figure 291, 292, 299 e 304 si sostituiscano quelle delle annesse tavole di disegno.

Il Ministro — FERRERO.

N. **52**. REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 176). — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione**. — 24 marzo.

Al *regolamento d'amministrazione* 1° luglio 1875 sono fatte le modificazioni seguenti:

A. — Al §•1 dell'articolo 7 bis, aggiunto a pag. 489 del regolamento coll'Atto 2 del 1882, è fatta la seguente aggiunta:

« Se però il corpo, cui appartengono gli individui, si trovasse alla stessa sede dell'ospedale, od avesse quivi qualche suo reparto, gli uomini saranno invece mandati, pel congedamento, ad esso corpo, o reparto di corpo ».

Nel successivo § 2 dello stesso articolo è abolito l'ultimo comma;

« Quando i corpi ecc· ecc.

B. — Al § 165, pag. 508, è aggiunto il seguente capoverso:

« Gli uomini del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e delle guardie carcerarie, assegnati alle compagnie di disciplina, passano agli stabilimenti di pena senza conto di massa, e il credito o debito risultante dal loro conto individuale al momento della liberazione ricadrà a favore od a carico della massa generale degli stabilimenti ».

Nel successivo § 166 sono tolte le parole: « delle guardie di pubblica sicurezza e ».

C. — L'intitolazione dell'articolo 4 del capo XI, aggiunto al regolamento coll'Atto 167 del 1880, è surrogata dalla seguente: Art. 4. *Disposizioni speciali per gl'inscritti di leva e per gli uomini delle classi inviate in congedo o richiamate sotto le armi* ».

Questo articolo dovrà incominciare col seguente: « § 303 bis. Per gli inscritti di leva inviati dai distretti ai corpi si fa uso: se si tratti di drappelli, del *ruolino di marcia* mod. 720; se si tratti di individui isolati, dell'ordinario *foglio di viaggio* (mod. 202) ».

Il Ministro — FERRERO.

N. 53. — ARMI E MUNIZIONI (Nota N. 10). — **Cambio dell'alzo ai moschetti da cavalleria modello 1870.** — 27 marzo.

Si è riconosciuto conveniente che il moschetto da cavalleria modello 1870 venga munito di un alzo graduato fino a 1000 metri e di foggia analoga a quella del nuovo alzo del fucile e del moschetto da fanteria (tipo 1600). Con riserva di pubblicare a suo tempo tutte le varianti a recarsi alle singole parti della istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria, e nulla innovando di quanto si riferisce al programma della scuola di tiro, si prevengono per ora i corpi che al ricevere dei moschetti muniti del nuovo alzo (tipo 1000) dovranno, nella istruzione sull'arma e nel tiro al bersaglio alle distanze minori di 200 metri, attenersi alla nomenclatura ed alla regola seguenti:

Nomenclatura dell'alzo di moschetti da cavalleria modello 1870 tipo 1000.

L'alzo * saldato alla canna; serve col mirino a puntare. In esso si distingue:

* *Lo zoccolo* di ferro temprato con due *alette*. Sulla parte superiore dell'aletta destra sono incisi i numeri progressivi dal 2 al 10, i quali corrispondono ad altrettanti *incavi* praticati sul fianco esterno.

La copiglia * dell'alzo. Costituisce, l'asse attorno a cui ruota il ritto. Essa termina da una parte con una testa nella quale è praticato un foro ovale per l'introduzione del piuolo della molla del ritto e dall'altra parte è unita al

Bottone * d'acciaio.

La molla del ritto * d'acciaio temprato. Serve a fermare il ritto in corrispondenza ai vari incavi.

Vi si notano:

* Il *piuolo* che penetra nel foro della copiglia dell'alzo.

La costa. * parte sporgente che penetra negli incavi.

Il ritto * d'acciaio: ha una

Tacca * *di mira* per la quale si fa passare la visuale quando si punta.

Regola di puntamento per le lezioni del tiro preparatorio ed ordinario da eseguirsi alla distanza di 100 metri: Si farà uso della linea di mira di 200 dirigendo il puntamento in un falso scopo espressamente applicato sul bersaglio a 50 centimetri sotto al centro.

Regola di puntamento per le lezioni del tiro speciale da eseguirsi alle distanze di 100 e 150 metri: Si dirigerà il puntamento al limite inferiore del cartellone.

Il Ministro — FERRERO.

N. **54**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO (Nota N. 63). MATRICOLA (Nota N. 44). — **Istruzione per la contabilità degli assegni e per la tenuta del ruolo matricolare ecc. degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario**. — 27 marzo.

All'istruzione per la contabilità degli assegni e per la tenuta del ruolo matricolare degli ufficiali nella posizione ausiliaria (*Atto* 178 del 1881 sono arrecate le seguenti modificazioni.

1° Al § 11, nella terza riga dell'ultimo capoverso, si cancellino le parole: « e del § 16 ».

2° Al secondo comma del § 16, si sostituisca il seguente: « In tutti gli altri casi, qualunque sia il servizio speciale al quale gli ufficiali siano chiamati, le indennità di viaggio ed il supplemento di indennità saranno conteggiati colle norme stabilite dal § 11 ».

3° Al § 18 è sostituito il seguente: « Per l'ufficiale che viene collocato nella posizione di servizio ausiliario non è stabilito un nuovo stato di servizio, ma serve quello preesistente.

Le carte personali (rapporti annuali modello *C*) riflettenti gli ufficiali generali ed i colonnelli già investiti di funzioni inerenti al grado di maggior generale o comandanti superiori dei distretti, stati collocati nella detta posizione, si dovranno trasmettere al Ministero della guerra (Gabinetto del Ministro) che ne conserva gli stati di servizio.

Per gli ufficiali superiori non compresi nel disposto dell'alinea precedente, le carte personali, gli specchi caratteristici, e gli stati decennali delle punizioni saranno tenuti dai comandi superiori dei distretti; però per i colonnelli che siano più anziani dei comandanti superiori dei distretti le accennate carte personali saranno trasmesse ai comandanti di Divisione dai quali dipendono nella loro nuova posizione.

Gli stessi documenti concernenti gli ufficiali inferiori sa-

ranno conservati dai comandi dei distretti da cui sono dipendenti.

Gli stati di servizio di queste due ultime categorie di ufficiali dovranno essere trasmessi all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. »

Il Ministro — FERRERO.

N. **55**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 145). — **Rassegne di rimando dei militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato.** — 27 marzo.

Secondo il disposto dal § 727 del regolamento sul reclutamento dell'esercito i militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato, appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, i quali ritengano di essere divenuti inabili al servizio militare, possono esser sottoposti alle rassegne di rimando che hanno luogo a quest'effetto nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno.

Le domande per essere ammessi a queste rassegne devono, a senso del § 728 del regolamento suddetto essere rivolte, per mezzo del Sindaco, al comandante del Distretto militare di leva e ad esso dovranno pervenire non più tardi del 15 aprile o rispettivamente del 15 ottobre.

Esse dovranno indicare le infermità per le quali i militari credono di esser divenuti inabili al servizio militare e contenere il foglio di congedo illimitato del militare richiedente.

Tali rassegne possono soltanto aver luogo presso il rispettivo Distretto militare di leva e non mai, neppure per delegazione, presso altro Distretto militare.

Dei militari ammessi alle rassegne di cui sopra, a senso del § 729 del regolamento suddetto, dovrà essere accertata con ogni possibile cura la identità personale sia con preventive informazioni, sia confrontando i contrassegni della persona che si presenta per la rassegna con quelli resultanti, ove ne sia il caso, dal foglio di congedo illimitato, modello numero 81.

Non possono essere ammessi alle rassegne di rimando di cui al § 727 del regolamento:

1° I volontari di un anno che ottennero il ritardo a presentarsi fino al 26 anno di età e non hanno ancora prestato l'anno di servizio.

2° I militari di 1ª categoria che ottennero il ritardo a presentarsi a senso dell'Art. 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento perchè studenti di Università o di istituti assimilati e non hanno ancora prestato alcun servizio.

Non possono essere ammessi alle rassegne del mese di aprile i militari di 2ª categoria della leva in corso in quel tempo, nè alle rassegne del mese di ottobre i militari di 1ª categoria dell'ultima leva eseguitasi, i quali si trovassero in congedo illimitato in attesa di esser chiamati sotto le armi coi militari di 1ª categoria della leva successiva.

Nel procedere alle rassegne di cui sopra dovranno essere giudicati secondo le disposizioni dell'Elenco *C* delle infermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare, tutti quei militari che già furono sotto le armi, o per compiere il loro obbligo di servizio come militari di 1ª categoria, od anche soltanto per la loro istruzione militare se appartenenti alla 2ª categoria.

A tutti quei militari invece che per qualsiasi ragione non furono mai sotto le armi dovrà essere applicato l'Elenco *B*, a senso del § 721 del regolamento sul reclutamento quale fu modificato dal Regio Decreto 8 settembre 1881.

Coloro di questi ultimi militari che fossero riconosciuti in taluno di quei casi pei quali, a senso dell'Elenco *B* sopracitato, dovrebbe essere pronunciata la rivedibilità, dovranno a senso del § 730 del regolamento sul reclutamento essere rinviati alla successiva rassegna.

Il Ministro — FERRERO.

Roma — Tip. G, Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 13. Pubblicato il 5 aprile 1882. **Parte 1.**

FEBBRAIO 12. — Regio Decreto col quale si approva il capitolato per lavori del genio militare da eseguirsi nel territorio del comando locale di Chieti, *pag.* 217.

APRILE 2. — Errata-corrige alle distanze chilometriche dei tronchi Pietra-Elcina — S. Giuliano e Termoli-Larino della linea Termoli-Campobasso-Benevento, *pag.* 218.

ATTO N. **56**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. (Nota N. 5). — **Regio Decreto col quale si approva il capitolato per lavori del Genio militare da eseguirsi nel territorio del comando locale di Chieti.** — 12 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 10 novembre 1875 che approva i capitolati pei lavori di conto del genio militare da eseguirsi nel territorio dipendente da ciascuna delle Direzioni dell'arma;

Visto l'altro Nostro Decreto 24 novembre 1881 che approva un novello capitolato tipo ad uso delle varie Piazze dipendenti dalla Direzione del genio militare di Roma, esclusa l'Isola di Sardegna ed il comando locale di Chieti;

Visto l'apposito Capitolato ora allestito dalla Direzione medesima pei lavori da eseguirsi nel territorio del comando locale di Chieti;

Vista la deliberazione in riguardo emessa dal Comitato delle armi d'artiglieria e genio in sua seduta del 19 ottobre 1881;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato in sua adunanza del 3 corrente febbraio;

Sulla proposta del Ministero Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico.

È approvato il Capitolato per lavori del genio militare da eseguirsi nel territorio soggetto al comando locale di Chieti, portante la data del 24 gennaio 1882, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, e depositato, per originale, presso l'archivio di Stato, e, per copia autentica, presso la Corte de conti non che presso la Direzione del genio militare di Roma.

Restano invariate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del succitato Regio Decreto 10 novembre 1875 n. 2793 serie 2ª.,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1882.

UMBERTO

FERRERO.

N. **37**. — FERROVIE (Nota N. 443). **Errata-corrige alle distanze chilometriche dei tronchi Pietra Elcina-S. Giuliano e Termoli-Larino della linea Termoli-Campobasso-Benevento.** — 2 aprile.

Alle tavole poliometriche inserte nell'Atto n. 32 del *Giornale Militare* corrente anno si eseguiranno le correzioni seguenti:

Da Pietra Elcina a Ponte Landolfo	Chil.	23
Da Fragneto a Morcone	»	18
Da Guglionesi Portocannone a S. Martino in Pensilis	»	8

Il Ministro — FERRERO

Roma — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 13. Pubblicato il 19 aprile 1882. **Parte 1.**

APRILE 10. — Decreto ministeriale con cui viene modificato il riparto d'attribuzioni delle sezioni della divisione milizie, *pag.* 219.

» 12. — Modificazione al § 48 dell'allegato N. 1 al regolamento di disciplina, circa l'uniforme degli allievi maniscalchi od allievi sellai, *pag.* 220.

» 13. — Pacchetti di cartucce da riporsi nelle giberne da fanteria ridotte per cartucce d'armi mod. 1870, *pag.* 220.

» 14. — Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1878), *pag.* 220.

» 14. — Pubblicazione di aggiunte e varianti al regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, *pag.* 221.

» 16. — Riammissione in servizio di militari di 1ª categoria in congedo illimitato. *pag.* 221.

Atto N. **58**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. (Nota N. 13). — **Decreto Ministeriale con cui viene modificato il riparto d'attribuzioni delle sezioni della divisione milizie**. — 10 aprile.

Il Ministro della guerra

Visto l'articolo 25 del R. Decreto 12 maggio 1881 n. 231 (serie 3ª) portante il riordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni, ed uffici, ed il riparto delle sue attribuzioni, stabiliti con determinazione in data 22 maggio 1881.

Determina:

È trasferito dalla 2ª alla 1ª sezione della divisione milizie il servizio relativo.

a) al personale degli ufficiali di riserva,

b) al personale degli ufficiali revocati, a disposizione del Governo.

Roma, addì 10 aprile 1882.

Il Ministro. — Ferrero.

N. **59**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 128). — **Modificazione al § 18 dell'allegato n. 1 circa l'uniforme degli allievi manisealchi ed allievi sellai.** — 12 aprile.

In seguito alle disposizioni contenute nell'Atto N. 39 del corrente anno colle quali vengono modificate le basi d'armamento dei reggimenti di cavalleria, questo Ministero determina che gli allievi maniscalchi e gli allievi sellai, dovendo essere armati, non abbiano più a vestire la divisa speciale per gli attendenti, ma bensì quella ordinaria degli uomini di truppa, conservando beninteso lo speciale distintivo per essi stabilito.

In base a tale prescrizione, dovrà opportunamente modificarsi il § 18 dell'allegato n. 1 del regolamento di disciplina militare. *Il Ministro* — FERRERO.

N. **60**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 69). **Pacchetti di cartucce da riporsi nelle giberne da fanteria ridotte per cartucce d'armi modello 1870.** — 13 aprile.

A modificazione dall'Atto n. 209 dell'anno 1874 ed analogamente al disposto dall'Atto 96 del 1877, ho stabilito che nelle giberne da fanteria ridotte per cartucce d'armi modello 1870 vengano riposti tre soli dei pacchetti di cui è provveduto ciascun individuo di fanteria armato di arma da fuoco, invece di cinque pacchetti come prescrive il primo dei succitati Atti. *Il Ministro* — FERRERO.

N. **61**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 189). — **Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — (Edizione 1878). — 14 aprile.

Categoria	N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L	C.	Annotazioni
14ª	388	Velocipedi a due ruote	N.°	265	00	

Il Ministro — FERRERO.

N. **62.** — REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA. (Nota N. 41). — **Pubblicazione di aggiunte e varianti al suddetto regolamento.** — 14 aprile.

In seguito all'adozione di un nuovo armamento pei reggimenti lancieri ed alle modificazioni portate alla bardatura cogli *Atti* N. 39, 40 e 41 del corrente anno, sono state pubblicate: alcune *aggiunte e varianti al regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria.*

Ogni ufficiale dell'arma di cavalleria ha l'obbligo di provvedersene una copia.

Ogni comando od ufficio dovrà averne una copia ad uso di ufficio e da pagarsi sulle spese di cancelleria; ed ogni squadrone quattro copie a spese della massa generale uomini.

Le richieste dovranno essere compilate e dirette a seconda del prescritto dall'*Atto* n. 184 del 1879.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 25.

Il Ministro. — FERRERO.

N. **63.** — RECLUTAMENTO. (Nota N. 116). — **Riammissione in servizio di militari di 1ª categoria in congedo illimitato.** — 16 aprile.

Nello intendimento di stabilire disposizioni uniformi per la riammissione in servizio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato, il Ministero della guerra determina quanto segue:

1. I militari di 1ª categoria in congedo illimitato appartenenti allo esercito permanente od alla milizia mobile, possono ottenere la riammissione in servizio sotto le armi:

a) Quando aspirino a far passaggio nell'arma dei carabinieri reali.

b) Quando domandino l'ammissione nel plotone allievi del personale di governo degli stabilimenti militari di pena.

Possono anche ottenere la riammissione in servizio nel corpo dal quale furono inviati in congedo illimitato, od anche in altro corpo se non si trovano in quello dei posti vacanti, i sottufficiali e caporali e coloro che desiderano servire in qualità di musicanti, di trombettieri, di vivandieri o di maniscalchi. Questi ultimi però, qualora non abbiano già compiuto con esito felice il corso di maniscalcia militare dovranno assoggettarsi all'obbligo di compiere il corso stesso, prima di essere

destinati in qualità di maniscalchi effettivi presso i corpi di truppa.

2. I militari di 1ª categoria in congedo illimitato che già fecero passaggio alla milizia territoriale possono ottenere la riammissione in servizio sotto le armi, nelle armi, nei corpi e negli impieghi di cui al N. precedente purchè però non sia trascorso un anno dalla data del loro passaggio nella milizia territoriale e non abbiano superata l'età di anni 35.

3. I militari di 1ª categoria dello esercito permanente e della milizia mobile che sono riammessi in servizio sotto le armi nell'arma dei carabinieri reali devono se appartenenti all'arma di cavalleria assumere l'obbligo di prestare sotto le armi un servizio di anni quattro, e se appartenenti ad altr' arma dovranno, oltre ad assumere l'obbligo stesso cambiare la ferma temporanea di 12 anni in quella di anni 9.

Quelli di detti militari di 1ª categoria che vengono riammessi in servizio nel plotone allievi del personale di governo degli stabilimenti militari di pena rimangono vincolati alla loro ferma temporanea, ma devono obbligarsi con dichiarazione scritta ad assumere poi all'atto del loro passaggio nel personale suddetto la ferma permanente decorribile dal giorno del loro arruolamento, secondo le norme espresse nel § 736 del Regolamento sul reclutamento.

Quelli finalmente che sono riammessi in servizio come sottufficiali, come caporali, come musicanti, trombettieri, vivandieri o maniscalchi (sia che debbano o non compiere il corso di mascalcia di cui nell'ultima parte del N. 1) devono far subito passaggio alla ferma permanente decorribile nel modo di cui sopra.

4. I militari di 1ª categoria riammessi in servizio dopo che avevan fatto passaggio alla milizia territoriale, qualunque sia l'arma o il corpo in cui vengono riammessi devono assumere la ferma permanente, decorribile dalla data della loro riammissione in servizio, a meno che siano ammessi come semplici carabinieri, nel quale caso dovranno assumere la ferma temporanea di anni 9 con l'obbligo di cinque anni di servizio sotto le armi.

5. Le domande dei militari di cui ai N. precedenti devono essere presentate al comandante del distretto militare nella cui giurisdizione i militari stessi dimorano, e devono essere unti alle domande stesse i seguenti documenti:

a) Foglio di congedo illimitato

b) Dichiarazione dell'ufficiale di stato civile del luogo

di domicilio da cui resulti che il postulante non è ammogliato nè vedovo con prole.

c) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato il militare.

d) Attestato di moralità e buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui il giovine ha domicilio (*Modello N. 24 del Regolamento sul reclutamento*).

La circostanza di essere ammogliato non sarà ostacolo per la riammissione in servizio come vivandiere.

6. I comandanti dei distretti militari ricevute le domande suddette si accerteranno della regolarità dei presentati documenti e si regoleranno poi, a seconda dell'oggetto della domanda stessa, nel modo di cui ai seguenti numeri.

7. Nel caso di domande per la riammissione in servizio con destinazione all'arma dei carabinieri reali, i comandanti dei distretti militari esamineranno anzitutto se il richiedente abbia la statura e l'attitudine fisica pel servizio dell'arma e se sappia leggere e scrivere.

Nel procedere alla relativa visita i comandanti dei distretti devono sempre chiedere l'intervento del comandante locale dell'arma dei carabinieri reali o di un ufficiale da lui delegato, e tener conto del parere di esso sulla idoneità dei richiedenti.

In caso di riconosciuta idoneità il comandante del distretto militare interesserà il comandante dei carabinieri reali del circondario in cui dimora il richiedente affinchè sia accertato se costui abbia anche le qualità morali necessarie.

Se le informazioni resultino favorevoli al richiedente il comandante del distretto farà ad esso firmare una dichiarazione con la quale si assoggetti alla ferma ed agli obblighi di servizio di cui al N. 3 e lo riammetterà in servizio per conto dei carabinieri reali inviandolo alla legione che sarà da esso stata preferita, ed alla quale dovranno pure essere trasmessi i documenti in base ai quali avvenne la riammissione in servizio.

8. Nel caso di domande per la riammissione in servizio con destinazione al plotone allievi del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, il comandante del distretto deve accertarsi della statura e della idoneità fisica dei richiedenti, ed in caso di riconosciuta idoneità trasmetterà le istanze al comandante degli stabilimenti militari di pena, corredate di tutti i documenti compreso il foglio matricolare

caratteristico modello N. 9, che all'uopo si procurerà dal rispettivo corpo per quelli che tuttora appartengono all'esercito permanente, ovvero dal distretto di leva se fanno già parte della milizia mobile e se questo sia differente da quello presso cui fu presentata la domanda.

Il comandante degli stabilimenti militari di pena, ricevute le domande, determinerà quali militari possano essere ammessi e per quale epoca nel plotone allievi, e ne avvertirà i comandanti dei distretti per l'invio dei militari stessi al reclusorio di Gaeta.

I militari riammessi come sopra in servizio saranno ripresi in forza dai corpi o presi in sussistenza dai distretti di leva secondo che appartengono allo esercito permanente od alla milizia mobile, osservate le norme di cui al § 47 dell'*Atto* N. 180 del 20 novembre 1881.

In caso di riammissione in servizio nel plotone suddetto domandata da militari ascritti alla milizia territoriale, dovrà esserne prima riferito al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa).

9 Nel caso di domande per riammissione in servizio nel corpo dal quale furono inviati in congedo illimitato, state presentate da sottufficiali o da caporali oppure da militari che desiderano di servire come musicanti, trombettieri o vivandieri o come soldati aspiranti all'ammissione al corso di mascalcia, il comandante del distretto militare riconosciuta la fisica idoneità del richiedente trasmetterà la domanda al comandante del corpo suddetto unendovi tutti i documenti presentati dal militare, non che copia del foglio matricolare caratteristico (modello N. 9) del militare stesso se esso trovasi ascritto alla milizia mobile od alla milizia territoriale e che avrà cura di richiedere al rispettivo distretto se questo sia differente da quello presso cui fu presentata la domanda.

10 Ricevute le domande di cui al N° precedente, il comandante del corpo dovrà interrogare sul merito di ciascuna di esse il consiglio di amministrazione del corpo stesso, il quale sarà invitato a deliberare in modo esplicito se il richiedente sia o no meritevole di essere riammesso in servizio.

Se il voto è contrario il comandante del corpo ne informa il comandante del distretto da cui gli fu trasmessa la istanza perchè ne avverta il richiedente.

Se il voto è favorevole, ed esista nel corpo la vacanza del grado o dell'impiego richiesto, il comandante accorderà la riammissione in servizio e ne informerà il comandante

del distretto da cui gli pervenne la domanda perchè il richiedente sia riammesso in servizio.

Se il voto è favorevole, ma non esiste la vacanza del grado o dell'impiego richiesto, il comandante del corpo rimetterà la domanda ed i documenti al Ministero della guerra per le sue determinazioni, unendovi la copia della deliberazione del consiglio di amministrazione e copia del foglio matricolare caratteristico Modello N. 9.

11. I militari riammessi in servizio dovranno essere dai comandanti dei distretti militari diretti alla rispettiva loro destinazione, muniti del foglio di viaggio e dei necessari scontrini per il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi, e provvisti della indennità di trasferta (la quale sarà in ogni caso quella stabilita per il semplice soldato) computata dalla sede del distretto militare alla sede del corpo cui sono diretti.

12. Le domande dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato per la riammissione in servizio in un corpo differente da quello in cui trovavansi al momento dell' invio in congedo illimitato, eccezione fatta pei militari di cui alle lettere *a*) e *b*) del N. 1, possono essere presentate tanto al comandante del distretto nella cui giurisdizione i militari stessi dimorano quanto al comandante del corpo in cui il militare stesso desidera essere riammesso in servizio corredate dei documenti di cui al N. 5.

I comandanti dei distretti o dei corpi, se si tratta di militari che già fecero passaggio alla milizia territoriale si accerteranno anzitutto dal foglio di congedo illimitato che il ricorrente non ha oltrepassato i 35 anni di età e non è ascritto da oltre un anno alla milizia suddetta e procederanno poi a riconoscere la statura e la fisica idoneità del richiedente per l'arma o per il corpo cui aspira.

La risoluzione di tali domande spettando al Ministero della Guerra, i comandanti dei distretti o dei corpi rimetteranno ad esso tutte le carte non che l' istanza presentata, ed il rapporto circa il resultato della visita sanitaria e nel caso che tale invio sia fatto dal comandante del corpo cui il militare desidera essere riammesso in servizio, dovrà pure esservi unito il parere in proposito del consiglio di amministrazione.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 14. Pubblicato il 2 maggio 1882. **Parte 1.**

APRILE 19 — Istruzioni sul caricamento e sui materiali delle batterie da cm. 9 A (Ret) e da cm. 7 da campagna, *pag.* 227.

» 21 — Modificazioni al bossolo per untume, *pag.* 227.

» 21 — La stazione di Montenovo assume la denominazione di Ostra-Vetere, *pag.* 228.

» 22 — Ruolino speciale delle posizioni degli ufficiali di complemento delle armi di linea e del corpo veterinario militare, *pag.* 228.

» 20. — Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria, *pag.* 228.

Atto N. **64.** — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA. — (Nota N. 8). — **Istruzioni sul caricamento e sui materiali delle batterie da cm. 9 A (Ret) e da cm. 7 da campagna.** — 19 aprile.

È stata pubblicata la seguente istruzione:

Istruzione sul caricamento e sui materiali delle batterie da cm. 9 A (Ret) e da cm. 7 da campagna.

Le indicazioni relative al prezzo ed alla distribuzione di detta istruzione sono inserte nel *Giornale d'Artiglieria e Genio* anno 1881, parte 1ª pagina 630.

Il Ministro — FERRERO.

N. **65.** — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 66). — **Modificazioni al bossolo per untume.** — 21 aprile.

Estendendo a tutti i bossoli per untume la modificazione, stata adottata sinora per quei soli che si impiegavano colle vetture da cent. 7 da campagna, questo Ministero prescrive, che da tutti i corpi e direzioni si raccorcino le cordicelle dei bossoli per untume, (4°-51) che hanno in caricamento, nel modo seguente:

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 13, pag. 220, Atto N. 61 *Pubblicazioni varie regolamentari.* (Nota N° 489). *leggasi:* (Nota N. 488).

1° Facendo un nodo semplice verso ciascuna estremità della cordicella, ed in posizione tale, che la distanza dalla sommità del coperchio del bossolo al centro dell'anello (radancia) della cordicella, risulti di mm. 90.

2° Tagliando i due tratti di cordicella che sporgono dal fondo del bossolo.

Il Ministro — FERRERO.

N. 66. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. — (Nota N. 47). — **La stazione di Montenovo assume la denominazione di Ostra-Vetere.** — 21 aprile.

La stazione dei carabinieri reali stabilita in Montenovo, compagnia d'Ancona, assume la denominazione di Ostra-Vetere.

Il Ministro — FERRERO.

N. 67. — SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 35). — **Ruolino speciale delle posizioni degli ufficiali di complemento delle armi di linea, e del corpo veterinario militare.** — 22 aprile.

Gli ufficiali di complemento delle armi di fanteria e cavalleria e corpo veterinario militare, oltre ad essere inscritti nel consueto foglio N. 84 d'ordine del catalogo 1881, verranno pure indicati in un ruolino separato da compilarsi colle norme stabilite dall'atto N. 39 del 13 maggio 1878 (pag. 219 *Giornale Militare* parte 1ª).

Tale ruolino verrà compilato *trimestralmente* e trasmesso a questo Ministero (direzione generale fanteria e cavalleria divisione milizie) nei primi sei giorni di ciascun trimestre dal 1° luglio p. v.

Il Ministro — FERRERO.

N. 68. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — (Nota N. 190). — **Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria.** — 29 aprile.

Come mezzo per perfezionare l'istruzione sul puntamento ed istradare il soldato nell'esecuzione del tiro è istituita l'esercitazione del *tiro ridotto*, da eseguirsi nell'interno delle ca-

serme col fucile proprio di ciascun soldato e nei modi prescritti da apposita *Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria* di prossima pubblicazione presso l'editore del *Giornale Militare.*

Tale esercitazione dovrà essere attuata fin dal corrente anno per tutte le truppe di fanteria, escluse per ora quelle dei distretti militari.

Il numero delle copie della succitata istruzione di cui ciascun comando, corpo od istituto dovrà provvedersi, oltre quelle occorrenti in più per le richieste che saranno fatte dagli ufficiali per loro uso ed a proprie spese, è il seguente:

Ogni comando di corpo d'armata e di divisione	N. 2.
Ogni comando di brigata di fanteria . . .	» 1.
Ogni reggimento di fanteria	» 40.
Ogni reggimento di bersaglieri	» 50.
Ogni comando di battaglione alpino . . .	» 1.
Ogni compagnia alpina	» 3.
Ogni battaglione d'istruzione	» 20.
Scuola normale di fanteria	» 20.

I comandi ed uffici non contemplati fra quelli sovraindicati si provvederanno di quel numero di copie che loro abbisognasse.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 0.25 e le richieste dovranno essere fatte a senso dell'*Atto* n. 184 del 1879.

Il Ministro — Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 15. Pubblicato il 9 maggio 1882. **Parte 1.**

MAGGIO 4. — Apertura della linea Codola-Nocera dei Pagani. *pag.* 231.
» 4. — Apertura della stazione di Ponte Serchio. *pag.* 233.
» 4. — Specchio stabilito dall'Atto N. 268 del 1881, da trasmettersi unitamente alle carte personali degli ufficiali in servizio ausiliario. *pag.* 233.
» 6. — Nuovo modello per l'autorizzazione al versamento della somma stabilita pei giovani che desiderano premunirsi per l'arruolamento volontario di un anno. *pag.* 234.
» — Ferma dei militari dell'arma dei Reali Carabinieri o dell'arma di cavalleria trasferiti in altr'arma in seguito a rassegna speciale o di rimando o trasferiti alle compagnie di disciplina. *pag.* 236.

Atto N. **69**. — FERROVIE. (Nota N. 144). — **Apertura della linea Codola-Nocera dei Pagani.** — 4 maggio.

Col giorno 1° del corrente mese di maggio venne aperta all'esercizio la linea Codola-Nocera dei Pagani la quale congiunge fra di loro le linee Avellino-Cancello, Napoli-Salerno.

E però al prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, (edizione 11 marzo 1881), si faranno le seguenti modificazioni ed aggiunte.

Alla parte 1ª si iscriveranno nell'ultima colonna le distanze mancanti alle stazioni sottoindicate da quella di Nocera come segue:

Avellino . . .	Km.	44
Castel S. Giorgio. .	»	8
Codola. . . .	»	5
Mercato S. Severino .	»	14
Montoro . . .	»	18
Nola	»	29
Palma	»	22
Sarno	»	13
Serino. . . .	»	36
Solofra. . . .	»	32

La parte IIª del prontuario attualmente in uso viene abolita e sostituita con altra in data 1° maggio 1882. Le richieste

---

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 14 pag. 218 Atto N 68 *Pubblicazioni varie regolamentari* (Nota N. 190) *leggasi:* (Nota N. 189).

per detta parte II^a si dovranno fare dai comandi ed uffici al comando del corpo di stato maggiore (ufficio contabile) colle norme stabilite dall'atto n. 43, 15 marzo 1881.

Alla parte III^a tavola n. 52, negli spazi in bianco verticali dalla stazione di Nocera si inscriveranno le distanze seguenti:

Codola	Km. 5
Castel S. Giorgio . .	» 8
Mercato S. Severino .	» 14
Montoro . . .	» 18
Solofra	» 32
Serino	» 36
Avellino . . .	» 44

negli spazi in bianco orizzontali poi della stazione predetta si inscriveranno quelle appresso indicate.

Sarno . . .	Km. 13
Palma . . .	» 22
Nola	» 29
Cancello . . .	» 41

Essendo poi stata variata la posizione della stazione di Codola, occorrerà nella tavola suddetta modificare come segue le distanze della colonna verticale corrispondente a questa stazione:

Castel S. Giorgio . .	Km. 3
Mercato S. Severino .	» 9
Montoro . . .	» 13
Solofra	» 27
Serino	» 31
Avellino . . .	» 39

le distanze poi nelle caselle orizzontali della predetta stazione si modificheranno come appreso:

Palma	Km 17
Nola.	» 24
Cancello . . .	» 36

Inoltre la tavola poliometrica a foglio libero provvisoriamente in uso per i viaggi sulla linea Napoli — Metaponto, in sostituzione alle tavole n. 37 e 38 della parte III^a resta annullata.

Il Ministro — FERRERO.

N. 70. — FERROVIE. (Nota n. 145). **Apertura della stazione di Ponte Serchio.** — 4 maggio.

Dal giorno 1° maggio corrente venne aperta al pubblico servizio la stazione di *Ponte Serchio* per Torre del Lago e Pisa sulla linea Pisa San Pier d'Arena.

E però nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, (edizione 14 marzo 1881) alla parte 1ª lettera P si dovrà inscrivervi la stazione di Ponte Serchio colle distanze rispettive, nelle colonne 3 e 4, dalle stazioni di diramazione come segue:

Da Pisa chil. 9, da San Pier d'Arena chil. 161.

Il Ministro — FERRERO.

N. 71. — STATO DEGLI UFFICIALI (Nota N. 10). — **Specchio stabilito dall'*Atto* N. 208 del 1881, da trasmettersi unitamente alle carte personali degli ufficiali in servizio ausiliario.** — 4 maggio.

Affinchè le autorità che, a mente dell'atto N. 54 del corrente anno, conservano le carte personali degli ufficiali in servizio ausiliario, possano essere informate dell'attitudine di detti ufficiali a prestare qualcuno dei servizi menzionati all'art. 17 del R. Decreto 17 ottobre 1881 (Atto N. 439), questo Ministero determina che d'ora in avanti i corpi, nel trasmettere ai comandanti superiori dei distretti od ai comandanti dei distretti gli specchi caratteristici degli ufficiali collocati in posizione di servizio ausiliario, vi uniscano copia dello specchio prescritto dall'Atto N. 208 del 1881.

Per quanto concerne gli ufficiali i quali trovansi fin d'ora in servizio ausiliario, i comandanti superiori dei distretti od i comandanti i distretti, da cui detti ufficiali dipendono si rivolgeranno ai comandanti dei corpi, cui i medesimi erano ascritti, per averne copia di detto specchio, ovvero le corrispondenti informazioni, quando queste non si possano desumere dalle carte personali già state trasmesse.

Agli ufficiali collocati in posizione di servizio ausiliario dovrà essere data partecipazione del giudizio sulle loro speciali attitudini, affinchè possano tenersi al corrente di quanto li può mettere in grado di prestare buoni servizi in caso di eventuale richiamo.

Il Ministro — FERRERO

N. 72. —RECLUTAMENTO (Nota N. 117). — **Nuovo modello per l'autorizzazione al versamento della somma stabilita pei giovani che desiderano premunirsi per l'arruolamento volontario di un anno.** — 6, maggio.

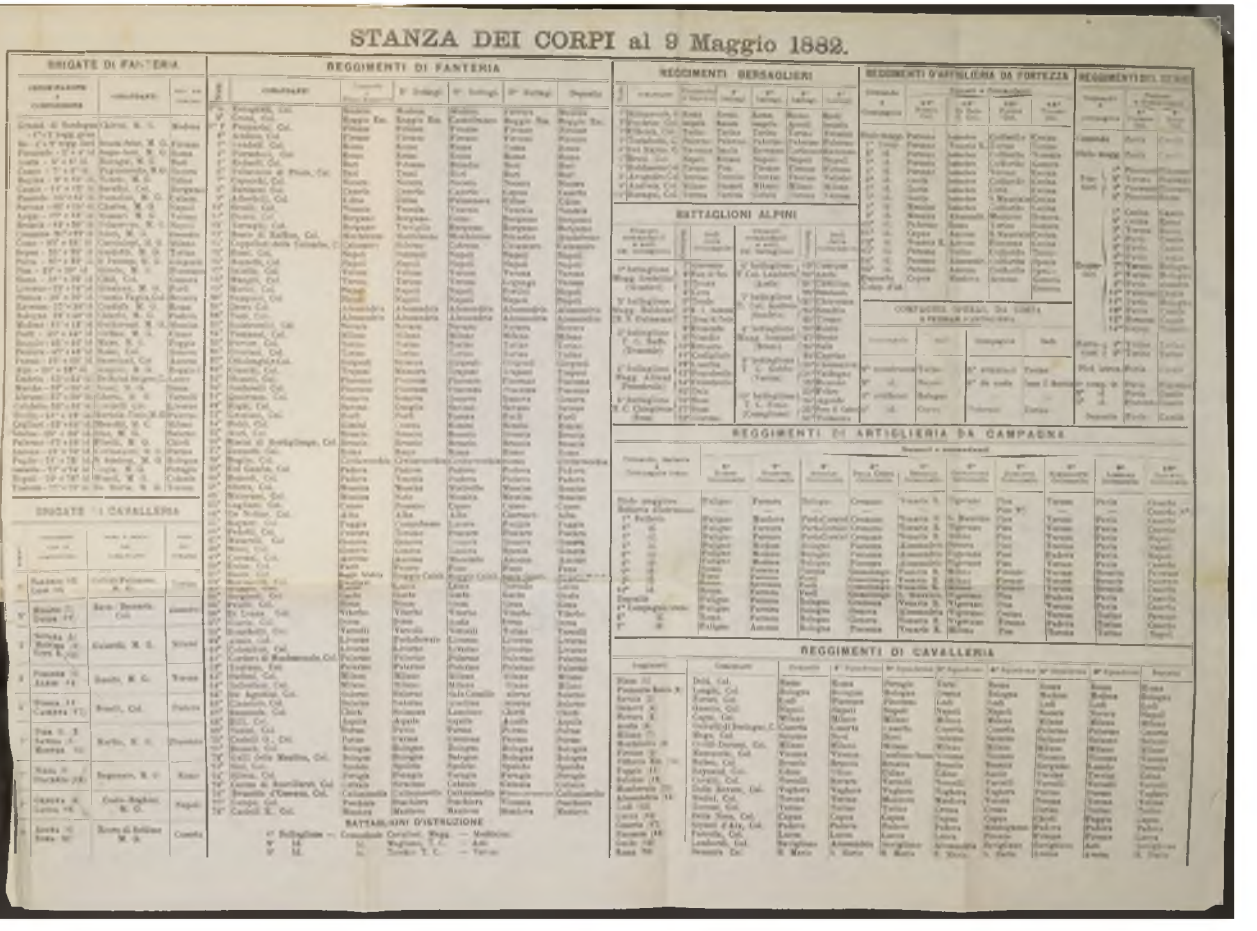
All'oggetto di provvedere ad una maggiore regolarità della effettuazione e ad una più sollecita restituzione, ove ne sia il caso, dei depositi che vengon fatti nella cassa militare per mezzo delle tesorerie provinciali del Regno, nello scopo di premunire i giovani per l'arruolamento volontario di un anno, a senso del § 690 del regolamento sul reclutamento del R. Esercito, il Ministero della Guerra, considerato che questi giovani, i quali per la maggior parte sono minori di età, non possono validamente nè pagare nè riscuotere, determina quanto appresso:

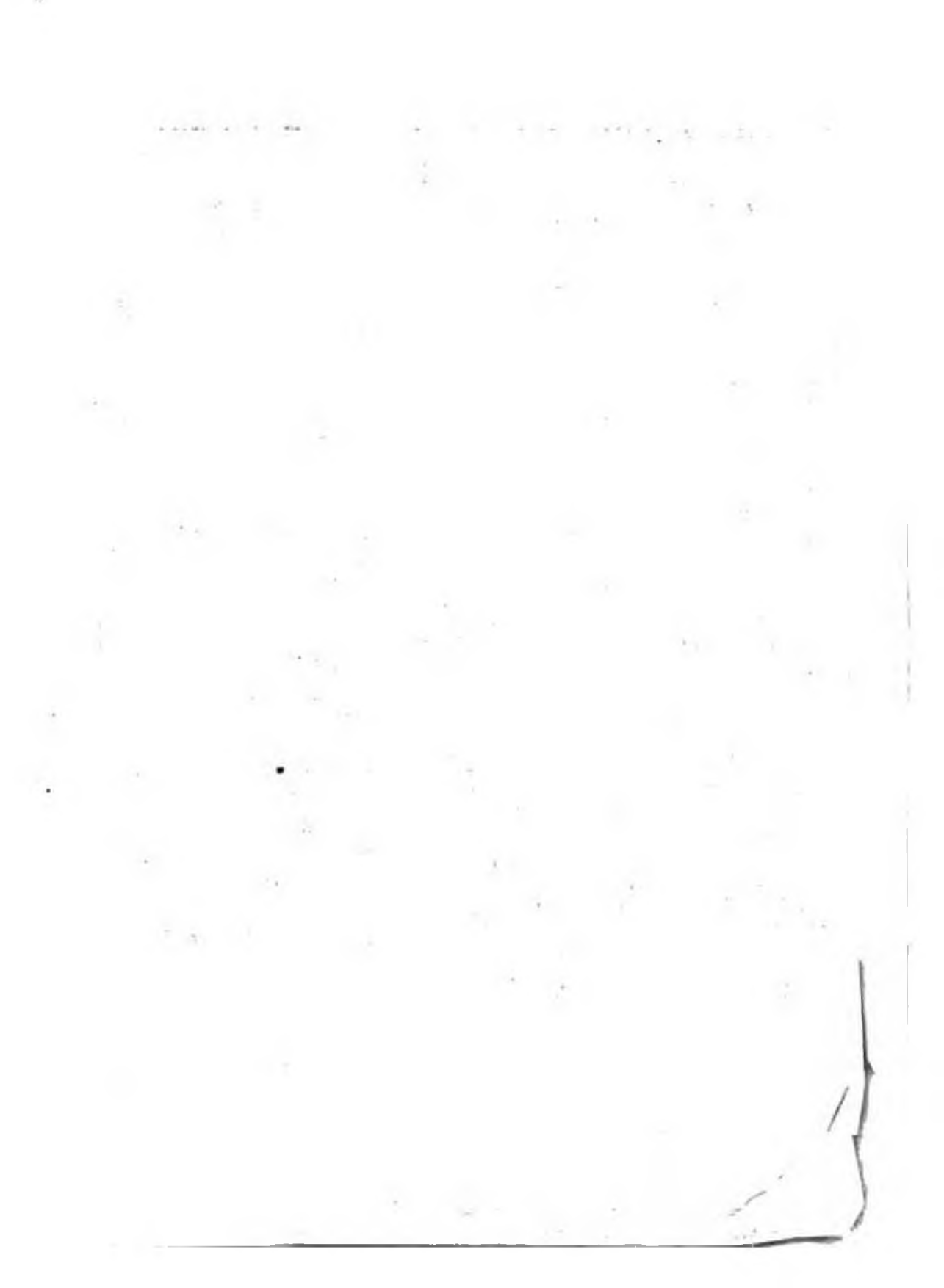
1° Nel rilasciare ad un giovane che desidera premunirsi per l'arruolamento volontario di un anno, l'autorizzazione al versamento della somma stabilita, i comandanti dei distretti non debbono altrimenti far uso del modello N. 73 del regolamento suddetto ma sibbene del modello unito alla presente e che sarà controdistinto col N. 73. *bis*.

2° I comandanti dei distretti avranno cura di far risultare sull'autorizzazione stessa il nome, e cognome, e la paternità della persona che, o come esercente la patria potestà sul giovane aspirante all'arruolamento volontario di un anno, od in qualsiasi altra qualità, intende eseguire il versamento suddetto.

Il Ministro — FERRERO

STANZA DEI CORPI al 9 Maggio 1882.





Modello N. 73 *bis*. (§679 del Regol).

Autorizzazione al versamento come deposito della somma stabilita per premunirsi per l'arruolamento volontario d'un anno.

DISTRETTO MILITARE DI. . . . . .

Il giovane sig. (1)
figlio di e di
del Comune di Circondario di
è stato autorizzato a premunirsi per l'arruolamento volontario di un anno a termini del § 690 del regolamento sul reclutamento del R. Esercito.

Il sottoscritto comandante del distretto suddetto prega quindi il sig. intendente di finanza di a voler disporre perchè, allo scopo di cui sopra, sia accettato nella tesoreria il versamento della somma di lire
per parte del sig. (2.)
figlio di e perchè sia rilasciato al detto depositante un vaglia del tesoro di ugual somma a favore del cassiere della cassa militare, esigibile sulla tesoreria centrale.

A

Il Comandante

(1) Cognome e nome del giovane che intende premunirsi pel volontariato
(2) Cognome e nome di chi fa il versamento

N. **73**. — RECLUTAMENTO (Nota N° 118). — **Ferma dei militari dell'arma dei Reali Carabinieri o dell'arma di cavalleria trasferiti in altr'arma in seguito a rassegna speciale o di rimando o trasferiti alle compagnie di disciplina**. 8 Maggio.

Alla Nota del 15 Dicembre 1871 N° 235 sono sostituite le disposizioni seguenti.

1° I militari di truppa dell'arma dei reali carabinieri o dell'arma di cavalleria con ferma temporanea, i quali sono trasferiti nelle compagnie di disciplina devono conservare la ferma dell'arma da cui provengono facendo luogo ove ne sia il caso, all'applicazione dell'art. 130 della legge sul reclutamento.

2° I militari delle armi suddette con ferma temporanea i quali sono trasferiti ad altr'arma in seguito a rassegna speciale od in seguito a rassegna di rimando debbono invece assumere la ferma temporanea dell'arma nella quale furono trasferiti.

3° Pei militari di cui al N° 1 non occorre alcuna variazione matricolare oltre quella del passaggio alle compagnie di disciplina.

Per i militari invece di cui al N° 2 si aggiungerà alla relativa variazione di passaggio la seguente:

Assume la ferma temporanea dell'arma in cui è trasferito a' termini dell'Atto N° 73 del 1882.

4° Pei militari dell'arma dei reali carabinieri con ferma permanente i quali debbano passare ad altr'arma in seguito a rassegna di rimando dovranno volta per volta i comandanti di divisione e prima di ordinare il passaggio, riferirne al Ministero per l'applicazione, ove sia il caso, del § 737 del regolamento sul reclutamento.

Il Ministro. — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

12 MAG 82

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 16. Pubblicato il 17 maggio 1882. **Parte 1**

APRILE 20. — Regio Decreto riflettente gli ufficiali allievi del 1° anno di corso 1881-82 della scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e genio, i quali ripetono l'anno medesimo, *pag.* 237.

MAGGIO 10. — Adozione di un nuovo tipo di cassa d'armaiuolo di fanteria, e di una cassa d'armaiuolo di cavalleria. Loro costruzione e loro caricamento, *pag.* 238.

» 10. — Aggiunte e varianti all'Estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio. (Edizione 1878), *pag.* 258.

» 13. — Aggiunte e varianti all'Estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878)), *pag.* 259.

» 15. — Varianti all'Istruzione sulla divisa dei reali carabinieri, *pag.* 262.

» 15. — Variazioni riflettenti militari ascritti alla ferma permanente, *pag.* 263

Atto N. **74.** — SCUOLE MILITARI (Nota N. 21). — **Regio Decreto riflettente gli ufficiali allievi del 1° anno di corso 1881-82 della scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e genio, i quali ripetono l'anno medesimo**, N. 712 (Serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*, 20 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 15 agosto 1863 con cui veniva istituita in Torino la scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e del genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Gli ufficiali allievi del 1° anno della scuola preindicata, i quali non superino con esito favorevole la prova degli esami al termine del corso 1881-82, nè quelli di riparazione cui fossero stati ammessi, ripeteranno l'anno medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1882.

UMBERTO

Ferrero.

N. 73. — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 70) — **Adozione di un nuovo tipo di cassa d'armaiuolo di fanteria, e di una cassa d'armaiuolo di cavalleria. Loro costruzione e loro caricamento.** — 10 maggio.

Si è riconosciuta la convenienza di adottare pei corpi di fanteria una cassa d'armaiuolo di nuovo tipo in sostituzione di quella attualmente in servizio, e di adottare una cassa d'armaiuolo analoga anche pei reggimenti di cavalleria i quali ne furono fino ad ora sprovveduti.

La distribuzione delle nuove casse d'armaiuolo ai reggimenti di fanteria verrà effettuata progressivamente giusta gli ordini che saranno diramati a suo tempo direttamente ai corpi interessati.

Il metodo di costruzione delle nuove casse d'armaiuolo ora adottate è quale risulta dalla breve descrizione seguente. Ad essa fanno seguito le prescrizioni per disporre a sito tutti gli oggetti che ne formano il caricamento, prescrizioni alle quali i corpi sono invitati ad attenersi.

BREVE DESCRIZIONE DELLE CASSE D'ARMAIUOLO E DISPOSIZIONE DEGLI OGGETTI CHE NE COSTITUISCONO IL CARICAMENTO

Cassa d'armaiuolo di fanteria

(Per reggimenti e battaglioni Alpini armati di fucili a ripetizione modello 1870)

Modo di costruzione.

La cassa, composta di tavole d'abete o pioppo, rinforzata da cantonate e fasciature e provveduta di maniglie in ferro, è atta a servire tanto pel trasporto dei materiali che ne costituiscono il caricamento quanto ad essere trasformata in banco da lavoro. A quest'ultimo scopo la sua parte superiore, invece che essere mobile a guisa di coperchio, è fissa e la cassa si apre sul fianco anteriore, una porzione del quale è fatta a sportello ed è provveduta di due serrature. Sulla parete orizzontale superiore e sul fianco posteriore stanno poi applicati i fermi in ferro con fori per collocare in opera da una parte la morsa in ferro, dall'altra quella in legno. Le cambe, di noce, olmo o quercia, sono amovibili e si collocano a sito introducendone le estremità superiori entro ca-

mere in ferro sporgenti dalla cassa e collegandole due a due con un rampone in ferro.

L'interno della cassa è preparato a cassetti scorrevoli, in numero di otto, dei quali tre contengono alla loro volta un altro cassetto più piccolo. I cassetti sono poi suddivisi in scompartimenti mediante tramezzi e sono sovente muniti di tasselli pel conveniente allogamento di taluno degli oggetti in essi riposti.

Il fondo della cassa, corrispondentemente alla parte fissa del fianco anteriore, è semplicemente divisa in due scompartimenti.

Dati principali

Lunghezza esterna della cassa, comprese le sporgenze delle maniglie di ferro	Mm.	1230
Larghezza esterna della cassa, comprese le sporgenze delle camere per le gambe . .	»	480
Altezza della cassa senza gambe	»	500
Id. Id. colle gambe	»	920
Lungezza dello sportello	»	1114
Larghezza Id.	»	328
Peso della cassa completa senza caricamento	Kg.	66,000
Id. id. id. col caricamento. .	»	144,000

Iscrizioni varie

Sul fianco posteriore son stampate in bianco su due linee le parole: *Cassa da armaiuolo di fanteria,*

Superiormente a ciascuna delle quattro camere per le gambe sta impresso un numero che è ripetuto sul dente della gamba corrispondente.

Sulla parte fissa del fianco anteriore e più propriamente sulla faccia corrispondente alla grossezza del fianco stesso sono stampati i N. 1 e 2 per distinguere i due scompartimenti del fondo.

Sulla faccia anteriore esterna di ciascun cassetto è stampato il numero del cassetto.

Sulla faccia superiore dei tramezzi, sono stampati numeri progressivi i quali servono a distinguere i singoli scompartimenti dei cassetti.

Ordine di collocamento dei cassetti

Il cassetto N. 1 vien collocato a contatto del coperchio fisso e scorre sul tramezzo orizzontale della cassa.

I cassetti N. 2, 3 e 4, sono collocati al centro della cassa; il N. 2 sotto al N. 1, il N. 3 sotto al N. 2, ed il N. 4 sotto al N. 3.

I cassetti N. 5 e 6 sono collocati a sinistra della cassa; il N. 5 sopra al N. 6.

I cassetti N. 7 e 8, sono collocati a destra della cassa; il il N. 7 sopra al N. 8.

I cassetri N. 5, bis N. 7 bis e 8 bis, sono collocati rispettivamente nei cassetti N. 5, 7 e 8 colle parti numerate a contatto.

SPECCHIO *dei materiali che formano il caricamento della cassa da armaiuolo di fanteria.*

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scomparti-mento	Unità di misura	Quantità
		CASSETTO N. 1 (Tavola 1ª)			
6ª	57bis	Bacchette di fucili M. 1870	1°	N°	10
»	179bis	Bacchette di moschetti da fanteria M. 1870	»	»	2
»	819	Cavastracci diversi	»	»	1
12ª	194bis	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di fucili M° 1870 (tipo 1600)	»	»	1
»	356bis	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di moschetti da fanteria M° 1870 (tipo 1600)	»	»	1
13ª	277	Bacchette da smerigliare con cilindro di piombo per canne di fucili e moschetti M° 1870	»	»	1
»	278	Bacchette nettatoie di canne di fucile, carabine e moschetti, di rame.	»	»	1
»	1850	Ganasce in legno semplici	»	»	2
»	1852	Ganasce in ottone semplici (*due pezzi di lastra piegata*).	»	kg.	0,31
»	144bis	Strettoi ad anello per saldare l'alzo sulle canne di fucili e moschetti M° 1870 .	»	N°	1
»	145bis	Strettoi a spina per adattare l'alzo sulle canne di fucile e moschetti M° 1870 .	»	»	1
»	286	Volta-culatte di fucili e moschetti M° 1870	»	»	1
»	1697	Cacciaviti a manico di legno	2°	N°	2
»	150	Cacciaviti da officina	»	»	1
»	1376	Martelli da banco	»	»	1
»	1410	Mollette piane.	»	»	1
»	1411	Mollette taglienti	»	»	1
»	965	Raschiatoi da legno.	»	»	1
»	1460	Scalpelli a mano assortiti.	»	kg	0,25
»	1057	Tanagliette da chiodi	»	N°	1

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scomparti-mento	Unità di misura	Quantità
13ª	166bis	Accecatoi per il foro della vite della cappa nei foderi di sciabole baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870. . .	3°	N°	1
»	147	Cacciacopiglie da officina	»	»	1
»	167bis	Contropresselle per ribadire le copiglie del puntale dei foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da Fanteria M° 1870	»	»	1
»	279	Madreviti di parti d'armi e viti assortite di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	»	1
»	280	Masti di madreviti di parti d'armi e viti assortite di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	»	7
»	168bis	Preselle per ribadire le copiglie del puntale di foderi di sciabole baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	»	1
»	1455	Saette da trapani assortite.	»	kg.	0,25
»	1462	Segnatoi a mano	»	N°	1
»	169bis	Stampafori per la vite della cappa nel fodero di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	»	1
»	2133	Punzoni a serie numerica, piccoli . . .	4°	»	1
»	969	Raspe da cm. 30 a 40	»	»	1
»	979	Scalpelli a codolo, da mm. 1 a 10 . .	»	»	1
»	982	Scalpelli a codolo, da mm. 30 a 40 . .	»	»	1
»	1015	Sgorbie a codolo, da mm. 10 a 20 . .	»	»	2
»	1157	Archetti da trapano a petto, semplici .	5°	»	1
6ª	110bis	Lame di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	»	12
13ª	997	Seghe a mano mezzane.	»	»	1
		CASSETTO N. 2 (Tavola 1ª)			
»	275	Allargatoi dell'anello di crociera di fornimenti di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	—	»	1

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scompartimento	Unità di misura	Quantità
13ª	1155	Archetti da seghe piccoli	—	N°	1
»	300	Cacciatubicini di fucili e moschetti M° 1870	—	»	1
12ª	163bis	Congegni per verificare la direzione dei mirini di fucili e moschetti da fanteria M° 1870.	—	»	1
»	162bis	Congegni per verificare la posizione d' alzo ed altezze delle divisioni di fucili e moschetti M° 1870	—	»	1
13ª	171bis	Contropreselle per ribadire la copiglia dell' alzo di fucili e moschetti M° 1870	—	»	1
12ª	486bis	Garbi e guide del foro e spacco della base del mirino di fucili e moschetti da Fanteria M° 1870	—	»	1
13ª	1288	Guardapetti da trapano ed archetto . . .	—	»	1
»	133bis	Guide del foro pel tubicino di fucili e moschetti M° 1870	—	»	1
»	1301	Lime a sega da archetto, corte . . .	—	»	1
12ª	205bis	Misure della sporgenza della punta del percussore sulla testa del cilindro otturatore di fucili e moschetti M° 1870 . . .	—	»	1
13ª	1419	Morsetti a mano, mezzani	—	»	1
12ª	210bis	Piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni di fucili M° 1870 (Tipo 1600) . . .	—	»	1
»	361bis	Piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni di moschetti di fanteria M° 1870 (Tipo 1600)	—	»	1
13ª	172bis	Preselle per ribadire la copiglia dell'alzo di fucili e moschetti M° 1870	—	»	1
12ª	191bis	Riscontri di piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni di fucili M° 1870 (Tipo 1600)	—	»	1
»	355bis	Riscontri di piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni di moschetti da fanteria M° 1870 (Tipo 1600)	—	»	1
13ª	1452	Rocchetti di trapano a petto, con ingorbiatura	—	»	1

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scompartimento	Unità di misura	Quantità
13ª	134bis	Saette del foro pel tubicino di fucili e moschetti M° 1870	—	N°	1
12ª	121bis	Sagome-staze dell'arrotondamento del fermo della sciabola-baionetta M° 1870 . . .	—	»	1
»	158bis	Sagome-staze del mirino di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 (*accettazione in fabbricazione e rifiuto in servizio*)	—	»	1
13ª	1459	Saldatoi piccoli	—	»	1
		CASSETTO N. 3			
6ª	304bis	Bottoni di alzi di fucili e moschetti M° 1870	12°	»	25
»	184bis	Cappucci di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870. . . .	2°	»	8
»	305bis	Copiglie di alzi di fucili e moschetti da fanteria M° 1870.	12°	»	25
»	83bis	Copiglie con testa del fornimento di sciabole baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870.	11°	»	100
»	185bis	Crociere di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	4°	»	12
»	89bis	Denti del fornimento di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	15°	»	15
»	193bis	Guance di sciabole-baionette di fucile e moschetti da fanteria M° 1870, digrossate	1°	»	24
»	148bis	Viti da legno del calciolo di fucili e moschetti M. 1870	8° e 9°	»	30
»	149bis	Viti da legno del calciolo di fucili e moschetti da fanteria M° 1870, piccole . .	8° e 9°	»	15
»	150bis	Viti da legno di piastretta di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	10°	»	30
»	308bis	Viti della molla di alzi di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	6°	»	25
»	279bis	Viti delle guance di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870, corte	22°	»	10
»	204bis	Viti delle guance di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 .	23°	»	30

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scompartimento	Unità di misura	Quantità
6ª	156bis	Viti di bocchini di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	17°	N°	25
»	280bis	Viti di cappe di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	18°	»	25
»	158bis	Viti di chiavetta di fucili e moschetti M° 1870	7°	»	50
»	160bis	Viti di codetta di fucili e moschetti M° 1870, anteriori	5°	»	50
»	161bis	Viti di codetta di fucili e moschetti M° 1870, posteriori	3°	»	50
»	162bis	Viti di espulsori di fucili e moschetti M° 1870	21°	»	15
»	163bis	Viti di fascette seconde di fucili M° 1870	13°	»	25
»	164bis	Viti di fascette terze di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 (Tipo....)	14°	»	15
»	164bis	Viti di fascette terze di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 (Tipo Regolam.) . .	15°	»	10
»	165bis	Viti di grilletto e dente di scatto di fucili e moschetti M° 1870	20°	»	50
»	168bis	Viti di ponticelli di fucili e moschetti M° 1870	19°	»	15
»	206bis	Viti perno della leva di sicurezza di fucili e moschetti M° 1870	16°	»	20
		CASSETTO N. 4.			
»	98bis	Foderi di sciabole baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	2°	»	25
		Gambe della cassa	1°	»	4
		Viti ferma-morsa	»	»	3
		CASSETTO N. 5.			
»	253bis	Alzi di fucili M° 1870 (Tipo 1600) . .	17°	»	5
»	255bis	Alzi di moschetti da fanteria M° 1870 (Tipo 1600)	»	»	2
»	181bis	Bocchette di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 (Tipo....)	6°	»	5
»	181bis	Bocchette di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 (Tipo Regolamentare)	7°	»	25
11ª	34	Borace	5°	Kg.	0,10

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scompartimento	Unità di misura	Quantità
6ª	65bis	Bottoncini del cordolo di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870, digrossati	15°	N°	24
»	66bis	Bottoncini di viti di fascette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 . . .	16°	»	40
»	68bis	Bottoni di cappe di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870, digrossati (tipo....)	12°	»	7
»	68bis	Bottoni di cappe di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870, digrossati (tipo regolam.) .	13°	»	3
»	67bis	Bottoni di copri-apertura di caricamento di fucili e moschetti M° 1870 . . .	14°	»	20
11ª	115	Colla forte scelta.	3° e 4°	kg.	0,50
6ª	94bis	Fascette seconde di fucili M° 1870 . .	8° e 9°	N°	10
10ª	48	Piombo in pani	2°	kg.	1,00
15ª	361	Recipienti di latta diversi	1°	N°	1
6ª	159bis	Ritti d'alzo di fucili M° 1870 (Tipo 1600)	18°	»	10
»	200bis	Ritti d'alzo di moschetti da fanteria M° 1870 (Tipo 1600).	»	»	4
10ª	61	Saldatura a stagno.	2°	kg	0,50
»	62	Saldatura dolce	»	»	0,10
11ª	379	Smeriglio.	1°	»	2,00
		CASSETTO N. 6.			
6ª	77bis	Cappe di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870(tipo..)	»	N°	5
»	77bis	Cappe di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 (tipo regolamentare)	1°	»	25
»	85bis	Copri-apertura di caricamento di fucili e moschetti M° 1870	2°	»	25
»	136bis	Puntali di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 (tipo...)	1°	»	10
»	136bis	Puntali di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 (tipo regolamentare)	»	»	30

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scompartimento	Unità di misura	Quantità
		CASSETTO N. 7.			
6ª	71bis	Calotte di fucili e moschetti M° 1870 .	4°	N°	15
»	187bis	Dadi accecati da viti delle guance di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870, digrossati (tipo...) .	17°	»	5
»	187bis	Dadi accecati da viti delle guance di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870, digrossati (tipo regolamentare)	18°	»	5
»	188bis	Dadi a chiocciola da viti delle guance di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1810, digrossati . . .	19°	»	20
»	92bis	Estrattori di fucili e moschetti M° 1870	5°	»	60
»	111bis	Magliette di fascette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870.	9°	»	25
»	113bis	Magliette di piastrette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	10°	»	25
»	115bis	Manicotti di fucili e moschetti M° 1870 .	1° e 2°	»	20
»	306bis	Molle di alzi di fucili M° 1870. . . .	14°	»	30
»	307bis	Molle di alzi di moschetti da fanteria M° 1870	»	»	12
»	121bis	Molle d'impugnatura di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 (tipo....)	15°	»	60
»	197bis	Molle di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870, digrossate (tipo regolamentare)	7°	»	20
»	197bis	Molle di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870, digrossate (tipo...).	8°	»	20
»	123bis	Molle-spirali di fucili e moschetti M° 1870	3°	»	40
»	127bis	Molliette di fascette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	6°	»	50
»	132bis	Piastrette con maglietta di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	11°	»	10
»	198bis	Pinoli della molla di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 (tipo....)	12°	»	12

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scompartimento	Unità di misura	Quantità
6ª	198bis	Piuoli della molla di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M. 1870 (tipo regolamentare)	13°	N°	12
		CASSETTO N. 8.			
»	62bis	Bocchini di fucili e moschetti da fanteria M° 1870.	12°	»	10
»	69bis	Calcioli di fucili e moschetti da fanteria M° 1870.	3°	»	5
»	79bis	Chiavette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	10°	»	50
»	81bis	Codette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870.	2°	»	5
»	283bis	Copiglie di mirini di fucili e moschetti	5°	»	50
»	90bis	Denti di scatto di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	8°	»	40
»	91bis	Espulsori di fucili e moschetti M° 1870	15°	»	30
»	103bis	Grilletti di fucili e moschetti M° 1870 .	13°	»	20
»	195bis	Leve di sicurezza di fucili e moschetti M° 1870	14°	»	10
»	116bis	Mirini di fucili e moschetti da fanteria M° 1870, digrossati	6°	»	25
»	120bis	Molle del grilletto di fucili e moschetti M° 1870	9°	»	50
»	130bis	Percussori di fucili e moschetti M° 1870	1°	»	60
»	134bis	Ponticelli di fucili M° 1870	7°	»	10
»	199bis	Ponticelli di moschetti da fanteria M. 1870	»	»	2
»	146bis	Scudi di fucili e moschetti M° 1870 . .	4°	»	10
»	256bis	Tubicini di fucili e moschetti da fanteria M° 1870.	11°	»	50
		SUL FONDO DELLA CASSA (Tavola 1ª)			
11ª	617	Cloruro di zinco	2°	Kg	0,10
13ª	1736	Cassette da tempra in lamiera	»	»	1,35

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scompartimento	Unità di misura	Quantità
10ª	21	Ferro in filo sottile.	1°	Kg.	0,30
6ª	99bis	Foderi sguerniti di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	2°	N°	25
11ª	181	Fuliggine scelta	»	Kg	1,00
13ª	1350	Lime diverse (*assortimento*)	1°	N°	41
»	1919	Manici da lime e raspe, grossi	»	»	15
»	296	Morse parallele, grandi	2°	»	1
»	2029	Morse di legno, diverse.	»	»	1
11ª	275	Olio d'olivo fino	»	Kg	2,00
10	41	Ottone in filo sottile	»	»	0,20
13ª	2134	Ramaiuoli di ferro assortiti	»	»	0,50
15ª	344	Ramponi diversi	»	N°	2
»	356	Recipienti di cristallo, diversi	»	»	2
»	361	Recipienti di latta, diversi	»	»	1
11ª	405	Stracci di tela lisciviata	»	Kg	4,00
13ª	1061	Verine a mano, piccole	»	N°	1

CASSA D'ARMAIUOLO DI CAVALLERIA.

(Per reggimenti lanceri armati di lance, moschetti da cavalleria M° 1870, pistole a rotazione M 1874 e sciabole da cavalleria M° 1871 e per reggimenti cavalleggeri armati di moschetti da cavalleria M° 1870, pistole a rotazione M° 1874 e sciabole da cavalleria m°. 1871).

La cassa d'armaiuolo di cavalleria è affatto identica per modo e costruzione e dimensioni a quella d'armaiuolo di fanteria, e varia da questa soltanto per la qualità degli oggetti che ne costituiscono il caricamento. Presenta quindi in confronto alla precedente le sole varianti seguenti:

Nei dati principali: Peso della cassa completa, senza caricamento . . . . . Kg. 68,000.

Peso della cassa completa, col caricamento . Kg. 151,000.

Nelle iscrizioni: Sul fianco posteriore sono stampate le parole: *Cassa d'armaiuolo di cavalleria lanceri* ovvero: *Cassa d'armaiuolo di cavalleria cavalleggeri*, secondochè il caricamento interno comprende, o non, anche i materiali relativi alle lance.

SPECCHIO *dei materiali che formano il caricamento della cassa da armaiuolo di cavalleria.*

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	scomparto	Unità di misura	Quantità
		CASSETTO N. 1 (Tavola 2ª)			
13ª	276	Anime per ammaccature di foderi di sciabole da cavalleria M° 1871	1°	N°	1
»	277	Bacchette da smerigliare con cilindro di piombo per canne di fucili e moschetti M° 1870	»	»	1
»	278	Bacchette nettatoie di canne di fucili, carabine e moschetti, di rame	»	»	1
6ª	3	Baionette di moschetti da cavalleria M° 1870	2°	»	6
»	97bis	Foderi di sciabole da cavalleria M° 1871	»	»	15
»	103bis	Lame di sciabole da cavalleria M° 1871	1°	»	16
		CASSETTO N. 2 (Tavola 2ª)			
13	1155	Archetti da seghe, piccoli	—	»	1
»	135bis	Bacchette da cavastracci per moschetti da cavalleria M° 1870 e pistole a rotazione	—	»	1
»	298	Bacchette da smerigliare con cilindro di piombo per canne di pistole a rotazione	—	»	1
»	299	Bacchette nettatoie di canne di pistole a rotazione, di rame	—	»	1
»	136bis	Cavastracci per armi M° 1870 e pistole a rotazione	—	»	1
»	1850	Ganasce in legno semplici	—	»	2
»	1852	Ganasce in ottone semplici (*due pezzi di lastra piegata*)	—	kg	0,31
»	1288	Guardapetti da trapano ad archetto . . .	—	N°	1
»	133bis	Guide del foro pel tubicino di fucili e moschetti M° 1870.	—	»	1
»	1301	Lame a sega da archetto, corte	—	»	1
»	1376	Martelli da banco	—	»	1
»	1419	Morsetti a mano, mezzani.	—	»	1
»	969	Raspe de cm. 30 a 40	—	»	1

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scomparti-mento	Unità di misura	Quantità
13ª	1452	Rocchetti di trapani a petto, con ingorbiatura.	—	N°	1
»	1459	Saldatoi piccoli	—	»	1
		CASSETTO N. 3.			
»	291	Allargatoi del manico di baionette di moschetti da cavalleria M° 1870 . . .	1°	»	1
»	147	Cacciacopiglie da officine	»	»	1
»	1697	Cacciaviti a manico di legno	»	»	2
»	150	Cacciaviti da officine	»	»	1
»	1410	Mollette piane	»	»	1
»	1411	Mollette taglienti	»	»	1
»	1462	Segnatoi a mano	»	»	1
»	292	Madreviti di parti d'armi e viti assortite di moschetti da cavalleria M° 1870, e di sciabole da cavalleria M° 1871 . . .	2°	»	1
»	139bis	Madreviti di parti d'armi e viti assortite di pistole a rotazione M° 1874 (Glisenti e Pirlot)	»	»	1
»	160bis	Masti di madreviti di parti d'armi e viti assortite di moschetti da cavalleria M° 1870 e sciabole da cavalleria M° 1871	»	»	7
»	141bis	Masti di madreviti di parti d'armi e viti assortite di pistole a rotazione M° 1874	»	»	8
»	2138	Punzoni a serie numerica, piccoli . . .	»	»	1
»	1455	Saette da trapani assortite	»	kg.	0,25
»	165bis	Svita-castelli di pistole a rotazione M° 1874	»	N°	1
»	300	Cacciatubicini di fucili e moschetti M° 1870	3°	»	1
»	979	Scalpelli a codolo, da mm. 1 a 10 . .	»	»	1
»	1460	Scalpelli a mano assortiti	»	kg	0,25
»	1057	Tenagliette da chiodi	»	N°	1
»	965	Raschiatoi da legno	4°	»	1
»	134bis	Saette del foro pel tubicino di fucili e moschetti M° 1870	»	»	1
»	982	Scalpelli a codolo, da mm. 30 a 40 . .	»	»	1
»	1015	Sgorbie a codolo, da mm. 10 a 20 . . .	»	»	2
6ª	67bis	Bottoni di copri-apertura di caricamento di fucili e moschetti M° 1870.	19°	»	8

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scompartimento	Unità di misura	Quantità
6ª	71bis	Calotte di fucili e moschetti M° 1870 . .	17°	N°	6
»	79bis	Chiavette di fucili e moschetti M° 1870 .	5°	»	20
»	84bis	Copiglie senza testa dello sportello di calcioli di moschetti da cavalleria M° 1870	19°	»	15
»	91bis	Espulsori di fucili e moschetti M° 1870 .	13°	»	12
»	192bis	Ghiere di baionetta di moschetti da cavalleria M° 1870	9°	»	10
»	195bis	Leve di sicurezza di fucili e moschetti M° 1870	15°	»	5
»	148bis	Molle di bacchette di moschetti da cavalleria M° 1870	7°	»	24
»	123bis	Molle-spirali di fucili e moschetti M° 1870	11° e 12°	»	15
»	257bis	Tubicini di moschetti da cavalleria M° 1870	18°	»	6
»	154bis	Viti della molla di bacchetta di moschetti da cavalleria M° 1870	8°	»	15
»	158bis	Viti di chiavetta di fucili e moschetti M° 1870	6°	»	20
»	162bis	Viti di espulsori di fucili e moschetti M° 1870	14°	»	6
»	205bis	Viti di ghiera di baionetta di moschetti da cavalleria M° 1870	10°	»	10
»	206bis	Viti-perno della leva di sicurezza di fucili e moschetti M° 1870	16°	»	12
		CASSETTO N. 4.			
»	572	Banderuole da lance (per la sola cassa per lancieri)	2°	»	50
12ª	162bis	Congegni per verificare la posizione d'alzi ed altezze delle divisioni di fucili e moschetti M° 1870	»	»	1
»	164bis	Congegni per verificare la direzione dei mirini di moschetti da cavalleria M° 1870	»	»	1
13ª	171bis	Contropresselle per ribadire la copiglia dell'alzo di fucili e moschetti M° 1870	»	»	1
12ª	396bis	Forme-misure del pinolo della ghiera di baionetta di moschetti da cavalleria M° 1870	»	»	1
—	—	Gambe della cassa	1°	»	4

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scompartimento	Unità di misura	Quantità
12ª	195bis	Intervallatore tra mirino e zoccolo di moschetti da cavalleria M° 1870	2°	N°	1
»	205bis	Misure della sporgenza della punta del percussore sulla testa del cilindro otturatore di fucili e moschetti M° 1870	»	»	1
»	211bis	Piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni di moschetti da cavalleria M° 1870 .	»	»	1
13ª	172bis	Prese lle per ribadire la copiglia dell'alzo di fucili e moschetti M° 1870	»	»	1
12ª	192bis	Riscontri di piastrine del congegno per verificare la posizione d'alzi ed altezze delle divisioni di moschetti da cavalleria M° 1870	»	»	1
»	420bis	Sagome-staze del mirino di pistole a rotazione M° 1874 (*accettazione e rifiuto in servizio*).	»	»	1
»	459bis	Sagome-staze del mirino e del fermo di baionetta di moschetti da cavalleria M° 1870 (*accettazione in fabbricazione e rifiuto in servizio*	»	»	1
6ª	594	Strisce di cuoio da lance (per la sola cassa per lanceri).	»	»	100
—	—	Viti ferma-m rsa	1°	»	3
		CASSETTO N. 5.			
6ª	213bis	Bacchette di pistole a rotazione M° 1874 .	7°	»	4
»	217bis	Campanelle di pistole a rotazione M° 1874.	11°	»	6
»	231bis	Molle d'albero del cilindro di pistole a rotazione M° 1874	3°	»	6
»	228bis	Molle del bocciuolo di pistole a rotazione M° 1874	1°	»	6
»	229bis	Molle del grilletto di pistole a rotazione M° 1874	»	»	6
»	230bis	Molle del ritegno d'albero del cilindro di pistole a rotazione M° 1874	»	»	6

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scomparti-mento	Unità di misura	Quantità
6ª	232bis	Molle di bacchette di pistole a rotazione M° 1874	4°	N°	6
»	233bis	Molle di scatto di pistole a rotazione M° 1874	2°	»	6
»	234bis	Molle di sportello di pistole a rotazione M° 1874	»	»	6
»	235bis	Mollone di pistole a rotazione M° 1874.	5°	»	4
»	238bis	Pontichelli di pistole a rotazione M° 1874	6°	»	2
»	239bis	Porta-campanelle con campanella di pistole a rotazione M° 1874	9°	»	2
»	241bis	Rosette da guance di pistole a rotazione M° 1874	8°	»	4
»	243bis	Sportelli di pistole a rotazione M° 1874	10°	»	3
»	245bis	Viti di bacchetta di pistole a rotazione M° 1874	12°	»	5
»	247bis	Viti di cartelle di pistole a rotazione M° 1874	14°	»	5
»	248bis	Viti di catenella di pistole a rotazione M° 1874	15°	»	5
»	246bis	Viti di guance di pistole a rotazione M° 1874	13°	»	5
»	249bis	Viti di molla dello sportello di pistole a rotazione M° 1874	16°	»	5
»	250bis	Viti di molla di ritegno dell'albero del cilindro di pistole a rotazione M° 1874	17°	»	5
»	251bis	Viti di mollone di pistole a rotazione M° 1874	18°	»	5
»	252bis	Viti di porta-campanelle di pistole a rotazione	19°	»	5
		CASSETTO N. 6.			
»	61bis	Bacchette di foderi di sciabole da cavalleria M° 1871	3°	»	12
»	64bis	Bottoncini del codolo di sciabole da cavalleria M° 1871	4°	»	12

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scomparti-mento	Unità di misura	Quantità
6ª	72bis	Campanelle di foderi di sciabole da cavalleria M° 1871	2°	N°	20
»	78bis	Cappette d'impugnatura di sciabole da cavalleria M° 1871	1°	»	4
»	102bis	Ghiere d'impugnatura di sciabole da cavalleria M° 1871, digrossate	»	»	4
»	106bis	Guardie di sciabole da cavalleria M° 1871.	5°	»	3
»	107bis	Impugnature di sciabole da cavalleria M° 1871	»	»	8
»	153bis	Viti di bocchetta da foderi di sciabole da cavalleria M° 1871	4°	»	30
		CASSETTO N. 7.			
»	63bis	Bocchini di moschetti da cavalleria M° 1870	6°	»	4
»	70bis	Calcioli di moschetti da cavalleria M° 1870	7°	»	2
»	210bis	Cofanetti di moschetti da cavalleria M° 1870	5°	»	2
»	85bis	Copri-apertura di caricamento di fucili e moschetti M° 1870	1°2°3°	»	12
»	189bis	Denti di scatto di moschetti da cavalleria M° 1870	10°	»	15
»	103bis	Grilletti di fucili e moschetti M° 1870. .	9°	»	8
»	115bis	Manicotti di fucili e moschetti M° 1870.	4°	»	8
»	120bis	Molle del grilletto di fucili e moschetti M° 1870.	13°	»	20
»	125bis	Molle dello sportello del calciolo di moschetti da cavalleria M° 1870 . . .	16°	»	15
»	126bis	Mollette di bocchino di moschetti da cavalleria M° 1870.	8°	»	20
»	130bis	Percussori di fucili e moschetti M° 1870.	5°	»	24
»	135bis	Ponticelli di moschetti da cavalleria M° 1870	»	»	3
»	109	Rosette da lame di lance da cavalleria (per la sola cassa per lanceri)	1°	»	20
»	146bis	Scudi di fucili e moschetti M° 1870 . .	7°	»	3
»	147bis	Sportelli di calcioli di moschetti da cavalleria M° 1870.	18°	»	8
»	148bis	Viti da legno del calciolo di fucili e moschetti M° 1870	19°	»	12

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scompartimento	Unità di misura	Quantità
6ª	166bis	Viti della molla dello sportello del calciolo di moschetti da cavalleria M° 1870 .	17°	N°	8
»	160bis	Viti di codetta di fucili e moschetti M° 1870, anteriori	14°	»	20
»	161bis	Viti di codetta di fucili e moschetti M° 1870, posteriori	15°	»	20
»	165bis	Viti di grilletto e dente di scatto di fucili e moschetti M° 1870.	11°	»	20
»	168bis	Viti di ponticelli di fucili e moschetti M° 1870.	12°	»	6
		CASSETTO N° 8.			
»	254bis	Alzi di moschetti da cavalleria M° 1870	6°	»	4
»	58bis	Bacchette di moschetti da cavalleria M° 1870	5°	»	12
11ª	34	Borace	4°	Kg.	0,10
6ª	304bis	Bottoni di alzi di fucili e moschetti M° 1870.	9°	N°	20
11ª	115	Colla forte scelta	3°	Kg	0,50
6ª	174	Copiglie del calciolo di lance da cavalleria (per la sola cassa per lanceri) . .	12°	N°	10
»	309bis	Copiglie di alzi di moschetti da cavalleria M° 1870.	9°	»	20
»	92bis	Estrattori di fucili e moschetti M° 1870 . .	5°	»	24
»	213	Foderi di lance da cavalleria (per la sola cassa per lanceri).	2° e 3°	»	30
»	112bis	Magliette di bocchino di moschetti da cavalleria M° 1870.	13°	»	15
»	114bis	Magliette di piastretta di moschetti da cavalleria M° 1870.	11°	»	15
»	310bis	Molle d'alzi di moschetti da cavalleria M° 1870	8°	»	24
»	133bis	Piastrette con maglietta di moschetti da cavalleria M° 1870 (1).	12°	»	4

(1) Nella cassa per lanceri le piastrette con maglietta sono collocate nel 13° scampartimento.

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scomparti-mento	Unità di misura	Quantità
10ª	48	Piombo in pani	1°	kg.	1,00
6ª	367	Pinoli inferiori di lance da cavalleria (per la sola cassa per lanceri) . . .	10°	N°	20
»	368	Pinoli superiori di lance da cavalleria (per la sola cassa per lanceri) . . .	»	»	10
15ª	361	Recipienti di latta diversi.	1°	»	1
6ª	141bis	Ritti di alzo di moschetti da cavalleria M° 1870	6°	»	8
10ª	61	Saldatura a stagno	1°	kg	0,50
»	63	Saldatura forte.	4°	»	1,00
11ª	379	Smeriglio	1°	»	2,00
13ª	144bis	Strettoi ad anello per saldare l'alzo sulle canne di moschetti M° 1870	4°	N°	1
»	145bis	Strettoi a spina per adattare l'alzo sulle canne di fucili e moschetti M° 1870 .	»	»	1
6ª	150bis	Viti da legno di piastretta di fucili e moschetti M° 1870	15°	»	12
»	311bis	Viti della molla d'alzi di moschetti da cavalleria M° 1870	8°	»	20
»	450	Viti di bandelle di lance da cavalleria (per la sola cassa per lanceri) . . .	7°	»	100
»	157bis	Viti di piastrette di moschetti da cavalleria M° 1870	14°	»	8
		SUL FONDO DELLA CASSA. (Tav. 2ª)			
10ª	21	Ferro in filo sottile	1°	kg	0,30
13ª	1350	Lime diverse (*assortimento*)	»	N°	44
»	1919	Manici da lime e raspe, grossi	»	»	15
10ª	41	Ottone in filo sottile	»	kg	0,20
13ª	1157	Archetti da trapano a petto, semplici . .	2°	N°	1
»	1736	Cassette da tempra in lamiera	»	kg	1,35
11ª	617	Cloruro di zinco	»	»	0,10
6ª	183	Correggiuoli da lance di cavalleria (per la sola cassa per lanceri)	»	N°	50
11ª	181	Fuliggine scelta	»	kg.	1,00
13ª	296	Morse parallele grandi	»	N°	1
»	2029	Morse di legno diverse	»	»	1
11ª	275	Olio di olivo fino	»	kg.	2,00

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scomparti-mento	Unità di misura	Quantità
13ª	2134	Ramaiuoli di ferro assortiti	2°	kg	0,50
15ª	344	Ramponi diversi	»	N°	2
»	356	Recipienti di cristallo diversi	»	»	2
»	361	Recipienti di latta diversi	»	»	1
13ª	997	Seghe a mano mezzane	»	»	1
11ª	405	Stracci di tela liscivata.	»	kg.	4 00
13ª	1061	Verine a mano, piccole	»	N°	1
»	286	Volta-culatte di fucili e moschetti M° 1870.	»	»	1

Il Ministro. — FERRERO.

N. **76.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 190). — **Aggiunte e varianti all'Estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — (Edizione 1878) 10 maggio.

L'adozione delle Casse d'armaiuolo di fanteria, di nuovo tipo, e delle casse d'armaiuolo di cavalleria, annunziata coll'*Atto n. 75.* del corrente, rende necessarie le seguenti aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.

Pagina	Categoria	N. d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
79	13ª	287	Casse d'armaiuolo di fanteria, vuote (tipo abolito)	N°	70	00	Variante
»	»	288	Casse d'armaiuolo per fucili M° 1870 e fucili trasformati a retrocarica, vuote	»	70	00	Abolita
80	»	296	Morse parallele grandi	»	94	00	Variante
82	»	173bis	Casse d'armaiuolo di fanteria, vuote.	»	70	00	Aggiunta
»	»	174bis	Casse d' armaiuolo di cavalleria, vuote	»	70	00	»
»	»	175bis	Morse parallele piccole	»	50	00	»
89	»	1350	Lime diverse	Ch.	3	00	»
93	»	2029	Morse di legno diverse	N°	4	00	»
94	15ª	344	Ramponi diversi	Ch.	1	50	»

Il Ministro — FERRERO.

N. **77**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMERTARI (Nota N. 191). — **Aggiunte e varianti all'Estratto del Modello per gli Inventari del materiale d'artiglieria e genio.** (Edizione 1878). — 13 maggio.

L'adozione dell'alzo di nuova foggia graduato fino a 1000 per i moschetti da cavalleria M° 1870 e la conseguente abolizione dell'alzo preesistente sulle dette armi, rendono necessario che alle varianti già recate all'Estratto (Atto N° 112 del 18 luglio 1881) allorchè s'adottarono gli alzi di nuova foggia sui fucili e moschetti da fanteria M° 1870 si aggiungano ora le seguenti, colle quali rimane regolato il servizio degli alzi nuovi su tutte le armi M° 1870.

AGGIUNTE E VARIANTI *all'Estratto del Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.*

N.° della pag. dell'estratto	Categoria	N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
14	6ª	254 bis	Alzi di moschetti da cavalleria Mod. 1870	N°	2	00	Variante
16	»	186 bis	Cunei d'arresto d'alzo di moschetti da cavalleria Mod. 1870 . . .	»		22	Abolita
24	»	144 bis	Ritti d'alzi di moschetti da cavalleria Mod. 1870	»		60	Variante
28	»	172 bis	Zoccoli d'alzi di moschetti da cavalleria Mod. 1870	»		70	Aggiunta
»	»	304 bis	Bottoni di alzi di fucili e moschetti Mod. 1870	»		05	Variante
»	»	309 bis	Copiglie d'alzi di moschetti da cavalleria Mod. 1870	»		20	Aggiunta
»	»	310 bis	Molle d'alzi di moschetti da cavalleria Mod. 1870	»		30	Id.
»	»	311 bis	Viti della molla d'alzo di moschetti da cavalleria Mod. 1870 . . .	»		05	Id.
82	13ª	171 bis	Contropreselle per ribadire le copiglie dell'alzo di fucili e moschetti Mod. 1870	»	1	65	Variante
»	»	172 bis	Preselle per ribadire le copiglie dell'alzo di fucili e moschetti Mod. 1870	»	1	65	Id.

VARIANTI *alle norme per la esecuzione delle riparazioni alle armi.*

Pagina 132. D) Per le armi da fuoco M° 1870.

Nella nota 19 bis che dev'esser stata aggiunta all'Estratto in seguito all'atto N° 112 del 18 luglio 1881 si rechi la seguente modificazione:

All'alinea 5°, dopo le parole « *come a 1600* m. *si scriva* poi fucili e moschetti da fanteria, ovvero a 1000 m. pei moschetti da cavalleria ».

Pagina 136 § 3° *Avvertenze particolari per lo specchio* B.

Nella nota m) che deve esser stata aggiunta per l'Atto ora ricordato si rechi la seguente modificazione: dopo le parole

Zaino per fanteria

(pag. 261 dell'Istruz.ne sulla divisa)

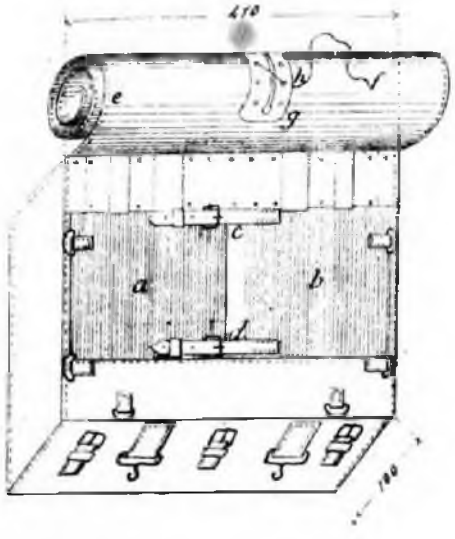


Fig. 291 (Scala di 1/10)

Zaino per fanteria

(pag 261 dell'Istruz.ne sulla divisa)

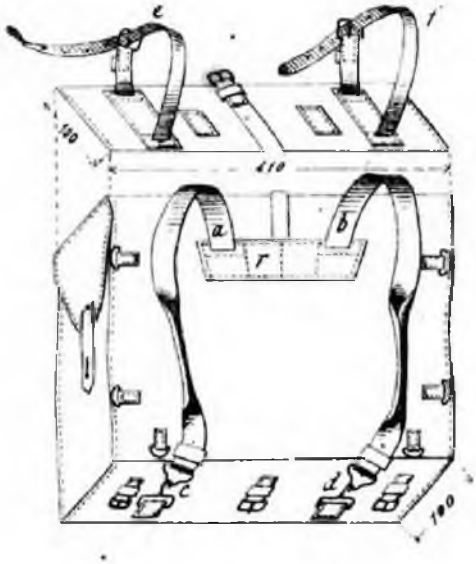


Fig. 292 (Scala di 1/10)

Lit. Reale Marina

(*Tipo 800*) si cancelli tutto fino al termine della nota e si scriva invece (192 bis), si distribuiranno quelli che fin'ora ebbero nome di *Garbi riscontri di ritti d'alzi di moschetti da fanteria M° 1870*.

AGGIUNTE E VARIANTI *alla tariffa N° 4 per le riparazioni delle armi da fuoco di Mod. 1870.*

N della pagina dell'estratto	Articolo	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Fucile Mod. 1870	Moschetti da fanteria Mod. 1870	Moschetti da cavalleria Mod. 1870	Annotazioni
151	1	Alzo, saldarlo o risaldarlo con saldatura in stagno ripulendo la canna	» »	» 50	» »	Variante
154	78	Ritto d'alzo ultimato o digrossato, adattarlo, pulirlo e colorirlo al violetto	» 30	» 30	» 30	Id.
156	103	Bottone d'alzo, adattarlo	» 05	» 05	» 05	Id.
»	104	Copiglia d'alzo, cambiarla adattandovi bottone e molla	» 10	» 10	» 10	Id.
»	105	Copiglia d'alzo, disgiungerla dall'alzo, drizzarla e rimetterla a posto adattandovi bottone e molla	» 10	» 10	» 10	Id.
»	106	Molla d'alzo, adattarla	» 08	» 08	» 08	Id.
»	107	Molla d'alzo, ritemprarla, farla rinvenire di tempra coll'olio e pulirla	» 12	» 12	» 12	Id.
»	108	Vite della molla d'alzo, adattarla, pulirla e colorirla al violetto	» 05	» 05	» 05	Id.
»	109	Zoccolo d'alzo, saldarlo o risaldarlo con saldatura di stagno adattandovi tutte le altre parti dell'alzo e ripulendo la canna	» 55	» 50	» 50	Id.

AGGIUNTE E VARIANTI *allo Specchio B*
degli utensili e delle materie di cui devono essere provveduti i capi armaiuoli dei corpi armati con armi M° 1870-71-74.

Num. della pagina dell'estratto	Categoria	Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità per ogni armaiuolo di reggimento di fanteria	Quantità per ogni armaiuolo di reggimento di cavalleria	Annotazioni
			Congegni e strumenti verificatoi per armi portatili.				
180	12ª	194 bis	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di fucili Mod. 1870 (tipo. . .).	N.	1	»	Variante
»	»	356 bis	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di moschetti da fanteria Mod. 1870 (tipo . . .). . .	»	1	»	Id.
			Strumenti ed attrezzi da lavorare armi portatili				
184	13ª	143 bis	Strettoi ad anello per adattare l'alzo sulle canne di moschetti Mod. 1870	»	»	1	Abolita
»	»	145 bis	Strettoi a spina per adattare l'alzo sulle canne di fucili e moschetti Mod. 1870 . . .	»	1	1	Variante
185	»	171 bis	Contropreselle per ribadire la copiglia dell'alzo di fucili e moschetti Mod. 1870	»	1	1	Id.
»	»	172 bis	Preselle per ribadire la copiglia dell'alzo di fucili e moschetti Mod. 1870	»	1	1	Id.

Il Ministro — FERRERO.

N. **78**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 237) — **Varianti all'istruzione sulla divisa dei reali carabinieri.** — 15 maggio.

L'esperienza ha dimostrato che la quantità di gallone e galloncino d'argento assegnata nelle colonne 4ª e 5ª della tabella

annessa al § 31 pag. 104 dell'istruzione sulla divisa dei RR. carabinieri, è insufficiente per formare il distintivo di grado dei brigadieri e vice-brigadieri.

Alla tabella medesima vengono quindi recate le seguenti varianti:

Qualità dei distintivi	Per Brigadiere		Per Vice-brigadiere	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in argento alto mm. 16 . . .	0 480	1 440	0 480	1 440
Galloncino in argento alto mm. 6 . .	0 960	1 152	0 480	0 576
Prezzo di costo L. .		3 357		2 681
Prezzo di conteggio L. .		3 40		2 70

Il Ministro — FERRERO.

N. **79**. MATRICOLA (Nota N. 45). — **Variazioni riflettenti militari ascritti alla ferma permanente**. — 15 maggio.

Risulta al Ministero che i comandanti dei corpi, nel comunicare ai Comuni le variazioni matricolari relative ai militari ascritti alla ferma permanente, non appongono sull'Elenco Modello N. 11 prescritto del § 21 dell'istruzione per le matricole, col quale vengono fatte tali communicazioni, l'indicazione della categoria e della classe cui i militari stessi appartenevano prima di far passaggio alla ferma permanente.

Ora siccome la base di ogni ricerca dei militari suoi ruoli dei Comuni è la categoria e la classe, secondo le quali sono i ruoli stessi suddivisi, così ne avviene che, ove manchino queste due importantissime indicazioni riesce oltremodo difficile, specialmente pei Comuni di molta popolazione, lo inscrivere sui propri ruoli le variazioni che vengono loro comunicate.

Allo scopo pertanto di evitare siffatto inconveniente, questo Ministero prescrive che nelle partecipazioni che i comandanti

dei corpi saranno per fare ai sindaci, di variazioni matricolari riferentisi a militari ascritti alla ferma permanente, appongono bensì come pel passato nella colonna 2ª dell'Elenco Modello N. 11 succitato, la lettera P per accennare alla ferma permanente in corso all'atto della trasmissione dell'Elenco, ma vi aggiungano altresì la indicazione della categoria e della classe, cui i militari stessi appartenevano prima di assumere la ferma permanente.

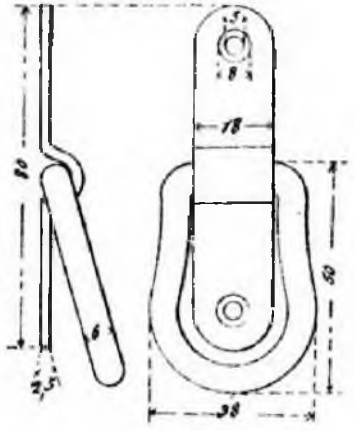
Il Ministro — FERRERO

Roma. — Tip. C. Voghera.

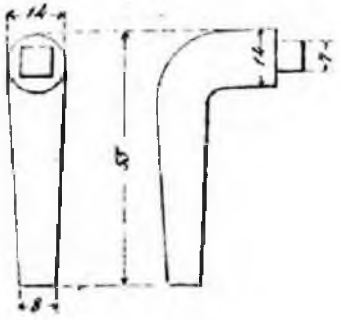
Modificazioni del cofano

Parti nuove

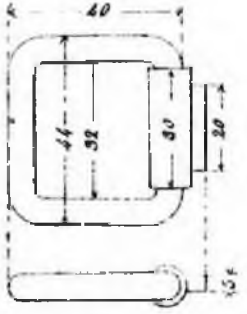
Camera reggi-campanella con campanella



Gancio da ribadire



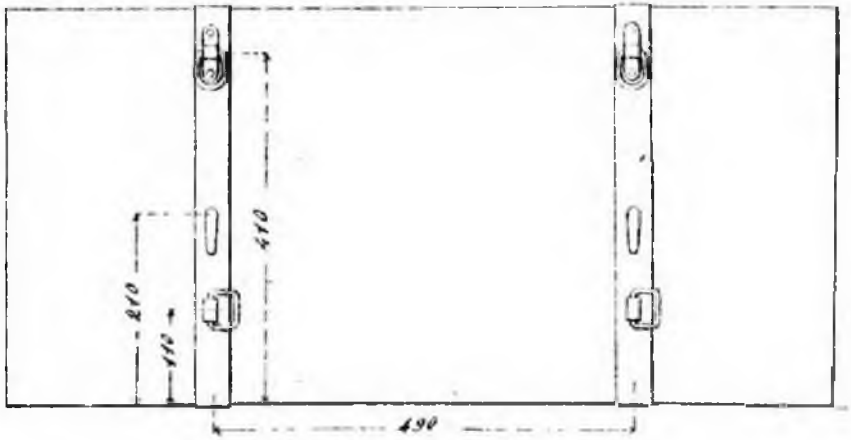
Anello quadro con camera da ribadire



Scala di 1/2

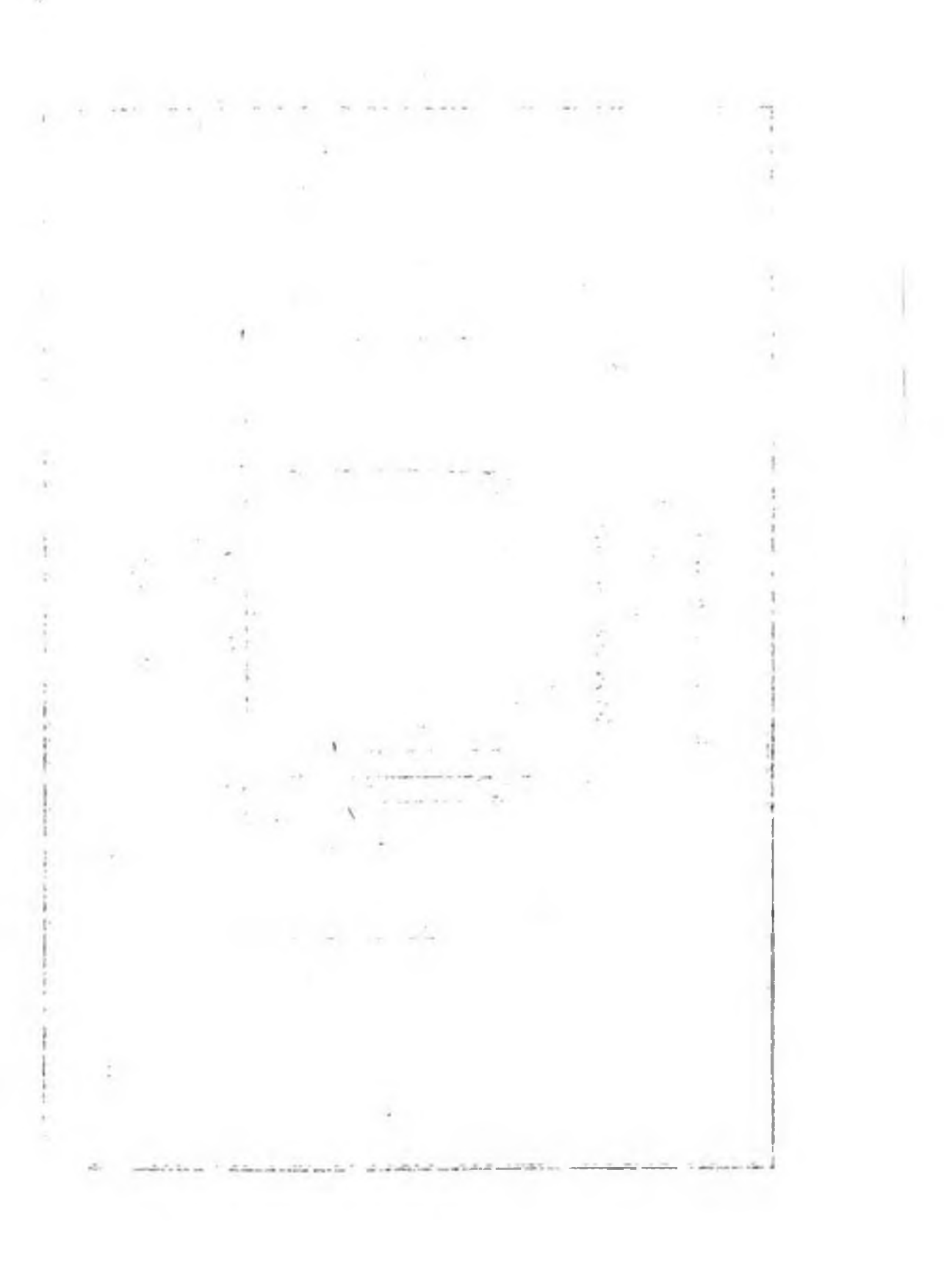
Modificazioni del cofano

Cofano visto di dietro



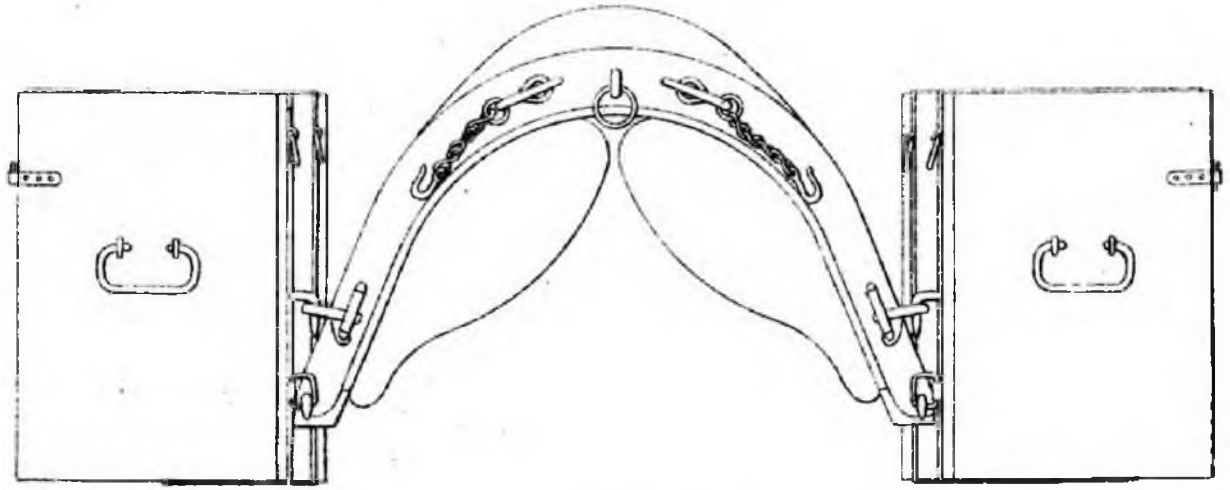
Scala di 1/10

Lit. Nella Roma



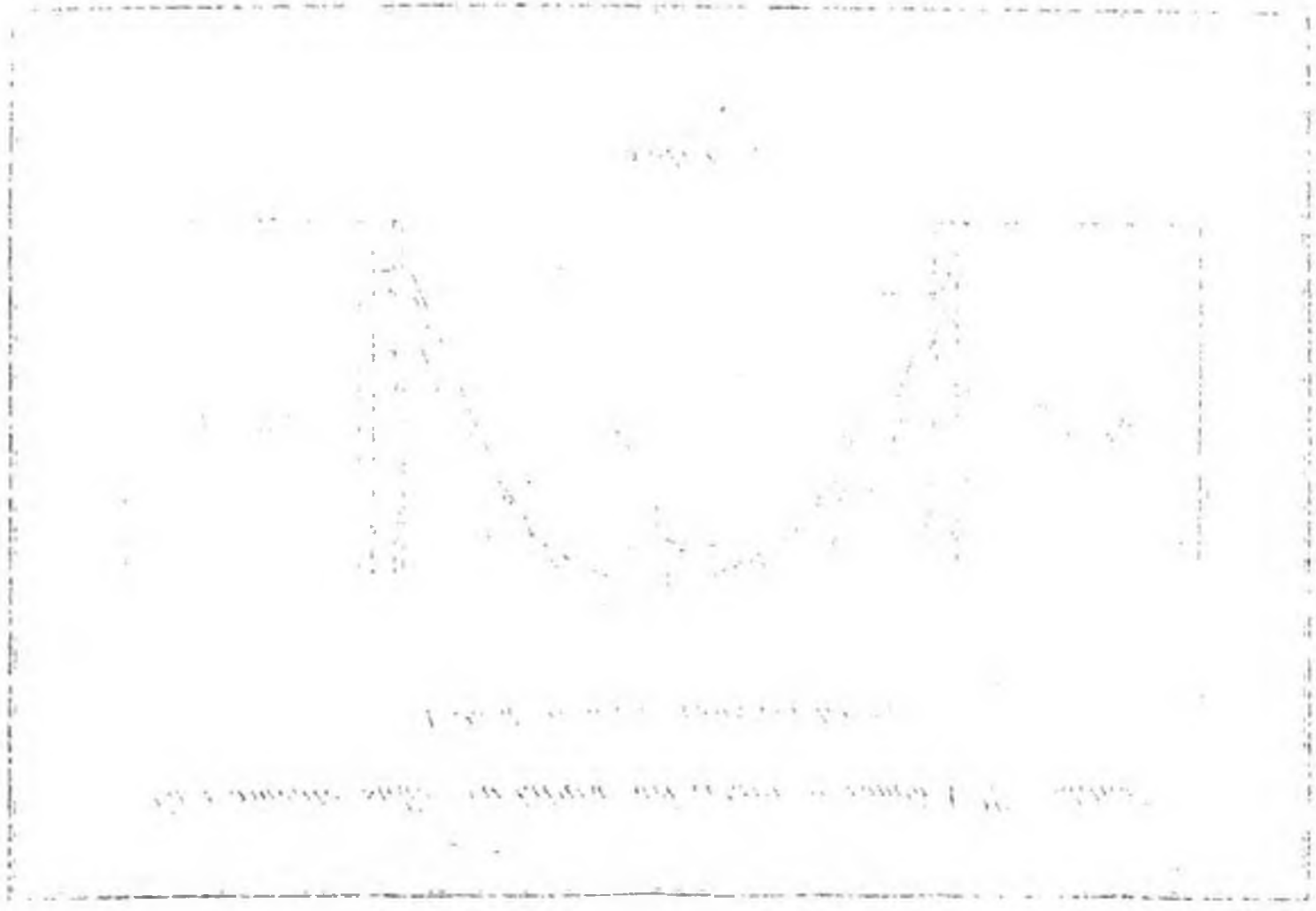
Caricamento sulla bardatura dei cofani di sanità V.M. modificati

Visto di fronte in posizione ferma



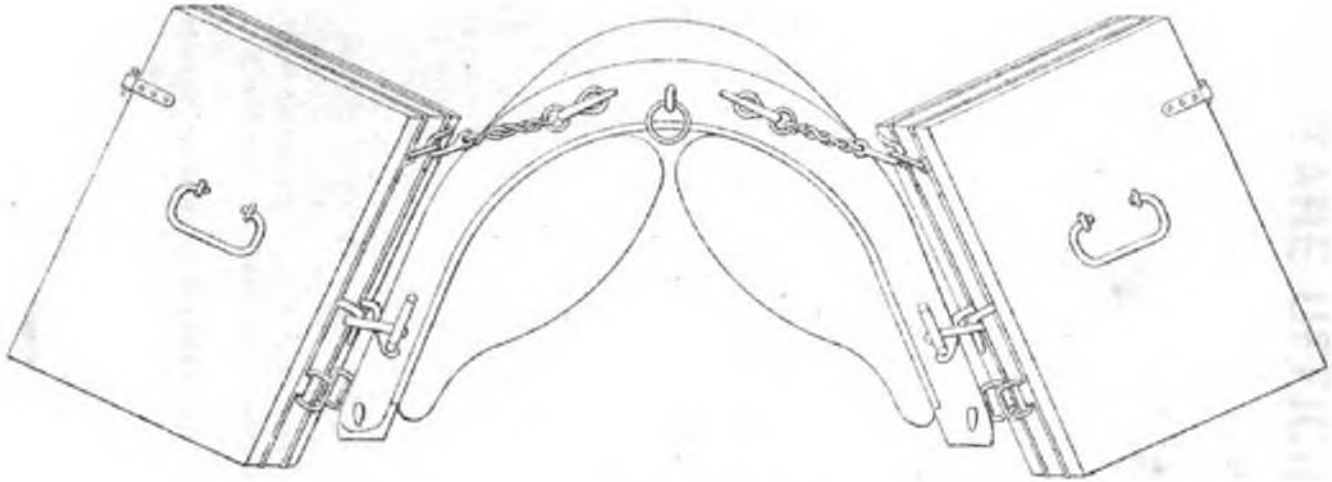
Scala di 1/10

Lit. Bolla Roma



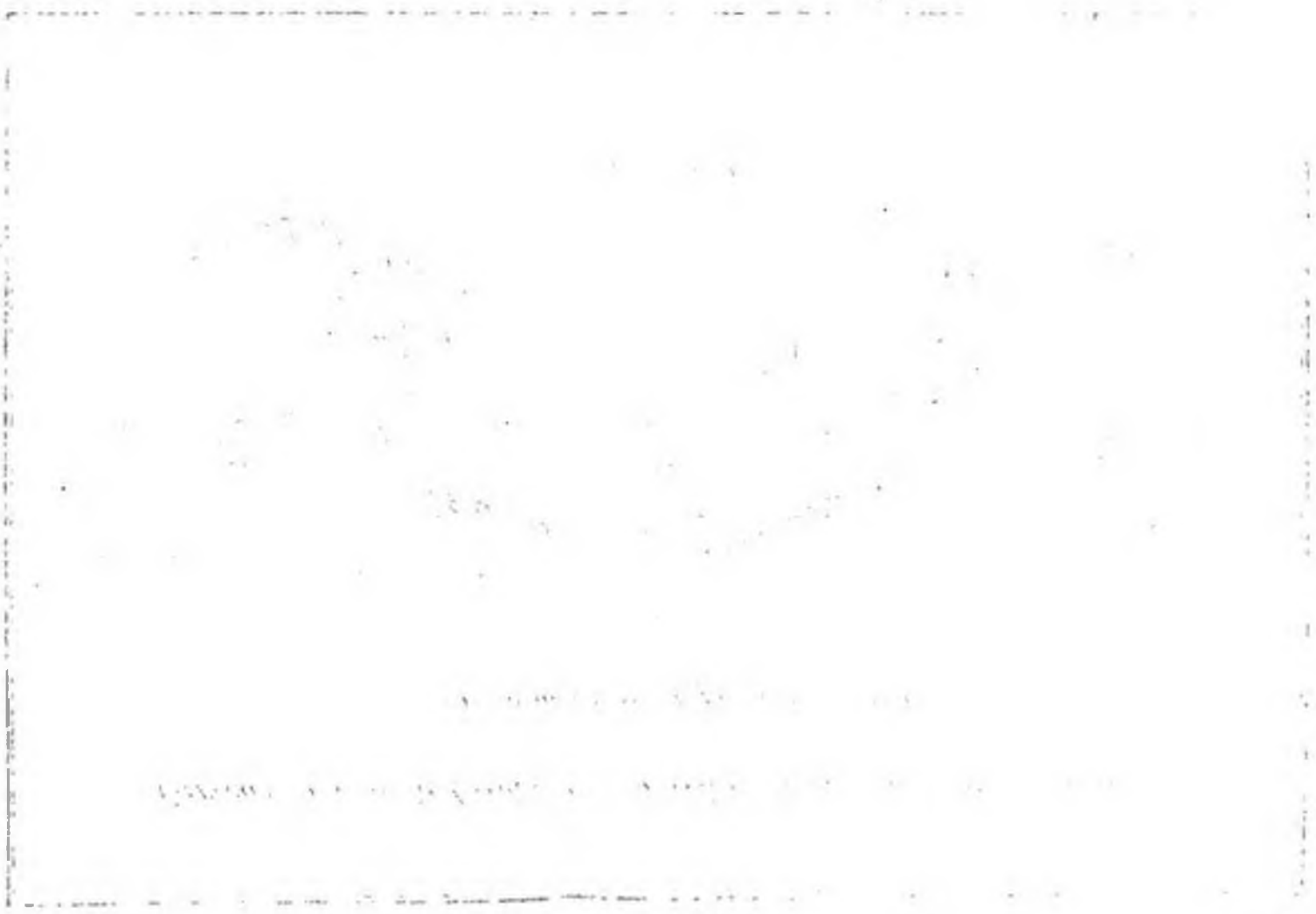
Caricamento sulla bardatura dei cofani di sanità V.M.ª modificati

Visto di fronte in posizione di marcia



Scala di 1/10

Lit. Reale Roma.



GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 17. Pubblicato il 23 maggio 1882. Parte 1.

MAGGIO 17. — Partecipazione da farsi ai distretti e variazioni sui ruoli e fogli matricolari pei militari in congedo illimitato stati ammessi nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza od in quello delle guardie carcerarie, *pag.* 265.

» 20. — Modificazione ai cofani di sanità, antico modello, *pag.* 276.

» 22. — Modificazioni al pacchetto da medicazione, *pag.* 277.

» 22. — Modificazione all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio, *pag.* 278.

» — Aggiunta all'allegato N. 1 del Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme). — Concessione agli ufficiali veterinari di vestire l'abito borghese fuori di servizio. *pag.* 280.

Atto N. **80**. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 31). — **Partecipazioni da farsi ai distretti e variazioni sui ruoli e fogli matricolari pei militari in congedo illimitato stati ammessi nel corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza od in quello delle guardie Carcerarie**. — 17 maggio.

A senso del capoverso dell'art. 131 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, i militari di 1ª e di 2ª categoria ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, che trovansi in attività di servizio nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie, sono dispensati dal rispondere alla chiamata sotto le armi della loro rispettiva classe e categoria, qualunque sia la ragione di tale chiamata.

A senso poi dell'art. 7 del Regio Decreto 2 maggio 1880, ed in relazione all'art. 9 della legge 30 giugno 1876 sulla milizia territoriale e comunale, i militari di 1ª di 2ª e di 3ª categoria ascritti alla milizia territoriale, che fanno parte delle predette guardie, sono egualmente dispensati dal prestare servizio nella milizia stessa.

Volendo ora provvedere per la pratica applicazione di queste disposizioni il Ministero della Guerra, d'accordo con quello dell'Interno, determina quanto in appresso:

1° All'atto in cui un militare in congedo illimitato appartenente alla 1ª 2ª o 3ª categoria viene ammesso nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza od in quello delle guardie carcerarie, il distretto militare cui il militare stesso appartiene

ne riceverà partecipazione dall'autorità che fece luogo all'ammissione stessa, mediante un'avviso conforme all'unito modello N. 1 (parte *a*).

2° Il distretto militare confronterà tosto le indicazioni espresse nel ricevuto avviso con quelle risultanti pel militare sui propri ruoli, ed ove concordino, apporrà sovr'essi la seguente variazione matricolare, da parteciparsi poi, nei modi prescritti, ai corpi od all'ufficio di revisione.

Ammesso in qualità di . . . . . .

(*Guardia o allievo guardia, di pubblica sicurezza oppure guardia o allievo guardia carceraria presso* . . . . . .

(*indicare la prefettura o lo stabilimento presso cui trovasi*)

addì . . . . . .

Il distretto militare trascriverà inoltre il militare in apposito registro conforme all'unito modello N. 3; e restituirà poi l'avviso modello N. 1 all'autorità da cui gli pervenne, dopo averne riempita la parte *b*, dovendo tale documento seguire la guardia nelle sue varie destinazioni.

Qualora dai fatti confronti il distretto rilevasse qualche inesattezza nell'indicazione della categoria, della classe o del corpo resultante dall'avviso modello N. 1 (parte A) la rettificherà senz'altro nel modo previsto nella parte *b* del modello stesso, ma se invece risultassero altre notevoli differenze anche tra il detto modello ed i ruoli matricolari, il distretto prima di dar corso alle operazioni di cui ai precedenti capoversi chiederà alla autorità mittente opportuni schiarimenti onde accertare bene innanzi tutto l'identità personale del militare ed apportare poi o sull'avviso stesso, od anche sui ruoli, quelle rettificazioni che fossero riconosciute necessarie, avvertendo però che in quest'ultimo caso dovrà prima il distretto stesso sottoporle all'approvazione dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi, nei modi indicati dal § 20 dell'Istruzione per le matricole.

3° Nell'occasione di ogni chiamata alle armi per qualsiasi motivo, della categoria o classe di uno dei detti militari, il distretto riceverà dall'autorità predetta un avviso conforme all'unito modello N° 2, munito della dichiarazione di cui alla parte A; e tale documento servirà per accertare che il militare continua sempre nella qualità di guardia, e che non è obbligato quindi a rispondere a quella chiamata sotto le armi.

Di tale partecipazione il distretto prenderà nota nella colonna N. 41 del registro N. 3 (sul quale dovrà già figurare, nella colonna 40, la chiamata alle armi) e restituirà poi al-

Zaino per artiglieria da fortezza

(Pag. 267)

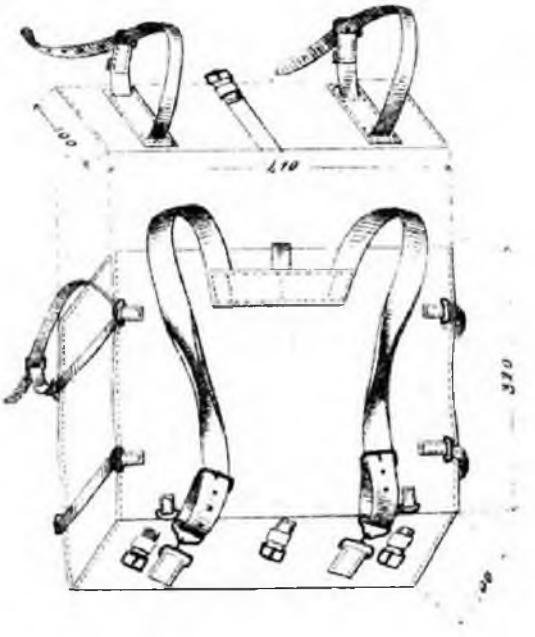


Fig. 299 (Scala di 1/10)

l'autorità mittente l'avviso modello N. 2, munito della dichiarazione di cui alla parte B, onde venga consegnato al titolare.

Nella variazione matricolare poi, relativa a tale chiamata alle armi del militare, dovrà esser fatto resultare dei modi v per quale egli non vi rispose.

4° Qualora il militare venisse a cessare dal servizio di guardia di pubblica sicurezza o da quello di guardia carceraria prima del termine di ogni obbligo di servizio militare, cioè prima del 31 dicembre dell'anno in cui compie il 39° anno di età, l'autorità civile da cui dipende restituirà subito al distretto l'avviso modello N. 1 completato della dichiarazione di cui alla parte C.

In base a tale documento il distretto prenderà nota della cessazione dal servizio nella colonna 12 del registro N. 3, e farà luogo nel caso di licenziamento o di espulsione alla seguente variazione matricolare distruggendo l'avviso modello N. 1.

Cessò dal servizio di . . . . . (*indicare la qualità di guardia dalla quale cessò*)
addì . . . . . .

5° Allorchè una classe viene prosciolta definitivamente dal servizio militare, i distretti cancelleranno senz'altro dal registro modello N. 3 i militari appartenenti per ragione di nascita alla classe stessa, che figurano sempre in servizio nelle dette guardie; senza che occorra più per costoro alcuno scambio di comunicazioni o documenti fra le varie autorità civili e militari.

Disposizioni transitorie.

6° All'oggetto di regolarizzare la posizione di tutti quei militari in congedo illimitato, che trovansi nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza od in quello delle guardie carcerarie, sia come allievi, sia come guardie effettive, i distretti militari riceveranno entro la prima quindicina del mese di giugno, e per ciascuno di detti militari che al dì 1° di quel mese resulteranno tuttora nelle guardie stesse l'avviso modello N. 1, agli effetti di cui al N. 2 del presente *Atto*, dovendosi ritenere come non avvenuta qualunque precedente partecipazione relativa all'ammissione in dette guardie di militari in congedo illimitato.

7° Per coloro di essi per quali esistesse a ruoli la variazione già prescritta dalla formola 16 del § 17 del formulario

che fa seguito all'istruzione per le matricole, basterà che senza compilarne una seconda, venga per questa volta la variazione esistente rettificata in conformità di quella stabilita dal presente *Atto*, allorquando i distretti riceveranno l'avviso modello N. 4 di cui al N. 6; e per contro verrà depennata dai ruoli una tale variazione per tutti quelli altri di detti militari pei quali entro l'epoca precitata, non sia pervenuto al distretto l'avviso modello N. 4 confermante la loro presenza in servizio; e saranno per conseguenza considerati i militari stessi, da tale momento come non facenti più parte di esse guardie.

Il Ministro — FERRERO.

Zaino per genio

(Pag. 269)

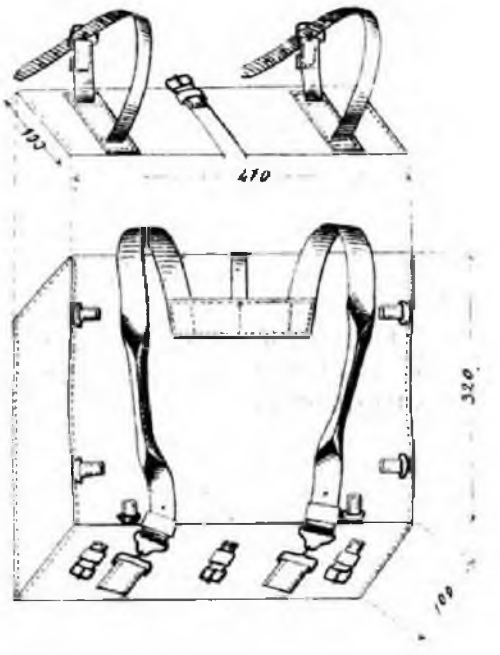


Fig. 304 (Scala di 1/5)

Circolare del Ministero dell'Interno in data . . . . . N. . .

Modello N. 1
Per le Guardie di Pubblica Sicurezza.

CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

A . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato il . . . . . 18 . a . . . . . mandamento di . . . . . circondario di . . . . . militare di . . . . . categoria della classe 18 . . in congedo illimitato ed appartenente al (1) . . . . . è stato ammesso nel corpo delle guardie suddette con Decreto del . . . . . ; e se ne dà avviso al distretto di . . . . . a senso dell'Atto del Ministero della guerra N. . in data . . . . .

Li 18

Il Prefetto

B Visto e presone nota al distretto militare di . . . . . al N. . . d'ordine del registro Modello N. 3 che fa seguito all'Atto sopracitato con dichiarazione che il suddetto militare risulta dai ruoli matricolari appartenere (2) . . . . . .

Li 18

Il Comandante del distretto

C Si trasmette il presente al comandante del distretto militare di . . . . . con dichiarazione che il suddetto militare ha cessato di appartenere al corpo delle guardie suddette col dì . . . . . per (3) . . . . .

Li 18

Il Prefetto

---

(1) *Indicare il* reggimento o corpo, *se il militare appartiene all'esercito permanente, od il* distretto di leva o di domicilio *se appartiene alla milizia mobile o alla milizia territoriale.*

(2) *Indicare a seconda dei casi:* realmente alla categoria, alla classe ed al corpo o distretti suddetti, *oppure:* invece alla categoria . . . alla classe . . . ed al corpo o distretto.

(3) *Indicare se per* licenziamento, espulsione o morte.

Circolare del Ministero dell'Interno in data . . . N. . .

Modello N. 1 Per le Guardie Carcerarie.

CORPO DELLE GUARDIE CARCERARIE

A . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato il . . . . . 18 . . a . . . . . mandamento di . . . . . circondario di . . . . . militare di categoria della classe 18 . . in congedo illimitato appartenente (1) . . . . . è stato nominato allievo guardia nel corpo delle guardie carcerarie con Decreto del . . . . . 18 . . arruolandosi per anni . . . . . con atto della prefettura di . . . . . in data del . . . . . 18 . . e se ne dà avviso al distretto di . . . . . a senso dell'Atto del Ministero della guerra N. . . . in data . . . . . .

Roma, li 18

IL DIRETTORE
della scuola allievi guardie carcerarie

B Visto e presane nota al distretto militare di . . . . . al N. . . . d'ordine del registro Modello N. 3 che fa seguito all'Atto sopracitato con dichiarazione che il suddetto militare risulta dai ruoli matricolari appartenere (2) . . . . . .

Li 18

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

C Si trasmette il presente al comandante del distretto militare di . . . . . con dichiarazione che il suddetto individuo ha cessato di appartenere al corpo delle guardie suddette col dì . . . . . per (3) . . . . . .

Li 18

L'AUTORITÀ DIRIGENTE

(1) *Indicare il reggimento o corpo, se il militare appartiene all'esercito permanente, od il distretto di leva e di domicilio se appartiene alla milizia mobile od alla milizia territoriale.*

(2) *Indicare, a seconda dei casi:* reclutamento alla categoria, alla classe ed al corpo o distretto suddetti, *oppure:* invece alla categoria . . . alla classe . . . ed al corpo o distretto.

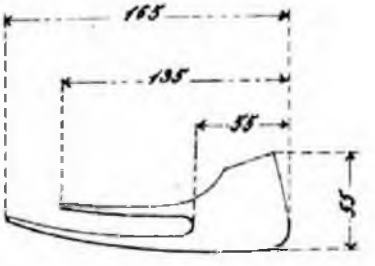
(3) *Indicare se per* licenziamento, espulsione o morte.

BIBLIOTECA

Mostrina del bavero per giubbe da bersaglieri

(pag. 146 dell'Istruz.e sulla divisa)

Fig. 170 bis



Scala di 1/5

Lit. Rolla. Roma

Circolare del Ministero dell'Interno
in data . . . . . N. . .

Modello N. 2
Per le Guardie di Pubblica Sicurezza.

CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

A . . . . . figlio di . . . . . .
e di . . . . . nato il 18
a . . . . . mandamento di . . . . . .
circondario di . . . . . militare di . . categoria
della classe . . in congedo illimitato ed appartenente
al (1) . . . . . fu ammesso nel
corpo suddetto sino dal dì 18

In seguito alla chiamata sotto le armi dei militari ascritti alla categoria della classe si dichiara che il detto militare presta tuttora servizio nel corpo delle guardie sopra rammentate, e ad esso si riferisce l'annotazione apposta dal distretto militare di . . . . . al N. d'ordine del registro N. 3 che fa seguito all'Atto del Ministero della guerra N. in data . . .

Li 18

Il Prefetto

B Il comandante del distretto militare di . . . . . dichiara di aver preso conoscenza della continuata presenza in servizio nel corpo suddetto del militare sopranominato, il quale è quindi dispensato di rispondere alla attuale chiamata sotto le armi dei militari della sua classe e categoria.

Li 18

Il Comandante del distretto

---

(1) *Indicare il reggimento o corpo, se il militare appartiene all'esercito permanente, od il distretto di leva o di domicilio se appartiene alla milizia mobile od alla milizia territoriale.*

Circolare del Ministero dell'Interno in data . . . . . N. . . . .

Modello N. 2 Per le Guardie Carcerarie.

CORPO DELLE GUARDIE CARCERARIE

A . . . . . , figlio di . . . . . e di . . . . . nato il . . . . . 18 a . . . . . mandamento di . . . . . circondario di . . . . . militare di categoria della classe 18 in congedo illimitato ed appartenente al (1) . . . . . fu ammesso nel corpo suddetto sino dal dì 18

In seguito alla chiamata sotto le armi dei militari ascritti alla categoria della classe si dichiara che il detto militare presta tuttora servizio in questo stabilimento carcerario di . . . . . in qualità di agente di custodia, e ad esso si riferisce la annotazione apposta dal distretto militare di . . . . . al N. d'ordine del registro N. 3 che fa seguito all'Atto del Ministero della guerra N. in data . . . . . .

Li 18

L'Autorità dirigente

B Il comandante del distretto militare di . . . . . dichiara di aver preso conoscenza della continuata presenza in servizio nello stabilimento suddetto del militare soprannominato, il quale è quindi dispensato di rispondere all'attuale chiamata sotto le armi dei militari della sua classe e categoria.

Li 18

Il Comandante del distretto

---

(1) *Indicare il* reggimento o corpo, *se il militare appartiene all'esercito permanente, od il* distretto di leva o di domicilio, *se appartiene alla milizia mobile od alla milizia territoriale.*

Modello N. 3.

—

REGISTRO

dei Militari in congedo illimitato che trovansi a prestare servizio nel corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza od in quello delle Guardie Carcerarie.

Numero d'ordine	CASATO E NOME	Categoria	Classe	Anno di nascita	Numero di matricola	Data della ammissione	In quali guardie fu ammesso	Autorità che trasmise l'avviso Modello 4.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

DATA		Data della conferma che il militare continua nella qualità di guardia		Data della cessazione dalla qualità di guardia	ANNOTAZIONI
della 1ª chiamata sotto le armi	della 2ª chiamata sotto le armi	Per la 1ª chiamata	Per la 2ª chiamata		
10		11		12	13

N. **81**. — SERVIZIO SANITARIO. (Nota N. 41). — **Modificazione ai cofani di sanità, antico modello.** — (*Con tavole*) — 20 maggio.

Essendo state fatte alcune modificazioni alle bardature da salma in carico ai distretti militari, si è riconosciuta la necessità di eseguire altre modificazioni nei cofani di sanità, antico modello, esistenti presso i distretti medesimi, per assicurarne il giusto caricamento sulle bardature predette.

Le modificazioni al cofano consistono nella sostituzione di alcune parti in ferro e nell'aggiunta di altre nuove.

Parti da togliersi.

2 Catenelle applicate alle bandelle di rinforzo a cantonata.
2 Ganci applicati alle bandelle di rinforzo e cantonata.
1 Camera con anello grande che trovasi collocata sul fondo del cofano.

Parti nuove da aggiungersi.

2 Camere reggi-campanella con campanella fissate sopra le bandelle di rinforzo a cantonata, a mill. 410 dal fondo del cofano, mediante due chiodi ribaditi sopra le camere in una accecatura del diametro di mill. 8 V. Fig. del cofano visto di dietro.

2 Ganci ribaditi sopra le bandelle di rinforzo e cantonata a mill. 210 dal fondo del cofano . V. Fig.ª come sopra.

2 Anelli quadri con camera ribadita e saldata sopra le bandelle di rinforzo a cantonata in modo che il centro della camera riesca a mill. 110 dal fondo del cofano V. Fig.ª come sopra.

Avvertenza. Può accadere che non tutti i cofani abbiano le bandelle di rinforzo collocate alla distanza di millimetri 490 da asse ad asse, V. Fig.ª come sopra, ma che si abbiano a riscontrare delle differenze piuttosto sensibili dalla suaccennata dimensione. In questo caso bisognerà, dopo eseguite le modificazioni alle bandelle, aver cura, nel ricollocarle a sito, che distino fra loro della suddetta precisa quantità di mill. 490 affinchè i ganci fissati alle bandelle possano introdursi nei corrispondenti anelli applicati al basto.

Ammontare della modificazione.

Per la costruzione delle camere reggi-campanella con campanella e loro applicazione.	L.	1 40
Per la costruzione dei ganci e per la loro applicazione	»	1 00
Per la costruzione dei due anelli quadri con camera e loro applicazione	»	0 80
Per coloritura delle parti aggiunte e piccole altre spese	»	0 30
Totale	L.	3 50

Nel suddetto prezzo son pure considerate le operazioni di togliere le parti abolite e la riapplicazione delle bandelle di rinforzo al cofano.

Tali modificazioni per la loro poca entità saranno eseguite dai distretti medesimi che hanno in caricamento i cofani di sanità di antico modello, con i mezzi di cui dispongono, e il prezzo sarà contabilizzato a carico della massa generale uomini.

Il Ministro — Ferrero.

N. **82.** — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 67). — **Modificazione al pacchetto da medicazione.** — 22 maggio.

Il Ministero ha determinato che il pacchetto da medicazione sia ridotto alle dimensioni di metri 0,14 × 0,08, coperto di tela oliata in sostituzione della carta pergamena, e portato nel cappotto o nella giubba anzichè nello zaino o nella valigia.

Nei cappotti della fanteria di linea e del genio il pacchetto sarà collocato in una taschina speciale sul rovescio della falda destra; e nelle giubbe di cavalleria, di artiglieria, dei bersaglieri, degli alpini e delle compagnie treno del genio sarà allogato nella parte posteriore della falda compresa tra le due finte tasche, in una taschina orizzontale con apertura corrispondente alla finta tasca destra.

Il prezzo del nuovo pacchetto è stabilito in lire 0,25, come dal seguente conto di costruzione, e però sarà eseguita la corrispondente variante al n. 304 categoria I del modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.

CONTO *di costruzione del pacchetto da medicazione*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela in cotone mussola . . . al mt.	» 350	» 4000	» 1400
Cotone idrofilo in falde . . . . . al Ch.	» 500	» 00011	» 0060
Tela oliata alta m. 0,80 . . . . al mt.	» 500	» 0370	» 0555
Fermagli di metallo giallo . . . . Num.	» 018	1 »	» 0180
Spilli grossi di metallo . . . al mille	» 650	1 »	» 0007
Spilli picoli di metallo . . . al mille	» 650	1 »	» 0007
Mano d'opera			0300
		Prezzo di costo L.	» 2199
		Prezzo di conteggio L.	» 25

Il Ministro — FERRERO.

N. 88. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 238) — **Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — 23 maggio.

In correlazione dell'atto N. 82 del corrente anno il Ministero determina che i §§ 14-33 e 34 dell'Istruzione sulla divisa della truppa siano modificati come segue:

A pagina 41, ove si legge « *due tasche* » si sostituisca « *tre tasche* ».

A pagina 46, al primo capoverso è sostituito il seguente: « *Delle tre tasche due hanno un'apertura guarnita di finta tasca e lunga mm. 260, praticata sotto la martingala sulle cuciture laterali. La terza tasca cucita sul rovescio della falda quasi aderente alla tasca di destra, è lunga mm. 200 e larga 110 con l'apertura orizzontale fornita di occhiello e di bottone d'osso annerito, e serve per collocarvi il pacchetto da medicazione* ».

A pagina 32 e 33 saranno introdotte le seguenti variazioni:

CONTO *del cappotto per fanteria e granatieri*

	Prezzo	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Tela in cotone bianca (basino) colorato in bigio alto m. 0,62	0,600	2,550	1,530	2,710	1,626
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	1,900	»	1,900
Prezzo di costo L.			22,778		24,900
Prezzo di conteggio L.			22,80		25,»

CONTO *del cappotto per genio*

	Prezzo	Quantità	Valore
Tela in cotone bianca (basino) colorato in bigio alta m 0,62	0,600	2,610	1,566
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	1,900
Prezzo di costo L.			23,779
Prezzo di conteggio L.			23,80

(1) Nella fornitura sono compresi N. 2 bottoni *mezzani dorato ammirato*, ecc.

A pagina 128 dopo il 3° alinea si aggiunga: « *Nelle giubbe di cavalleria, artiglieria e treno del genio, sotto la finta tasca destra havvi un apertura che serve ad introdurre il pacchetto da medicazione tra la fodera ed il panno, nello spazio compreso fra le due finte tasche, ed* a pagina 148 dopo il 1° alinea: « *Le giubbe dei bersaglieri e della fanteria e granatieri hanno inoltre, nella parte posteriore della falda, una taschina orizzontale con apertura corrispondente alla finta tasca destra, la quale serve per allogarvi il pacchetto da medicazione.*

I corpi spediranno il campione della giubba e del cappotto, all'opificio di arredi militari, il quale aggiuntavi la taschina di cui sopra restituirà loro i campioni medesimi.

La riduzione secondo tali campioni delle giubbe e dei cappotti esistenti in magazzino o in distribuzione sarà eseguita per cura dei singoli corpi al prezzo di L. 0, 10 per le prime e di L. 0, 14 per i secondi.

La spesa all'uopo occorrente sarà posta a carico del governo e compresa nel rendiconto trimestrale del corredo.

In conseguenza di quanto precede vengano recate le varianti qui appresso indicate al modello per gl'inventari del materiale dei servizi ammistrativi.

I.	83	Cappotti per fanteria	N.	L.	22, 80
»	84	Cappotti per granatieri . . .	»	»	25, 00
»	85	Cappotti per genio.	»	»	23, 80

Il Ministro — FERRERO.

N. **84**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 124) — **Aggiunta all'allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme) — Concessione agli ufficiali veterinari di vestire l'abito borghese fuori di servizio.** — 22 maggio.

Per considerazioni conformi a quelle per le quali coll'*Atto* N. 157 del 1879 fu fatta concessione agli ufficiali medici di vestire fuori di servizio l'abito borghese, il sottoscritto determina che tale concessione sia estesa anche agli ufficiali veterinari.

In conseguenza di ciò il N. 50 bis aggiunto col sovracitato *Atto* del 1879 al § 5° dell'allegato N. 1 al regolamento didisciplina (Regolamento sull'uniforme) rimarrà modificato nel modo seguente:

Nel primo alinea dopo le parole del *corpo sanitario* dovranno aggiungersi quelle *e del corpo veterinario militare*;

Nel terzo alinea dopo *ufficiale medico* dovrà aggiungersi *o veterinario*.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 18. Pubblicato il 7 giugno 1882. **Parte 1.**

MAGGIO 25. — Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878), *pag.* 281.
» 28. — Scuola di sezione e di batteria da montagna, *pag.* 282.
» 30. — Legge portante provvedimenti relativi all'associazione italiana della Croce Rossa, *pag.* 282.
GIUGNO 3. — Verificazione periodica di pesi e misure, *pag.* 283.
» 4. — Ammissione al servizio ordinario della stazione di Maggianico, *pag.* 283.
» 4. — Cambiamento di denominazione della stazione di Borta Cassano *pag.* 284.
» 5. — Frusta da conducente, *pag.* 284.
» 6. — Pubblicazione di una nuova Istruzione per la requisizione di quadrupedi per servizio del R. esercito, *pag.* 285.

ATTO N. **85**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota 192). — **Varianti all'Estratto del Modello per gli Inventari del materiale d'artiglieria e genio** (Edizione 1878) 25 maggio.

Pagina	Categoria	Numero	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
			Modello regolamentare-Buffetterie				
34	6ª	1086	Fregi di scudo di Savoia per giberne	N°	0	35	Abolita
»	»	1127	Ganci a molla per cinghie di moschetti da cavalleria Modello 1870.	»	1	55	»
			Modello vario-Buffetterie				
42	6ª	1199	Grembiali di bufalo, diversi . .	N°	—	—	»
»	»	1200	Grembiali di pelle, diversi . .	»	—	—	»

Il Ministro — FERRERO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 16. *Atto* N. 75 pagina 251 *Cassetto N.* 3.

160*bis* **Masti** di madreviti di parti d'armi e viti assortite di moschetti da cavalleria M° 1870 e sciabole da cavalleria M° 1871 — nella colonna *quantità*, *invece di*: 7. *pongasi*: 6.

161*bis* **Masti** di madreviti di parti d'armi e viti assortite di pistole a rotazione M° 1874 — nella colonna *quantità*, *invece di*: 8, *pongasi*: 10.

N. **86**. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA. (Nota N. 9). — **Scuola di sezione e di batteria da montagna**. — 28 maggio.

È stata pubblicata la seguente istruzione:

Scuola di sezione e di batteria da montagna.

Le indicazioni relative al prezzo ed alla distribuzione di detta istruzione sono inserte nel *Giornale d'Artiglieria e Genio* anno 1882, parte 1ª pag. 152.

Il Ministro — FERRERO.

N. **87**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 71). — **Legge portante provvedimenti relativi all'Associazione italiana della Croce Rossa** — *Gazzetta ufficiale del Regno* 1° giugno 1882, N. 129 — N. 768 (serie 3ª) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*, — 30 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC, RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato ad erigere in Corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa rappresentata dal Comitato centrale, residente in Roma, e costituitasi in seguito alle deliberazioni della Conferenza internazionale di Ginevra 26, 29 ottobre 1863, e di dispensarla dalla tutela ordinaria delle Opere pie, assoggettandola all'unica tutela e sorveglianza dei Ministri della Guerra e della Marina, ai quali apparterrà di approvarne lo statuto.

Alla detta Associazione italiana della Croce Rossa, il Governo del Re potrà concedere l'uso esclusivo dei distintivi e titoli che sono previsti dall'articolo 7 della convenzione internazionale di Ginevra 22 agosto 1864, e potrà pure, in tempo di guerra, accordarle l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, come facente parte dell'esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1882.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **88**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 72). — **Verificazione periodica di pesi e misure** — 3 giugno.

A complemento degli *Atti* 104 del 1876 e 29 del 1881 coi quali son date le norme per la verificazione dei pesi e delle misure in uso presso i Corpi ed Uffici Militari, il Ministero avverte che le misure ed i pesi adoperati dai vivandieri non devono essere presentati promiscuamente con quelli propri dei Corpi; ma i vivandieri stessi sono in obbligo di sottoporli alla prescritta verificazione annuale nelle epoche fissate, e di pagare per questo effetto le tasse stabilite dalla Legge metrica del 28 luglio 1861 N. 432.

Il Ministro — FERRERO.

N° **89** — FERROVIE (Nota N° 146) — **Ammissione al servizio ordinario della stazione di Maggianico**. — 4 giugno.

Col primo del mese di giugno la stazione di *Maggianico* sulla linea *Milano-Lecco* situata a Km. 4 da *Calolzio* Km. 4 da *Lecco*, venne ammessa al servizio ordinario.

E però nel prontuario militare (Edizione 14 marzo 1881). pei viaggi in ferrovia e sui laghi, la suddetta stazione di Maggianico verrà inscritta nella parte prima lettera M., colla distanza (nella colonna 3) da *Calolzio* Kg. 4.

Nella parte III poi alla Tavole N° 21 la suddetta stazione verrà inscritta dopo quella di *Lecco*, colle distanze nelle caselle orizzontali corrispondenti alle Stazioni sottoindicate, come segue.

Lecco	Km.	4
Calolzio	»	4
Olgiate Molgora	»	14
Cernusco Merate	»	18
Usmate	»	23
Arcore	»	28
Monza	»	35
Sesto S. Giovanni	»	42
Milano C.	»	48

Il Ministro — FERRERO.

N. **90** — FERROVIE (Nota N° 147) — **Cambiamento di denominazione della stazione di Doria Cassano.** — 4 giugno.

Si rende noto che alla stazione di Doria-Cassano, della linea Buffaloria-Cosenza è stato cambiato il nome in quello di *Cassano al Ionio*.

E però nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi (edizione 14 marzo 1881) parte 1ª e parte 3ª ove detta stazione trovasi inscritta si eseguiranno le dovute rettificazioni.

Il Ministro — FERRERO

N. **91**. — ARMI BUFFETTERIE, E BARDATURE (Nota N. 71). — **Frusta da conducente** (*Con tavola annessa*). — 5 giugno.

Questo Ministero ha adottato una frusta da conducente del tipo indicato nell'annesso disegno, in sostituzione alle due fruste inventarizzate ai N.i 498 e 499 della categoria 8ª.

Queste ultime rimarranno in servizio fino a consumazione e si contabilizzeranno fra i materiali di modello vario al N. 382 della suddetta categoria 8ª.

Al modello d'inventario del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto si apporteranno le seguenti aggiunte e varianti.

Categoria	N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo regolamentare		Annotazioni
8ª	498	Fruste guernite in ottone. . . .	N.	1	50	Abolita
»	499	Fruste ordinarie.	»	1	»	Id.
»	462 bis	Fruste da conducenti	»	1	05	Aggiunta

Avvertenze

Il manico della frusta da conducente è di legno bagolaro, spaccato longitudinalmente, dalla parte più sottile per circa tre quarti della lunghezza in quattro parti le quali sono affusolate ed attortigliate insieme.

Alla estremità più sottile del detto manico, tinto di nero, è

fissato un occhiello di cuoio al quale si unisce il cordone. La lunghezza del manico è di mm. 830; quella del cordone è di mm. 1280.

Il Ministro — FERRERO.

N. **92**. — REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI PER SERVIZIO DEL R. ESERCITO (Nota N. 3). — **Pubblicazione di una nuova istruzione per la requisizione dei quadrupedi per servizio del R. esercito**. — 6 giugno.

Questo Ministero ha disposto per la pubblicazione di una nuova *Istruzione per la requisizione dei quadrupedi per servizio del R. esercito*, la quale sostituisce quella in data 20 luglio 1877 e lo specchio Mod. T di riparto del territorio del regno fra le commissioni di requisizione, di cui all'*Atto* N. 120 del 1880.

In detta istruzione sono richiamate le principali disposizioni contenute nella legge 1° ottobre 1873, ed inclusi tutti i particolari di esecuzione, sia delle riviste militari ai cavalli ed ai muli esistenti nel regno, sia per la requisizione, in caso di mobilitazione dell'esercito.

Cadun comando ed ufficio militare riceverà alcune copie di questa istruzione; i distretti militari ed i corpi ne verranno provvisti nel quantitativo seguente:

Distretti militari. — *Cinque* copie per ciascuno, oltre le copie da tenersi in dotazione per le commissioni militari di rivista e di requisizione dipendenti.

Reggimenti d'artiglieria da campagna. — *Tre* copie per lo stato maggiore del reggimento, *una* copia per comando di brigata ed *una* copia per batteria o compagnia treno e deposito.

Reggimenti d'artiglieria da fortzza. — *Due* copie per lo stato maggiore del reggimento, *una* copia per brigata, ed *una* copia per batteria da montagna.

Reggimenti del genio. — *Tre* copie per lo stato maggiore del reggimento, *una* copia per comando di brigata ed *una* copia per ogni compagnia treno.

Reggimenti di cavalleria. — *Tre* copie per lo stato maggiore del reggimento, *una* copia per comando di divisione ed *una* per ogni squadrone e deposito.

Reggimenti di fanteria e bersaglieri. — *Due* copie per lo

stato maggiore del reggimento ed *una* copia per ogni battaglione.

Battaglioni alpini. — *Una* copia per comando di battaglione ed *una* copia per ciascuna compagnia.

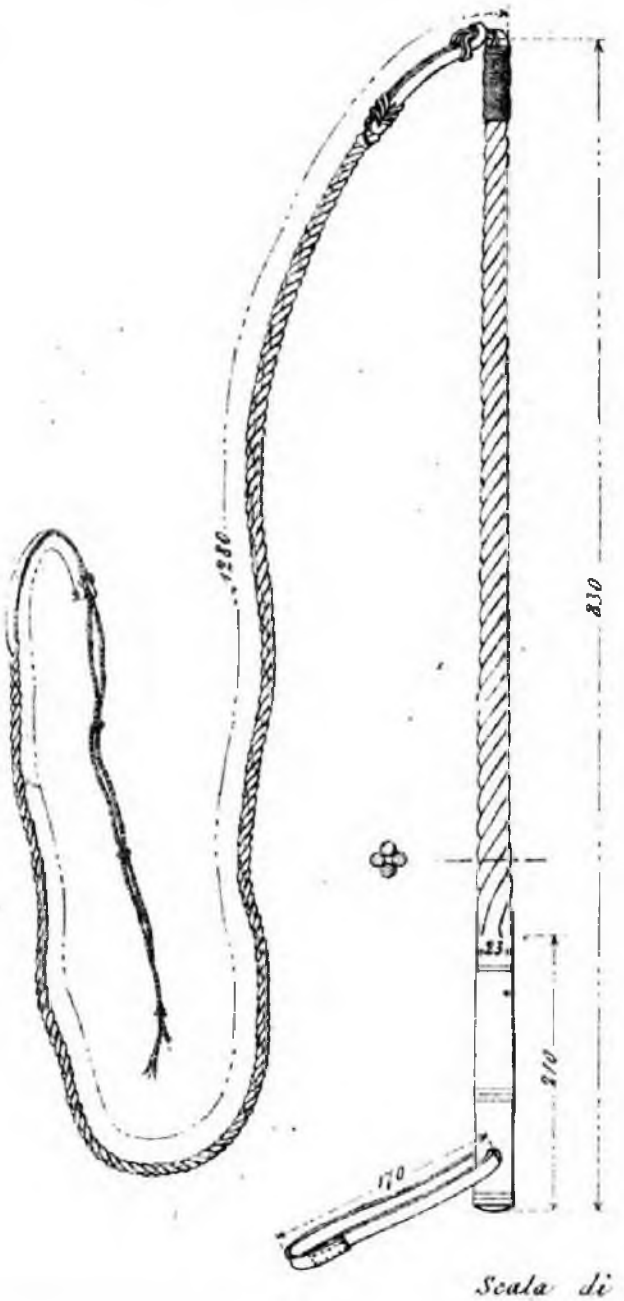
Legioni carabinieri reali. — *Tre* copie per comando di legione ed *una* copia per comando di divisione, di compagnia e di tenenza. Dovranno inoltre esserne provvisti tutti gli ufficiali dell'arma

I comandanti delle legioni carabinieri reali faranno conoscere al Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio) il numero di esemplari di cui abbisognano sia per uso d'ufficio, che per essere distribuite (gratuitamente) agli ufficiali da essi dipendenti.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

Frusta da conducente



Scala di 1/6

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 19. Pubblicato il 14 giugno 1882. **Parte 1.**

GIUGNO N. — Modificazione all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 287.

12. — Militari che dichiarano di voler cambiare domicilio all'atto in cui sono inviati in congedo illimitato col passaggio contemporaneo alla milizia territoriale, *pag.* 291.

13. — Nuove norme per la notificazione delle diserzioni ed abolizioni dell'elenco trimestrale delle variazioni avvenute tra i disertori, *pag.* 292.

ATTO N. **93.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 239). **Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** (con tavola di disegno) — 12 giugno.

Il Ministero ha determinato di ripristinare nella giubba di panno dei Bersaglieri le tradizionali mostrine di panno cremisi al bavero, e di abolire la filettatura in uso.

Dall'opificio di arredi militari saranno spediti alle amministrazioni interessate i nuovi campioni di quel capo di corredo, insieme coi relativi modelli di carta leggermente modificati nelle dimensioni.

All'istruzione sulla divisa della truppa saranno per conseguenza recate le seguenti varianti:

A pag. 144 linea 32 dopo le parole « *disegno* (*Fig.* **171**) aggiungasi: *Pei reggimenti bersaglieri la mostrina è in panno cremisi e foggiata a due punte (Fig.* **170**^{bis}*).*

A pag. 146: Alle figure già modificate con *l'atto* N. 36 del 1881, aggiungasi quella rappresentata dall'unito disegno N. 170bis.

A pag. 148, di seguito alla 10ª linea si aggiunga: « *e similmente i reggimenti bersaglieri pei quali la giubba è priva di filettatura lungo i contorni sia dell'imbusto sia del bavero.*

A pag. 148 A: *Tabella dei fregi ed ornamenti delle giubbe di panno per fanteria.*

Corpi	Mostrine sul bavero	Colore della filettatura	
		del bavero	Delle mostrine sul bavero
Reggimenti bersaglieri	panno cremisi	senza filettatura	senza filettatura

A pag. 152: Dimostrazione del quantitativo di stoffa occorrente per la manifattura delle giubbe di panno per bersaglieri, fanteria e granatieri (già modificata con l'*Atto* N. 36 del 1884).

Taglie	Suddivisioni	Bersaglieri				
		Da costruirsi su 100	Panno turchino			
			Per caduno capo		Per caduna taglia	
4ª	1	3	1	325	3	975
	2	2	1	285	2	570
5ª	1	10	1	265	12	650
	2	10	1	245	12	450
6ª	1	20	1	225	24	500
	2	20	1	205	24	100
7ª	1	15	1	185	17	775
	2	15	1	175	17	625
8ª	1	3	1	155	3	465
	2	2	1	135	2	270
Totali . . .		100			121	380
			Media . . .		1	21

A pag. 154:

CONTO *della giubba di panno per bersaglieri.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo della materia	Quantità	Valore
Panno turchino alto m. 1,30	9 500	1 210	11 495
Panno nero alto m. 1,30	9 500	0 140	1 330
Panno cremisi alto m. 1.30	9 500	0,060	0 570
Tela in cotone bianca (basino colorato in bigio alto m. 0,62)	0 600	2 310	1 386
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	0 700	0 050	0 035
Bottoni grandi per bersaglieri, al cento .	1 500	N. 10	0 150
Bottoni piccoli per bersaglieri, al cento .	0 900	» 2	0 018
Stellette di divisa, al paio	0 080	P. 1	0 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	» »	» »	2 200
Prezzo di costo L.			17 264
Prezzo di conteggio L.			17 30

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di cotone in falde ordinarie (ovatta), un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e la seta (bava) per la punteggiatura delle manopole e del contorno dell'imbusto.

Nell'appendice alla citata istruzione, che si riferisce alla divisa dei sottufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nella dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per le giubbe di panno da sottufficiali dei bersaglieri (pag. 24) alle corrispondenti colonne si sostituiscano quelle che seguono:

Taglie	Suddivisioni	Bersaglieri — Da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario per sott'ufficiali alto m. 1,30 — per cadun capo		per caduna taglia	
4ª	1	3	1	425	4	275
	2	2	1	405	2	810
5ª	1	10	1	345	13	450
	2	10	1	325	13	250
6ª	1	20	1	305	26	100
	2	20	1	285	25	700
7ª	1	15	1	255	18	825
	2	15	1	235	18	525
8ª	1	3	1	215	3	645
	2	2	1	205	2	410
					128	990
	TOTALI . . .	100		MEDIA . . .	1	29

A pagina 26 si sostituisca all'attuale il seguente:

CONTO *della giubba di panno per sott'ufficiali dei Bersaglieri*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario per sott'ufficiali alto met. 1,30	9 50	1 290	12 255
Panno nero da mostreggiature alto m. 1,30	9 50	» 137	1 302
Panno cremisi carico da mostreggiature alto m. 1,30	9 50	» 070	» 665
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta m. 0,62	» 60	2 330	1 398
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	» 70	» 050	» 035
Bottoni grandi per sott'ufficiali da bersaglieri, al %	12 »	N. 10	1 200
Bottoni piccoli per sott'ufficiali da bersaglieri, al %	8 »	» 2	» 160
Stellette di divisa in seta, al paio. . .	» 40	P. 1	» 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	2 200
		Prezzo di costo . . L.	19 615
		Prezzo di conteggio »	19 70

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un gancherello in ferro colla rispettiva maglietta e la seta (bava) per la punteggiatura delle manopole e del contorno dell'imbusto.

Nel modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi saranno quindi attuate a datare dal 1° luglio p°. v°. le seguenti varianti:

1°	260	Giubbe per bersaglieri . .	N° »	» L. 17,30 Variante
»	497	Giubbe per sott'ufficiali dei bersaglieri	» »	» » 19,70 »

Il Ministro — FERRERO.

N. 94 RECLUTAMENTO (Nota N. 119). — **Militari che dichiarano di voler cambiare domicilio all'atto in cui sono inviati in congedo illimitato col passaggio contemporaneo alla milizia territoriale.** — 12 giugno.

Secondo il § 793 del regolamento sul reclutamento i militari appartenenti alla milizia territoriale i quali cambiano di domicilio, devono essere trasferti dal distretto di leva al distretto nel cui territorio hanno preso nuovo domicilio, semprechè ben inteso, siano state osservate le disposizioni dell'articolo 17 del codice civile, e si seguano le norme stabilite per questi passaggi.

Volendo ora dare le norme pel caso nel quale un militare dichiari di voler cambiare domicilio nell'atto dell'invio in congedo illimitato dal corpo con contemporaneo passaggio alla milizia territoriale, il Ministero della guerra determina:

1° Il militare suddetto potrà, a senso del § 798 del detto regolamento, essere diretto pel congedamento al comando del distretto nella cui circoscrizione è compreso il comune ove ha dichiarato di recarsi;

2° Il corpo, il quale dispone pel congedo illimitato del militare nel modo sopraespresso, deve però effettuare il suo passaggio alla milizia territoriale del distretto di leva, avvertendo il distretto stesso che essendo stato il militare diretto in altro comune, per il desiderio da esso manifestatone, riceverà dal distretto di congedamento il foglio di viaggio, per gli effetti di cui al § 806 del predetto regolamento.

3° quando poi il militare suddetto avrà ottemperato alle prescrizioni dell'articolo 17 del codice civile, potrà dai comandanti dei due distretti essere autorizzato il passaggio a senso dei § 793 ed 868 del regolamento sul reclutamento.

In conseguenza di quanto sopra il preavviso Modello N. 83 del Catalogo dovrà, nei casi in questione, essere dai corpi spedito al distretto di leva al quale ciascun militare appartiene.

Il Ministro — FERRERO.

N. **95**. — REGOLAMENTO DI SERVIZIO INTERNO (Nota N. 13). — **Nuove norme per la notificazione delle diserzioni ed abolizione dell'elenco trimestrale delle variazioni avvenute tra i disertori**. — 13 giugno.

L'elenco nominativo delle variazioni avvenute nei disertori, il quale a senso dell'*Atto* N. 53 del 1875, dev'essere dai corpi trasmesso trimestralmente al Ministero della guerra secondo il modello unito alla Circolare del 23 novembre 1861, N. 24, è abolito.

La lettera di notificazione che, a senso dell'*Atto* N. 53 sopracitato, dev'essere fatta per qualunque specie di diserzione al Ministero della guerra, corredata della copia del foglio matricolare del disertore, dovrà essere fatta invece all'Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi, senza che occorra unirvi la copia del foglio suddetto, eccezione fatta per i nuovi inscritti di leva chiamati alle armi che siano denunziati disertori dai distretti, nel qual caso, è necessaria la copia del foglio matricolare (modello N. 10 dell'Istruzione per le matricole).

Nonostante però la detta partecipazione, dovrà ciascuna dichiarazione di diserzione figurare altresì nell'elenco mensile delle variazioni modello N. 11.

Qualora accadessero diserzioni che per circostanze speciali di numero, di luogo, di tempo, od altro, avessero un carattere di eccezionale gravità, i corpi dovranno parteciparle anche al Ministero unendo la copia del foglio matricolare (modello N. 10 suddetto) dei disertori; e dovranno pure partecipare nella stessa guisa al Ministero ogni diserzione di surrogati ordinari, di riassoldati o di raffermati con premio.

Nulla è innovato circa la trasmissione al Ministero del prospetto annuale del movimento avvenuto nei disertori (modello C) stabilita dalla nota N. 169 del 25 settembre 1870.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

62 O.U. III, 218

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 20. Pubblicato il 20 giugno 1882. **Parte 1.**

GIUGNO 15. — Distribuzione delle pistole a rotazione mod. 1874 alle truppe dei reggimenti d'artiglieria e genio, *pag.* 293.

» 16. — Cavalli di nuove rimonte, *pag.* 293.

» 16. — Decorrenza della ferma permanente di militari già appartenenti alla 2ª o 3ª categoria, *pag.* 294.

» 16. — Varianti ed aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 295.

» 19. — Cambiamento di denominazione delle stazioni carabinieri reali di *Fitto di Cecina* e di *Bettola*, *pag.* 296.

» 19. — Modificazione alle aggiunte e varianti al regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, *pag.* 296.

Atto N. **96**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 72). — **Distribuzione delle pistole a rotazione M°. 1874 alle truppe dei reggimenti d'artiglieria e genio.** 15 giugno.

Ho determinato che agli individui di truppa dei reggimenti di artiglieria e del genio, presentemente armati di pistole a rotazione M°. *Le faucheux* corte o da carabinieri reali venga distribuita in cambio la pistola a rotazione M°. 1874.

I reggimenti e le direzioni territoriali d'artiglieria interessati riceveranno dai comandanti territoriali d'artiglieria le norme da seguire per l'esecuzione del cambio d'armamento in parola.

Il Ministro — FERRERO.

N. **97**. — REGOLAMENTO D' ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA. (Nota N. 7) — REGOLAMENTO DI ESESCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA (Nota N. 12). — **Cavalli di nuove rimonte.** — 16 giugno.

Si richiamano i comandanti dei reggimenti di cavalleria alla scrupolosa osservanza di quanto è prescritto dal regolamento di servizio interno e di quello di esercizi ed evoluzioni per l'addestramento dei cavalli di nuove rimonte.

A meno di casi eccezionali, pei quali questo Ministero si riserva di dare le disposizioni occorrenti, i cavalli di nuove rimonte non dovranno prestar servizio nelle righe se non ad addestramento completamente ultimato.

In conseguenza di ciò, i cavalli di nuove rimonte non prenderanno parte a marcie di resistenza, a campi d'istruzione o a grandi manovre, essendo necessario, in considerazione della loro conservazione, che i predetti quadrupedi abbiano progressivamente acquistato coll'addestramento la forza necessaria per sopportare quelle fatiche.

Il Ministro — FERRERO

N. 98. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 120). — **Decorrenza della ferma permanente di militari già appartenenti alla 2ª o 3ª categoria.** — 16 giugno.

Il § 736 del regolamento sul reclutamento stabilisce che pei militari con ferma temporanea che fanno passaggio alla ferma permanente debba questa decorrere dal giorno del loro arruolamento.

Occorre però talvolta di dover applicare le disposizioni del succitato paragrafo anche a militari i quali appartenevano già alla 2ª o 3ª categoria prima di far passaggio alla prima e di assumere la ferma temporanea; ed a questo proposito furono presentati dei quesiti al Ministero.

All'effetto quindi di togliere ogni dubbiezza sul modo di determinare gli obblighi di servizio sotto le armi di tali militari ed in relazione al disposto dei §§ 701 e 734 del suddetto regolamento, il Ministero della guerra dichiara che la ferma permanente dovrà per questi ultimi militari decorrere:

dalla data del loro arruolamento se, allorquando dalla 2ª o 3ª categoria fecero passaggio alla 1ª, non era ancora pronunciato il discarico finale della leva della classe colla quale vennero arruolati;

dalla data del loro passaggio alla 1ª categoria se, all'epoca del passaggio stesso, era già stato pronunciato il discarico finale preaccennato.

È però da aversi presente che, nello stabilire la durata del servizio da prestarsi sotto le armi, dovrà anche pei detti militari non tenersi conto del tempo che eventualmente alcuno di essi potesse aver trascorso in congedo illimitato come militare di 1ª categoria prima di far passaggio alla ferma permanente, siccome già è previsto dal § 736 del regolamentosul reeclutamento; e resta inteso altresì che qualora i detti militari di 2ª o di 3ª categoria fossero stati sotto le armi per la istru-

zione militare prima di far passaggio alla 1ª categoria, dovrà la decorrenza della ferma permanente avere effetto retroattivo di tanto tempo per quanto rimasero sotto le armi.

Il Ministro — FERRERO.

N. **99**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 193). — **Varianti ed aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879)** — 16 giugno.

Categoria	Numero d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
I	253	Gavetta di latta	N°	» 90	Variante
»	348	Redini del filetto (1)	»	2 10	»
»	348	Redini del morso (1)	»	2 40	»
»	361	Scatoletta da nero per le scarpe .	»	» 12	»
»	415	Tazza di latta	»	» 16	»
»	492	Cappotto per sottufficiali di fanteria.	»	24 10	»
»	493	Cappotto per sottufficiali dei granatieri	»	26 10	»
»	494	Cappotto per sottufficiali del genio.	»	25 90	»
»	537	Colbacchi vari	»	»	» Aggiunta
II	125	Casse di legno dello spessore di mm. 26, cerchiate in ferro, diverse, da parco vestiario	»	36 50	»
»	126	Casse di legno dello spessore di mm. 18, cerchiate in ferro, diverse, da parco vestiario	»	32 50	»
»	127	Casse di legno dello spessore di mm. 14, cerchiate in ferro, diverse, da parco vestiario	»	30 50	»
»	128	Gabbie di legno dello spessore di mm. 26, cerchiate in ferro, diverse, da parco, vestiario . .	»	26 50	»

Avvertenza.

I cambiamenti di prezzo e le aggiunte sovraccennate saranno eseguiti sui registri di caricamento col 1° luglio del corrente anno.

Il Ministro — FERRERO.

N. **100**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 48). — **Cambiamento di denominazione delle stazioni di *Fitto di Cecina* e di *Bettola***. — 19 giugno.

Le stazioni dei carabinieri reali stabilite in *Fitto di Cecina*, compagnia di Pisa, ed in *Bettola*, compagnia di Piacenza, assumono la denominazione di *Cecina* la prima e di *Borgonure* la seconda.

Il Ministro — FERRERO

N. **101**. — REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA. (Nota N. 13). — **Modificazione alle aggiunte e varianti al Regolamento suddetto in data 1° giugno 1880**. — 19 giugno.

Le aggiunte e varianti pubblicate in data 1° giugno 1880, in quanto riguarda la sostituzione del comando: *Testa di colonna destr (o sinistr) — A-vanti* a quello di: *Girat - destr* (o *sinistr*) *— A-vanti*, vengono abolite, restando in questo punto intatto il Regolamento come era prima.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 31. Pubblicato il 28 giugno 1882. Parte 1.

GIUGNO 21. — Apertura della stazione di Lissone-Muggiò *pag.* 297.
» 23. — Trattamento dei soldati ascritti alla classe di punizione, cui sia inflitta la prigione di rigore. *pag.* 298.
» 24 — Cambiamento di denominazione della stazione di Pigna d'Andora. *pag.* 298.
» 26. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1878). *pag.* 299.

Atto N. **102**. — FERROVIE. (Nota N. 148). — **Apertura della stazione di Lissone-Muggiò**. — 22 giugno.

Si rende noto che col giorno 15 giugno corrente venne aperta al pubblico servizio la nuova stazione di *Lissone-Muggiò* situata a chilometri 5 da Monza e chilometri 3 da Desio sulla linea Milano-Chiasso.

E però nel prontuario militare (edizione 14 marzo 1881) pei viaggi in ferrovia e sui laghi, la suddetta stazione di *Lissone-Muggio* verrà inscritta nella parte I^a^ lettera L, colla distanza (nella colonna 3) da Monza chilometri 5.

Nella parte III^a^ poi alla Tavola N. 27 la detta stazione verrà inscritta dopo quella di Chiasso, colle distanze nella colonna verticale corrispondente alle stazioni sottoindicate, come segue:

Milano . . .	Kil. 18
Sesto S. Giovanni .	» 11
Monza . . .	» 5
Desio . . .	» 3
Seregno . . .	» 6
Camnago . .	» 12
Carimate . .	» 16
Cantù Asnago . .	» 18

Cucciago	Kg. 21
Albate Camerlata	» 26
Como S. Giovanni	» 31
Chiasso	» 35

Il Ministro — FERRERO.

N. **103**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 125). **Trattamento dei soldati ascritti alla classe di punizione, cui sia inflitta la prigione di rigore.** — 23 giugno.

Al § 746, lettera f), del Regolamento di disciplina militare è fatta la seguente annotazione:

(*) I soldati ascritti alla classe di punizione, ai quali sia inflitta la prigione di rigore per più di 15 giorni, scorso questo termine di tempo riceveranno il rancio nei giorni di giovedì e di domenica.

Il Ministro — FERRERO

N. **104**. — FERROVIE. (Nota N. 149). **Cambiamento di denominazione della stazione di Pigna d'Andora.** — 24 giugno.

A cominciare dal 1° luglio p. v. la stazione di *Pigna d'Andora* sulla linea Genova-Ventimiglia, cambierà l'attuale sua denominazione in quella di *Andora*.

E però nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, edizione 14 marzo 1881, parte I^a^ e parte III^a^, ove detta stazione trovasi inscritta, si eseguiranno le volute rettificazioni.

Il Ministro — FERRERO

N. **105.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — (Nota N. 194). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — (Edizione 1878). 26 giugno.

Pagina	Categoria	Numero categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
60	8ª	400	Bardature compiute per zappatori di cavalleria	N°	134	40	Variante
62	»	370 bis	Bardature compiute per cavalleggeri	»	134	70	Aggiunta
»	»	371 bis	Bardature compiute per lancieri.	»	134	95	»
124	»	400	Bardature compiute per zappatori di cavalleria (1)	»	—	—	Variante
»	»	408	Selle per zappatori di cavalleria (2)	»	—	—	»

Il Ministro. — FERRERO.

(1) Le bardature per cavalleggeri e per lancieri hanno eguale composizione di quelle per zappatori di cavalleria, differiscono solo per le coregge che le rispettive selle hanno in più come dalla nota seguente.

(2) Le selle . . .

Roma, 1882. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 28. Pubblicato l'8 luglio 1882. **Parte 1.**

GIUGNO 29. — Legge portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento, pag. 301.

LUGLIO 7. — Istruzioni per l'applicazione di talune disposizioni della legge 29 giugno 1882 N. 829 (serie 3ª), pag. 316.

Atto N. **106** — RECLUTAMENTO. (Nota N. 121) — **Legge portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* N. 156 del 5 luglio 1882; N. 829 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno.* — 29 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 18, 28, 43, 58, 60, 78, 80, 82, 86, 87, 89, 95, 96, 97, 101, 103, 111, 115, 116, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 146, 147, 159, 160, 170, 173, e 176 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto del 26 luglio 1876, n. 3260 (serie 2ª) sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

« Art. 5. Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva. Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque, e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

« Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo della età loro.

« Possono esservi chiamati anche prima quando lo esigano contingenze straordinarie.

« Art. 8. Il contingente di prima categoria che ciascuna leva deve somministrare all'esercito è determinato con legge.

« Gli inscritti idonei alle armi che sopravanzino al contingente di prima categoria e che non abbiano diritto all'assegna-

zione alla terza, costituiscono la seconda categoria, la quale potrà essere divisa in due parti.

« In questo caso il contingente della prima parte della seconda categoria d'ogni classe sarà fissato con decreto reale.

« Art. 9. Il ripartimento fra i circondari del contingente di prima categoria è fatto per decreto reale in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata.

« Il ripartimento del contingente della prima parte della seconda categoria è fatto dal Ministro della Guerra fra i distretti militari in proporzione degli uomini definitivamente ascritti alla stessa seconda categoria.

« Art. 10. Il contingente di 1ª categoria assegnato a ciascun circondario è dal prefetto o sotto-prefetto ripartito fra i mandamenti di cui esso si compone, in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione di ogni mandamento. Salvo la città di Napoli, tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

« Il contingente della prima parte della 2ª categoria, assegnato a ciascun distretto militare, è ripartito dal rispettivo comandante fra i vari mandamenti in proporzione del numero degli arruolati nella 2ª categoria dei mandamenti stessi.

« Art. 11. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui alla 1ª categoria, ovvero alla prima od alla seconda parte della 2ª categoria.

« Art. 18. Contro le decisioni dei Consigli di leva è ammesso il ricorso al Ministro della Guerra, osservate le prescrizioni del regolamento di cui all'art. 175.

« Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, di due consiglieri di Stato e di due ufficiali superiori, potrà annullare le dette decisioni.

« I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

« Art. 28. Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

« 1. Gli omessi inquisiti di essersi sottratti alla inscrizione ed assolti dai tribunali ordinari;

« 2. Gli omessi in leve anteriori, di cui all'art. 35 e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere inscritti prima o dopo che siasi scoperta la loro omissione.

« Art. 43. Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani ec-

cedenti sono ammessi ad una estrazione suppletiva la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.

« E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

« Terminata l'estrazione, non può questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

« Art. 58. All'esame personale degli inscritti sarà proceduto dal Consiglio di leva in presenza del sindaco per mezzo dei medici chiamati alla seduta.

« I casi di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti, sopra la esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sulla attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

« Nel caso che un inscritto non giustifichi il diritto invocato alla esenzione di cui sopra, il Consiglio provvede perchè sia immediatamente, se idoneo, arruolato in 1ª o in 2ª categoria, giusta il numero estratto, e gli concede dilazioni anche sino alla chiusura della sessione completiva per provare i suoi titoli ad essere assegnato alla 3ª.

« Art. 60. Il Consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti art. 8 e 11, assegnerà al contingente di 1ª categoria nell'ordine seguente:

« 1. I capilista di cui al n. 2 ed all'ultimo capoverso dell'art. 29, gli inscritti che si trovassero nei casi contemplati negli art. 155 e 156, i volontari di un anno già ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio, e gli inscritti di cui all'art. 121;

« 2. I capilista di cui ai n. 1, 3 e 4 del citato art. 29 e i renitenti assolti o condannati, semprechè tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nella estrazione della leva alla quale presero parte dovessero essere ascritti alla 1ª categoria;

« 3. Gli inscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione e fino al compimento del determinato contingente di 1ª categoria.

« Tutti i rimanenti capilista ed inscritti non compresi nella 1ª categoria saranno assegnati alla 2ª nell'ordine medesimo della lista di estrazione.

« I surrogati di fratello saranno assegnati a quella cate-

goria cui per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

« Art. 78. Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo sono rimandati alla sessione completiva della loro leva, e se in questa si riconoscano persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo risultando tuttavia inabili sono riformati.

« Art. 80. Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e centimetri cinquantasei, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, e non avendola neppure in quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.

« Art. 82. Gli inscritti di cui all'articolo precedente, qualora sieno idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

« Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio, a meno che non siano affetti da taluna deformità di cui all'art. 47, nel qual caso il Consiglio potrà pronunziarne la riforma colle norme stabilite dal regolamento.

« Art. 86. Va esente dal servizio di prima e di seconda categoria ed è assegnato alla terza l'inscritto che nel giorno stabilito pel suo arruolamento si trovi in una delle seguenti condizioni:

« 1. Unico figlio di padre vivente;

« 2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni o di padre entrato nel 70° anno di età;

« 3. Unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova;

« 4. Nipote unico o primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età e che non ha figli maschi;

« 5. Nipote unico o primogenito di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi;

« 6. Primogenito di orfani di padre e madre od unico fratello di orfane nubili di padre e madre;

« 7. Il maggiore nato di orfani di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcune delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 93;

« 8. L'ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero antecedente;

« 9. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvo che all'uno fra costoro competa la esenzione per altro titolo.

« Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia, a favore dei quali è accordata l'esenzione.

« I diritti per l'assegnazione alla terza categoria stabiliti dal presente articolo e dai successivi e che non siano stati esposti dagli inscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno tuttavia essere validamente invocati e comprovati avanti al Consiglio di leva sino alla chiusura della sessione completiva della leva alla quale essi concorrono.

« Art 87. È parimente esente dal servizio di prima e di seconda categoria ed è assegnato alla terza l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

« 1. Non sia ascritto alla seconda od alla terza categoria;

« 2. Non risulti servire nella qualità di volontario nel caso previsto dall'articolo 115;

« 3. Non sia arruolato nel corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

« Art. 89. Le esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, di cui nei precedenti articoli 87 e 88, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovano nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva è tuttora obbligata al servizio militare.

« Art. 95. Il militare di 2ª categoria non procaccia al fratello il diritto all'esenzione del servizio di 1ª e di 2ª categoria, ma egli stesso in tempo di pace fa passaggio alla 3ª tostochè il fratello arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio o al corpo o nel modo stabilito dal regolamento.

« In questo caso il passaggio alla 3ª categoria da lui ottenuto equivale all'assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo 87.

« Art. 96. Il sottufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3ª categoria, quando posteriormente al suo arruolamento per mo-

dificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'articolo 93, sia egli venuto a trovarsi in uno di quei casi pei quali al momento della leva avrebbe avuto diritto alla assegnazione alla 3ª categoria, purchè però non abbia procurato l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ad un fratello tuttora vivente.

« Il passaggio alla 3ª categoria deve essere richiesto con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

« Il passaggio alla 3ª categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'art. 87.

« Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per l'arruolamento del militare dinanzi al Consiglio di leva e quello in cui è stato effettivamente arruolato, quando per cause non ad esso imputabili non sia stato arruolato nel giorno stabilito per l'esame definitivo del suo mandamento, e venga poi arruolato durante le operazioni della leva stessa.

« Gli ufficiali di complemento che dopo la loro nomina ad ufficiale siano venuti a trovarsi per una delle circostanze anzidette in uno dei casi sopraccennati, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.

« Art. 97. L'esercizio del diritto derivante dagli articoli 95 e 96 della legge è sospeso per i militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi sia per esercitazioni che per qualunque altra causa.

« Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria, di cui all'articolo 96, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articolo 100.

« Art. 101. Il surrogato di fratello deve:

« 1. Essere cittadino dello Stato;

« 2 Aver compiuto il 18° anno d'età e non aver ancora concorso alla leva;

« 3. Provare di essere inscritto sulle liste di leva e quando per età non lo sia stato ancora, produrre l'atto autentico di nascita;

« 4. Non essere ammogliato nè vedovo con prole;

« 5. Presentare l'attestazione di buona condotta;

« 6. Non avere incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunziata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;

« 7. Essere idoneo al servizio militare.

« L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduta la surrogazione, e vidimata dal prefetto o dal sotto-prefetto del circondario.

« Art. 103. Le surrogazioni di fratello posteriori all'arruolamento seguono normalmente presso il corpo in cui trovasi arruolato il surrogante.

« Qualora il fratello surrogato non abbia l'attitudine speciale per quel corpo, il Ministro della Guerra determinerà in quale altro corpo, od arma debba aver luogo la surrogazione.

« Art. 111. I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa prima che abbia luogo l'estrazione a sorte della leva della propria classe e quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

« 1. Abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

« 2. Non siano ammogliati nè vedovi con prole;

« 3. Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati.

« 4. Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunziata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;

« 5. Producano l' attestazione di buona condotta di cui all'articolo 101;

« 6. Facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;

« 7. Sappiano leggere e scrivere.

« I militari che domandino di essere ammessi nell' arma dei carabinieri reali non devono aver oltrepassata l'età di 26 anni, se appartenenti alla 2ª o alla 3ª categoria, e l'età di anni 35 se provenienti dalla 1ª categoria.

« I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma, e qualora non oltrepassino il 26° anno di età, o il 32° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, ossivvero come musicanti o maniscalchi o vivandieri.

« I giovani ammessi negli istituti militari possono essere arruolati compiuto il diciassettesimo anno di età.

« Art. 115. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa ed alla condizione soltanto di cui al n. 1 dell'art. 111. Potranno anche essere ammessi a prestar servizio nelle suindicate condizioni nei corpi dell'esercito permanente i militari di seconda e quelli di terza categoria appartenenti a classi tuttora in congedo illimitato.

« Art. 116. Oltre l'arruolamento volontario, di cui nei precedenti articoli, è ammesso uno speciale arruolamento per la ferma temporanea coll'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.

« Siffatto arruolamento può essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanità e di sussistenza.

« Per essere ammesso a questo arruolamento speciale il giovane deve avere compiuto il diciassettesimo anno di età e soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 ed inoltre:

« 1. Dimostrare con appositi esami, disposti dal Ministro della Guerra, di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;

« 2. Pagare alla Cassa militare la somma che sarà ogni anno determinata con decreto reale. Tale somma non potrà sorpassare lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria e lire 1500 per gli altri.

« Art. 120. Gli studenti delle Università o degli istituti assimilati, i quali pel numero estratto a sorte siano arruolati nella prima categoria, possono ottenere dal Ministro della Guerra che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi fino al 26° anno di età.

« Cessa per essi l'ottenuto benefizio compiuta che abbiano questa età od anche prima se abbiano terminato il corso degli studi intrapresi, ovvero non li continuino; epperò sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di prima categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

« Art. 121. Gli inscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare o vi servano in virtù di regio decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo di leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1ª categoria del rispettivo mandamento.

« Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi; e qualora gli ufficiali dell'esercito permanente dispensati dalla effettività di servizio per dimissione volontaria non abbiano servito almeno due anni colla qualità d'ufficiale o come militare di truppa, dovranno prestare un altr'anno di servizio come militare di truppa, compiuto il quale, saranno inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento.

« Art. 124. Contraggono la ferma permanente i capi armaiuoli, i musicanti e gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena ed i carabinieri reali che siano promossi al grado di vice-brigadiere.

« Contraggono la ferma temporanea di nove anni gli uomini di prima categoria assegnati alla cavalleria e coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri reali; quella di 12 anni gli uomini di prima categoria destinati agli altri corpi dell'esercito.

« Art. 125. In tempo di pace, gli uomini di 1ª categoria, che si arruolano nei carabinieri reali, passano sotto le armi cinque anni; quelli assegnati alla cavalleria, quattro anni, quelli ascritti agli altri corpi, tre anni; i rimanenti anni sono passati in congedo illimitato.

« La chiamata sotto le armi dei militari di 1ª categoria deve aver luogo non più tardi del principio di gennaio di ciascun anno.

« Per una parte del contingente di prima categoria, da determinarsi nella legge annua di leva, la durata del servizio sotto le armi può essere limitata a due anni, in base al numero d'estrazione a sorte.

« È inoltre in facoltà del Ministro della Guerra;

« *a*) di anticipare l'invio in congedo illimitato della classe anziana, dopo il compimento dell'ultimo periodo d'istruzione, tranne per l'artiglieria da campagna, in cui parte della classe anziana potrà essere congedata in principio del terzo periodo;

« *b*) d'inviare in congedo illimitato per anticipazione, dopo il secondo periodo d'istruzione, parte della classe destinata ad un servizio di tre anni.

« Art. 126. Gli inscritti annoverati alla 2ª categoria sono obbligati al servizio militare nell'esercito permanente e nella milizia mobile per 12 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale appartengono compiono il 21° anno di età.

« In tempo di pace normalmente rimangono in congedo illimitato.

« Art. 128. I carabinieri reali provenienti da un'altra arma, qualora avessero già prestato uno o più anni di servizio effettivo, dovranno passarne altri quattro nel corpo dei carabinieri reali.

« Gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un reggimento o corpo in qualità di capi armaiuoli, dovranno contrarre la ferma permanente, la quale comincerà dal giorno dell'ammissione in tale qualità, cessando però l'obbligo di terminare quella in corso.

« Art. 129. I militari di 1ª categoria, nei tre o quattro ultimi anni della loro ferma temporanea, fanno passaggio alla milizia mobile ad eccezione di quelli appartenenti ai carabinieri reali, alla cavalleria, alle compagnie operai, i quali rimangono ascritti ai corpi dell'esercito permanente fino al termine della loro ferma.

« Fanno parimente passaggio alla milizia mobile gli uomini di 2ª categoria dopo 8 anni del loro obbligo al servizio, di cui nell'articolo 126.

« Art. 130. Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione, o scontando la pena inflittagli da tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punzione in un corpo disciplinare.

« Nei casi di interruzione del servizio di cui sopra i militari con ferma permanente dovranno prestare sotto le armi tanto tempo di servizio quanto occorre per compiere la ferma intrapresa, ed i militari con ferma temporanea saranno trasferti di classe, computando come un anno intiero le frazioni di anno superiori a 5 mesi.

« Art. 131. I militari dell'esercito permanente e della milizia mobile in congedo illimitato, sì di 1ª che di 2ª categoria, possono con decreto reale essere chiamati sotto le armi in totalità ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma o per corpo o per distretto militare, tanto per l'istruzione loro, quanto per rassegna o per eventualità quando il Governo lo giudichi opportuno.

« Dovranno però ogni anno essere chiamati sotto le armi per un periodo non maggiore di un mese, i militari ascritti alla 1ª categoria di una o più classi che si trovano in congedo illimitato od almeno quelli di essa che sono ascritti all'arma di fanteria ed all'artiglieria da campagna.

« Dovranno anche ogni anno essere chiamati per ricevere

l'istruzione i militari della 1ª parte di 2ª categoria di una classe per un periodo di tempo da due a sei mesi ripartibili in uno o più anni, ed i militari della 2ª parte della stessa 2ª categoria, per una durata non minore di quella istruzione che sarà data ai militari di 3ª categoria.

« Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1ª e di 2ª categoria che trovasi in attività di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie.

« Art. 133. Terminata la ferma, i sottufficiali, caporali e soldati saranno passati alla milizia territoriale, a meno che non siano ammessi a contrarre la rafferma, ove si trovino nel caso previsto dall'articolo 137.

« I sottufficiali però vincolati con ferma permanente, prima di far passaggio da questa alla milizia territoriale, resteranno in congedo illimitato ascritti per due anni alla classe di 1ª categoria che passerà alla milizia mobile al termine dell'anno in cui cessano dal servizio sotto le armi.

« I sottufficiali dell'arma di cavalleria continuano a rimanere per due anni in congedo illimitato ascritti al treno.

« Qualora i sottufficiali, caporali e soldati abbiano già fatto passaggio alla milizia territoriale, non potranno più essere riammessi nell'esercito permanente se oltrepassano il trentesimoquinto anno di età, se l'intervallo di tempo in cui fecero il suddetto passaggio è maggiore di due anni, e se non contraggono una intera ferma per l'arma a cui si destinano.

« Faranno parimente passaggio alla milizia territoriale gli uomini di 2ª categoria dopo aver percorso nell'esercito permanente e nella milizia mobile il tempo determinato dall'articolo 126.

« È fatta facoltà al Ministro della Guerra di ritardare il passaggio alla milizia territoriale dei militari con ferma temporanea fino al 1° del mese di luglio successivo all'anno in cui compiono la ferma stessa.

« Art. 135. Il diritto di essere inviato in congedo illimitato e di ottenere il passaggio alla milizia mobile o territoriale od il congedo assoluto, è sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.

« Art. 136. La rafferma è della durata di un anno o di tre anni: la prima senza premio; la seconda con premio; l'una e l'altra sono concesse dal Ministro della Guerra.

« Art. 137. Alla rafferma senza premio possono essere ammessi i militari che hanno compiuta la ferma permanente.

« Alla rafferma con premio possono aspirare, purchè soddisfacciano alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e di istruzione, determinate da regio decreto:

« 1. I sottufficiali, caporali e soldati che abbiano compiuta la ferma permanente e non abbiano oltrapassata l'età di 36 anni;

» 2. I carabinieri reali, siano o non graduati e qualunque sia la loro provenienza, che abbiano compiuti cinque anni di servizio sotto le armi e non abbiano oltrepassata l'età di 40 anni.

« Art. 138. Semprechè riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:

« 1. A tre successive rafferme con premio i carabinieri reali, siano o no graduati, ed i sottufficiali di tutte le altre armi, eccettuati i veterani e gli invalidi;

« 2. A due rafferme con premio i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, i caporali delle compagnie di sussistenza ed i maniscalchi;

« 3. Ad una rafferma con premio i soldati musicanti, trombettieri e sellai, non che gli appuntati e soldati delle compapagnie di sussistenza.

« Compiuta una o più rafferme con premio, i carabinieri reali ed i sottufficiali delle varie armi possono ottenere di continuare il servizio sotto le armi mediante successive rafferme di un anno senza premio.

« I sottufficiali delle varie armi che contino 12 anni di servizio effettivo e riuniscano le condizioni per essere nominati scrivani locali, possono rimanere sotto le armi con successive rafferme di un anno finchè possa avere luogo la loro nomina a scrivano locale ed essere così in grado di concorrere agli impieghi di ufficiale d'ordine delle varie amministrazioni dello Stato, secondo il diritto loro accordato dalla legge 22 luglio 1881, n. 341. La rafferma in corso s'intenderà cessata il giorno stesso della loro nomina a scrivano locale.

« Art. 139. È fatta facoltà al Ministro della Guerra di anticipare il godimento del premio di rafferma ai militari di cui al numero 1 dell'art. 137, facendolo incominciare dopo soli 6 anni passati sotto le armi, quando i mezzi della Cassa militare lo consentano e semprechè fin da quel momento il militare si obblighi ad una rafferma di tre anni da percorrersi sotto le armi una volta ultimata la sua ferma d'obbligo.

« Art. 140. Il premio di ogni rafferma è di lire 150 annue.

« Finchè rimane sotto le armi, sempre però appartenendo alla truppa, il militare raffermato godrà di altrettanti di questi premi quante sono le rafferme contratte.

« I premi di rafferma sono pagati dalla Cassa militare.

« Finchè il militare raffermato rimane vincolato al servizio sotto le armi, il premio annuo di rafferma ed il capitale di cui all'articolo seguente non possono cedersi nè sequestrarsi; eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare o per causa di alimenti dovuti per legge.

« Art. 141. Il militare raffermato con premio che cessi dal servizio sotto le armi, venga promosso ufficiale o passato nel corpo invalidi e veterani dopo aver compiuto una o più rafferme con premio riceverà dalla Cassa militare un capitale in cartelle del debito pubblico, 5 per cento, la cui rendita sarà uguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva.

« È però data facoltà al Ministro della Guerra di concedere per gravi motivi al raffermato con premio che continui a rimanere sotto le armi la metà o l'intiero capitale della rafferma o delle rafferme compiute. In questi casi cessa il diritto alla metà od alla totalità del premio annuale di cui all'articolo precedente.

« Art. 144. Perdono i benefizi inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, assegnati alla classe di punizione, passati alle compagnie di disciplina, che si rendano disertori, che contraggano matrimonio senza autorizzazione, o che incorrano in condanne a pene criminali dai tribunali ordinari od in qualunque condanna dai tribunali militari. La retrocessione dal grado, l'assegnazione alla classe di punizione e il passaggio alle compagnie di disciplina devono essere preceduti da parere di una Commissione di disciplina.

« Perdono egualmente questi benefizi in seguito a deliberazione di una Commissione di disciplina, i militari che abbiano cattiva condotta o commettano grave mancanza, o abbiano perduta la speciale qualità per la quale ottennero la rafferma.

« In ciascuno dei casi preaccennati, il militare rimane sciolto dal solo obbligo di servizio sotto le armi contratto colla rafferma, rimanendogli però illesi i diritti, ove ne abbia, alla capitalizzazione dei premi delle rafferme con premio

antecedenti. Questi diritti gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore, sia condannato a pena criminale, al carcere o alla reclusione militare, e non ne rientra in possesso, che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.

« Pei carabinieri reali la perdita del grado non trae seco come necessaria conseguenza la perdita della rafferma con premio, a meno che non venga pronunciata dalla Commissione di disciplina.

« Art. 146. Un caposoldo o premio speciale di annue lire 150 sarà corrisposto dalla Cassa militare ai sottufficiali con ferma permanente eccettuati i sottufficiali musicanti ed armaiuoli e quelli del corpo invalidi e veterani.

« Art. 147. Questo caposoldo decorrerà dal giorno della promozione a sottufficiale e durerà sino a che il sottufficiale presti, come tale, servizio sotto le armi o non faccia passaggio in una delle posizioni menzionate nell'articolo precedente, o nel corpo invalidi e veterani.

« Art. 159. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

« I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; e col carcere estensibile a tre mesi se presentati spontaneamente infra l'anno.

« Le pene in quest'articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

« Art. 160. I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati sono esaminati dal Consiglio di leva, e qualora siano riconosciuti idonei al servizio sono arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e se alla 1ª sono avviati subito sotto le armi.

« Qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, possono anche ottenere di essere assegnati alla 3ª categoria, purchè però non vi si opponga il fatto di altre esenzioni godute da fratelli durante la loro renitenza.

« I renitenti condannati non godono il beneficio di poter essere assegnati alla 3ª categoria se non si trovano più nelle condizioni che sussistevano all'epoca della leva.

« Ove siano riconosciuti inabili al servizio militare, sono riformati.

« Art. 170. L'obbligo di servizio nella milizia mobile stabilito pei sottufficiali in congedo illimitato a senso dell'articolo 133, è applicato ai sottufficiali che si trovino sotto le armi il 1° luglio 1882.

« Il disposto dell'articolo 126 e quello del 2° capoverso dell'articolo 129 della presente legge è applicato ai militari di 2ª categoria delle classi ascritte al 1° luglio 1882 all'esercito permanente; ed il disposto dell'articolo 126 è applicato anche alle classi di 2ª categoria ascritte alla data stessa alla milizia mobile della quale continueranno a far parte fino al termine dell'obbligo di servizio dall'articolo stesso 126 stabilito.

« La riduzione del servizio sotto le armi a quattro anni per la cavalleria, stabilita dall'articolo 125 della presente legge, è applicabile soltanto a coloro che vi saranno ascritti dopo la pubblicazione della presente legge.

« Art. 173. I militari riassoldati con premio che, terminata la ferma contratta cessino dal servizio sotto le armi o vengano promossi ufficiali o passino nel corpo invalidi e veterani, rinunziando alla pensione vitalizia cui hanno diritto, riceveranno dalla Cassa militare un capitale in cartelle del debito pubblico 5 per cento, la cui rendita sia eguale ai due terzi della pensione stessa.

« La Cassa militare continuerà a provvedere al pagamento dei premi dei riassoldati secondo le leggi del 7 luglio 1866, n. 3062, e del 6 febbraio 1872, n. 664, alle pensioni vitalizie ovvero alla loro capitalizzazione.

« La disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 140 circa il divieto di cessione o di sequestro del premio dei raffermati è estesa ai riassoldati.

« È pure esteso ai militari, che compiuta la ferma di riassoldato con premio rimasero sotto le armi, il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 141.

« Art. 174. Il caposoldo di cui all'articolo 146 non può essere concesso a coloro che già godono del soprassoldo o della pensione di riassoldato con premio o di interessi di cartella di credito come assoldati, eccezione fatta per i sottufficiali dei carabinieri reali ».

Art. 2.

L'articolo 50 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito approvato con regio decreto del 26 luglio 1876, n. 3260 (serie 2ª), è abrogato.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare di nuovo il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, coordinandolo con le disposizioni e modificazioni introdotte con la presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 29 giugno 1882.

UMBERTO

FERRERO.

N. **107**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 122) — **Istruzioni per l'applicazione di talune disposizioni della legge del 29 giugno 1882**. N. 829 (serie 3ª) — 7 luglio.

Visti gli articoli 87, 96, 101, 103, 111 116, 130, 133, 140, 141, 170, 173 e 174 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito del 26 luglio 1876, quali furono modificati dalla legge del 29 giugno 1882 N. 829 (serie 3ª), questo Ministero determina quanto segue:

Rilascio di certificati di inscrizione ai ruoli Mod. N. 30.

1. Per le modificazioni arrecate all'art. 87 del testo unico suddetto, possono tramandare al fratello inscritto di leva il diritto di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria i militari *ascritti alla 1ª categoria* quando anche siano stati trasferiti per fine di ferma alla milizia territoriale, e non sono altrimenti

esclusi dal tramandare lo stesso diritto i militari appartenenti alla 1ª categoria che si trovino per punizione in un corpo disciplinare od ascritti per colpa propria all'esercito permanente od alla milizia mobile oltre la durata della ferma contratta.

Si devono pertanto intendere modificati in questo senso i §§ 406 e 408 del Regolamento sul reclutamento, e ritenere come soppressi i §§ 8, 9 e 10 dell'Istruzione complementare al Regolamento stesso; e per conseguenza potranno essere a suo tempo richiesti dai sindaci e rilasciati dai comandanti dei distretti i certificati di inscrizione ai ruoli modello N. 30 per tutti i militari ascritti alla 1ª categoria sopracitati.

Passaggio alla 3ª categoria.

2. Il nuovo articolo 96 della legge mentre ha aumentato il numero dei casi nei quali i militari acquistano diritto al trasferimento alla 3ª categoria, ed ha stabilito inoltre che d'ora in poi lo stesso trasferimento alla 3ª categoria equivalga ad assegnazione alla 3ª categoria per l'applicazione dell' articolo 87 della legge, ha aggiunta la condizione che tale beneficio debba essere richiesto con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

Fa quindi d'uopo che i comandanti dei corpi nel trasmettere al Ministero le domande dei militari per conseguire il trasferimento alla 3ª categoria in applicazione del citato articolo 96, abbiano cura che ai documenti prescritti dalla tabella che fa seguito al capo XXIV del Regolamento sul reclutamento siano pure uniti gli atti di richiesta modello N. 25, nei casi riferibili ai N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del nuovo articolo 86, o, invece, l'atto di richiesta modello N. 26 quando si tratti di orfani ai quali non sia stato assegnato un tutore.

Ufficiali di complemento che domandano il trasferimento alla Milizia territoriale in applicazione dell'art. 96 della legge.

3. Gli ufficiali di complemento che in virtù dell'ultimo alinea dell'articolo 96, modificato dalla legge 29 giugno decorso, intendessero di far passaggio col loro grado nella milizia territoriale, dovranno presentarne domanda per mezzo del comandante del distretto da cui dipendono, unendovi tutti i documenti stabiliti dalla tabella che fa seguito al capo XXIV del Regolamento sul reclutamento, non che l'atto di richiesta di cui al § precedente.

Surrogazioni di fratello.

4. Per effetto della variazione arrecata al N. 6 dell'art. 101 del testo unico suddetto l'aspirante surrogato di fratello che per essere ammesso alla surrogazione doveva per lo passato provare, fra le altre condizioni all'uopo richieste, quella di non avere incorso in una qualunque condanna penale dei tribunali, d'ora innanzi basterà che provi di non essere incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunziata dai tribunali ordinari per furto, truffa, abuso di confidenza, attentato al buon costume, associazione di malfattori, o vagabondaggio.

5. Stante il nuovo capoverso aggiunto all'articolo 103, qualora l'aspirante surrogato di fratello non avesse la statura e l'attitudine speciale per il corpo a cui è ascritto il fratello, ma fosse riconosciuto idoneo al servizio militare in genere il surrogato non sarà per ciò respinto, ma in questo caso la surrogazione verrà autorizzata dal Ministero in altro corpo o in altra arma.

A tale effetto il comandante del corpo presso il quale il proposto surrogato fu visitato riferirà il caso al Ministero comunicandogli la dichiarazione dell'ufficiale medico che procedette alla visita, nella quale dovrà essere indicata l'arma od il corpo per cui l'aspirante surrogato presenta speciale attitudine, affinchè il Ministero possa opportunamente provvedere.

6. Resta modificato nel senso di cui ai precedenti numeri 3 e 4 il disposto dai §§ 250, 270, e 286 del Regolamento sul reclutamento del R. Esercito.

Arruolamento ordinario volontario.

7. I giovani perchè possano essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario ordinario in uno de corpi del R. esercito devono d'ora innanzi, a norma del nuovo articolo 111 approvato con la detta legge del 29 giugno decorso, aver compiuto il 18° anno di età, ed oltre alle altre qualità richieste precedentemente, avere anche quella di saper leggere e scrivere.

8. Per effetto del precitato nuovo articolo della legge possono ora ammettersi all'arruolamento volontario ordinario anche i giovani che furono riformati in una leva di cui fu già di-

chiarato il discarico finale purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma e non abbiano oltrepassata l'età di anni 26.

9. L'arruolamento volontario ordinario dei predetti giovani è ammesso in tutti i corpi dello esercito, ad eccezione delle compagnie di sanità, delle compagnie operai di artiglieria e di quelle del personale permanente dei distretti militari.

10. I detti giovani se oltrepassano l'età di anni 26, ma non superano quella di anni 32 possono egualmente essere arruolati volontari ordinari, soltanto però nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena o quali musicanti, maniscalchi o vivandieri.

11. I documenti da prodursi per tali arruolamenti sono quelli indicati ai numeri 2, 4, 5, e 6 del § 635 del regolamento sul reclutamento, a'quali dovrà essere aggiunto inoltre il certificato di esito di leva, modello n. 32 dello stesso regolamento.

12. Gli arruolati volontari ordinari provenienti dai giovani riformati alla leva computano nel numero degli arruolati fissato annualmente per ciascun corpo.

13. I giovani ammessi negli istituti militari possono a differenza di quelli che chiedono l'arruolamento volontario in un corpo del regio esercito essere arruolati quand'abbiano compiuto il 17° anno d'età.

Passaggio alla 1ª categoria
de' militari ascritti definitivamente alla 2ª o alla 3ª categoria.

14. Le disposizioni contenute nel secondo comma del nuovo art. 111 del testo unico delle leggi sul reclutamento non sono che una conferma di quanto prescrive l'art. 3° della legge sul riordinamento dell'arma dei carabinieri reali del 19 luglio 1880.

Per effetto delle medesime il § 703 del regolamento sul reclutamento in quanto riguarda i militari di 2ª o 3ª categoria che chiedono per libera elezione il passaggio alla 1ª categoria colla ammissione nell'arma dei carabinieri reali, si deve intendere modificato nel senso che oltre ai requisiti speciali fisici e morali, debbono non aver superato il 26° anno di età, ed assumere la ferma temporanea di 9 anni a senso dell'alinea del nuovo articolo 124 del testo unico suddetto.

Arruolamento volontario di un anno.

15. Come viene disposto nel nuovo articolo 116 del predetto testo unico gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno a differenza di quelli che aspirano all'arruolamento volontario ordinario, continuano ad esservi ammessi compiuto il 17° anno di età.

16. Per l'arruolamento volontario di un anno nelle compagnie di sussistenza, stabilito col precitato nuovo articolo 116, il Ministero si riserva di emettere apposite istruzioni allorchè provvederà alla formazione di dette compagnie.

Trasferimenti di classe per interruzioni nel servizio.

17. Al seguito delle modificazioni apportate all'articolo 130 del Testo unico suddetto, non devono i militari con ferma temporanea (ivi compresi i volontari d'un anno) essere trasferti di classe, per causa di interruzione di servizio, se non nel caso in cui una, o più, di tali interruzioni superino i 5 mesi; e per conseguenza anche le corrispondenti disposizioni ora contenute nel § 742 del Regolamento sul reclutamento e nel N. 76 della Istruzione per le matricole sono da ritenersi modificate nel senso di cui appresso per quei trasferimenti che fosse già occorso di fare dalla data del 29 giugno p. p. od occorresse di fare in seguito.

18. Se l'interruzione di servizio fu maggiore di 150 giorni e non raggiunse 1 anno e 151 giorno, il militare deve essere trasferto alla classe successiva a quella cui trovasi ascritto; se l'interruzione fu maggiore di 1 anno e 150 giorni e non raggiunse 2 anni e 151 giorno, il militare deve essere trasferto a due classi successive; e così di seguito.

19. Le interruzioni di servizio minori di 151 giorno non danno luogo a trasferimento di classe.

Passaggio nella milizia mobile dei sottufficiali che cessano dal servizio sotto le armi al termine della ferma permanente.

20. Per effetto delle modificazioni che la legge in data 29 giugno u. s. N. 829 ha apportato agli articoli 133 e 170 del Testo unico suddetto i sottufficiali che a datare dal 1° luglio volgente cessarono dal servizio sotto le armi al termine della ferma permanente e quelli che ne cesseranno in seguito, do-

vranno, prima di fare passaggio alla milizia territoriale, rimanere in congedo illimitato ascritti per due anni alla 1ª categoria della classe che passerà alla milizia mobile al termine dell'anno in cui cessano dal servizio sotto le armi; con che però i sottufficiali di cavalleria, nel passare in tale posizione, vengono ascritti al treno.

21. Le norme da osservarsi per l'applicazione delle prescrizioni di cui sovra, sono le seguenti:

1° I sottufficiali di qualunque arma all'atto in cui vengono avviati in congedo illimitato, per fine di ferma permanente, fanno per intanto passaggio alla milizia mobile del proprio distretto di leva e sono inscritti sovra un ruolo provvisorio (di cui l'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi terrà la corrispondente copia) conforme al modello che fa seguito al presente atto, onde seguire per un biennio la sorte della 1ª categoria della classe, che sarà la prima a far passaggio alla milizia mobile, dopo il loro invio in congedo illimitato.

2° Al termine di questo biennio i detti sottufficiali faranno passaggio alla milizia territoriale; ma è da avvertirsi però che tale biennio comincia a decorrere soltanto dal giorno, in cui la classe sopra accennata fa passaggio alla milizia mobile.

3° Non fanno passaggio alla milizia mobile, ma transitano immediatamente alla milizia territoriale i sottufficiali che rimasero per più di otto anni sotto le armi, in seguito a rafferme, con o senza premio, ottenute dopo il compimento della ferma permanente.

22. La variazione matricolare da eseguirsi in occasione dello invio in congedo illimitato di detti sottufficiali sarà la seguente:

Tale mandato in congedo illimitato ed inscritto sul ruolo provvisorio della milizia mobile del distretto di . . . . indicare quale) *a senso dell'articolo 133 della legge sul reclutamento.*

Li . . . . . .

Riammissione in servizio sotto le armi di militari di 1ª categoria che già fecero passaggio alla milizia territoriale.

23. A senso di altra modificazione introdotta nell'art. 133 del testo unico, suddetto è esteso a due anni dopo il loro passaggio alla milizia territoriale, il tempo utile per la riammissione in servizio sotto le armi dei sottufficiali caporali e soldati, ferme rimanendo le condizioni di non oltrepassare il 35° anno d'età e di assumere un'intera ferma per l'arma a cui si destinano.

24. Appena occorre avvertire che questa modificazione riguarda anche i sott'ufficiali, caporali e soldati che attualmente già si trovano nella milizia territoriale.

Rafferme con premio e riassoldati con premio.

25. Due modificazioni furono introdotte nelle disposizioni che regolano le rafferme con premio agli articoli 140 e 141 del testo unico suddetto e consistono:

1° Nell'aver dichiarato che non può altrimenti cedersi nè sequestrarsi il premio annuo della rafferma, nè il capitale ad essa inerente, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare o per causa di alimenti dovuti per legge;

2° Nell'avere stabilito che il raffermato con premio che continui a rimanere sotto le armi possa per *gravi* motivi ottenere gli sia corrisposto la metà o l'intiero capitale della rafferma o delle rafferme compiute.

I comandanti di corpo faranno portare tali innovazioni alla conoscenza dei loro dipendenti avvertendo che a senso delle modificazioni portate all'art. 173, le innovazioni suddette sono applicabili anche ai militari che compiuta la ferma di riassoldato con premio rimasero sotto le armi.

Caposoldo

26. A termini dell'art. 174, del testo unico finora in vigore il caposoldo di cui all'art. 146 non poteva esser concesso a coloro che già godevano del soprassoldo o della pensione da riassoldato con premio o di interessi di cartelle di credito come assoldati.

Per effetto delle modificazioni introdotte all'articolo suddetto con la legge 29 giugno u. s., è fatta ora una eccezione pei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali, i quali per conseguenza potranno esser proposti al Ministero pel detto caposoldo quand'anche godano già del soprasoldo o della pensione o degli interessi suddetti.

I comandanti di legione dei reali carabinieri invieranno subito al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) le proposte occorrenti per coloro che già erano sottufficiali al 30 giugno decorso avvertendo di comprenderli tutti in apposito elenco riassuntivo da unirsi alle proposte che dovranno esser fatte a senso del Regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — FERRERO.

Atto N. 107 del 1882.

Distretto Militare di . . . . . .

RUOLO *provvisorio dei sottufficiali ascritti per un biennio alla Milizia Mobile, a mente dell'articolo* 133 *della legge sul reclutamento.*

Numero di matricola	Cognome e Nome	Grado	Corpo da cui proviene

Data del suo invio in congedo illimitato	Classe alla quale è ascritto	Data del passaggio alla milizia mobile della classe alla quale è ascritto	Ultima variazione

Roma, 1884. — Tip . . Voghera.

S. II III. 250

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 23. Pubblicato il 12 luglio 1882. Parte I.

GIUGNO 25. — Regi decreti sul reclutamento ed avanzamento del corpo di stato maggiore e sul riordinamento della scuola di guerra, *pag.* 327.

LUGLIO 1. — Errata-corrige al prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi, *pag.* 334.

» 2. — Legge che stabilisce il contingente di 1ª categoria della leva militare sulla classe 1862, *pag.* 335.

» 3. — Soppressione del comando locale d'artiglieria in Brindisi, *pag.* 336.

» 6. — Apertura della stazione di Tassignano, *pag.* 336.

» 6. — Apertura del tronco S. Giuliano del Sannio-Vinchiaturo, *pag.* 337.

» 6. — Cambiamento di nome ad alcune stazioni delle ferrovie meridionali *pag.* 337.

» 6. — Apertura del primo tronco della linea Aquila-Rieti-Terni, *pag.* 338

» 6. — Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 340.

» 7. — Ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare e al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria, *pag.* 342.

» 8. — Borse di pelle per musicanti, *pag.* 346.

» 8. — Variante alle istruzioni pratiche dell'artiglieria e del genio, *pag.* 346.

» 10. — Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa della armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 947

Atto N. **108**.— REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 49). — **Regi Decreti sul reclutamento ed avanzamento del corpo di stato maggiore e sul riordinamento della scuola di guerra**. — 25 giugno.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ.

SIRE!

L'esperienza di qualche anno avendo dimostrata l'utilità di alcune modificazioni agli attuali ordinamenti del corpo di stato maggiore e della scuola di guerra, il riferente, dopo aver sentito in proposito, dapprima il parere dei singoli comandanti di corpo d'armata e di divisione, poscia quello del comitato di stato maggiore generale appositamente convocato, ha concretate siffatte modificazioni nei qui annessi due schemi di Decreto, l'uno relativo al reclutamento ed avanzamento del corpo di stato maggiore, l'altro relativo all'ordinamento della scuola di guerra, che ha l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

Le principali modificazioni che con tali Decreti verrebbero introdotte nelle disposizioni attualmente in vigore, sarebbero le seguenti:

Stante la soppressione dei tenenti del corpo di stato maggiore, portata dal progetto di legge sull'ordinamento del Regio Esercito già approvato dai due rami del Parlamento, il reclutamento degli ufficiali del corpo stesso incomincerebbe dal grado di capitano. Esso verrebbe fatto colle norme fin ora usate, le quali furono generalmente riconosciute buone e corrispondenti allo scopo, aggiungendo però alle condizioni fin qui richieste quella d'aver lodevolmente comandato almeno per un anno col grado di capitano una compagnia, o uno squadrone o una batteria.

L'avanzamento dei capitani di stato maggiore al grado di maggiore nelle armi di fanteria e cavalleria verrebbe regolato con norme fisse; ed il vantaggio del quinto che detti capitani conseguirebbero in tale promozione, mentre si ritiene sufficiente a mantenere al corpo di stato maggiore il prestigio e le attrattive che gli sono indispensabili, non porrebbe gli ufficiali di stato maggiore in condizioni d'avanzamento troppo diverse da quelle delle varie armi.

L'avanzamento dei maggiori e tenenti colonnelli del corpo di stato maggiore sarebbe regolato in guisa che questi ufficiali, i quali vengono scelti in tutte le armi, non abbiano ad essere posposti nell'avanzamento agli ufficiali di pari grado ed anzianità delle diverse armi, e la promozione dei tenenti colonnelli stessi, avverrebbe per tutti mediante il passaggio nelle armi di fanteria e cavalleria.

Questo per ciò che concerne il reclutamento ed avanzamento del corpo di stato maggiore.

Per ciò che si riferisce alla scuola di guerra, verrebbe anzitutto allargato il sistema d'ammissione lasciando libero il concorso, mediante esame, anche per gli ufficiali delle armi d'artiglieria e genio, i quali furono sin qui ammessi senza esame in base alle proposte fatte annualmente dal rispettivo Comitato.

Nell'intento di allontanare pel minor tempo possibile gli ufficiali dai rispettivi corpi, verrebbe soppresso il corso preparatorio istituito presso la scuola normale di fanteria.

Allo scopo di accrescere sempre più il prestigio della scuola di guerra e di giustificare maggiormente i vantaggi di carriera che si accordano agli ufficiali che ne compiono con successo il corso di studi, verrebbero rese più rigorose le

condizioni pel passaggio da un corso all'altro e pel conseguimento del diploma d'idoneità finale.

Finalmente, circa il vantaggio di carriera da accordarsi agli ufficiali che ottengono il prescritto diploma d'idoneità, sembrando alquanto eccessivo quello sin qui concesso, si stabilirebbe che detti ufficiali avessero diritto alla promozione a scelta al grado di capitano appena entrati nel primo quarto dei tenenti della propria arma.

Il riferente spera che i due progetti di Decreto in questione, le cui principali disposizioni vennero brevemente delineate, e sulla cui utilità ed opportunità crederebbe superfluo estendersi maggiormente, saranno per incontrare l'approvazione di V. M. e potranno quindi senza indugio essere attuati.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge del 13 novembre 1853 sull'avanzamento nel Regio Esercito;

Visto il R° Decreto dell'11 marzo 1867 e l'annesso regolamento pel riordinamento del corpo di stato maggiore;

Visto il R° Decreto del 26 ottobre 1876 portante modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra;

Visto il R° Decreto del 13 febbraio 1881 portante modificazioni all'articolo 7 del succitato regolamento 11 marzo 1867;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I capitani del corpo di stato maggiore sono tratti dai capitani delle varie armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) che hanno compiuto con buon successo il corso di studî della scuola di guerra, furono dalla Commissione compilatrice degli specchi caratteristici della scuola stessa proposti pel trasferimento in detto corpo, e al termine del prescritto tirocinio d'esperimento vennero dichiarati idonei al servizio di stato maggiore.

Detti capitani non sono però trasferiti nel corpo di stato maggiore, se non dopo che abbiano, almeno per un anno, lodevolmente comandato nella propria arma, col grado di capitano, una compagnia o uno squadrone o una batteria.

Art. 2.

I capitani del corpo di stato maggiore, sempre quando siano dichiarati meritevoli d'avanzamento a scelta, acquistano diritto ad essere promossi maggiori nelle armi di fanteria e cavalleria, secondo la loro provenienza o la loro speciale attitudine, allorquando i capitani di una di dette armi, aventi la stessa loro data d'anzianità, entrino nel primo quinto del rispettivo ruolo d'anzianità.

Art. 3.

I maggiori del corpo di stato maggiore sono scelti in massima fra i maggiori delle armi di fanteria e cavalleria provenienti dai capitani di stato maggiore, i quali abbiano effettivamente comandato per un sufficiente periodo di tempo un riparto di truppe corrispondente al loro grado e siano, tanto per i loro precedenti di servizio nel corpo di stato maggiore, quanto per la prova fatta come maggiori in dette armi, riconosciuti meritevoli di esservi richiamati.

Art. 4.

I tenenti colonnelli del corpo di stato maggiore sono tratti dai maggiori del corpo stesso.

Art. 5.

I colonnelli del corpo di stato maggiore sono tratti dai colonnelli delle armi di fanteria e cavalleria provenienti dai tenenti colonnelli del corpo stesso.

Art. 6.

L'avanzamento da maggiore a tenente colonnello nel corpo di stato maggiore, e quello da tenente colonnello di stato maggiore a colonnello nelle armi di fanteria e cavalleria, saranno regolati in guisa che detti ufficiali non abbiano ad essere posposti nell'avanzamento agli ufficiali di pari grado delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aventi la loro stessa data d'anzianità.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nel presente Nostro Decreto non sono applicabili al tempo di guerra.

Art. 8.

Tutte le preesistenti disposizioni le quali sieno contraddette da quelle contenute nel presente Nostro Decreto, s'intendono abrogate.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma addì 25 giugno 1882.

UMBERTO

FERRERO.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto dell'11 marzo 1867 e l'annesso regolamento pel riordinamento del corpo di stato maggiore;
Visto il R. Decreto del 31 gennaio 1871 relativo a modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra;
Visto il R. Decreto del 17 novembre 1872 portante modificazioni all'articolo 5 del predetto R. Decreto 31 gennaio 1871;
Visto il R. Decreto del 26 ottobre 1876 portante modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra;
Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 1° anno della scuola di guerra sono ammessi, dietro loro domanda e mediante esame di concorso, oltre agli ufficiali delle armi di fanteria e cavalleria, quelli delle armi d'artiglieria e genio che non hanno compiuto il corso di studi della scuola d'applicazione.

Sono invece ammessi, parimenti dietro loro domanda e mediante esame di concorso, al 2° anno di corso, gli ufficiali

delle armi d'artiglieria e genio provenienti dalla scuola di applicazione.

Art. 2.

Gli ufficiali da ammettersi alla scuola di guerra devono soddisfare ai seguenti requisiti;

a) Essere dalla rispettiva commissione compilatrice degli specchi caratteristici dichiarati veramente distinti fra gli altri per buona condotta, per carattere, per diligente osservanza dei propri doveri, per amore allo studio ed al servizio, per qualità militari sia morali sia fisiche, e quindi meritevoli di concorrere per l'avanzamento a scelta. Tale dichiarazione dovrà essere espressa con apposito verbale dalla commissione stessa.

b) Essere tenenti ed avere, il giorno in cui presenteranno la loro domanda d'ammissione alla scuola, compiuti 4 anni di effettivo servizio come ufficiali nella propria arma, non computando in detti 4 anni il tempo passato alle scuole, in licenza straordinaria, in qualità di ufficiali d'ordinanza o in qualsivoglia servizio speciale all'infuori di quello della propria arma.

c) Avere superato felicemente gli esami di ammissione.

Art. 3.

Il numero massimo di ufficiali da ammettersi annualmente alla scuola di guerra è di 75, cioè:

al 1° anno di corso	52	di fanteria	fra i non provenienti dalla scuola d'applicazione.
	8	di cavalleria	
	12	di artiglieria	
	1	del genio	
al 2° anno di corso	9	d'artiglieria	fra i provenienti dalla scuola d'applicazione.
	3	del genio	

Art. 4.

Il corso preparatorio alla scuola di guerra, istituito presso la scuola normale di fanteria, è soppresso.

Art. 5.

L'idoneità annuale, cioè quella per la quale l'ufficiale allievo può conseguire al termine del 1° e 2° anno scolastico l'ammissione al successivo anno di corso e alla fine del 3° il

diploma ministeriale, è determinata dalla media dei punti di merito riportati negli esami e dei punti annuali.

Essa s'intenderà raggiunta se detta media non sarà inferiore a 13 ventesimi per coloro che avranno riportata l'idoneità, cioè 10, nelle singole materie, o non inferiore a 14 per coloro che fossero risultati deficienti in qualche materia riportando però in essa un punto non inferiore ad 8.

Art. 6.

Agli allievi che al termine del 1° anno non sono ammessi al 2° per non aver raggiunta l'idoneità annuale di cui all'articolo precedente, ma hanno riportata l'idoneità, cioè 10 punti, in ciascuna materia d'esame, o che, pur avendo conseguito in alcune materie un punto non inferiore ad 8, hanno raggiunta una media generale di 12, viene rilasciato un attestato d'aver compiuto con successo il 1° periodo degli studi della scuola di guerra.

Eguale attestato viene rilasciato a quegli allievi, fatta eccezione di quelli delle armi d'artiglieria e genio provenienti dalla scuola d'applicazione, che, dopo d'essere stati ammessi al 2° anno di corso siano rinviati al proprio corpo prima d'aver compiuto l'intero corso di studi della scuola, o non abbiano potuto conseguire il diploma d'idoneità alla fine del 3° anno di corso.

Art. 7.

Gli ufficiali delle varie armi che alla fine del 3° corso della scuola di guerra ottengono il prescritto diploma d'idoneità, acquistano diritto ad essere promossi a scelta al grado di capitano appena siano giunti nel primo quarto dei tenenti della rispettiva arma e sempre che risulti dalle loro note caratteristiche che essi continuano ad essere meritevoli di avanzamento a scelta.

Quelli però delle armi d'artiglieria e genio non provenienti dalla scuola d'applicazione, i quali desiderano fruire di tale vantaggio, debbono, appena terminato il corso di studi della scuola di guerra, transitare nell'arma di fanteria od in quella di cavalleria.

Art. 8.

Colle disposizioni contenute nel presente Decreto rimangono abrogate quelle dei precedenti Decreti e regolamenti relativi alla scuola di guerra, le quali siano da queste contradette.

Art. 9.

I diritti acquisiti dagli ufficiali che hanno già compiuto il corso di studi della scuola di guerra ed ottenuto il conseguente diploma d'idoneità, non restano per nulla alterati per effetto del presente Decreto.

Gli ufficiali attualmente allievi di detta scuola godranno dei vantaggi determinati dalle norme che erano in vigore all'atto della loro ammissione. Ad essi però saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente Decreto.

Art. 10.

Dal Ministero della guerra verranno stabilite, mediante apposito regolamento, le norme ed i programmi d'ammissione alla scuola di guerra, le materie d'insegnamento ed il loro riparto fra i diversi anni di corso della scuola stessa e tutte le altre disposizioni per l'applicazione del presente Decreto.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma addì 25 giugno 1882.

UMBERTO

FERRERO.

N. 109. — FERROVIE (N. 150.) — **Errata-Corrige al prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi.** — 1° luglio.

Si rende noto che nella *tavola poliometrica* parte II (1° maggio 1882) del prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi, edizione 14 marzo 1881, alla casella delle stazioni di *Arona*, *Cavallermaggiore*, in luogo dei numeri piccoli ivi esistenti di 17 (Castagnole-Lanze), 14 (Casale) e 68 (Vercelli), si dovrà sostituire il N. 61 (Torino), lasciando sussistere il N. 41 (Novara).

Il Ministro — FERRERO.

N. **110**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 123). — **Legge che stabilisce il contingente di 1ª categoria della leva militare sulla classe 1862**. — *Gazzetta ufficiale del regno* del 5 luglio 1882, N. 156; N. 841 (serie 3ª) della *raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno*. — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc, ecc. Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contingente di prima categoria che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1862, è fissato a settantaseimila uomini.

Per tredicimila uomini di detto contingente, designati in base al numero d'estrazione a sorte, la durata del servizio sotto le armi sarà limitata a due anni.

Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 40 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito approvato col R. Decreto del 26 luglio 1876, N. 3260 (serie 2ª), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 2 luglio 1882.

UMBERTO

Ferrero.

N. **111**; QUADRI ORGANICI (Nota N. 70). — **Soppressione del comando locale d'artiglieria in Brindisi.** — 3 luglio.

Il comando locale d'artiglieria in Brindisi dipendente dalla direzione territoriale d'artiglieria di Napoli in base allo specchio N. 8 dell'Atto N. 59 in data 23 maggio 1877 ed all'atto N. 47 in data 27 marzo 1879, è soppresso a datare dal 16 luglio corrente.

Il Ministro — FERRERO.

N. **112**. — FERROVIE (Nota N. 151). — **Apertura della stazione di *Tassignano*.** — 6 luglio.

Col giorno 1° del corrente mese di luglio venne aperta al pubblico servizio la stazione di *Tassignano* a km. 5, da *Porcari* e km. 6 da *Lucca* della linea *Pisa-Pistoia*.

E però nel prontuario militare, edizione 14 marzo 1881, pei viaggi in ferrovia e sui laghi, la suddetta stazione di Tassignano verrà inscritta nella parte I lettera *T*, colle distanze (nelle colonne 3 e 4) da *Pisa* km. 29, e da *Pistoia* km. 39.

Nella parte III poi alla *Tavola* N. 35, la predetta stazione verrà inscritta dopo quella di Pisa, colle distanze nella colonna verticale corrispondente alle stazioni sottoindicate, come segue:

Pistoia	km.	39.
Serravalle Toscano	»	34.
Pieve a Nievole	»	27.
Montecatini	»	25.
Borgo a Buggiano	»	22.
Pescia	»	19.
S. Salvatore	»	14.
Altopascio	»	9.
Porcari	»	5.
Lucca	»	6.
Ripafratta	»	14.
Rigoli	»	18.
S. Giuliano (Bagni di)	»	20.
Pisa	»	29.

Il Ministro — FERRERO.

N. **113**. — FERROVIE (Nota N. 152) — **Apertura del tronco *S. Giuliano del Sannio-Vinchiaturo*.** — 6 luglio.

Col giorno 2 del corrente mese di luglio venne aperto all'esercizio il nuovo tronco della linea *Benevento-Campobasso*.

E però nel prontuario militare edizione 14 marzo 1881, la suddetta stazione di *Vinchiaturo* verrà inscritta nella parte I lettera *V* colle distanze; (nelle colonne 3 e 4) da *Caserta* km. 135, da *Foggia* km. 174.

Le distanze progressive fra la stazione di Vinchiaturo e le stazioni della linea suddetta sono quelle appresso indicate:

S. Giuliano del Sannio.	km. 11.
Sescino	» 15.
S. Croce di Morcone	» 22.
Morcone	» 29.
Pontelandolfo.	» 37.
Campolattaro.	» 40.
Fragnoto Monforte.	» 46.
Pescolamazza	» 49.
Pietra Elcina	» 59.
Benevento	» 72.

Il Ministro. — FERRERO

N. **114**. — FERROVIE. (Nota N. 153). **Cambiamento di nome ad alcune stazioni delle ferrovie meridionali.** — 6 luglio.

Si comunicano alcuni cambiamenti fatti nei nomi delle stazioni sottoindicate, con invito di operare al prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi, edizione 14 marzo 1881, le volute rettificazioni.

Apice prenderà il nome di		Apice S. Arcangelo.
Campomaggiore	»	Campomaggiore-Pietrapertosa.
Fragneto l'Abate	»	Fragneto-Monforte.
Ururi Montorio	»	Ururi-Rotello.
Clicenti	»	Clicenti-Serracapriola.

Il Ministro — FERRERO.

N. 115. — FERROVIE. (Nota N. 154). Apertura del primo tronco della linea Aquila — Rieti — Terni. — 6 luglio.

Col giorno 22 del mese di giugno p. p. venne aperto all'esercizio il nuovo tronco di ferrovia Aquila — Rocca di Corno — in prosecuzione della linea Pescara — Aquila per Rieti — Terni.

E però sul prontuario militare per i viggi in ferrovia e sui laghi, edizione 14 marzo 1881, si eseguiranno le seguenti aggiunte e rettificazioni.

Nella parte I i nome delle nuove stazioni colle distanze (nella colonna 3) dalla stazione di Pescara, verranno inscritti nella lettera rispettiva come segue:

Rocca di Corno	da Pescara Chilom.	151.
Sassa Tornimparte	» »	134.
Sella di Corno	» »	146.
Vagliano	» »	141.

Alla stazione di Aquila, la distanza da Pescara attualmente indicata in chilom. 127 verrà rettificata in chilom. 126.

Nella parte III^a^ le stazioni suddette verranno aggiunte superiormente alla tavola N. 54 nel modo appresso indicato.

| | | |

Inoltre si rettificheranno le distanze parziali precedentemente indicate nella tavola suddetta, fra la stazione di Aquila e le stazioni sotto indicate come segue:

Beffi	Chilometri	32.
Acciano	»	37.
Rajano	»	50.
Pratola Peligna	»	64.
Bussi	»	77.
Torre dei Passeri	»	88.
S. Valentino	»	95.
Alanno	»	98.
Pescara	»	126.

Il Ministro — FERRERO.

N. **116**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 240) — **Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (con tavola di disegno annessa) 6 luglio.

Per attuare alcune lievi modificazioni alle misure del berretto di panno, comune alle varie armi, che l'esperienza ha dimostrate necessarie, il Ministero determina che la vigente istruzione sulla divisa sia emendata come appresso.

A pagina 20 nello *Specchio delle misure dei berretti di panno*, alle misure indicate nella penultima colonna si sostituiscono le seguenti:

TAGLIE	Larghezza dell'estremità superiore mm.
1ª	250
2ª	240
3ª	230
4ª	220

Ed alla dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei berretti di panno, il *seguente specchio*:

TAGLIE	Quantità da costruirsi su 100.	Panno turchino alto m. 1,30	
		Per cadun capo	Per caduna taglia
1	10	0 105	1 050
2	20	0 100	2 »
3	50	0 095	4 750
4	20	0 092	1 840
Totali	100		9 640
		Media m.	0 096

A pag. 21 al conto del berretto comune è sostituito il seguente:

CONTO *del berretto di panno comune.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino alto m. 1,30	9 500	0 096	0 912
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	0 700	0 140	0 098
Visiera	0 300	N. 1	0 300
Fasce d'alluda	0 150	N. 1	0 150
Mano d'opera	»	»	0 225
		Prezzo di costo L.	1 685
		Prezzo di conteggio L.	1 70

A pagina 11 le figure 3 e 5 sono surrogate da quelle rappresentate dall'unito disegno.

A cura dell'opificio di arredi militari sarà spedito ai corpi cui spetta, il nuovo campione del berretto comune insieme coi relativi modelli di carta.

In conseguenza di quanto precede, nel modello degl' inventari per il materiale dei servizi amministrativi saranno introdotte le seguenti variazioni:

Categ. I 172 — Fascie di allude da berretti . . N. 0,15
» 442 — Visiere da berretti. . . . . » 0,30

Il Ministro — FERRERO.

N. **117**. — SCUOLE MILITARI (Nota N. 23) — **Ammissione dei sottoufficiali al corso speciale presso la scuola militare e al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria.** — 7 luglio

L'esperienza avendo dimostrato l'opportunità ed utilità di alcune modificazioni alle norme fin qui seguite per l'ammissione dei sottoufficiali ai corsi speciale e di contabilità, questo Ministero è venuto nella determinazione di emanare le seguenti disposizioni, in sostituzione di quelle contenute nell'*atto* N. 16 del 1877, il quale viene pertanto abrogato.

1. Il numero dei sottufficiali che ciascun corpo potrà annualmente inviare al concorso per l'ammissione ai corsi speciale e di contabilità, come pure l'epoca in cui le relative proposte dovranno essere inoltrate, saranno volta per volta indicati dal Ministero.

2. La scelta dei sottofficiali da destinarsi al concorso sarà fatta annualmente dai comandanti di corpo colle norme stabilite al N. 36 dell'allegato N. 7. (Istruzione per le scuole dei corpi) al regolamento di disciplina.

3 Fatta questa scelta i comandanti dei corpi invieranno direttamente al Ministero (Segretariato generale), entro i limiti di tempo che saranno stati indicati:

a) un *elenco nominativo* dei sottoufficiali proposti per la ammissione al concorso. Quei corpi che non avessero in numero sufficiente sottufficiali i quali riuniscano tutte le condizioni di ammissibilità per raggiungere il numero di proposte di cui al N. 1., limiteranno le loro proposte a quelli che soddisfacciano pienamente a tali condizioni.

b) uno *specchio* conforme al modello annesso all'allegato N. 7 del regolamento di disciplina, nel quale saranno inscritti i risultati degli esami preliminari non solo dei sottufficiali proposti per l'ammissione al concorso, ma anche di tutti gli altri sottufficiali del corpo che in detti esami avessero rag-

giunta l'idoneità nelle singole materie d'esame e nella votazione sulle *qualità militari*. In tale specchio l'anzianità da sottufficiale dovrà essere valutata fino al giorno fissato per l'effettiva ammissione ai corsi in questione.

A detto specchio sarà aggiunta, sulla sinistra della colonna osservazioni, una nuova colonna nella quale verrà indicato per ciascun sottufficiale a quale dei due corsi preferisca essere destinato oppure se sia indifferente; fatta eccezione, ben inteso, pei sottufficiali dei carabinieri reali, i quali possono unicamente aspirare al corso di contabilità.

Lo specchio stesso dovrà inoltre essere corredato dalle copie dei modelli N. 9 non solo dei sottufficiali proposti per l'ammissione, ma di tutti i sottufficiali in esso inscritti.

4. Prima di fare le proposte i comandanti dei corpi si assicureranno che i sottufficiali prescelti abbiano volontà di proseguire la carriera.

5. Esaminate le proposte pervenutegli, il Ministero farà conoscere, mediante inserzione nel giornale militare, i nomi dei sottufficiali ammessi al concorso, coll'indicazione del corso al quale aspirano e del giorno nel quale dovranno presentarsi agli esami.

6. Tali esami volgeranno esclusivamente sulle materie stabilite dal programma 5° (per la scuola superiore dei sottufficiali) annesso all'Istruzione per le scuole dei corpi cioè:

a) lettere italiane — esame scritto della durata di 4 ore, coefficiente 40;

b) aritmetica e nozioni elementari di geometria — esame orale della durata di 15 minuti, coefficiente 30;

c) nozioni di geografia e lettura delle carte — esame orale della durata di 15 minuti, coefficiente 30.

7. Per ciascun'esame saranno fatte due votazioni, l'una di *idoneità* che sarà pronunciata con *sì* e *no* e l'altra di *classificazione* che sarà fatta con punti di merito variabili fra 0, e 9 per i dichiarati non idonei e fra 10 e 20 per i dichiarati idonei.

8. Per l'eseguimento del lavoro in iscritto i sottufficiali ammessi al concorso saranno, nel giorno indicato, avviati alla sede del comando della divisione nel cui territorio sono rispettivamente stanziati o distaccati, tranne quelli appartenenti a corpi o distaccamenti stanziati in Sardegna, i quali saranno inviati a Cagliari.

Essi vi saranno avviati armati di sola sciabola e saranno aggregati al distretto del luogo.

9. Il tema pel lavoro in iscritto, unico per tutti i candidati, sarà dato dal Ministero ed inviato ai vari comandi di divisione e al comando del presidio di Cagliari, in piego chiuso, il quale dovrà aprirsi al momento stesso dell'esame alla presenza dei candidati.

10. Detti comandi designeranno i locali in cui dovrà aver luogo l'accennato esame e destineranno una commissione, composta di 3 ufficiali del presidio, dei quali uno superiore, coll'incarico di assistere all'esame stesso, sorvegliare a che i candidati durante lo svolgimento del tema non comunichino fra di loro o con estranei nè consultino note od appunti, e quindi ritirare i lavori eseguiti, segnando su ciascuno di essi l'ora in cui sarà stato consegnato.

11. Gli accennati lavori saranno tosto, per cura dei comandi stessi, trasmessi al Ministero (Segretariato generale), il quale li farà esaminare da apposita commissione.

12. Appena terminato il lavoro in questione i candidati saranno senz'altro rinviati ai rispettivi corpi per cura degli accennati comandi.

13. Soltanto quei candidati che in detto esame otterranno la idoneità saranno poi chiamati, mediante una successiva inserzione nel giornale militare, agli esami orali; i quali avranno luogo: in Modena presso la scuola militare per gli aspiranti al corso speciale, in Parma presso la scuola normale di fanteria per gli aspiranti al corso di contabilità, pochi giorni avanti l'epoca fissata per l'ammissione ai corsi stessi.

14. I sottufficiali ammessi agli esami orali vi saranno inviati disarmati (tranne quelli di cavalleria e di artiglieria che vi andranno armati di sciabola) e saranno aggregati al distretto del luogo, il quale provvederà ad armarli di sciabola baionetta durante il periodo di tale aggregazione.

15. In ciascuna delle accennate sedi la commissione per gli esami orali sarà nominata e presieduta dal comandante la rispettiva scuola.

Dette commissioni saranno formate col personale delle scuole stesse e ripartite in due sotto commissioni, l'una per l'esame di cui alla lettera *b*), l'altra per l'esame di cui alla lettera *c*) del N. 6, composte ciascuna di un presidente e due membri.

16. I candidati che in detti esami avranno raggiunto la idoneità saranno classificati fra di loro; e continueranno a rimanere aggregati al distretto del luogo in attesa delle determinazioni del Ministero a loro riguardo. Quelli risultati non idonei in qualche materia saranno invece senz'altro rinviati ai propri corpi.

I presidenti delle commissioni esaminatrici dovranno perciò fornire le indicazioni a tal uopo necessarie al comando del distretto locale, presso cui detti sottufficiali trovansi aggregati.

17. Terminati gli esami le commissioni anzidette procederanno alla classificazione dei candidati riusciti idonei in tutte le materie.

A tal uopo verranno loro comunicati dal Ministero i risultati dell'esame in iscritto e le copie dei mod. N. 9 dei sottufficiali ammessi agli esami orali.

Moltiplicando il punto ottenuto in ogni singolo esame per il rispettivo coefficiente d'importanza, addizionando quindi i diversi prodotti e dividendo questa somma per 100 (totale dei diversi coefficienti) si otterrà il punto medio di esame di ogni concorrente.

Per avere il punto d'anzianità d'ogni sottufficiale si moltiplicherà il numero dei mesi d'anzianità di grado (da sottoufficiale) per 0,05. Tale anzianità dovrà essere valutata come venne indicato al comma 6 del N. 3.

Sommando il punto medio d'esame di ogni sottufficiale col rispettivo punto d'anzianità, si otterrà il punto di classificazione, il quale determinerà l'ordine di ammissione.

18. I risultati degli esami saranno poscia dai presidenti delle commissioni stesse trasmessi al Ministero (Segretariato generale), nel più breve tempo possibile, mediante apposito specchio.

19. Tale specchio dovrà essere firmato da tutti i componenti la commissione esaminatrice e contenere in apposite colonne per ciascuno dei candidati dichiarati idonei e disposti in ordine di classificazione:

a) il punto ottenuto in ogni materia d'esame;
b) il punto medio d'esame;
c) il punto d'anzianità;
d) il punto di classificazione.

20. Lo specchio stesso sarà inoltre accompagnato da un elenco dei candidati non riusciti idonei, coll'indicazione dei punti da essi ottenuti in ciascun esame; e da un breve rapporto sull'andamento degli esami in questione, con quelle osservazioni e proposte che i presidenti delle accennate commissioni credessero opportuno di fare.

21. Qualora, dopo la trasmissione delle proposte di cui al N. 3 e prima dell'ammissione definitiva ai corsi di cui si

tratta, qualche sottufficiale per incondotta od altri motivi si rendesse immeritevole di detta ammissione, il comandante del corpo dovrà parteciparlo al Ministero.

Il Ministro — FERRERO

N. **118**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 68). **Borsa di pelle per musicanti**. — 8 luglio.

Il Ministero ha risoluto che le borse di pelle da musicanti siano tutte di un tipo uniforme, per togliere le differenze di forma e di prezzo che ora si osservano in tali oggetti presso le musiche dei reggimenti.

A cura dell'opificio di arredi militari ne sarà spedito a tutti i corpi di fanteria di linea il relativo campione, il quale si compone di una borsa di pelle a mantice, guarnita di una cetra di pacfond argentato sormontata da un fregio di granata per i granatieri, e da un fregio di numero della stessa lega per la fanteria, e di una copertura di traliccio. — Il prezzo della borsa completa è di lire 11.

Le borse di cui ora sono provviste le musiche dei reggimenti saranno usate finchè durano, e solo quando occorra di rinnovarle i corpi si atterrano al campione suddetto.

In conseguenza di quanto precede, al modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi è fatta la seguente aggiunta:

Categoria II N. 43 *Borsa di pelle completa per musicanti lire* 11.

Il Ministro — FERRERO.

N. **119**. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA E DEL GENIO. (Nota N. 10). **Variante alle istruzioni a piedi**. — 8 luglio.

Al § 599 comma 4° del volume I Titolo 1° delle istruzioni pratiche sia dell'artiglieria che del genio — Istruzioni a piedi — *invece* di:

« I capitani, l'aiutante maggiore e i comandanti le frazioni « della colonna salutano egualmente;

pongasi:

« I capitani ed i comandanti le frazioni della colonna sa- « lutano egualmente. »

Il Ministro — FERRERO.

N. **120.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 241). — **Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — 10 luglio.

Affinchè gli attendenti delle varie armi, e similmente tutti coloro che a senso del § 48 dell'allegato N. 1 del Regolamento di disciplina militare fanno uso di una divisa speciale, possano portare il pacchetto da medicazione, come è stabilito dall'*Atto* 83 del corrente anno, il Ministero ha determinato che la giubba da attendenti abbia le finte tasche coi quattro bottoni conforme a quella della truppa.

Per conseguenza nell'istruzione sulla divisa della truppa saranno soppresse le seguenti parole:

A pagina 129 ultimo capoverso, secondo alinea « delle finte tasche coi quattro bottoni « *ed alla quinta linea* « nè le finte tasche coi quattro bottoni ».

A pagina 149 ultimo capoverso, secondo alinea « delle finte tasche con quattro bottoni ».

Il Ministro. — FERRERO.

Roma, 1882. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 24. Pubblicato il 19 luglio 1882. **Parte 1.**

LUGLIO 13. — Adozione di nuovi modelli di certificati di tiratore scelto e di attestati speciali per l'artiglieria, *pag.* 349.

» 17. — Rettificazioni sui ruoli e fogli matricolari dei militari di truppa, le quali devono anche esser fatte sulle liste di leva, *pag.* 350.

» 18. — Applicazione dell'Atto N. 80 del corrente anno ai militari in congedo illimitato che prestano servizio nel corpo delle guardie di finanza *pag.* 351.

Atto N. **121**. — CATALOGO DEL MODELLARIO (Nota N. 11). **Adozione di nuovi modelli di certificati di tiratore scelto e di attestati speciali per l'artiglieria.** 13 luglio.

Sono adottati nuovi modelli di certificati di tiratore scelto per l'artiglieria in sostituzione del modello di certificato per puntatore scelto di cui all'*Atto* N. 144 del giornale militare 1878.

Un primo modello è per la nomina a tiratore scelto, ed un secondo è per la conferma a tiratore scelto.

È pure adottato un'apposito modello di *attestato speciale* per le batterie vincitrici nel tiro a granata e nel tiro a shrapnel negli annuali tiri di gara.

I reggimenti d'artiglieria riceveranno dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari un determinato numero di detti modelli, e ne cureranno il pagamento a favore dell'ufficio medesimo ed a carico della rispettiva massa generale uomini, in ragione di centesimi 15 per ciascuna copia.

Il Ministro — FERRERO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. **22**, *Atto* N. 407, pagina 317, ultima linea *invece* di: § precedente, *leggasi*: numero precedente.

Id. N. **23**, *Atto* N. 407, pagina 318, seconda linea del N. 6, invece di: *numeri 3 e 4*, leggasi: *numeri 4 e 5*.

Id. N. **23**, pagina 332, art. 3; ufficiali d'artiglieria da ammettersi al 4° anno di corso della scuola di guerra, *invece di*: 12 *leggasi*: 2.

Id. N. 23, *Atto* N. 413, — 2ª linea. Dopo la parola tronco, aggiungere: *San Giuliano del Sannio — Vinchiaturo*.

Id. N. 23. *Atto* N. 414, ultima linea. Invece di *Clicenti e Clicenti — Serracapriola*, sostituire: *Chienti e Chienti — Serracapriola*.

Id. N. 23, *Atto* N. 415, — Tabella a pagina 339: ai nomi di *Bupè e Torre Paperi*, sostituire quelli di: *Bussi e Torre Passeri*.

N. 422. — MATRICOLA (Nota N. 46.) — **Rettificazioni sui ruoli e fogli matricolari dei militari di truppa, le quali devono anche esser fatte sulle liste di leva.** 17 luglio

Per effetto delle disposizioni contenute al N. 62. dell'istruzione per le matricole, allorchè occorrono rettificazioni sui ruoli e fogli matricolari dei militari di truppa, le quali debbano pure esser fatte sulle liste di leva, i corpi sono tenuti a riferirne a questo Ministero il quale provvede anzitutto per l'eseguimento di tali rettificazioni sulle liste suddette, ed autorizza poi i corpi a proporre le rettificazioni stesse all'ufficio di revisione delle matricole onde siano pure fatte sui ruoli e fogli di cui sopra.

L'esperienza ha però dimostrato che questo sistema, mentre nulla aggiunge in perfezione al servizio, è causa di un lungo e non indifferente carteggio, il quale ritarda per conseguenza il compimento di tali pratiche e talvolta anche con danno notevole degl'interessati.

Considerato poi che la base delle rettificazioni in discorso non può essere altro che l'atto di nascita la cui valutazione può competentemente farsi da un lato dalle autorità stesse che presiedono al servizio della leva nei vari circondari, e dall'altro lato dall'autorità militare la quale presiede alla tenuta dei ruoli dei corpi del R°. esercito, il Ministero della guerra a modificazione delle disposizioni contenute nel 2°, comma del già ricordato N. 62, dell'istruzione per le matricole determina quanto appresso:

1° Allorchè venga a risultare che sulla matricola dei militari di truppa occorrano rettificazioni relative allo stato civile dei militari stessi, le quali debbano pure esser fatte sulle liste di leva, come succede nel caso in cui, posteriormente all'arruolamento dei militari, intervengano sentenze dei tribunali a prescrivere correzioni od aggiunte sui registri dello stato civile od anche semplicemente nel caso d'inesattezze che risultino occorse nella compilazione delle liste predette e riprodotte quindi sugli elenchi modelli N. 12 o 15 del Regolamento sul reclutamento, il corpo cui il militare appartiene ne darà tosto avviso al rispettivo distretto di leva.

2° Il distretto di leva, all'appoggio dell'estratto dell'atto di nascita ricevuto dal corpo, o di quello che in ogni caso sarà sua cura di procurarsi, rivolgerà richiesta alla rispettiva prefettura

o sotto-prefettura affinchè provveda per le occorrenti rettificazioni.

3° Riconosciuta la regolarità di tale domanda, la prefettura o sotto-prefettura farà eseguire sotto la propria responsabilità sulle liste di leva e sulle liste d'estrazione esistenti nel proprio ufficio e sulle liste di leva, sui ruoli matricolari modello N. 85, ed occorrendo anche sui ruoli della milizia territoriale del comune rispettivo, le opportune rettificazioni, tenendo a base delle medesime la ben accertata autenticità ed esattezza dell'estratto dell'atto di nascita, sul quale, in caso di modificazioni apportate sui registri dello stato civile, dovrà già figurare il sunto della sentenza che le prescrive.

4° Ciò eseguito, la prefettura o sotto-prefettura ne informerà il distretto da cui ricevette la proposta, trasmettendogli un nuovo estratto della lista d'estrazione stata rettificata in uu coll'estratto dell'atto di nascita che servì di base alle operate rettificazioni.

5° Il distretto farà subito pervenire questi due documenti al corpo interessato il quale, all'appoggio di essi, formulerà la relativa proposta di rettificazioni all'ufficio di revisione col prescritto elenco modello N. 14 ed allorchè saranno pervenute al corpo stesso le decisioni del suddetto ufficio, esso ne informerà tosto con lettera speciale il distretto per le corrispondenti modificazioni da farsi sul ruolo modello N. 7.

6° Qualora l'esistenza di erronee indicazioni a matricola venisse riconosciuta al seguito della domanda del certificato d'iscrizione ai ruoli (modello N. 30,) d'un militare, le autorità tutte prementovate procederanno colla massima speditezza al compimento degl'incarichi che per ciascuna di esse vennero col presente atto determinate. Soltanto in casi urgentissimi, come per esempio quando mancasse assolutamente il tempo necessario pel compimento delle pratiche ora dette prima della chiusura della sessione completiva di una leva alla quale concorresse un fratello del militare la cui matricola dev'essere corretta, potranno i prefetti o sotto-prefetti od i comandanti dei corpi o distretti rivolgersi a questo Ministero per quei provvedimenti speciali che fossero del caso, trasmettendogli tutti i documenti.

Il Ministro — FERRERO.

N. **123.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 32) — **Applicazione dell'Atto N. 80 del corrente anno ai militari in congedo illimitato che prestano servizio nel corpo delle guardie di Finanza.** — 18 luglio.

In forza dell'articolo 8° dalla legge in data 8 aprile 1881, i militari di 1ª categoria già trasferiti alla milizia territoriale ed i militari tutti appartenenti allo 2ª o 3ª categoria, i quali risultino in servizio nel corpo delle guardie di finanza, sono dispensati dal rispondere alla chiamata sotto le armi della rispettiva classe e categoria.

Colle modificazioni apportate ora dalla legge in data 29 giugno scorso, N. 829, all'articolo 131 del testo unico delle leggi sul reclutamento venne anche estesa la dispensa di cui sovra ai militari di 1ª categoria appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, i quali trovinsi in attività di servizio nelle predette guardie.

In conseguenza di ciò, i militari tutti in congedo illimitato che prestano servizio nel corpo delle guardie di finanza, venendo di ora in avanti a trovarsi, di fronte agli obblighi del servizio militare, in condizioni identiche a quelle dei militari, che fanno parte delle guardie di pubblica sicurezza o delle guardie carcerarie, il Ministero della guerra, presi gli opportuni concerti con quello delle finanze, determina quanto in appresso:

Le disposizioni contenute ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, e 6 dell'*Atto* in data 17 maggio del corrente anno N. 80, dovranno applicarsi anche ai militari tutti in congedo illimitato, che prestano servizio nel corpo delle guardie di finanza, modificandone, ben inteso le diciture in relazione alla diversa qualità di guardie ed alle diverse autorità civili, che faranno le comunicazioni, di cui ivi è cenno.

Gli avvisi modello N. 1, di cui trattasi al N. 6 dell' *Atto* succitato, verranno trasmessi dalle intendenze di finanza ai distretti entro la prima quindicina del mese di agosto pei militari che al 1° del mese stesso risulteranno tuttavia arruolati nelle guardie di finanza.

Non occorre stabilire un nuovo registro modello N. 3, per annotarvi i militari in questione, ma servirà quello già esistente per le guardie di pubblica sicurezza e per le guardie carcerarie, l'intestazione del quale sarà per conseguenza modificata come si conviene.

Il Ministro. — FERRERO.

Roma, 1882. — Tip. C. Voghera.

364 V.n.III.-12

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 25. Pubblicato il 19 luglio 1882 Parte 1.

LUGLIO 5. — Legge che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del regio esercito, *pag.* 353.

Atto N. **124.** STIPENDI NEL R. ESERCITO (Nota N. 64). — **Legge che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gl'impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del regio esercito.** — *Gazzetta ufficiale del regno*. N. 167 del 18 luglio 1882; N. 854 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno*. — 5 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Stipendi ed assegni per il regio esercito.

Art. 1.

Gli stipendi e gli altri assegnamenti fissi per gli ufficiali, per gl'impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, per gli uomini di truppa, e pei cavalli del regio esercito sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 2.

Gli ufficiali superiori ed inferiori, e gl'impiegati civili, aventi uno stipendio non superiore alle lire settemila, hanno diritto, per ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado o nella stessa classe, all'aumento del *decimo* dello stipendio, a condizione però che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare quello del grado o della classe immediatamente superiore.

Nel computo del sessennio di servizio si terrà conto soltanto: per gli ufficiali, del tempo che, a tenore della legge

sullo stato degli ufficiali, è computabile per l'avanzamento e per l'anzianità di grado; per gl'impiegati del tempo che, a tenore di legge, è computabile pel conseguimento della pensione.

Art. 3.

Lo stipendio può essere ridotto ai tre quinti, alla metà, ai due quinti, od essere sospeso.

È ridotto ai tre quinti: pei tenenti e sottotenenti in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporarie.

È ridotto alla metà:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

b) agli ufficiali in disponibilità ed agli ufficiali in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporarie, se ufficiali generali, superiori o capitani;

c) ai tenenti e sottotenenti in aspettativa per sospensione dall'impiego.

d) all'ufficiale condannato al confino;

e) all'ufficiale in attesa di giudizio, con diritto però a questo ad avere l'altra metà dello stipendio, quando il giudizio non sia susseguito da condanna.

È ridotto ai due quinti: per gli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego, se capitani o di maggior grado.

Lo stipendio è sospeso:

a) all'ufficiale in licenza straordinaria per affari privati;

b) all'ufficiale in aspettativa per motivi di famiglia;

c) all'ufficiale disertore, contumace, condannato alle carceri od alla reclusione militare;

d) all'ufficiale che, senza giustificate cause, non raggiunga il suo posto o se ne assenti.

Art. 4.

L'indennità d'arma spetta agli ufficiali come compenso degli speciali servizi e dei maggiori oneri che in talune armi e corpi si richiedono.

Per gli ufficiali che si trovano in una delle posizioni indicate nel precedente articolo 3, l'indennità d'arma è sospesa.

Art. 5.

Le razioni di foraggio stabilite dalla legge sono solo dovute:

Agli ufficiali, in ragione dei cavalli che effettivamente posseggono;

Ai corpi, in ragione del numero dei cavalli che effettivamente hanno in consegna.

Art. 6.

Agli ufficiali, pei quali lo stipendio è sospeso, è pure sospeso il diritto alle razioni foraggio, fatta solo eccezione degli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati.

Art. 7.

L'indennità cavalli spetta agli ufficiali cui sono assegnate razioni foraggio secondo le norme stabilite nella tabella relativa.

Art. 8.

Gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva, e gli ufficiali assegnati alla milizia mobile, quando siano chiamati in servizio in tempo di pace, hanno diritto alla giornaliera indennità di servizio.

Quando invece siano chiamati sotto le armi in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell' esercito, hanno diritto allo stipendio ed alla indennità d'arma stabiliti per gli ufficiali di pari grado ed arma dell' esercito permanente.

Art. 9.

Per gli ufficiali indicati nell'articolo precedente provvisti di pensione vitalizia, dal giorno che comincia il diritto allo stipendio sino a quello della cessazione per invio in congedo illimitato, il diritto alla pensione è sospeso, e le ritenute di cui questo fosse gravato per debiti verso lo Stato o per debito d'alimenti saranno continuate sullo stipendio, senza pregiudizio dei diritti che possono competere, a norma di legge, per l'aumento proporzionale della ritenuta.

Al rinvio in congedo illimitato, la pensione primitiva verrà accresciuta, a norma della legge sulle pensioni militari, in ragione degli anni di servizio nuovamente prestati e delle campagne di guerra nuovamente fatte.

Gli ufficiali non provvisti di pensione, all'atto del loro invio in congedo, avranno diritto:

Pel primo anno di servizio, ad una gratificazione uguale a due mesi di stipendio del loro grado;

Per ogni anno successivo o per ogni campagna ad una gratificazione uguale ad un mese di stipendio.

Art. 10.

Nel calcolo degli anni di servizio per la concessione della gratificazione, le frazioni di anno, in tempo di guerra dichiarata, saranno valutate per anni interi qualunque sia la loro durata.

Quando si tratti di servizio per mobilitazione dell'esercito, le frazioni saranno valutate per un anno intiero soltanto se abbiano avuto una durata non inferiore ai tre mesi.

Nel periodo dei dodici mesi non potrà tuttavia computarsi più di un anno di servizio, anche se l'ufficiale sia stato chiamato sotto le armi più di una volta.

Art. 11.

Gli stipendi e gli assegni tutti, che possano spettare agli ufficiali od impiegati ed agli uomini di truppa dell' esercito, compresi anche i crediti di massa, non possono cedersi o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato o verso l'ammministrazione militare dipendente dall' esercizio delle loro funzioni e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenuta non potrà eccedere il quinto e negli altri il terzo dell'importo degli assegni dovuti.

Art. 12.

Gli stipendi e gli altri assegni dovuti agli ufficiali ed impiegati ed agli uomini di truppa dell'esercito, compresi, per questi ultimi, anche i crediti di massa, dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva loro scadenza, sono prescritti.

Quando però la prescrizione corra contro minori non emancipati o contro interdetti, essa non si compie che nel periodo di cinque anni.

Art. 13.

Le indennità eventuali sono stabilite da disposizioni speciali; quelle fissate pel tempo di pace non potranno però essere modificate che annualmente su proposta da approvarsi nell'occa-

sione dell'esame dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

La nuova tariffa per gli aumenti sessennali stabilita dall'art. 2 della presente legge è applicabile ai sessenni compiuti sotto la precedente legge.

Art. 15.

La presente legge andrà in vigore col primo gennaio 1883.

Da quella data, la legge 19 marzo 1874, n. 1857, si intenderà abrogata, e s'intenderanno del pari abrogati: gli articoli 31, 32, 33, 34, 35, e 2° comma dell'articolo 36 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli uficiali; gli articoli 3, 4 e 6 della legge 7 giugno 1875 per modificazioni alle leggi sulle giubilazioni dell'esercito; gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1879 sui crediti di massa; la legge 27 luglio 1879 relativa all'assegno dei capi-musica; la legge 22 luglio 1881, numero 328, (serie terza) ed ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge.

TABELLA I.

Stipendio ed indennità d'arma annuale per gli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	Stipendio	Indennità d'arma		Indennità annua personale
		Artiglieria, genio, cavalleria	Carabinieri reali	
Generale d'esercito	15,000	»	»	3,000
Tenente generale	12,000	»	»	»
Maggior generale	9,000	»	»	»
Colonnello	7,000	400	2,200	»
Tenente colonnello	5,200	300	2,100	»
Maggiore	4,400	300	1,900	»
Capitano	3,200	300	1,500	»
Tenente	2,200	200	1,100	»
Sottotenente	1,800	200	800	»

Annotazioni.

1. Alla indennità d'arma stabilita per gli ufficiali d'artiglieria, genio e cavalleria hanno anche diritto gli ufficiali del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), gli ufficiali medici e gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi.

2. I colonnelli brigadieri conservano l'indennità stabilita per l'arma dalla quale provengono.

3. Agli ufficiali riformati o rivocati, che non contino otto anni di servizio, è accordata una gratificazione uguale ad un trimestre dello stipendio ond'erano provveduti al momento della riforma o della rivocazione.

TABELLA II.

Razioni di foraggio spettanti pei cavalli degli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	Numero delle razioni giornaliere dovute				
	Stato maggiore generale	Arma di cavalleria	Arma dei reali carabinieri	Arma di artiglieria e genio	Arma di fanteria
Generale d'esercito	6	»	»	»	»
Tenente generale .	5	»	»	»	»
Maggior generale .	4	»	»	»	»
Colonnello . .	»	4	3	2	2
Tenente colonnello	»	3	3	2	2
Maggiore . . .	»	3	3	2	2
Capitano . . .	»	3	2	1	»
Tenente	»	2	2	»	»
Sottotenente. . .	»	2	2	»	»

Annotazioni.

1. Agli ufficiali superiori ed inferiori del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), agli ufficiali superiori ed inferiori delle brigate d'artiglieria a cavallo ed agli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi, spettano le razioni foraggio dell'arma di cavalleria.

Agli ufficiali medici spettano le razioni foraggio dell'arma di artiglieria e genio.

Agli ufficiali superiori commissari e veterinari spettano le razioni foraggio dell'arma di fanteria.

2. I tenenti generali comandanti di corpo d'armata, il capo di stato maggiore dell'esercito ed il primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re hanno diritto e sei razioni di foraggio.

I maggiori generali comandanti di divisione, comandanti di brigata di cavalleria ed aiutanti di campo generali di Sua Maestà il Re e gli aiutanti di campo dei Reali Principi hanno diritto a cinque razioni di foraggio.

3. I colonnelli brigadieri, hanno diritto a cinque razioni di foraggio se comandanti di brigata di cavalleria; a quattro se investiti di altro ufficio o comando.

4. Ai comandanti di reggimento d'artiglieria da campagna spettano quattro razioni foraggio; a quelli dei reggimenti d'artiglieria da fortezza, del genio, di pontieri, di fanteria, di bersaglieri e di alpini spettano tre razioni di foraggio.

Al tenente colonnello di stato maggiore capo di stato maggiore di un comando di corpo d'armata, ed al tenente colonnello comandante di un reggimento di cavalleria spettano quattro razioni di foraggio.

5. Agli ufficiali superiori d'artiglieria da campagna e da montagna spettano tre razioni di foraggio.

Agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna e da montagna ed a quelli delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio spettano due razioni di foraggio.

6. Agli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali spettano due razioni di foraggio.

Ai capitani dei reggimenti bersaglieri e dei reggimenti alpini, all'aiutante maggiore in 1° presso la scuola militare ed agli aiutanti maggiori in 1° ed in 2° dei reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri ed alpini e dei battaglioni d'istruzione spetta una razione di foraggio.

Ai capitani dell'arma di fanteria compresi nel quadro di avanzamento, non contemplati negli alinea precedenti, potrà essere concesso, entro i limiti della somma determinata dal bilancio, una razione di foraggio quando ne facciano domanda.

7. Per gli ufficiali che passano in disponibilità od in aspettativa con diritto a stipendio, le razioni di foraggio che loro spettano continuano per 30 giorni e quindi sono ridotte a due, se ufficiali generali; ad una se ufficiali superiori od inferiori.

Per gli ufficiali che passano in aspettativa per motivi di famiglia le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni.

8. Agli ufficiali delle fortezze, del corpo invalidi e veterani e del corpo contabile militare non spettano razioni di foraggio.

Gli ufficiali superiori dell'arma di fanteria nei distretti e negli stabilimenti militari di pena hanno diritto ad una razione di foraggio.

TABELLA III.

Indennità cavalli per gli ufficiali dell'esercito permanente.

ARMA	Indennità annua
Ufficiali generali	600
Ufficiali dell'arma di cavalleria	400
Ufficiali delle armi di artiglieria e del genio ed ufficiali superiori dell'arma di fanteria (meno i distretti e gli stabilimenti militari di pena).	340
Ufficiali superiori dei distretti e degli stabilimenti militari di pena, ufficiali inferiori dell'arma di fanteria ed ufficiali di altri corpi	280

Annotazioni.

1. I colonnelli brigadieri, i colonnelli medici ispettori, gli ufficiali di fanteria aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali hanno l'indennità di lire 600.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), quelli delle brigate d'artiglieria a cavallo, quelli dell'arma dei reali carabinieri e gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi hanno l'indennità stabilita per l'arma di cavalleria.

2. Per l'ufficiale provvisto di cavalli, l'indennità è pagata collo stipendio mensile; per quelli però che abbiano debiti per cavalli forniti dallo Stato, è trattenuta fino alla estinzione del debito.

3. Per gli ufficiali sprovvisti di cavalli, l'indennità è trattenuta sino a che, col cumulo delle ritenute, sia costituito un fondo di massa nella somma che sarà determinata nel regolamento per l'esecuzione della legge.

Costituito il fondo, l'indennità cessa.

TABELLA **IV**.

Indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	Somma annua assegnata
INDENNITÀ DI CARICA.	
a) Capo di stato maggiore dell'esercito e comandante di corpo d'armata	7,200
b) Presidente del comitato delle armi di fanteria e di cavalleria, Presidente del comitato delle armi d'artiglieria e genio, Comandante in secondo del corpo di stato maggiore, Comandante di divisione e Comandante l'arma dei reali carabinieri	3,600
c) Comandante della scuola di guerra, della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, dell'accademia militare e della scuola militare; Comandante militare dell'isola di Sardegna; Membro di comitato; Direttore dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi:	
Se tenente generale	3,600
Se maggior generale	1,200
d) Segretario generale o Direttore generale al Ministero della Guerra:	
Se tenente generale	3,600
Se maggior generale o colonnello (incaricato).	1,200
e) Presidente del Tribunale supremo di guerra e marina	2,400
f) Presidente del comitato di sanità militare; Giudice (non militare) del Tribunale supremo di guerra e marina; Maggior generale addetto al comando del corpo di stato maggiore; Comandante di brigata di fanteria o cavalleria; Comandante territoriale d'artiglieria e genio; Direttore dell'Istituto geografico; Maggior generale commissario; Comandante in secondo dell'arma dei reali carabinieri; Comandante di presidio nominato tale con Decreto reale; Comandante superiore dei distretti; Colonnelli medici ispettori	1,200

Segue TABELLA IV.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	Somma annua assegnata
g) Comandante di reggimento, di legione di carabinieri reali ed ufficiale superiore reggente una divisione al Ministero della Guerra .	900
h) Giudice supplente (non militare) del Tribunale supremo di guerra e marina	800
i) Ufficiale superiore capo di servizio e direttore di un ospedale militare principale . . .	600
l) Colonnello addetto ad un comitato, comando od ufficio od a disposizione del Ministero . .	600
SOPRASSOLDI FISSI.	
m) Ufficiale superiore reggente una sezione al Ministero della Guerra; Segretario di comitato; Capo riparto dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi e ufficiale superiore veterinario addetto al Ministero della Guerra per le ispezioni di zooiatria . . .	600
n) Professore titolare militare	800
o) Professore aggiunto militare	500
p) Ufficiali delle varie armi delle scuole normali di fanteria e cavalleria, dei battaglioni, squadroni, batterie, compagnie e plotoni d'istruzione (non compresi quelli provvisti d'indennità di carica come comandanti)	
Ufficiali medici, contabili e veterinari addetti alle scuole normali di fanteria e cavalleria ed ai battaglioni d'istruzione, pel tempo che siano incaricati dell'insegnamento di una materia del loro servizio	360
q) Ufficiali dell'arma di fanteria addetti agli stabilimenti militari di pena ed alle compagnie di disciplina	500
r) Ufficiali istruttori dei tribunali militari . . .	600
s) Ufficiale sostituto istruttore dei Tribunali militari	300

Segue TABELLA IV.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	Somma annua assegnata
t) Ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni territoriali dell'arma	400
Ufficiali ed impiegati controllori presso i magazzini centrali e l'opificio arredi militari	
Ufficiali subalterni del corpo contabile militare rivestiti della carica di direttore dei conti, o di ufficiale di magazzino nei distretti o corpi ove tengono posto di capitano. . .	
Ufficiali veterinari addetti ai depositi di allevamento cavalli	

Annotazioni.

L'ufficiale che essendo professore titolare in una scuola militare venga incaricato di esercitare contemporaneamente lo stesso ufficio in altra scuola militare, riceve per questo secondo incarico il soprassoldo di lire 500 stabilito pel professore aggiunto.

L'ufficiale che essendo addetto ad una scuola militare per il servizio di governo o di amministrazione venga in pari tempo incaricato di quello di professore titolare od aggiunto, riceve per tale incarico, oltre quello di cui sia già provvisto, un soprassoldo di lire 500.

Disposizioni transitorie.

La maggiore indennità di carica di lire 8000 ora assegnata al Presidente del comitato di stato maggiore generale sarà conservata allo attuale Capo di stato maggiore dell'esercito.

Le maggiori indennità di carica che fossero godute alla data della promulgazione della presente legge, saranno conservate dai titolari finchè i medesimi perdureranno nell'attuale loro ufficio.

TABELLA V.

Assegni per gli ufficiali di complemento, della milizia mobile, della milizia territoriale e della riserva.

INDENNITÀ DI PRIMA VESTIZIONE.	
a) Sottotenenti di complemento e della milizia territoriale di nuova nomina provenienti dalla truppa, esclusi i provenienti dai volontari di un anno. — Indennità di prima vestizione .	200
INNDENNITÀ ANNUA.	
b) Sottotenenti di complemento assegnati alla milizia mobile provenienti dai sottufficiali. — Indennità annua	200
INDENNITÀ GIORNALIERA DI SERVIZIO IN TEMPO DI PACE.	
c) Ufficiali di complemento, della milizia mobile, della milizia territoriale e di riserva chiamati temporaneamente alle armi per istruzione o per altri eventuali servizi in tempo di pace:	
Ufficiali generali	12
Colonnelli	10
Tenenti colonnelli e maggiori	9
Capitani	8
Tenenti	5
Sottotenenti	
MAGGIORI ASSEGNAMENTI.	
d) *Razioni foraggio.* — Gli ufficiali di complemento della milizia mobile, della milizia territoriale e della riserva che prestano servizio a cavallo con cavalli proprî hanno anche diritto alle razioni foraggio con le norme stabilite per gli ufficiali dell'esercito permanente (esclusa l'indennità cavalli).	

Segue TABELLA **V.**

e) *Indennità di carica.* — Quando le milizie sono riunite sotto le armi, ai comandanti di reggimento, di brigata e di divisione e ai capi servizio spetta pure, durante l'effettivo esercizio del comando, la corrispondente indennità di carica fissata dalla tabella IV per gli stessi comandanti nell'esercito permanente.

f) Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile, di riserva, e di milizia territoriale, chiamati a prestare servizio sotto le armi in città per le quali è assegnata l'indennità di residenza, e che abbiano la loro residenza in altro comune, avranno anche diritto alla detta indennità secondo le norme e nella misura stabilite per gli ufficiali dell'esercito permanente.

Annotazioni.

1° L'indennità di prima vestizione è dovuta all'atto della nomina degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della milizia territoriale provenienti dalla truppa.

2° L'indennità annua è dovuta dal 1° luglio dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.

Sull'indennità annua assegnata agli ufficiali ascritti nella milizia mobile, sono annualmente trattenute lire 100, sino a che il cumulo delle ritenute venga a costituire, a favore dell'ufficiale, un permanente fondo di massa di lire 300, per servire ai rifornimenti di vestiario nelle eventuali chiamate in servizio.

L'ufficiale ascritto alla milizia mobile che, senza giustificate cause, non risponde alla chiamata in servizio, perde il diritto al suo fondo di massa.

Disposizione transitoria

Agli ufficiali attualmente effettivi alla milizia mobile è conservata l'indennità annua di lire 200.

TABELLA VI.

Stipendi assegnati agli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.

IMPIEGHI E GRADI		Stipendio annuo
PROFESSORI E MAESTRI DELLE SCUOLE MILITARI.		
Professore di lettere e scienze	1ª classe	4,000
	2ª »	3,500
	3ª »	3,000
Professore aggiunto di lettere e scienze	1ª classe	2,500
	2ª »	2,000
Professore di disegno o maestro	1ª classe	3,000
	2ª »	2,500
	3ª »	2,000
Professore aggiunto di disegno o maestro aggiunto	1ª classe	1,500
	2ª »	1,000
PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MILITARE.		
Avvocato generale		12,000
Sostituto avvocato generale	1ª classe	8,000
	2ª »	7,000
Avvocato fiscale	1ª classe	6,000
	2ª »	5,000
	3ª »	4,000
Sostituto avvocato fiscale	1ª classe	3,500
	2ª »	3,000
	3ª »	2,500
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori		Stip. del grado
Segretario principale		5,000
Segretario	1ª classe	3,500
	2ª »	3,000

Segue TABELLA VI.

IMPIEGHI E GRADI		Stipendio annuo
Sostituto segretario	1ª classe	2,500
	2ª »	2,000
Sostituto segretario aggiunto		1,500
FARMACISTI MILITARI.		
Chimico farmacista ispettore		5,000
Chimico farmacista direttore		4,500
Farmacisti capi di 1ª classe		4,000
Farmacisti capi di 2ª »		3,500
Farmacisti di 1ª classe.		3,000
Id. di 2ª »		2,500
Id. di 3ª »		2,000
Id. di 4ª »		1,500
RAGIONIERI DI ARTIGLIERIA E GENIO.		
Ragioniere capo e ragioniere geometra capo	1ª classe	5,000
	2ª »	4,000
Ragioniere e ragioniere geometra principale	1ª classe	3,500
	2ª »	3,000
Ragioniere e ragioniere geometra	1ª classe	2,500
	2ª »	2,000
Aiutante ragioniere ed aiutante ragioniere geometra.		1,500
CAPI TECNICI DI ARTIGLIERIA E GENIO.		
Capo tecnico principale	1ª classe	4,000
	2ª »	3,500
	3ª »	3,000
Capo tecnico	1ª classe	2,500
	2ª »	2,000
Sottocapo tecnico		1,300

Segue TABELLA **VI.**

IMPIEGHI E GRADI		Stipendio annuo
INGEGNERI GEOGRAFI E TOPOGRAFI DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.		
Ingegnere geografo principale	1ª classe	5,000
	2ª »	4,000
Ingegnere geografo	1ª classe	3,500
	2ª »	3,000
Aiutante ingegnere geografo	1ª classe	2,500
	2ª »	2,000
Topografo capo		5,000
Topografo principale	1ª classe	4,000
	2ª »	3,500
Topografo	1ª classe	3,000
	2ª »	2,500
Aiutante topografo	1ª classe	2,000
	2ª »	1,500
Aspirante aiutante topografo		1,200
SCRIVANI LOCALI.		
Scrivano locale	1ª classe	1,400
	2ª »	1,200
	3ª »	1,000
ASSISTENTI LOCALI DEL GENIO MILITARE.		
Assistente	1ª	1,600
	2ª	1,400
	3ª	1,200
	4ª	1,000
Inservienti fissi		1,000

TABELLA **VII**.

Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

GRADI	Fanteria, corpo invalidi, compagnie di sanità e di sussistenza	Truppe alpine	Granatieri, bersaglieri, genio, artiglieria da fortezza, da costa e da montagna	Pontieri	Cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo e operai, treno, veterani di artiglieria e genio
Capo-musica (di 1ª classe	3 35	»	3 35	»	»
Capo-musica (di 2ª »	2 75	»	2 75	»	»
Furiere maggiore . .	2 53	2 61	2 58	2 73	2.66
Furiere	1 98	2 06	2 03	2 18	2 11
Sergente trombettiere.	1 88	1 96	1 93	2 08	2 01
Sergente.	1 68	1 76	1 73	1 88	1 81
Caporale maggiore. .	1 31	1 41	1 38	1 53	1 46
Caporale trombettiere	1 21	1 31	1 28	1 43	1 36
Caporale	1 11	1 21	1 18	1 33	1 26
Trombettiere	1 06	1 16	1 13	1 28	1 21
Appuntato.	1 01	1 11	1 08	1 23	1 16 (caval.) 1 11 (artig.)
Zappatore di fanteria.	1 01	1 11	1 08	»	»
Musicante e maniscalco	1 06	»	1 23	»	1 23
Soldato	0 96	1 06	1 03	1 18	1 06

Segue TABELLA **VII**.

CARABINIERI REALI	
Carabinieri a piedi	
Maresciallo di alloggio maggiore	3 35
Maresciallo di alloggio capo	3 35
Maresciallo d'alloggio	2 75
Brigadiere	2 30
Vice-brigadiere	1 95
Carabiniere	1 90
Allievo	1 18
Carabinieri a cavallo	
Maresciallo di alloggio maggiore	4 01
Maresciallo di alloggio capo	4 01
Maresciallo d'alloggio	3 41
Brigadiere	2 96
Vice-brigadiere	2 56
Carabiniere	2 51
Allievo	1 73

DETENUTI IN LUOGO DI PUNIZIONE	
Alle compagnie di disciplina	0 91
Alla reclusione od al carcere militare	0 75
UOMINI PRESI A SUSSISTENZA	
Se presso corpi. — Per assegno giornaliero di mantenimento	0 80
Se ricoverati in ospedali — Per retta giornaliera pel mantenimento e cura	1 »
Se presso i distretti come richiamati dal congedo in tempo di mobilitazione	1 10

TABELLA VIII.

Assegni di primo corredo.

	Truppe a piedi: fanteria, artiglieria da fortezza, da costa e da montagna, operai di artiglieria, genio, pontieri e compagnie di sanità e di sussistenza	Truppe a cavallo: cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, treno
	Lire	Lire
ESERCITO PERMANENTE E MILIZIA MOBILE		
a) Per ogni individuo incorporato nell'esercito permanente esclusi i carabinieri:		
Per assegno di primo corredo, cioè per la prima vestizione degli individui.	90	135
Per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi e dei distretti	20	20
b) Per ogni individuo ascritto all'arma dei carabinieri	190	440
c) Per ogni individuo di prima o di seconda categoria dell'esercito permanente o della milizia mobile chiamato sotto le armi:		
Per mobilitazione	45	45
Per l'istruzione	15	15
MILIZIA TERRITORIALE		
d) Per ogni individuo chiamato sotto le armi in tempo di guerra		30
e) Per ogni individuo chiamato per l'istruzione .		5

Annotazioni.

1. Gli uomini dell'esercito permanente che passano da una ad altra arma, nella quale l'assegno di primo corredo è maggiore, hanno diritto alla differenza.

2. Gli allievi carabinieri ricevono soltanto l'assegno di lire 90; la differenza è loro dovuta quando passano carabinieri effettivi.

3. Gli inscritti di 2ª categoria chiamati alle armi per istruzione eguale a quella degli uomini di 3ª categoria, hanno diritto a lire 5 di assegno di primo corredo.

TABELLA IX.

Soprassoldi fissi per gli uomini di truppa dell'esercito permanente.

GRADI ED IMPIEGHI	Soprassoldi giornalieri
a) Caporali delle scuole normali di fanteria e cavalleria	0 10
b) Sottufficiali delle scuole normali di fanteria e cavalleria e dei reparti di istruzione (battaglione, squadrone, batteria, compagnia, plotone) . .	0 20
c) Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità in servizio presso gli ospedali e caporali aiutanti di sanità presso i reggimenti di fanteria	0 20
d) Uomini di truppa delle compagnie di sussistenza.	0 20
e) Sottufficiali, caporali ed appuntati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina	0 85

TABELLA X.

Assegni giornalieri pei cavalli di truppa dell'esercito.

ARMA	Assegno
a) Cavalleria e scuole militari	1.261
b) Artiglieria e genio	1.266
c) Fanteria e distretti	1.331
d) Legioni carabinieri reali	1.400

Annotazioni.

1. Con questo assegno i corpi provvedono ai foraggi, alla bardatura e a quanto può occorrere pei cavalli, ed i corpi di fanteria anche alla manutenzione del carreggio.

2. Le razioni foraggio, prelevate dai magazzini dello Stato o per essi dagli appaltatori dell'amministrazione militare, sono calcolate in ragione di lire 1 ogni razione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 5 luglio 1882.

UMBERTO

FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 26. Pubblicato il 26 luglio 1882. Parte 1

GIUGNO 30. — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 127,880,000 per nuove spese straordinarie militari *pag.* 377.

LUGLIO 5. — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 11,100,000 per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito, *pag.* 383.

» 5. — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 2,200,000 pel compimento del fabbricato pel Ministero della Guerra in via Venti Settembre, *pag.* 386.

Atto N. **125**. — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 23). — **Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 127,880,000 per nuove spese straordinarie militari**. *Gazzetta Ufficiale del Regno* N. 159 dell'8 luglio 1882: N. 823 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 30 giugno.

UMBERTO I ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di 127,880,000 lire in continuazione degli assegnamenti rispettivamente fatti con le leggi 12 luglio 1872, n. 929; 29 giugno 1875, n. 2574; 8 dicembre 1878, n. 4624; 13 giugno 1880, numeri 5473, 5474, 5475, 5476, 5477, e in aggiunta al bilancio stesso, per i seguenti titoli:

A) Fabbricazione di fucili e moschetti, modello 1870, relativi accessori, oggetti di buffetterie e trasporto dei me-

desimi. *Nuovi alzi per fucili e moschetti. Cartucce per moschetti di cavalleria.* . . . . . L. 23,000,000

B) Approvvigionamenti di mobilitazione. » 5,380,000

C) Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna . . . . . » 6,000,000

D) Armamento delle fortificazioni. *Materiali per artiglieria da fortezza* . . . . . » 23,500,000

E) Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi » 9,000,000

F) Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso . . . . . » 10,000,000

G) Lavori a difesa delle coste . . . . » 15,000,000

H) Fortificazioni di Roma . . . . . » 9,000,000

I) Forti di sbarramento . . . . . » 19,000,000

K) Costruzioni nuove per acquartieramenti. *Trasformazione di fabbricati ad uso di caserme. Panificii* . . . . . » 5,286,400

L) Costruzioni di magazzini, sale d'armi, poligoni e piazze d'armi . . . . . » 1,068,600

M) *Nuovi fabbricati per stabilimenti militari* » 1,645,000

Totale . . . L. 127,880,000

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà ripartita per anni e per capitoli come dal seguente quadro:

DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	1882
a) Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relativi accessori, oggetti di buffetteria e trasporto dei medesimi. Nuovi alzi per fucili e moschetti. Cartucce per moschetti di cavalleria	2,500,000
b) Approvvigionamenti di mobilitazione	680,000
c) Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna	»
d) Armamento delle fortificazioni. Materiali per artiglieria da fortezza	1,300,000
e) Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi	100,000
f) Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	»
g) Lavori a difesa delle coste	500,000
h) Fortificazioni di Roma	»
i) Forti di sbarramento	410,000
k) Costruzioni nuove per acquartieramenti. Trasformazione di fabbricati ad uso di caserme. Panifici	200,000
l) Costruzione di magazzini, sale d'armi, poligoni e piazze d'armi	100,000
m) Nuovi fabbricati per stabilimenti militari	400,000
TOTALE per ciascun bilancio	9,490,000

1883	1884	1885	1886	TOTALE DEL QUINQUENNIO
8,000,000	8,000,000	4,500,000	»	23,000,000
1,380,000	1,340,000	1,010,000	950,000	5,380,000
1,000,000	1,000,000	1,900,000	2,100,000	6,000,000
5,500,000	4,000,000	4,400,000	5,300,000	23,500,000
1,300,000	1,300,000	2,500,000	3,500,000	9,000,000
1,950,000	2,300,000	2,150,000	3,610,000	10,000,000
2,500,000	3,000,000	4,200,000	4,800,000	15,000,000
2,500,000	2,500,000	2,200,000	1,800,000	9,000,000
120,000	3,470,000	6,700,000	8,000,000	19,000,000
800,000	1,000,000	3,000,000	286,400	5,286,400
200,000	290,000	100,000	378,600	1,068,600
300,000	300,000	110,000	335,000	1,045,000
26,050,000	28,500,000	32,790,000	31,050,000	127,880,000

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a compiere entro il 1884 i lavori indicati nella presente legge ed a fabbricare od acquistare entro lo stesso periodo di tempo i materiali indicati nella legge stessa.

Art. 4.

Nello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1882 è autorizzata l'iscrizione di un nuovo capitolo al quale sarà destinata fino alla concorrente di lire sei milioni cinquecento mila (6,500,000) una parte delle attività derivanti dal riscatto delle ferrovie romane, a parziale contrapposizione delle spese straordinarie autorizzate colla presente legge.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a procurarsi una entrata straordinaria di lire trentasette milioni (37.000,000) mediante emissione ed alienazione di obbligazioni dell'asse ecclesiastico per un capitale nominale di lire trentanove milioni (39,000,000), in aggiunta a quelle create con l'art. 6 della legge 14 agosto 1870, n. 5784 ed emesse in virtù del regio decreto 14 agosto dello stesso anno, n. 5794.

L'emissione sarà fatta colle norme, nel modo e colle condizioni stabilite negli articoli 2 e 3 del citato regio decreto 14 agosto 1870, n. 5794, e l'alienazione secondo il disposto dagli articoli 21, 22 e 23 della legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3ª.

Art. 6.

Unita al bilancio definitivo, il Ministro della Guerra presenterà annualmente una relazione particolareggiata dei lavori, delle provviste e delle spese fatte per l'esecuzione della presente legge nell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 30 giugno 1882.

UMBERTO

FERRERO
A. MAGLIANI.

N. 1226. — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 24). — **Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 11,100,000 per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 19 luglio 1882 N. 168; N. 855 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 5 luglio.

UMBERTO I, ecc, ecc. Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

E' autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della Guerra la spesa di lire 11,100,000 in continuazione degli stanziamenti rispettivamente fatti con leggi 29 giugno 1875, numero 2574, 8 dicembre 1878, n. 4624, 13 giugno 1880, numeri 5473, 5475, 5476, 5477 ed in aggiunta al bilancio stesso per i seguenti titoli:

A) Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relativi accessori, ecc. (15 milioni di cartucce)	L.	1,750,000
B) Approvvigionamenti di mobilitazione.	«	2,650,000
C) Acquisto di materiale per artiglieria da campagna . .	«	2,900,000
D) Costruzioni nuove per acquartieramenti-Trasformazioni di fabbricati ad uso di caserme	«	3,800,000
Totale . .	L.	11,100,000

Articolo 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà ripartita per anni e per capitoli come dal seguente quadro:

TITOLI DI SPESA	1882	1883	1884	1885	1886	TOTALE del quinquennio
Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relativi accessori, ecc. (15 milioni di cartucce).	»	500,000	500,000	750,000	»	1,750,000
Approvvigionamenti di mobilitazione.	200,000	550,000	750,000	460,000	690,000	2,650,000
Acquisto di materiali per artiglieria da campagna	»	500,000	1,400,000	500,000	500,000	2,900,000
Costruzioni nuove per acquartieramenti — Trasformazione di fabbricati ad uso di caserme.	200,000	3,000,000	600,000	»	»	3,800,000
Totale generale . .	400,000	4,550,000	3,250,000	1,710,000	1,190,000	11,100,000

Articolo 3

Il Governo è autorizzato a procurarsi un'anticipazione di dieci milioni (10,000,000) sul prodotto della vendita dei beni appartenenti al demanio, oltre quella stipulata colla Convenzione del 31 ottobre 1864, approvata dalla legge 24 novembre dello stesso anno, n. 2006, quella autorizzata colla legge 2 luglio 1875, n. 2567, e ottenuta mediante la Convenzione 17 agosto seguente, approvata con Regio Decreto 9 settembre dello stesso anno, n. 2687, e quella autorizzata colla legge 8 dicembre 1878, n. 4624, serie 2ª.

Per questa nuova autorizzazione il Governo emetterà delle obbligazioni nominative alle condizioni stabilite per le simili obbligazioni emesse in virtù delle Convenzioni suddette. Così le obbligazioni da emettersi per la legge 8 dicembre 1878, n. 4624, serie 2ª, come quelle autorizzate colla presente legge verranno rimborsate negli anni 1886 e 1887.

L'ipoteca sui beni da alienare a garanzia delle obbligazioni di cui si tratta, avrà efficacia senza la formalità prescritta dalle leggi in vigore nel Regno.

Articolo 4.

Il Governo del Re è autorizzato a compiere, entro il 1884, i lavori indicati nella presente legge ed a fabbricare ed acquistare entro lo stesso periodo di tempo i materiali indicati nella legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1882.

UMBERTO

FERRERO.

A. MAGLIANI.

N. **127**. — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 25). — **Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 2,200,000 pel compimento del fabbricato pel Ministero della Guerra in via Venti Settembre.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 19 luglio 1882 N. 168; N. 856 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 5 luglio.

UMBERTO, I ecc, ecc. RE d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della Guerra la somma di lire 2,200,000 pel compimento del fabbricato di via Venti Settembre in Roma ove dovranno essere riuniti tutti gli uffici dell'Amministrazione centrale della guerra.

Articolo 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà ripartita come segue ed in continuazione degli assegni fatti per lo stesso fabbricato con la legge 13 giugno 1880, N. 5474.

Anno 1883	L.	500.000
« 1884	«	800.000
« 1885	«	500.000
« 1886	«	400.000
Totale	L.	2.200.000

Articolo 3.

Il Governo del Re è autorizzato a compiere, entro il 1885, i lavori indicati nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 5 luglio 1882.

UMBERTO

Ferrero.
A. Magliani.

Roma — Tip. C. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 27. Pubblicato il 3 agosto 1882. Parte 1.

LUGLIO 2. — Legge che istituisce il tiro a segno nazionale, *pag.* 387.
» 13. — Indennità per viaggi e per servizi speciali della truppa. *pag.* 391.
» 16. — Regio Decreto che determina i limiti di età degli ufficiali effettivi nella milizia mobile per cessare da tale posizione, *pag.* 391.
» 22. — Varianti all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 392.
» 26. — Apertura della stazione di Chiatona, *pag.* 396.
» 27. — Giustificazioni a corredo dei conti giudiziali nei casi di varianti nelle nomenclature o nelle unità di misura, *pag.* 396.
» 17. — Abrogazione delle disposizioni contenute negli *Atti* 258 del 1871 e 40 del 1880, *pag.* 397.
» 26. — Variazioni matricolari relative allo stato civile dei militari e degli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra. *pag.* 398.
» 30. — Disposizioni per il pagamento delle pensioni agli ufficiali del R. Esercito richiamati temporaneamente in servizio, *pag.* 398.
AGOSTO 1° — Soppressione del comando della sezione carabinieri reali di Belluno ed istituzione di un comando di tenenza in Feltre, *pag.* 401.

Atto N. **128.** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. (Nota N. 4). — **Legge che istituisce il tiro a segno nazionale.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 27 luglio 1882, N. 175; N. 883 (serie 3ª), della *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno*. — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È istituito nel Regno il tiro a segno nazionale allo scopo di preparare la gioventù al servizio militare, di promuovere e conservare la pratica nelle armi in tutti coloro che fanno parte dell'esercito permanente e delle milizie.

Art. 2. Il tiro a segno nazionale sarà sotto la direzione del Ministero della guerra per la parte tecnica e del Ministero dell'interno per la parte amministrativa.

Art. 3. In ogni capoluogo di provincia sarà costituita una direzione del tiro a segno provinciale, composta del prefetto della provincia, presidente, del sindaco del capoluogo, del comandante del distretto militare, o mancando questo, del comandante il presidio, di un ufficiale della milizia mobile ovvero della milizia territoriale, di due membri nominati dal Consiglio provinciale e di un membro nominato dal Consiglio municipale.

Art. 4. In ogni capoluogo di provincia o di mandamento potrà essere istituita una società di tiro a segno nazionale, quando sui ruoli di iscrizione si abbiano almeno 100 tiratori.

La società è rappresentata ed amministrata da una presidenza locale composta di 5, 7 o 9 membri, secondo che il numero degli iscritti è inferiore a 200, a 400, o superiore a quest'ultima cifra. Fanno parte della presidenza il sindaco del comune, e sempre, dove vi sieno, un ufficiale dell'esercito o della milizia territoriale.

Art. 5. Tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età possono essere iscritti nei ruoli del tiro a segno nazionale, purchè presentino un certificato di buona condotta del rispettivo sindaco, simile a quello richiesto per l'arruolamento dei volontari nello esercito.

Per i minorenni occorre l'atto di consenso dei genitori o tutori.

Art. 6. In ciascuna sede di un tiro a segno nazionale si stabiliranno tre ruoli differenti, corrispondenti a tre riparti in cui andranno divisi i tiratori, cioè:

1° Riparto: Scuole, per i giovani frequentanti le scuole, istituti od università che non hanno peranco concorso alla leva;

2° Riparto: Milizia, per tutti gli iscritti nell'esercito permanente o nelle milizie;

3° Libero a tutti i cittadini.

Ogni tiratore che si fa inscrivere nei ruoli di tiro a segno paga una tassa annua di lire 3.

Art. 7. Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che presentano legale certificato d'indigenza, rilasciato dal Municipio del comune in cui hanno domicilio.

Tale certificato esenta pure dal pagare le munizioni gli inscritti del secondo riparto (Milizia).

Art. 8. I tiratori che provino d'avere per due anni frequentato il tiro a segno nazionale, secondo le norme da stabilirsi per regolamento, godono i vantaggi seguenti nell'applicazione della legge di leva, cioè:

a) Totale esenzione dalla istruzione cui potessero essere chiamati se appartenenti alla terza categoria;

b) Totale o parziale esenzione dalla istruzione se appartenenti alla seconda categoria.

Gli individui dell'esercito permanente in congedo illimitato sono esentati dai richiami per istruzioni quando provino di aver frequentato il tiro a segno nelle suespresse condizioni.

Art. 9. I giovani aspiranti al volontariato di un anno, ovvero

al ritardo alla chiamata sotto le armi, non possono ottenere questi vantaggi se non dimostrano di aver frequentato per un anno almeno il tiro a segno nazionale, secondo le norme da fissarsi per regolamento. Questa condizione non si esige dai giovani domiciliati in località dove non siavi tiro a segno, istituitovi almeno da due anni.

Art. 10. Le tasse annuali di cui all'art. 6 saranno riscosse in un'unica rata, colle norme fissate per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 11. All'impianto dei tiri a segno ed alla costruzione dei bersagli dove ancora non esistono si provvederà, quando non provvedano i contributi spontanei dei cittadini, mediante concorso nelle spese, dal governo, dalle provincie e dai comuni.

Art. 12. Sul bilancio del Ministero dell'interno sarà annualmente inscritto e determinato l'assegno del concorso governativo per l'impianto del tiro nazionale. — Una quota ragguagliata al quinto della spesa sarà a carico della provincia, e per un altro quinto a carico dei comuni.

Art. 13. Alle spese di esercizio dei tiri sara provveduto:

a) Colle tasse di cui all'art. 6;

b) Col prezzo delle munizioni pagate dai tiratori al costo;

c) Colle offerte dei cittadini;

d) Coi sussidi governativi, provinciali e comunali.

Art. 14. Le armi per il tiro a segno saranno i fucili d'ordinanza dell'esercito. Il tiro sarà eseguito secondo le istruzioni in uso per l'esercito.

L'amministrazione militare è autorizzata a cedere alle singole società di tiro a segno nazionali le armi da fuoco e le munizioni al semplice costo di fabbrica ed a pagamento immediato.

Le società di tiro a segno ammettono nei loro campi di tiro le truppe di presidio, salvo nei giorni di domenica, ed alla loro volta sono possibilmente ammesse nei campi di tiro militare.

Art 15. Annualmente si eseguiranno gare di tiro:

Comunali per ciascuna società di tiro;

Provinciali per le società di tiro di ciascuna provincia.

Ogni due anni nel luogo da indicarsi dalla direzione centrale si eseguirà una gara generale di tiro nazionale.

I premi per il tiro vengono somministrati dal governo e dalle provincie per la gara generale e le provinciali, dai comuni per le gare comunali; e per tutti da offerte spontanee

dei cittadini che gli uffici di presidenza delle società sono autorizzati a ricevere, sia in danari, sia in doni.

Art. 16. La società di tiro a segno nazionale che incorresse in trasgressioni alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento sarà richiamata all'osservanza delle medesime dalla direzione provinciale, ed ove le trasgressioni sieno gravi, potrà anche essere sciolta dalla direzione stessa che ne riferirà tosto al Ministero dell'interno.

La società sciolta potrà essere ricostituita nel termine di tre mesi.

Nell'intervallo tra lo scioglimento e la ricostituzione della società, il locale e le armi dovranno passare alla custodia dell'autorità militare.

Art. 17. I comuni non contemplati negli articoli precedenti, cioè i comuni non capiluogo di mandamento che volessero, per conto proprio, instituire società di tiro a segno, godranno di tutte le facilitazioni accordate per il tiro a segno nazionale, e riceveranno anche le relative sovvenzioni, quando le società a formarsi dichiarino di accettare in tutto e per tutto la presente legge ed il relativo regolamento come base del loro statuto.

Ad ogni modo la costituzione di tali società dovrà essere sempre approvata con decreto Reale.

Art. 18. Le società di tiro, già regolarmente esistenti, che vogliono fondersi colle società di tiro a segno nazionale da istituirsi, lo possono, uniformandosi alle prescrizioni della presente legge.

Se per contro le società di tiro già esistenti e regolarmente costituite desiderano di conservare la loro autonomia, esse lo possono, ma non partecipano ai vantaggi ed alle sovvenzioni stabilite per il tiro nazionale.

Art. 19. Volendo taluni soci delle società di tiro a segno stabilire gare o premiazioni speciali, lo potranno fare colla autorizzazione della presidenza locale; se desiderano recarsi collettivamente a gare d'altre località, dovranno averne l'autorizzazione dalla direzione provinciale.

Le spese occorrenti dovranno essere il frutto d'introiti speciali, non dovendo le casse del tiro a segno nazionale sopperire ad altro che a spese pei tiri stabiliti secondo le norme contenute nella presente legge.

Art. 20. Un regolamento da approvarsi con Regio decreto sulla proposta dei Ministri della guerra, della pubblica istruzione e dell'interno, udito il Consiglio di Stato, determinerà

le norme per la costituzione delle Commissioni provinciali e locali, pel reparto degli assegni, per la formazione dei ruoli e per ogni altro provvedimento richiesto dalla esecuzione delle presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.
FERRERO.

N. **129**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO — (Nota N° 65). **Indennità per viaggi e per servizi speciali della truppa**. — 13 luglio —

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 4 del Regio Decreto 27 marzo 1879,

determina:

Articolo unico. — Il soprassoldo di una lira al giorno concesso col Reale Decreto 19 gennaio 1882 ai sottufficiali destinati al servizio di custodia ai forti di Roma è esteso ai sottufficiali che prestano l'identico servizio nel forte del Moncenisio.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1882.

Roma, il 13 luglio 1882.

Il Ministro — FERRERO

N. **130**. — STATO DEGLI UFFICIALI (Nota N. 11). **Regio decreto che determina i limiti di età degli uficiali effettivi nella milizia mobile per cessare da tale posizione**. — 18 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 20 della legge 29 giugno 1882 N. 830 (serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I limiti massimi di età, raggiunti i quali, gli ufficiali attualmente effettivi della milizia mobile debbono cessare da tale posizione, rimangono rispettivamente stabiliti come segue:

Per gli ufficiali superiori anni 55
Per i capitani . . . . . » 50
Pei tenenti e sottotenenti » 48

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, cha sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Monza, addì 18 luglio 1882.

UMBERTO FERRERO.

N. **131**. — DIVISA E VESTIARIO. — (Nota N. 242). — **Varianti all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio**. — (*Con tavole di disegno*). 22 luglio . . .

Il Ministero ha determinato di aumentare alcune misure nei pantaloni di panno, con o senza gambali di pelle, per la truppa delle armi a cavallo, allo scopo di emendarne qualche lieve difetto che l'esperienza ha messo in rilievo.

Allo specchio delle misure inserto a pagina 193 dell'istruzione sulla divisa sono quindi recate le seguenti varianti.

Taglie	Suddivisioni	Altezza complessiva del davanti e del di dietro	Metà grossezza della cintura	Metà grossezza della coscia	Metà grossezza del fondo	Metà grossezza del fondo per il solo treno del genio
		mill	mill.	mill.	mill.	mill
1ª	1	730	430	360	250	»
	2	710	420	350	245	»
2ª	1	710	420	350	245	250
	2	690	410	340	240	245
3ª	1	710	410	350	245	250
	2	690	400	340	240	245
4ª	1	710	400	350	245	250
	2	690	390	340	240	245
5ª	1	710	390	350	240	245
	2	690	390	340	240	240
6ª	1	690	390	340	235	240
	2	670	380	330	230	235

e quello annesso al § 73 della predetta istruzione (vedi atto 49 del *Giornale militare* 1881) è modificato come appresso.

Taglie	Suddivisioni	Altezza complessiva del davanti e del di dietro	Metà grossezza		
			della cintura	della coscia	del fondo
		mill	mill.	mill.	mil.
1ª	1	720	420	350	250
	2	700	410	340	240
2ª	1	700	410	340	240
	2	680	400	330	230
3ª	1	700	400	340	240
	2	680	390	330	230
4ª	1	700	400	340	240
	2	680	390	330	230
5ª	1	700	390	340	240
	2	680	390	330	230
6ª	1	680	390	330	230
	2	660	380	320	220

Similmente alla dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei pantaloni di panno con gambali di pelle annessa allo stesso § 73 viene sostituita la seguente.

Taglie	Suddivisioni	Quantità di stoffa occorrente per ciascun capo (metri)	Lavorazioni generali: quantità da costruirsi su 100	Lavorazioni generali: quantità di stoffa per ciascuna taglia (metri)	Pei primi 10 reggimenti e scuola normale: quantità da costruirsi su 100	Pei primi 10 reggimenti e scuola normale: quantità di stoffa per ciascuna taglia (metri)	Per gli ultimi 10 reggimenti: quantità da costruirsi su 100	Per gli ultimi 10 reggimenti: quantità di stoffa per ciascuna taglia (metri)
1ª	1	» 840	1	» 840	3	2 520	»	» »
	2	» 820	1	» 820	2	1 640	»	» »
2ª	1	» 805	3	2 415	5	4 025	»	» »
	2	» 800	2	1 600	5	4 »	»	» »
3ª	1	» 795	17	13 515	23	18 285	10	7 950
	2	» 790	16	12 640	22	17 380	10	7 900
4ª	1	» 785	18	14 130	15	11 775	20	15 700
	2	» 780	17	13 260	15	11 700	20	15 600
5ª	1	» 775	10	7 750	5	3 875	15	11 625
	2	» 770	10	7 700	5	3 850	15	11 550
6ª	1	» 760	3	2 280	»	» »	5	3 800
	2	» 750	2	1 500	»	» »	5	3 750
	Totali		100	78 450	100	79 050	100	77 875
	Medie			» 78		» 79		» 78

Da ultimo lo specchio inserito a pagina 194 della citata istruzione sarà modificato come segue:

Taglie	Suddivisioni	Artiglieria da campagna e rispettivo treno — quantità da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia — metri	
3ª	1	29	33	06
4ª	1	29	32	19
5ª	1	7	7	56
6ª	1	2	2	12
	2	1	1	05
	Totali	100	112	23
		Medie	1	12

Le mutazioni di cui sopra non portano alcun cambiamento nei conti di costruzione dei pantaloni per cavalleria, nè di quelli per le altre armi a cavallo.

Alle figure 212, 214, 215, 216, 216 bis e 216 ter dell'istruzione sulla divisa e 331, 332, 333, 334, 335, 336 e 337 annesse all'atto 49 del *Giornale militare* dell'anno 1881 parte 1ª sono sostituite le corrispondenti figure qui unite.

A cura dell'opificio di arredi militari saranno distribuiti alle amministrazioni interessate il nuovo campione dei pantaloni con gambali e le tavole grafiche relative ai pantaloni da cavalleria ed a quelli delle altre armi, coordinate con le prescrizioni del presente atto.

Il Ministro — Ferrero.

N. **132.** — FERROVIE. (Nota N. 155). — **Apertura della stazione di *Chiatona*.** — 26 luglio.

Col giorno 25 del corrente mese venne aperta al pubblico servizio la stazione di *Chiatona* situata a chilometri 17 da Taranto e chilometri 18 da Ginosa sulla linea Taranto-Reggio Calabria.

E però la stazione predetta verrà inscritta nella Parte I^a^ del *Prontuario Militare* alla lettera *C* colle distanze nelle colonne 3 e 4: da Bari chilometri 132, da Metaponto chilometri 27.

Nella Parte III^a^ poi verrà aggiunta alla tavola N. 55 dopo quella di Bari colle distanze nella colonna verticale, corrispondenti alle stazioni sottoindicate, come segue:

Metaponto	Chilom.	27
Ginosa	»	18
Taranto	»	17
Massafra	»	35
Palagiano Mottola	»	39
Palagianello	»	47
Castellaneta	»	56
S. Basilio Mottola	»	65
Gioja del Colle	»	79
Acquaviva delle fonti	»	92
Grumo	»	111
Bitetto	»	117
Modugno	»	122
Bari	»	132

Il Ministro. — FERRERO.

N. **133.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 33). — **Giustificazioni a corredo dei conti giudiziali nei casi di varianti nelle nomenclature o nelle unità di misura.** — 27 luglio.

La Corte dei conti nell'esame dei conti giudiziali resi, a tenor della legge 22 aprile 1869, N. 5026, dai corpi, uffici e stabilimenti militari pel materiale mobile di proprietà dello Stato in loro consegna, rilevò la mancanza di documenti giustificativi delle variazioni che avvengono nel caricamento in conseguenza di cambiamenti che coi modelli degli inventari vengono approvati nella denominazione o nell'unità di misura ivi stabilite pei singoli oggetti, e richiese che tali variazioni

siano nei conti stessi debitamente giustificate con processi verbali redatti da speciali delegati dell'amministrazione in concorso dei consegnatari.

Questo Ministero pertanto determina che nei casi su designati siano d'ora innanzi osservate le seguenti norme:

1° Che ogniqualvolta per modificazioni recate nei modelli per l'inventario qualche oggetto debba essere ripreso in caricamento sotto una nuova denominazione, del tutto diversa da quella precedentemente stabilita, o con diversa unità di misura, venga redatto apposito processo verbale, dal quale risulti la perfetta corrispondenza fra il precedente e il nuovo caricamento;

2° Che le relative operazioni di riscontro debbano essere presenziate da un ufficiale, quale delegato dell'amministrazione, scelto, caso per caso, dai capi di corpo, d'ufficio o di stabilimento militare fra quelli che non facciano parte del consiglio amministrativo consegnatario del materiale o che non vi abbiano appartenuto nel periodo di tempo in cui i cambiamenti ebbero od hanno luogo;

3° Che quando si tratti di cambiamenti di nomenclatura detti processi verbali, sottoscritti tanto dai consegnatari quanto dal delegato dell'amministrazione, vengano posti a corredo della relativa richiesta di caricamento, la quale dovrà portare sempre la stessa data di quella dello scaricamento, e quando riguardino cambiamenti di unità di misura, a corredo semplicemente del conto giudiziale.

Il Ministro — FERRERO.

N. **134.** — SCRIVANI LOCALI (Nota N. 9) — **Abrogazione delle disposizioni contenute negli atti 253 del 1874 e 40 del 1880.** — 27 luglio.

Stante le nuove condizioni stabilite dalla legge 29 giugno 1882 N. 830 (serie 3ª) per la nomina ad ufficiali di complemento dei sottufficiali congedati, rimangono abrogate le disposizioni contenute negli *Atti* 253 del giornale militare 1874 e 40 del 1880.

Il Ministro. — FERRERO.

N. **135.** — MATRICOLA. (Nota N. 47). — **Variazioni matricolari relative allo stato civile dei militari e degli impiegati dipendenti dall' amministrazione della guerra.** — 28 luglio.

Allo scopo che le variazioni matricolari, concernenti gli atti di stato civile dei militari e degl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, siano registrate senza ritardo e con esattezza nei relativi stati di servizio prescritti dall'*istruzione per le matricole*, questo Ministro dispone:

Che, i militari dell'esercito permanente e gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra debbano d'ora innanzi dare avviso ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio delle variazioni che si verificheranno nella loro posizione di stato civile non solo in seguito a matrimonio od a passaggio a seconde nozze come già è prescritto pei militari dal § 567 del Regolamento di disciplina militare, ma anche in seguito a morte della moglie, comprovando tali variazioni mediante estratti dei corrispondenti atti di stato civile

Il Ministro — FERRERO.

N. **136** — STIPENDI NEL R. ESERCITO. (Nota N. 66). — **Disposizioni per il pagamento delle pensioni agli ufficiali del R. esercito richiamati temporaneamente in servizio.** — 30 luglio.

Per rendere più agevole agli ufficiali del R. esercito nella posizione di servizio ausiliario o di riserva, ed aventi un assegnamento inscritto a carico del debito vitalizio, il modo di riscuotere tale assegnamento allorquando vengono richiamati temporaneamente in servizio, il Ministero della guerra ha preso concerti con quello del tesoro, in seguito ai quali vennero adottati i provvedimenti indicati nella circolare 20 luglio 1882 N. 437 della direzione generale del tesoro, che qui appresso si pubblica per norma delle autorità e degli uffici militari.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

N. $\left\{\frac{43276}{6935}\right.$ Divisione VI.

Circolare N. 137 — Serie 4ª — **Sul pagamento delle pensioni agli ufficiali richiamati temporaneamente in servizio.** — Roma, addì 20 luglio 1882.

Fu riconosciuto che agli ufficiali del regio esercito collocati in servizio ausiliario, allorchè sono richiamati temporaneamente in servizio attivo, riesce lungo e malagevole, per la loro speciale condizione, di procurarsi dai municipi il Certificato di esistenza in vita occorrente per riscuotere la pensione provvisoria di cui sono provveduti.

Al fine di rimediare a tale inconveniente, e rendere così più facile e spedita siffatta riscossione, si è stabilito, in analogia al disposto coll'articolo 396 del vigente Regolamento di contabilità generale, e, di accordo col Ministero della guerra e della Corte dei conti, che in via eccezionale, durante il tempo del servizio attivo, la pensione ai detti ufficiali sia pagata sulla presentazione di un certificato di esistenza in vita rilasciato dal proprio capo di servizio, anzichè dal Sindaco.

Per uniformità poi di trattamento, si è pure stimato conveniente di estendere eguale facilitazione anche a tutti quegli altri ufficiali aventi un assegnamento inscritto a carico del debito vitalizio, e richiamati essi pure eventualmente a prestare servizio, presso i corpi o gli uffici dipendenti dal Ministero della guerra.

Detti certificati saranno rilasciati colle norme in vigore sugli stampati ordinari, modello 68, attualmente in uso, di color bianco o rosa, a seconda se trattasi di pensioni vecchie o nuove.

I certificati stessi dovranno inoltre attestare il prestato servizio dal titolare, sostituendo alle parole — *ed ebbe il suo domicilio fisso nei regi Stati durante i mesi* — quelle — *avendo prestato servizio durante i mesi* —; essere muniti del timbro d'ufficio ed anche della marca da bollo da centesimi cin-

quanta quando la pensione superi le annue lire 500, come è prescritto per i certificati di vita di tutti gli altri pensionati dello Stato.

Mentre il Ministero della guerra inpartirà dal canto suo alle autorita militari le disposizioni all'uopo necessarie, si informa di quanto sopra le intendenze di finanza onde vogliano accettare i certificati di esistenza in vita rilasciati nel modo dianzi accennato, e provvedere perchè in base ai medesimi, ed in conformità delle regole vigenti sulla materia, sia disposto ed eseguito il pagamento dei relativi assegni.

Per meglio raggiungere il propostosi scopo, si raccomanda poi vivamente alle intendenze medesime di dar corso con la massima sollecitudine alle domande di trasferimento delle partite di simili assegni, nel caso di cambio di residenza da una ad altra provincia dei rispettivi titolari.

Sarà cura altresì di esse intendenze di far seguire prontamente il pagamento delle rate maturate dell'assegno, senza attendere la comunicazione del numero da assegnarsi dal Ministero al nuovo conto individuale, conforme al prescritto con la circolare a stampa 31 gennaio 1874, n. 3104-1779, del Ministero finanze — ufficio pensioni — e sotto l'osservanza delle norme tracciate con le altre circolari pure a stampa, dello stesso ufficio di questo Ministero, 1° febbraio e 27 marzo ultimi scorsi, n. 2480-1980 e 7045-5615.

Gli stampati, modello 68, occorrenti per i suddetti certificati saranno somministrati dalle intendenze di finanza sopra richiesta delle rispettive autorità militari.

Il Direttore generale
CANTONI.

I corpi ed uffici presso i quali gli ufficiali saranno eventualmente chiamati a prestar servizio si atterranno, per quanto li riflette, alle disposizioni date colla circolare trascritta.

Inoltre avvertiranno:

1° Che i certificati dovranno essere rilasciati con le norme che si leggono a tergo dei certificati medesimi, e che la marca da bollo dovrà essere annullata mediante apposizione del timbro d'ufficio in guisa che il timbro stesso lasci l'impressione ad inchiostro in parte sulla *marca* ed in parte sul certificato;

2° Che il timbro d'ufficio dovrà sempre esser apposto sul certificato anche quando, per trattarsi di pensione la quale

non superi lire 500, non sia necessaria la marca da bollo; e che la firma del capo di corpo o di servizio o di chi ne fa le veci, dovrà essere preceduta dall'indicazione del grado e della carica;

3° Che i certificati color bianco occorrono per le pensioni concesse a tutto dicembre 1881, e quelli color rosa sono da adoperarsi per quelle accordate dal 1° gennaio 1882 in poi, le quali si distinguono altresì per la leggenda *Pensioni nuove* apposta tanto sul modello dei certificati quanto sul libretto di inscrizione dell'assegno.

Il Ministro — FERRERO.

N. **137**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 49). — **Soppressione del comando della sezione di Belluno ed istituzione di un comando di tenenza in Feltre.** — 1° agosto.

Lo scompartimento territoriale della compagnia Carabinieri Reali di Belluno è modificato come in appresso:

TENENZA DIRETTA	Belluno — Ponte nelle Alpi — Santa Croce — Longarone — Mel.
SEZIONE DI PIEVE DI CADORE	Pieve di Cadore — Perarolo — San Vito di Cadore — Auronzo — Comelico Inferiore — Candide.
TENENZA DI FELTRE	Feltre — Quero — S. Giustina Bellunese — Fonzaso — Agordo — Cencenighe.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1882. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 38. Pubblicato il 9 agosto 1882. **Parte 1.**

AGOSTO 4. — Nomine a sottotenente di complemento in applicazione alla legge 29 giugno 1882 N. 830 (serie 3ª) *pag.* 403.
» 4. — Sentenze pronunciate contro militari *pag.* 416.
» 4. — Distintivo pei sottufficiali del corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria *pag.* 417.
» 4. — Abolizione della gavetta di lamiera e ripristinamento del bidone di latta *pag.* 417.

Atto N. **138.** — UFFICIALI DI COMPLEMENTO (Nota N. 20) — **Nomine a sottotenente di complemento in applicazione alla legge 29 giugno 1882 n. 830 (serie 3ª)** — 4 agosto.

In applicazione al disposto dalla legge 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª) per quanto riguarda la nomina ad ufficiali di complemento, questo Ministero ha determinato quanto segue:

Ufficiali dimissionarii e volontarii di un anno (comma a) e b) dell'art. 1°).

1. Nulla è innovato nelle vigenti disposizioni per quanto riguarda l'iscrizione nei ruoli degli ufficiali di complemento, di quegli ufficiali che lasciano il servizio per dimissione volontaria, e la nomina a sottotenente di complemento dei volontari di un anno.

Sottufficiali congedati (comma c) dell'art. 1°).

2. All'atto del congedamento di sottufficiali che abbiano compiuto otto anni di servizio sotto le armi, la commissione degli ufficiali superiori del corpo dovrà dichiarare, in apposito verbale, se il sottufficiale congedato sia giudicato meritevole per condotta ed attitudine intellettuale e personale a coprire il grado di sottotenente di complemento. In caso affermativo, la dichiarazione suddetta sarà rilasciata all'interessato acciò possa unirla alla domanda che intendesse fare per la nomina a sottotenente di complemento. Alla fine di ogni anno i corpi trasmetteranno al Ministero (direzione generale fanteria e cavalleria o direzione generale artiglieria e genio) un elenco

nominativo dei sottufficiali ai quali venne rilasciata tale dichiarazione.

3. Tale domanda deve esser fatta dagli interessati dopo aver fissato stabile domicilio in un comune e aver dimorato in questo per un tempo non minore di tre mesi. Non saranno però accettate domande dopo trascorso due anni dalla data del congedamento.

La domanda, su carta da bollo di lire una, dev'essere fatta pervenire al comandante il distretto ed essere corredata:

a) Del foglio di congedo;

b) Della dichiarazione d'idoneità al grado di sottotenente di complemento di cui al N. 2;

c) Del certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

d) Del certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio.

La domanda dovrà contenere l'indicazione della professione esercitata dall'aspirante e la dichiarazione ch'egli si assoggetta agli obblighi di servizio stabiliti dagli articoli 2, 6 e 8 della legge.

4. I comandanti di distretto ricevute tali domande, assumeranno informazioni sulla moralità ed onoratezza dei richiedenti e si accerteranno che la loro posizione sociale sia compatibile colla qualità di ufficiale, dopo di che trasmetteranno le domande munite dei documenti e del loro parere al Ministero della guerra (direzione generale fanteria e cavalleria o direzione generale artiglieria e genio) unendovi copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 9 del ricorrente.

5. Pubblicata nel bollettino la nomina di un sottufficiale a sottotenente di complemento il comandante del distretto che ha dato corso alla domanda ne dà avviso all'interessato e lo invita a far noto il suo domicilio al comandante del corpo al quale venne assegnato.

Militari di 1ª categoria che hanno compiuto il 4º anno di liceo d'istituto tecnico o fatto studi equivalenti (comma d) dell'art. 1º).

6. I giovani arruolati come militari di 1ª categoria per effetto di leva o per arruolamento volontario, che intendono godere dei vantaggi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1º della

detta legge, dovranno farne domanda per iscritto all'atto della loro presentazione sotto le armi se di leva o del loro arruolamento se volontari, od al più tardi entro tre mesi, presentando l'attestato di aver compiuto con successo il primo anno di liceo o di istituto tecnico in un istituto governativo o legalmente pareggiato.

Quelli che non possono presentare tale attestato dovranno dar prova mediante esame di possedere un grado di coltura generale corrispondente a tali studi. L'arruolamento volontario potrà essere condizionato alla riuscita di un tale esame.

Nella domanda dovrà essere dichiarato che l'aspirante si assoggetta ad assumere gli obblighi di servizio stabiliti agli art. 2, 6 e 8 della legge.

7. Gli esami di cui al N. precedente sono gli stessi esami di coltura generale stabiliti dall'atto N. 96 del 28 settembre 1878 per volontari di un anno che aspirano alla nomina di sottotenente di complemento. Tali esami saranno dati presso i comandi dei reggimenti di fanteria e bersaglieri, di cavalleria, d'artiglieria e del genio, da una commissione presieduta da un ufficiale superiore, con norme analoghe a quelle dell'atto sopra citato.

Gli aspiranti dei battaglioni alpini, saranno inviati presso il comando di un reggimento vicinore da destinarsi dal comandante della divisione.

8. Le promozioni a caporale ed a sergente dei militari aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento nei limiti di tempo indicati dal comma *d)* del citato art. 1° della legge, devono intendersi essenzialmente condizionate alla buona condotta ed alla capacità, la quale sarà constatata con esami analogamente a quanto si pratica per le promozioni ordinarie, limitatamente però alle sole materie militari.

9. In principio dei mesi di giugno e dicembre di ogni anno, presso le sedi di ogni reggimento si daranno gli esami prescritti dalla legge per constatare l'idoneità degli aspiranti a conseguire la nomina a sottotenente di complemento. Saranno ammessi a detti esami quelli fra i militari che avendo ottenuto la nomina a sergente giusta il numero precedente, abbiano compiuto o stiano per compiere i 18 mesi di servizio, e sieno dichiarati dalla commissione degli ufficiali superiori del corpo meritevoli per condotta ed attitudine intellettuale e personale a coprire il grado di sottotenente di complemento.

10. Gli esami di cui al numero precedente volgeranno su materie militari e saranno in iscritto a voce e pratici.

a) *Esame scritto.* L'esame scritto della durata di quattro ore, senza che il candidato possa far uso di libri, note od appunti, consisterà nello svolgimento di un tema su argomento militare proporzionato alle cognizioni strettamente necessarie per coprire il grado di sottotenente. L'esaminando dovrà dar prova di saper svolgere le sue idee con ordine, chiarezza, concisione e proprietà di linguaggio militare.

b) *Esami a voce.* Gli esami a voce si divideranno in due gruppi di materie e saranno della durata di 20 minuti per ciascun gruppo. Le materie d'esame saranno le seguenti:

1. *gruppo* — Nozioni sulla legge di reclutamento — ordinamento dell'esercito — sua formazione in guerra — disposizioni principali della legge sullo stato degli ufficiali — codice penale militare — regolamento di disciplina — regolamento di servizio interno dell'arma rispettiva — nozioni sulla contabilità di compagnia e di distaccamento.

2. *gruppo* — Ammaestramento tattico — istruzione sulle armi e sul tiro — istruzioni pratiche pei zappatori di fanteria e cavalleria (Parte I e IV) — lettura delle carte — modo di eseguire una ricognizione o di compilare un itinerario.

Gli aspiranti dell'artiglieria e del genio dovranno inoltre sostenere un esame della durata di 20 minuti sopra le specialità della propria arma e cioè:

Per l'arma d'artiglieria: polveri, munizioni e artifici da guerra — armi portatili, bocche da fuoco, affusti, carreggio — servizio d'artiglieria in guerra — tiro e puntamento delle bocche da fuoco — costruzione delle batterie;

Arma del genio: impiego delle truppe del genio nelle operazioni campali — attacco e difesa delle fortificazioni — costruzione di ponti militari.

Negli esami orali, piuttosto che pretendere la intiera e perfetta conoscenza delle materie d'esame, gli esaminatori dovranno assicurarsi che il candidato possegga quel corredo di cognizioni che lo possa mettere in caso di disimpegnare nelle varie contingenze le attribuzioni del grado di sottotenente.

c) *Esame pratico.* Il candidato dovrà dar prova di saper comandare con disinvoltura e sicurezza in piazza d'armi un plotone o rispettivamente una sezione, sia isolati sia in unione ad un reparto maggiore.

11. La commissione d'esame sarà costituita presso ogni comando di reggimento, presieduta dal comandante del corpo e suddivisa in due sotto-commissioni composte ciascuna di due capitani e presiedute da un ufficiale superiore o capitano

anziano. Una delle sotto-commissioni sarà incaricata degli esami in iscritto e di quelli orali del 1° gruppo, l'altra degli esami orali del 2° gruppo dell'esame pratico, e dell'esame speciale per gli aspiranti dell'artiglieria e del genio.

12. Per gli aspiranti appartenenti alle truppe alpine la commissione d'esami potrà essere costituita presso il comando del battaglione con ufficiali del grado immediatamente inferiore a quelli indicati nel numero precedente e presieduta dal rispettivo comandante. Ove ciò non sia possibile, se ne riferirà al comandante della divisione, il quale o destinerà gli ufficiali mancanti o stabilirà presso quale reggimento dovranno essere inviati gli aspiranti per esservi esaminati.

13. Per ogni esame saranno fatte due votazioni l'una per *sì* e per *no* per pronunciare a maggioranza di voti sull'idoneità del candidato, l'altra a punti (dal 0 al 9 inclusivo per i non idonei, dal 10 al 20 inclusivo per gli idonei) per stabilire il punto d'esame del candidato.

14. L'ordine di classificazione generale degli esaminati risulterà dal punto ottenuto dividendo la somma dei punti medii dei varii esami pel numero degli esami subiti. La sede d'anzianità dei promossi sarà stabilita tenendo conto della data d'arruolamento e della classificazione d'esame.

15. Sono dichiarati idonei al grado di sottotenenti di complemento, nell'arma alla quale appartengono, coloro che hanno riportato l'idoneità in ciascun esame, ed anche coloro che, sebbene rimasti deficienti in alcuno degli esami a voce, abbiano ottenuto però non meno di 8/20 in esso esame, ed almeno 13/20 nella classificazione definitiva.

16. Quegli aspiranti che in seguito all'esame subito fossero dichiarati non idonei potranno ripetere gli esami dopo trascorsi tre mesi.

17. Terminati gli esami i comandanti di reggimento trasmetteranno per la via gerarchica al Ministero (direzione generale fanteria e cavalleria o direzione generale artiglieria e genio) un elenco conforme all'annesso modello col risultato degli esami, unendo per ciascuno dei dichiarati idonei la domanda di cui al N. 6, il foglio matricolare e la dichiarazione degli ufficiali superiori del corpo di cui al N. 5.

I riconosciuti idonei saranno inviati in licenza sino a che non sieno nominati sottotenenti di complemento e destinati ad un corpo, presso il quale dovranno poi prestare i 6 mesi di servizio prescritti dall'art. 2 della legge.

Militari laureati in medicina (comma c) dell'art. 1°).

18. Per la nomina a sottotenenti medici di complemento di giovani laureati in medicina saranno emanate apposite disposizioni.

Militari di 1ª o 2ª categoria laureati in zooiatria (comma f) dell'art. 1°).

19. Le domande dei militari provveduti di regolare diploma in zooiatria, per essere nominati sottotenenti veterinari di complemento saranno trasmesse al Ministero (direzione generale fanteria e cavalleria) dai comandanti del corpo al quale il militare è ascritto se di 1ª categoria o del corpo presso il quale fu chiamato all'istruzione se di 2ª categoria.

20. I comandanti di corpo daranno corso a tali domande, accompagnandole del loro parere sulla condotta ed istruzione militare del richiedente, finita l'istruzione delle reclute se trattasi di militari di 1ª categoria, e nell'ultima settimana del periodo d'istruzione se trattasi di militari di 2ª categoria.

21. Ai militari di 1ª categoria che saranno nominati sottotenenti veterinari di complemento sarà concessa una licenza di un mese, trascorso il quale dovranno presentarsi al corpo cui furono destinati per prestarvi servizio per un termine di tempo non minore di un anno.

Disposizioni transitorie.

Sottufficiali in congedo con otto anni di servizio (art. 19 della legge).

22. I sottufficiali in congedo che lasciarono l'esercito dopo otto anni di servizio prima del 29 giugno 1882, purchè non oltrepassino l'età di 33 anni possono chiedere di essere nominati sottotenenti di complemento a termini dell'art. 19 della legge.

23. A tal uopo, quelli fra i sottufficiali che aspirano a tal nomina potranno far pervenire al comandante il distretto la loro domanda redatta colle stesse norme indicate al N. 3 e corredata dagli stessi documenti, tranne la dichiarazione di idoneità al grado di sottotenente di complemento.

24. I comandanti di distretto ricevute tali domande si rivolgeranno al comandante del corpo cui il sottufficiale ha

appartenuto per richiederlo della dichiarazione degli ufficiali superiori del corpo sul merito del sottufficiale ad essere promosso sottotenente di complemento e quindi si regoleranno come è detto al N. 4.

Militari di 1ª categoria attualmente sotto le armi.

25. Ai militari di 1ª categoria della classe 1861, nelle condizioni volute dal (comma *d*) dell'art. 1° della legge, od a quelli arrolatisi volontariamente dopo la pubblicazione della circolare N. 41 del 25 marzo u. s. che sieno parimenti in dette condizioni saranno applicate le disposizioni della legge circa le promozioni a caporale e sergente ed all'esame di idoneità giusta le norme sovra indicate. Quelli però che non avessero compiuto il 1° anno di liceo o d'istituto tecnico dovranno prima subire l'esame di coltura generale colle norme indicate al N. 3.

26. I militari di 1ª categoria della classe 1860, qualunque sia il grado loro, possono aspirare alla nomina a sottotenente di complemento, ma dovranno perciò subire gli esami di idoneità nel prossimo dicembre colle norme sovra indicate. Per quelli che non avessero compiuto il primo anno di liceo o d'istituto tecnico tali esami saranno preceduti da quelli di coltura generale.

27. Visto il maggior tempo che i militari di cui al numero precedente avranno passato sotto le armi all'epoca della loro nomina a sottotenente di complemento, la durata del servizio che sono chiamati a prestare in tale qualità, giusta l'art. 2° della legge, sarà ridotta a tre mesi, a meno che non manifestino il desiderio di prestarlo per intiero.

Militari di 1ª categoria in congedo illimitato.
(art. 21 della legge).

28. I militari di 1ª categoria di qualunque grado attualmente in congedo illimitato (non esclusi quelli della classe 1856 che si trovassero temporaneamente sotto le armi per effetto del R. decreto 11 giugno 1882) ascritti all'esercito permanente od alla milizia mobile possono parimenti aspirare alla nomina a sottotenenti di complemento giusta l'art. 21 della legge.

A tal uopo i medesimi dovranno farne domanda al comandante del distretto non più tardi della metà del maggio 1883.

29. La domanda dovrà essere redatta secondo le norme date al N. 3 corredata degli stessi documenti meno la dichiarazione di idoneità al grado di sottotenente e aggiuntovi l'attestato comprovante aver compiuto il 4° anno di liceo o di istituto tecnico ovvero la dichiarazione di essere pronto a subire gli esami di coltura generale e sarà indicata l'epoca in cui il richiedente desidera subire gli esami.

30. Ricevute tali domande i comandanti di distretto si rivolgeranno al comandante del corpo cui il militare ha appartenuto per averne la prescritta dichiarazione degli ufficiali superiori del corpo, assumeranno le informazioni di cui al N. 4 e quindi trasmetteranno le domande ai comandanti di divisione col foglio matricolare e caratteristico del richiedente.

31. I comandanti di divisione determineranno presso quale reggimento l'aspirante dovrà presentarsi agli esami e gliene faranno dare partecipazione per mezzo del comandante il distretto.

32. Il risultato degli esami sarà registrato sullo stesso elenco di cui al numero 18, in seguito a quello dei militari del corpo, e le pratiche trasmesse al Ministero come è detto al numero 18.

33 Le nomine a sottotenente di complemento dei militari di cui ai numeri precedenti saranno pubblicate nel *Bollettino Ufficiale*.

I comandanti dei distretti che hanno dato corso alle domande faranno agli interessati le opportune partecipazioni, invitandoli a far conoscere il loro domicilio al corpo cui furono assegnati e a dichiarare in qual'epoca preferiscono prestare il servizio di cui all'art 2 della legge che, analogamente a quanto è detto al N. 27 sarà per questi militari ridotto a tre mesi. Del loro desiderio sarà tenuto conto per quanto sarà possibile.

34. Per facilitare ai sottufficiali congedati ed agli altri militari in congedo illimitato la conoscenza degli articoli 19 e 21 della legge che li riguardano, per cura dei comandanti di distretto sarà affisso nei comuni di loro giurisdizione un manifesto conforme al modello che fa seguito alle presenti istruzioni.

Il Ministro — FERRERO.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . .

MANIFESTO

per la nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati e di militari di 1ª categoria in congedo illimitato.

L'articolo 19 della legge 29 giugno 1882 N. 830 (Serie 3ª) stabilisce che i sottufficiali attualmente in congedo, i quali lasciarono l'esercito dopo otto anni di servizio e prima della promulgazione di detta legge, potranno essere nominati sottotenenti di complemento purchè non oltrepassino l'età di 33 anni compiuti ed abbiano l'attitudine fisica ed i voluti requisiti di coltura generale, d'istruzione militare e condotta.

Possono parimenti aspirare alla nomina a sottotenente di complemento per effetto dell'art. 21 di detta legge i militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che, avendo i voluti requisiti, superino i prescritti esami.

I militari in congedo i quali, trovandosi nelle condizioni volute dalla legge, aspirano a detta nomina potranno farne domanda al Ministero della guerra per mezzo del comando di distretto ove sono domiciliati.

La domanda in carta da bollo di lire una dovrà essere corredata:

a) Del foglio di congedo;

b) Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio;

c) Del certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato il richiedente.

I certificati di cui alle lettere *b*, e *c*, dovranno avere una data che non sia più di due mesi anteriore a quella della domanda.

La domanda dovrà contenere l'indicazione del domicilio e della professione attualmente esercitata dal militare in congedo nonchè la dichiarazione che il medesimo è disposto ad assumere gli obblighi di servizio stabiliti dalla legge sovracitata.

Pei militari che aspirano alla nomina a sottotenente di complemento per effetto dell'art. 21 di detta legge, alla do-

manda, oltre i citati documenti, dovrà essere unito l'attestato comprovante che il richiedente ha compiuto con successo il primo anno di liceo o di istituto tecnico in un istituto governativo o legalmente pareggiato e la dichiarazione che è disposto a subire gli esami su materie militari stabiliti dall'atto N. 138 del 4 agosto 1882 (pag. 403 del *Giornale Militare* parte 1ª). Tali esami avranno luogo presso le sedi dei reggimenti di fanteria e bersaglieri, cavalleria, artiglieria e genio nei mesi di dicembre 1882 e giugno 1883. Le domande dovranno essere presentate non più tardi della fine del mese precedente a quello in cui l'aspirante intende subire gli esami, e gli interessati riceveranno avviso, dal comando del distretto, del corpo cui dovranno presentarsi a sostenerli. Quei militari che non avessero compiuto il 1° anno di liceo o di istituto tecnico, oltre gli esami suddetti dovranno subire anche quelli di coltura generale giusta i programmi stabiliti dall'atto N. 96 del 1878 pei volontari di un anno.

L'esito delle domande sarà comunicato agli interessati e le nomine dei promossi saranno pubblicate nel *Bollettino Ufficiale*.

Il Comandante il Distretto.

. . . REGGIMENTO . . . . . .

RISULTATO *degli esami per l'idoneità a sottotenente di complemento (Legge 29 giugno 1882 N. 830-serie 3ª).*

Corpo	Grado	CASATO E NOME	ESAME DI COLTURA GENERALE (1)				
			Punto medio ottenuto nell'esame				
			di lingua italiana	di storia	di geografia	di matematiche	Somma dei punti medi

(1) Per gli esenti dagli esami di coltura generale sarà accennato nella colonna *annotazioni*

ESAME DI MATERIE MILITARI							
Punto medio ottenuto nell'esame							
Scritto	ORALE			Somma dei punti medi	Se idoneo	Somma dei punti medi divisa pel numero degli esami subiti	Annotazioni
	del 1° gruppo	del 2° gruppo	speciale per gli aspiranti d'artiglieria e genio				

l'attestato degli esami superati nel liceo o nell'istituto tecnico

N. 139. — GIUSTIZIA MILITARE. (Nota N. 18). — **Sentenze pronunciate contro militari** — 4 agosto.

Questo ministero crede opportuno portare a conoscenza dei corpi dell'esercito la seguente circolare emanata da S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti intorno alle sentenze pronunciate contro militari dalle autorità giudiziarie civili.

Il Ministro — FERRERO.

N. 4044 del Reg. Circ. Roma, 14 luglio 1882.

Mi si riferisce che in alcuni uffici del pubblico Ministero e nelle cancellerie di alcune preture non vengono osservate con la dovuta diligenza le istruzioni date da questo Ministero con la circolare del 3 luglio 1872, numeri 4580-387, relativamente alla comunicazione delle sentenze in materia penale pronunciate contro militari; e che rispetto alle sentenze di condanna, non tutte le autorità giudiziarie osservano le prescrizioni degli articoli 28 e 493 del codice penale per l'esercito, 27 e 538 del codice penale militare marittimo, circa la sostituzione del carcere e della reclusione militare alle pene ordinarie corrispondenti.

A rimuovere gli inconvenienti che derivano da tali inosservanze, stimo opportuno di raccomandare a tutti gli uffici del pubblico ministero presso le corti ed i tribunali, ed alle cancellerie delle preture, l'esatto adempimento della citata circolare. Conseguentemente nell'occasione di processi penali contro persone che fanno parte dell'esercito o dell'armata in servizio attivo o in congedo illimitato, si trasmetterà copia della sentenza di condanna o di assoluzione all'autorità militare. Si avverta per altro che trattandosi di militari appartenenti all'esercito, la trasmissione dovrà essere fatta al comandante del corpo, e solo in via di eccezione al Ministero della guerra, quando cioè non sia stato possibile conoscere il corpo al quale il soldato appartiene; e qualora si tratti di militari appartenenti alla marina, la trasmissione si farà al comandante del dipartimento marittimo, e solo quando il dipartimento sia ignoto, al Ministero della marina. Nell'un caso e nell'altro si avrà cura di comunicare le sentenze per mezzo di copia integrale, e non già per semplice estratto.

Quando poi venga condannato un militare che trovisi in servizio attivo, gli uffici del pubblico ministero provvederanno che non si ometta di sostituire al carcere ed alla reclusione

ordinaria le corrispondenti pene militari; ciò che può farsi o con la stessa sentenza di condanna, ovvero, suppletivamente, con una successiva sentenza pronunciata in camera di consiglio, come esplicitamente stabiliscono gli articoli 28 e 493 del codice penale per l'esercito, 27 e 538 del codice penale militare marittimo.

Il Ministro — G. Zanardelli.

N. **140**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 243). — **Distintivo pei sottufficiali del corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria.** — 4 agosto.

Questo Ministero ha determinato che i sottufficiali del corso di contabilità presso la scuola normale di fantaria abbiano a portare al bavero della giubba di panno e del cappotto la trecciuola alta mill. 3 d'oro o d'argento, secondo l'arma cui appartengono, al modo stesso come venne prescritto pei sottufficiali pel corso speciale presso la scuola militare dall'*Atto* N. 46 del *Giornale Militare* 1880.

Questo distintivo verrà fatto applicare ai detti oggetti per cura del comando della scuola normale di fanteria a carico delle masse individuali.

Il Ministro — Ferrero.

N. **141**. — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 69). — **Abolizione della gavetta di lamiera e ripristinamento del bidone di latta.** (*Con tavole di disegno*). — 4 agosto.

Cessate le cause per le quali fu prescritto con l'*Atto* N. 124 del 1872 l'uso della gavetta di lamiera, il Ministero ha risoluto di abolirla, e che i corpi che presentemente l'adoperano vi sostituiscano la gavetta di latta di cui si serve la truppa delle armi a cavallo.

Le gavette di lamiera, tanto in distribuzione quanto in magazzino saranno esitate fino ad esaurimento nello stato in cui ora si trovano. Esaurite queste, si principierà la distribuzione di quelle di latta.

È pure ristabilito l'uso dei bidoni di latta abolito con l'*Atto* sopra citato. Il modello di tali recipienti, alquanto diverso da quello anticamente in uso, avrà la forma e le dimensioni in-

dicate nell'annesso disegno; e il relativo campione sarà spedito ai corpi dall'opificio d'arredi militari.

La prima provvista di bidoni sarà fatta per cura del Ministero ai corpi, i quali provvederanno poi alla manutenzione e rinnovazione dei medesimi nei modi prescritti per gli altri oggetti di servizio generale.

Per conseguenza al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi è fatta la seguente aggiunta:

Categoria II, N. 221 — Bidoni di latta N. L.

e nell'Istruzione sulla divisa delle truppe delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è soppresso il § 30.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera

Bidone di latta

(Mod.° 1882)

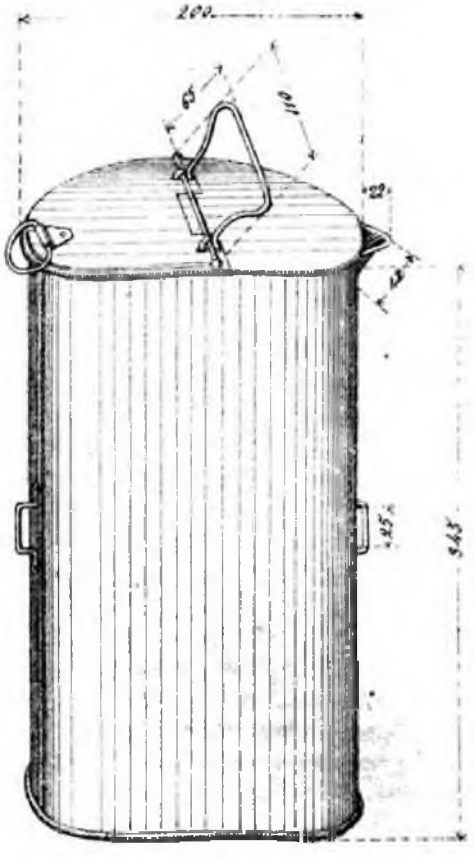


Fig. A

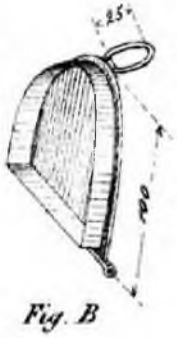


Fig. B

Scala di 1/5

Lit. Keller, Roma

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 29. Pubblicato il 14 agosto 1884. **Parte 1.**

AGOSTO 1 — Nuove modificazioni alle norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria *pag.* 419.

» 10 — Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna degli uomini delle classi anziane di cavalleria *pag.* 423.

» 10 — Varianti al caricamento delle casse per bardatura dei reggimenti di cavalleria *pag.* 423.

Atto N. **142**. — ISTRUZIONE DELLE RECLUTE (Nota N. 11). — **Nuove modificazioni alle norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria.** — 1 agosto.

Facendo seguito alle disposizioni contenute nell'atto N. 139 del 1881, sono introdotte le seguenti nuove modificazioni nelle *norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria.*

A) Nel capoverso *b*) del N. 39, in luogo delle parole « *che sia per essere stabilito* » sostituire la dicitura « *di lire 15* ».

B) Alle suindicate norme aggiungere il seguente:

§ 23 *Rendimento dei conti.*

« 60. Degli assegni per gli uomini di 2ª categoria i distretti « dovranno rendere conto separatamente dagli altri, secondo « le disposizioni del § 41 e seguenti del titolo II del Rego- « lamento d'amministrazione, parte 1ª (Atto 22-1881).

« I boni per il prelevamento del pane, della legna e dei « posti di letto per gli uomini di 2ª categoria debbono perciò, « sia dai distretti sia dai reggimenti, essere rilasciati separati « da quelli che riguardano gli altri uomini sotto le armi.

« 61. L'addebitamento verso lo Stato delle suindicate som- « ministrazioni in natura deve essere fatto sul rendiconto « degli assegni del distretto a cui gli individui si sono pre- « sentati, vi appartengano o no per fatto di leva.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 28, atto N. 138, pag. 415. Nello specchio del risultato degli esami, dopo la colonna — speciale per gli aspiranti d'artiglieria e genio — *aggiungasi*: un'altra colonna intestata — esame pratico. —

« I reggimenti pertanto dovranno prelevare le somministra-
« zioni per conto dei distretti da cui hanno ricevuto gli uo-
« mini, rilasciando tanti separati boni quanti sono i distretti.

« I boni saranno intestati al distretto, da cui provengono gli
« uomini pei quali si rilasciano, e le correlative matrici saranno
« poi mandate al distretto medesimo.

« 62. Dell'importo delle razioni pane state prelevate i reg-
« gimenti dovranno dare credito ai distretti dai quali rice-
« vettero gli uomini.

« 63. Per la legna e per i posti di letto, non incontrando i
« reggimenti spesa alcuna, la quota per le indennità spese ge-
« nerali, di cui si domanda rimborso sugli specchi mod. 296
« indicati nel precedente N. 42 (Atto 139-1881), si intenderà
« ridotta alla sola parte che riguarda le *spese varie*, cioè a
« L. 0,068 per ogni giornata di aggregazione.

« Per gli uomini però che sono stati ricevuti da un distretto
« diverso da quello cui sono effettivi, l'indennità *spese generali*
« dovrà essere richiesta integralmente; ma nello stesso tempo,
« sullo specchio mod. 296 che trasmettono al distretto da cui
« hanno ricevuti gli uomini per le partite relative al vestiario,
« i reggimenti daranno credito al distretto stesso dell'importo
« della quota *legna* e *letto* in L. 0,062.

C) All'elenco degli oggetti di corredo da distribuirsi, annesso all'Atto 122-1880 è sostituito quello che fa seguito al presente atto.

Il Ministro — FERRERO.

ALLEGATO A.

ELENCO *degli oggetti di corredo che devono essere distribuiti.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria di linea	Bersaglieri	Artiglieria da campagna	Artiglieria da fortezza	Genio
Asciugatoi	1	1	1	1	1
Berretti (feltz)	»	1	»	»	»
Berretti di panno	1	»	1	1	1
Borsa di pulizia completa	1	1	1	1	1
Camicie	2	2	2	2	2
Cappello da bersagliere con copertura di tela bianca e pennacchietto	»	1	»	»	»
Cappotto (secondo le armi)	1	»	»	1	1
Copertura di tela bianca per berretti	1	»	1	1	1
Coreggia da pantaloni	1	1	1	1	1
Cravatta da collo	1	1	1	1	1
Cucchiaio	1	1	1	1	1
Fazzoletto	1	1	1	1	1
Gavetta	1	1	1	1	1
Ginocchiello di cuojo	1	1	»	»	»
Giubba di panno	»	1	1(a)	1(a)	»
Giubba di tela	1	1	1	1	1
Mantellina	»	1	»	»	»
Mutande	1	1	1	1	1
Panciotto	1	1	1	1	1
Pantaloni di panno	1	1	1(a)	1(a)	1
Pantaloni di tela	1	1	1	1	1
Pastrano con cintolo	»	»	1	»	»
Pezzuole da piedi (paja)	1	1	1	1	1
Scarpe (paja)	1	1	1(b)	1	1(b)
Spazzole	1	1	1	1	1
Speroni (paja)	»	»	1(a)	»	»
Stivalini (paja)	»	»	1(a)	»	1(a)
Tasca a pane con coreggia	1	1	1	1	1
Tazza di latta	1	1	1	1	1
Uose di tela (paja)	1	1	»	1	»
Valigia	»	»	1(a)	»	»
Zaino	1	1	»	1(a)	1(a)

(a) Questi oggetti debbono essere distribuiti dai reggimenti.
(b) Soltanto nel caso che ne siano sprovvisti.

Avvertenze

1° Agli uomini di 2ª categoria si dovranno distribuire a preferenza dei nuovi, oggetti usati, incominciando la distribuzione da quelli dell'ultima classe.

Similmente saranno poste in distribuzione tutte le robe di modello abolito a preferenza di quelle di modello regolamentare, e ciò in coerenza delle disposizioni esistenti.

2° Agli uomini della fanteria di linea, in luogo del *panciotto*, si distribuiranno *fascie di lana usate*.

3° Agli individui assegnati all'arma del genio e dell'artiglieria si dovranno distribuire *berretti sguerniti*, qualora non ve ne siano in magazzino di quelli *guerniti*.

4° Agli individui assegnati alle armi a piedi sarà distribuito un paio di *sottopiedi da uose* di ricambio con bottoni gemelli, da includersi nella borsa di pulizia.

5° Agli individui assegnati all'artiglieria da campagna saranno somministrate *gavette di latta* invece di quelle di lamiera.

6° Agli individui assegnati alle compagnie treno del genio sarà distribuito, invece del cappotto, il *pastrano con cintolo*. Ai medesimi saranno pure distribuiti, a cura dei rispettivi reggimenti, la *giubba di panno*, i pantaloni di panno ed un paio di *speroni*.

7° Le scarpe che gli uomini del genio e dell'artiglieria da campagna ricevono dai distretti, saranno adoperate nei viaggi per raggiungere il reggimento e per ritornare al distretto e nei servizi interni di quartiere.

8° Agli uomini assegnati alla fanteria, ai bersaglieri ed all'artiglieria da fortezza sarà distribuito un solo paio *scarpe*, se nuove, e due paia se usate.

9° I *cappotti* e le *giubbe* saranno dai distretti distribuiti sprovvisti di numeri agli spallini. I numeri vi saranno poi applicati dai reggimenti, che conteggeranno la spesa a carico delle rispettive masse generali.

10° La *copertura bianca*, per i berretti, deve in massima, essere distribuita dai reggimenti; però quei distretti, che per avventura ne abbiano un fondo, le distribuiranno fino ad esaurimento.

11° I *berretti di panno* saranno muniti di stella senza disco, ed i *cappelli* del fregio senza disco, dovendo i dischi occorrenti, sì per gli uni come per gli altri essere distribuiti dai reggimenti.

12° È ammessa la distribuzione del *farsetto di lana a maglia*, limitatamente a quegli uomini che dovranno prestare servizio in località ove per ragione di clima, l'uso di questo oggetto sia indispensabile.

13° Gli zaini di tela cerata e di tela olona saranno distribuiti con precedenza sino ad esaurimento della quantità esistente.

N. **143**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA (Nota N. 23). — **Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna degli uomini delle classi anziane di cavalleria**. — 10 agosto.

A modificazione degli *Atti* N. 8 e N. 100 del 1878, questo Ministero ha determinato che i militari in congedo illimitato delle due (od eventualmente delle tre) classi più anziane dell'arma di cavalleria ascritte all'esercito permanente, i quali, a tenore delle disposizioni vigenti sul reclutamento e sulla mobilitazione, debbono in caso di chiamata per causa di mobilitazione dell'esercito essere assegnati ai reggimenti d'artiglieria da campagna per prestarvi servizio come conducenti, siano, dal rispettivo distretto, avviati a quel reggimento d'artiglieria da campagna al quale il distretto stesso fornisce le reclute, giusta le vigenti tabelle di reclutamento dei corpi del R. esercito.

Gli uomini di cavalleria contemplati dal presente atto, in nessun caso fanno definitivo passaggio all'arma d'artiglieria, ma continuano ad appartenere ai rispettivi reggimenti di cavalleria sino all'epoca in cui a termine di legge vengono trasferti alla milizia territoriale. Nessuna variazione quindi verrà per essi eseguita sui ruoli matricolari.

I distretti militari trasmetteranno nel mese di gennaio di ogni anno al reggimento d'artiglieria cui forniscono reclute, un elenco graduale e nominativo diviso per classe, dei militari di cavalleria che il reggimento stesso dovrà ricevere quando avvenga un richiamo sotto le armi per lo scopo sovra indicato (1).

I comandanti superiori dei distretti vigileranno perchè questa ultima prescrizione venga esattamente eseguita.

Il Ministro — FERRERO.

---

(1) *Pari trasmissione i distretti militari dovranno effettuare per le classi 1853, 1854 e 1855 pel 31 agosto p. v.*

N. **144**. — ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE (Nota N. 73). — **Varianti al caricamento delle casse per bardatura dei reggimenti di cavalleria**. — 10 agosto.

Le disposizioni contenute negli *Atti* N. 39 e 40 del corrente anno hanno rese necessarie alcune varianti al caricamento delle casse per bardatura in distribuzione ai reggimenti di cavalleria.

Sentito per ciò il parere del Comitato delle armi di linea, ho determinato che in dette casse in luogo degli oggetti indicati al N. 6 delle Avvertenze che fanno seguito allo specchio N. 94 del tomo II delle *Istruzioni per la mobilitazione e formazione in guerra del R. Esercito* e nell'*Atto* N. 16 del 1881, siano collocati i seguenti: 2 paia staffe — 2 cinghie di corda da sella — 2 controcinghie da sella — 2 filetti di ferro — 2 morsi — 8 staffili — 20 coregge da cavezza di briglia — 4 astucci porta lancia (*per le sole casse dei reggimenti lancieri*) — 2 porta moschetti da cavalleria — 2 cuscinetti sottobanda — 5 paia stivali.

I reggimenti cavalleria richiederanno all'opificio di arredi militari i porta moschetti loro occorrenti, per effetto della presente disposizione.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1882. — Tip C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 30. Pubblicato il 16 agosto 1882. **Parte 1.**

GIUGNO 29. — Legge di ordinamento del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione delle guerra, *pag.* 425.

» 29. — Legge concernente il reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale, *pag.* 453.

LUGLIO 18. — Regio decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in base alla legge 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), *pag.* 469.

Atto N. **145**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO (Nota N. 89). — **Legge di ordinamento del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra**. — *Gazzetta ufficiale del regno* N. 158 del 7 luglio 1882; N. 831 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 29 giugno.

UMBERTO, I ecc. ecc. Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

CAPO I.

Generalità

—

Art. 1.

Il regio esercito comprende tutte le forze militari di terra del Regno. Si divide in esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale.

Art. 2.

L'esercito permanente è costituito dalle armi e dai corpi descritti nel capo II della presente legge, che sono permanentemente mantenuti in servizio.

Art. 3.

La milizia mobile è costituita com'è indicato nel capo VI della presente legge.

In tempo di pace non prende le armi se non temporaneamente per la sua istruzione od eventualmente per ragione d ordine interno.

In tempo di guerra può essere destinata à cooperare coll'esercito permanente in qualunque servizio.

La chiamata sotto le armi della milizia mobile dev'essere fatta per decreto reale.

Art. 4.

La milizia territoriale è costituita come è indicato al capo VII.

In tempo di pace non è chiamata sotte le armi, salvo che temporaneamente per la sua istruzione militare o per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra è più specialmente destinata a presidiare le fortezze e le piazze del Regno; ma in caso di bisogno o d'invasione del territorio, essa può essere chiamata a qualunque operazione di guerra e servizio militare.

La chiamata sotto le armi della milizia territoriale dev'essere fatta per decreto reale.

Art. 5.

I militari dell'esercito sono classificati in due grandi categorie:

a) Ufficiali;

b) Truppa: *sottufficiali, caporali e soldati.*

Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo del commissariato militare, del corpo contabile militare, del corpo veterinario militare, hanno grado effettivo, con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'esercito, e ne portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci; eccezione fatta per gli ufficiali contabili nei distretti o depositi, i quali in mancanza di ufficiali di grado superiore o uguale al proprio, possono assumere il temporaneo comando del distretto o del deposito.

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

Ufficiali generali.

Generale d'esercito;
Tenente generale;
Maggiore generale, maggiore generale medico, maggiore generale commissario.

Ufficiali superiori.

Colonnello, colonnello medico, colonnello commissario, colonnello contabile;
Tenente colonnello, tenente colonnello medico, tenente colonnello commissario, tenente colonnello contabile, tenente colonnello veterinario.
Maggiore, maggiore medico, maggiore commissario, maggiore contabile, maggiore veterinario.

Ufficiali inferiori.

Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano contabile, capitano veterinario.

Ufficiali subalterni.

Tenente, tenente medico, tenente commissario, tenente contabile, tenente veterinario;
Sottotenente, sottotenente medico, sottotenente commissario, sottotenente contabile, sottotenente veterinario.
La progressione dei gradi della truppa è la seguente:

Sottufficiali.

Capo musica (di 1ª e 2ª classe), maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario);
Furiere maggiore;
Furiere, brigadiere dei carabinieri reali;
Sergente, vice-brigadiere dei carabinieri reali.

CAPORALI.

Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri reali;
Caporale, caporale furiere, carabiniere;
Appuntato, soldato, allievo carabiniere.

Art. 6.

Gli impiegati dei personali vari dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, contemplati nel capo III di questa legge, non sono soggetti alla disciplina militare ed alla legge penale militare in tempo di pace. In tempo di guerra invece sono sottoposti alla giurisdizione militare nei termini stabiliti dal Codice penale per l'esercito.

A questi impiegati sono applicabili, quanto alle posizioni di disponibilità ed aspettativa e quanto alle pensioni, le leggi relative agli impiegati civili dello Stato.

Art. 7.

La costituzione e la ripartizione organica, determinate dalla presente legge, non possono essere variate se non per legge speciale.

Art. 8.

Le vacanze nei gradi superiori possono essere compensate da corrispondenti eccedenze nei gradi inferiori.

CAPO II.

Esercito permanente.

Art. 9.

L'esercito permanente consta:

A) Dello stato maggiore generale;
B) Del corpo di stato maggiore;
C) Delle armi di artiglieria e del genio;
D) Delle armi di fanteria e di cavalleria;

E) Dell'arma dei carabinieri reali;
F) Del corpo degli invalidi e veterani;
G) Del corpo sanitario militare;
H) Del corpo di commissariato militare;
I) Del corpo contabile militare;
L) Del corpo veterinario militare.

Art. 10.

In tempo di pace i quadri dei corpi dell'esercito permanente sono normalmente costituiti di ufficiali in servizio permanente, il cui numero per ogni arma o corpo e per ogni grado è determinato dalle tabelle annesse alla presente legge. Il numero degli ufficiali per ciascun grado non può essere mutato se non per legge speciale; la ripartizione invece per i singoli servizi può essere variata dalle leggi di bilancio.

Possono in tempo di pace essere chiamati a prestare temporaneamente servizio presso l'esercito permanente anche ufficiali in servizio ausiliario ed ufficiali di complemento.

In tempo di guerra possono essere destinati a prestar servizio presso l'esercito permanente anche ufficiali di riserva.

A) Stato maggiore generale.

Art. 11.

Lo stato maggiore generale è composto come è stabilito dalla tabella graduale n° I.

Art. 12.

In tempo di pace non possono essere fatte promozioni da tenente generale a generale d'esercito

B) Corpo di stato maggiore.

Art. 13.

Il corpo di stato maggiore è composto:

a) Del comando del corpo di stato maggiore;

b) Degli ufficiali di stato maggiore, di cui la tabella n° II determina il numero per ogni grado;

c) Degli ufficiali applicati di stato maggiore;

d) Dell'istituto geografico militare.

Art. 14.

Il comando del corpo di stato maggiore consta di:
Un comandante (generale d'esercito o tenente generale);
Un comandante in 2° (tenente generale);
Un maggiore generale addetto.

Art. 15.

Il comandante del corpo di stato maggiore ha il titolo di *capo di stato maggiore dell'esercito*, ed ha in tempo di pace, sotto la dipendenza del Ministro della Guerra, l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra.

C) Armi d'artiglieria e del genio

Art. 16.

Il Comitato delle armi d'artiglieria e del genio è il corpo consultivo del Ministro della Guerra nelle questioni riguardanti il servizio delle armi d'artiglieria e del genio. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del Ministro della Guerra su tutto quanto può vantaggiare i servizi delle due armi.

Il Comitato di artiglieria e del genio si compone di:
Un presidente (generale d'esercito o tenente generale);
Sette membri (tenenti generali o maggiori generali);
Un ufficio di segreteria.

Arma d'artiglieria.

Art. 17.

L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n° III determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta:

a) Dello stato maggiore d'artiglieria;
b) Di dodici reggimenti d'artiglieria da campagna;
c) Di cinque reggimenti d'artiglieria da fortezza;
d) Di due brigate d'artiglieria a cavallo;
e) Di cinque compagnie di operai d'artiglieria e di una compagnia veterani d'artiglieria.

Art. 18.

Lo stato maggiore d'artiglieria provvede gli ufficiali superiori ed inferiori ai seguenti servizi d'artiglieria:

a) Alla segreteria del Comitato d'artiglieria e del genio;

b) All'ufficio di revisione della contabilità del materiale d'artiglieria;

c) Ai comandi territoriali d'artiglieria;

d) Alle direzioni territoriali d'artiglieria;

e) Alle direzioni di stabilimenti d'artiglieria.

Art. 19.

Ogni reggimento d'artiglieria da campagna si compone di uno stato maggiore, tre brigate di batterie, dieci batterie, una brigata treno di tre compagnie, e un deposito.

Art. 20.

Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone di uno stato maggiore, tre brigate, dodici compagnie da fortezza o da costa e un deposito.

Due di essi reggimenti hanno in più una brigata di quattro batterie d'artiglieria da montagna.

Art. 21.

Ogni brigata d'artiglieria a cavallo si compone di due batterie, e fa parte di un reggimento d'artiglieria da campagna.

Arma del genio.

Art. 22.

L'arma del genio, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta:

a) Dello stato maggiore del genio;

b) Di quattro reggimenti del genio, uno dei quali di pontieri.

Art. 23.

Lo stato maggiore del genio provvede gli ufficiali superiori e inferiori ai seguenti servizi del genio:

a) Alla segreteria del Comitato d'artiglieria e del genio;

b) All'ufficio di revisione della contabilità del materiale del genio;

c) Ai comandi territoriali del genio;
d) Alle direzioni territoriali del genio.

Art. 24.

Due dei reggimenti del genio si compongono ciascuno di uno stato maggiore, quattro brigate di zappatori, quattordici compagnie zappatori, due compagnie treno, e un deposito.

Art. 25.

Il reggimento pontieri si compone di uno stato maggiore, due brigate pontieri, otto compagnie pontieri, una brigata lagunare di due compagnie, una brigata treno di quattro compagnie, e un deposito.

Art. 26.

L'altro reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, una brigata ferrovieri di quattro compagnie, due brigate telegrafisti complessivamente di sei compagnie, una brigata zappatori di quattro compagnie, due compagnie treno, e un deposito.

D) Armi di fanteria e di cavalleria.

Art. 27.

Il Comitato delle armi di fanteria e di cavalleria è il corpo consultivo del Ministro della Guerra nelle questioni riguardanti le armi predette. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del Ministro della Guerra su tutto quanto può vantaggiare il servizio delle armi di fanteria e di cavalleria.

Esso è composto di:

Un presidente (generale d'esercito o tenente generale);
Tre membri (tenenti generali o maggiori generali);
Un ufficio di segreteria.

Arma di fanteria.

Art. 28.

L'arma di fanteria, di cui la tabella n. V determina il numero degli ufficiali di ogni grado, comprende:

a) la fanteria di linea;

b) i bersaglieri;
c) gli alpini;
d) i distretti;
e) le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena;
f) gli ufficiali delle fortezze.

Art. 29.

La fanteria di linea consta di:
a) Quarantotto comandi di brigata di fanteria;
b) Novantasei reggimenti di fanteria.
Ciascun reggimento di fanteria di linea è formato di uno stato maggiore, tre battaglioni a quattro compagnie, e un deposito.

Art. 30.

I bersaglieri sono formati in dodici reggimenti.
Ciascun reggimento di bersaglieri si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni a quattro compagnie, e un deposito.

Art. 31.

Gli alpini sono formati in sei reggimenti, venti battaglioni e settantadue compagnie.
Ciascun reggimento di alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni, ognuno di tre o quattro compagnie, e un deposito.

Art. 32.

Il numero dei distretti militari è determinato dalla legge sulla circoscrizione militare territoriale del Regno.
Il personale di ogni distretto si compone di uno stato maggiore e di una o due compagnie permanenti. In totale novantotto compagnie.

Art.33.

La costituzione e la ripartizione organica delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena sono determinate dal Capo V.

Art. 34.

Gli ufficiali delle fortezze, destinati pel servizio speciale dei comandi delle fortezze, sono tratti dai vari corpi dell'esercito e di preferenza dalle armi di artiglieria e del genio.

Arma di cavalleria.

Art. 35.

L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali di ogni grado, comprende:

a) Due comandi di divisione di cavalleria;

b) Cinque comandi di brigata di cavalleria;

c) Ventidue reggimenti di cavalleria, composti ciascuno di uno stato maggiore, sei squadroni, ed un deposito;

d) Cinque depositi di allevamento cavalli.

E) Arma dei carabinieri reali.

Art. 36.

L'arma dei carabinieri reali, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali di vario grado, comprende:

a) Il comando dell'arma;

b) Undici legioni territoriali;

c) La legione allievi carabinieri.

Art. 37.

Il comando dell'arma si compone di:

Un comandante (tenente generale);

Un comandante in 2° (maggior generale);

Un ufficio di segreteria.

Art. 38.

Le legioni territoriali sono istituite per attendere alla sicurezza pubblica. Ciascuna di esse è formata secondo le esigenze del rispettivo servizio.

Art. 39.

La legione allievi carabinieri è istituita per istruire nel servizio dell'arma i nuovi arruolati in essa.

F) Corpo invalidi e veterani.

Art. 40.

Il corpo invalidi e veterani, di cui la tabella n. VIII determina il numero degli ufficiali di vario grado, si compone di uno stato maggiore e quattro compagnie.

G) Corpo sanitario.

Art. 41.

Il corpo sanitario militare, di cui la tabella n. IX determina il numero degli ufficiali di vario grado, si compone:

a) Degli ufficiali medici;

b) Delle compagnie di sanità.

Art. 42.

Il Comitato di sanità militare è corpo consultivo del Ministro della Guerra nelle questioni concernenti il servizio sanitario dell'esercito. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del predetto Ministro su tutto quanto può tornare a vantaggio del servizio sanitario militare

Si compone di:

Un presidente (maggior generale medico);
Quattro colonnelli medici ispettori;
Un chimico farmacista ispettore;
Un ufficio di segreteria.

Art. 43.

Gli ufficiali medici attendono al servizio sanitario dell'esercito, sia presso i corpi cui sono addetti, sia negli ospedali militari, sia nelle sezioni di sanità e negli ospedali da campo.

Art. 44.

Le compagnie di sanità sono istituite per attendere al servizio degli ospedali militari e di sanità militare in campagna.

Esse sono in numero di dodici.

La loro forza numerica in tempo di pace, è adeguata al bisogno del servizio degli ospedali militari, tenuto conto pure dei bisogni per il servizio di sanità in campagna.

Sono comandate da ufficiali medici sotto l'autorità dell'ufficiale medico direttore della località in cui hanno la loro stanza.

H) Corpo di commissariato militare.

Art. 45.

Il corpo di commissariato militare di cui la tabella X determina il numero degli ufficiali di vario grado, soprintende per delegazione del Ministero della Guerra ai servizi di ammini-

strazione generale e, sotto l'autorità dei comandanti di corpo d'armata e di quelli di divisione, ai servizi in particolare delle sussistenze, del casermaggio e di altri approvvigionamenti per l'esercito .

l) Corpo contabile militare.

Art. 46.

Gli ufficiali contabili attendono al servizio della contabilità nei corpi dell'esercito, nelle scuole, negli ospedali e nei magazzini centrali militari. Attendono pure al servizio delle sussistenze militari.

Art. 47.

Le compagnie di sussistenza sono istituite per attendere al servizio dei panifici ed in parte a quello dei viveri in tempo di pace ed a quello delle sussistenze militari in campagna.

Esse sono in numero di dodici.

La loro forza numerica in tempo di pace è adeguata ai bisogni del servizio, ed a quello che si calcola occorrere per il servizio in campagna.

Sono comandate da ufficiali contabili, sotto l'autorità dell'ufficiale commissario direttore della località in cui hanno la loro stanza.

Art. 48.

Gli ufficiali contabili, di cui la tabella n. XI determina il numero per ogni grado, sono esclusivamente tratti dai sottufficiali dell'esercito, e vanno computati nella quota dei posti vacanti da sottotenente devoluta ai sottufficiali dell'arma di provenienza.

L) Corpo veterinario militare.

Art. 49.

Gli ufficiali veterinari, di cui la tabella XII determina il numero per ogni grado, attendono al servizio zooiatrico e sono quindi addetti ai corpi delle truppe a cavallo, ai depositi di allevamento cavalli, ai comandi ed alle scuole provvisti di cavalli.

UFFICIALI FUORI QUADRO DI VARI CORPI ED ARMI.

Art. 50.

La tabella n. XIII, determina il numero degli ufficiali di ogni grado che per essere assegnati a servizi militari speciali, indipendentemente dall'arma o dal corpo cui effettivamente appartengono, non possono essere determinatamente compresi nei quadri dei singoli corpi e delle singole armi.

Gli ufficiali di qualunque grado addetti al Ministero della Guerra o ad uffici estranei all'esercito non sono compresi nelle tabelle della presente legge.

CAPO III.

Personali vari dipendenti dall'amministrazione della guerra.

—

Art. 51.

Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali:

a) Personale della giustizia militare;
b) Ingegneri-geografi e topografi dell'Istituto geografico militare;
c) Professori e maestri civili nelle scuole militari;
d) Farmacisti militari;
e) Ragionieri d'artiglieria;
f) Ragionieri-geometri del genio;
g) Capi-tecnici d'artiglieria e del genio;
h) Scrivani locali;
i) Assistenti locali del genio.

Questi vari personali costituiscono altrettante carriere distinte.

A) GIUSTIZIA MILITARE.

Art. 52.

Il personale della giustizia militare, di cui la tabella n. XIV determina il numero, il grado e le classi, è ripartito in con-

formità di quanto è stabilito dal Codice penale per l'esercito, e si compone di:

Un avvocato generale militare;
Sostituti avvocati generali militari;
Avvocati fiscali militari;
Sostituti avvocati fiscali militari;
Segretari;
Sostituti segretari;
Sostituti segretari aggiunti;
Istruttori
Sostituti istruttori } ufficiali dell'esercito.

B) Ingegneri-geografi e topografi dell'Istituto geografico militare.

Art. 53.

Gli ingegneri-geografi ed i topografi, che costituiscono il personale tecnico dell'Istituto geografico militare, di cui la tabella n. XV determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in:

Ingegneri-geografi.

Ingegneri-geografi principali;
Ingegneri-geografi;
Aiutanti ingegneri-geografi.

Topografi.

Topografi capi;
Topografi principali;
Topografi;
Aiutanti topografi.

C) Professori e maestri civili nelle scuole militari.

Art. 54.

I professori e maestri civili nelle scuole militari, di cui la tabella n. XVI determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in:

Professori titolari;
Professori aggiunti;

Maestri;
Maestri aggiunti.

D) Farmacisti militari.

Art. 55.

Il personale farmaceutico militare, di cui la tabella n. XVII determina il numero, il grado e le classi, si compone di:
Un chimico-farmacista ispettore;
Un chimico-farmacista direttore;
Farmacisti capi;
Farmacisti.

E-F) Ragionieri dell'artiglieria e ragionieri-geometri del genio.

Art. 56.

I ragionieri dell'artiglieria e ragionieri geometri del genio, di cui le tabelle n. XVIII e XIX determinano rispettivamente il numero, il grado e le classi, sono impiegati presso gli stabilimenti, i comandi e le direzioni territoriali dell'artiglieria o del genio, e si compongono di:

Ragionieri dell'artiglieria.

Ragionieri capi;
Ragionieri principali;
Ragionieri
Aiutanti ragionieri.

Ragionieri geometri del genio.

Ragionieri geometri capi;
Ragionieri geometri principali;
Ragionieri geometri;
Aiutanti ragionieri geometri.

G) Capi tecnici di artiglieria e del genio.

Art. 57.

I capi tecnici d'artiglieria e del genio, di cui la tabella XX determina il numero, il grado e le classi, sono impiegati negli

stabilimenti e presso le direzioni dell'artiglieria o del genio, sia propriamente come capi officina, sia come controllori; e si distinguono in:

Capi tecnici principali;
Capi tecnici;
Sottocapi tecnici;

H) Scrivani locali militari.

Art. 58.

Gli scrivani locali servono per i lavori d'ordine e di scrittura nei vari uffici dipendenti dall' Amministrazione della guerra.

Art. 59.

Gli scrivani locali non hanno gradazione d'impiego, bensì di stipendio, come è determinato dalla legge che stabilisce i loro assegnamenti.

Il numero e la divisione in classe dei medesimi sono determinati per decreto reale.

I) Assistenti locali del genio.

Art. 60.

Gli assistenti locali del genio sono impiegati ad assistere, per conto dell'Amministrazione militare, allo eseguimento dei lavori affidati al genio militare.

Art. 61.

L'articolo 59 è applicabile agli assistenti locali del genio.

CAPO IV.

Scuole, uffizi e stabilimenti militari vari.

A) Scuole militari.

Art. 62.

Le scuole militari del Regno sono:

a) La scuola di guerra, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni scentifiche e militari che sono necessarie per servire nel corpo di stato maggiore, o per reggere i comandi superiori e gli alti impieghi militari;

b) La scuola di applicazione di artiglieria e genio, per compiere l'istruzione tecnica dei sottotenenti che escono dall'accademia militare e si destinano alle armi dell'artiglieria e del genio;

c) L'accademia militare per fornire ufficiali alle armi dell'artiglieria e del genio;

d) La scuola militare per fornire ufficiali alle armi di fanteria e di cavalleria e al corpo di commissariato. Alla scuola militare è unito un corso speciale di sottufficiali destinati a divenire ufficiali nelle varie armi;

e) La scuola di applicazione di sanità militare per fornire ufficiali al corpo sanitario militare;

f) Quattro collegi militari, per preparare giovani per l'ammissione alla scuola militare ed all'accademia militare;

g) La scuola normale di fanteria, centro d'insegnamento per il tiro ed altri rami d'istruzione militare;

h) La scuola normale di cavalleria, per compiere la istruzione tecnica dei sottotenenti che escono dalla scuola militare e si destinano alla cavalleria, e per fornire istruttori di equitazione;

i) Tre battaglioni d'istruzione per fornire sottufficiali all'arma di fanteria ed alle compagnie di sanità e di sussistena;

l) Uno squadrone d'istruzione (presso la scuola normale di cavalleria) per fornire sottufficiali all'arma di cavalleria;

m) Due batterie d'istruzione d'artiglieria, per fornire sottufficiali all'artiglieria da campagna.

La compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza per fornire sottufficiali all'artiglieria da fortezza.

Ciascuna delle due batterie è riunita amministrativamente e disciplinarmente ad un reggimento di artiglieria da campagna. La compagnia ad un reggimento di artiglieria da fortezza;

n) Quattro plotoni d'istruzione presso i reggimenti del genio, per fornire sottufficiali ai reggimenti medesimi.

Art. 63.

Il personale di governo delle varie scuole menzionate all'articolo precedente è tratto dai militari delle varie armi dell'esercito corrispondenti alle scuole stesse.

Il personale insegnante è in parte composto di militari appartenenti all'esercito ed in parte di professori e maestri civili di cui all'articolo 54.

B) Uffici centrali

Art. 64.

L'ufficio di revisione delle matricole e della contabilità dei corpi, per delegazione del Ministero della Guerra, tiene i ruoli matricolari ed amministrativi degli uomini e dei quadrupedi dell'esercito, accerta il diritto agli assegnamenti ed il loro regolare impiego e ne convalida i risultati contabili.

Esso è diretto da un ufficiale generale ed il suo personale è composto di ufficiali appartenenti ai vari personali dell'esercito.

Art. 65.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra che non hanno consiglio di amministrazione proprio, e nello stesso tempo è l'intermediario delle varie amministrazioni militari per le operazioni di conto corrente.

Il personale di questo ufficio è fornito dal corpo contabile militare, di cui all'art. 46.

Art. 66.

Gli stabilimenti d'artiglieria e del genio sono i seguenti:
Due arsenali da costruzione;
Quattro fabbriche di armi;
Tre fonderie;
Due polverifici;
Due laboratori pirotecnici;
Un laboratorio di precisione;
Una officina di costruzione del materiale del genio.

Art. 67.

Sono istituiti tre magazzini centrali militari come depositi delle stoffe da somministrarsi ai distretti ed ai corpi dell'esercito per il vestiario e l'equipaggiamento militare.

Art. 68.

L'opificio di arredi militari ha lo speciale incarico di preparare i vari campioni del vestiario e dell'equipaggiamento delle truppe, e coadiuva i distretti ed i corpi nelle lavorazioni che loro occorrono.

Art. 69.

La farmacia centrale militare somministra alle farmacie degli ospedali militari i prodotti chimici di maggiore importanza ed i medicinali di preparazione più difficile e complicata.

CAPO V.

Stabilimenti militari di pena.

Art. 70.

Le compagnie di disciplina sono destinate ad incorporare i soldati dei vari corpi dell'esercito che, o per condotta incorreggibile, o per colpe gravi o di indole indecorosa, si rendono immeritevoli di militare in essi corpi.

Art. 71.

Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come è stabilito dal Codice penale per l'esercito, cioè la reclusione militare e le carceri militari, e sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.

Art. 72.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena constano di:

Un comando;
Sette compagnie di disciplina;
Tre compagnie di carcerati;
Cinque compagnie di reclusi;
Due reclusori.

CAPO VI.

Milizia mobile

Art. 73.

La milizia mobile consta di:

a) Fanteria;
b) Artiglieria;
c) Genio;
d) Servizi di sanità e di sussistenza;
e) Milizia speciale dell'isola di Sardegna.

Art. 74.

I quadri della milizia mobile sono costituiti con ufficiali in servizio permanente, in servizio ausiliario, di complemento e di riserva.

Art. 75.

Alla milizia mobile chiamata sotto la armi si applicano le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente.

Art. 76.

Gli ascritti alla milizia mobile possono essere chiamati alle armi per classe, per categoria, per comune, per distretto, per arma di ascrizione, per arma di provenienza ed anche per precetto personale.

Art. 77.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia mobile può essere formata in brigate, divisioni e unità di forza maggiore, sia da sè, sia in unione a truppe dello esercito permanente.

A) Fanteria.

Art. 78.

La fanteria della milizia mobile è costituita di:

a) Quarantotto reggimenti di fanteria di linea, ciascuno di tre battaglioni a quattro compagnie;

b) Diciotto battaglioni di bersaglieri a quattro compagnie;

c) Trentasei compagnie alpine.

La fanteria di linea ed i bersaglieri hanno per centro di formazione e di amministrazione i distretti militari. Le compagnie alpine hanno per centro di amministrazione i reggimenti alpini e per centro di formazione i battaglioni alpini dell'esercito permanente.

B) Artiglieria.

Art. 79.

L'artiglieria della milizia mobile è costituita di:

a) Tredici brigate d'artiglieria da campagna a quattro batterie e una compagnia treno;

b) Trentadue compagnie d'artiglieria da fortezza e da costa;

c) Quattro batterie da montagna.

Art. 80.

Le varie unità d'artiglieria di milizia mobile hanno rispettivamente per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente. Una brigata

d'artiglieria da campagna e due compagnie di artiglieria da fortezza sono costituite presso uno dei distretti di Sicilia.

Art. 81.

Esse sono normalmente composte di uomini di prima o seconda categoria, che servirono od ebbero istruzione nei reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.

C) Genio.

Art. 82.

Le truppe del genio della milizia mobile sono formate in:

a) Cinque brigate di zappatori del genio, complessivamente di sedici compagnie;

b) Una brigata pontieri di quattro compagnie;

c) Una brigata di due compagnie ferrovieri e una di tre compagnie telegrafisti, aventi per centro di formazione e di amministrazione i reggimenti del genio dell'esercito permanente.

Art. 83.

Esse sono normalmente composte di uomini che servirono nell'arma del genio, e vi possono essere ascritti anche uomini di seconda categoria che vi abbiano attitudini speciali.

D) Servizi di sanità e di sussistenza.

Art. 84.

Le truppe di sanità della milizia mobile sono costituite di 12 compagnie, formate con uomini che abbiano servito nelle compagnie di sanità dell'esercito permanente.

Art. 85.

Le truppe di sussistenza sono pure esse costituite di 12 compagnie, formate con uomini che abbiano servito nelle compagnie di sussistenza dell'esercito permanente.

E) Milizia speciale dell'isola di Sardegna.

Art. 86.

La milizia speciale dell'isola di Sardegna è costituita di:

a) Tre reggimenti di fanteria di linea, ciascuno di tre battaglioni a quattro compagnie;

b) Un battaglione bersaglieri di quattro compagnie;

c) Uno squadrone di cavalleria;

d) Una brigata d'artiglieria da campagna di due batterie e una compagnia treno;

e) Una compagnia di artiglieria da fortezza con una sezione da montagna.

f) Una compagnia del genio;

g) Una compagnia di sanità;

h) Una compagnia di sussistenza.

Art. 87.

Questa milizia è composta di tutti i militari di truppa di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato appartenenti per leva, o ascritti ai distretti dell'isola; e vi rimangono ascritti sino a che loro spetti di transitare nella milizia territoriale

CAPO VII.

Milizia territoriale.

Art. 88.

La milizia territoriale è ordinata in:

a) Trecentoventi battaglioni di fanteria a quattro compagnie;

b) Trenta battaglioni alpini, complessivamente settantadue compagnie;

c) Cento compagnie d'artiglieria da fortezza;

d) Trenta compagnie del genio.

Art. 89.

I quadri della milizia territoriale sono costituiti con ufficiali di milizia territoriale.

Art. 90.

Le disposizioni del precedente art. 75 sono applicabili alla milizia territoriale chiamata sotto le armi.

Art. 91.

Gli ascritti alla milizia territoriale possono essere chiamati alle armi per classe, per categoria, per comune, per distretto, per armi di ascrizione, per armi di provenienza ed anche per precetto personale.

In tempo di pace per la loro istruzione militare possono essere tenuti sotto le armi, ogni 4 anni per 30 giorni, ripartibili anche in due, tre o nei quattro anni.

Art. 92.

I battaglioni e le compagnie della milizia territoriale hanno per centro di formazione i distretti militari, eccettuati i battaglioni alpini che hanno per centro di formazione i reggimenti o i battaglioni alpini dell'esercito permanente.

Art. 93.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia territoriale può essere ordinata in reggimenti e unità di forza maggiore.

CAPO VIII.

Ufficiali e truppa di complemento.

Art. 94.

Gli ufficiali e la truppa di complemento servono a portare e mantenere in completo in tempo di guerra i corpi dell'esercito permanente e della milizia mobile.

Art. 95.

La truppa di complemento è costituita dagli uomini delle classi di 2ª categoria non ancora ascritte alla milizia territoriale, e da quelli di 1ª categoria che risultassero in eccedenza

alla forza comportata dalle unità organiche dell'esercito permanente e dalla milizia mobile. Può essere impiegata in qualunque servizio di guerra.

CAPO IX.

Commissari militari per le ferrovie.

—

Art. 96.

Il Ministero della Guerra ha facoltà di destinare ufficiali superiori quali commissari militari per le ferrovie del Regno.

Le attribuzioni ed il numero di questi commissari sono stabiliti per decreto reale, previo accordo dei Ministeri della Guerra e dei Lavori Pubblici.

CAPO X.

Disposizioni generali e transitorie.

—

Art. 97.

Potranno essere trasferiti nel corpo contabile militare, nei gradi di ufficiale inferiore, quelli fra gli attuali impiegati civili contabili che ne facciano domanda ed abbiano i requisiti di idoneità da stabilirsi con decreto reale.

Gli altri saranno mantenuti sino ad estinzione nel rispettivo ramo di servizio, occupandovi altrettanti posti di ufficiali contabili adeguatamente al grado corrispondente.

Art. 98.

Ai professori e maestri civili nelle scuole militari, ai farmacisti militari ed agli impiegati civili contabili di cui al secondo capoverso dell'articolo precedente, che si trovavano in servizio all'atto della promulgazione della legge n° 1591, serie 2ª, 30 settembre 1873, continueranno ad essere applicate quanto all'avanzamento, all'aspettativa e alle pensioni e per tutto il

tempo che resteranno in servizio militare, le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della precitata legge. Per le pensioni potranno però optare per il trattamento stabilito per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 99.

I colonnelli medici ispettori, membri del Comitato di sanità militare, di cui all'art. 42, hanno posizione e assegnamenti come i colonnelli brigadieri.

Art. 100.

Gli attuali guardarmi saranno mantenuti, sino ad estinzione, in esso grado e coi relativi assegnamenti.

Art. 101.

Le unità organiche determinate dalla presente legge per la milizia mobile e per la milizia territoriale e i quadri corrispondenti saranno costituiti man mano verrà consentito dalla forza rispettivamente disponibile.

Art. 102.

Sono abrogate.

la legge n° 1591 in data 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

la legge n° 3751 in data 15 marzo 1877;

la legge n° 5008 in data 27 luglio 1879;

e tutte le disposizioni contenute in altre leggi, per quanto sia diversamente stabilito dalla presente.

Resta però in vigore l'art. 73 della succitata legge, n. 1591, 30 settembre 1873, relativo agli ufficiali di riserva, finchè non sia provveduto con apposita legge.

TABELLA N. I *degli ufficiali dello stato maggiore generale*

(Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali al Ministero della guerra come Ministro o direttori generali e quelli addetti a servizi estranei all'esercito).

5 generali d'esercito.
47 Tenenti generali.
88 Maggiori generali.
1 Maggiore generale medico.
1 Maggiore generale commissario.

142 Totale.
10 Colonnelli brigadieri (impiegati come maggiori generali . compresi nella tabella XIII).

NB. In ogni caso non vi potrà essere mai che un maggiore generale medico e un maggiore generale commissario, compresi anche quelli destinati direttori generali al Ministero.

TABELLA N. II *degli ufficiali del corpo di stato maggiore*

15 Colonnelli.
55 Tenenti colonnelli e maggiori (1).
85 Capitani.

155 Totale.

Ufficiali applicati di stato maggiore.

86 Capitani di fanteria.
24 Tenenti di fanteria.

110 Totale (2).

(1) Non è fissato rispettivamente il numero dei maggiori e quello dei tenenti colonnelli affinchè l'avanzamento ordinario al grado di tenente colonnello nel corpo sia regolato a pari del corrispondente avanzamento nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

(2) Compresi nella Tabella n. XIII degli ufficiali fuori quadro.

TABELLA N. III *degli ufficiali dell'arma d'artiglieria*

37 Colonnelli.
48 Tenenti colonnelli
101 Maggiori.
423 Capitani.
825 Tenenti e sottotenenti (1).

1434 Totale.

(1) In parte potranno essere sottotenenti di complemento.

TABELLA N. IV *degli ufficiali dell'arma del genio*

16 Colonnelli.
19 Tenenti colonnelli.
40 Maggiori.
211 Capitani.
283 Tenenti e sottotenenti (1).

569 Totale.

(1) In parte potranno essere sottotenenti di complemento.

TABELLA N. V *degli ufficiali dell'arma di fanteria*

139	Colonnelli.
210	Tenenti colonnelli.
431	Maggiori.
1892	Capitani.
4777	Tenenti e sottotenenti (1).
7449	Totale.

(1) In parte potranno essere sottotenenti di complemento.

TABELLA N. VI *degli ufficiali dell'arma di cavalleria*

24	Colonnelli.
24	Tenenti colonnelli.
47	Maggiori.
191	Capitani.
543	Tenenti e sottotenenti (1).
829	Totale.

(1) In parte potranno essere sottotenenti di complemento.

TABELLA N. VII *degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali*

12 Colonnelli.
11 Tenenti colonnelli.
28 Maggiori.
113 Capitani.
208 Tenenti.
124 Sottotenenti.

496 Totale (1).

(1) Non compresi un capitano e un tenente addetti al servizio interno degli arsenali marittimi a disposizione del Ministero della marina.

TABELLA N. VIII *degli ufficiali del corpo invalidi e veterani*

1 Colonnello (comandante).
1 Maggiore.
5 Capitani.
13 Tenenti e sottotenenti.

20 Totale.

TABELLA N. IX *degli ufficiali del corpo sanitario militare*

17 Colonnelli medici, dei quali quattro ispettori.
26 Tenenti colonnelli medici.
45 Maggiori medici.
292 Capitani medici.
362 Tenenti e sottotenenti medici (1).

742 Totale.

(1) In parte potranno essere sottotenenti medici di complemento.

TABELLA N. X *degli ufficiali del corpo di commissariato militare*

10 Colonnelli commissari.
14 Tenenti colonnelli commissari.
26 Maggiori commissari.
112 Capitani commissari.
184 Tenenti e sottotenenti commissari (1).

346 Totale.

(1) In parte potranno essere sottotenenti commissari di complemento.

TABELLA N. XI *degli ufficiali del corpo contabile militare*

1	Colonnello contabile.
7	Tenenti colonnelli contabili.
49	Maggiori contabili.
468	Capitani contabili.
878	Tenenti e sottotenenti contabili.
1403	Totale.

TABELLA N. XII *degli ufficiali del corpo veterinario militare*

1	Tenente colonnello veterinario.
9	Maggiori veterinari.
43	Capitani veterinari.
100	Tenenti o sottotenenti veterinari (1).
153	Totale.

(1) In parte potranno essere sottotenenti veterinari di complemento.

Tabella N. XIII *degli ufficiali fuori quadro*

(di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e stato maggiore)

27 Colonnelli.
18 Tenenti colonnelli.
21 Maggiori.
186 Capitani (1).
115 Tenenti.

367 Totale.

(1) 12 possono appartenere al corpo di stato maggiore.

Tabella N. XIV *del personale della giustizia militare*

1 Avvocato generale militare.
2 Sostituti avvocati generali militari.

5	Avvocati fiscali militari	di 1ª classe.
5		di 2ª classe.
11		di 3ª classe.
6	Sostituti avvocati fiscali militari	di 1ª classe.
8		di 2ª classe.
9		di 3ª classe.

1 Segretario principale.

9	Segretari	di 1ª classe.
12		di 2ª classe.
14	Sostituti segretari	di 1ª classe.
11		di 2ª classe.

11 Sostituti segretari aggiunti.

105 Totale.

23 Ufficiali istruttori e sostituti istruttori (ufficiali inferiori). Fuori quadro, tabella XIII.

Tabella N. XV *degli ingegneri geografi e topografi*

Ingegneri geografi.

1	Ingegneri geografi principali . . .	di 1ª classe.
1		di 2ª classe.
2	Ingegneri geografi	di 1ª classe.
4		di 2ª classe.
2	Aiutanti ingegneri geografi	di 1ª classe.
1		di 2ª classe.

11 Totale.

Topografi.

1	Topografo capo.	
6	Topografi principali	di 1ª classe.
7		di 2ª classe.
18	Topografi	di 1ª classe.
18		di 2ª classe.
18	Aiutanti topografi	di 1ª classe.
18		di 2ª classe.
14	Aspiranti aiutanti topografi.	

100 Totale.

111 Totale generale.

Tabella N. XVI *dei professori e maestri civili*

Scuole	Collegi		
		Professori.	
10	2	Professori titolari di lettere e scienze	di 1ª classe.
10	8		di 2ª classe.
11	9		di 3ª classe.
31	19	Totale professori titolari di lettere e scienze.	
6	17	Professori aggiunti di lettere e scienze	di 1ª classe.
3	8		di 2ª classe.
9	25	Totale professori aggiunti di lettere e scienze.	
1	1	Professori titolari di disegno	di 1ª classe.
2	2		di 2ª classe.
1	1	Professori titolari di disegno di 3ª classe e professori aggiunti di disegno.	
4	4	Totale professori di disegno.	
		Maestri.	
4		Maestri	di 1ª classe.
13			di 2ª classe.
13		Maestri di 3ª classe e maestri aggiunti.	
30		Totale maestri e maestri aggiunti.	

Nota. — Non sono compresi i professori ed i maestri soltanto *incaricati* dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

Tabella N. XVII *dei farmacisti militari*

1	Chimico farmacista ispettore.
1	Chimico farmacista direttore.
6	Farmacisti capi di 1ª classe.
10	Farmacisti capi di 2ª classe.
11	Farmacisti di 1ª classe.
24	Id. di 2ª classe.
26	Id. di 3ª classe.
16	Id. di 4ª classe.
95	Totale.

Tabella N. XVIII *dei ragionieri d'artiglieria.*

2	Ragionieri . .	capi di 1ª classe.
7		capi di 2ª classe.
20		principali di 1ª classe.
24		principali di 2ª classe.
32		di 1ª classe.
48		di 2ª classe.
52	Aiutanti ragionieri.	
185	Totale.	

Nota. — Sono compresi 12 ragionieri da assegnarsi ai reggimenti d'artiglieria da campagna per l'amministrazione del materiale.

TABELLA N. XIX *dei ragionieri geometri del genio*

3	Ragionieri geometri .	capi di 1ª classe.
9		capi di 2ª classe.
25		principali di 1ª classe.
29		principali di 2ª classe.
50		di 1ª classe.
70		di 2ª classe.
57	Aiutanti ragionieri geometri.	
243	Totale.	

TABELLA N. XX *dei capi tecnici d'artiglieria e genio*

5	Capi tecnici principali.	di 1ª classe.
15		di 2ª classe.
25		di 3ª classe.
38	Capi tecnici.	di 1ª classe.
42		di 2ª classe.
20	Sottocapi tecnici.	
145	Totale.	

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 29 giugno 1882.

UMBERTO

FERRERO

N. **140**. — STATO DEGLI UFFICIALI (Nota N. 12). — **Legge concernente il reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale**. — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 157 del 6 luglio 1882; N. 830 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 29 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento, dei quali nella legge per l'ordinamento dell'esercito, provengono:

a) Dagli ufficiali che hanno lasciato il servizio nell'esercito permanente in seguito a volontaria dimissione, col grado che coprivano nell'esercito stesso;

b) Dai volontari di un anno i quali al termine dell'anno di volontariato superano i prescritti esami per essere nominati sottotenenti di complemento;

c) Dai sottufficiali congedati dall'esercito permanente dopo otto anni di servizio sotto le armi, i quali dalla Commissione degli ufficiali superiori del corpo, cui hanno appartenuto, siano stati giudicati meritevoli per condotta ed attitudine intellettuale e personale a coprire il grado di sottotenente di complemento;

d) Dai militari di 1ª categoria i quali, prima del loro arruolamento, abbiano compiuto con successo il primo anno di liceo o d'istituto tecnico in un istituto governativo o legalmente pareggiato, oppure provino, mediante esame, di possedere un grado d'istruzione generale corrispondente a quelle scuole.

Questi militari possono essere promossi caporali dopo sei mesi di servizio, sergenti dopo altri sei; poscia, trascorsi altri sei mesi, possono essere nominati sottotenenti di complemento, previo esame, cui non sono ammessi che quelli giudicati meritevoli dalla Commissione indicata nel precedente alinea *c*);

e) Dai giovani laureati in medicina nelle condizioni indicate all'art. 3;

f) Dai veterinari provveduti di regolare diploma i quali, quando abbiano come militari di 1ª o 2ª categoria ricevuta l'istruzione elementare militare, possono essere nominati sottotenenti veterinari di complemento.

Art. 2.

Dopo sei mesi di servizio come sottotenenti di complemento i giovani di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente saranno congedati per anticipazione, rimanendo ufficiali di complemento.

Art. 3.

I giovani laureati in medicina ascritti alla 1ª categoria, ricevuta che abbiano l'istruzione elementare militare e compiuto con successo come soldati allievi-medici un corso teorico-pratico di medicina militare della durata di non oltre dieci mesi, sono nominati sottotenenti medici di complemento.

I giovani laureati in medicina ascritti alla 2ª categoria sono chiamati sotto le armi per egual tempo degli altri giovani della medesima classe e categoria per ricevere un'accelerata istruzione teorico-pratica di medicina militare. Dopo la quale, se riconosciuti idonei, sono inviati in congedo col grado di sottotenente medico di complemento ed in tale qualità rimangono ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale, come la categoria e classe di leva cui appartengono.

I giovani laureati in medicina, se ascritti alla 3ª categoria, vengono chiamati sotto le armi ad un'acceleratissima istruzione teorico-pratica di medicina militare. Dopo la quale, se riconosciuti idonei, sono inviati in congedo illimitato col grado di sottotenente medico di complemento della milizia territoriale.

I giovani laureati in medicina ascritti alla 1ª, 2ª e 3ª categoria, che nel corso d'istruzione teorico-pratica di medicina militare siano giudicati non idonei quali ufficiali medici di

complemento, seguono la sorte della rispettiva categoria e classe come aiutanti di ospedale o come soldati.

Pel tempo di guerra medici borghesi possono venire nominati ufficiali medici di complemento di qualunque grado colle norme da stabilirsi per decreto reale.

Art. 4.

Gli ufficiali medici di carriera (dell'esercito permanente) sono reclutati di preferenza, per concorso di titoli, fra i giovani che già hanno ottenuto l'idoneità per la nomina a sottotenente medico di complemento.

Art. 5.

I militari di truppa dell'esercito permanente e della milizia mobile di professione farmacisti, possono in tempo di guerra venire destinati a prestare servizio come farmacisti di complemento.

Art. 6.

Gli ufficiali di complemento, tranne i sottotenenti medici provenienti dai militari di seconda e terza categoria indicati nell'art. 2, sono ascritti in tale qualità: all'esercito permanente fino al compimento del trentaduesimo anno di età; alla milizia mobile fino al termine del trentanovesimo anno. Possono tuttavia continuare nel servizio di milizia mobile fino al quarantacinquesimo anno, purchè ne conservino l'attitudine e ne manifestino il desiderio.

Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera *c* dell'art. 1 hanno diritto all'indennità annua stabilita dalla legge sugli stipendi.

Art. 7.

L'ufficiale di complemento che voglia dimettersi dal grado prima del quarantesimo anno di età può farlo, ma egli corre la sorte come soldato della rispettiva classe di leva e della rispettiva categoria.

Art. 8.

In tempo di pace:

gli ufficiali di complemento di cui alla lettera *a* dell'art. 1, non hanno obbligo di servizio personale;

quelli indicati alla lettera *b* possono essere chiamati temporaneamente in servizio, per loro istruzione, per un periodo

di tre mesi, e allorquando la rispettiva classe di leva venga dal congedo illimitato richiamata sotto le armi per istruzione;

quelli di cui alla lettera *c* sono del pari sottoposti all'obbligo della chiamata in servizio temporaneo, sia per istruzione per un periodo di tre mesi, sia allorquando vengono chiamate alle armi, per istruzione, classi di milizia mobile ed essi siano già assegnati alla medesima;

quelli di cui alla lettera *d*, oltre al servizio di sei mesi accennato nell'art. 2, possono pure esser chiamati in servizio ogni qualvolta venga richiamata alle armi, per istruzione, la rispettiva classe di leva;

quelli infine delle lettere *e* ed *f* provenienti dai militari di prima categoria possono essere trattenuti sotto le armi fino al compimento del loro obbligo di servizio sotto le armi.

Tutti poi indistintamente gli ufficiali di complemento, possono, col loro consenso, essere chiamati in servizio, per bisogni eventuali e nei limiti delle somme a tale scopo stanziate in bilancio.

Art. 9.

I sottotenenti di complemento nel passaggio alla milizia mobile possono essere nominati tenenti.

Art. 10.

Gli ufficiali di riserva concorrono con quelli in posizione ausiliaria a sostituire in tempo di guerra nei vari impieghi territoriali militari gli ufficiali dell'esercito permanente destinati alle truppe mobilitate.

Art. 11.

Sono inscritti nei ruoli di riserva tutti gli ufficiali in ritiro e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, i quali conservano tuttavia abilità a prestare l'opera loro militare negli impieghi indicati nell'articolo precedente.

Possono esservi inscritti gli ufficiali che avendo cessato dal servizio dell'esercito permanente o della milizia mobile, per dimissione volontaria, ovvero per ragione di età giusta il precedente art. 6 ne presentino domanda.

Art. 12.

Gli ufficiali di riserva possono in tempo di guerra venir chiamati in servizio; ma non presso i corpi mobilizzati per operazioni attive, senza il loro consenso.

Gli ufficiali generali a 70 anni;
Gli ufficiali superiori a 65 id.;
Gli ufficiali inferiori a 60 id.,
possono chiedere di essere dispensati da ogni servizio eventuale, pur conservando l'onore dell'uniforme.

Art. 13.

Gli ufficiali della milizia territoriale sono nominati per decreto reale a proposta del Ministro della Guerra, e sono scelti:

Per tutti i gradi: fra i cittadini che abbiano servito nelle altre categorie di ufficiali dell'esercito e sieno stati rivestiti almeno del grado immediatamente inferiore;

Per sottotenenti: fra sottufficiali provenienti dall'esercito permanente o dalla milizia mobile o fra i cittadini che hanno i requisiti determinati per decreto reale.

Art. 14.

Fra gli ufficiali della milizia territoriale le promozioni avranno luogo secondo ruoli nei quali verranno ascritti per grado gli ufficiali compresi nel territorio di ciascun corpo di armata, e nel comando militare dell'isola di Sardegna.

Art. 15.

I posti di capitano di milizia territoriale sono conferiti, per un terzo almeno, ai tenenti della milizia stessa, per due terzi ai tenenti che provengono da altre categorie di ufficiali.

I posti di maggiore sono coperti, per un terzo almeno, mediante promozione, tra i capitani della milizia stessa e per due terzi mediante nomine di capitani provenienti da altre categorie di ufficiali.

Le promozioni da maggiore a tenente colonnello sono riservate per due terzi agli ufficiali di milizia territoriale e per un terzo possono essere riservate ai maggiori provenienti direttamente da altra categoria di ufficiali.

In ogni caso il numero dei tenenti colonnelli non può superare la metà di quello degli ufficiali superiori, determinato dai quadri organici.

Art. 16.

Cessano di far parte della milizia territoriale:
Gli ufficiali superiori a 65 anni;

Gli ufficiali inferiori a 60 anni.
In questo caso conservano l'onore dell'uniforme.

Art. 17.

Agli ufficiali di complemento, di riserva, di milizia territoriale chiamati in servizio si applicano le leggi e i regolamenti dello esercito permanente.

Art. 18.

S'intendono abrogate tutte le anteriori disposizioni le quali siano in contraddizione colla presente legge, fermo restando il disposto dalle leggi d'avanzamento del 1853, n. 1625 e sullo stato degli ufficiali del 1852, n. 1376; le quali vengono estese agli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale, in quanto non sono contrarie alla presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

I sottufficiali attualmente in congedo che lasciarono l'esercito dopo otto anni di servizio e prima della promulgazione della presente legge, potranno essere nominati sottotenenti di complemento purchè non oltrepassino l'età di 33 anni compiuti, ed abbiano i requisiti di coltura generale, d'istruzione militare e di condotta indicati alla lettera *c* dell'art. 1.

Art. 20.

Gli ufficiali attualmente effettivi nella milizia mobile sono conservati, e potranno cessare da tale posizione o per dimissione volontaria, o per constatata inabilità al servizio mobile o raggiungendo i limiti massimi di età da fissarsi con decreto reale.

Art. 21.

Per un anno a partire dalla promulgazione della presente legge è fatta facoltà al Ministro della Guerra di nominare sottotenenti di complemento i militari di prima categoria attualmente sotto le armi che abbiano compiuti 18 mesi di servizio, e quelli in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente od alla milizia mobile, quando riuniscano le condizioni indicate al primo comma della lettera *d* dell'art. 1, ne siano riconosciuti meritevoli per condotta ed attitudine e ne superino i prescritti esami.

In tale qualità essi assumeranno gli obblighi di servizio specificati agli articoli 3, 7 e 9 per gli ufficiali di complemento indicati alla lettera *d* dell'art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 29 giugno 1882.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **147**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 71). — **Regio Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, in base alla legge 29 giugno 1882 N° 831.** (serie 3ª). — 18 luglio.

UMBERTO I. ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N° 831 (serie 3ª);

Vista la legge in data 22 marzo 1877 N° 3750 (serie 2ª), relativa a modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno, stabilita dalla legge 30 settembre 1873. N° 1592 (serie 2ª);

Visto il R° Decreto 5 gennaio 1882, col quale furono stabilite le ultime tabelle graduali e numeriche di formazione del R° Esercito e dei servizi dipendenti, dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1°

Le sessantatre tabelle graduali e numeriche annesse al presente Decreto e, per ordine Nostro, firmate dal Ministro della Guerra, determinano la formazione che il R° Esercito ed i vari servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra debbono assumere in conformità delle leggi succitate.

Articolo 2°

Il passaggio dalle formazioni stabilite dal R° Decreto sopra citato, in data 5 gennaio 1882, a quelle prescritte dalle tabelle annesse al presente si effettuerà gradatamente, senza eccedere i limiti del bilancio ordinario annuo del Ministero della Guerra.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza addì 18 Luglio 1882.

UMBERTO

FERRERO

TABELLA. N 1.

Tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi.

	Casa militare di S. M. il Re.
1	Primo aiutante di campo generale (gen. d'esercito o tenente gen).
4	Aiutanti di campo generali (3 tenenti generali o maggiori generali).
	(1 *vice-ammiraglio o contr'ammiraglio*).
10	Aiutanti di campo (8 ufficiali superiori dell'esercito) (*).
	(2 *ufficiali superiori della R. marina*).
15	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).
4	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova.
1	Primo aiutante di campo (*capitano di vascello*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore del R° esercito).
2	Ufficiali d'ordinanza (*ufficiali inferiori della R. marina*).
4	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Principe di Carignano.
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).
4	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
FERRERO.

TABELLA N. 2.

Tabella graduale e numerica dello stato maggiore generale.

5	Generali d'esercito.
47	Tenenti generali.
88	Maggiori generali.
1	Maggiore generale medico.
1	Maggiore generale commissario.
142	Totale.
10	Colonnelli brigadieri (*).
152	Totale

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Gli ufficiali generali e i 10 colonnelli brigadieri coprono le cariche di comandanti di corpo d'armata, di divisione militare, di comandanti stabili di presidio, di comandanti territoriali di artiglieria e del genio e quelle indicate nelle tabelle graduali e numeriche dei vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Un determinato numero di ufficiali generali può essere a disposizione del Ministero della guerra.

Non sono compresi gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra

FERRERO.

Tabella graduale e numerica di formazione del corpo di stato maggiore.

1	Comandante (generale d'esercito o tenente generale) capo di stato maggiore dell'esercito.
1	Comandante in 2° (tenente generale).
1	Maggiore generale addetto.
3	Totale.

Ufficiali di stato maggiore.

15	Colonnelli	Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione, e del comando del corpo di stato maggiore e comandati al Ministero.
55	Tenenti colonnelli e maggiori	
85	Capitani	
155	Totale.	

Ufficiali applicati di stato maggiore.

86	Capitani di fanteria	Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione, dei comandi stabili di presidio e del comando del corpo di stato maggiore e comandati al Ministero.
24	Tenenti di fanteria	
110	Totale.	

Personale contabile.

1	Maggiore contabile.
2	Capitani contabili.
3	Tenenti e sottotenenti contabili.
6	Totale.

Scrivani locali.

141	Scrivani locali — Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione, del comando del corpo di stato maggiore, e dei comandi stabili di presidio.

Nota. — Nel presente quadro organico non sono compresi i colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento di fanteria o di cavalleria, gli ufficiali di stato maggiore effettivi al Ministero della guerra e gli ufficiali di stato maggiore di vario grado che possono trovarsi a coprire una delle posizioni assegnate dalle varie tabelle ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di artiglieria e genio.

	Comitato.
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).
7	Membri (tenenti generali o maggiori generali).
8	Totale.
	Segreteria del comitato.
1	Segretario capo (colonnello d'artiglieria o del genio).
2	Segretari di sezione (tenenti colonnelli d'artiglieria e del genio).
10	Applicati (tenenti colonnelli o maggiori d'artiglieria e del genio).
22	Applicati (capitani id. id.).
3	Applicati (ufficiali subalterni id. id.).
38	Totale.
33	Impiegati dei personali ragionieri d'artiglieria e del genio.
5	Capi o sottocapi tecnici d'artiglieria e del genio.
32	Scrivani locali.

AVVERTENZA. — Gli ufficiali superiori ed inferiori fanno parte dello stato maggiore dell'arma rispettiva. Dei 18 ufficiali superiori, 8 appartengono allo stato maggiore d'artiglieria e 5 a quello del genio. Dei 22 capitani, 14 sono dello stato maggiore d'artiglieria e 8 di quello del genio. Dei 33 ragionieri, 18 appartengono a ragionieri d'artiglieria e 15 a ragionieri geometri del genio.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N° 5.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 12 reggimenti d'artiglieria da campagna.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 10 batterie, 3 compagnie treno ed 1 deposito).

GRADI	Un reggimento					12 reggimenti
	Stato maggiore	10 batterie	3 compagnie treno	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali						
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	1	12
Tenenti colonnelli (relatori e capi dell'ufficio materiale d'artiglieria)	2	»	»	»	2	24
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	4	48
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, ufficiali pel materiale, comandanti di batterie, compagnie treno e deposito)	2	10	3	1	16	192
Ufficiali maestri d'equitazione (*)	1	»	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria e di compagnie treno)	4	30	9	1	44	528
Capitani medici	1	»	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1	12
Capitani veterinari	1	»	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti veterinari	4	»	»	»	4	48
Capitani contabili	»	»	»	2	2	24
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2	24
Totale	21	40	12	6	79	948
Ragionieri d'artiglieria (pel materiale)	1	»	»	»	1	12
Sorivani locali	»	»	»	3	3	36

Truppa						
Furieri maggiori	5	»	»	»	5	60
Furieri (di batteria, di compagnia e di contabilità)	»	10	3	2	15	180
Sottufficiali di maggiorità (1)	6	»	»	»	6	72
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	1	12
Capi armaiuoli	1	»	»	»	1	12
Sergenti (di batteria, compagnia e di contabilità)	»	40	12	8	60	720
Caporali maggiori	5	30	6	»	41	492
Caporali furieri (di batteria, di compagnia e di contabilità)	»	10	3	6	19	228
Caporali trombettieri	4	»	»	»	4	48
Caporali (di maggiorità, di batteria e di compagnia)	2	60	18	6	86	1032
Appuntati	»	60	12	»	72	864
Trombettieri	»	20	6	1	27	324
Maniscalchi	»	10	3	»	13	156
Sellai	»	10	3	»	13	156
Vivandieri	1	»	»	»	1	12
Soldati	2	850	204	26	1082	12984
Totale	27	1100	270	49	1446	17352
Cavalli di truppa	4	540	120	»	664	7968

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Due reggimenti d'artiglieria hanno rispettivamente in più un sottufficiale istruttore di scherma per le batterie d'istruzione.

Nota — Fino a quando il numero dei maestri d'equitazione non sarà sufficiente, la carica di maestro d'equitazione continuerà ad essere coperta da ufficiali inferiori, i quali saranno considerati fuori quadro.

I reggimenti d'artiglieria da campagna cui sono addette brigate d'artiglieria a cavallo hanno in più al deposito 1 sergente di contabilità e 2 caporali furieri di contabilità.

I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 6.

Tabella graduale e numerica di formazione delle 2 brigate d'artiglieria a cavallo.

(Ciascuna brigata è composta di 1 stato maggiore e 2 batterie. — Le brigate fanno parte di reggimenti d'artiglieria da campagna).

GRADI	1 brigata			2 brigate
	Stato maggiore	2 batterie	Totale della brigata	
Ufficiali.				
Maggiori (comandanti di brigata)	1	»	1	2
Capitani (comandanti di batteria)	»	2	2	4
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di batteria)	1	6	7	14
Totale	2	8	10	20
Truppa.				
Furieri maggiori	1	»	1	2
Furieri	»	2	2	4
Sergenti	»	8	8	16
Caporali maggiori	1	6	7	14
Caporali trombettieri	1	»	1	2
Caporali furieri	»	2	2	4
Caporali (di maggiorità e di batteria)	1	12	13	26
Appuntati	»	12	12	24
Trombettieri	»	4	4	8
Maniscalchi	»	2	2	4
Sellai	»	2	2	4
Soldati	»	190	190	380
Totale	4	240	244	488
Cavalli di truppa	2	160	162	324

Nota. — I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 5 reggimenti di artiglieria da fortezza.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 12 compagnie da fortezza o da costa ed 1 deposito)

GRADI	UN REGGIMENTO				5 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimenti)	1	»	»	1	5
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	1	5
Maggiori (comandanti di brigata)	3	»	»	3	15
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	70
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di compagnia)	3	36	1	40	200
Capitani medici	1	»	»	1	5
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	5
Capitani contabili	»	»	2	2	10
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	10
Totali	11	48	6	65	325
Scrivani locali	»	»	2	2	10
Truppa.					
Furieri maggiori	4	»	»	4	20
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	12	2	14	70
Sottufficiali guardabatterie	8	»	»	8	40
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	10
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	5
Capi armaiuoli	1	»	»	1	5
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	36	8	44	220
Caporali maggiori	4	36	»	40	200
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	12	6	18	90
Caporali trombettieri	3	»	»	3	15
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	4	77	385
Appuntati	»	72	»	72	360
Trombettieri	»	24	1	25	125
Vivandieri	1	»	»	1	5
Soldati	2	936	37	975	4875
Totali	27	1200	58	2851	6425
Cavalli di truppa	3	»	»	3	15

Nota. — I reggimenti d'artiglieria da fortezza cui sono ascritte brigate d'artiglieria da montagna hanno in più al deposito 1 sergente di contabilità e 2 caporali furieri di contabilità.

Il reggimento cui è addetta la compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza ha in più un sottufficiale istruttore di scherma.

I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 8.

Tabella graduale e numerica di formazione delle brigate d'artiglieria da montagna.

(Ciascuna brigata è composta di 1 stato maggiore e 4 batterie. — Le brigate fanno parte di reggimenti d'artiglieria da fortezza).

GRADI	1 Brigata: Stato maggiore.	1 Brigata: 4 batterie	Totale	2 brigate
Ufficiali.				
Maggiori (comandanti di brigata)	1	»	1	2
Capitani (comandanti di batteria)	»	4	4	8
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di batteria)	1	12	13	26
Tenenti medici	1	»	1	2
Tenenti veterinari	1	»	1	2
Totali	4	16	20	40
Truppa.				
Furieri maggiori	1	»	1	2
Furieri	»	4	4	8
Sottufficiali di maggiorità	1	»	1	2
Sergenti	»	16	16	32
Caporali maggiori	1	16	17	34
Caporali furieri (di batteria e di contabilità)	1	4	5	10
Caporali trombettieri	1	»	1	2
Caporali (di maggiorità e batteria)	1	32	33	66
Appuntati	»	32	32	64
Trombettieri	»	12	12	24
Maniscalchi	»	4	4	8
Sellai	»	4	4	8
Soldati	»	416	416	832
Totali	6	540	546	1092
Quadrupedi	»	232	232	464

Nota. — I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 9.

Tabella graduale e numerica di formazione delle compagnie operai, e veterani d'artiglieria.

(2 compagnie artificieri, 2 compagnie maestranza, 1 compagnia armaiuoli, 1 compagnia veterani).

	5 compagnie operai	1 Compagnia veterani
Ufficiali.		
Capitani	5	1
Tenenti e sottotenenti	15	3
Totali	20	4
Truppa.		
Furieri maggiori	»	1
Furieri	5	2
Sergenti	30	6
Caporali maggiori	20	»
Caporali furieri	5	1
Caporali	60	6
Appuntati	35	»
Trombettieri	10	»
Soldati	335	4
Veterani d'ogni grado	»	indeterminato.
Totali	500	

Nota. — Queste compagnie sono rette, per l'amministrazione, per la contabilità e per la matricola, da un Consiglio di amministrazione costituito presso la direzione territoriale di artiglieria di Torino.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 10.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	TOTALE
Stato maggiore d'artiglieria . .	20	19	34	140	30	243
12 regg. d'artiglieria da campagna	12	24	48	192	528	804
2 brigate d'artiglieria a cavallo.	»	»	2	4	14	20
5 regg. d'artiglieria da fortezza .	5	5	15	70	200	295
2 brigate d'artigl. da montagna.	»	»	2	8	26	36
Compag. operai e veterani d'artigl.	»	»	»	6	18	24
2 batterie d'istruzione. . . .	»	»	»	2	6	8
Compagnia d'istruzione . . .	»	»	»	1	3	4
Totali . . .	37	48	101	423	825	1434

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di artiglieria che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per gli ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 11.

Tabella graduale e numerica di formazione del 1° e 2° reggimento del genio.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 14 compagnie zappatori, 2 compagnie treno, 1 plotone d'istruzione ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO						2 reggimenti
	Stato maggiore	14 compagnie zappatori	2 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.							
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	»	1	2
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	»	1	2
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	»	4	8
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, per il materiale e comandanti di compagnia)	2	11	2	»	1	19	38
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	4	42	6	1	1	54	108
Capitani medici	1	»	»	»	»	1	2
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	»	1	2
Capitani contabili	»	»	»	»	2	2	4
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	2	2	4
Totali	14	56	8	1	6	85	170
Scrivani locali	»	»	»	»	3	3	6
Truppa.							
Furieri maggiori	5	»	»	»	»	5	10
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	14	2	»	2	18	36
Sottufficiali di maggiorità	4	»	»	»	»	4	8
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	1	2
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	1	2
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	42	8	»	8	58	116
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	»	»	»	1	»	1	2
Caporali maggiori	5	42	4	»	»	51	102
Caporali maggiori allievi (con paga da caporale)	»	»	»	2	»	2	4
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	14	2	»	6	22	44
Caporali trombettieri	4	»	»	»	»	4	8
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	84	12	»	4	102	204
Caporali allievi (con paga da appuntato)	»	»	»	8	»	8	16
Appuntati	»	84	8	»	»	92	184
Trombettieri	»	28	4	»	1	33	66
Maniscalchi	»	»	2	»	»	2	4
Sellai	»	»	2	»	»	2	4
Vivandieri	1	»	»	»	»	1	2
Soldati	3	1092	136	»	27	1258	2516
Soldati allievi	»	»	»	16	»	16	32
Totali	26	1406	180	27	48	1681	3362
Veterani	»	»	»	»	[illegible]	»	»
Quadrupedi	»	42	70	»	»	112	224

Nota. — I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 12.

Tabella graduale e numerica di formazione del 3° reggimento del genio.

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 compagnie zappatori, 6 compagnie telegrafisti, 4 compagnie ferrovieri, 2 compagnie treno, un plotone d'istruzione ed 1 deposito).

GRADI	Stato maggiore	4 compagnie zappatori	6 compagnie telegrafisti	4 compagnie ferrovieri	2 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	Deposito	Totale del reggimento
Ufficiali.								
Colonnello (comandante di reggimento)	1	»	»	»	»	»	»	1
Tenente colonnello (relatore)	1	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	»	»	»	4
Capitani (aiutante maggiore in 1, pel materiale e comandanti di compagnia)	2	4	6	4	2	»	1	19
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2 ed ufficiali di compagnia)	4	12	18	12	6	1	1	54
Capitano medico	1	»	»	»	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	2	2
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	2	2
Totali	14	16	24	16	8	1	6	85
Scrivani locali	»	»	»	»	»	»	3	3
Truppa.								
Furieri maggiori	5	»	»	»	»	»	»	5
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	4	6	4	2	»	2	18
Sottufficiali di maggiorità	4	»	»	»	»	»	»	4
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	»	»	1
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	»	»	1
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	12	18	12	8	»	8	58
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	»	»	»	»	»	1	»	1
Caporali maggiori	5	12	18	12	4	»	»	51
Caporali magg. allievi (con paga da caporale)	»	»	»	»			»	2
Caporali furieri (di compag. e di contabilità)	»	4	6	4	2	»	6	22
Caporali trombettieri	4	»	»	»	»	»	»	4
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	24	36	24	12	»	4	102
Caporali allievi (con paga da appuntato)	»	»	»	»	»	8	»	8
Appuntati	»	24	36	24	8	»	»	92
Trombettieri	»	8	12	8	4	»	1	33
Maniscalchi	»	»	»	»	2	»	»	5
Sellai	»	»	»	»	2	»	»	2
Vivandieri	1	»	»	»	»	»	»	1
Soldati	8	312	540	360	136	»	27	1378
Soldati allievi	»	»	»	»	»	16	»	16
Totali	26	400	672	448	180	27	48	1801
Veterani	»	»	»	»	»	»	Judet	»
Quadrupedi	»	12	18	12	70	»	»	112

Nota. — I serganti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

Tabella N. 13.

Tabella graduale e numerica di formazione del reggimento pontieri.

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 8 compagnie pontieri, 2 compagnie lagunari, 4 compagnie treno, 1 plotone d'istruzione ed 1 deposito).

GRADI	Stato maggiore	8 compagnie pontieri	2 compagnie lagunari	4 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	Deposito	Totale del reggimento
Ufficiali.							
Colonnello (comandante del reggimento)	1	»	»	»	»	»	1
Tenente colonnello (relatore)	1	»	»	»	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	»	»	4
Capitani (aiutante maggiore in 1°, ufficiale pel materiale, e comandanti di compagnia)	2	8	2	4	»	1	17
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	4	24	6	12	1	1	48
Capitano medico	1	»	»	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	»	»	1
Tenente veterinario	1	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	[illegible]
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	[illegible]
Totali	15	32	8	16	1	2	74
Scrivani locali	»	»	»	»	»	3	3
Truppa.							
Furieri maggiori	1	»	»	»	»	»	1
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	8	2	4	»	2	16
Sottufficiali di maggiorità	4	»	»	»	»	»	4
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	»	1
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	»	1
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	32	8	16	»	»	64
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	»	»	»	»	1	»	1
Caporali maggiori	5	16	4	8	»	»	37
Caporali maggiori a lievi (con paga da caporale)	»	»	»	»	»	»	[illegible]
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	8	2	4	»	6	20
Caporali trombettieri	4	»	»	»	»	»	4
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	64	16	24	»	4	110
Caporali allievi (con paga da appuntato)	»	»	»	»	8	»	8
Appuntati	»	64	16	16	»	»	96
Trombettieri	»	16	4	8	»	1	29
Maniscalchi	»	»	»	4	»	»	4
Sellai	»	»	»	4	»	»	4
Vivandieri	1	»	»	»	»	»	1
Soldati	3	752	244	272	»	20	1291
Soldati allievi	»	»	»	»	16	»	16
Totali	26	960	308	368	25	41	1714
Quadrupedi	»	»	»	140	»	»	140

Nota — I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 14.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma del genio.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Stato maggiore del genio	12	15	24	137	73	261
3 reggimenti del genio	3	3	12	57	162	237
Reggimento pontieri	1	1	4	17	48	71
Totali . . .	16	19	40	211	283	569

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali del genio che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di fanteria e cavalleria.

	Comitato.
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).
3	Membri (tenenti generali o maggiori generali).
4	Totale.
	Segreteria.
1	Tenente colonnello o maggiore (segretario) (*).
5	Capitani o tenenti (*).
6	Totale.
3	Scrivani locali.

(*) Ufficiali di fanteria e di cavalleria fuori quadro.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V^e^ d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 16.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di fanteria.

(Le brigate di fanteria sono formate di due reggimenti di fanteria).

	Un comando di brigata di fanteria.
1	Comandante di brigata (maggior generale o colonnello brigadiere).
1	Aiutante di campo (capitano dell'arma di fanteria).
2	Totale.
	Quarantotto comandi di brigata di fanteria.
48	Comandanti di brigata (maggiori generali o colonnelli brigadieri).
48	Aiutanti di campo (capitani dell'arma di fanteria).
96	Totale.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d' ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 17.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 96 reggimenti di fanteria di linea.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni di 4 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				96 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	96
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	96
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	288
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	1344
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	36	»	39	3744
Capitani medici	1	»	»	1	96
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	192
Capitani contabili	»	»	1	1	96
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	192
Totali	12	48	4	64	6144
Truppa.					
Capi musica	1	»	»	1	96
Furieri maggiori	4	»	»	4	384
Furieri (di magg., di comp. e di contabilità)	2	12	2	16	1536
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	192
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	96
Capi armaiuoli	1	»	»	1	96
Sottufficiali musicanti	1	»	»	1	96
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	96
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	36	7	43	4128
Caporali maggiori	4	36	»	40	3840
Caporali maggiori o caporali aiut. d'ospedale	1	»	»	1	96
Caporali furieri (di comp. e di contabilità)	»	12	6	18	1728
Caporali musicanti	1	»	»	1	96
Caporali trombettieri	3	»	»	3	288
Caporali zappatori	3	»	»	3	288
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	5	72	4	77	7392
Appuntati	»	72	»	72	6912
Zappatori	»	24	»	24	2304
Musicanti	16	»	»	16	1536
Trombettieri	»	24	1	25	2400
Vivandieri	2	»	»	2	192
Soldati	15	918	20	983	94368
Totali	59	1236	40	1335	128160
Cavalli	3	»	»	3	288

Nota. — I caporali maggiori o caporali aiutanti d'ospedale sono forniti dalle compagnie di sanità, ma passano effettivi ai reggimenti di fanteria.

I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti e i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 18.

—

Tabella graduale e numerica di formazione dei 12 reggimenti bersaglieri.

(Ciascun reggimento
è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni di 4 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				12 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	12
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	12
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	36
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	168
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	36	»	39	468
Capitani medici	1	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	24
Capitani contabili	»	»	1	1	12
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	24
Totali	12	48	4	64	768
Truppa.					
Furieri maggiori	4	»	»	4	48
Furieri di maggiorità, di compagnia e di contabilità)	2	12	2	16	192
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	24
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	12
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	12
Capi armaioli	1	»	»	1	12
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	36	7	43	516
Caporali maggiori	4	36	»	40	480
Caporali maggiori o caporali aiutanti d'ospedale	1	»	»	1	12
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	12	6	18	216
Caporali trombettieri	3	»	»	3	36
Caporali zappatori	3	»	»	3	36
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	4	77	924
Appuntati	»	72	»	72	864
Trombettieri	»	36	1	37	444
Zappatori	»	24	»	24	288
Vivandieri	2	»	»	2	24
Soldati	5	933	20	961	11532
Totali	30	1236	40	1306	15672
Quadrupedi	3	»	»	3	36

Nota — I caporali maggiori e caporali aiutanti d'ospedale sono forniti dalle compagnie di sanità, ma passano effettivi ai reggimenti di bersaglieri.

I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in sopraunumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 6 reggimenti alpini.

(6 reggimenti — 20 battaglioni — 72 compagnie — 6 Depositi).

GRADI	Stato maggiore di reggimento	Stato maggiore di battaglione	Una compagnia	Un deposito di reggimento	Totale — 6 reggim. 20 battagl. 72 compag. e 6 depositi
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	6
Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	1	1	»	»	26
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	»	1	1	84
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	1	1	3	»	242
Tenenti e sottotenenti medici	»	1	»	»	20
Capitani contabili	»	»	»	1	6
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	3	18
Totali	4	3	4	5	402
Truppa.					
Furieri maggiori	1	1	»	»	26
Furieri (di contabilità e di compagnia)	»	»	1	2	84
Sottufficiali di maggiorità	1	»	»	»	6
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	6
Sottufficiali zappatori	1	»	»	»	6
Capi armaiuoli	1	»	»	»	6
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	»	4	7	330
Caporali maggiori	1	1	2	»	170
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	»	1	6	108
Caporali trombettieri	»	1	»	»	20
Caporali zappatori	»	»	1	»	72
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	»	8	4	612
Caporali aiutanti d'ospedale	»	»	1	»	72
Appuntati	»	»	8	2	588
Trombettieri	»	»	3	1	222
Zappatori	»	»	8	»	576
Soldati	7	3	96	30	7194
Soldati infermieri	»	»	2	»	144
Totali	15	6	135	52	10212
Cavalli di truppa	»	»	1	»	72

Nota — I caporali aiutanti d'ospedale ed i soldati infermieri fanno parte delle compagnie di sanità militare e sono soltanto aggregati alle compagnie alpine.

I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 20.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi superiori dei distretti militari.

	Un comando superiore dei distretti militari.
1	Maggior generale, colonnello brigadiere o colonnello di fanteria.
1	Capitano dell'arma di fanteria.
2	Totale.
1	Scrivano locale.
	Venti comandi superiori dei distretti militari.
12	Maggiori generali o colonnelli brigadieri.
8	Colonnelli di fanteria.
20	Capitani dell'arma di fanteria.
40	Totale.
20	Scrivani locali.

Nota — In attesa della revisione della legge sulla circoscrizione militare territoriale, si provvede agli 8 colonnelli di fanteria e ad 8 capitani di fanteria, lasciando altrettante vacanze nei quadri di altri corpi.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 21.

Tabella graduale e numerica di formazione dei distretti militari.

GRADI E CARICHE	Stati maggiori				Compagnie permanenti		Totale per 87 distretti
	Distretti di 1ª classe		Distretti di 2ª classe				
	1 distretto	8 distretti	1 distretto	79 distretti	1 compagnia	98 compagnie	
Ufficiali							
Colonnelli (comandanti)	1	8	1	16	»	»	24
Tenenti colonnelli (comandanti)	»	»	1	63	»	»	63
Tenenti colonnelli e maggiori	1	8	1	79	»	»	87
Capitani (aiutanti maggiori in 1. e comandanti di compagnia)	1	8	1	79	1	98	185
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia).	2	16	1	79	1	98	193
Capitani medici	1	8	1	79	»	»	87
Maggiori contabili	»	»	»	»	»	»	23
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	147
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	287
Totale							1096
Scrivani ed assistenti locali	..	..	..	..	..	..	560
Truppa							
Furieri maggiori	1	8	1	79	»	»	87
Furieri (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	79	1	98	185
Capi armaiuoli	»	»	»	»	»	»	65
Sergenti (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	79	3	294	381
Caporali maggiori	1	8	1	79	1	98	185
Caporali trombettieri	1	8	»	»	»	»	8

Caporali furieri (di contabilità e di compagnia)	2	16	1	79	1	98	193
Caporali di compagnia	»	»	»	»	4	392	392
Caporali di maggiorità	1	8	1	79	»	»	87
Appuntati	»	»	»	»	2	196	196
Trombettieri	»	»	»	»	2	196	196
Soldati	»	»	»	»	50	4900	4900
Totali	8	64	6	474	64	6272	6875
Cavalli	1	8	1	79	»	»	87
Forza supplementare.							
Sottufficiali pel servizio di custodia dei forti	»	»	»	»	»	»	60
Sergenti	»	»	»	»	»	»	4
Caporali maggiori	»	»	»	»	»	»	14
Caporali	»	»	»	»	»	»	50
Appuntati	»	»	»	»	»	»	32
Soldati	»	»	»	»	»	»	1654
Totale	»	»	»	»	»	»	1814

AVVERTENZA. — Gli ufficiali contabili, gli scrivani e gli assistenti locali sono ripartiti per disposizione ministeriale fra i distretti a seconda dell'importanza di questi ultimi.

Dal distretto di Livorno dipendono 3 guardiani dell'isola di Capraia.

La forza supplementare può essere aumentata o diminuita per disposizione ministeriale e può pure comprendere lo aumento di qualche ufficiale subalterno per il servizio speciale di presidio prestato da talune compagnie.

I capi armaiuoli non vengono assegnati a quei distretti che possono servirsi dell'opera di capi armaiuoli effettivi a scuole, stabilimenti militari od a corpi aventi stanza fissa nei luoghi sede di distretto.

Ad ogni compagnia permanente è comandato un ufficiale subalterno dell'arma di fanteria.

I distretti di 1ª classe e quelli di Cagliari, Siena e Cosenza hanno due compagnie permanenti, gli altri distretti ne hanno una.

Per il distretto di Oristano, non compreso nella presente tabella, funzionano provvisoriamente i distretti di Cagliari e Sassari.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 22.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali delle fortezze.

7	Tenenti colonnelli.
19	Maggiori.
19	Capitani.
18	Tenenti e sottotenenti.
63	Totale.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 23.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottoten.	Totale
48 Comandi di brigata di fant.	»	»	»	48	»	48
96 Reggimenti di fanteria .	96	96	288	1344	3744	5568
12 Reggimenti bersaglieri .	12	12	36	168	468	696
6 Reggimenti alpini . . .	6	26		84	242	358
(1) 20 Comandi superiori dei distretti militari. . . .	»	»		12	»	12
(2) 87 Distretti militari . . .	24	150		185	193	552
3 Battaglioni d'istruzione .	»	3		12	51	66
Ufficiali delle fortezze . .	»	7	19	9	18	63
Compagnie di disciplina e stabilimenti milit. di pena.	1	1	3	20	61	86
Totali	139	210	431	1892	4777	7449

(1) In attesa della revisione della legge sulla circoscrizione militare territoriale si provvede agli ufficiali di fanteria per i comandi superiori dei distretti, oltre i 12 capitani contemplati nella presente tabella, lasciando altrettante vacanze nei quadri di altri corpi.

(2) Per il distretto militare di Oristano funzionano provvisoriamente i distretti di Cagliari e Sassari.

Nota — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di fanteria che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 24.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di divisione e di brigata di cavalleria.

(2 divisioni di 2 o più brigate, 5 brigate di 2 o più reggimenti).

	Un comando di divisione di cavalleria.
1	Comandante di divisione (tenente generale).
1	Capo di stato maggiore (tenente colonnello o maggiore di stato-maggiore).
1	Capitano di stato maggiore.
1	Capitano applicato di stato maggiore.
4	Totale
	Un comando di brigata di cavalleria.
1	Comandante di brig.ª (maggior generale o colonnello brigadiere)
1	Aiutante di campo (capitano di cavalleria).
2	Totale.
	Cinque comandi di brigata di cavalleria.
5	Comandanti di brig.ª (maggiori generali o colonnelli brigadieri).
5	Aiutanti di campo (capitani di cavalleria).
10	Totale.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 25.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 22 reggimenti di cavalleria.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 6 squadroni ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				22 reggimenti
	Stato maggiore	6 squadroni	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	22
Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti di mezzo reggimento)	1	»	»	1	22
Maggiori (comandanti di $^1/_2$ regg. e relatori)	2	»	»	2	44
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di squadrone)	1	6	1	8	176
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di squadrone)	2	18	1	21	528
Capitani medici	1	»	»	1	22
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	22
Capitani veterinari	1	»	»	1	22
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	44
Capitani contabili	»	»	2	2	44
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	44
Totali	12	24	9	45	990
Truppa.					
Furieri maggiori	3	»	»	3	66
Furieri (di squadrone e di contabilità)	»	6	2	8	176
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	66
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	22
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	22
Capi armaiuoli	1	»	»	1	22
Sergenti (di squadrone e di contabilità)	»	24	8	32	704
Caporali maggiori	3	12	»	15	330
Caporali furieri (di squadrone e di contabilità)	»	6	6	12	264
Caporali trombettieri	2	»	»	2	44
Caporali zappatori	»	6	»	6	132
Caporali (di maggiorità e di squadrone)	2	48	4	54	1188
Appuntati	»	72	»	72	1584
Trombettieri	»	24	2	26	572
Zappatori	»	48	»	48	1056
Maniscalchi	»	6	»	6	132
Sellai	»	6	»	6	132
Vivandieri	1	»	»	1	22
Soldati	3	782	25	760	16720
Totali	20	990	47	1057	23254
Cavalli di truppa	18	852	»	870	19140

Nota. — Gli ufficiali d'ordinanza, quelli comandati alla scuola normale di cavalleria o comunque fuori del corpo, tranne che per servizi eventuali, sono ripartiti su tutti i reggimenti dell'arma e sono rappresentati nella presente tabella dai 4 tenenti e sottotenenti effettivi al deposito in ogni reggimento.

I sergenti con ferma temporanea, provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 26.

Tabella graduale e numerica di formazione dei depositi di allevamento cavalli.

UFFICIALI	Un deposito	Cinque depositi
Ispettore (colonnello di cavalleria)	»	1
Direttori (tenenti colonnelli o maggiori di cavalleria).	1	3
Direttori (capitani di cavalleria).		2
Vice-direttori (capitani di cavalleria)	1	3
Vice-direttori (tenenti di cavalleria)		2
Capitani veterinari	1	3
Tenenti veterinari.		2
Tenenti contabili	1	5
Totali . . .	4	21
Scrivani locali.	2	10

AVVERTENZA. — Ogni deposito d'allevamento cavalli ha inoltre un personale avventizio (agenti e sotto agenti di campagna, capi butteri, maniscalchi, guardie campestri, butteri), secondo i proprii bisogni e le somme fissate in bilancio.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 27.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di cavalleria.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottoten.	Totale
5 comandi di brigata di cavaller.	»	»	»	5	»	5
22 reggimenti di cavalleria .	22	22	44	176	528	792
5 depositi d'allevamento cavalli.	1	1	2	5	2	11
Scuola normale di cavalleria .	1	1	1	5	13	21
Totali	24	24	47	191	543	829

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di cavalleria che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 28.

Tabella graduale e numerica dell'arma dei carabinieri reali.

	Comando dell'arma dei carabinieri reali.
1	Comandante (tenente generale).
1	Comandante in 2° (maggiore generale).
	Segreteria
1	Tenente colonnello.
1	Capitano.
3	Tenenti.
7	Totale.
5	Scrivani locali.
	11 Legioni territoriali ed 1 Legione allievi.
	UFFICIALI.
12	Colonnelli.
10	Tenenti colonnelli.
28	Maggiori.
112	Capitani.
205	Tenenti.
124	Sottotenenti.
1	Tenente medico.
1	Capitano veterinario.
1	Tenente o sottotenente veterinario.
12	Capitani contabili.
24	Tenenti e sottotenenti contabili.
530	Totale ufficiali.
82	Scrivani locali per le legioni.

Segue TABELLA N. 28.

	TRUPPA.
	Arma a piedi.
12	Marescialli d'alloggio maggiori.
17	Marescialli d'alloggio capi.
457	Marescialli d'alloggio.
2272	Brigadieri.
963	Vice brigadieri.
12208	Carabinieri.
1300	Allievi.
	Arma a cavallo.
2	Marescialli d'alloggio capi.
118	Marescialli d'alloggio.
347	Brigadieri.
281	Vice brigadieri.
2271	Carabinieri.
200	Allievi.
20448	Totale truppa.
150	Cavalli di truppa.
3019	Cavalli di proprietà degli uomini di truppa dell'arma a cavallo.

Avvertenze. — Il riparto degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa dell'arma dei carabinieri reali fra le varie legioni è fatto per disposizione del Ministero della guerra a seconda delle esigenze del servizio.

Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio degli arsenali marittimi.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 29.

Tabella graduale e numerica del corpo invalidi e veterani.

(Stato maggiore e 4 compagnie).

	Ufficiali.
1	Colonnello (comandante).
1	Maggiore.
5	Capitani (di cui uno aiutante maggiore in 1°).
13	Tenenti e sottotenenti (di cui uno aiutante maggiore in 2°).
1	Capitano medico.
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
2	Tenenti e sottotenenti contabili.
24	Totale.
	Truppa.
Indeterminato	Furieri maggiori, Furieri, Sergenti, Caporali e Soldati.

Nota. — Sono conservati i *guardarmi* nominati tali prima della promulgazione della legge del 1873 sull'ordinamento dell'esercito.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 30

Tabella graduale e numerica del comitato di sanità militare.

	Comitato di sanità militare.
1	Presidente (maggior generale medico).
4	Colonnelli medici ispettori } Membri.
1	Chimico farmacista ispettore }
6	Totale.
	Segreteria del comitato.
1	Segretario (tenente colonnello o maggiore medico).
3	Capitani o tenenti medici.
1	Farmacista.
5	Totale.
7	Scrivani locali.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 31.

Tabella graduale e numerica degli ospedali militari e delle compagnie di sanità.

	Ospedali militari e dodici compagnie di sanità.
12	Colonnelli medici.
24	Tenenti colonnelli medici.
43	Maggiori medici.
44	Capitani medici.
73	Tenenti e sottotenenti medici.
12	Maggiori contabili.
25	Capitani contabili.
51	Tenenti e sottotenenti contabili.
284	Totale.
75	Scrivani locali per le direzioni territoriali di sanità e per gli ospedali militari.
	TRUPPA.
12	Furieri.
72	Sergenti.
36	Caporali maggiori.
12	Caporali furieri.
180	Caporali.
108	Appuntati.
1396	Soldati.
1816	Totale truppa.
100	Caporali e soldati allievi presso la scuola di sanità militare.

Nota. — Il riparto degli ufficiali medici, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa di sanità fra i vari ospedali è fatto per disposizione del Ministero della guerra.

La forza degli uomini di truppa di sanità può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Non sono compresi nella forza organica i caporali maggiori e caporali aiutanti d'ospedale che le compagnie di sanità devono fornire ai reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri, perchè detti uomini fanno passaggio effettivo ai reggimenti stessi; sono invece compresi i caporali aiutanti ed i soldati infermieri forniti alle compagnie alpine.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 32.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali medici.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
12 reggimenti d'artiglieria da campagna.	»	»	»	12	12	24
5 reggimenti d'artiglieria da fortezza e da costa	»	»	»	5	5	10
2 brigate d'artiglieria da montagna.	»	»	»	»	2	2
3 reggimenti del genio	»	»	»	3	3	6
1 reggimento pontieri	»	»	»	1	1	2
96 reggimenti di fanteria di linea	»	»	»	96	192	288
12 reggimenti di bersaglieri	»	»	»	12	24	36
6 reggimenti di alpini	»	»	»	»	20	20
87 distretti militari	»	»	»	87	»	87
22 reggimenti di cavalleria	»	»	»	22	22	44
Legioni carabinieri reali	»	»	»	»	1	1
Corpo invalidi e veterani	»	»	»	1	»	1
Comitato di sanità militare	4	1	»	2	1	8
Direzioni territoriali di sanità, ospedali militari e 12 compagnie di sanità militare	12	24	43	44	73	196
Scuola militare	»	»	»	1	»	1
Scuola d'applicazione di sanità militare.	1	1	2	2	2	8
Scuola normale di fanteria.	»	»	»	1	»	1
Scuola normale di cavalleria	»	»	»	1	1	2
3 battaglioni d'istruzione	»	»	»	»	3	3
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	»	2	»	2
Totali	17	26	45	292	362	742

Roma, addì 18 luglio 1882.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 33.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del corpo di commissariato militare

10	Colonnelli commissari.
14	Tenenti colonnelli commissari.
26	Maggiori commissari.
112	Capitani commissari.
184	Tenenti e sottotenenti commissari.
346	Totale.
81	Scrivani locali per le direzioni territoriali di commissariato.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 34.

Tabella graduale e numerica del personale per le sussistenze militari e delle 12 compagnie di sussistenza.

	SUSSISTENZE MILITARI.
5	Maggiori contabili.
30	Capitani contabili.
55	Tenenti e sottotenenti contabili.
90	Totale.
60	Scrivani locali
	12 COMPAGNIE DI SUSSISTENZA
	Ufficiali.
12	Capitani contabili.
48	Tenenti e sottotenenti contabili.
60	Totale.
	Truppa.
12	Furieri.
96	Sergenti.
48	Caporali maggiori.
12	Caporali furieri.
96	Caporali.
96	Appuntati.
1389	Soldati.
1749	Totale.

Nota — Il riparto del personale fra i vari panifici, ecc. e quello della truppa nelle compagnie di sussistenza è fatto per disposizione del Ministero della guerra.

Sono compresi un capitano e due ufficiali subalterni contabili e 3 scrivani locali incaricati dell'Amministrazione delle 12 compagnie di sussistenza presso la Direzione di Commissariato di Roma.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 35.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi.

1	Direttore (maggior generale o maggior generale commissario).
1	Vice direttore (colonnello commissario).
2	Tenenti colonnelli commissari.
4	Maggiori commissari.
48	Capitani commissari.
85	Tenenti e sottotenenti commissari.
3	Tenenti colonnelli contabili.
3	Maggiori contabili.
8	Capitani contabili.
24	Tenenti e sottotenenti contabili.
179	Totale.
127	Scrivani locali.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 36.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

1	Direttore (colonnello contabile).
1	Vice direttore (tenente colonnello o maggiore contabile).
6	Capitani contabili.
9	Tenenti e sottotenenti contabili.
17	Totale.
32	Scrivani locali.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 37.

Tabella graduale e numerica dei tre magazzini centrali militari.

	1 magazzino	3 magazzini
Direttori (tenenti colonnelli contabili)	1	3
Maggiori contabili (relatori)	1	3
Capitani contabili	1	3
Tenenti e sottotenenti contabili	4	12
Tenenti e sottotenenti commissari controllori	3	9
Totali	10	30
Scrivani locali	10	30

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 38.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'opificio di arredi militari.

1	Direttore (ufficiale superiore) (*).
3	Capitani contabili.
4	Tenenti e sottotenenti contabili.
2	Tenenti e sottotenenti commissari controllori.
10	Totale.
12	Scrivani locali.

(*) Ufficiale fuori quadro.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 39.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali contabili.

	Colonnelli contabili	Tenenti colonnelli contabili	Maggiori contabili	Capitani contabili	Tenenti e sottoten. contabili	Totale
Comando del corpo di stato maggiore	»	»	1	2	3	6
12 reggimenti d'artiglieria da campagna	»	»	»	24	24	48
5 reggimenti d'artiglieria da fortezza	»	»	»	10	10	20
3 reggimenti del genio	»	»	»	6	6	12
Reggimento pontieri	»	»	»	2	2	4
96 reggimenti di fanteria di linea	»	»	»	96	192	288
12 reggimenti di bersaglieri	»	»	»	12	24	36
6 reggimenti di alpini	»	»	»	6	18	24
87 distretti militari	»	»	23	147	287	457
22 reggimenti di cavalleria	»	»	»	44	44	88
5 depositi d'allevamento cavalli	»	»	»	»	5	5
Legioni carabinieri reali	»	»	»	12	24	36
Corpo invalidi e veterani	»	»	»	1	2	3
Direzioni territoriali di sanità e ospedali militari	»	»	12	25	51	88
Sussistenze militari	»	»	5	42	103	150
Istituto geografico militare	»	»	1	1	2	4
Scuola di guerra	»	»	»	1	1	2
Scuola d'applicazione di sanità militare	»	»	»	1	»	1
Accademia militare	»	»	»	1	2	3
Scuola militare	»	»	»	1	3	4
Collegi militari	»	»	»	4	4	8
Scuola normale di fanteria	»	»	1	3	6	10
Scuola normale di cavalleria	»	»	»	2	1	3
3 battaglioni d'istruzione	»	»	»	3	6	9
Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	»	3	3	8	24	38
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	1	1	»	6	9	17
3 Magazzini centrali militari	»	3	3	3	12	21
Opificio di arredi militari	»	»	»	3	4	7
Farmacia centrale militare	»	»	»	1	1	2
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	»	1	8	9
Totali	1	7	49	468	878	1403

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 40.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali veterinari.

	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Servizio d'ispezione veterinaria	1	9	3	1	14
12 reggimenti d'artiglieria da campagna	»	»	12	48	60
2 brigate d'artiglieria da montagna	»	»	»	2	2
1 reggimento pontieri	»	»	»	1	1
22 reggimenti di cavalleria	»	»	22	44	66
5 depositi d'allevamento cavalli	»	»	3	2	5
Legioni carabinieri reali	»	»	1	1	2
Scuola militare	»	»	1	»	1
Scuola normale di cavalleria	»	»	1	1	2
Totali	1	9	43	100	153

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 41.

Tabella graduale e numerica di formazione del personale della giustizia militare.

1	Presidente del tribunale supremo di guerra e marina (tenente generale).
8	Giudici del tribunale supremo di guerra e marina: 3 Ufficiali generali. 3 Consiglieri di Stato. 2 Presidenti di sezione o consiglieri della Corte d'appello.
5	Giudici supplenti del tribunale supremo di guerra e marina: 2 Ufficiali generali. 3 Consiglieri di Stato o della Corte d'appello.
1	Avvocato generale militare.
1	Sostituto avvocato generale militare di 1ª classe.
1	Sostituto avvocato generale militare di 2ª id.
5	Avvocati fiscali militari di 1ª classe.
5	Avvocati fiscali militari di 2ª id.
11	Avvocati fiscali militari di 3ª id.
6	Sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe.
8	Sostituti avvocati fiscali militari di 2ª id.
9	Sostituti avvocati fiscali militari di 3ª id.
23	Ufficiali istruttori e sostituti istruttori (ufficiali inferiori) (*).
1	Segretario principale.
9	Segretari di 1ª classe.
12	Segretari di 2ª id.
14	Sostituti segretari di 1ª classe.
11	Sostituti segretari di 2ª id.
11	Sostituti segretari aggiunti.
142	Totale.
35	Scrivani locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 42.

Tabella graduale e numerica
di formazione della scuola di guerra.

1	Comandante (tenente generale o maggior generale).
1	Comandante in 2° (colonnello) (*).
1	Capitano (aiutante maggiore in 1°) (*).
1	Tenente (aiutante maggiore in 2°) (*).
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
1	Tenente o sottotenente contabile (ufficiale pagatore).
12	Professori titolari militari (ufficiali superiori e capitani) (*).
5	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
1	Ufficiale maestro di equitazione (*).
2	Maestri civili e maestri aggiunti.
26	Totale.
7	Scrivani locali ed assistenti locali.

(*) Ufficiali fuori quadro

Nota. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 43.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola di applicazione d'artiglieria e genio.

1	Comandante (tenente generale o maggior generale).
1	Comandante in 2° (colonnello) (*).
1	Tenente colonnello (*).
1	Capitano aiutante maggiore in 1° (*).
1	Maggiore — Professore — (*).
9	Capitani (professori ed istruttori) (*).
5	Professori aggiunti (tenenti) (*).
1	Ufficiale maestro d'equitazione (*).
1	Maestro civile o maestro aggiunto.
21	Totale.
3	Scrivani locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota — Il comandante in 2° o l'ufficiale superiore addetto al comando e l'aiutante maggiore in 1° possono anche essere incaricati dell'insegnamento.

Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere incaricati dell'insegnamento.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 44.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'accademia militare.

1	Comandante (tenente generale o maggior generale).
1	Comandante in 2° direttore degli studi (colonnello) (*).
1	Direttore delle istruzioni militari e relatore (tenente colonnello o maggiore) (*).
4	Capitani di compagnia ed aiutante maggiore in 1° (*).
6	Tenenti di compagnia (*).
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
2	Tenenti contabili (ufficiale pagatore ed ufficiale di massa).
1	Ufficiale maestro d'equitazione (*).
15	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
1	Professore civile di disegno (titolare od aggiunto).
5	Maestri civili e maestri aggiunti.
38	Totale.
16	Scrivani locali ed assistenti locali.
	TRUPPA.
1	Furiere maggiore.
6	Sottufficiali di governo.
1	Caporale trombettiere.
3	Trombettieri.
11	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 45

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola militare.

1	Comandante (tenente generale o maggior generale).
1	Comandante in 2° (colonnello) (*).
2	Comandanti di battaglione (tenenti colonnelli o maggiori) (*).
1	Maggiore di fanteria (relatore) (*).
15	Capitani, dei quali uno aiutante maggiore in 1° (*).
40	Tenenti, (aiutanti maggiori, in 2° ed ufficiali di compagnia) (*).
1	Capitano medico.
1	Capitano commissario.
1	Tenente commissario.
1	Capitano veterinario.
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
3	Tenenti e sottotenenti contabili (ufficiale pagatore ed ufficiali di massa e matricola).
4	Ufficiali maestri di equitazione (un capitano e tre ufficiali subalterni) (*).
20	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunte).
3	Professori civili di disegno (titolari ed aggiunti).
6	Maestri civili e maestri aggiunti.
101	Totale.
24	Scrivani locali ed assistenti locali.

TRUPPA.

1	Furiere maggiore.
4	Sottufficiali di maggiorità.
7	Sottufficiali (istruttori di scherma, ginnastica ed equitazione).
16	Sottufficiali di governo.
1	Capo armaiuolo.
1	Caporale trombettiere.
16	Trombettieri.
46	Totale.
300	Sottufficiali allievi del corso speciale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 46.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola di applicazione di sanità militare

1	Colonnello medico direttore.
1	Tenente colonnello medico vice direttore.
2	Maggiori medici } Professori.
2	Capitani medici } Professori.
2	Tenenti medici } Professori.
1	Ufficiale inferiore contabile per l'insegnamento e la contabilità.
9	Totale.
4	Scrivani locali.

TRUPPA.

1	Furiere.
3	Sottufficiali di governo.
4	Totale.

Nota. — I caporali e soldati allievi sono in forza alle compagnie di sanità.

Il tenente colonnello medico vice direttore può anche essere incaricato dell'insegnamento.

Professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 47.

Tabella graduale e numerica di formazione dei collegi militari.

UFFICIALI.	1 collegio militare	4 collegi militari
Comandanti (colonnelli o tenenti colonnelli) (*)	1	4
Comandanti in 2° (maggiori) (*)	1	4
Capitani (di compagnia ed aiutanti maggiori in 1°) (*)	4	16
Tenenti e sottotenenti di compagnia (*)	6	24
Capitani contabili	1	4
Tenenti e sottotenenti contabili	1	4
Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti)	»	44
Professori civili di disegno (titolari ed aggiunti)	»	4
Maestri civili e maestri aggiunti	»	14
Totali	14	118
Scrivani locali ed assistenti locali	6	24
TRUPPA.		
Furieri maggiori	1	4
Sottufficiali di governo	16	64
Caporali maggiori di fanteria	1	4
Caporali trombettieri di fanteria	1	4
Trombettieri	3	12
Totali	22	88

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 48.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola normale di fanteria.

(Uno stato maggiore e tre compagnie)

1	Comandante (colonnello di fanteria) (*).
1	Comandante in 2° (tenente colonn. o maggiore di fanteria) (*).
5	Capitani (aiutante maggiore, di compag., istruttori e prof.) (*).
4	Tenenti (aiutante maggiore, di compagnia, istruttori e prof.) (*).
1	Capitano medico.
1	Maggiore contabile.
3	Capitani contabili (di compagnia, professori e per la contabilità).
6	Tenenti contabili (di compagnia, professori e per la contabilità).
1	Maestro civile o maestro aggiunto.
23	Totale
3	Scrivani locali.
	TRUPPA.
1	Furiere maggiore.
2	Furieri.
4	Sottufficiali di maggiorità.
1	Capo armaiuolo.
8	Sergenti.
1	Caporale maggiore.
1	Caporale trombettiere.
3	Caporali furieri.
4	Caporali zappatori.
8	Caporali.
4	Trombettieri.
6	Zappatori.
2	Allievi armaiuoli.
65	Soldati.
110	Totale.
150	Allievi sottufficiali (al corso di amministrazione e di contabilità).
1	Cavallo di truppa.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere incaricati dell'insegnamento.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 49. — *Tabella graduale e numerica di formazione* (Stato maggiore, 1 squadrone d'istruzione,

UFFICIALI	Stato maggiore	Squadrone d'istruzione	Due squadroni palafrenieri	Totali
Comandante (colonnello)	1	»	»	1
Comandante in 2° e relatore (tenente colonnello)	1	»	»	1
Maggiore	1	»	»	1
Capitano a disposizione	1	»	»	1
Capitano (aiutante maggiore in 1°)	1	»	»	1
Tenente (aiutante maggiore in 2°)	1	»	»	1
Capitano medico	1	»	»	1
Tenente medico	1	»	»	1
Capitano veterinario	1	»	»	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2
Capitani contabili (direttore dei conti ed ufficiale di massa)	2	»	»	2
Tenente o sottotenente contabile (ufficiale pagatore e ufficiale di matricola)	1	»	»	1
Capitani (ufficiali di squadrone)	»	1	2	3
Tenenti e sottotenenti (ufficiali di squadrone)	»	4	8	12
Maestro d'equitazione (civile)	1	»	»	1
Ufficiale maestro d'equitazione (*)	1	»	»	1
Totali	16	5	10	31
Scrivani locali	3	»	»	3

(*) Ufficiale fuori quadro.

della scuola normale di cavalleria
2 squadroni palafrenieri).

TRUPPA	Stato maggiore	Squadrone d'istruzione	1° Squadrone palafrenieri	2° squadrone palafrenieri	Totali
Furiere maggiore	1	»	»	»	1
Sottufficiali di maggiorità	6	»	»	»	6
Furiere di contabilità	1	»	»	»	1
Sergenti di contabilità	2	»	»	»	2
Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
Caporale maggiore	1	»	»	»	1
Caporale trombettiere	1	»	»	»	1
Caporale furiere di contabilità	1	»	»	»	1
Caporali di maggiorità	2	»	»	»	2
Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
Vivandiere	1	»	»	»	1
Furieri	»	1	1	1	3
Sergenti di contabilità	»	1	»	»	1
Sergenti	»	2	4	8	20
Sergenti allievi (istruttori di scherma)	»	16	»	»	16
Caporali maggiori allievi (con paga di caporale)	»	30	»	»	30
Caporali furieri	»	»	1	1	2
Caporali	»	»	8	13	21
Caporali allievi (con paga di appuntati)	»	60	»	»	60
Appuntati	»	»	15	12	27
Trombettieri	»	3	3	3	9
Maniscalchi	»	1	1	2	4
Allievi maniscalchi	»	1	1	»	2
Sellai	»	1	»	2	3
Allievi sellai	»	1	1	»	2
Soldati (allievi)	»	110	»	»	110
Soldati	»	»	125	150	275
Totali	19	233	160	192	604
Cavalli di truppa	»	»	»	»	600

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
FERRERO

TABELLA N. 50.

Tabella graduale e numerica dei professori e maestri civili.

		Scuole	Collegi
PROFESSORI.			
Professori titolari di lettere e scienze	di 1ª classe	10	2
	di 2ª »	10	8
	di 3ª »	11	9
Totale professori titolari di lettere e scienze		31	19
Professori aggiunti di lettere e scienze	di 1ª classe	6	17
	di 2ª »	3	8
Totale professori aggiunti di lettere e scienze		9	25
Professori titolari di disegno	di 1ª classe	1	1
	di 2ª »	2	2
Professori titolari di disegno di 3ª classe e professori aggiunti di disegno		1	1
Totale professori di disegno		4	4
MAESTRI.			
Maestri	di 1ª classe		4
	di 2ª »		13
Maestri di 3ª classe e maestri aggiunti			13
Totale maestri			30

Nota. — Non sono compresi i professori civili ed i maestri civili soltanto incaricati dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 51.

Tabella graduale e numerica di formazione delle batterie d'istruzione.

(Le due batterie fanno parte di reggimenti d'artiglieria da campagna).

GRADI	1 batteria	2 batterie
Ufficiali.		
Capitani d'artiglieria	1	2
Tenenti o sottotenenti d'artiglieria	3	6
Totale	4	8
Truppa.		
Furieri	1	2
Sergenti di contabilità	1	2
Sergenti	8	16
Trombettieri	2	4
Maniscalchi	1	2
Sellai	1	2
Allievi maniscalchi	1	2
Allievi sellai	1	2
Soldati	5	10
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	2	4
Caporali maggiori allievi (con paga da caporale)	14	28
Caporali allievi (con paga da appuntato)	43	86
Soldati allievi	67	134
Totale	147	294
Cavalli di truppa	75	150

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 52.

Tabella graduale e numerica di formazione della compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza.

(La compagnia fa parte di un reggimento d'artiglieria da fortezza).

	Ufficiali.
1	Capitano d'artiglieria.
3	Tenenti o sottotenenti d'artiglieria.
4	Totale.
	Truppa.
1	Furiere.
1	Sergente di contabilità.
6	Sergenti.
2	Trombettieri.
5	Soldati.
2	Sergenti (allievi istruttori di scherma).
10	Caporali maggiori allievi (con paga da caporale).
30	Caporali allievi (con paga da appuntato).
50	Soldati allievi.
107	Totale.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 53.

Tabella graduale e numerica di formazione di 3 battaglioni d'istruzione.

(Stato maggiore e 4 compagnie per battaglione — 3 battaglioni).

	GRADI	UN BATTAGLIONE: Stato maggiore	UN BATTAGLIONE: 4 compagnie	UN BATTAGLIONE: Totale	3 battaglioni
	Ufficiali.				
Stati maggiori	Comandanti (tenente colonnello o maggiore)	1	»	1	3
	Aiutanti maggiori in 2° (tenente)	1	»	1	3
	Tenenti medici	1	»	1	3
	Capitani contabili (direttore dei conti)	1	»	1	3
	Tenenti o sottotenenti contabili (ufficiali pagatori ed ufficiali di massa e matricola)	2	»	2	6
Compagnie	Capitani	»	4	4	12
	Tenenti e sottotenenti	»	16	16	48
	Totali	6	20	26	78
	Truppa.				
Stati maggiori	Furieri maggiori	1	»	1	3
	Furieri di contabilità	1	»	1	3
	Sottufficiali di maggiorità	4	»	4	12
	Sergenti di contabilità	4	»	4	12
	Sergenti (allievi istruttori di scherma)	6	»	6	18
	Capi armaiuoli	1	»	1	3
	Caporali trombettieri	1	»	1	3
	Allievi armaiuoli	1	»	1	3
	Trombettieri	8	»	8	24
	Allievi trombettieri	4	»	4	12
	Soldati	35	»	35	105
Compagnie	Furieri	»	4	4	12
	Sergenti di contabilità	»	4	4	12
	Sergenti	»	32	32	96
	Caporali maggiori allievi (con paga da caporale)	»	80	80	240
	Caporali allievi (con paga da appuntato)	»	200	200	600
	Soldati allievi	»	320	320	960
	Totali	66	640	706	2118
	Cavalli	1	»	1	3

A ciascun battaglione d'istruzione possono inoltre essere assegnati due istruttori di scherma.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 54.

Tabella graduale e numerica dell'Istituto geografico militare.

	Ufficiali.
1	Direttore dell'Istituto (maggior generale o colonnello brigadiere).
1	Direttore in 2° (colonnello di stato maggiore) (*).
2	Tenenti colonnelli o maggiori di stato maggiore (*).
4	Capitani di stato maggiore (*).
8	Totale.
	Ufficiali contabili.
1	Maggiore.
1	Capitano.
2	Tenenti o sottotenenti.
4	Totale.
10	Scrivani locali.
	Personale tecnico.
1	Ingegnere geografo principale. . . di 1ª classe
1	Ingegnere geografo principale. . . di 2ª id.
2	Ingegneri geografi . . . . . di 1ª classe
4	Ingegneri geografi . . . . . di 2ª id.
2	Aiutanti ingegneri geografi . . . di 1ª classe
1	Aiutanti ingegneri geografi . . . di 2ª id.
11	Totale
1	Topografo capo.
6	Topografi principali . . . . . di 1ª classe
7	Topografi principali . . . . . di 2ª id.
14	*A riportarsi.*

(*) Ufficiali fuori quadro.

Segue TABELLA N. 54.

14	*Riporto*	
18	Topografi	di 1ª classe
18		di 2ª id.
18	Aiutanti topografi	di 1ª classe
18		di 2ª id.
14	Aspiranti aiutanti topografi.	
100	Totale.	

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 55.

Tabella graduale e numerica
di formazione della farmacia centrale militare.

1	Chimico farmacista direttore.
4	Farmacisti capi.
4	Farmacisti.
1	Capitano contabile (relatore e direttore dei conti).
1	Tenente o sottotenente contabile (ufficiale pagatore).
11	Totale.
8	Scrivani locali.
2	Inservienti fissi (operai).

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 56.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del personale farmaceutico militare.

1	Chimico farmacista ispettore.	
1	Chimico Farmacista direttore.	
6	Farmacisti capi . . .	di 1ª classe
10		di 2ª classe
11	Farmacisti	di 1ª classe
24		di 2ª classe
26		di 3ª classe
16		di 4ª classe
95	Totale.	

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 57.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del personale ragionieri d'artiglieria.

2	Ragionieri	capi di 1ª classe.
7		capi di 2ª id.
20		principali di 1ª classe.
24		principali di 2ª id.
32		di 1ª classe.
48		di 2ª id.
52	Aiutanti ragionieri.	
185	Totale.	
111	Scrivani locali (per i comandi e le direzioni territoriali d'artiglieria).	

Nota. — Sono compresi 12 ragionieri da destinarsi ai reggimenti di artiglieria da campagna per l'amministrazione del materiale.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 58.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei ragionieri geometri del genio e degli assistenti locali del genio.

3	Ragionieri geometri	capi di 1ª classe.
9		capi di 2ª id.
25		principali di 1ª classe.
29		principali di 2ª id.
50		di 1ª classe.
70		di 2ª id.
57	Aiutanti ragionieri geometri.	
243	Totale.	
180	Assistenti locali del genio.	
117	Scrivani locali (per i comandi e le direzioni territoriali del genio).	

Roma, addì 18 luglio 1882

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 59.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei capi tecnici d'artiglieria e genio.

5	Capi tecnici principali	di 1ª classe.
15		di 2ª id.
25		di 3ª id.
38	Capi tecnici	di 1ª classe.
42		di 2ª id.
20	Sotto capi tecnici.	
145	Totale.	

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 60.

Tabella degli stabilimenti militari d'artiglieria e genio.

	STABILIMENTI D'ARTIGLIERIA.	
1	Arsenale di costruzione	di Napoli.
1		di Torino.
1	Fabbrica d'armi	di Brescia.
1		di Torino.
1		di Terni.
1		di Torre Annunziata.
1	Fonderia	di Genova.
1		di Napoli.
1		di Torino.
1	Polverificio	di Fossano.
1		di Scafati.
1	Laboratorio	di precisione di Torino.
1		pirotecnico di Bologna.
1		id. di Capua.
14	Totale.	

Nota. — Il personale delle direzioni di questi stabilimenti è dato dallo stato maggiore d'artiglieria, dai ragionieri d'artiglieria e dai capi tecnici d'artiglieria e del genio.

	STABILIMENTI DEL GENIO.	
1	Direzione delle officine di costruzione del materiale del genio a Pavia.	

Nota. — Il personale della direzione delle officine è dato dallo stato maggiore del genio, dai ragionieri geometri del genio e dai capi tecnici d'artiglieria e del genio.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 61.

Tabella graduale e numerica del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

(Un comando, 7 compagnie di disciplina, 8 compagnie carcerati, 5 compagnie reclusi, 2 reclusori).

GRADI	Comando	Compagnie di disciplina di punizione: Una compagnia	Compagnie di disciplina di punizione: Tre compagnie	Compagnie di disciplina speciali: Una compagnia	Compagnie di disciplina speciali: Quattro compagnie	Compagnie di carcerati: Una compagnia	Compagnie di carcerati: Tre compagnie	Compagnie di reclusi: Una compagnia	Compagnie di reclusi: Cinque compagnie	Reclusori: Un reclusorio	Reclusori: Due reclusori	Totale
Ufficiali.												
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Comandante in 2° (tenente colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Aiutante magg. in 1ª (capit.)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Aiutanti magg. in 2° (tenenti)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Capitani	»	1	3	1	4	1	3	1	5	2	»	19
Tenenti o sottotenenti	1	3	9	3	12	3	9	3	15	6	12	58
Capitani medici	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Capitano contabile	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti contab.	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	4
Farmacisti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Totali	10	4	12	4	16	4	12	4	20	12	20	98
Scrivani locali	18	»	»	»	»	»	»	»	»	4	8	25
Truppa.												
Furieri maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Furieri	»	1	3	1	4	1	3	1	5	2	4	19
Sottufficiali di maggiorità	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Sergenti	»	6	18	6	24	6	18	6	30	12	24	114
Caporali maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Caporali furieri	»	1	3	1	4	1	3	1	5	»	»	18
Caporali	»	10	30	10	40	10	30	10	50	22	44	194
Appuntati	»	»	»	»	»	10	30	10	50	44	88	178
Totali	3	18	54	18	72	28	84	28	140	83	166	529

Nota — Presso il comando degli stabilimenti militari di pena è instituito un plotone d'istruzione per provvedere al reclutamento del personale di truppa di governo. La forza di questo plotone è variabile e dipende dalle esigenze del reclutamento del corpo.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 62.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali fuori quadro.

Comando, corpo od ufficio cui gli ufficiali fuori quadro sono addetti	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sotto-tenenti	Totali
Casa militare di S. M. il Re. . . .	2	3	3	»	»	8
Casa militare di S. A. R. il duca d'Aosta.	1	»	1	2	»	4
Casa militare di S. A. R. il duca di Genova.	»	1	»	»	»	1
Casa mil. di S. A. R. il Prine. di Carignano.	1	»	1	2	»	4
Colonnelli brigadieri	10	»	»	»	»	10
Comitato delle armi di fant. e cavall.	»	1	»	4	1	6
Istituto geografico militare.	1	1	1	4	»	7
Scuola di guerra	1	4	4	6	1	16
Scuola d'applicazione d'artigl. e genio.	1	1	1	11	5	19
Accademia militare	1	1	»	5	6	13
Scuola militare.	1	1	2	16	43	63
Collegi militari	3	1	4	16	24	48
Scuola normale di fanteria.	1	1	»	5	4	11
Scuola normale di cavalleria	»	»	»	»	1	1
Opificio di arredi militari	1	»	»	»	»	1
Ufficiali applicati di stato maggiore .	»	»	»	86	24	110
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori ai tribunali militari.	»	»	»	17	6	23
Maestri d'equitazione nei reggimenti d'artiglieria da campagna	»	»	»	12	»	12
A disposiz. del Ministero della guerra per il servizio di addetti militari all'estero ed altri servizi in genere.	3	3	4	»	»	10
Totali . . .	27	18	21	186	115	367

Nota. — Non sono compresi gli ufficiali impiegati nel Ministero della guerra, i quali, a senso del prescritto dall'art. 50 della legge sull'Ordinamento dell'esercito, non sono contemplati nelle tabelle organiche ed il cui numero viene stabilito secondo le esigenze del servizio.

La graduazione stabilita per i singoli servizi può essere variata per disposizione ministeriale, senza però eccedere il riparto totale determinato dalla tabella N° XIII annessa alla legge sull'Ordinamento dell'esercito.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 63.

Tabella numerica riepilogativa degli scrivani ed assistenti locali e degli assistenti locali del genio.

Scrivani ed assistenti locali.	Numero
Ministero della guerra	70
Corpo di stato maggiore	141
Reggimenti d'artiglieria da campagna	36
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	10
Reggimenti del genio	9
Reggimenti pontieri	3
Comitato delle armi d'artiglieria e genio	32
Comitato delle armi di fanteria e cavalleria	3
Comandi superiori dei Distretti militari	20
Distretti militari	560
Depositi d'allevamento cavalli	10
Carabinieri reali (comando dell'arma e legioni)	87
Comitato di sanità militare	7
Direzioni territoriali di sanità ed ospedali militari	75
Direzioni territoriali di commissariato	81
Sussistenze militari	60
Tribunali militari	35
Istituto geografico militare	10
Scuola di guerra	7
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	3
A riportarsi	1259

Segue TABELLA N. 63.

	Numero
Riporto . .	1259
Scuola di applicazione di sanità militare	4
Accademia militare	16
Scuola militare.	24
Collegi militari	24
Scuola normale di fanteria.	3
Scuola normale di cavalleria	3
Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi .	127
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	32
Magazzini centrali militari.	30
Opificio di arredi militari	12
Farmacia centrale militare.	3
Comandi territoriali e direzioni territoriali d'artiglieria . . .	111
Comandi territoriali e direzioni territoriali del genio. . . .	117
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . .	26
Totale scrivani ed assistenti locali. .	1791
Assistenti locali del genio.	
Direzioni territoriali del genio	180

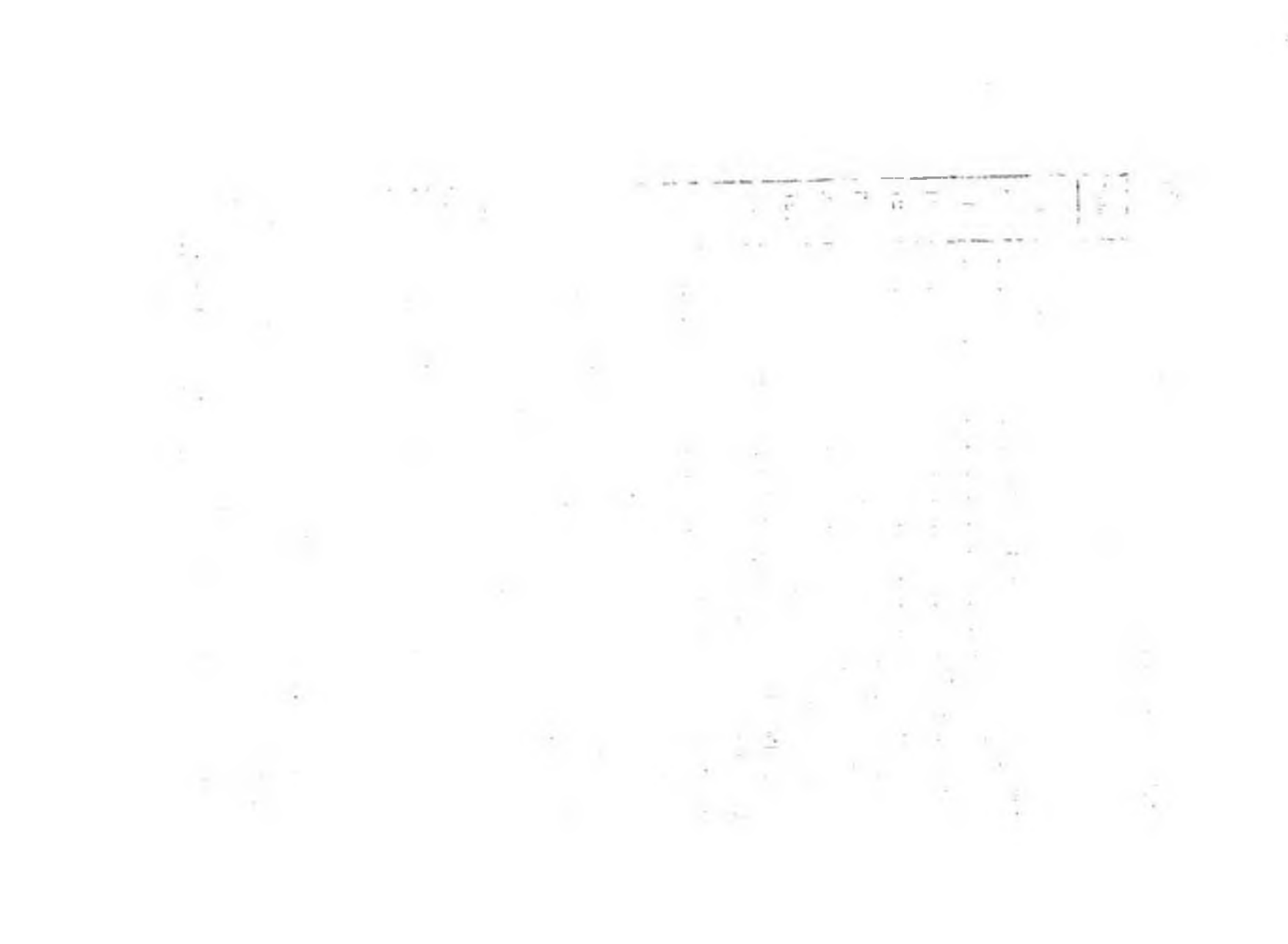
Nota — Gli scrivani ed assistenti locali sono impiegati parte per le scritturazioni e parte come assistenti locali presso i magazzini, stabilimenti, ecc.

Gli attuali assistenti locali presso i collegi militari, non compresi nel presente quadro organico, sono conservati, ed i posti che si faranno vacanti saranno man mano occupati con sottufficiali di governo.

Gli scrivani locali presentemente assegnati alle legioni carabinieri reali in eccedenza al quadro organico sono provvisoriamente conservati, e verranno man mano impiegati presso altri corpi o servizi. In totale però il numero degli scrivani locali, tenuto conto di tale eccedenza provvisoria, non dovrà eccedere i 1791 portati dalla presente tabella.

Roma, addì 18 luglio 1882.

V° d' ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.



INDICE

N. 1, Tabella graduale e numerica di formazione delle case militari di S. M. il Re e RR. Principi . . *Pag.* 471
» 2. Id. graduale e numerica dello stato maggiore generale . . . . . » 472
» 3. Id. graduale e numerica di formazione del corpo di stato maggiore . . . . . » 473
» 4. Id. graduale e numerica di formazione del comitato delle armi d'artiglieria e genio . . . . . » 475
» 5. Id. graduale e numerica di formazione dei 12 reggimenti di artiglieria da campagna . . . . » 476
» 6. Id. graduale e numerica di formazione delle 2 brigate d'artiglieria a cavallo . . . . . » 478
» 7. Id. graduale e numerica di formazione dei 5 reggimenti d'artiglieria da fortezza . . . . . » 479
» 8. Id. graduale e numerica di formazione delle brigate d'artiglieria da montagna . . . . . » 480
» 9. Id. graduale e numerica di formazione delle compagnie operai e veterani d'artiglieria . . . . . » 481
» 10. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di artiglieria . . . . . » 482
» 11. Id. graduale e numerica di formazione del 1° e 2° reggimento del genio . . . . . » 483
» 12. Id. graduale e numerica di formazione del 3° reggimento del genio . . . . . » 484
» 13. Id. graduale e numerica di formazione del reggimento pontieri . . . . . » 485

N. 14. Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma del genio. . . . . *Pag.* 486
» 15. Id. graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di fanteria e cavalleria . . . . » 487
» 16. Id. graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di fanteria . . . . . » 488
» 17. Id. graduale e numerica di formazione dei 96 reggimenti di fanteria di linea . . . . . » 489
» 18. Id. graduale e numerica di formazione dei 12 reggimenti bersaglieri . . . . . » 490
» 19. Id. graduale e numerica di formazione dei 6 reggimenti alpini . . . . . » 491
» 20. Id. graduale e numerica di formazione dei comandi superiori dei distretti militari . . . . . » 493
» 21. Id. graduale e numerica di formazione dei distretti militari . . . . . » 494
» 22. Id. graduale e numerica degli ufficiali delle fortezze » 496
» 23. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria . . . . . » 497
» 24. Id. graduale e numerica di formazione dei comandi di divisione e di brigata di cavalleria . . . . » 498
» 25. Id. graduale e numerica di formazione dei 22 reggimenti di cavalleria. . . . . » 499
» 26. Id. graduale e numerica di formazione dei depositi d'allevamento cavalli . . . . . » 500
» 27. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di cavalleria . . . . . » 501
» 28. Id. graduale e numerica dell'arma dei reali carabinieri » 502
» 29. Id. graduale e numerica del corpo invalidi e veterani » 504
» 30. Id. graduale e numerica del Comitato di sanità militare » 505
» 31. Id. graduale e numerica degli ospedali militari e delle compagnie di sanità . . . . . » 506
» 32. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali medici . . . . . » 507
» 33. Id. graduale e numerica riepilogativa del corpo di commissariato militare . . . . . » 508
» 34. Id. graduale e numerica del personale per le sussistenze militari e delle 12 compagnie di sussistenza . » 509
» 35. Id. graduale e numerica di formazione dell'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi . . . . . » 510
» 36. Id. graduale e numerica di formazione dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari . » 511

N. 37. Tabella graduale e numerica dei 3 magazzini centrali militari . . . . . *Pag.* 512
» 38. Id. graduale e numerica di formazione dell'opificio di arredi militari. . . . . » 513
» 39. Id. graduale e numerica e riepilogativa degli ufficiali contabili. . . . . » 514
» 40. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali veterinari . . . . . » 515
» 41. Id. graduale e numerica di formazione del personale della giustizia militare . . . . . » 516
» 42. Id. graduale e numerica di formazione della scuola di guerra . . . . . » 517
» 43. Id. graduale e numerica di formazione della scuola di applicazione d'artiglieria e genio. . . . » 518
» 44. Id. graduale e numerica di formazione dell'accademia militare . . . . . » 519
» 45. Id. graduale e numerica di formazione della scuola militare . . . . . » 520
» 46. Id. graduale e numerica di formazione della scuola di applicazione di sanità militare. . . . . » 521
» 47. Id. graduale e numerica di formazione dei collegi militari . . . . . » 522
» 48. Id. graduale e numerica di formazione della scuola normale di fanteria . . . . . » 523
» 49. Id. graduale e numerica di formazione della scuola normale di cavalleria. . . . . » 524
» 50. Id. graduale e numerica dei professori e maestri civili » 526
» 51. Id. graduale e numerica di formazione delle batterie di istruzione . . . . . » 527
» 52. Id. graduale e numerica di formazione della compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza. . . . » 528
» 53. Id. graduale e numerica di formazione di 3 battaglioni d'istruzione . . . . . » 529
» 54. Id. graduale e numerica dell'istituto geografico milit » 530
» 55. Id. graduale e numerica di formazione della farmacia centrale militare. . . . . » 532
» 56. Id. graduale e numerica riepilogativa del personale farmaceutico militare . . . . . » 533
» 57. Id. graduale e numerica riepilogativa del personale ragionieri d'artiglieria. . . . . » 534
» 58. Id. graduale e numerica riepilogativa dei ragionieri geometri del genio e degli assistenti locali del genio. . . . . » 535

N. 59. Tabella graduale e numerica riepilogativa dei capi tecnici di artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 536
» 60. Id. degli stabilimenti militari di artiglieria e genio. » 537
» 61. Id. graduale e numerica del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . . . . » 538
» 62. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali fuori quadro . . . . . » 539
» 63. Id. numerica riepilogativa degli scrivani ed assistenti locali e degli assistenti locali del genio . . » 540

Roma — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 31 Pubblicato il 23 agosto 1882. **Parte 1.**

LUGLIO 18. — Regio Decreto relativo al reclutamento ed agli obblighi di servizio degli ufficiali veterinari, *pag.* 547.

AGOSTO 14. — Istruzione sulle armi per la fanteria *pag.* 548.

» 14. — Quadri statistici distinti per le classi di leva di qualunque categoria chiamate temporaneamente sotto le armi, *pag.* 549.

» 17. — Istruzione sui rivestimenti — Istruzione per la esecuzione delle scuole di tiro — Nozioni generali sul tiro delle artiglierie da campagna e d'assedio, *pag.* 551.

» 18. — Forma per gli allievi dell'accademia militare e della scuola militare, *pag.* 551.

» 19. — Varianti al Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria — Maneggio del moschetto, a piedi, *pag.* 551.

Atto N. **148**. — STATO DEGLI UFFICIALI (Nota N. 13) — **Regio Decreto relativo al reclutamento ed agli obblighi di servizio degli ufficiali veterinari**. — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 18 agosto, N. 193; N. 909 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 18 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª) sull'ordinamento del R. esercito;

Vista la legge 29 giugno 1882, N. 830, (serie 3ª) concernente il reclutamento e gli obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le nomine a sottotenente veterinario nel corpo veterinario militare sono fatte per concorso a titoli fra gli aspiranti che abbiano conseguito il diploma di dottore in zooiatria in una delle regie università del Regno, siano regnicoli, non superino l'età di anni 28, abbiano soddisfatto agli obblighi di leva e si trovino inscritti nei ruoli del regio esercito come sottotenente di complemento, o come militari di 1ª, 2ª o 3ª categoria, ed abbiano le condizioni di moralità richieste per essere ammessi ufficiali nel regio esercito.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 23, Atto N. 117, pag. 345, linea 19, invece di: comma 6 del N. 3, *leggasi:* comma b. del N. 3.

Art. 2. Dopo due anni di servizio i sottotenenti veterinari saranno sottoposti ad esami speciali per la promozione a tenente veterinario di mano in mano che si facciano vacanti dei posti in questo grado.

Coloro, che non riuscissero nella prima prova, potranno, dopo un altro anno, ritentare una seconda prova, fallita la quale saranno dispensati dall'effettività di servizio nel regio esercito permanente, ed inscritti come sottotenenti veterinari nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Art. 3. Le disposizioni contenute in questo Decreto non sono applicabili ai sottotenenti veterinari attualmente in servizio.

Art 4. Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 18 luglio 1882.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **149**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 195). — **Istruzione sulle armi per la fanteria**. — 14 agosto.

È stata pubblicata una nuova Istruzione sulle armi per la fanteria, la quale è stata adottata per tutti i corpi di fanteria e in sostituzione dell'Istruzione sulle armi in data 10 giugno 1874.

Il numero delle copie di questa Istruzione, di cui ciascun corpo dovrà provvedersi è il seguente:

Ogni comando di corpo d'armata e di divisione	copie	2
» » di brigata di fanteria	»	1
Ogni reggimento di fanteria	»	40
» » di bersaglieri	»	50
Comando di battaglione alpino	»	1
Ogni compagnia alpina	»	3
Ogni battaglione d'istruzione	»	20
Scuola normale di fanteria	»	20
Ogni distretto militare	»	2

I comandi e gli uffici non contemplati nelle presenti disposizioni si provvederanno quel numero di copie che loro abbisognassero.

I comandanti di corpo o i capi di servizio richiederanno all'editore del *Giornale Militare* in Roma, per mezzo dell'ufficio di amministrazione dei personali militari vari (giusta l'*Atto* N. 184 del 1879) il numero delle copie che loro occorrono, sia a senso di quanto è detto sopra, sia per quelle che gli ufficiali richiederanno per loro uso ed a proprie spese.

Il prezzo d'ogni copia è di L. 0,35.

Il Ministro — FERRERO.

N. 150 — STATISTICA SANITARIA DEL R. ESERCITO (Nota N. 7). — **Quadri statistici distinti per le classi di leva di qualunque categoria chiamate temporaneamente sotto le armi.** — 14 agosto.

Per la compilazione della statistica sanitaria delle classi di leva di qualunque categoria chiamate temporaneamente sotto le armi, questo Ministero dispone che siano osservate le norme seguenti:

1° Ciascun comandante di compagnia, squadrone o batteria (o reparto minore se trattasi di milizia territoriale) compilerà il mod. N. 1 prescritto dall'*Atto* N. 128 del 17 dicembre 1878;

2° Il direttore delle infermerie di corpo o di distretto, nelle quali sono ricoverati individui delle classi chiamate temporaneamente sotto le armi, compilerà il mod. N. 2, nel quale saranno compresi esclusivamente i militi infermi delle dette classi di leva, quando anche essi fossero stati curati insieme coi militari del corpo o distretto a cui l'infermeria appartiene. Non dovranno quindi questi militi infermi essere mai compresi nel mod. N. 2 che l'infermeria stessa deve mensilmente compilare per gl'infermi del proprio corpo e per gli aggregati;

3° Ciascun comandante di corpo o di distaccamento di più compagnie stanziate in una divisione diversa da quella in cui ha sede il comando del rispettivo corpo, compilerà sulla scorta dei precedenti modelli il modello N. 3.

4° I comandi di divisione compileranno sui precedenti modelli uno speciale modello N. 4;

5° Facendo eccezione da quanto è prescritto nelle avvertenze dei predetti modelli, essi non saranno compilati nei primi

sei giorni del mese, sibbene una sola volta all'atto del congedamento delle dette classi e precisamente, 10 giorni dopo, pei modelli N. 1 e 2; 20 giorni dopo, pei modelli N. 3, e 30 giorni dopo, pei modelli N. 4 delle divisioni, e comprenderanno i dati raccolti durante tutta la loro permanenza sotto le armi.

Trattandosi di reparti di milizia mobile o territoriale, i modelli N. 1 saranno compilati all'atto dello scioglimento del reparto e saranno trasmessi per cura del comandante il corpo, distretto o distaccamento presso cui il reparto stesso si era costituito.

I ricoverati nelle infermerie di corpo dovranno all'atto del congedamento essere messi in uscita, o inviati allo spedale, secondo i casi. I predetti modelli saranno poi spediti per via gererchica, secondo è prescritto dalle avvertenze prementovate;

6° Le direzioni di sanità faranno anch'esse uno speciale modello N° 7 per gl'individui di dette classi ricoverarti nei dipendenti ospedali.

Tale modello sarà compilato un mese dopo il congedamento delle classi richiamate, e, dove anche dopo quel tempo rimanessero allo spedale militari di dette classi infermi, verrà data notizia al Ministero dell'esito della loro cura con foglio separato, non dovendo tali militari essere affatto compresi nei modelli N. 7 ordinari mensili della direzione;

7° Sei mesi dopo il congedamento delle classi, le direzioni di sanità e le infermerie di presidio compileranno il mod. N. 7bis; mentre le sole direzioni di sanità compileranno lo stato modello N. 8;

8° Dei militari che venissero a morire o fossero riformati dopo il congedamento delle loro classi e che per ciò non furono compresi nei modelli N. 1 e 3 inviati, i comandanti di corpo o di distretto daranno distinta nota con le indicazioni prescritte dagli specchietti A e B del modello N. 1, inviandola per via gerarchica, affinchè le divisioni militari non abbbiano a comprendere negli ordinari mensili modelli N. 4 codesti individui;

9° Dopo la cessazione dal servizio saranno compilati dalla sezione matricola dei corpi o dei distretti, i distinti modelli N. 5 e 5bis per i militi che fossero morti o stati riformati durante la loro permanenza sotto le armi.

Il Ministro. — FERRERO.

N. **151**. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA (Nota N. 11). — **Istruzione sui rivestimenti. — Istruzione per la esecuzione delle scuole di tiro. — Nozioni generali sul tiro delle artiglierie da campagna e d'assedio.** — 17 agosto.

Sono state pubblicate le seguenti Istruzioni:

Istruzione sui rivestimenti;

Istruzione per la esecuzione delle scuole di tiro;

Nozioni generali sul tiro delle artiglierie da campagna e d'assedio.

Le indicazioni relative al prezzo ed alla distribuzione di dette Istruzioni sono inserte nel *Giornale di Artiglieria e Genio*, anno corrente, parte 1ª pagina 181, 183 e 258.

Il Ministro. — FERRERO.

N. **152**. — SCUOLE MILITARI (Nota N. 23). — **Ferma per gli allievi dell'accademia militare e della scuola militare**. — 18 agosto.

In relazione al disposto dell'articolo 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, questo Ministero determina che gli allievi degli istituti militari superiori, cioè dell'accademia militare e della scuola militare, compiuto il 17° anno di età, abbiano ad intraprendere la ferma temporanea come gli altri volontari ordinari, anzichè quella permanente.

Il Ministro — FERRERO.

N. **153**. — REGOLAMENTO DI ESERCIZI ED EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA (APPENDICE N. 1) (Nota N. 14). — **Varianti. — Maneggio del moschetto, a piedi.** — 19 agosto.

Risulta a questo Ministero che non tutti i reggimenti di cavalleria eseguiscono il movimento di *presentat-arm* in modo uniforme. A togliere qualunque dubbio si prescrive che il N. 3 del Regolamento di esercizi ed evoluzioni per la cavalleria (Appendice N. 1) sia modificato come segue:

« Il moschetto è tenuto traversalmente dinanzi al corpo e « distante da esso circa 0m,10, canna indietro colla bocca ecc.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 32. Pubblicato il 31 agosto 1882. **Parte 1.**

LUGLIO 5. — Arsenali militari marittimi — Regio Decreto col quale viene istituita una Direzione straordinaria del genio militare per l'eseguimento dei lavori contemplati nella legge 29 giugno 1882, per l'impianto di un nuovo Arsenale a Taranto, *pag.* 553.

AGOSTO 24. — Armamento della truppa di fanteria e di cavalleria, *pag.* 555.

» 26. — Adozione del tubetto di cuoio per pulitura d'armi, *pag.* 558.

» 26. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 558.

» 28. — Sostituzione dell'elmo al cappello per gli ufficiali generali di riserva od in ritiro, *pag.* 559.

» 29. — Variante al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 560.

Atto N. **154**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 72). — **Arsenali militari marittimi — Regio Decreto col quale viene istituita una Direzione straordinaria del genio militare per l'eseguimento dei lavori contemplati nella legge 29 giugno 1882, per l'impianto di un nuovo Arsenale a Taranto.** — 5 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 29 giugno 1882, sui lavori per gli arsenali militari marittimi;

Vista la legge in data 29 giugno 1882, n. 831 sull'ordinamento dell'esercito e dei servizii dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il R. Decreto 4 marzo 1855, con cui si affida agli ufficiali ed impiegati del genio militare il servizio tecnico e di contabilità degli stabilimenti e fabbricati della marina;

Visti i RR. Decreti in data 7 febbraio 1869, coi quali vennero istituite due direzioni straordinarie del genio militare, una a Spezia e l'altra a Venezia;

Considerato che, attesa l'importanza e la speciale natura dei lavori da esaurirsi per l'impianto di un nuovo arsenale a Taranto, riesce indispensabile di creare una nuova Direzione del genio esclusivamente incaricata di tali lavori sotto la dipendenza del Ministero della marina:

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1°. È istituita una direzione straordinaria del genio militare per l'eseguimento dei lavori contemplati nella legge 29 giugno 1882, per l'impianto di un nuovo arsenale a Taranto.

Art. 2° La detta direzione dipenderà direttamente dal Nostro Ministro di marina per la parte di servizio che si riferisce all'esecuzione e contabilità dei lavori, e da quello della guerra per la parte regolamentare e disciplinare del personale.

Art. 3° Pel servizio affidato alla detta direzione straordinaria, il Nostro Ministro della guerra metterà a disposizione di quello della marina il seguente personale del genio militare:

Due ufficiali superiori.
Due capitani.
Tre ragionieri geometri principali.
Due ragionieri geometri.
Due aiutanti ragionieri geometri.
Due aspiranti aiutanti ragionieri geometri od assistenti locali.

Questo personale s'intenderà in eccedenza ai quadri organici in vigore per l'arma del genio.

Art. 4° Agli ufficiali ed impiegati della direzione straordinaria del genio militare in Taranto è concesso un soprassoldo giornaliero, giusta il seguente ragguaglio:

Agli ufficiali superiori . . . . . L. 5
Ai capitani, ragionieri geometri principali e ragionieri geometri . . . . . » 3
Agli aiutanti, aspiranti aiutanti ragionieri geometri ed assistenti locali . . . . . « 2

Questo soprassoldo sarà loro corrisposto in ragione soltanto dei giorni in cui si troveranno effettivamente presenti nel distretto della località dei lavori.

Art. 5° La spesa per le competenze dovute al personale del genio, come dagli articoli precedenti, sarà imputata a carico del bilancio passivo della marina.

Art. 6° Le disposizioni del presente decreto saranno mandate ad effetto a datare dal giorno 1° agosto 1882.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1882.

UMBERTO

F. Acton.
Ferrero.

N. **155**. — ARMI E BUFFETTERIE. — (Nota N. 74). — **Armamento della truppa di fanteria e di cavalleria** 24 Agosto.

Allo scopo di evitare la continua necessità in cui si trovano i corpi di fanteria e di cavalleria di dover eseguire prelevamenti o versamenti di armi e buffetterie in causa della periodica ammissione ai corsi speciali della scuola militare e della scuola normale di fanteria e del ritorno da dette scuole ai corpi di sottufficiali, ha determinato quanto segue:

a) Che, a modificazione delle recenti disposizioni date direttamente ai corpi, i sottufficiali tutti siano da questi inviati alle scuole armati di sola sciabola col relativo cinturino, le dette armi sieno conservate sempre in caricamento dai corpi cui appartengono e che i sottufficiali che frequentano i corsi speciali, cessando di frequentarli per qualsiasi motivo, vengano rinviati ai corpi cui appartengono muniti del loro armamento.

b) Che conseguentemente il N. 14 dell'*Atto* 117 a. c. venga così modificato:

« I sottufficiali ammessi agli esami orali vi saranno inviati « armati di sola sciabola col relativo cinturino e saranno ag« gregati al distretto del luogo ».

c) Che le armi, buffetterie e munizioni da conservarsi presso i reggimenti di fanteria e di cavalleria siano quelle indicate dai due specchi che fanno seguito alle presenti disposizioni, il primo dei quali sostituisce quello approvato coll'*Atto* N. 61 del 1880 modificato dall'altro N. 186 del 1881.

Le armi che per effetto del presente *atto* occorrono ai corpi in esso contemplati saranno prelevate dalle direzioni territoriali d'artiglieria e le buffetterie rispettivamente dalle direzioni stesse pei reggimenti di cavalleria e dai distretti militari pei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri.

Per le truppe di fanteria.

DESIGNAZIONE DELLE ARMI, BUFFETTERIE E MUNIZIONI	QUANTITÀ PER un reggimento di fanteria di linea	QUANTITÀ PER un reggimento di bersaglieri
Fucili Modello 1870 con sciabola-baionetta e coi relativi assortimenti, accessori e cinghie.	1192	1565
Moschetti da fanteria M° 1870 con sciabola-baionetta e coi relativi assortimenti, accessori, e cinghie . . .	66	88
Sciabole da sottufficiali di fanteria	53	»
Sciabole da bersaglieri	»	113
Sciabole da fanteria	75	»
Cinturini di bufalo Modello 1877	1386	»
Cinturini di cuoio Modello 1877	»	1766
Giberne Modello 1877.	1258	1653
Cartucce a pallottola per armi Modello 1870 . . .	57864	75984

AVVERTENZE

1° I reggimenti granatieri in luogo delle sciabole da fanteria conserveranno le daghe da granatieri ed i fregi speciali da granatieri che tengono in fondo.

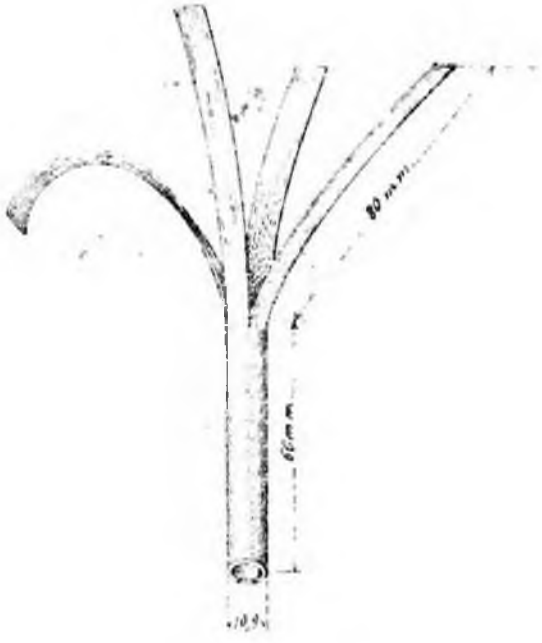
2° Nella dotazione dei reggimenti di fanteria sono compresi 39 moschetti Modello 1870 e relative buffetterie e cartucce per armare i caporali zappatori ed i soldati zappatori da richiamare dal congedo; nella dotazione dei reggimenti bersaglieri i moschetti, ecc, assegnati per tale scopo sono 52.

3° Nella dotazione dei reggimenti di fanteria inoltre sono comprese le sciabole da fanteria con relativi cinturini per armare: gli individui indicati nello specchio N. 59, tomo 2° dell'istruzione per la mobilitazione; N. 24 soldati porta-feriti e N. 4 caporali aiutanti di sanità.

4° Nella dotazione dei reggimenti bersaglieri, analogamente a quanto fu detto pei reggimenti di fanteria, sono pure comprese le sciabole da bersaglieri con relativi cinturini per armare gli individui indicati nello specchio N. 60, tomo 2° dell'istruzione succitata; N. 32 soldati porta-feriti e N. 4 caporali aiutanti di sanità.

Tubetto di cuoio

per la pulitura delle armi M.e 1870



(Scala di 1/2)



5° Il complemento di cartucce pel passaggio dal piede di pace al piede di guerra in ragione di 50320 cartucce per ciascun reggimento di fanteria di linea, e di 66120 per ciascun reggimento di bersaglieri è prelevato all'atto della mobilitazione dai depositi allo scopo stabiliti in tempo di pace a seconda dei presidî in cui si trovano i reggimenti ed i loro riparti.

Per le truppe di cavalleria.

DESIGNAZIONE DELLE ARMI, BUFFETTERIE E MUNIZIONI	QUANTITÀ PER	
	un reggimento lancieri	un reggimento cavalleggeri
Moschetti da cavalleria Modello 1870 con baionetta e coi relativi assortimenti, accessori e cinghie	1111	1111
Pistole a rotazione Modello 1874, con cordoni, fondine e accessori	230	230
Lance da cavalleria con cinghia porta lancia . . .	1060	»
Sciabole da cavalleria Modello 1871	1330	1330
Cinturini da cavalleria Modello 1873	1330	1330
Giberne da cavalleria, con bandoliera, per sottufficiali	60	60
id. id. id., per caporali e soldati	1291	1291
Cartucce a pallottola per armi Modello 1870 . . .	17776	17776
id. id., per pistole a rotazione M° 1874	2760	2760

AVVERTENZE

Le presenti dotazioni, fatta eccezione per le cartucce, sono quelle massime occorrenti pel piede di guerra ai reggimenti di cavalleria compreso l'armamento delle due classi in congedo illimitato.

Il complemento di cartucce pel passaggio dal piede di pace al piede di guerra in ragione di 26664 cartucce per armi modello 1870 e di 7746 cartucce per pistole a rotazione, modello 1874 è prelevato all'atto della mobilitazione dai depositi allo scopo stabiliti in tempo di pace a seconda dei presidî in cui si trovano i reggimenti ed i loro riparti.

Il Ministro — FERRERO.

N. **156**. — ARMI E BUFFETTERIE — (Nota N. 75). — **Adozione del Tubetto di cuoio per pulitura d'armi.** — 26 agosto.

Ad evitare i guasti a cui va soggetta la rigatura delle armi modello 1870 in prossimità alla bocca allorquando si fa la pulitura dell'anima adoperando la bacchetta metallica, ho determinato che venga adottato un *tubetto di cuoio per pulitura d'armi*.

Esso dovrà considerarsi come un nuovo accessorio del fucile e del moschetto da fanteria, M° 1870, ed essere posto in distribuzione, ritirato, e versato, insieme all'arma come suolsi fare di tutti gli altri accessorî. La rinnovazione dei tubetti che si riducono fuori uso presso i corpi dovrà essere fatta per cura dei corpi stessi ed a carico della loro massa generale.

Il *tubetto di cuoio* la cui forma è analoga a quella rappresentata nella figura qui unita, consta d'una striscia di vitello o di bufalo ravvolta e ricucita su se stessa. In esso si notano la *parte tubulare* ed i *quattro frastagli*.

Allorquando debba adoperarsi la bacchetta metallica per la pulitura interna della canna si dovrà infilare dapprima la bacchetta entro al tubetto dalla parte dei frastagli ed avvitarvi di poi il nettatoio. Introdotta quindi la bacchetta nell'anima si tratterrà il tubetto presso alla bocca ripiegando i frastagli sull'esterno della canna ed impugnandoli insieme a questa colla mano sinistra, mentre la mano destra farà scorrere la bacchetta lungo l'anima, nel modo e colle avvertenze stabilite dalla istruzione sulle armi.

Pei fucili e moschetti da fanteria che già si trovano in distribuzione presso i corpi, i tubetti di cuoio saranno distribuiti, in ragione di uno per cadun'arma, dai magazzini d'artiglieria, a seconda di disposizioni che saranno direttamente comunicate a suo tempo ai corpi stessi.

Il Ministro — FERRERO.

N. **157**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — (Nota N. 196). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — (edizione 1878) . . . 26 agosto.

L'adozione del *tubetto di cuoio per pulitura d'armi* quale nuovo accessorio del fucile e del moschetto da fanteria M° 1870 rende necessaria una relativa aggiunta all'estratto del modello

per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio — edizione 1878.

In tale circostanza si prescrivono pure talune varianti alle nomenclature delle fascette delle diverse armi da fuoco in servizio, e si invitano i corpi ad eseguire le opportune correzioni eziandio sui testi delle istruzioni sulle armi.

Pagina	Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura	Annotazioni
17	6ª	193	Fascette prime di carabine. .	N°	0 33	Variante
»	»	194	Fascette prime di fucili . .	»	0 85	»
»	»	94bis	Fascette prime di fucili M° 1870	»	0 75	»
»	»	508	Fascette di moschetti d'artiglieria o da carabinieri reali a piedi	»	0 85	»
»	»	196	Fascette di moschetti da carabinieri reali a cavallo . .	»	4 50	»
»	»	199	Fascette seconde di carabine .	»	0 77	»
»	»	200	Fascette seconde di fucili . .	»	0 33	»
»	»	93bis	Fascette seconde di fucili M° 1870 ed uniche di moschetti da fanteria M° 1870. . .	»	1 00	»
30	»	502bis	Tubetti di cuoio per pulitura d'armi	»	0 15	Aggiunta

Il Ministro — FERRERO.

N. 2548. — DIVISA E VESTIARIO. — (Nota N. 244). — **Sostituzione dell'elmo al cappello per gli ufficiali generali di riserva ed in ritiro.** — 28 agosto.

A modificazione della disposizione emanata con l'atto N. 50 del 26 marzo 1874, il sottoscritto determina che gli ufficiali generali i quali vengano d'ora innanzi collocati nella posizione di giubilazione, o in qualsivoglia modo ascritti alla riserva, continuino a far uso dell'elmo adottato come copertura del capo per gli ufficiali generali con atto N. 35 dell'8 marzo 1874.

Gli ufficiali generali che si trovano già attualmente in una delle sovraindicate posizioni sono autorizzati a continuare a far uso del cappello dell'antica uniforme, ma hanno pure facoltà di sostituirvi l'elmo.

Il Ministro — FERRERO.

N. **159**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — (Nota N. 197). — **Variante al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi** (Edizione 1879) 29 agosto.

Categoria	N° d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
IV	713	Cofanetti di sanità per compagnie alpine, compiuti	N°	142	95	Variante

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 38. Pubblicato il 6 settembre 1882. **Parte 1.**

SETTEMBRE 2. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi del regio esercito durante l'anno 1881, *pag.* 561.

» 2. — Cambiamento di denominazione della stazione di Tratto, *pag* 580.

Atto N. **160.** — STATISTICA. (Nota N. 11). — **Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi del Regio Esercito durante l'anno 1881.** — 2 settembre.



QUADRO A. — ***Dimostrazione*** *delle perdite avvenute nei cavalli e muli del R. Esercito durante l'anno 1884 per le cause sotto indicate.*

CORPI	STANZE DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alla scuola veterinaria	Morti o dispersi in campo	Asportati dai disertori	TOTALE GENERALE	CONGUAGLIO 1884	CONGUAGLIO 1883
Reggimento di cavalleria Nizza (1)	Roma	811	9	20	»	»	»	29	3 575	2 828
Piemon. R. (2)	Lucca-Bologna	817	31	42	11	»	»	84	10 281	9 091
Savoia (3)	Lodi	802	4	6	»	»	»	10	1 247	2 185
Genova (4)	Napoli	808	13	13	25	»	»	51	6 312	8 835
Novara (5)	Milano	813	»	12	7	»	»	19	2 337	2 716
Aosta (6)	Bologna-Caserta	806	8	9	1	»	»	18	2 233	2 461
Milano (7)	Vicenza-Saluzzo	802	9	8	»	»	»	17	2 119	1 145
Montebello (8)	Milano	803	1	16	10	»	»	27	3 362	2 036
Firenze (9)	Saluzzo-Vicenza	806	9	6	»	»	»	15	1 861	1 418
Vitt. Em. (10)	Brescia	804	6	6	»	»	»	12	1 492	3 299
Foggia (11)	Udine	816	30	23	»	»	»	53	6 495	3 661
Saluzzo (12)	Vercelli	799	9	5	1	»	»	15	1 877	» 881
Monferrato (13)	Voghera	807	5	16	»	»	»	21	2 602	» 876
Alessandr. (14)	Verona	803	8	8	»	»	»	16	1 992	2 275
Lodi (15)	Torino	807	4	17	3	»	»	24	2 974	3 675
Lucca (16)	Capua	816	3	13	»	»	»	16	1 960	2 188
Caserta (17)	Padova	811	10	3	»	»	»	13	1 603	2 831
Piacenza (18)	Caserta-Lucca	812	13	6	4	»	»	23	2 832	2 580
Guide (19)	Savigliano	802	4	6	»	»	»	10	1 247	2 064
Roma (20)	S. Maria	813	2	7	»	»	»	9	1 107	1 901
Scuola normale di cavalleria	Pinerolo	622	13	11	5	»	»	29	4 662	3 382
	Totale cavalleria	16780	191	253	67	»	»	511	3 045	2 961
1° reggim. artigl.	Foligno	696	29	35	»	»	»	64	9 195	6 267
2° id.	Ferrara	706	42	26	»	»	»	68	9 632	10 504
3° id.	Bologna	758	5	20	7	»	»	32	4 222	3 636
4° id.	Cremona	714	10	8	1	»	»	19	2 661	4 115
5° id.	Veneria Reale	732	23	22	4	»	»	49	6 694	4 726
6° id.	Vigevano	733	6	14	»	»	»	20	2 728	2 319
7° id.	Pisa	842	13	21	1	»	»	35	4 156	2 307
8° id.	Verona	745	22	32	»	»	»	54	7 248	4 737
9° id.	Pavia	673	29	19	10	»	»	58	» 618	7 402
10° id.	Caserta	771	16	49	9	»	»	74	9 598	7 515
11° id.	Capua	109	1	1	»	»	»	2	1 834	» 939
12° id.	Ancona	176	»	1	»	»	»	1	» 568	2 222
13° id.	Mantova	86	»	3	1	»	»	4	4 651	1 149
14° id.	Genova	175	2	3	»	»	»	5	2 857	» »
1° reggim. genio	Pavia	163	»	2	»	»	»	2	1 227	3 658
2° id.	Casale	165	1	»	»	»	»	1	» 606	4 166
	Totale artigl. e genio.	8244	199	256	33	»	»	488	5 919	4 951
	Totale generale	25024	390	509	100	»	»	999	3 992	3 659

QUADRO B. — ***Dimostrazione*** *della vendita per riforma di cavalli e muli del R. Esercito avvenute durante l'anno* 1881.

CORPI	Media della forza	Venduti per riduzione di numero	Venduti per riforma	Totale dei venduti	CONGUAGLIO 1882	CONGUAGLIO 1880
Regg. cavalleria Nizza (1)	811	»	82	82	11 111	5 912
Id. Piemonte Reale (2)	817	»	44	44	5 386	8 962
Id. Savoia (3)	802	»	79	79	9 850	7 198
Id. Genova (4)	808	»	27	27	3 341	5 377
Id. Novara (5)	813	»	67	67	8 241	8 021
Id. Aosta (6)	806	»	30	30	3 722	6 865
Id. Milano (7)	802	»	78	78	9 728	9 160
Id. Montebello (8)	803	»	43	43	5 355	8 397
Id. Firenze (9)	806	»	78	78	9 677	6 056
Id. Vittorio Em. (10)	804	»	68	68	8 458	7 741
Id. Foggia (11)	816	»	106	106	12 990	7 450
Id. Saluzzo (12)	799	»	43	43	5 382	6 801
Id. Monferrato (13)	807	»	77	77	9 541	16 020
Id. Alessandria (14)	803	»	70	70	8 717	10 746
Id. Lodi (15)	807	»	65	65	8 054	11 153
Id. Lucca (16)	816	»	127	127	15 564	10 424
Id. Caserta (17)	811	»	66	66	8 138	9 781
Id. Piacenza (18)	812	»	68	68	8 374	11 355
Id. Guide (19)	809	»	48	48	5 985	5 032
Id. Roma (20)	813	»	72	72	8 856	11 406
Scuola normale di cavalleria	622	»	42	42	6 752	5 796
Totale cavalleria	16780	»	1380	1380	8 224	8 594
1° regg. artiglieria	696	»	62	62	8 908	9 888
2° id.	706	»	34	34	4 815	16 371
3° id.	758	»	26	26	3 430	10 960
4° id.	714	»	76	76	10 305	12 345
5° id.	732	»	19	19	2 595	9 328
6° id.	733	»	65	65	8 868	17 397
7° id.	842	»	3	3	» 356	4 006
8° id.	745	»	67	67	8 993	12 894
9° id.	673	»	36	36	5 349	5 866
10° id.	771	»	75	75	9 727	8 363
11° id.	109	»	?	?	1 835	» »
12° id.	176	»	1	1	» 568	2 778
13° id.	86	»	2	2	2 325	» »
14° id.	175	»	4	4	2 285	2 298
1° regg. genio	163	»	17	17	10 429	7 926
2° id.	165	»	11	11	6 666	12 500
Totale artiglieria e genio	8244	»	500	500	6 665	9 960
Totale generale	25024	»	1880	1880	7 512	9 067

QUADRO C. — *Dimostrazione delle perdite avvenute nei cavalli e muli di truppa del R. Esercito nell'anno 1881 per le cause indicate nelle dimostrazioni A e B.*

CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alla cavalleria veterinaria	Venduti per riforma e per cessazione di maestranza	Morti o dispersi in campo	Asportati dal nemico	Totale Generale	CONGUAGLIO 1881	CONGUAGLIO 1880
Reggimento di cavalleria Nizza (1)	811	9	20	»	82	»	»	111	13 686	8 74
Piemonte Reale (2)	817	31	42	11	44	»	»	128	15 867	18 552
Savoia (3)	802	4	6	.	79	»	»	89	11 097	9 385
Genova (4)	808	13	13	25	27	»	»	78	9 655	14 2 2
Novara (5)	813	»	12	7	67	»	»	86	10 578	10 737
Aosta (6)	806	8	9	1	30	»	»	48	5 955	9 326
Milano (7)	802	9	8	»	78	»	»	95	11 845	10 105
Montebello (8)	803	1	16	10	43	»	»	70	8 717	10 133
Firenze (9)	806	9	6	»	78	»	»	93	11 538	7 174
Vittorio Em. (10)	804	6	6	»	68	»	»	80	9 950	11 [illegible]
Foggia (11)	816	30	23	»	106	»	»	159	19 485	11 111
Saluzzo (12)	799	9	5	1	43	»	»	58	7 259	7 689
Monferrato (13)	807	5	16	»	77	»	»	98	12 143	16 806
Alessandria (14)	803	8	8	»	70	»	»	86	10 708	13 021
Lodi (15)	807	4	17	3	65	»	»	89	11 028	14 829
Lucca (16)	816	3	13	»	127	»	»	143	17 521	12 612
Caserta (17)	811	10	3	»	66	»	»	79	9 741	12 612
Piacenza (18)	812	13	6	4	68	»	»	91	11 206	13 91[illegible]
Guide (19)	802	4	6	»	48	»	»	58	7 232	7 036
Roma (20)	813	2	7	»	72	»	»	81	9 963	13 207
Scuola normale di cavalleria	622	13	11	5	42	»	.	71	11 414	9 178
Totale cavalleria	16780	191	253	67	1380	»	»	1891	11 269	11 555
1° regg. artiglieria	696	29	35	»	62	»	»	126	18 103	16 155
2° id.	706	42	26	»	34	»	»	102	14 447	26 875
3° id.	758	5	20	7	26	»	»	58	7 652	13 806
4° id.	714	10	8	1	76	»	»	95	13 305	16 16
5° id.	732	23	22	4	19	»	»	68	9 289	14 951
6° id.	733	6	14	.	65	»	»	85	11 596	19 716
7° id.	842	13	21	1	3	»	»	38	4 513	6 373
8° id.	745	22	32	»	67	»	»	121	16 241	17 631
9° id.	673	29	19	10	36	»	»	94	13 967	13 268
10° id.	771	16	40	9	75	»	»	119	19 325	15 878
11° id.	109	1	1	»	2	»	»	4	3 660	» 930
12° id.	176	»	1	»	1	»	»	2	1 136	5 080
13° id.	86	»	3	1	2	»	»	6	6 976	1 140
14° id.	175	2	3	»	4	»	»	9	5 142	2 298
1° regg. genio	163	»	2	»	17	»	»	19	11 656	11 585
2° id.	165	1	»	»	11	»	»	12	7 272	16 666
Totale artigl. e genio	8244	199	256	33	500	»	»	988	11 981	14 951
Totale generale	25024	390	509	100	1880	»	»	2879	11 504	12 717

Dimostrazione *dei quadrupedi passati alle scuole veterinarie, per le malattie sottoindicate durante l'anno* **1881**.

REGGIMENTI E DEPOSITI	Cause del passaggio					TOTALE	Provenienti dai depositi d'allevamento cavalli			Provenienti da rimonte di prima servita	
	Catarro cronico suppurato	Farcino	Linfagioite	Morva	Morbi cronici giudicati incurabili		Grosseto	Persano	Palmanova	Indigeni	Esteri
Regg. Cavalli. Nizza (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Piemonte R. (2)	»	»	»	»	1	11	1	1	»	3	6
» » Savoia (3)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Genova (4)	»	»	»	25	»	25	»	»	»	6	19
» » Novara (5)	2	»	»	1	1	4	1	»	»	1	3
» » Aosta (6)	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»
» » Milano (7)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Montebello (8)	»	1	»	7	2	10	2	»	»	3	5
» » Firenze (9)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Vittorio E. (10)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Foggia (11)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Saluzzo (12)	1	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»
» » Monferrato (13)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Alessandria (14)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Lodi (15)	1	»	»	1	1	3	1	1	»	»	1
» » Lucca (16)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Caserta (17)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Piacenza (18)	»	1	»	3	»	4	1	»	»	2	1
» » Guide (19)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Roma (20)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Scuola normale di Cavalleria	3	»	»	1	1	5	2	1	»	1	1
Totale Cavalleria	10	2	2	46	7	67	10	3	»	10	38
1° Reggimento Artiglieria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3° » »	1	1	»	2	»	7	»	»	»	4	3
4° » »	»	»	»	»	1	1	»	»	»	1	»
5° » »	4	»	»	»	»	4	»	»	»	1	3
6° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7° » »	1	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»
8° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9° » »	7	3	1	»	»	10	»	»	»	3	3
10° » »	»	1	»	8	»	9	»	»	»	3	6
11° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13° » »	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
14° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1° Reggimento Genio	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale Artiglieria e Genio	14	7	1	10	1	33	»	»	»	17	16
Totale Cavalli, Artigl. e Genio	24	9	3	56	8	100	10	3	»	33	54
Dep. allev. cavalli di Grosseto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » » Persano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » » Palmanova	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale dei Depositi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALE GENERALE	24	9	3	56	8	100	10	3	»	33	54

Annotazioni. — Fra i passati alla scuola veterinaria per *Morbi cronici* si ebbero: Pleuro-polmoniti casi 3, artrite 1, Bronchite 1, Gastro-enterite 1, Pleurite con versamento 1, Tabe mesenterica 1.

Dimostrazione *dei quadrupedi abbattuti durante l'anno* 1881.

REGGIMENTI E DEPOSITI	Cause dell'abbattimento: Catarro nasale cronico sospetto	Farcino	Fratture	Idrocefalo	Morbi cronici giudicati incurabili	Morva	Piaemia	Rinite cancrenosa	Sventatura profonda	Traumi gravi	Totale	Provenienti dai depositi d'allevamento cavalli di: Grosseto	Persano	Palmanova	Provenienti da rimonta di prento servizio: Indigeni	Esteri
Regg. Cavalli Nizza (1)	»	»	3	»	1	5	»	»	»	»	9	»	2	»	»	5
» » Piemonte R. (2)	»	5	2	»	1	23	»	»	»	»	31	3	2	1	6	19
» » Savoia (3)	»	1	3	»	»	»	»	»	»	»	4	3	1	»	»	»
» » Genova (4)	»	2	2	»	2	7	»	»	»	»	13	»	1	»	6	7
» » Novara (5)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Aosta (6)	»	2	2	»	»	3	1	»	»	»	8	5	»	»	2	1
» » Milano (7)	1	1	3	»	»	4	»	»	»	»	9	2	»	»	3	3
» » Montebello (8)	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
» » Firenze (9)	»	2	2	»	3	1	»	2	»	»	9	2	»	»	3	4
» » Vittorio E. (10)	»	1	3	»	»	2	»	»	»	»	6	1	»	»	2	3
» » Foggia (11)	2	»	6	»	»	22	»	»	»	»	30	11	»	»	3	13
» » Saluzzo (12)	»	1	6	»	»	»	»	»	»	2	9	4	»	»	2	3
» » Monferrato (13)	»	»	1	»	1	3	»	»	»	»	5	»	»	»	4	1
» » Alessandria (14)	1	1	4	»	1	1	»	»	»	»	8	2	»	1	2	3
» » Lodi (15)	»	1	2	»	»	1	»	»	»	»	4	2	»	»	2	»
» » Lucca (16)	»	»	1	»	»	»	»	»	»	2	3	»	»	»	3	»
» » Caserta (17)	1	3	1	»	»	3	»	»	»	»	10	3	»	»	3	4
» » Piacenza (18)	»	2	4	»	1	2	»	»	»	1	12	3	3	»	3	4
» » Guide (19)	»	»	3	»	»	»	»	»	»	1	4	»	»	»	3	1
» » Roma (20)	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	1	»
Scuola normale di Cavalleria	1	1	2	»	2	6	»	»	1	»	13	7	1	»	1	4
Totale Cavalleria	8	21	52	»	15	85	1	2	1	6	191	52	11	2	59	76
1° Reggimento Artiglieria	»	3	6	»	2	18	»	»	»	»	29	»	»	»	13	16
2° » »	»	6	5	»	3	28	»	»	»	»	42	»	»	»	8	34
3° » »	»	2	2	»	»	1	»	»	»	»	5	»	»	»	3	2
4° » »	»	»	4	»	»	4	»	»	»	»	10	»	»	»	5	5
5° » »	»	»	5	»	»	18	»	»	»	»	23	»	»	»	2	21
6° » »	»	1	1	»	»	4	»	»	»	»	6	1	»	»	2	3
7° » »	»	2	1	»	1	8	»	»	»	1	12	»	»	»	7	6
8° » »	»	3	5	1	»	12	»	»	»	1	22	»	»	»	7	15
9° » »	»	8	6	»	2	10	3	»	»	»	29	»	»	»	15	14
10° » »	»	4	3	»	1	8	»	»	»	»	16	»	»	»	6	10
11° » »	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
12° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14° » »	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	2	»	»	»	»	2
1° Reggimento Genio	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	1
Totale Artiglieria e Genio	»	29	38	1	11	113	3	»	»	4	199	1	»	»	68	130
Totale Cavall., Artigl. e Genio	8	50	90	1	26	198	4	2	1	10	390	53	11	2	116	206
Dep. allev. cavalli di Grosseto	1	4	3	»	»	»	»	»	»	»	8	»	»	»	8	»
» » » Persano	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	4	»
» » » Palmanova	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale dei Depositi	1	8	3	»	»	»	»	»	»	»	12	»	»	»	12	»
TOTALE GENERALE	9	58	93	1	26	198	4	2	1	10	402	53	11	2	130	206

Annotazioni. — Fra le cause d'abbattimento per *morbi cronici* si ebbe: Artrite purolenta casi N. 5, Paraplegia 4, Tabe mesenterica 2, Elefantiasi 2, Flemmone e marasma 1, Poliartrite reumatica 1, Anasarca 1, Semianchilosi 1.

Dimostrazione

dei quadrupedi morti durante l'anno 1881.

REGGIMENTI E DEPOSITI	CAUSE											
	Adenite equina	Anasarca disputica	Anemia	Anidrosi, carbonchio	Artrite	Bronchite	Cagotorno-Idrocefalo	Colica	Congestione cerebro spinale e Encefalite	Congestione Polmonale	Emorragia interna	Enfiro peritonite
Reggimento Cavalleria Nizza (1)	»	»	»	»	»	»	1	6		2	»	»
» » Piemonte Reale (2)	»	»	»	»	»	»	»	1		2	»	»
» » Savoia (3)	»	»	»	»	»	»	»	2		»	»	»
» » Genova (4)	1	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»
» » Novara (5)	»	»	»	»	»	»	»	1		1	»	»
» » Aosta (6)	»	»	»	»	»	»	»	3		»	»	»
» » Milano (7)	»	»	»	»	1	»	»	»		1	»	»
» » Montebello (8)	»	»	»	»	1	»	»	3		2	»	1
» » Firenze (9)	»	»	1	»	»	»	»	»		1	»	»
» » Vittorio Emanuele (10)	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»
» » Foggia (11)	»	»	1	»	»	»	»	8		2	»	2
» » Saluzzo (12)	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»
» » Monferrato (13)	»	»	»	»	»	»	»	1		1	»	»
» » Alessandria (14)	»	1	»	»	»	»	»	1		1	»	»
» » Lodi (15)	»	»	»	1	»	»	»	»		»	»	»
» » Lucca (16)	»	»	»	»	»	»	»	1		3	»	1
» » Caserta (17)	»	»	»	1	»	»	»	»		»	»	»
» » Piacenza (18)	»	»	»	»	»	»	1	1		»	»	1
» » Guide (19)	»	»	»	»	»	»	»	1		»	»	»
» » Roma (20)	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»
Scuola normale di Cavalleria	»	»	1	»	»	»	»	»		»	»	»
Totale Cavalleria	1	1	3	2	1	2	1	32		17	5	6	7
1° Reggimento Artiglieria	»	»	4	»	»	»	»	3		2	»	»	1
2° » »	»	»	»	»	1	»	»	3		»	1	»	»
3° » »	»	»	»	»	»	»	1	3		1	»	»	»
4° » »	»	»	»	»	»	»	»	2		»	1	»	»
5° » »	2	1	»	»	»	»	»	5		»	1	»	»
6° » »	»	»	»	»	»	»	»	4		1	»	»	1
7° » »	»	»	»	»	»	1	»	5		»	»	»	»
8° » »	1	»	»	»	»	»	»	3		1	»	»	»
9° » »	»	»	»	»	»	»	»	5		»	»	»	»
10° » »	»	»	»	»	»	1	»	9		2	»	»	»
11° » »	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
12° » »	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
13° » »	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
14° » »	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
1° Reggimento Genio	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
2° » »	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Totale Artiglieria e Genio	3	1	4	»	1	2	1	42		7	3	»	2
Totale Cavalleria, Artiglieria e Genio	4	2	7	2	2	4	2	74		24	8	6	9
Deposito d'allevamento cavalli di Grosseto	1	»	»	1	»	»	3	3		7	»	16	11
» » » Persano	1	»	»	10	»	»	10	1		1	»	3	8
» » » Palmanova	»	1	»	»	»	»	»	3		2	»	»	»
Totale dei Depositi	2	1	»	11	»	»	13	10		10	»	19	19
TOTALE GENERALE	6	3	7	13	2	4	15	84		34	8	25	28

DELLA MORTE

Eresipela	Ecnie interne	Flemmoni	Gastro enterite Infiamm. Tifoidea	Malattie del cuore	Paralisie	Pneumo-Istergenia	Pleurite Acuta	Pleurite Cronica	Polmonite Acuta	Polmonite Cronica	Pleuro Polmonite Acuta	Pleuro Polmonite Cronica	Reumatismo gen. febbre	Soffocazione per mangiare Pietanze	Tabe in sospensione	Tetano	Traumi gravi	Tifo	Trombosi ed embolia	Totale	Provenienti dai Depositi d'allevamento cavalli di Grossero	Provenienti dai Depositi d'allevamento cavalli di Persana	Provenienti dai Depositi d'allevamento cavalli di Palmanova	Provenienti da rimonte di prima servizio Indigeni	Provenienti da rimonte di prima servizio Esteri
»	»	1	»	3	»	1	»	1	1	»	1	1	1	»	»	1	»	»	20	4	»	»	4	12
»	»	»	»	3	»	1	»	2	1	1	3	1	1	»	»	»	1	1	31	»	4	»	3	24
»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	8	»	»	»	1	3
»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	»	»	»	13	»	»	»	7	6
»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	1	1	»	12	3	»	»	1	8
»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	1	»	9	4	»	»	2	3
»	1	»	»	2	»	»	»	1	»	»	2	»	»	»	»	»	1	»	8	4	»	»	1	3
»	»	»	»	2	»	»	»	1	»	»	2	»	»	»	»	»	1	»	16	5	1	»	2	8
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	6	2	»	»	3	1
»	»	»	»	3	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	6	4	»	»	1	1
»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	23	11	1	»	1	10
»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	5	1	»	»	1	3
»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	16	4	»	»	6	6
»	»	1	»	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	4	»	»	2	2
»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	1	3	1	17	7	»	»	3	7
»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	13	2	»	»	2	9
»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	3	»	1	2
»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	6	2	3	»	1	2
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	1	»	1	»
1	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	1	»	»	1	4
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11	5	»	»	3	3
»	7	1	15	45	8	4	9	7	5	16	2	25	3	3	1	2	4	11	2	1	253	75	15	»	60	103
1	»	»	»	2	2	1	3	»	12	5	»	3	2	»	»	»	1	1	»	»	35	»	»	»	17	18
1	»	»	»	1	1	»	3	»	1	5	»	4	»	»	»	»	1	»	»	»	26	»	»	»	4	22
»	»	»	»	1	2	1	2	2	1	3	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	20	»	»	»	5	15
»	»	»	»	1	1	»	1	1	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	8	»	»	»	2	6
»	»	»	»	1	1	»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	22	»	»	»	2	20
»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	11	»	»	»	3	11
»	»	1	»	2	1	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	21	»	»	»	12	9
»	»	»	»	3	1	1	1	»	»	5	2	3	»	1	»	1	3	2	»	»	32	»	»	»	6	26
»	»	»	»	2	1	»	6	4	3	»	»	7	»	»	»	1	1	1	»	»	19	»	»	»	11	8
»	»	»	»	3	1	»	6	3	»	»	»	7	»	»	»	1	1	1	»	»	49	»	»	»	17	32
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	1
»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	3	»	»	»	»	3
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	3	»	»	»	1	2
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	2
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	1	9	42	6	6	19	9	12	28	2	25	2	1	»	3	6	13	1	3	256	»	»	»	80	176
2	7	2	25	87	14	10	28	16	17	44	4	50	5	4	1	5	10	27	3	4	509	75	15	»	140	279
»	»	1	22	1	1	»	7	»	»	40	4	»	»	»	3	8	»	»	»	1	138	»	»	»	132	»
»	»	»	11	7	1	»	2	»	»	7	»	»	»	»	9	»	16	6	»	»	99	»	»	»	99	»
»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	14	»	»	»	11	»
1	1	1	36	8	3	1	9	»	1	47	4	»	»	»	5	20	»	16	6	1	215	»	»	»	245	»
3	8	3	61	95	17	11	37	16	18	91	8	50	5	4	6	25	10	43	9	5	724	75	15	»	385	279

ANNOTAZIONI

Fra le *Coliche* si ebbe: coliche infiammatorie casi n. 20, volvulo 4, lacerazioni stomaco e intestini 9, nefrite 4, indigestione, 12, cistite 2, stercoracee 6, gazzose 10.

Fra le *Ernie interne* si ebbero: volvuli casi n. 4, strozzamenti 2, ernie diaframmatiche 2.

Fra le malattie del *Cuore* si ebbe: ipertrofia del cuore casi n. 1, endocardite 3, pericardite 2, idropericardite 4, lacerazione del cuore e grossi vasi 7.

Fra i casi di *Ioremia* sono compresi tre casi di moccio acuto.

Fra i *Traumi gravi* si ebbero: fratture casi N. 13, ferite penetranti in cavità 8, lussazioni 2, ustioni 6, divorati dai lupi 1, rinvenuti morti 1, emoragia cerebrale 1.

Dimostrazione

dei quadrupedi riformati durante l'anno 1881.

REGGIMENTI O DEPOSITI	CAUSE										
	Artriti - Anchilosi e semi anchilosi	Bolsaggine	Cancro al fettone (epibiema)	Catarro nasale	Cattiva conformazione	Cattiva indole e difetti in cavalli interi	Cecità	Coliche ricorrenti	Commozione e infiammazione cerebro-spinale	Cornaggio	Debolezza e logoramento precoce
Reggimento Cavalleria Nizza (1)	»	2	1	»	»	»	3	»	»	»	17
» » Piemonte R. (2)	»	2	»	»	3	»	3	»	»	»	6
» » Savoia (3)	1	3	»	1	2	»	3	»	»	»	20
» » Genova (4)	»	1	»	1	2	»	3	»	»	»	5
» » Novara (5)	»	3	»	»	2	»	3	1	»	»	12
» » Aosta (6)	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2
» » Milano (7)	»	4	»	1	»	»	2	»	»	»	15
» » Montebello (8)	3	»	»	»	»	»	5	»	»	»	1
» » Firenze (9)	1	3	»	»	»	»	7	»	»	»	12
» » Vittorio Emanuele (10)	1	3	»	»	10	»	1	»	»	»	13
» » Foggia (11)	1	5	»	»	16	»	4	»	»	»	32
» » Saluzzo (12)	»	3	»	»	1	»	3	»	»	»	4
» » Monferrato (13)	1	3	»	»	11	»	6	»	»	»	17
» » Alessandria (14)	»	6	»	»	1	»	7	»	»	»	17
» » Lodi (15)	2	2	»	»	1	»	2	»	1	»	18
» » Lucca (16)	»	5	»	»	1	71	2	»	»	»	5
» » Caserta (17)	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»	23
» » Piacenza (18)	»	1	»	»	2	»	2	»	»	»	6
» » Guide (19)	»	3	»	»	»	»	1	»	»	»	4
» » Roma (20)	»	2	»	»	1	»	1	»	»	»	37
Scuola Normale di cavalleria	2	10	»	»	1	»	1	»	»	»	»
Totale Cavalleria	13	64	1	3	58	71	60	1	1	»	266
1° Reggimento Artiglieria	2	3	»	»	3	»	4	»	»	»	3
2° » »	2	1	»	»	»	»	1	»	2	»	2
3° » »	»	6	»	»	»	»	1	»	»	1	»
4° » »	1	4	»	»	1	»	3	1	»	»	1
5° » »	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
6° » »	1	»	»	»	»	»	6	»	»	»	5
7° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
8° » »	1	2	»	»	1	»	5	»	»	»	24
9° » »	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	4
10° » »	»	2	»	»	»	»	2	»	»	»	10
11° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1° Reggimento Genio	1	1	»	»	»	»	2	»	»	»	»
2° » »	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2
Totale Artiglieria e Genio	10	20	2	»	5	»	32	1	3	1	80
Totale Cavalleria Artiglieria e Genio	23	84	3	3	63	71	92	2	4	1	346
Deposito d'allevamento cavalli di Grosseto	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » » Persano	»	2	»	»	»	»	2	»	»	»	»
» » » Palmanova	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale dei Depositi	»	4	»	»	»	»	2	»	»	»	»
TOTALE GENERALE	23	92	3	3	63	71	94	2	4	1	346

LLA RIFORMA

Epilo	Fistole e seni fistolosi	Fratture	Gastro-enterite cronica (marasmo)	Idrocefalo	Lesioni polmonali e pleurali croniche	Malattie della pelle	Osteomi	Malattie dei piedi	Podedermatite	Reumatismo cronico	Rustichezza	Tabe mesenterica (marasmo)	Tisichezza	Traumi gravi	Vecchiaia inoperatezza	Vertigini epilessia, paralisi	Vizi organici del cuore	Zoppicature croniche a causa non specificata	Zoppicature a causa definita	Totale	Provenienti dai depositi di allevamento cavalli di Grosseto	Persano	Palmanova	Provenienti da rimonte di prima servizio Indigeno	Estero
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31	*	*	2	1	82	5	1	*	35	38
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8	*	*	*	*	44	19	5	*	5	15
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23	*	*	10	1	72	33	*	*	18	24
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	*	*	*	2	32	*	*	*	12	14
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20	*	*	8	1	67	5	*	*	12	22
*	*	*	17	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24	*	*	1	*	86	10	9	*	11	7
*	*	*	1	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35	*	*	10	2	78	2	1	*	12	23
*	*	*	1	2	*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	12	1	*	2	2	44	7	*	1	13	21
*	*	*	*	*	1	2	*	*	*	*	*	*	*	*	37	*	*	1	1	77	38	5	*	23	23
*	*	*	1	2	*	*	1	*	*	1	*	*	*	*	29	*	*	5	1	68	35	1	*	14	19
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21	*	*	8	1	100	47	2	*	15	41
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5	*	*	6	2	81	13	1	*	10	15
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21	*	*	5	2	77	7	*	*	55	13
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20	*	*	*	2	70	10	2	*	7	15
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24	*	*	1	2	63	15	*	*	31	16
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15	*	*	9	5	127	14	14	*	95	4
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16	*	*	7	3	66	28	11	*	18	9
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31	*	*	14	1	58	25	3	*	8	28
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11	*	*	3	1	66	13	2	*	15	16
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6	*	*	6	*	72	5	4	*	3	24
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15	3	*	1	2	42	10	6	*	8	18
3	1	5	1	39	6	15	5	50	8	12	37	36	10	42	*	448	5	2	120	48	1380	373	88	9	511	404
*	*	*	*	5	2	*	*	1	*	*	*	*	3	*	31	1	*	1	*	62	*	*	*	26	36
*	*	*	*	*	*	*	2	1	*	*	*	*	6	*	7	*	*	*	*	31	*	*	*	15	19
*	*	*	*	3	1	1	1	*	*	1	1	*	9	*	18	*	*	*	*	26	*	*	*	19	7
*	*	*	*	1	*	*	1	1	*	1	1	*	2	1	34	*	*	5	*	73	*	*	*	23	47
*	*	*	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*	*	3	*	19	*	*	*	5	14
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*	38	*	*	4	1	65	*	*	*	40	25
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	*	*	*	1	2
*	*	*	*	*	*	*	2	2	*	1	1	*	2	*	21	*	*	1	1	67	*	*	*	39	28
*	*	*	*	1	*	1	*	*	*	*	*	*	6	1	13	*	*	5	*	36	*	*	*	24	13
1	*	*	*	1	*	1	1	1	*	*	*	*	1	*	37	*	*	3	2	73	*	*	*	52	23
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	2	*	*	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*	*	*	*	1	*	*	*	1	1
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	2	*	*	*	1	1
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4	*	*	*	*	4	*	*	*	1	3
*	*	*	*	2	*	*	*	*	*	1	*	*	*	*	9	*	*	*	*	17	*	*	*	10	7
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4	*	4	*	*	*	*	11	*	*	*	4	7
*	1	*	*	13	4	6	5	9	5	7	7	9	9	59	2	228	1	*	25	4	506	*	*	*	263	235
3	2	7	1	52	10	21	10	59	13	19	44	45	19	51	2	676	6	2	145	52	1880	373	88	9	776	639
*	*	*	*	*	*	*	*	3	1	*	*	*	*	*	3	2	*	*	*	11	*	*	*	11	*
*	*	*	1	*	1	*	1	1	*	*	*	*	*	*	5	1	*	*	*	11	*	*	*	11	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	1	*	1	*	1	4	1	*	*	*	*	*	8	3	*	*	*	25	*	*	*	25	*
3	2	7	2	52	11	21	11	63	14	19	44	45	19	51	2	681	9	2	145	52	1905	373	88	9	801	639

ANNOTAZIONI

Fra le *artriti* si ebbero:

Artriti semplici casi n. 7, anchilosi 15, semi-anchilosi 1.

Fra le *cecità* si sono constatati 31 casi conseguenti a oftalmia periodica.

Fra le *fistole* se ne ebbero: n. 1 al cordone testicolare e 1 salivare; sono compresi anche 2 seni-fistolosi.

Fra le *lesioni polmonali croniche* si hanno: polmonite casi n. 10, bronchiti 6, pleuriti 4, pleuropolmonite 1.

Fra le malattie della *pelle* si hanno: cicatrice deforme n. 1, elefantiasi 2, erpete tonsurante 1, riccioli 2, sclerosi cutanee 2.

Fra gli *osteomi* si hanno: formelle casi n. 14, puntine 16.

Fra le malattie dei *piedi* si ebbe: cattiva qualità dello zoccolo casi n. 10, incastellature 2, chiovardi 1, ossificazione cartilagini alari 1.

Fra i vizi organici del cuore si ha un palpito cardiaco.

Il catarro cronico nasale era sostenuto in un caso da polipi e in un altro da sarcoma.

Le zoppicature a causa definita diedero: distensioni casi n. 15, tenuti 14, idrarti 7, sparavio secco 6, mollette 5, lussazioni 2, distrazioni 2, retrazioni muscolari 1.

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma o riduzione di numero avvenute nei quadrupedi del R. Esercito durante l'anno* 1881 *e distinte secondo l'origine dei quadrupedi stessi.*

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1881 .	13830	9655	23485
Rimonte dell'anno 1881	1592	2700	4292
TOTALE . .	15422	12355	27777
Perdite come da dimostrazione *A* . . .	447	552	999
Conguaglio % . . .	2,898	4,467	3,596

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1881 .	13830	9655	23485
Rimonte dell'anno 1881.	1592	2700	4292
TOTALE. . .	15422	12355	27777
Perdite come da dimostrazione *B* . . .	1226	654	1880
Conguaglio % . . .	7,949	5,293	6,768

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1881 .	13830	9655	23485
Rimonte dell'anno 1881.	1592	2700	4292
TOTALE. . .	15422	12355	27777
Perdite come da dimostrazione *C* . . .	1673	1206	2879
Conguaglio % . . .	10,848	9,770	10,361

DIMOSTRAZIONE *delle perdite e delle vendite* [illegible]
durante l'anno 1881 *divise secon*[illegible]

ANNI DI RIMONTA	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868
Quadrupedi in forza nel corso dell'anno 1881.	5	1	16	21	19	65	326	105	[illegible]
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione A	»	»	»	2	»	3	17	9	
Conguaglio % . .	»	»	»	9,523	»	4,615	5,214	8,571	2,4[illegible]

ANNI DI RIMONTA	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868
Quadrupedi in forza nel corso dell'anno 1881.	5	1	16	21	19	65	326	105	[illegible]
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione B	4	1	3	11	17	39	119	33	
Conguaglio % . .	80,000	100,000	18,750	52,380	89,473	60,000	36,503	31,428	36,[illegible]

ANNI DI RIMONTA	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868
Quadrupedi in forza nel corso dell'anno 1881.	5	1	16	21	19	65	326	105	[illegible]
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione C	4	1	3	13	17	42	136	42	[illegible]
Conguaglio % . .	80,00[illegible]	100,000	18,750	61,903	89,473	64,615	41,717	40,000	38,8[illegible]

riforma avvenute nei quadrupedi del Regio esercito
li anni di loro rimonta.

1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	TOTALE
339	2200	777	898	1550	759	1434	1371	7270	857	1429	4142	4072	27777
15	109	32	17	41	23	42	46	236	26	13	212	123	999
1,421	4,954	4,118	1,893	2,645	3,030	2,930	3,428	3,241	3,033	3,009	5,118	3,020	3,596

1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	TOTALE
339	2200	777	898	1550	759	1434	1371	7270	857	1429	4142	4072	27777
63	343	111	93	119	45	98	66	452	39	57	105	18	1880
8,583	15,590	14,285	10,356	7,677	5,928	6,834	4,814	6,217	4,550	3,988	2,535	0,442	6,768

1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	TOTALE
339	2200	777	898	1550	759	1434	1371	7270	857	1429	4142	4072	27777
78	452	143	110	160	68	140	112	688	65	100	317	141	2879
3,097	20,545	18,403	12,250	10,322	8,958	9,773	8,058	9,461	7,583	6,997	7,653	3,462	10,361

Tabella comparativa *dei conguagli °/₀ delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi del R. Esercito rispettivamente alla media della forza, e ciò durante gli anni sotto indicati.*

NEGLI ANNI	1877	1878	1879	1880	1881	Quinquennio in complesso nel
Cavalleria e scuola norm.	13,987	11,672	10,538	11,555	11,699	11,890
Artiglieria e genio. . .	12,068	11,423	11,895	14,951	11,984	12,465
In complesso nelle suddette armi	13,300	11,586	10,982	12,717	11,504	12,017

Conguaglio °/₀ media della perdita 12,000.
Durata media del cavallo o mulo di servizio, anni 8 e mesi 4 circa.

Perdite *avvenute nell'anno* 1881 *nei quadrupedi dei depositi di allevamento cavalli di Grosseto Persano e Palmanova e presso i corpi delle armi a piedi.*

CORPI	Forza	PERDITE PER		Totale perdite	Conguaglio p. %	
		Abbattimento o morte	Riforma			
80 reggimenti di fanteria a 3 quadrupedi cadauno	240	9	17	26	10	666
10 reggimenti di bersaglieri a 4 quadrupedi cadauno	40	»	4	4	10	000
82 distretti militari e 36 compagnie alpine a 1 quadrupede cadauno (1)	116	2	10	12	10	345
3 battaglioni d'istruzione a 1 quadrupede cadauno	3	»	»	»	»	»
Deposito allev. cavalli Grosseto (media della forza)	1902	140	11	151	7	938
Id. Persano (media della forza)	1028	103	14	117	11	381
Id. Palmanova (media della forza)	538	14	»	14	2	602
TOTALI	3867	268	56	324	8	378

Il Ministro — FERRERO.

(1) I distretti di Venezia e Castrovillari sono senza quadrupedi.

N. **161**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 50). — **Cambiamento di denominazione della stazione di Traetto**. — 2 settembre.

La stazione dei carabinieri reali stabilita in Traetto, compagnia di Caserta (esterna) assume la denominazione di *Minturno*.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1882. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 34. Pubblicato il 16 settembre 1882. Parte 1ª.

LUGLIO 29. — R. Decreto che stabilisce le attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'esercito, del Comandante in 2° del corpo di stato maggiore e del maggiore generale addetto *pag.* 581.

AGOSTO 15. — R. Decreto che istituisce la Commissione col mandato di compilare il regolamento prescritto dall'articolo 20 della legge 2 luglio 1882 sul tiro a segno nazionale *pag.* 583.

AGOSTO 29. — Formazione dei distretti militari di Massa, Pistoia e Frosinone *pag.* 584.

Atto N. **162.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 90) — **R. decreto che stabilisce le attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e del maggior generale addetto.** — *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 settembre 1882 N. 212; N. 968 (Serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno.* — 29 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli art. 13, 14, e 15 della legge 29 giugno 1882 N. 831 (Serie 3ª) sull'ordinamento dell'Esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Titolo I. — *Del capo di stato maggiore dell'esercito.*

Art. 1. Il Capo di stato maggiore dell'esercito ha in tempo di pace, sotto la dipendenza del predetto Nostro Ministro, l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra, ed esercita in campagna le attribuzioni stabilite per la sua carica dal *Regolamento di servizio in guerra.*

Art. 2. Il Capo di stato maggiore dell'esercito ha il comando del corpo di stato maggiore e le sue attribuzioni si riferiscono tanto al reclutamento, all'avanzamento ed alla destinazione del personale, quanto all'indirizzo dei lavori.

Art. 3. Dal Capo di stato maggiore dell'esercito dipendono: la scuola di guerra solo per quanto riguarda l'indirizzo da darsi agli studi, e la brigata ferrovieri per quanto riflette la parte tecnica del suo speciale servizio.

Art. 4. Ogni qualvolta il Governo creda di convocare una commissione di ufficiali generali dell'esercito o dell'armata di

mare, per averne l'avviso su qualche questione militare, il Capo di stato maggiore dell'esercito dovrà in ogni caso farne parte. La riunione di tali commissioni può anche aver luogo in seguito a proposta del Capo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 5. Il Capo di stato maggiore dell'esercito fa al Ministero della guerra le proposte che crede convenienti circa la formazione di guerra dell'esercito e stabilisce, d'accordo con esso, le norme generali per la mobilitazione ed i progetti di radunata secondo le varie ipotesi.

Art. 6. Le questioni relative alle fortificazioni considerate in rapporto alle operazioni militari saranno deferite all'esame del Capo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 7. Il Capo di stato maggiore dell'esercito rivolge al Ministero della guerra tutte quelle proposte ch'egli giudica convenienti nello interesse della difesa dello Stato e degli studî per la preparazione della guerra.

TITOLO II. — *Del comandante in 2° il corpo di stato maggiore.*

Art. 8. — Il Comandante in 2° del corpo di stato maggiore coadiuva il Capo di stato maggiore dell'esercito nell'esercizio del comando e disimpegna quelle speciali incombenze relative a tale esercizio che gli vengono affidate dal Capo di stato maggiore stesso.

Art. 9. Il Comandante in 2° del corpo di stato maggiore è chiamato in tempo di guerra a disimpegnare le funzioni di sotto-capo di stato maggiore dell'esercito. A tal uopo egli dev'essere perfettamente informato degli intendimenti del Capo di stato maggiore ed attendere con lui e sotto la sua direzione agli studii, che si riferiscono alla preparazione della guerra.

TITOLO III. — *Del maggior generale addetto al comando del corpo di stato maggiore.*

Art. 10. Il maggior generale addetto al comando del corpo di stato maggiore coadiuva il Capo di stato maggiore dell'esercito ed il Comandante in 2° del corpo di stato maggiore nell'esercizio del comando di detto corpo.

Art. 11. Il maggior generale addetto al comando del corpo di stato maggiore è chiamato in tempo di guerra a disimpegnare la carica di Intendente generale o di capo di stato maggiore dell'Intendenza generale. Sono perciò di sua speciale

pertinenza gli studi d'indole logistico-amministrativa che, sotto l'alta direzione del Capo di stato maggiore dell'esercito si compiono presso il comando del corpo di stato maggiore.

TITOLO IV. — *Ordinamento degli uffici del corpo di stato maggiore.*

Art. 12. — L'ordinamento degli uffici del corpo di stato maggiore e il suo funzionamento in pace e in guerra sono stabiliti da appositi regolamenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, li 29 luglio 1882.

UMBERTO.

FERRERO.

Atto N. 263. — TIRO A SEGNO NAZIONALE (Nota N. 2): — **Regio Decreto che istituisce la Commissione col mandato di compilare il regolamento prescritto dall'articolo 20 della legge 2 luglio 1882 sul tiro a segno nazionale.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 7 settembre 1882, N. 210, N. 960; (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno* — 16 agosto.

UMBERTO I. ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (Serie 3ª), sulla istituzione del tiro a segno nazionale;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della Guerra, della Pubblica Istruzione e dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Roma una Commissione col mandato di compilare il regolamento il quale, a mente dell'articolo 20 della legge citata, determini le norme per la costituzione delle commissioni provinciali e locali, pel riparto degli assegni, per la formazione dei ruoli e per ogni altro provvedimento richiesto dall'esecuzione di detta legge.

Art. 2. La commissione viene composta come segue:

Presidente:

Avogadro di Casanova conte Alessandro, tenente generale, senatore del Regno;

Membri:

Allievi comm. Antonio, senatore del Regno;
Baratieri cav. Oreste, tenente colonnello, deputato al Parlamento Nazionale;
Bonacci commend. Teodorico, deputato al Parlamento nazionale;
Pelloux comm. Luigi, colonnello, deputato al Parlamento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1882.

UMBERTO.

FERRERO.
BACCELLI.
DEPRETIS.

N. 1664 — QUADRI ORGANICI (Nota N. 73) — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 18) — **Formazione dei distretti militari di Massa, Pistoia e Frosinone.** — 29 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno 22 marzo 1877;

Visto il Regio Decreto del 17 maggio 1877 che stabilisce una circoscrizione militare territoriale provvisoria;

Visto il Regio Decreto del 18 luglio 1882, che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio

Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Col 15 ottobre 1882 saranno formati i distretti militari di Massa (83°), Pistoia (84°), Frosinone (85°) stabiliti dalla legge succitata.

Art. 2. I distretti di cui all'articolo precedente avranno la formazione fissata pei distretti di 2ª classe dalla tabella N. 21 annessa al succitato regio decreto del 18 luglio 1882.

Art. 3. Colla stessa data del 15 ottobre 1882 i sopraindicati nuovi distretti passeranno e rimarranno a far parte:

a) quello di Massa del IV corpo d'armata e della divisione militare di Genova;

b) quello di Pistoia del VI corpo d'armata e della divisione militare di Firenze;

c) quello di Frosinone del VII corpo d'armata e della divisione militare di Roma

a seconda di quanto prescrive la legge 22 marzo 1877 sulla circoscrizione militare territoriale.

Art. 4. La circoscrizione militare territoriale provvisoria stabilita dai regi decreti del 17 maggio 1877, 6 dicembre 1877 e 13 settembre 1881 viene modificata in relazione della formazione dei nuovi distretti di cui all'art. 1°.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 29 agosto 1882.

UMBERTO

FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera

111.7.11.214

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 35. Pubblicato il 20 settembre 1882. **1ª parte 1.**

SETTEMBRE [illegible] al caricamento delle casse d'armaiuolo da fanteria pag. 587.

» Aggiunte e varianti all'estratto del modello d'inventario del materiale d'artiglieria e genio *pag.* 589.

» Varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio. *pag.* 590.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 14 — *Atto* N. 65. — Modificazioni al bossolo per untume. *Giornale Militare*, anno 1882, parte 1ª.

Pag. 228, linea 3ª. *Invece di:* al centro.

Pongasi: all'estremità inferiore.

Avvertenza.

Verificandosi nei bossoli per untume, a cui fu raccorciata la funicella, come prescrive l'*Atto* N. 65, la difficoltà di poter sollevare sufficientemente il coperchio, si può ovviare a tale inconveniente col battere leggermente e stringere i nodi semplici facendoli scorrere verso le estremità della funicella stessa sporgente dai medesimi. Quando non sia possibile far scorrere i nodi, perchè già all'estremità della funicella, dopo averli battuti e stretti, si disfarà la fasciatura di spago, che avvolge la funicella presso la radancia, e la si rifarà tenendola corta per quanto è possibile. Nel rifare la fasciatura si avrà cura di avvolgere con tre o quattro giri di spago, anche separatamente, i due capi della funicella vicino alla radancia, colla quale operazione si raggiungerà in generale lo scopo di poter aprire facilmente i bossoli per untume modificati.

Il Ministro — Ferrero.

N. **165.** — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 76). — **Aggiunte al caricamento delle casse d'armaiuolo da fanteria.** — 16 settembre.

Si è riconosciuta la convenienza che nelle casse d'armaiuolo da fanteria vengano introdotte talune parti d'armi per le riparazioni delle sciabole da sottufficiali da fanteria. Si invitano quindi i corpi ad introdurre nelle casse ora dette, sieno esse di nuovo che di vecchio tipo, le parti d'armi indicate nello specchio seguente, ed a recare in pari tempo analoghe aggiunte ai due testi dei caricamenti che trovansi pubblicati nel *Giornale Militare* del corrente anno Parte 1ª pagina 241 e seguenti, e nello specchio N. 157 del fomo 2° delle istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito.

Aggiunte ai caricamenti delle casse d'armajuolo da fanteria.

Categoria	Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità da aggiungersi	Modo di collocamento nella cassa di tipo nuovo		Modo di collocamento nella cassa di tipo antico
					cassetto	scomparto	cassetto
6ª	79	Bottoncini del codolo di sciabola da sottufficiali di fanteria	N°	5	5°	15°	7°
»	89	Bottoni di cappe di foderi di sciabole id. id. id.	»	5	5°	15°	2°
»	139	Cappe di foderi id. id. id. id. . .	»	2	6°	1°	2°
»	216	Foderi di id. id. id. id.	»	2	1°	1°	1°
»	292	Lame di foderi id. id. id. id. . .	»	2	1°	1°	1°
»	386	Puntali di foderi id. id. id. id. .	»	3	6°	1°	2°

Annotazioni.

I foderi e le lame che debbono essere introdotti nella cassa di tipo antico, vorranno essere prima bene avvolti con stracci, quindi si collocheranno nel 1° cassetto al disopra degli strumenti verificatoi.

Per le casse dei reggimenti bersaglieri, invece delle parti ora menzionate, si introdurranno altrettante delle parti analoghe riferibili alla sciabola da bersaglieri, cioè dei numeri categorici 78, 88, 138, 215, 291 e 385.

Il Ministro — FERRERO.

N. **166**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 198) — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello d'inventario del materiale d'Artiglieria e Genio.** (Edizione 1878). — 16 settembre.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare	Annotazioni
8ª	429	Filetti da briglia	N°	6 00	Abolita
»	432	Filetti da briglia doppi	»	8 00	Variante
»	433	Filetti da briglia semplici	»	6 00	»
»	473	Catene da cavezza o collare	»	1 50	»
»	476	Cavezze da stalla con catena	»	6 00	Abolita
»	477	Cavezze da stalla con corda	»	5 00	»
»	495	Filetti di ferro di filetto abbeveratoio	»	1 20	Variante
»	500	Fusti ferrati da basti	»	20 00	Abolita
»	501	Fusti sferrati da sella	»	4 00	»
»	507	Parti di bardature e finimenti	»	—	»
»	512	Piastrine da testiere di briglie in ottone	»	» 10	»
»	513	Piastrine da testiere di briglia in pakfond	»	» 15	»
»	521	Suste da soma	»	» 80	»
»	525	Testiere da filetto abbeveratoio	»	2 30	Variante
»	552	Arcioni diversi da basto	»	5 00	Abolita
»	560	Borse diverse	»	3 00	»
»	580	Fiocchi diversi da finimenti	»	—	»
»	586	Manici da frusta, diversi	»	» 50	»
»	589	Parti di bardatura, di cuoio	kg.	4 00	Variante
»	593	Reti diverse	N°	—	Abolita
»	603	Gioghi diversi	»	—	»
»	463 bis	Collari da stalla	»	3 60	Aggiunta
»	604	Parti di bardatura, di metallo	kg	2 50	»

Avvertenze

La cavezza da stalla non dovendo essere unita inseparabilmente alla catena od alla corda a mente di quanto è prescritto coll'atto N. 12 inserto a pag. 11 del *Giornale Militare* parte 1ª anno 1873, si inventarizzerà sempre al N. 473, e la catena e la corda si inventarizzeranno rispettivamente ai numeri 473 e 479.

Le parti di bardatura o fornimenti che attualmente fossero inventariizzate al N. 507, si inventarizzeranno se di cuoio, al N. 589 e se di metallo al N. 604.

Il Ministro — FERRERO.

N. 8657. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 199) **Varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio.** (*Edizione 1878*) — 16 settembre.

Il cambio di nomenclatura delle fascette prescritto coll'atto N. 457 rende necessarie le seguenti varianti:

All'estratto del modello per gl'inventari

Pagina	Categoria	Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo	Annotazioni
27	6ª	163bis.	Viti di fascette prime di fucili M^a 1870.	N°	0 10	Variante
»	»	164bis	Id. id. seconde di fucili M^a 1870 ed uniche di moschetti da fanteria M^a 1870.	»	0 10	Id.
74	12ª	209	Intervallatoi di fascette di armi ridotte	»	4 00	Id. (1)
»	»	193bis	Id. id. di fucili M^a 1870	»	5 50	Id. (2)
77	»	130ter.	Id. id. di fucili mezzani da istituti militari	»	5 50	Id.
»	»	131ter.	Intervallatoi di fascette di fucili corti da istituti militari.	»	5 00	Id.

Alla Tariffa 4ª.

Pagina	Articolo	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Fucili modello 1870	Moschetti da fanteria mod. 1870	Moschetti da cavalleria mod. 1870	Annotazioni
153	49	Fascetta prima, adattarla, ribadire il bottoncino e pulirla .	0 12			Variante
»	50	Fascetta seconda, adattarla, ribadire il bottoncino e pulirla .	0 14	0 14		Id.

Il Ministro — FERRERO.

(1) Eguale variante si farà a pagina 160 nello specchio A al N. categorico 209.
(2) Eguale variante si farà a pagina 180 nello specchio B al N. categorico 193bis.

Roma, 1882. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 36. Pubblicato il 23 settembre 1882. Parte 1.

SETTEMBRE 22 — Nomine a sottotenente medico di complemento dei militari laureati in medicina in applicazione della legge 29 giugno 1882.
n. 830 (serie 3ª) *pag.* 591.

22 — Variazioni nella composizione di alcune brigate di cavalleria *pag.* 594.

Atto N. **168** UFFICIALI DI COMPLEMENTO (Nota N. 21) — **Nomine a sottotenente medico di complemento dei militari laureati in medicina, in applicazione alla legge 29 giugno 1882 N. 830 (Serie 3ª)** — 22 settembre.

A norma della riserva fatta nell'atto 138, al N. 48 (Nota N. 20) del 4 agosto 1882, il Ministero emana le seguenti disposizioni.

Militari di 1ª categoria laureati in medicina.

Art. 1.

I militari di 1ª categoria studenti di medicina, i quali ai termini dell'art. 120 della legge sul reclutamento ottennero di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, dovranno presentarsi ai rispettivi distretti militari nel mese di dicembre dell'anno in cui hanno conseguito il diploma di laurea.

Art. 2.

I comandanti dei distretti, dopo accertatisi che i detti inscritti annuiscono volontariamente all'assegnazione alle compagnie di sanità, l'inviano senza indugio alla direzione di sanità del corpo d'armata nella cui giurisdizione è instituita la scuola d'applicazione di sanità militare per essere incorporati nella locale compagnia di sanità.

I distretti non dovranno computare i detti individui nella quota degl'inscritti che essi devono fornire alle compagnie di sanità sul contingente dell'anno.

Art. 3.

Il Direttore di sanità trasmette subito l'elenco nominativo dei detti soldati al comando della divisione, il quale designa uno o più corpi di fanteria del presidio cui devono essere

aggregati i militari predetti per ricevere l'istruzione elementare militare.

Art. 4.

L'istruzione di cui sopra si eseguisce nei mesi di gennaio e febbraio, e verso la fine di quest'ultimo mese i detti militari saranno fatti rientrare alla compagnia di sanità; da cui faranno passaggio alla scuola d'applicazione il 1° del seguente marzo.

Art. 5.

Qualora, durante il periodo dell'istruzione militare, un soldato commettesse mancanze che intacchino la dignità del carattere o lascino presumere che non sia per divenire degno del grado di ufficiale cui aspira, il comandante del corpo compilerà un particolareggiato rapporto in accompagnamento del modulo 9 e lo trasmetterà al direttore di sanità.

Il direttore di sanità invierà il predetto rapporto ed il modulo 9 al Ministero, e, in attesa delle decisioni di questo, tratterrà presso la compagnia di sanità il militare di cui trattasi.

Art. 6.

La scuola di applicazione di sanità militare riceve in aggregazione i detti soldati di sanità (i quali allora prendono la denominazione di *soldati allievi medici*) per l'esecuzione di un corso d'istruzione teorico-pratico di 10 mesi conforme al prescritto dal regolamento della scuola.

Art. 7.

Compito il corso nella scuola d'applicazione, gli allievi, prima di essere nominati sottotenenti medici di complemento, sostengono un esame d'idoneità sulle materie stabilite dal regolamento predetto.

Ottenuta la nomina a sottotenenti medici è loro applicato il prescritto dalla Legge del 29 giugno 1882.

Militari di 2ª o di 3ª categoria laureati o studenti in medicina.

Art. 8.

I militari di 2ª o 3ª categoria studenti in medicina, in occasione della chiamata alle armi per istruzione della rispettiva classe e categoria, potranno essere ammessi a ritardare

la loro presentazione sino a quando abbiano conseguita la laurea medico-chirurgica, ma non oltre il 26° anno di età.

Quando poi dovranno presentarsi, essi, se aspirano alla nomina di sottotenente medico di complemento, ne faranno domanda corredata dal diploma originale di laurea, presentandola al comando del rispettivo distretto militare.

Art. 9.

In occasione della chiamata alle armi per istruzione della 2ª o 3ª categoria di una classe, possono pure fare domanda di venire sotto le armi per compiere il corso d'istruzione di cui all'art. 11 e quindi ottenere la nomina a sottotenente medico di complemento anche giovani laureati in medicina inscritti alla 2ª o 3ª categaria di classe diversa da quella chiamata, o che comunque non abbiano obbligo di presentarsi allora sotto le armi.

Art. 10.

I comandanti dei distretti, dopo la visita medica di accertamento dell'idoneità fisica, inviano i detti militari alla direzione di sanità del rispettivo corpo d'armata, per esservi aggregati alla compagnia di sanità e compiere il corso d'istruzione teorico-pratico. In pari tempo i distretti trasmettono al ministero della guerra (Direzione Generale delle leve e truppa) l'elenco nominativo dei predetti inscritti.

Art. 11.

I corsi d'istruzione che si eseguiscono presso l'ospedale principale della direzione hanno una durata uguale a quella per cui è chiamata la classe e categoria cui sono inscritti o con la quale si presentano volontariamente i giovani laureati. L'istruzione non potrà però mai essere minore di un mese anche per quelli di 3ª categoria.

Il Ministero si riserva di far compiere, quando lo giudichi conveniente, tali corsi d'istruzione presso la scuola d'applicazione di sanità militare.

Art. 12.

Le materie dell'insegnamento dei corsi d'istruzione presso gli ospedali sono:

a) Elementi d'istruzione militare;

b) Regolamento di disciplina militare, di servizio d'ospedale, e del servizio sanitario in guerra;

c) Principî generali e speciali più importanti di medicina legale militare;

d) Principî generali d'igiene militare;

e) Esercizio pratico di servizio sanitario militare.

I programmi dei corsi sono fissati dai Direttori di sanità della direzione cui sono aggregati detti soldati.

Art. 13.

Compiuti i corsi, i Direttori di sanità rilasciano una dichiarazione, dalla quale risulti se i laureati siano o no idonei a conseguire il grado di sottotenente medico di complemento.

Queste dichiarazioni vengono trasmesse, unitamente ai diplomi originali di laurea, al Ministero della guerra (Segretariato Generale) per le disposizioni ulteriori.

Militari di 1ª categoria in congedo illimitato laureati in medicina.

Art. 14.

I militari di 1ª categoria in congedo illimitato, i quali dopo aver adempito al loro obbligo di servizio sotto le armi, avessero conseguita la laurea medico-chirurgica, potranno fare domanda di essere nominati sottotenenti medici di complemento purchè non oltrapassino l'età di 33 anni.

Il Ministro — FERRERO.

N. **169**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO (Nota N. 91). — **Variazioni nella composizione di alcune brigate di cavalleria**. — 22 settembre.

A datare dal 1° ottobre prossimo le sotto accennate brigate di cavalleria saranno composte nel modo per ciascuna indicato:

3ª brigata,	reggimenti	Savoia (3°)	Montebello, (8°) e Vittorio Emanuele (10°).
4ª	id.	id.	Firenze (9°) e Foggia (11°).
5ª	id.	id.	Novara (5°) e Caserta (17°).
6ª	id.	id.	Piemonte Reale (2°), Monferrato (13°) e Alessandria (14°).

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1882. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 37. Pubblicato il 27 settembre 1882. Parte 1.

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

Roma, 24 settembre 1882.

Compio con animo commosso un ben gradito dovere portando a conoscenza dell'esercito il seguente telegramma che S. M. il Re, reduce dalla di Lui visita nelle provincie funestate dalle inondazioni, degnavasi dirigermi oggi da Firenze.

Il Ministro
FERRERO.

« Nella mia visita alle provincie venete colpite dalle sciagure delle inondazioni, ho potuto constatare, ed in ogni luogo ho avuto la consolazione di sentire, come in mezzo a tanto infortunio, l'esercito, sempre eguale a se stesso quando trattasi di soccorrere alle disgrazie, con mirabile slancio, colla massima abnegazione, prestò l'opera sua in modo superiore ad ogni elogio. Mi conforta in questa tristissima circostanza poter segnalare a V. E. questo nobile contegno dell'esercito, al quale prego manifestare la mia alta soddisfazione che va congiunta all'ammirazione ed alla riconoscenza degli abitanti di quelle provincie. »

« UMBERTO. »

Roma, — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N 38. Pubblicato il 27 settembre 1882. **Parte 1ª.**

SETTEMBRE 23. — Apertura all'esercizio dei tronchi Garlasco-Pavia e Pavia-Stradella, *pag.* 595.
» 23 — Apertura della fermata di Castelrosso, *pag.* 598.
» 23. — Cambio di nome della stazione Sieve a Nievole, *pag.* 599.
» 25. — Istruzione sulle armi per la fanteria, *pag.* 599.

Atto N. **170**. — FERROVIE (Nota N. 156) — **Apertura all'esercizio dei tronchi *Garlasco-Pavia* e *Pavia-Stradella*.** — 23 settembre.

Col giorno 11 corrente vennero aperti al pubblico servizio i tronchi *Garlasco-Pavia* e *Pavia-Stradella* appartenenti alla linea *Vercelli-Mortara-Pavia-Stradella*.

I nomi delle nuove stazioni colle relative distanze, sono indicate nella tavola annessa, in base alla quale si faranno le aggiunte alla parte 1ª del prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi, colle distanze da inserirsi nelle colonne 3 e 4 come segue.

	da	Chil.	da	Chil.
Barbianello	Broni	6	Cava Manara (Pavia)	16 23
Bressana Argine	Broni	11	Cava Manara (Pavia)	10 17
Bressana Botterone	Broni	15	Cava Manara (Pavia)	7 14
Garlasco	Cava Carbonara (Pavia)	14 22	Mortara	
Groppello	Cava Carbonara (Pavia)	8 16	Mortara	
Pinerolo Po	Broni	8	Cava Manara (Pavia)	13 20
Villanova d'Ardenghi	Cava Carbonara (Pavia)	4 12	Mortara	

Tavola poliometrica delle distanze fra stazione e stazione.

Garlasco										
6	Groppello									
10	4	Villanova d'Ardenghi								
14	8	4	Cava Carbonara							
22	16	12	9	Pavia						
28	22	18	15	7	Cava Manara					
35	29	25	22	14	7	Bressana Bottarone				
38	32	28	25	17	10	4	Bressana Argine			
41	35	31	28	20	13	7	3	Pinerolo Po		
44	38	34	31	23	16	10	6	3	Barbianello	
49	43	39	36	28	21	15	11	8	6	Broni
53	47	43	40	32	25	19	15	12	10	4	Stradella

Il Ministro — FERRERO.

N. 171. — FERROVIE (Nota N. 457) — **Apertura della fermata di *Castelrosso*.** — 23 settembre.

Col giorno 15 del corrente mese di settembre venne aperto al pubblico servizio la fermata di *Castelrosso* a chilometri 4 da *Chivasso* e chilometri 4 da *Torrazza* sulla linea *Torino-Milano*.

Le distanze per la detta fermata di *Castelrosso*, da inscriversi nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, sono quelle appresso indicate.

Parte I.

		da		da	
Castelrosso	16	Chivasso Chil.	4	Santhià Chil.	28

Parte III.

Tavola numero 16ª

Da Castelrosso alle stazioni sottoindicate

Torino *P.N.*	32	Livorno	15	Novara	69
Torino *P.S.*	27	Bianzè	20	Trecate	78
Settimo	16	Tronzano	25	Magenta	90
Brandizzo	8	Santhià	28	Vittuone	96
Chivasso	4	S. Germano	33	Rhò	104
Torrazza	4	Vercelli	47	Musocco	112
Saluggia	8	B. Vercelli	52	Milano	118
		Ponzana	59	Torino succursale	25

Il Ministro — FERRERO.

N. **172**. — FERROVIE (Nota N. 158) — **Cambio di nome della stazione *Pieve a Nievole***. — 23 settembre.

Si previene che a cominciare dal 26 corrente la stazione di *Pieve* a *Nievole*, sulla linea *Pisa-Pistoia*, cambierà la sua denominazione in quella di *Pieve Monsummano*.

Il Ministro — FERRERO.

N. **173**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMERTARI (Nota N. 200). — **Istruzione sulle armi per la fanteria**. — 25 settembre.

A modificazione di quanto è stabilito dall'*Atto* N. 149 del corrente anno circa il numero delle copie dell'istruzione sulle armi per la fanteria di cui devono provvedersi i distretti militari, questo Ministero prescrive che la provvista di tale istruzione sia ragguagliata alla dotazione di una copia pel comando e per ogni compagnia permanente e per ciascun reggimento, battaglione e compagnia di milizia mobile d'ogni singolo distretto.

Il Ministro. — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 39 Pubblicato il 4 ottobre 1882 **Parte 1.**

SETTEMBRE 30. — Modificazione al regolamento per le compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena, *pag.* 601.

» 30. — Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria, *pag.* 601

» 30. Aggiunte e varianti all'estratto del modello d'inventario del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 604.

OTTOBRE 2 Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna e del genio di uomini anziani delle classi anziane di cavalleria, *pag.* 612.

Atto N. **174**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 126). — **Modificazione al Regolamento per le compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (allegato N. 2, al regolamento di disciplina)** — 30 settembre.

A modificazione dell'allegato N. 2 all'allegato N. 12, del regolamento di disciplina militare si prescrive che i militari, i quali per condanna fanno passaggio agli stabilimenti militari di pena, debbano essere forniti, per conto dei propri corpi, di:

due asciugatoi;
due cravatte;

anzichè di uno solo di tali oggetti, come è attualmente disposto dall'allegato suddetto.

Il Ministro — FERRERO.

N. **175**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota 201). — **Istruzioni sul tiro ridotto per la fanteria.** — 30 settembre.

L'istruzione sul tiro ridotto, già attuata coll'*Atto* N. 68 del corrente anno presso tutte le truppe di fanteria escluse quelle dei distretti militari, viene ora estesa anche alle compagnie

ERRATA-CORRIGE.

All'Atto N. 138, 1882, pag. 410, Num. 32, *invece*: di cui al N. 18, *sostituire*: di cui al N. 17. — *Invece di*: come è detto al N. 18 *sostituire*: come è detto al numero stesso.

All'Atto N. 146, 1882, pag. 469, articolo 21, 2° capoverso, *invece di*: agli articoli 3, 7 e 9, *sostituire*: agli articoli 2 6 e 8.

permanenti dei distretti medesimi, ai collegi militari ed alle sette compagnie di disciplina, di punizione e speciali.

I comandi dei distretti, dei collegi e degli stabilimenti militari di pena dovranno perciò provvedere ciascuna delle loro compagnie eseguenti il tiro ridotto, di due copie della relativa istruzione di cui all'atto N. 68 già citato.

In tale circostanza si prescrive di recare alla istruzione ora detta le varianti seguenti:

Pagina 17, linea 5ª, *dopo le parole* « Per le compagnie alpine » *aggiungasi* « e per quelle dei battaglioni d'istruzione. »

Pagina 25, linea 4ª *invece delle parole* « ai laboratori pirotecnici « *si ponga* « alle direzioni territoriali d'artiglieria. »

Pagina 26, linea 21ª *si aggiunga* « 14°. I corpi si daranno carico e dimostreranno il consumo dei materiali pel tiro ridotto, sul rendiconto delle munizioni, inserendovi apposito foglio nel quale siano tracciate tante colonne quante sono le singole specie di oggetti prelevati dalle direzioni d'artiglieria.

Inoltre, non allestendosi per ora materiali per tiro ridotto altrove che presso i laboratori di precisione e pirotecnici, si prescrive pure che fino a nuovo ordine le scatole vuote, le parti di proiettili, i bossoli ed i cacciainneschi degradati, sieno dai corpi versati direttamente ai laboratori secondo il reparto territoriale seguente:

Al laboratorio di precisione pei corpi d'armata I, II e IV.

Al laboratorio pirotecnico di Bologna pei corpi d'armata III, V e VI.

Al laboratorio pirotecnico di Capua pei corpi d'armata VII, VIII, IX e X.

I prelevamenti di materiali nuovi si faranno invece, da ogni singolo corpo e distaccamento, presso le rispettive direzioni territoriali di artiglieria.

Il Ministro — FERRERO.

N. **176.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 202) — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello d'inventario del materiale d'artiglieria e genio.** — (Edizione 1878). — 30 settembre

8ª Categoria. — *Bardature, finimenti, ed accessori di bardatura.*

Numero di categoria	MODELLO REGOLAMENTARE Per batterie da montagna e materiali del Genio	Unità di misura	Prezzo regolamentare	Annotazioni
1	Arcioni da basto per affusti e cannoni .	N°	37 60	Abolito
2	Arcioni da basto per cofani	»	34 60	»
3	Bandelle anteriori da basto per affusti .	»	2 80	»
4	Bandelle posteriori da basto per affusti .	»	2 80	»
5	Bandelle anteriori da basto per cofani .	»	2 20	»
6	Bandelle posteriori da basto per cofani .	»	2 20	»
7	Bardature compiute per affusti	»	127 20	»
8	Bardature compiute per cofani	»	110 00	»
9	Basti compiuti per affusti e cannoni . .	»	58 00	»
10	Basti compiuti per cofani	»	54 20	»
11	Brache da bardatura a basto	»	7 00	Variante
12	Briglie da bardatura a salma	»	7 55	»
13	Cannoni da basto	»	» 40	Abolito
14	Camerelle da basto	»	» 30	»
17	Catene da collare	»	1 80	»
18	Chiavarde da basto per materiale telegrafico	»	» 60	Variante
20	Cinghie reggi-stanghe da basto per affusti	»	16 50	Abolito
21	Cinghie da basto con lunga	»	8 50	Variante
22	Collari a catena	»	5 00	Abolito
23	Contro-bardelle da basto per affusti a cannoni	»	0 90	»
24	Contro-bardelle da basto per cofani . .	»	2 50	»
26	Coregge di caricamento di affusti e cannoni per batteria da montagna . . .	»	2 90	Variante
27	Coregge di imbracatura di cofani . .	»	1 50	»
28	Coregge di caricamento di strumenti per batteria da montagna	»	2 00	»
29	Coregge di ritegno di brache per batteria da montagna	»	2 40	»
30	Coregge di ritegno da tirelle	»	» 60	Abolito
31	Lacciuoli da basto	»	» 10	Variante
33	Cuscinetti da groppiera	»	» 80	Abolito
37	Filetti di ferro di briglia da bardatura a salma	»	» 80	Variante
38	Funicelle da arcioni	»	» 50	Abolito
		»		

Numero di categoria	MODELLO REGOLAMENTARE Per batterie da montagna e materiali del Genio	Unità di misura	Prezzo regolamentare	Annotazioni
39	Funicelle da ripieghi, grosse	N°	1 40	Variante
40	Funicelle da ripieghi, sottili	»	1 80	»
41	Ganci da basto per redini	»	» 70	Abolita
42	Groppiere da basto per affusti e cannoni .	»	6 00	»
43	Groppiere da bardature a basto con riscontro e soprane	»	4 80	Variante
44	Guinzagli da briglia con para-occhi . .	»	» 70	Abolita
46	Pagliericci da basto	»	14 »	»
47	Pettorali da basto per affusti e cannoni .	»	8 50	»
48	Pettorali da bardatura a basto	»	5 50	Variante
49	Piastrette di rinforzo di arcioni . . .	»	0 40	Abolita
50	Porta redini da basto	»	0 70	»
51	Reggi pettorali con campanella . . .	»	0 90	»
52	Reggi stanghe a staffe da cinghia . . .	»	6 50	»
53	Riscontri biforcuti da basto	»	» 90	»
54	Riscontri da basto per braca	»	» 40	Variante
55	Riscontri semplici da groppiera . . .	»	» 70	Abolita
56	Tirelle da basto per cannoni	»	2 50	»
57	Bardature compinte per cannoni . . .	»	122 10	»
58	Fusti ferrati da basto per materiale telegrafico	»	22 70	Variante
59	Fusti ferrati da basto per strumenti da zappatori	»	62 70	»
60	Armature	»	40 00	Abolita
61	Bardature complete a basto per materiale telegrafico	»	115 15	Variante
62	Bardature complete a basto per strumenti da zappatori	»	130 35	»
63	Basti completti per materiale telegrafico .	»	90 30	»
65	Basti completi per strumenti da zappatori	»	99 50	»
66	Cinghie da basto con fibbia	»	11 00	Abolita
68	Collari	»	3 60	»
69	Coregge ferma cofanetto da basto per strumenti da zappatori	»	» 80	Variante
70	Coregge doppie di caricamento da basto per materiale telegrafico	»	2 50	»
1 bis	Coregge semplici di caricamento da basto per materiale telegrafico	»	1 00	»
2 bis	Coregge di caricamento da basto per strumenti da zappatori	»	» 90	»

Numero di categoria	MODELLO REGOLAMENTARE Per batterie da montagna e materiali del Genio	Unità di misura	Prezzo regolamentare	Annotazioni
3bis	Ferramenti lavorati grossi per basti . .	N°	1 45	Abolito
4bis	Ferramenti lavorati per basti	kg.	2 30	Variante
5bis	Museruole di briglia	N°		Abolito
6bis	Redini di briglia da bardatura a salma(paio)	»	1 75	Variante
7bis	Reggi tamburi da basto	»	10 00	Abolito
8bis	Frontali sottogola di briglia da bardatura a salma	»	» 80	Variante
9bis	Testiere di briglia da bardature a salma	»	4 30	»
10bis	Bracci di ferro porta-tamburo da basto pel materiale telegrafico	»	1 25	»
11bis	Tasche di cuoio da basto pel materiale telegrafico	»	5 00	»
12bis	Manovelle con catenella da basto pel materiale telegrafico	»	3 00	»
13bis	Armature da basto con chiavardette a dadi per batteria da montagna	»	45 00	»
14bis	Bardature a basto per batteria da montagna	»	84 15	»
15bis	Basti completi per batteria da montagna .	»	59 30	»
16bis	Chiavarde con dadi di armature da basto per batteria da montagna	»	» 40	»
17bis	Coregge di caricamento di affusti per batteria da montagna	»	2 30	»
18bis	Coregge reggi-ruote per batteria da montagna	»	1 70	»
19bis	Funi di caricamento per batteria da montagna	»	5 80	»
20bis	Copertura di inforcatura da basto . .	»	1 50	Aggiunta
21bis	Coregge di unione di stalle reggi-stanghe per batteria da montagna	»	2 50	»
22bis	Fermi di pettorale da basto	»	» 50	»
23bis	Fusti ferrati da basto per batteria da montagna	»	18 30	»
24bis	Passanti da basto	»	» 40	»
25bis	Ripari da basto	»	1 00	»
26bis	Stalle reggi-stanghe per batteria da montagna	»	2 00	»

Numero d'ordine	MODELLO REGOLAMENTARE Per batteria da montagna e materiali del Genio	Unità di misura	Prezzo regolamentare	Annotazioni
	Modello regolamentare. *Per trasporti a salma*			
311	Bardatura completa a basto per cofani di sanità	N°	91 50	Variante
312	Bardatura da salma per portantina . .	»	94 75	Abolito
313	Basti completi per cofani di sanità e per materiali di fanteria alpina	»	66 25	Variante
314	Basti per portantina	»	56 75	Abolito
315	Brache	»	3 50	»
316	Briglie	»	13 »	»
317	Catene da briglia	»	1 80	»
318	Cinghie con striscia	»	10 00	»
319	Coregge di caricamento da cofani, doppie	»	6 00	»
320	Coregge di caricamento per robe diverse .	»	1 80	Variante
321	Coregge di caricamento da portantine, lunghe	»	9 00	Abolito
322	Coregge di caricamento da portantine, mezzane	»	4 00	»
323	Coregge di caricamento da portantine, corte	»	2 00	»
325	Filetti di ferro	»	1 50	»
326	Fusti ferrati da basto per cofani di sanità e per materiali da fanteria alpina . .	»	23 65	Variante
327	Fusti ferrati per basti da portantina . .	»	28 15	Abolito
328	Groppiere	»	2 00	»
329	Guinzagli	»	2 00	»
330	Petti	»	6 00	»
331	Reggi-braca	»	1 50	»
332	Riscontri reggi-pettorale da basto . . .	»	» 60	Variante
333	Sottogola	»	» 70	Abolito
334	Testiere con para-occhi	»	7 00	»
335	Bardature complete a basto per materiali da fanteria alpina	»	94 10	Aggiunta
336	Cateuelle da basto per cofani	»	» 50	»
337	Sguance con para-occhi di briglia da bardature a salma	»	1 50	»
331 bis	Sguance sopra capi con para-occhi di briglia da bardature a salma	»	2 00	»

Numero d'ordine	MODELLO REGOLAMENTARE per batterie da montagna e materiali del Genio	Unità di misura	Prezzo regolamentare	Annotazioni
312 bis	Bardature complete a bardelle	N°	42 75	Aggiunta
313 bis	Bardelle complete	»	29 70	»
314 bis	Brache da bardelle	»	4 00	»
315 bis	Cinghie da bardella con lunghe . . .	»	3 00	»
316 bis	Cuscini da bardelle.	»	15 00	»
317 bis	Funicelle di braca da bardelle . . .	»	1 00	»
318 bis	Funi di caricamento di bardature a bardelle.	»	3 00	»
319 bis	Laccinoli da bardelle	»	» 10	»
320 bis	Pettorali da bardelle	»	1 00	»
321 bis	Porta redini da bardelle	»	» 30	»
322 bis	Reggi-braca da bardelle	»	1 00	»
323 bis	Riscontri di pettorali da bardelle . . .	»	» 40	»
324 bis	Riscontri reggi-braca da bardelle . . .	»	» 60	»
325 bis	Campanelle mezzo tonde da bardature a bardella	»	» 10	»
326 bis	Funicelle piccole da bardature a bardella.	»	» 35	»
327 bis	Sopracinghie da bardature a bardella .	»	2 50	»
	Modello vario.			
604	Bardatura completa a salma per portantine.	»	94 75	»
605	Basti per portantine	»	56 75	»
606	Coregge di caricamento da portantine, lunghe	»	9 00	»
607	Coregge di caricamento da portantine, mezzane	»	4 00	»
608	Coregge di caricamento da portantine, corte.	»	2 00	»
609	Fusti ferrati da basti per portantine . .	»	28 15	»

Num. d'ordine di categoria	Dettagli degli oggetti e composizioni varie 5ª Categoria.
	Per batterie da montagna e materiali del Genio.
14bis	**Bardatura a basto per batteria da montagna.** 1 Basto completo per batteria da montagna. 1 Braca da bardatura a basto. 1 Briglia da bardatura a salma. 1 Groppiera da bardatura a basto con riscontro e soprane. 1 Pettorale da bardatura a basto.
61	**Bardatura completa a basto per materiale telegrafico.** 1 Basto completo per materiale telegrafico. 1 Braca da bardatura a basto. 1 Briglia da bardatura a salma. 1 Groppiera da bardatura a basto con riscontro e soprane. 1 Pettorale da bardatura a basto.
62	**Bardatura completa a basto per strumenti da zappatore.** 1 Basto completo per strumenti da zappatore. 1 Braca da bardatura a basto. 1 Briglia da bardatura a salma. 1 Cofanetto da basto per strumenti da zappatore. 1 Groppiera da bardatura a basto con riscontro e soprane. 1 Pettorale da bardatura a basto.
15bis	**Basto completo per batteria da montagna:** 2 Chiappe di imbracature da basto. 1 Cinghia da basto con lunga. 1 Copertura da inforcatura da basto. 2 Coregge di caricamento da basto per batteria da montagna. 1 Cuscino da basto. 2 Fermi di pettorale da basto. 3 Funicelle da ripieghi, grosse. 1 Funicella da ripieghi, sottile. 1 Fusto ferrato da basto per batteria da montagna. 22 Laccinoli da basto.

Num. d'ordine di categoria	Dettagli degli oggetti e composizioni varie 8ª Categoria
	1 Passante da basto 2 Ripari da basto. 2 Riscontri da basto per braca. 2 Riscontri reggi-pettorale da basto.
63	**Basto completo per materiale telegrafico:** 4 Bracci di ferro porta tamburo da basto per materiale telegrafico. 2 Chiavarde da basto per materiale telegrafico. 1 Cinghia da basto con lunga. 1 Copertura da inforcatura da basto. 4 Coregge doppie di caricamento da basto per materiale telegrafico. 2 Coregge semplici di caricamento da basto per materiale telegrafico. 1 Cuscino da basto. 2 Fermi di pettorale da basto. 3 Funicelle da ripieghi grosse. 1 Funicella da ripieghi, sottile. 1 Fusto ferrato da basto per materiale telegrafico. 26 Lacciuoli da basto. 1 Manovella con catenella da basto per materiale telegrafico. 1 Passante da basto. 2 Ripari da basto. 2 Riscontri da basto per braca. 2 Riscontri reggi-pettorale da basto. 2 Tasche di cuoio da basto per materiale telegrafico.
65	**Basto completo per strumenti da zappatori:** 1 Cinghia da basto con lunga. 1 Copertura d'inforcatura da basto. 6 Coregge di caricamento da basto per strumenti da zappatore. 2 Coregge ferma cofanetto da basto per strumenti da zappatore. 1 Cuscino da basto. 2 Fermi di pettorali da basto. 1 Fusto ferrato da basto per strumenti da zappatore. 20 Lacciuoli da basto. 1 Passante da basto. 2 Ripari da basto.

Num. d'ordine di categoria	Dettaglio degli oggetti e composizioni varie.
	2 Riscontri da basto per braca.
	2 Riscontri reggi-pettorale da basto.
12	**Briglia da bardatura a salma:**
	1 Filetto di ferro di briglia da bardatura a salma.
	1 Guinzaglio di briglia.
	1 Redini di briglia da bardatura a salma (paio).
	1 Testiera di briglia da bardatura a salma.
9bis	**Testiera di briglia da bardatura a salma:**
	1 Frontale sottogola di briglia da bardatura a salma.
	1 Sguancia con para-occhi di briglia da bardatura a salma.
	1 Sguancia sopracapo con para-occhi di briglia da bardatura a salma.
	Per trasporti a salma.
312bis	**Bardatura completa a bardella:**
	1 Bardella completa.
	1 Briglia da bardatura da salma.
	1 Fune di caricamento da bardatura a bardella.
	1 Sopracinghia da bardatura a bardella.
311	**Bardatura completa a basto per cofani di sanità:**
	1 Basto completo per cofani di sanità e per materiali di fanteria alpina.
	1 Branca da bardatura a basto.
	1 Briglia da bardatura a salma.
	1 Groppiera da bardatura a basto con riscontro e sopraue.
	1 Pettorale da bardatura a basto.
335	**Bardatura completa a basto per materiali di fanteria alpina:**
	1 Basto completo per cofani di sanità e per materiali di fanteria alpina.
	1 Branca da bardatura a basto.
	1 Briglia da bardatura a salma.
	2 Coregge da imbracatura di cofani.
	1 Groppiera da bardatura a basto con riscontro e soprane.
	1 Pettorale da bardatura a basto.

Num. d'ordine di categoria	Dettaglio degli oggetti e composizioni varie
313bis	**Bardella completa:** 1 Braca da bardella. 4 Campanelle mezzo-tonde da bardatura a bardella. 1 Cinghia da bardatura con lunga. 1 Cuscino da bardella. 2 Funicelle di braca da bardella. 4 Funicelle piccole da bardatura a bardella. 2 Lacciuoli da bardella. 1 Pettorale da bardella. 1 Porta-redini da bardella. 1 Reggi-braca da bardella. 2 Riscontri di pettorale da bardella. 1 Riscontro reggi-braca da bardella.
313	**Basto completo per cofani di sanità e per materiale di fanteria alpina:** 4 Catenelle da basto per cofani. 2 Chiappe di imbracature da basto. 1 Cinghia da basto per lunga. 1 Copertura da inforcatura da basto. 2 Coregge di caricamento per robe diverse. 1 Cuscino da basto. 2 Fermi di pettorale da basto. 3 Funicelle da ripieghi, grosse. 1 Funicella da ripieghi, sottile. 1 Fusto ferrato da basto per cofani di sanità e per materiale di fanteria alpina. 22 Lacciuoli da basto. 1 Passante da basto. 2 Ripari da basto. 2 Riscontri da basto per braca. 2 Riscontri reggi-pettorale da basto.

Il Ministro — FERRERO.

N. **177.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. (Nota N. 24). — **Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna e del genio di uomini delle classi anziane di cavalleria.** — 2 ottobre.

A maggior schiarimento ed a parziale modificazione dell'atto N. 143 del 10 agosto u. s. questo Ministero determina quanto segue, circa l'assegnazione degli uomini appartenenti alle classi di cavalleria in congedo illimitato, in caso di mobilitazione.

Le due prime classi saranno inviate ai depositi dei rispettivi reggimenti.

Delle rimanenti tre classi, una sarà assegnata ai reggimenti del genio e le altre due ai reggimenti d'artiglieria da campagna. I distretti invieranno questi uomini al reggimento del genio o d'artiglieria che recluta nel distretto.

Ai reggimenti del genio sarà assegnata, a partire dal 1° gennaio 1883, la classe del 1856, la quale continuerà a rimanervi assegnata fino al suo passaggio nella milizia territoriale. Ogni triennio si farà così ai reggimenti di detta arma l'assegnazione di una nuova classe, che dovrà sempre essere la meno anziana delle tre.

Gli uomini, per tal modo assegnati ai reggimenti del genio, continuano a rimanere effettivi ai reggimenti di cavalleria, e la trasmissione dell'elenco graduale e nominativo prescritta dal citato atto N. 143, dovrà pur farsi dai distretti ai reggimenti del genio, per quanto riguarda la classe ai medesimi assegnata.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 40 Pubblicato il 10 ottobre 1882. **Parte 1.**

SETTEMBRE 21. — Regio Decreto col quale sono modificati alcuni paragrafi del regolamento sul reclutamento ed alcuni articoli degli elenchi B e C delle infermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare, *pag* 613.

Atto N. **178.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 124). — **Regio Decreto col quale sono modificati alcuni paragrafi del regolamento sul reclutamento ed alcuni articoli degli Elenchi B e C delle infermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare.** — 21 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 176 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con Nostro Decreto del 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª);

Visto il § 298 del regolamento sul reclutamento dell'esercito approvato con regio decreto del 30 dicembre 1877, N. 4252 (serie 2ª), ed il § 721 del regolamento stesso quale fu modificato col Nostro Decreto del dì 8 settembre 1881, N. 382 (serie 3ª);

Visti gli Elenchi B e C delle infermità e delle imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare, approvati col detto Nostro Decreto dal dì 8 settembre 1881;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai §§ 298 e 721 del regolamento anzidetto sono sostituiti i seguenti:

§ 298. Il perito sanitario è incaricato di riconoscere e definire l'indole e l'entità non solo delle infermità e delle imperfezioni addotte dagli inscritti, ma eziandio di ogni altra qualsiasi infermità od imperfezione da cui i medesimi per avventura si trovino affetti.

§ 721. Le rassegne di rimando sono affidate ad un ufficiale

generale o superiore rassegnatore, assistito da due ufficiali medici, sì l'uno che gli altri nominati dai comandanti di divisione militare.

Nel procedere a tali rassegne dovrà aversi per norma l'Elenco C annesso al presente regolamento, fatta eccezione per i militari che vanno per la prima volta sotto le armi, per i quali dovrà invece aversi per norma l'Elenco B.

Questi militari, cui, ai termini del precedente capoverso, sarà applicato l'Elenco B, ove non abbiano la statura prescritta dall'articolo 80 della legge, sono dichiarati inabili al servizio militare e quindi congedati.

Nella eccezione di cui al primo capoverso non sono compresi i volontari di un anno. I medesimi quando vanno sotto le armi, sono sottoposti, ove occorra, a rassegna di rimando con le norme dell'Elenco C.

Art. 2.

Alla intestazione dell'Elenco B di cui sopra è sostituita la seguente:

Elenco B.

delle imperfezioni fisiche e delle infermità che oltre quelle annoverate nell'Elenco A, sono causa di riforma degli inscritti innanti ai consigli di leva e nelle rassegne speciali, nonchè nelle rassegne di rimando di quei militari ascritti alla 1ª, alla 2ª o alla 3ª categoria che visitati ed arruolati presso i consigli di leva vanno per la prima volta sotto le armi.

Art. 3.

Agli articoli 4 e 87 dell'anzidetto Elenco B sono sostituiti ed aggiunti i seguenti:

Art. 4. La debolezza di costituzione persistente dopo esauriti i rimandi per rivedibilità prescritti dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Art. 4*bis*. La deficienza dello sviluppo toracico in rapporto alla statura.

Lo sviluppo toracico è insufficiente quando non raggiunge i limiti seguenti:

Il perimetro toracico dev'essere *almeno* di centimetri 80 per

le stature che raggiungono o superano m. 1,56 ma che non raggiungono m. 1,62.

Inoltre dev'essere *almeno* di centimetri 80 1|2 per le stature che raggiungono o superano m. 1,62 ma che non raggiungono m. 1,64; dev'essere *almeno* di centimetri 81 per le stature che raggiungono o superano m. 1,64 ma che non raggiungono m. 1,66 e così di seguito, colla stessa norma e giusta la tabella di cui nel presente articolo, ad ogni aumento di due centimetri nella statura, deve corrispondere un aumento di mezzo centimetro *almeno* nel perimetro toracico.

Gli inscritti che abbiano un perimetro toracico inferiore al minimum sopra citato delle misure perimetriche in rapporto alle diverse stature, devono essere giudicati nel modo seguente:

1° Quegli inscritti che hanno una deficienza di perimetro toracico di cinque o più centimetri sono senz'altro riformati;

2° Quelli che hanno una deficienza compresa fra cinque e due centimetri sono inviati alla prossima ventura leva, ed occorrendo a quella successiva;

3° Quelli che hanno una deficienza di due centimetri o meno, sono rimandati alla sessione completiva, ed occorrendo, alla prossima leva e dopo anche alla successiva.

La misura del perimetro toracico si prenderà dopo finita la espirazione e prima che incominci la inspirazione, tenendo l'inscritto le braccia rilasciate e pendenti.

Il nastro metrico regolamentare, quello cioè conforme al modello approvato dal Ministro della guerra, dev'essere applicato all'altezza dei capezzoli delle mammelle, in guisa che il sua margine superiore rada la base dei capezzoli e che esso circoscriva il torace in direzione orizzontale, ed in esatto contatto colla superficie cutanea, meno però nella parte di questa che corrisponde alla doccia spinale, sopra alla quale il nastro leggermente teso, deve passare a guisa di ponte.

TABELLA dimostrativa delle varie stature degli inscritti con le decisioni relative al rispettivo perimetro toracico.

STATURA	PERIMETRO toracico necessario per l'idoneità	PERIMETRO toracico motivante la riforma	PERIMETRO TORACICO motivante la rivedibilità	PERIMETRO TORACICO motivante il rinvio alla sessione completiva
Che reg. e sup. m. 1,56 ma non reg. 1,62	Cent. 80	C. 75 o men.	Che sup. C. 75 ma non reg. C. 78	Che reg. C. 78 ma non reg. C. 80
» » 1,62 » 1,64	» 80 1/2	» 75 1/2 »	» » 75 1/2 » » 78 1/2	» » 78 1/2 » » 80 1/2
» » 1,64 » 1,66	» 81	» 76 »	» » 76 » » 79	» » 79 » » 81
» » 1,66 » 1,68	» 81 1/2	» 76 1/2 »	» » 76 1/2 » » 79 1/2	» » 79 1/2 » » 81 1/2
» » 1,68 » 1,70	» 82	» 77 »	» » 77 » » 80	» » 80 » » 82
» » 1,70 » 1,72	» 82 1/2	» 77 1/2 »	» » 77 1/2 » » 80 1/2	» » 80 1/2 » » 82 1/2
» » 1,72 » 1,74	» 83	» 78 »	» » 78 » » 81	» » 81 » » 83
» » 1,74 » 1,76	» 83 1/2	» 78 1/2 »	» » 78 1/2 » » 81 1/2	» » 81 1/2 » » 83 1/2
» » 1,76 » 1,78	» 84	» 79 »	» » 79 » » 82	» » 82 » » 84
» » 1,78 » 1,80	» 84 1/2	» 79 1/2 »	» » 79 1/2 » » 82 1/2	» » 82 1/2 » » 84 1/2
» » 1,80 » 1,82	» 85	» 80 »	» » 80 » » 83	» » 83 » » 85
» » 1,82 » 1,84	» 85 1/2	» 80 1/2 »	» » 80 1/2 » » 83 1/2	» » 83 1/2 » » 85 1/2
» » 1,84 » 1,86	» 86	» 81 »	» » 81 » » 84	» » 84 » » 86
» » 1,86 » 1,88	» 86 1/2	» 81 1/2 »	» » 81 1/2 » » 84 1/2	» » 84 1/2 » » 86 1/2
» » 1,88 » 1,90	» 87	» 82 »	» » 82 » » 85	» » 85 » » 87
» » 1,90 » 1,92	» 87 1/2	» 82 1/2 »	» » 82 1/2 » » 85 1/2	» » 85 1/2 » » 87 1/2
» » 1,92 » 1,94	88	» 83 »	» » 83 » » 86	» » 86 » » 88

Art. 87. L'inscritto che presenti più infermità od imperfezioni, nessuna delle quali, presa isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata per motivare la riforma, sarà riformato in seguito ad osservazione in uno spedale militare, quando le dette infermità od imperfezioni pel loro complesso, concorrano direttamente o indirettamente a ledere una data funzione (per esempio la vista, la locomozione, la respirazione, ecc.) in modo da essere di ostacolo al servizio.

Tutte le malattie, deformità od imperfezioni non specificate in questo Elenco, le quali però rendono patentemente inabile al servizio militare, daranno luogo alla riforma, dopo che saranno accertate in uno spedale militare.

N. B. Ciascuna delle malattie, deformità od imperfezione sarà specificata per natura, grado e conseguenza dai medici nei loro giudizi.

Avvertenza.

Quando negli articoli del presente Elenco B è detto — *malattia persistente oltre il periodo della rivedibilità* — si avverte che non deve intendersi in modo assoluto e perentorio che siano da dichiararsi rivedibili tutti indistintamente gli inscritti affetti dalle malattie od imperfezioni annotate per la rivedibilità, ma che invece la rivedibilità deve pronunziarsi solamente allorquando si abbia fondata ragione di credere che la malattia possa guarire o per lo meno migliorare utilmente prima della prossima leva o di quella successiva.

Art. 4.

All'articolo 82 dell'Elenco C predetto è sostituito il seguente:

Art. 82. Il militare che presenti più imperfezioni od infermità nessuna delle quali presa isolatamente raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata per motivare la riforma, sarà riformato dietro proposta del direttore di un ospedale militare, quando le dette infermità od imperfezioni pel loro complesso, concorrano direttamente od indirettamente a ledere una data funzione (per esempio la vista, la locomozione, la respirazione, ecc.) in modo da essere di ostacolo al servizio.

Tanto le malattie, deformità od imperfezioni non specificate in questo Elenco, le quali però siano incompatibili con un utile servizio militare daranno luogo alla riforma, dietro proposta del direttore di un ospedale militare.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno esecuzione a cominciare dal 5 ottobre 1882.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 24 settembre 1882.

UMBERTO

FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 41. Pubblicato il 22 ottobre 1882 **Parte 1ª**

OTTOBRE 5. — R. Decreto per la formazione dei sei reggimenti alpini, *pag.* 619.
» 16. — Istruzioni generali di servizio per il funzionamento dei reggimenti alpini, *pag.* 624.
» 16. — Tabella di reclutamento dei reggimenti alpini, *pag.* 632.
» 16. — Modificazioni alla divisa degli ufficiali e della truppa degli alpini, *pag.* 638.
SETTEMBRE 21. — R. Decreto che istituisce l'ufficio materiale d'artiglieria e genio presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, *pag.* 639.
» 14. — Ufficio del materiale d'artiglieria presso i reggimenti d'artiglieria da campagnia. Attribuzioni del personale addetto al servizio del materiale nei reggimenti anzidetti e nei reggimenti del genio, *pag.* 639.

Atto N. **179**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 92) — **R. decreto per la formazione dei sei reggimenti alpini** — 5 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 18 luglio 1882, col quale furono stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° novembre 1882 gli Alpini saranno formati in sei reggimenti, conforme al riparto organico annesso al presente decreto, per ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Le sedi stabilite per i vari reparti alpini potranno transitoriamente essere mutate per esigenze di acquartieramento.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 5 ottobre 1882.

UMBERTO.

Ferrero.

Formazione dei Reggimenti Alpini.

Numero d'ordine e sedi dei Reggimenti	BATTAGLIONI		COMPAGNIE		Sedi invernali dei Battaglioni
	Denominazione dei Battaglioni	Sedi estive	N d'ordine	Sedi estive	
1° MONDOVI	Alto Tanaro	Pieve di Teco	1ª 2ª 3ª	Garessio Pieve di Teco	Mondovì
	Val Tanaro	Ceva	4ª 5ª 6ª 7ª	Ceva Cairo Montenotte Domodossola	Mondovì
	Valcamonica	Breno	52ª 53ª 54ª 55ª	Breno Rocca d'Anfo Solò	Chiari
2° BRA	Val Pesio	Triora	8ª 9ª 10ª 11ª	Triora Chiusa di Pesio	Bra
	Col Tenda	Borgo S. Dalmazzo.	12ª 13ª 14ª 15ª	Tenda Borgo S. Dalmazzo	Bra
	Val Schio	Schio	59ª 60ª 61ª	Schio Velo d'Astico Valdagno	Verona

Numero d'ordine e sedi dei Reggimenti	BATTAGLIONI		COMPAGNIE		Sedi invernali dei Battaglioni
	Denominazione dei Battaglioni	Sedi estive	N. d'ordine	Sedi estive	
3° FOSSANO	**Val Stura**	Vinadio	16ª 17ª	Demonte	Fossano
			18ª 19ª	Vinadio	
	Val Maira	Dronero	20ª 21ª	Dronero	Fossano
			22ª 23ª	Costigliole	
	Monti Lessini	Verona	56ª 57ª 58ª	Caprino Bosco Chiesanova.	Verona
4° TORINO	**Val Pellice**	Pinerolo	24ª 25ª	Luserna	Torino
			26ª 27ª	Pinerolo	
	Val Chisone	Fenestrelle	28ª 29ª	Fenestrelle	Torino
			30ª	Oulx	
			31ª	Bardonnecchia	
	Val Brenta	Bassano	62ª 63ª	Asiago	Bassano
			64ª	Feltre	

Numero d'ordine e sedi dei Reggimenti	BATTAGLIONI		COMPAGNIE		Sedi invernali dei Battaglioni
	Denominazione dei Battaglioni	Sedi estive	N. d'ordine	Sedi estive	
5° MILANO	**Val Dora**	Susa	32ª 33ª 34ª	Susa	Susa
	Mon Cenisio	Susa	35ª 36ª 37ª	Susa Giaveno	Susa
	Valtellina	Sondrio	44ª 45ª 46ª 47ª	Chiavenna Morbegno Sondrio	Milano
	Alta Valtellina	Tirano	48ª 49ª 50ª 51ª	Tirano Edolo	Milano
6° CONEGLIANO	**Val Orco**	Ivrea	38ª 39ª 40ª	Cuorgnè Bard	Ivrea
	Val d'Aosta	Aosta	41ª 42ª 43ª	Aosta Châtillon	Ivrea
	Cadore	Pieve di Cadore	65ª 66ª 67ª 68ª	Agordo Pieve di Cadore	Conegliano

Numero d'ordine e sedi dei Reggimenti	BATTAGLIONI		COMPAGNIE		Sedi invernali dei Battaglioni
	Denominazione dei Battaglioni	Sedi estive	N. d'ordine	Sedi estive	
segue 6° CONEGLIANO	**Val Tagliamento**	Gemona	69ª 70ª 71ª 72ª	Tolmezzo Gemona Cividale	Conegliano

A Roma, addì 5 ottobre 1882.

Visto d'Ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra

FERRERO.

N. **180**. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 93) — **Norme generali di servizio per il funzionamento dei reggimenti alpini**. — 16. ottobre.

Conforme è determinato dal Regio Decreto 5 ottobre 1882, il 1° novembre 1882 saranno formati i sei reggimenti alpini, in base al riparto dato dalla tabella annessa al detto R. Decreto e secondo il quadro organico prescritto dalla tabella graduale e numerica N. 19 annessa al R. Decreto del 18 luglio 1882.

NORME GENERALI DI SERVIZIO PER I REGGIMENTI ALPINI.

Ad ordinamento compiuto i reggimenti alpini funzioneranno come è in appresso indicato, in attesa che le relative prescrizioni siano inserte nei vari regolamenti e nelle istruzioni per la mobilitazione.

Costituzione dei reggimenti.

1. I reggimenti alpini costituiscono altrettanti corpi amministrativi come gli altri reggimenti dell'esercito e sono ordinati secondo l'organico e la formazione dati dalla relativa tabella graduale e numerica e da quella di formazione organica. Ad essi sono pertanto applicabili tutte le prescrizioni regolamentari in vigore al riguardo.

A somiglianza dei reggimenti di cavalleria, artiglieria e genio, hanno magazzini propri di arredamento (armi, vestiario, viveri di riserva, ecc.) e di equipaggiamento (salmerie, bardature, ecc.), tanto per gli uomini sotto le armi, quanto per quelli in congedo illimitato dell'esercito permanente e della milizia mobile, e per i reparti corrispondenti; oltre a ciò provvedono ai reparti di milizia territoriale alpina che debbono costituirsi nelle zone montane occupate da ciascun reggimento.

Dipendenza.

2. Il funzionamento regolamentare dei reggimenti alpini e dei reparti minori ed i rapporti di questi ultimi col rispettivo comando di reggimento e colle autorità superiori territoriali sono quelli in vigore per i reggimenti dell'arma di fanteria, sia per i distaccamenti, sia per i reparti presenti alla sede del comando del reggimento. I comandanti di reggimento debbono pertanto regolare in conseguenza la loro

azione sui reparti dipendenti e le loro relazioni di dipendenza colle autorità territoriali.

Relativamente all'indirizzo tecnico da darsi ai reparti alpini ed agli apparecchi e studi di mobilitazione i comandanti dei reggimenti alpini sono alla diretta dipendenza dei comandanti dei corpi d'armata nel cui territorio sonvi permanentemente di stanza reparti del reggimento. Gli ordini e le istruzioni dati al riguardo dai comandanti di corpo d'armata ai comandanti di divisione militare, ai quali incombe vigilarne la retta interpretazione ed esecuzione, sono pertanto anche direttamente comunicati ai comandanti dei reggimenti alpini.

Tale pluralità di dipendenza è naturale conseguenza della dislocazione dei battaglioni alpini, e, differente essendo l'indirizzo tecnico da darsi ai battaglioni secondo le zone montane nelle quali hanno sede, i comandanti dei reggimenti alpini avranno agio di sempre più migliorare l'indirizzo dato alle proprie truppe, traendo profitto degli utili ammaestramenti che verranno così a ricevere da più autorità militari superiori.

3. I battaglioni alpini distaccati permanentemente in altra divisione militare si regolano come è prescritto per simili distaccamenti in genere e, recandosi alle sedi invernali, rimangono sotto il comando dell'ufficiale superiore più anziano.

Gli ordini e le istruzioni relativi all'indirizzo tecnico od agli apparecchi e studi di mobilitazione, che dai comandanti di corpo d'armata, o direttamente o per mezzo dei comandi di divisione, venissero impartiti a detti battaglioni distaccati, debbono pure dai comandanti di corpo d'armata essere comunicati ai comandanti dei reggimenti alpini cui si riferiscono.

I comandanti di reggimento oltre alla sorveglianza incessante e speciale sopra i propri battaglioni permanentemente distaccati, debbono recarsi di persona alle sedi di questi ultimi una volta al trimestre e quando occorra per esigenze di servizio; debbono inoltre assistere per turno alle esercitazioni estive dei singoli battaglioni del proprio reggimento.

La speciale organizzazione dei reggimenti alpini richiede però che dai comandanti dei reggimenti sia lasciata ai comandanti di battaglione, e da questi ai comandanti di compagnia, una maggiore libertà d'azione, senza però varcare i limiti di una regolare dipendenza amministrativa e disciplinare.

Assegnazioni e variazioni degli ufficiali e della truppa.

4. Le assegnazioni di ufficiali ai reggimenti alpini procederanno colle norme stabilite per i reggimenti dell'arma di fanteria, tenuto conto della specialità del servizio alpino; gli ufficiali subalterni non potranno però esservi assegnati se non dopo aver compiuto con buon esito il corso speciale sulle armi, tiro e zappatori.

A tale effetto i corpi dell'arma di fanteria dovranno annotare sullo specchio e specchietto caratteristico di tutti gli ufficiali la loro presunta attitudine al servizio alpino, indicando se l'ufficiale gradisca o no tale destinazione.

5. Allo scopo di rendere, nei limiti del possibile, famigliare ai propri ufficiali superiori ed inferiori la conoscenza delle varie zone montane assegnate al reggimento, i comandanti dei reggimenti alpini debbono proporre al Ministero i passaggi di compagnia e di battaglione che reputino convenienti. Possono però di loro autorità ordinare detti cambi per gli ufficiali subalterni fra le compagnie ed i battaglioni dislocati alla stessa frontiera.

Onde poi tutti gli ufficiali superiori alpini siano in grado di assumere il comando di un battaglione e per evitare che i maggiori siano di troppo distolti da tale comando, la carica di relatore sarà nei reggimenti alpini esercitata anche dai tenenti colonnelli.

6. Per quanto riguarda gli uomini di truppa, i comandanti di reggimento dispongono per i passaggi dalle compagnie agli stati maggiori di reggimento e di battaglione ed al deposito, avvertendo però che, all'atto dell'invio in congedo illimitato, tutti gli uomini di truppa tolti in tal modo alle compagnie debbono farvi ritorno effettivo.

Non è invece in facoltà dei comandanti di reggimento di ordinare passaggi di compagnia per i caporali e soldati, a meno che tali passaggi siano in armonia col riparto dato dalla relativa tabella di reclutamento (*Atto* N. 181 del 1882).

Ne consegue che, tanto per gli uomini sotto le armi, quanto per quelli in congedo illimitato, tutte le compagnie alpine debbono essere sempre costituite in relazione all'apposita tabella di reclutamento.

7. Sui fogli di congedo illimitato dei militari alpini dovrà essere indicato non solo il reggimento, ma altresì il battaglione e la compagnia alla quale ciascun militare appartiene.

All'effetto di mettere in relazione col nuovo ordinamento i fogli di congedo illimitato dei militari che già si trovano in tale posizione, il Ministero disporrà perchè si facciano le relative variazioni.

Siccome però può avvenire, e per varie cause, che non sia possibile fare a tutti i militari in congedo illimitato la variazione suddetta, così dovrà dalle varie autorità avvertirsi a tale possibilità in caso di richiamo sotto le armi per istruzione od altro; e per conseguenza, presentandosi militari alpini, dovranno assicurarsi anzitutto se la compagnia indicata sul loro foglio di congedo illimitato sia quella o di quelle cui deve dar reclute il mandamento al quale il militare appartiene. In caso affermativo dirigeranno quel militare alla compagnia indicata nel foglio di congedo, altrimenti lo dirigeranno ad una compagnia cui somministri uomini il rispettivo mandamento.

Ruoli matricolari.

8. Per poter adempiere alle prescrizioni contenute nel N. 1 ed a quelle che verranno date in seguito ai N. 9 e 10, i reggimenti alpini, oltre ai ruoli mod. N. 8 da impiantarsi come nei reggimenti di artiglieria e genio per gli uomini dell'esercito permanente e della milizia mobile, ed oltre i ruoli tascabili delle compagnie, devono tenere in corrente per compagnia:

a) I ruoli speciali degli uomini di truppa di 1ª categoria in congedo illimitato effettivi alle singole compagnie dell'esercito permanente (Modello annesso);

b) I ruoli speciali degli uomini di truppa già effettivi alle singole compagnie e transitati alla milizia mobile (Modello annesso);

c) I ruoli degli ufficiali di complemento ed altri assegnati alle compagnie dell'esercito permanente ed ai reparti di milizia mobile.

Dai comandi dei reggimenti alpini deve pure essere richiesta annualmente ai distretti l'indicazione delle classi di 1ª categoria dell'arma di fanteria, ed occorrendo delle classi di 2ª e di 3ª categoria, che dovranno costituire i reparti di milizia territoriale alpina nel territorio assegnato a ciascun reggimento alpino. Oltre a ciò richiederanno ai distretti i ruoli degli ufficiali e dei graduati di truppa dei reparti stessi di milizia territoriale alpina.

Copia dei ruoli sopra indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) e delle

indicazioni relative alla milizia territoriale è tenuta dai comandanti dei battaglioni alpini, corrispondentemente alle proprie compagnie ed ai reparti di milizia mobile e di milizia territoriale alla cui costituzione debbono provvedere in caso di mobilitazione, in base a speciali istruzioni impartite in proposito ad ogni reggimento alpino.

Chiamata di classi in tempo di pace.

9. In tempo di pace la chiamata sotto le armi della nuova leva o di classi in congedo illimitato procede nel modo seguente:

a) Gl'inscritti di leva di 1ª categoria, tosto assegnati ai reggimenti alpini, sono avviati alle sedi dei rispettivi battaglioni, ricevendo dai distretti di reclutamento soltanto la gavetta, il cucchiaio, il tasca-pane, il farsetto a maglia ed il libretto personale; occorrendo, i distretti possono però provvederli degli oggetti di vestiario di cui abbiano assoluto bisogno. Il loro arredamento si compie presso le sedi invernali dei battaglioni alpini;

b) Le classi di 1ª categoria dell'esercito permanente o della milizia mobile, richiamate alle armi in tempo di pace per istruzione ed appartenenti ai mandamenti effettivi di reclutamento dei reggimenti alpini, si presentano direttamente alla sede della rispettiva compagnia o del rispettivo battaglione alpino, secondo verrà indicato nel manifesto di chiamata. Al loro arredamento provvedono i battaglioni in relazione alla dislocazione dei magazzini;

c) I richiamati di 1ª categoria che appartengono a mandamenti di complemento, siano essi di classi ascritte all'esercito permanente o di classi ascritte alla milizia mobile, si presentano al rispettivo distretto e, tanto questi quanto quelli dei mandamenti effettivi che si presentassero direttamente al proprio o ad altro distretto, vengono inviati, provvisti della gavetta, del cucchiaio e del tasca-pane, alle sedi invernali od estive dei battaglioni del rispettivo reggimento, come verrà indicato nelle disposizioni relative alla chiamata;

d) Le classi di 2ª e di 3ª categoria dei mandamenti di reclutamento alpino, chiamate per la prima volta all'istruzione in tempo di pace, si presentano ai rispettivi distretti come è stabilito per tutti gli altri uomini delle classi stesse. Gli uomini poi di dette classi, che dai distretti vengono assegnati agli alpini, sono avviati alle sedi estive od invernali dei battaglioni alpini, come verrà indicato dal Ministero nelle dispo-

sizioni relative alla chiamata. A detti uomini debbono dai distretti essere distribuiti soltanto gli oggetti indicati al capoverso precedente per i richiamati di 1ª categoria;

e) Qualora poi in tempo di pace si procedesse alla costituzione di reparti alpini di milizia mobile o di milizia territoriale, mediante richiamo o chiamata alle armi di classi in congedo illimitato, tutte le operazioni si dovranno compiere come è detto in seguito per le chiamate in caso di mobilitazione;

f) Nei casi di richiami di classi i comandanti dei reggimenti alpini, trascorso il tempo utile per la presentazione, rimettono ai rispettivi distretti di reclutamento l'elenco degli uomini che si sono presentati direttamente e li informano poi delle presentazioni successive. I distretti, tenuto conto di questi elenchi, degli uomini presentatisi ad essi e delle notizie che hanno sui militari in congedo illimitato, procedono, ove occorra, alle dichiarazioni di diserzione.

Chiamata di classi in caso di mobilitazione.

10. In caso di mobilitazione la chiamata delle classi di 1ª categoria dell'esercito permanente e della milizia mobile appartenenti ai reggimenti alpini è fatta a cura dei reggimenti stessi. La presentazione degli uomini ed il loro arredamento procede come si è detto ai capoversi *b*) e *c*) del N. 9 per il tempo di pace, e nel tempo indicato dalle speciali istruzioni comunicate ai reggimenti alpini in precedenza.

I reggimenti si servono dei comandi di battaglione come organi per tali chiamate e, nei relativi manifesti, debbono essere indicate le sedi dei comandi alpini ai quali debbono presentarsi i richiamati per essere arredati. Presso le stesse sedi saranno costituiti i reparti di milizia mobile alpina.

11. In modo analogo a quanto sopra si è detto per la chiamata e la costituzione dei reparti di milizia mobile procedono i reggimenti alpini per la chiamata e la costituzione dei reparti di milizia territoriale, attenendosi alle indicazioni loro fornite dai distretti ed accennate al N. 8.

12. Trascorso, in caso di mobilitazione, il tempo utile per la presentazione dei chiamati alle armi, i comandanti dei reggimenti alpini si regolano come è detto al N. 9, capoverso *f*).

13. La chiamata di classi di 2ª categoria dei mandamenti alpini di reclutamento ascritte all'esercito permanente od alla milizia mobile è fatta, in caso di mobilitazione, come in tempo di pace, cioè a cura dei distretti unitamente alle classi di 2ª

categoria cui appartengono. Gli uomini che già avessero ricevuto l'istruzione militare presso i battaglioni alpini saranno inviati alle sedi invernali di detti battaglioni, conformemente a quanto è prescritto dal capoverso *d*) del N. 9.

Magazzini di arredamento e di equipaggiamento.

14. Per soddisfare alle prescrizioni indicate ai numeri precedenti circa la chiamata di classi, il loro arredamento e la costituzione di reparti di milizia mobile e di milizia territoriale, presso i reggimenti alpini sono costituiti appositi magazzini, alle sedi estive od a quelle invernali secondo le località.

Detti magazzini sono provvisti delle dotazioni stabilite dal Ministero in modo che possano far fronte alle chiamate ed alla formazione di reparti nelle diverse località.

Apposite istruzioni, da comunicarsi ai reggimenti alpini, stabiliscono la dislocazione dei magazzini, le dotazioni dei medesimi, come debba essere organizzato il servizio di custodia in tempo di pace ed il loro funzionamento in caso di mobilitazione.

15. Per la buona conservazione degli oggetti di arredamento, i comandanti dei reggimenti alpini provvedono poi al cambio periodico degli oggetti depositati nei magazzini costituiti alle sedi estive.

Per effetto del nuovo ordinamento dato agli alpini, restano aboliti gli atti N. 179 e 185 del 1881, e le disposizioni di cui alla lettera D dell'atto N. 84 del 1878, non che l'atto N. 3 del 1882. Sono pure soppresse le attribuzioni affidate ai distretti amministrativi dei battaglioni alpini.

Il Ministro — FERRERO.

N.° 74 del Catalogo.

.° REGGIMENTO ALPINO BATTAGLIONE . . . . . .

..ª. COMPAGNIA

RUOLO SPECIALE *degli uomini di 1ª categoria (dell'esercito permanente o della milizia mobile) in congedo illimitato.*

N°. d'ordine del ruolo speciale	N. corrispondente del ruolo mod. N. 8	GRADO od IMPIEGO SPECIALE	COGNOME e NOME	Classe di leva	Mandamento cui appartiene	*Annotazioni*

N. **181**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 125). — **Tabella di reclutamento dei reggimenti alpini.** — 16 ottobre.

L'annessa tabella di reclutamento dei reggimenti alpini sostituisce quella data dall'*Atto* N. 183 del 1881.

Il Ministro — FERRERO.

Reggimento alpino	Battaglione alpino	COMPAGNIE e loro sede	Distretti di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
1°	Alto Tanaro	1ª Garessio	Mondovì	Frabosa soprana — Garessio — Mondovì — Pamparato.
		2ª Pieve di Teco .	Savona	Albenga — Andora — Borgomaro — Finalborgo — Noli — Pietra Ligure — Pieve di Teco — Porto Maurizio.
		3ª	Mondovì	Mondovì — Ormea.
	Val Tanaro	4ª 5ª Ceva	Mondovì	Bagnasco — Bossolasco — Carrù — Ceva — Dogliani — Mondovì — Monesiglio — Murazzano — Priero — Vicoforte.
		6ª Cairo Montenotte	Savona	Cairo Montenotte — Calizzano — Dego — Millesimo — Sassello.
		7ª Domodossola . .	Novara	Baceno — Crodo — Domodossola — S.ª Maria Maggiore.
				Mandamenti di complemento dei battaglioni Alto Tanaro e Val Tanaro
			Massa	Bagnone — Camporgiano — Castelnuovo Garfagnana — Fivizzano — Gallicano — Piazza al Serchio — Pontremoli.
	Valcamonica	52ª 53ª Breno	Brescia Bergamo	Bovegno — Breno — Pisogne. Lovere — Vilminore.
		54ª Rocca d'Anfo . .	Brescia	Bagolino — Gardone — Gargnano — Preseglie — Salò — Vestone.
		55ª Salò		
				Mandamenti di complemento del battaglione Valcamonica.
			Bergamo	Sarnico — Zogno.

Reggimento alpino	Battaglione alpino	COMPAGNIE e loro sede	Distretti di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
2°	Val Pesio	8ª 9ª Triora	Savona	Ceriana — Dianomarina — Dolcedo — Oneglia — S. Remo — S. Stefano al mare — Taggia — Triora.
		10ª 11ª Chiusa di Pesio .	Cuneo Mondovì	Boves — Chiusa di Pesio — Cuneo — Limone Piemonte — Peveragno. Villanova di Mondovì.
	Col Tenda	12ª 13ª Tenda	Cuneo Savona	Cuneo — Tenda. Bordighera — Dolceacqua — Ventimiglia.
		14ª 15ª Borgo S. Dalmazzo	Cuneo	Borgo S. Dalmazzo — Boves — Cuneo — Limone Piemonte — Peveragno — Roccavione — Valdieri.
			Massa	**Mandamenti di complemento dei battaglioni Val Pesio e Col Tenda.** Aulla — Borzonasca — Calice — Carrara — Chiavari — Cicagna — Fosdinovo — Massa — Mulazzo — Rapallo — S. Stefano d'Aveto — Sesta Godano — Tresana — Varese Ligure.
	Val Schio	59ª Schio	Vicenza	Schio (comuni montani) — Thiene (comuni montani) — Valdagno.
		60ª Velo d'Astico . .	Verona	Tregnago.
		61ª Valdagno	Vicenza	Arzignano.
			Udine	**Mandamento di complemento del battaglione Val Schio.** Sacile.

Reggimento alpino	Battaglione alpino	COMPAGNIE e loro sede	Distretti di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
3°	Val Stura	16ª 17ª 18ª 19ª Demonte . . . . Vinadio	Cuneo	Caraglio — Demonte — Prazzo — Valgrana — Vinadio.
	Val Maira	20ª 21ª Dronero	Cuneo	Busca — Dronero — S. Damiano Macra.
		22ª 23ª Costigliole . . .	Cuneo	Costigliole — Saluzzo — Paesana — Sampeyre — Sanfront — Venasca — Verzuolo.
				Mandamenti di complemento dei battaglioni Val Stura e Val Maira.
			Genova	Campofreddo — Pontedecimo — San Pier d'Arena (comune di Rivarolo Ligure) — Ronco — Scrivia — Savignone — Torriglia — Voltri.
	Monti Lessini	56ª 57ª Caprino	Verona	Bardolino — Caprino Veronese — S. Pietro Incariano — Verona (comuni montani).
		58ª Bosco Chiesanova	Verona	Verona (pretura di Grezzana ed altri comuni montani).
			Vicenza	Vicenza (comuni montani).
				Mandamento di complemento del battaglione Monti Lessini.
			Udine	Spilimbergo.

Reggimento alpino	Battaglione alpino	COMPAGNIE e loro sede	Distretti di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
4°	Val Pellice	24ª / 25ª Luserna	Pinerolo / Cuneo	Luserna S. Giovanni — Torre Pellice. Barge — Revello — Saluzzo.
		26ª / 27ª Pinerolo	Pinerolo	Bricherasio — Cumiana — Fenestrelle — Perosa Argentina — Perrero — Pinerolo — S. Secondo di Pinerolo.
	Val Chisone	28ª / 29ª Fenestrelle	Pinerolo	Bricherasio — Cumiana — Fenestrelle — Perosa Argentina — Perrero — Pinerolo — S. Secondo di Pinerolo.
		30ª Oulx 31ª Bardonnecchia	Pinerolo	Cesana Torinese — Oulx — Susa (comuni di Chiomonte e Exilles).
				Mandamenti di complemento dei battaglioni Val Pellice e Val Chisone
			Parma	Bedonia — Berceto — Borgotaro.
			Piacenza	Bardi — Ferriere — Ottone.
			Novara	Borgosesia — Canobbio — Intra — Omegna — Ornavasso — Scopa — Varallo.
			Vercelli	Biogliо — Cossato — Crevacuore — Masserano.
	Val Brenta	62ª / 63ª Asiago	Vicenza	Asiago — Bassano (comuni montani) — Marostica (comuni montani) — Fonzaso.
		64ª Feltre	Belluno	Feltre — Fonzaso.

Reggimento alpino	Battaglione alpino	COMPAGNIE e loro sede	Distretti di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
5°	Val Dora	32ª, 33ª Susa	Torino	Ceres — Corio — Fiano — Lanzo Torinese — Rivara — Rivoli — Viù.
		34ª	Pinerolo	Almese — Bussoleno — Condove — Susa.
	Mon Cenisio	35ª, 36ª Susa	Torino	Ceres — Corio — Fiano — Lanzo Torinese — Rivara — Rivoli — Viù.
			Pinerolo	Almese — Bussoleno — Condove — Susa.
		37ª Giaveno	Pinerolo	Avigliana — Giaveno.
				Mandamenti di complemento dei battaglioni Val Dora e Moncenisio.
			Como	Castiglione d'Intelvi — Menaggio — Porlezza.
			Varese	Cuvio — Luvino — Maccagno.
	Valtellina	44ª Chiavenna	Lecco	Chiavenna — Introbbio — Traona.
		45ª Morbegno	Como	Bellaggio — Bellano — Dongo — Gravedona.
		46ª, 47ª Sondrio	Lecco	Bormio — Grossotto — Morbegno — Ponte in Valtellina — Sondrio — Tirano.
			Bergamo	Piazza Brembana.
	Alta Valtellina	48ª Tirano	Lecco	Bormio — Grossotto — Morbegno — Ponte in Valtellina — Sondrio — Tirano.
		49ª	Bergamo	Piazza Brembana.
		50ª, 51ª Edolo	Brescia	Edolo.
			Bergamo	Clusone — Gandino.
				Mandamenti di complemento dei battaglioni Valtellina ed Alta Valtellina.
			Bergamo	Almenno S. Salvatore — Alzano Maggiore — Caprino Bergamasco — Trescorre Balneario.

Reggimento alpino	Battaglione alpino	COMPAGNIE e loro sede	Distretti di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
6°	Val Orco	38ª 39ª Cuorgnè	Ivrea	Castellamonte — Cuorgnè — Lessolo — Locana — Pavone Canavese — Pont Canavese — Vico Canavese — Vistrorio.
		40ª Bard	Ivrea Vercelli	Ivrea — SettimoVittone — Verrès. Graglia.
	Val d'Aosta	41ª 42ª Aosta	Ivrea	Aosta — Gignod — Morgex — Quart.
			Vercelli	Andorno Cacciorna — Mosso S.ª Maria.
		43ª Châtillon	Ivrea	Châtillon — Donnaz — Verrès.
			Vercelli	Andorno Cacciorna.
	Cadore	65ª 66ª Agordo	Belluno	Agordo — Belluno — Longarone.
		67ª 68ª Pieve di Cadore .	Belluno Udine	Auronzo — Pieve di Cadore. Ampezzo.
	Val Tagliamento	69ª 70ª Tolmezzo	Udine	Maniago — Moggio — Tolmezzo.
		71ª Gemona	Udine	Gemona — Tarcento.
		72ª Cividale		Cividale — S. Pietro al Natisone.
				Mandamento di complemento dei battaglioni Cadore e Val Tagliamento
			Treviso	Valdobbiadene.

N. **182.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 245). — **Modificazioni alla divisa degli ufficiali e della truppa degli alpini.** 16 ottobre.

Stante la formazione dei reggimenti alpini, le disposizioni vigenti circa la divisa degli ufficiali e della truppa degli alpini saranno modificate nel modo seguente a datare dal 1° novembre del corrente anno:

Ufficiali. — Gli ufficiali portano il numero del reggimento nel disco mobile del fregio del cappello e nel fregio del berretto; la penna è bianca per gli ufficiali superiori, scura per gli altri ufficiali.

I comandanti dei reggimenti alpini sostituiscono l'*Aigrette* alla penna bianca nei casi in cui debbono fregiarsene, come è stabilito per i comandanti di reggimento.

Truppa. — Gli uomini di truppa portano il numero del reggimento nel disco mobile del fregio del cappello e nel fregio sul berretto; la penna è scura per tutti indistintamente.

In ogni reggimento la nappina di lana collocata sulla sinistra del cappello, della stessa forma dell'attuale ma ripiena e senza indicazione alcuna, è:

Gialla per lo stato maggiore di reggimento e per il deposito;

Bianca, rossa, verde o *bleu* per i battaglioni (stato maggiore e compagnie) secondo l'ordine nel quale sono indicati nel R. decreto di formazione per ogni reggimento alpino (*Atto* N. 179 del 1882)

Sugli spallini gli uomini di truppa effettivi alle compagnie portano il numero della compagnia ricamato in bianco; quelli effettivi agli stati maggiori di battaglione le iniziali S. M. pure ricamate in bianco; quelli effettivi allo stato maggiore di reggimento le iniziali S. M. ricamate in giallo; quelli effettivi al deposito l'iniziale D. ricamata in giallo.

Transitoriamente, e sino a consumazione, gli uomini di truppa delle compagnie continueranno a far uso delle nappine di lana rossa coll'indicazione del numero della compagnia.

Il Ministro — FERRERO.

N. **183**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 94). — **R. Decreto che istituisce l'ufficio materiale d'artiglieria presso i reggimenti d'artiglieria da campagna.** — 29 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882;

Visto il Nostro Decreto in data 18 luglio 1882 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il servizio del materiale, nei reggimenti d'artiglieria da campagna è istituito un ufficio del materiale d'artiglieria retto da un tenente colonnello.

Art. 2.

Il Nostro Ministro della guerra determinerà le norme che regoleranno l'andamento dell'ufficio anzidetto.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1882.

UMBERTO.

Ferrero.

N. **184**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 95). — **Ufficio materiale d'artiglieria presso i reggimenti d'artiglieria da campagna. Attribuzioni del personale addetto al servizio del materiale dei reggimenti anzidetti e nei reggimenti del genio.** — 14 ottobre.

In esecuzione del R. Decreto in data 29 settembre 1882 (*Atto* N. 183) e viste le tabelle organiche che fanno seguito al R. Decreto, in data 18 luglio 1882, N. 831 (*Atto* N. 147), le quali stabiliscono che presso i reggimenti d'artiglieria da campagna vi sia un tenente colonnello capo dell'ufficio materiale e negli stessi reggimenti ed in quelli del genio un ca-

pitano per il materiale, si prescrive quanto segue onde provvedere con determinate norme alle attribuzioni del personale addetto al servizio del materiale nei reggimenti predetti.

Il servizio del materiale nei reggimenti d'artiglieria da campagna e del genio si estende a tutti i materiali in consegna al reggimento compresi nel modello per gli inventarî del materiale d'artiglieria e genio, descritti nel registro Mod. N. 48 prescritto dal regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria e genio, in data 31 dicembre 1880. Questo servizio che finora, nei reggimenti d'artiglieria da campagna, era alla dipendenza diretta del relatore, verrà d'ora in poi in essi retto dal tenente colonnello capo dell'ufficio materiale, restando il relatore capo dell'ufficio d'amministrazione a senso dell'articolo 4, § 20, parte II del regolamento d'amministrazione.

All'ufficio del materiale saranno addetti, il capitano ufficiale pel materiale, il ragioniere d'artiglieria ed uno scrivano locale, e ne dipenderanno, per quanto riguarda il servizio del materiale, il sottufficiale addetto alla selleria generale, il guardacarreggio reggimentale ed il personale del laboratorio di riparazione.

Il capo dell'ufficio del materiale è responsabile verso il comandante del reggimento dell'assestamento e manutenzione di tutto il materiale d'artiglieria descritto nel registro Mod. 48 di cui sopra, dell'andamento del laboratorio delle riparazioni e di tutto ciò che ha tratto alle prescrizioni che interessano la mobilitazione del reggimento per quanto riguardano il materiale suddetto; egli è responsabile verso il consiglio d'amministrazione della parte contabile che ha tratto al materiale stesso.

Sotto gli ordini del capo dell'ufficio materiale, l'ufficiale per il materiale avrà l'incarico di dirigere e sorvegliare il laboratorio di riparazione; gli ordini di lavoro dovranno essere dati dal comandante il reggimento. L'ufficiale pel materiale ed il ragioniere d'artiglieria disimpegneranno le funzioni di consegnatari del materiale conservato nei magazzini del consiglio.

Come ufficiale superiore, il capo dell'ufficio del materiale fa parte del consiglio d'amministrazione del reggimento, come prescrive l'art. 5° parte II del regolamento d'amministrazione, surroga il relatore durante le sue assenze tenendo contemporaneamente il proprio ufficio, e fa le veci di comandante di corpo quando tale incarico possa spettargli a senso del § 259 del regolamento di disciplina.

Nelle assenze il capo dell'ufficio del materiale verrà surrogato nei suoi incarichi dall'ufficiale pel materiale, come pure verrà surrogato dall'ufficiale pel materiale quando assume il comando del reggimento tenendo anche la carica di relatore.

Il tenente colonnello capo dell'ufficio del materiale, come gli altri ufficiali superiori potrà ricevere dal comandante del reggimento altri incarichi nello interesse del servizio (Art. 61 § 278 del regolamento di disciplina).

L'ufficiale pel materiale nei reggimenti del genio avrà l'incarico di tenere i registri e le carte contabili riflettenti il materiale, sorvegliare i magazzini d'immediata dipendenza del consiglio d'amministrazione del reggimento, e di eseguire le prescrizioni che interessano la mobilitazione del reggimento per quanto riguarda il materiale del genio, sotto la dipendenza diretta del relatore.

Per quanto riguarda i lavori da eseguirsi nel laboratorio di riparazione, per le provviste e collaudazioni e per ciò che ha tratto alla contabilità si seguiranno in massima le prescrizioni del regolamento per il servizio del materiale delle armi d'artiglieria e del genio, in data 31 dicembre 1880.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1882. — Tip. C. Voghera.

24 OTT 82

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 42. Pubblicato il 22 ottobre 1882. Parte 1.

OTTOBRE 17. — Apertura della nuova stazione di Larino, *pag.* 643.
» 18. — Dimensioni del berretto degli ufficiali *pag.* 644.
» 19. — Costruzione di una batteria normale d'assedio. — Istruzioni sulla pistola a rotazione mod. 1874. — Caricamento delle batterie da cm. 9. BR. (Ret.), *pag.* 644.

Atto N. 11. FERROVIE. (Nota N. 459). — **Apertura della nuova stazione di Larino.** — 17 ottobre.

Col giorno 20 dello scorso mese di agosto è stata aperta all'esercizio la stazione definitiva di *Larino* della linea Termoli-Campobasso, e soppressa quella provvisoria omonima.

È però le distanze chilometriche fra stazione e stazione indicate nella tavola poliometrica inserta a pag. 171 del *Giornale Militare* parte 1ª dell'anno corrente, verranno modificate come appresso:

Termoli	Guglionesi Portocannone	S. Martino in Pensilis	Ururi Rotello	
37	28	21	10	LARINO

Le distanze poi indicate nelle colonne 3 e 4 della parte 1ª del prontuario militare da Larino alle stazioni di Foggia e Pescara verranno modificate come segue:

	da			da		
LARINO	Foggia	Chil.	124	Pescara	Chil.	127

Il Ministro. — FERRERO.

N. **186.** DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 246) **Dimensioni del berretto degli ufficiali.** — 18 ottobre.

La foggia del berretto in uso per gli ufficiali di tutte armi e corpi del regio esercito viene modificata come segue:

L'altezza del di dietro del berretto è ridotta a millimetri 90 e quella del davanti a millimetri 75. È ammessa, in queste dimensioni, la tolleranza di 1 centimetro in più pei berretti da ufficiale superiore e per quelli degli ufficiali la cui statura superi 1^m 70.

La *sopraffascia* dovrà essere alta 35 millimetri comprese le filettature; il *soggolo*, senza fibbia, è composto di due semplici passanti di cuoio nero verniciato.

Tutte le altre parti del berretto, i fregi e i distintivi di grado, rimangono invariate.

Il Ministro — FERRERO.

N. **187.** — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA (Nota N. 12). — **Costruzione di una batteria normale d'assedio. — Istruzioni sulla pistola a rotazione Mod. 1874 — Caricamento delle batterie da cm. 9 BR (Ret.).** — 19 ottobre.

Sono state pubblicate le seguenti istruzioni:

Istruzione per la costruzione d'una batteria normale d'assedio;

Maneggio, nomenclatura, conservazione, puntamento e tiro della pistola a rotazione Mod. 1874.

Caricamento delle batterie da cm. 9 BR (Ret.).

Le indicazioni relative al prezzo ed alla distribuzione di dette istruzioni sono inserte nel *Giornale d'artiglieria e genio*, anno corrente. Parte 1ª, pagine 332, 334 e 446.

Il Ministro — FERRERO.

Roma — Tip. C. Voghera.

24 OTT 82

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 43. Pubblicato il 28 ottobre 1882 Parte 1.

OTTOBRE 22 — Istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza, *pag.* 645
» 23 — Nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento e appendice al regolamento, *pag.* 661.
» 22 — Modificazioni al regolamento sull'uniforme *pag.* 664.
» 22 — Modificazioni all'uniforme degli ufficiali dei carabinieri reali, *pag.* 666.
» 23 — Modificazioni all'istruzione sulla divi . pei carabinieri reali, *pag.* 667.
» 25 — Circa la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali nuovi promossi, *pag.* 677.

Atto N. **188.** DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 34). — **Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza** — 22 ottobre.

§ 1. *Disposizioni preliminari.*

1. Per offrire agli ufficiali che prestano servizio a cavallo un mezzo sicuro ed economico di provvedersi di cavalli, il Ministero dispone perchè annualmente venga acquistato dal commercio un sufficiente numero di cavalli di forme più distinte e di maggior prezzo di quelli di truppa, e per la scelta nei reggimenti di cavalleria di un numero di cavalli che hanno raggiunto l'età di anni 13, per essere distribuiti agli ufficiali che ne facciano domanda.

Questi cavalli sono denominati *di agevolezza.*

Quelli acquistati dal commercio vengono dichiarati tali al momento del loro acquisto, ed assegnati ai reggimenti di cavalleria; epperciò, giunti al corpo, verranno inscritti, oltre che sulla matricola del corpo, anche nel ruolo d'agevolezza, e sebbene distribuiti negli squadroni con trattamento eguale a quelli di truppa, dovranno essere assoggettati, per il loro addestramento, a norme speciali in relazione al servizio cui sono destinati. I cavalli di agevolezza avranno soltanto il numero di matricola sullo zoccolo.

Tali cavalli non potranno essere tolti dai ruoli di agevolezza senza l'autorizzazione del Ministero.

2. I cavalli d'agevolezza sono distinti in tre categorie.

La 1ª categoria è destinata a rifornire:

Gli ufficiali delle armi a cavallo (*cavalleria, artiglieria,*

treno d'artiglieria e del genio e corpo di stato maggiore), i colonnelli dell'arma del genio, i comandanti dei reggimenti di fanteria, dei bersaglieri e alpini che ne facciano domanda.

La 2ª categoria per rifornire:

Tutti gli altri ufficiali cui spettano razioni di foraggio, compresi i sovraindicati comandanti di corpo ed ufficiali del treno d'artiglieria e del genio che ne facciano domanda.

La 3ª categoria per rifornire:

Gli ufficiali delle armi del genio di fanteria e medici che ne facciano domanda.

Alle suddette tre categorie se ne aggiunge un'altra speciale esclusivamente destinata a rifornire gli ufficiali generali, i colonnelli comandanti di brigata ed i colonnelli di stato maggiore, artiglieria e cavalleria che ne facciano domanda con cavalli distinti della scuola normale di cavalleria, scelti fra quelli perfettamente addestrati e che si trovino alla scuola da più di due anni.

Questi cavalli saranno distribuiti al prezzo stesso di rimonta fino all'età di 8 anni compiuti, e con diminuzione di L. 100 all'anno per quelli che superano la detta età.

3. Alla 1ª categoria saranno assegnati i cavalli di statura non inferiore a metri 1,52, appositamente acquistati, che per forme e complessione presentino maggiore attitudine al servizio nelle armi a cavallo, abbiano compiuto l'età d'anni 5 e non superino quella d'anni 8.

Alla 2ª categoria saranno assegnati tutti gli altri cavalli acquistati per essere distribuiti di agevolezza, della statura non inferiore a metri 1,50, e di età non maggiore di anni 9.

Alla 3ª categoria saranno assegnati i cavalli dei reggimenti di cavalleria che, avendo raggiunto il 13° anno di età, sono in condizione di promettere ancora un buon servizio.

§ 2. *Distribuzione annuale.*

4. Gli ufficiali di qualunque grado ed arma, i quali abbiano diritto all'indennità cavalli, possono essere ammessi a ricevere cavalli di agevolezza.

Gli ufficiali che siano in debito verso la massa rimonta, potranno concorrere alla scelta di un cavallo d'agevolezza solo quando si obblighino a corrispondere alla massa stessa, trascorsi i 40 giorni, la somma che, cumulata col prezzo del nuovo cavallo, venisse a superare il debito massimo che la massa può avere, salvo casi eccezionalissimi, sui quali il Ministero si riserva di determinare volta per volta.

5. I capi di corpo e di servizio spediscono ogni anno direttamente al Ministero della guerra un elenco degli ufficiali loro dipendenti che desiderano un cavallo di agevolezza, e che sono nelle condizioni volute per poterlo ottenere, indicando per ciascun ufficiale;

a) la categoria in cui chiede di scegliere ed alla quale abbia diritto;

b) l'ammontare del debito verso la propria massa rimonta;

c) il numero dei cavalli, di cui è provvisto.

Detti elenchi dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° di febbraio.

6. Una commissione nominata e presieduta dal comandante la brigata di cavalleria, a cui appartiene il reggimento nel quale devono essere scelti i cavalli, composta di un ufficiale superiore (tenente colonnello o maggiore), di due ufficiali inferiori che abbiano fatta domanda di un cavallo d'agevolezza, e di un ufficiale veterinario segretario con voto deliberativo, procede alla ripartizione dei cavalli, che trovansi inscritti sul ruolo di agevolezza fra la 1ª e la 2ª categoria, secondo i criteri accennati al n. 3, e farà la scelta nel reggimento di quelli da ascriversi alla 3ª categoria, esclusi i cavalli dei sottufficiali, quando siano loro stati assegnati da oltre un anno.

Per gli squadroni distaccati in Sicilia, se occorre, sarà formata una commissione sul luogo stesso, presieduta da un maggior generale appositamente designato dal comandante di corpo d'armata, composta di tre altri ufficiali membri, e di un veterinario con voto deliberativo.

Il Ministero farà conoscere ai presidenti delle commissioni il numero dei cavalli che dovranno scegliere, per ogni categoria, in ciascun reggimento ed il relativo prezzo medio.

7. I cavalli così prescelti sono descritti, distinti per categorie, su ruoli mod. 175-A, conformi all'annesso esempio pratico, che i comandanti di brigata di cavalleria trasmettono direttamente al Ministero per il 1° di marzo. Su tale ruolo va indicato il prezzo che la commissione assegna ad ogni cavallo; e questo prezzo vuol essere regolato in modo che la somma totale portata nell'elenco riesca uguale al numero dei cavalli moltiplicato per il prezzo fissato dal Ministero a senso del n. 6.

I cavalli non distribuiti in un anno, saranno ripresentati l'anno successivo, qualora riuniscano ancora i requisiti fissati nel n. 3, e se non distribuiti, passeranno cavalli di truppa.

8. Ricevuti i suindicati ruoli, il Ministero:

a) Annuncia nel *Giornale Militare* il giorno in cui deve aver luogo la distribuzione dei cavalli d'agevolezza;

b) Fa conoscere ai capi di corpo e di servizio quali degli ufficiali rispettivi sono ammessi alla distribuzione, e presso quale reggimento, quali debbono essere esclusi quando per avventura il numero delle domande superasse quello dei cavalli disponibili;

c) Notifica ai comandanti dei reggimenti di cavalleria il nome degli ufficiali ammessi alla distribuzione presso ciascuno di essi, e la categoria nella quale dovranno scegliere il cavallo.

9. La distribuzione dei cavalli d'agevolezza ha luogo normalmente nei mesi di marzo o di aprile di ogni anno.

10. I comandanti dei reggimenti di cavalleria presiederanno la distribuzione, rimpiazzando per tale operazione il comandante la brigata nella presidenza della commissione di cui al n. 6.

11. Nel giorno che precede la distribuzione i comandanti dei reggimenti di cavalleria permetteranno che i cavalli siano veduti dagli ufficiali ammessi alla scelta, e che questi possano prendere conoscenza degli stati signaletici, sui quali dev'essere indicato il prezzo di ciascun cavallo; provvederanno inoltre perchè i cavalli stessi siano presentati all'aperto, e montati, facendo conoscere agli ufficiali interessati l'ora in cui avrà luogo tale presentazione.

12. L'ufficiale ammesso alla distribuzione può farsi rappresentare da altro ufficiale nella scelta ed accettazione del cavallo, purchè ne abbia dato partecipazione per iscritto al comandante del reggimento, presso il quale è stato ammesso a scegliere il cavallo.

13. L'assegnazione dei cavalli è fatta per sorteggio in ciascuna delle tre categorie. — A tale scopo, nel giorno fissato per la distribuzione verrà assegnato a ciascun cavallo della stessa categoria un numero progressivo, che sarà annotato sugli stati signaletici e su di un cartellino da appendersi in modo appariscente alla criniera del cavallo stesso. I numeri saranno imbussolati in tre urne corrispondenti alle tre categorie, alla presenza degli ufficiali ammessi alla distribuzione. I nomi di questi, scritti su apposite schede, saranno parimente imbussolati in tre urne distinte ed estratti uno ad uno. Di mano in mano che viene estratto il nome di un ufficiale, questi estrae a sua volta un numero, e gli rimane assegnato così il cavallo distinto con quel numero.

14. È fatta facoltà agli ufficiali di cambiare fra loro, subito dopo l'estrazione, i cavalli toccati rispettivamente in sorte,

facendone dichiarazione al presidente della commissione. Il cambio può essere fatto soltanto fra cavalli della stessa categoria secondo l'assegnazione di cui al n. 13.

L'ufficiale che non si presenta al sorteggio, o non vi si fa rappresentare, decade di pien diritto dalla concessione del cavallo, qualunque siasi la causa dell'impedimento, ed il suo nome non sarà per conseguenza imbussolato pel sorteggio.

15. Dopo eseguita l'estrazione a sorte, l'ufficiale può rinunciare a prendere il cavallo toccatogli.

Gli ufficiali, che rinunciarono a prendere il cavallo toccato loro in sorte nella prima estrazione, potranno essere ammessi subito dopo ad un secondo ed ultimo sorteggio, fatto colle stesse norme indicate al n. 13 sui cavalli non ancora estratti e su quelli che furono rinunciati.

16. L'ufficiale acquirente deve provvedere la cavezza, la coperta e quant'altro occorre pel trasporto del cavallo.

§ 3. *Pagamento.*

17. L'importo del cavallo distribuito è addebitato sulla massa rimonta dell'ufficiale che lo ha ricevuto.

L'addebito ha luogo trascorsi i 40 giorni di cui al n. 21, ovvero quando il cavallo muoia o divenga inabile per incuria dell'utente prima che sia trascorso il suddetto tempo.

18. L'ufficiale acquirente deve pagare L. 10 a titolo di mancia a quel soldato che ha avuto in custodia il cavallo di agevolezza dopo che fu scelto dalla commissione, o comperato dal commercio. Tale mancia sarà corrisposta dal corpo che ha dato il cavallo, solo allorquando questo sarà passato in proprietà dell'ufficiale cioè dopo trascorso il termine della guarentigia. Il corpo, che avrà pagata la mancia, ne ripeterà il rimborso da quello cui l'ufficiale appartiene; a quest'ultimo ne sarà poi fatta ritenzione sullo stipendio.

19. Le spese di trasporto sono interamente a carico dell'ufficiale acquirente.

20. Ultimata la distribuzione, i comandanti dei reggimenti, presso cui ebbe luogo, trasmetteranno al Ministero uno specchio indicante il numero dei cavalli distribuiti ed i prezzi di vendita, il nome, grado e corpo degli ufficiali acquirenti, come pure il numero ed il prezzo dei cavalli rimasti indistribuiti.

Trasmetteranno inoltre al comandante del corpo, cui l'ufficiale appartiene, lo stato signaletico del cavallo ceduto.

21. L'ufficiale che ha preso un cavallo d'agevolezza può restituirlo al corpo, dal quale l'ha avuto, nel termine di 40 giorni, decorrenti da quello della distribuzione, senza che sia tenuto a dichiarare il motivo della restituzione, ben inteso che il cavallo in questo frattempo non abbia sofferto per incuria dell'utente.

La restituzione dei cavalli di 3ª categoria può aver luogo nel solo caso in cui nel suddetto spazio di tempo si manifestasse in essi un qualche vizio redibitorio, oppure cadessero ammalati senza colpa degli utenti.

La domanda di restituzione dev'essere fatta al proprio comandante di corpo, o capo di servizio, e da questo partecipata a quello del corpo che diede il cavallo.

Le spese di viaggio pel ritorno al corpo del cavallo sono sempre a carico dell'ufficiale.

22. Quando nei quaranta giorni successivi a quello della distribuzione il cavallo morisse per causa non dipendente da incuria dell'utente, il prezzo non viene più addebitato alla massa rimonta dell'ufficiale.

§. 4 *Proibizione di cedere e vendere cavalli di agevolezza.*

23. L'ufficiale che ha avuto un cavallo di agevolezza non può venderlo o cederlo, salvo nei casi di cui ai seguenti numeri 24 e 25, se non dopo trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto, e sempre che abbia interamente saldato il debito di massa, riferentesi a quel cavallo.

24. Quando nel termine di tempo fissato dal numero precedente, o prima che l'ufficiale abbia saldato il suo debito di massa, il cavallo sia diventato non più atto al servizio da sella, il consiglio d'amministrazione permanente del corpo cui l'ufficiale appartiene può autorizzarne la vendita, dopo constatata l'inabilità al servizio del cavallo.

La somma ricavata da questa vendita va versata alla massa rimonta dell'ufficiale, allorchè il debito non sia saldato.

Gli ufficiali che si trovano lontani dalla sede del proprio consiglio d'amministrazione permanente, per ottenere l'autorizzazione di vendere il cavallo, dovranno presentarlo al consiglio d'amministrazione permanente d'uno dei corpi vicinjori, preferibilmente a cavallo, da designarsi dal proprio comandante di distaccamento o capo di servizio, onde ne venga riconosciuta l'inabilità.

Constatata l'inabilità del cavallo, l'ufficiale trasmetterà la re-

lativa dichiarazione al proprio consiglio d'amministrazione permanente per ottenere l'autorizzazione di venderlo.

Gli ufficiali amministrati dall'ufficio di personali militari vari la presenteranno invece al proprio capo di servizio, al quale spetta, in questo caso, di dare l'autorizzazione per la vendita.

25. Anche prima che siano trascorsi quattro anni, e prima che sia saldato il debito di massa, ma non prima che siano trascorsi i 40 giorni di guarentigia, l'ufficiale che ha avuto un cavallo d'agevolezza può, previo l'assenso del proprio consiglio d'amministrazione permanente, cederlo ad un altro ufficiale, il quale si trovi nelle condizioni volute per aspirare ad un cavallo d'agevolezza a senso del n. 4, ed abbia diritto di prelevarlo nella categoria a cui appartiene il cavallo stesso. L'acquirente subentra nel debito del cedente, e le differenze di prezzo sono regolate privatamente tra i due ufficiali.

§ 5. *Restituzione dei cavalli d'agevolezza.*

26. L'ufficiale che, cessando dal servizio effettivo per collocamento in ritiro od in riforma, per dimissione o per qualunque altro motivo, si trovi in debito di massa, deve restituire il cavallo d'agevolezza avuto, o saldarne il debito.

Deve pure restituire il cavallo d'agevolezza l'ufficiale che, essendo in debito di massa, fosse collocato in una posizione in cui gli venga a cessare l'indennità cavalli.

In entrambi i suaccennati casi il cavallo da restituire non dovrà eccèdere l'età d'anni 11.

La restituzione non è obbligatoria per l'ufficiale che cessa dal servizio o dall'aver diritto all'indennità cavalli senza debito di massa, ancorchè non siano trascorsi quattro anni dalla data della concessione del cavallo, oppure venga collocato in disponibilità o in una delle posizioni d'aspettativa nelle quali conservi l'indennità cavalli.

27. Tale restituzione sarà fatta al proprio corpo, se l'ufficiale appartiene ad un reggimento di cavalleria, e se l'ufficiale è di altro corpo, al reggimento di cavalleria che sarà indicato dal Ministero ad istanza del comandante del corpo o capo di servizio cui l'ufficiale è ascritto. Gli ufficiali distaccati in Sicilia, od altrove a grande distanza dalla sede del rispettivo reggimento, potranno chiedere al Ministero, per via del proprio comandante di corpo, di restituire il cavallo ad un reggimento di cavalleria di sede più vicina. Tali domande di restituzione devono essere corredate dallo stato signaletico del cavallo, e

conto della massa rimonta rilasciati dal corpo cui appartiene il richiedente.

28. Le spese di viaggio per la condotta del cavallo alla sede del corpo che deve riceverlo vanno a carico dell' ufficiale restituente.

29. Il consiglio d'amministrazione permanente che deve ricevere il cavallo, riconosciutane la identità e la idoneità al servizio come cavallo di truppa, ed accertatosi che non superi l'età di anni 11, e riunisca tutti i requisiti di cui al § 1, ne determina il prezzo, che va accreditato alla massa rimonta dell'ufficiale.

Qualora il consiglio d'amministrazione rifiutasse il cavallo, questo dovrà essere venduto privatamente per cura dell'ufficiale proprietario, e la somma ricavata dovrà essere versata alla massa rimonta in estinzione del debito.

30. Il prezzo cui può essere valutato il cavallo di agevolezza restituito non deve eccedere mai quello d'acquisto, diminuito di tanti dodicesimi quanti sono gli anni che l'ufficiale ha tenuto il cavallo; in questo computo gli anni incominciati non saranno considerati come compiuti, che allorquando siano già trascorsi 6 mesi.

31. Il debito della massa rimonta dell'ufficiale deceduto deve essere pagato dagli eredi; esso è considerato come debito verso lo Stato. Epperò, appena avvenuto il decesso, (a meno che gli eredi saldino il debito,) per cura del consiglio d'amministrazione o del superiore da cui l'ufficiale dipendeva, deve essere ritirato il cavallo di agevolezza qualunque sia la sua età e la sua condizione di servizio, e si deve procedere agli incumbenti prescritti dai numeri precedenti per la restituzione. Se il prezzo cui il cavallo è stato valutato non bastasse a soddisfare il debito, e l'ufficiale fosse morto insolvibile, se ne riferirà al Ministero per le disposizioni occorrenti.

Questa disposizione è pure applicabile all'ufficiale che si rendesse disertore.

32. Alle stesse condizioni della restituzione obbligatoria di cui ai numeri precedenti è fatta facoltà di restituire il cavallo d'agevolezza all'ufficiale nei casi di cui al n. 26 che non sia in debito di massa, e così agli eredi di un ufficiale deceduto senza un tale debito, purchè il cavallo da restituirsi non superi l'età di anni 9.

Il prezzo del cavallo così restituito è pagato all'ufficiale od all'erede di esso dal corpo che ha ricevuto il cavallo.

33. I cavalli restituiti a senso di questo § sono presi

in forza come di truppa. Vanno però inscritti sul ruolo di cui al n. 7 collo esatto prezzo d'acquisto, ad eccezione di quelli accennati al n. 29 che abbiano superato l'età di anni 9, i quali dovranno essere considerati senz'altro come cavalli di truppa. Copia di tale registrazione sarà mandata volta per volta al Ministero mediante elenco suppletivo.

34. Il corpo acquirente deve inoltre trasmettere al Ministero l'atto di compera del cavallo munito di marca da bollo da L. 1, a carico del venditore, affinchè si possa provvedere al rimborso per via di mandato da spiccarsi sopra il capitolo relativo del bilancio.

35. I cavalli di agevolezza degli ufficiali accennati nell'ultimo comma del N. 2, dovranno essere restituiti alla scuola normale di cavalleria alle condizioni contenute nel presente §, salvo che potranno essere accettati fino all'età di anni 13 compiuti.

§ 6. *Cessione di altri cavalli.*

36. L'ufficiale, cui venga a cessare l'indennità cavalli, può ottenere dal Ministero l'autorizzazione di cedere ad un reggimento di cavalleria anche cavalli che abbia acquistato in via privata, purchè si tratti di cavalli che riuniscano i requisiti voluti dal § 1, e non oltrepassino i 9 anni di età.

L'ufficiale a cui venga a diminuire il numero delle razioni foraggio per effetto di cambiamento di posizione, senza che gli cessi l'indennità cavalli, può essere autorizzato dal Ministero a restituire un cavallo d'agevolezza, o cederne uno di sua proprietà, qualora abbia un numero di cavalli maggiore delle razioni foraggio che percepirà nella nuova posizione, e sempre quando non superi l'età di anni 11, se si tratta di cavallo d'agevolezza, e di anni 9 se è di proprietà privata.

37. Il massimo prezzo, cui potranno essere valutati dalla amministrazione reggimentale i cavalli di proprietà privata ceduti a senso del numero precedente, è fissato in L. 1200.

38. Nei quaranta giorni successivi a quello della cessione il reggimento acquirente può restituire il cavallo all'ufficiale senza addurre i motivi di tale restituzione, ben inteso che il cavallo in questo frattempo non abbia sofferto per incuria. Epperò il pagamento del cavallo non dev'essere effettuato che dopo il suddetto termine di tempo.

L'avviso di restituzione dev'essere mandato all'interessato con lettera raccomandata, all'indirizzo che all'uopo deve aver lasciato al corpo acquirente.

39. Le spese tutte, sia per la condotta del cavallo alla sede del reggimento che deve riceverlo, sia pel viaggio di ritorno in caso di restituzione, vanno a carico dell'ufficiale.

40. Le modalità per constatare l'attitudine del cavallo al servizio, fissarne il prezzo, compilare l'atto di compera, inscriverlo sul ruolo di cui al n. 7, e farne notificazione al Ministero sono le medesime prescritte dal § 5.

§ 7. *Visite ai cavalli restituiti o ceduti.*

41. In occasione delle ispezioni annuali amministrative, i generali ispettori devono farsi presentare i cavalli acquistati durante l'anno dai corpi a mente dei §§ precedenti, per riconoscere se in tali acquisti siansi dai consigli d'amministrazione tutelati gli interessi dello Stato; e di ciò deve essere fatta speciale menzione nel rapporto d'ispezione.

§ 8. *Cavalli indistribuiti, restituiti o ceduti.*

42 I cavalli rimasti disponibili dopo la distribuzione generale di cui al n. 13, e quelli posteriormente avuti per restituzione o per cessione a senso del n. 21 e dei §§ 5 e 6 possono essere concessi anche lungo l'anno (soltanto però a tutto dicembre) agli ufficiali che ne facciano domanda.

Non possono essere accordati altri cavalli all'infuori di quelli oradetti e compresi nell'elenco trasmesso al Ministero.

Le domande per queste singole concessioni saranno fatte al comandante del corpo, e da questo trasmesse al Ministero.

43. I cavalli di nuova rimonta annotati come disponibili per cavalli di agevolezza non debbono prestar servizio quali cavalli di truppa, fino a quando sia completamente ultimato il loro addestramento.

Quando nel corso dell'anno taluno di questi cavalli venisse riconosciuto non più atto al servizio cui era stato prescelto, il comandante del reggimento ne riferirà al Ministero per essere autorizzato a cancellarlo dai ruoli dei cavalli disponibili per ufficiali.

44. Al tempo in cui, giusta il § 2, dev'essere rinnovato il ruolo dei cavalli d'agevolezza, tutti quelli rimasti indistribuiti, provengano essi dagli acquisti fatti nell'anno precedente o da acquisti a senso dei § § 5 e 6, dovranno essere visitati dalla commissione onde riconoscere se siano da riportarsi nuovamente sul ruolo, indicando per ognuno il prezzo che la commissione crederà di attribuir loro nei limiti fissati dal Ministero.

§. 9. *Speciale concessione a sottufficiali promossi ufficiali.*

45. Il sottotenente delle armi a cavallo proveniente dai sottufficiali può, all'atto della sua promozione, ottenere due cavalli d'agevolezza.

Se al tempo di tale sua promozione non potesse trovare cavalli d'agevolezza di sua convenienza, potrà procurarseli privatamente ed ottenere che il prezzo ne sia sborsato dal corpo cui egli appartiene, previa autorizzazione del Ministero, e venga addebitato alla propria massa rimonta.

Il prezzo complessivo dei cavalli comperati in tal modo non potrà eccedere le L. 2400.

46. Il consiglio d'amministrazione permanente del corpo deve prima di aderire, accertarsi che i cavalli siano adatti al servizio, e che il prezzo pattuito sia equo.

I cavalli così acquistati saranno annotati ed in tutto considerati come cavalli d'agevolezza.

In ambedue i casi sovraccennati l'ufficiale nuovo promosso deve versare integralmente alla massa rimonta l'indennità di L. 600 dovutagli in diminuzione del debito come sopra incontrato per acquisto di cavalli.

§ 10. *Anticipazioni agli ufficiali per compera di cavalli a trattativa privata.*

47. L'ufficiale che abbia diritto di scegliere un cavallo d'agevolezza di 1ª categoria, e desideri provvedersi privatamente di un cavallo, potrà ottenere dall'amministrazione del proprio corpo, previa autorizzazione del Ministero, una anticipazione di L. 1200 alle seguenti condizioni:

a) L'ufficiale non abbia alcun debito verso la massa rimonta;

b) Il cavallo sia riconosciuto atto al servizio militare dal consiglio d'amministrazione permanente del corpo cui appartiene l'ufficiale, e sia di età non superiore agli otto anni e di un valore commerciale incontestabilmente superiore alle Lire 1200.

c) Il pagamento delle L. 1200 sia fatto dal consiglio di amministrazione all'ufficiale compratore, dopo trascorso un periodo di 20 giorni dall'acquisto, ritirandone apposita ricevuta. L'ufficiale, all'atto del pagamento del cavallo, dovrà richiedere al venditore una dichiarazione per scritto di essere stato completamente soddisfatto pel cavallo venduto, e la ri-

metterà al consiglio d'amministrazione suddetto, il quale restituirà all'ufficiale stesso, la ricevuta ad esso rilasciata.

d) il cavallo così acquistato sia considerato dall'epoca del pagamento delle L. 1200 come cavallo d'agevolezza e sottoposto a tutte le disposizioni che regolano tale materia, escluso però il diritto nell'ufficiale di restituirlo al governo nel termine dei 40 giorni accennati al n. 21;

e) In caso di restituzione di tali cavalli al governo a senso del § 5°, il prezzo di cui al n. 30 sia determinato in base alla somma anticipata, e non al prezzo vero d'acquisto.

48. Eguale facilitazione, limitata però all'anticipazione di L. 900, è fatta agli ufficiali che possono avere cavalli di agevolezza di 2ª categoria, con chè il cavallo da acquistarsi dal commercio sia riconosciuto del valore commerciale incontestabilmente superiore alle lire 900.

Per i cavalli da acquistarsi da ufficiali non appartenenti ad armi a cavallo, i rispettivi consigli di amministrazione si rivolgeranno pel giudizio, circa la qualità di servizio militare, l'età ed il valore del cavallo, al consiglio d'amministrazione di un corpo di cavalleria od artiglieria viciniore.

49. I consigli d'amministrazione dei corpi, tanto pell' aquisto dei cavalli a senso del presente § e di quello precedente, quanto per ottenerne il rimborso dal Ministero, si atterranno alle norme stabilite nel § 5°.

§ 11. *Ufficiali generali e comandanti di corpo.*

50. Saranno direttamente rivolte al Ministero le domande degli ufficiali generali e dei capi di corpo o di servizio, per acquisto, restituzione, vendita o cessione dei cavalli d'agevolezza giusta le norme della presente istruzione.

§ 12. *Norme contabili.*

51. Il giorno stesso in cui segue la consegna d'un cavallo di agevolezza ad un ufficiale, il corpo, al quale il cavallo appartiene, ne fa prendere atto colla seguente variazione: *Cavallo . . . . N . . . . assegnato come cavallo di agevolezza al N. N.* (1).

In conseguenza di tale variazione, che dev'essere riportata sia sul ruolo amministrativo mod. 212 come sul rendiconto

(1) Indicare il grado, il cognome e il nome dell'ufficiale ed anche il corpo cui appartiene.

generale degli assegni modello 226, il cavallo sarà dimostrato tra gli assenti senza assegno.

Spirato il prefisso termine di 40 giorni senza che il cavallo sia stato restituito, il corpo stesso lo toglie definitivamente dalla forza, facendo nelle scritture contabili e sui ruoli una variazione così concepita: *Concesso d'agevolezza al Sig. N. N.* (1).

Eseguita quest'ultima variazione, il corpo promuoverà l'addebito del prezzo del cavallo alla massa rimonta dell'ufficiale acquirente, e al termine del trimestre si darà debito, alla sua volta del prezzo stesso sul rendiconto generale degli assegni.

52. Nel caso in cui, prima che sia spirato il termine prefisso di giorni 40, avvenga la restituzione del cavallo, il corpo con apposita variazione fa notare tale circostanza nelle scritture amministrative, e il cavallo stesso ritorna ad essere computato fra quelli con diritto all'assegno.

53. Se prima della scadenza dei 40 giorni il cavallo morisse per causa non dipendente da incuria dell'utente, come è detto al n. 22, il corpo ne fa oggetto di variazione in base al verbale di morte che gli sarà stato trasmesso, e toglie senz'altro il cavallo dalla forza. Per questo caso non vi è obbligo di addebito del prezzo del cavallo sul rendiconto generale degli assegni.

54. I cavalli di agevolezza che gli ufficiali restituiscono, a norma delle prescrizioni fatte al § 5, sono ripresi in forza dai corpi che li ricevono e riammessi all'assegno ordinario dal giorno successivo a quello della restituzione.

55. I cavalli, che in virtù della facoltà fatta dal § 6 saranno ceduti dagli ufficiali, verranno dal corpo che li riceve presi a sussistenza per i primi 40 giorni, e quindi, spirato il quarantesimo giorno, se definitivamente accettati, saranno presi in forza e scritti sui ruoli.

Durante il tempo che resteranno in sussistenza, il corpo riceve dal governo per il mantenimento di questi cavalli l'assegno giornaliero di L. 1,25 da domandarsi con distinto articolo sul rendiconto generale degli assegni.

§ 13 *Norme da seguirsi per la ripartizione dei cavalli di agevolezza*

56. I cavalli di nuova rimonta, particolarmente assegnati ai reggimenti di cavalleria come cavalli di agevolezza, dovranno

(1) Indicare il grado, il cognome e il nome dell'ufficiale ed anche il corpo cui appartiene.

essere ugualmente ripartiti fra gli squadroni, ed assegnati in ciascuno di questi al plotone dell'ufficiale a cui verrà affidato l'addestramento. L'addestramento dei cavalli di agevolezza sarà fatto in sella inglese.

§ 14 *Ruolo da tenersi dei cavalli d'agevolezza posseduti dagli ufficiali.*

57. I corpi od uffici dai quali sono amministrati gli ufficiali cui sono assegnati cavalli d' agevolezza, appena trascorsi i quaranta giorni di guarentigia disporranno perchè i cavalli stessi siano descritti sul ruolo mod. 175 B conforme all'esempio pratico qui annesso.

58. Sullo stesso ruolo saranno poi descritte tutte le variazioni di vendita, cessione, riforma o morte relative ai cavalli stessi sino a che siano trascorsi quattro anni dalla data della distribuzione come cavalli d'agevolezza, e sia, beninteso, integralmente saldato il debito per essi contratto.

59. Scaduto tale termine e soddisfatte le condizioni di cui sopra sarà fatta per cadun cavallo l' annotazione: *Passato di asssoluta proprietà del .... N. N....* [1]. *essendo trascorsi quattro anni ed avendo saldato il debito incontrato per il contronotato cavallo verso la massa rimonta il ....*

60. Allorchè un ufficiale venisse cambiato di corpo, ovvero quando un suo cavallo di agevolezza, fosse, dietro autorizzazione, ceduto o venduto ad un ufficiale appartenente ad altro corpo, il comandante cui appartiene l' ufficiale cedente trasmetterà a quello da cui dipende l'acquirente, copia di tutte le variazioni ad esso cavallo relative, e questi ne curerà la trascrizione sul ruolo del corpo.

61. Allorchè un ufficiale sarà autorizzato a restituire ad un corpo il proprio cavallo d'agevolezza, sarà fatta sul ruolo matricolare l' annotazione: *Il .... N. N. .... lo ha restituito al reggimento* [2] *il ....* e quando il reggimento non sia quello cui l'ufficiale appartiene, il comandante di questo trasmetterà al corpo cui fece passaggio il cavallo, il relativo stato signaletico.

62. Alla fine d'ogni mese tutte le variazioni matricolari relative a questi cavalli, dovranno essere comunicate al Mini-

---

(1) Indicare il grado, casato e nome dell'ufficiale.
(2) Indicare il reggimento.

stero della guerra (Direzione G^le^ fanteria e cavalleria) e redatte in doppio originale, onde si possa restituire una copia debitamente approvata.

§ 15. *Abrogazione delle disposizioni anteriori.*

63. Rimangono abrogate tutte le disposizioni anteriori che si riferiscono alla concessione dei cavalli di agevolezza.

Il Ministro — FERRERO.

Modello prescritto dal N. 7. N°. 175-A del Catalogo.

REGGIMENTO DI CAVALLERIA GENOVA (4.°)

RUOLO *dei cavalli disponibili per gli ufficiali (designati per la (*) categoria anno*

NUMERO d'ordine	NUMERO Matricola	Statura	SESSO	NOME DEL CAVALLO E CONNOTATI	Prezzo fissato dalla commissione	Età, anni all'epoca della rimonta	Di qual rimonta	Origine	Annotazioni
1	1894	1.55	Maschio	Astor-Bajo scuro, con stella in fronte.	1200 »	5	6 Mag. »	Italiano	
2	4871	1.49	Femmina	Emma - Morello, riga di mulo.	980 »	5	5 Apr. »	Prussiano	

(*) 1ª e 2ª.

REGGIMENTO . . . . . .

RUOLO *dei cavalli di agevolezza concessi*

NUMERO d'ordine del ruolo	NUMERO di matricola del regg.° cui apparteneva all'atto della cessione.	STATURA	SESSO ed ORIGINE	NOME DEL CAVALLO E CONNOTATI	Prezzo fissato dalla commissione	Età anni all'epoca della rimonta
1	980	1,57	*Maschio* Italiano	*Plutone.* *Baio scuro stella in fronte prolungata sul naso.*	1200 00	5

CORPO . . . . . UFFICIO

ad ufficiali del suddetto reggimento ecc.

Reggimento o corpo che eseguisce la variazione	*VARIAZIONI*
Cavalleria Nizza (1°).	Concesso d'agevolezza al Tenente Tadolini dal Reggimento di Cavalleria Genova (4.°) il. . . . .
Id.	Il Tenente Tadolini in seguito a deliberazione del Consiglio d'Amm.° è stato autorizzato a cederlo al Capitano Mazzuchelli di questo Regg.to il. . . . .
Id. id.	Passato al Regg.to di Caval. Aosta (6.°) in seguito a promozione a Maggiore in detto del Capitano Mazzuchelli il. . . . .
Caval. Aosta (6°).	Il Maggiore Mazzuchelli avendo cessato definitivamente dal servizio lo ha restituito a questo Reggimento in seguito ad autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il . . . . .
	Ovvero
	Il Maggiore Mazzuchelli è stato autorizzato dal Consiglio d'Amministrazinne a cederlo al Capitano Ripoli del Corpo di Stato Maggiore il . . . . .
Corpo di Stato maggiore.	Passato al 49° Regg.to di fanteria in seguito a promozione a Maggiore in quel Reggimento del Capitano Ripoli il . . . . .
49° fanteria	Il Maggiore Ripoli essendo stato collocato in aspettativa lo ha restituito al Regg.to di Cavalleria Roma (20) in seguito ad autorizzazione Ministeriale delli . . . . . il . . . . .
	Oppure
	Il Maggiore Ripoli è stato autorizzato dal Consiglio d'Amm.° a venderlo come inservibile con obbligo di versarne il ricavato a favore della propria massa rimonta il . . . . .
	Ossia
	Morto il . . . . .
	Ovvero
	Passato di assoluta proprietà del Maggiore Ripoli essendo trascorsi quattro anni ed avendo saldato il debito incontrato per il contronotato cavallo verso la massa rimonta il . . . . .

N. **189**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 126). — **Nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento e appendice al regolamento 30 dicembre 1877**. — 23 ottobre.

In seguito alla promulgazione della legge 29 giugno 1882. N. 829 (serie 3ª) questo Ministero ha disposto presso il reclusorio militare di Savona per la ristampa di un nuovo testo unico delle leggi sul Reclutamento e dell'appendice al Regolamento 30 dicembre 1877.

Ogni Comando ed Ufficio militare dovrà procurarsene una copia sulle spese di cancelleria. I corpi ne acquisteranno, a carico della massa generale uomini, altrettante copie quanti sono gli uffici, le maggiorità, compagnie, squadroni o batterie, rispettivamente dipendenti.

Il prezzo per ciascuna copia è di centesimi 30.

Le richieste saranno dirette al Comando del Reclusorio suddetto, comprendendovi anche quelle che i singoli ufficiali desiderassero di acquistare per proprio uso ed a proprie spese.

Il Ministro — FERRERO.

N. **190**. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 127). — **Modificazioni al regolamento sull'uniforme**. — 23 ottobre.

Alle disposizioni speciali sull'uniforme per l'arma dei Carabinieri Reali, contenute nei N. 83 a 92 incluso dell'allegato N. 1 al Regolamento di Disciplina militare sono sostituite le seguenti:

Uniformi degli ufficiali.

83. Gli ufficiali dei Carabinieri Reali vestono tre differenti uniformi:

Uniforme ordinaria;
Uniforme di marcia;
Grand'uniforme.

84. Nell'*uniforme ordinaria* si porta il berretto, la giubba, il cinturino coi pendagli di cuoio, la dragona di cuoio.

Nell'*uniforme di marcia* si porta il cappello senza pennacchio, l'abito detto di *piccola uniforme* colle sole controspalline, il centurino coi pendagli di cuoio, la dragona di cuoio.

Nella *grand'uniforme* si porta il cappello con pennacchio,

l'abito detto di *grand'uniforme* con spalline e cordelline, il centurino coi pendagli d'argento, la dragona d'oro.

85. L'*uniforme ordinaria* si veste nelle visite di sorpresa alle corrispondenze e stazioni, nei servizi isolati, ed in tutte le occasioni per le quali essa è prescritta per gli ufficiali delle altre armi, meno, le eccezioni di cui al numero seguente.

86. L'*uniforme di marcia* si veste nelle marcie, ai campi d'istruzione, alle grandi manovre, in campagna ed ogni qualvolta, si è alla testa della propria truppa armata e vestita colla uniforme ordinaria. Nei giorni di cattivo tempo il cappello sarà riparato colla copertura di tela incerata.

87. La *grand'uniforme* si veste nelle occasioni per le quali essa è prescritta per gli ufficiali delle altre armi.

Uniformi della truppa.

88. I militari di truppa dei Carabinieri Reali vestono tre differenti uniformi:

Uniforme di fatica;
Uniforme ordinaria;
Grand'uniforme.

89. Nell'*uniforme di fatica* si porta la giubba di tela e il berretto.

Nell'*uniforme ordinaria* si porta il cappello, senza penacchio, l'abito detto di *piccola uniforme*.

Nella *grand'uniforme* si porta il cappello con pennacchio, l'abito detto di *grand'uniforme* con spalline e cordelline.

90. I marescialli d'alloggio portano in residenza le spalline anche nell'uniforme ordinaria. Portano invece le sole controspalline nei servizi fuori residenza, nelle marcie, ai campi d'istruzione, alle grandi manovre, ed in campagna.

91. L'*uniforme di fatica* si usa nell'interno delle caserme.

L'*uniforme ordinaria* si veste in tutti i servizi, d'istituto, nelle marcie, ai campi d'istruzione, alle grandi manovre, ed in campagna.

In tutti i servizi da compiersi nei giorni di cattivo tempo, fuori della residenza, il cappello sarà riparato colla copertura di tela incerata.

La *grand'uniforme* si veste nei servizi d'onore e negli stessi casi prescritti per la truppa delle altre armi.

92. Gli allievi Carabinieri vestono due differenti uniformi:

Uniforme di fatica;
Uniforme ordinaria.

Nell' *uniforme di fatica* si porta il giubbone di panno o la giubba di tela, i pantaloni di panno o di tela ed il berretto.

Nell'*uniforme ordinaria* si porta il cappello senza pennacchio l'abito senza alamari, spalline e cordelline, ed i pantaloni di panno con semplice filettatura.

L'*uniforme di fatica* si veste nei servizi disarmati di quartiere, nei servizi di fatica, ai bagni ed in tutte le istruzioni ed esercitazioni.

L'*uniforme ordinaria* si veste nelle ore di libera uscita, nei servizi d'onore e di guardia, nei picchetti armati, nei servizi d'istituto ed in tutti i casi pei quali è prescritta la grande uniforme per la truppa delle altre armi.

Il Ministro — FERRERO.

N. **191**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 247). — **Modificazioni all'uniforme degli Uffiziali dei Carabinieri Reali** — 23 ottobre.

Il Ministero ha approvato le seguenti varianti ed aggiunte all'uniforme degli uffiziali dei Carabinieri Reali.

Abito di piccola uniforme.

I passanti di cuoio, che servono a trattenere il gancio di cui sono guarnite le spalline, saranno ricoperti da una striscia di panno turchino scuro identico a quello dell'abito.

Il foro che dà passaggio al perno delle spalline, quando queste non si portano, sarà coperto con un bottoncino a vite, ed in tal caso, cioè quando non si hanno spalline, gli ufficiali faranno uso delle controspalline stabilite dal N. 1 della Circolare N. 44 dell'11 aprile 1872 inserta a pagine 164 del *Giornale Militare* di detto anno parte 2.ª.

Colletto e cravatta.

Il colletto è una fasciuola di tela bianca rettangolare inamidata, la quale, o fa parte della camicia, od è posticcia, ma abbottonata ad essa.

La cravatta è di seta nera foggiata a strisciuola con un semplice nodo, cioè senza far nè cappio, nè fiocco; i due capi pendenti devono stare sotto la giubba o l'abito.

Il colletto deve portarsi ritto ed allacciato sul davanti, in modo che i suoi capi combacino o si accavalchino legger-

mente. Esso dovrà superare di un centimetro l'altezza del colletto della giubba o dell'abito.

La cravatta deve avere tale altezza da non superare mai quella del colletto della giubba o dell'abito.

Il bottoncino, che ferma anteriormente il colletto di tela alla camicia, non deve vedersi, quindi sarà coperto dalla cravatta, o quanto meno dalla incollatura della giubba o dell'abito.

Pendagli d'argento pel cinturino.

È esteso anche agli ufficiali dei Carabinieri Reali l'uso dei pendagli ricoperti da galloncino d'argento della foggia e delle dimensioni prescritte dall'*Atto* N. 153 del 1873 da portarsi nella grande uniforme.

Il Ministro — FERRERO.

N. **192.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 248). — **Modificazioni all'istruzione sulla divisa pei Carabinieri Reali**, (con tavole di disegno) — 23 ottobre.

Il Ministero ha determinato:

a) di aggiungere negli abiti di piccola uniforme da carabiniere una taschina per il pacchetto da medicazione;

b) di stabilire per i marescialli d'alloggio un distintivo di grado in treccinola d'argento e seta nera da portarsi al berretto e controspalline simili, da sostituire in determinate circostanze alle spalline;

c) di dare alla truppa un nuovo modello di berretto più conforme a quello degli ufficiali;

d) di riservare ai soli carabinieri l'uso del giubbone di panno;

e) di modificare l'attuale zaino in modo da renderlo atto a contenere i pacchetti di cartucce per armi modello 1870.

Per cura dell'Opificio di arredi militari saranno spedite ai Comandi delle Legioni Carabinieri Reali i campioni degli oggetti di vestiario e di arredo modificati, o di nuovo modello. Le legioni a loro volta spediranno i campioni dell'abito di piccola uniforme a quello stabilimento, il quale li restituirà loro dopo avervi aggiunta la taschina di cui sopra.

All'istruzione sulla divisa dell'arma saranno quindi recate le varianti qui appresso indicate:

A pag. 7 ai tre primi capoversi del § 2° sostituire i seguenti:

« Il berretto (*Fig. 1*), è formato di un tondino di panno turchino da vestiario per carabinieri (*Fig. 2ª*), di una fascia in quattro pezzi (*Fig.* 3ª), e di una sopraffascia in un pezzo solo (*Fig. 4ª*), fatte dello stesso panno. Ha tutto il contorno inferiore, le due cuciture laterali e la posteriore della fascia fino all'incontro della sopraffascia, guarniti di filettatura in panno scarlatto.

Nell'interno ha una fascia di alluda annerita cucita all'orlo inferiore ed alla tela di cotone nera lucida, di cui è foderato e tra quest'ultima ed il panno è rinforzato da un tessuto di cotone ingommato, detto in commercio *linone*; superiormente ha un tondino di tela incerata lucida, del diametro di mm. 140 a 145.

Sulla fronte è collocata una visiera di cuoio verniciato (*Fig. 4 bis*), della grossezza di mm. 2 a 3 leggermente inclinata in basso.

Le visiere sono di tre numeri ed hanno al centro la larghezza costante di mm. 48, la corda di mm. 280, 265 e 250 rispettivamente, e la saetta di mm. 67, 57 e 50, quelle del N. 1 servono pei berretti di 1ª taglia, quelle del N. 2 pei berretti di 2ª, e quelle del N. 3 pei berretti di 3ª taglia.

Quasi alla base delle cuciture laterali della fascia sono fissati due bottoni piccoli di metallo bianco semisferici e lisci, ai quali è fermato il soggolo (*Fig. 5ª*), composto di due strisciuole di pelle di montone nera verniciata. Quella di sinistra è guarnita di una piccola fibbia annerita e di due passanti, dei quali uno scorrevole; e quella di destra è foggiata a riscontro con parecchi fori per fermarvi l'ardiglione della fibbia.

Pag. 8 e 9. Alle figure 1, 2, 3, 4 dell'istruzione si sostituiranno le corrispondenti dell'annesso disegno aggiungendovi le nuove figure 4 e 6 bis.

Pag. 9 ove dice: « *I berretti sono di 4 diverse dimensioni o taglie* » si corregga: *I berretti sono di tre diverse taglie distinte in due o tre suddivisioni per ciascuna* »

Pag. 9 e 10. Agli specchi inserti nell'istruzione si sostituiscano i seguenti:

Specchio delle misure dei berretti di panno per carabinieri

Taglie	Suddivisioni	Sviluppo interno	Altezza complessiva			Altezza della sopraffascia	Dimensioni del tondino	
			sulla parte anteriore	sul fianco	sulla parte posteriore		Lunghezza	Larghezza
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1	600	75	90	115	28	215	200
	2	590	75	90	115	28	215	200
2ª	1	580	70	85	110	28	210	195
	2	570	70	85	110	28	210	195
	3	560	70	85	110	28	210	195
3ª	1	550	65	80	105	28	205	190
	2	540	65	80	105	28	205	190

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei berretti di panno per carabinieri.

Taglie	Suddivisioni	Quantità da costruirsi su 100	Panno turchino alto m 1,40			
			per cadun capo		per caduna taglia	
1ª	1	8	0	113	0	904
	2	12	0	111	1	332
2ª	1	20	0	106	2	120
	2	20	0	104	2	080
	3	20	0	103	2	060
3ª	1	12	0	100	1	200
	2	8	0	100	0	800
	Totali	100			10	496
				Media m.	0	105

Il berretto per maresciallo d'alloggio (Fig. 6bis) differisce da quello ordinario per carabinieri nella filettatura delle cuciture laterali e posteriori in cui al panno scarlatto è sostituito un cordoncino intessuto d'argento e seta nera: lungo il margine superiore della sopraffascia havvi inoltre un distintivo di grado in trecciuola pure d'argento e seta nera (vedi § 31) e la visiera ha un orlatura di pelle di vitello verniciata.

Conto del berretto di panno guarnito per carabinieri (1).

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Per maresciallo d'alloggio		Per brigadiere e carabinieri	
		Quantità	valore	Quantità	Valore
Panno turchino alto m. 1,40	10 700	0 105	1 124	0 105	1 124
Panno scarlatto alto m. 1,48	14 »	0 007	0 098	0 010	0 140
Tela in cotone nera lucida alta da m. 0,87 a 0,90	1 150	0 115	0 132	0 115	0 132
Trecciuola in argento e seta nera alta mm. 6	1 200	0 650	0 780	» »	» »
Cordoncino in argento e seta nera, diametro mm. 3	1 »	0 240	0 240	» »	» »
Bottoni piccoli, al cento	1 500	N. 2	0 030	N. 2	0 030
Fascia d'alluda	0 150	» 1	0 150	» 1	0 150
Soggolo	0 150	» 1	0 150	» 1	0 150
Visiera	0 450	» 1	0 450	» »	» »
	0 300	» »	» »	» 1	0 300
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (2)	» »	» »	0 846	» »	0 746
Prezzo di costo L.			4 000		2 772
Prezzo di conteggio L.			4 »		2 80

(1) Veggansi le avvertenze a pag. 5.

(2) Nella fornitura sono compresi m. 0,090 di tela incerata lucida alta da m. 0,85 a 0,90; metri 0,170 di tela *lisone* nero alta m. 0,70 e la seta (bave) per la punteggiatura della sopraffascia.

Pag. 35. Nel conto della giubba di tela, ove si legge: « tela, cruda crociata » *pongasi invece* « tela cruda spinata » ed ove dice « a spina di pesce » *leggasi*: « spinata. »

Pag. 39. Dopo il terzo alinea si aggiunga il seguente: *L'uso del giubbone è riservato ai soli allievi Carabinieri.*

Pag. 40 41 ove dice: *Specchio delle misure dei giubboni di panno per Carabinieri*, si sopprimano le parole: « *per Carabinieri.* »

Pag. 76. Nel conto dei pantaloni di tela, ove è detto: *tela in filo crudo a spina di pesce* « si sostituisca: *tela in filo crudo spinata.* »

Pag. 81 e seguenti. Alle parole: « *vestito, vestiti, vestito di grande tenuta o vestito di piccola tenuta* » sostituire rispettivamente: « *abito, abiti, abito di grand'uniforme ed abito di piccola uniforme.* »

Pag. 90 §29. Dopo il secondo alinea si aggiunga il seguente: « Nell'interno della tasca destra è cucita una seconda taschina di basino bigio per collocarvi il pacchetto da medicazione; essa ha l'apertura orizzontale immediatamente al disotto di quella della tasca maggiore ed è chiusa da un bottone d'osso annerito e da un occhiello. »

Pag. 98. Nel conto dell'abito di piccola uniforme s'introduca la seguente variante:

	Quantità		Valore	
Tela di cotone bianca, basino, colorata in bigio alta m. 0,62	2	810	1	686
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	6	050
Prezzo di costo L.			26	215
Prezzo di conteggio L.			26	30

Pag. 99. Alle figure 105, 106, 107, 108. si sostituiscano le corrispondenti dell'unito disegno, aggiungendovi quelle segnate coi N. 109, 110, 111.

---

(1) Dopo le parole: *fermare la cravatta al colletto*, aggiungere: *Un bottone d'osso annerito per la taschina del pacchetto di medicazione.*

Pag. 100. Alla descrizione dello zaino si sostituisca: « Esso si compone delle parti seguenti:

a) di uno scheletro in legno
b) di una cassetta stabile per le cartucce
c) di un sacchetto per le cartucce
d) della copertina
e) di due bretelle
f) di due uncini, due anelli a campanella e due camerelle di ferro stagnato
g) di cinque cinghie, sei riscontri e dieci fibbie.

a) *Lo scheletro in legno* (Fig. 108), è formato di quattro assicelle di pioppo, larghe mm. 97 e spesse mm. 8; l'assicella superiore e l'inferiore sono lunghe ciascuna mm. 385, e l'inferiore è alcun poco incavata per adattarsi alla schiena del soldato.

Delle assicelle laterali, una ha la lunghezza di mm. 330, l'altra 275. Queste assicelle sono incastrate le une alle altre e ricoperte di tela cotone bianca alta m. 0,60.

b) *La cassetta per le cartucce o cartuccera* (Fig. 108 *a*, *b*) è formata in alto dall'assicella superiore dello scheletro ed in basso da una seconda assicella posta parallelamente alla prima a mm. 45 di distanza. Le pareti verticali formate di assicelle consimili e lunghe quanto è largo lo zaino, sono assicurate alle due prime mediante 10 bullette in ferro per ciascheduna.

L'interno della cassetta ha le dimensioni di mm. 83 in larghezza e 45 in altezza. La cassetta poi munita internamente di un assicella mobile (Fig. 109) assicurata mediante due piccole viti al disotto dell'assicella inferiore: essa è lunga mm. 383, larga 82 e dello spessore di mm. 8.

Sulla parte posteriore della cassetta stanno fissate con due chiodetti ribaditi per ciascuna, due camerelle (Fig. 108 *c d*) in filo di ferro stagnato del N. 16, delle dimensioni interne di mm. 38 per 30 e distanti fra loro mm. 143.

La cassetta si chiude dal basso in alto con un cuscinetto (Fig. 110 *b*) di pelle di montone annerita, e sul cuscinetto scende poi una linguetta triangolare della stessa pelle (Fig. 110 *a*) lunga mm. 120 e larga superiormente, un poco più del lato destro dello zaino, al cui orlo superiore trovasi cucita.

c) *Il sacchetto per le cartucce* (Fig. 111) è di tela cotone colorata in bigio (basino) lungo mm. 400, largo 123, si chiude mediante un bottone ed un occhiello, ed ha un laccetto di nastro dalla parte dell'occhiello, della lunghezza di mm. 85 che serve per estrarne il sacchetto dalla cassetta.

d) La copertina (Fig. 105) è di pelle di montone lavorata al color naturale nella parte posteriore dello zaino, ed annerita nella parte anteriore e sui fianchi; è tutta foderata di tela in filo crudo. La parte posteriore si avanza nell'interno dello zaino per mm. 120 ed è orlata della stessa pelle di montone.

I due falsi coperchi (Fig. 105, *c d*) sono in pelle di montone naturale, orlati della medesima e foderati di tela di filo crudo, hanno la lunghezza di mm. 190 e la larghezza di mm. 170.

La parte anteriore della copertina (Fig. 105, *g h*) attaccata alla parte suddescritta con una filettatura di pelle di montone naturale, serve di mantellina allo zaino, sorpassa di mm. 10 (5 per cadun lato) la larghezza, e di 25 mm. la lunghezza dello zaino. La fodera della mantellina forma una saccoccia (Fig. 105 *l*) che ha un apertura di mm. 130 nel mezzo, orlata d'una striscia di pelle di montone naturale, lunga mm, 168 e larga 50, e da ciascun lato dell'apertura vi sono tre occhielli che servono a chiudere la saccoccia mediante un lacciuolo di pelle lungo mm. 500.

La mantellina, il rivestimento dei fianchi e tutte le orlature esterne dello zaino sono di pelle di montone annerita.

e) Le due bretelle (Fig. 106. *m n*) di cuoio bufalo lunghe mm. 900, larghe 35 e distanti fra loro mm. 150, cucite (da mm. 150 dalla punta) a rotolo per la lunghezza di mm. 210, aventi ciascuna all'estremità un anello a campanella di ferro stagnato (Fig. 106 *o p*) per agganciarvi i due uncini fissati nel disotto dello zaino, servono a tener fermo lo zaino sulle spalle.

Caduna di esse è inchiodata con quattro punte di Parigi all'assicella posteriore della cartuccera, si avvolge attorno a quest'ultima ed infilando le camerelle di filo di ferro di cui alla lettera *b*), passa per una apertura lasciata nella cucitura della mantellina col di dietro della copertina.

f) Gli uncini e gli anelli a campanella per le bretelle sono di ferro stagnato; e nel modo per l'uso sovraindicato sono fissati, i primi nel disotto dello zaino con inchiappature di cuoio bufalo di mm. 45 per 55, e gli altri alle estremità delle bretelle per mezzo di un passante scorrevole.

g) Le cinghie ed i riscontri sono tutti in cuoio bufalo e le fibbie sono fermate con filo d'ottone del N. 18 e saldate a forte.

Due cinghie guernite di fibbia e passante (Fig. 106 *g r*),

lunghe mm. 730, compresa la fibbia, e larghe mm. 20, attraversano la copertina nella parte superiore dello zaino, avvolgendosi intorno alla cartuccera, e servono ad assicurare la mantellina di panno ed il telo da tenda.

Due contrafforti di cuoio bufalo, lunghi mm. 110 e larghi 35 con due tagli per dar passaggio alle predette cinghie, sono cuciti alla distanza di mm. 230 l'uno dall'altro ed esternamente alla copertina.

Una cinghia (Fig. 106 *s*) munita di fibbia e passante ad una estremità, lunga mm. 1420, compresa la fibbia, e larga mm. 20 è trattenuta nel mezzo dello zaino da due passanti in cuoio bufalo di mm. 60 per 20, cuciti uno nel mezzo del di dietro (Fig. 106 *t*) a mm. 30 dal piano superiore, l'altro nel mezzo della mantellina (Fig. 107 *u*) a mm. 25 dal detto piano.

Due cinghie lunghe mm 570 e larghe 20 (Fig. 106 *b*) sono poste ciascuna sopra uno dei fianchi mediante due passanti di bufalo di mm. 60 per 25 distanti mm. 30 dall'orlo inferiore dello zaino.

Tre riscontri (Fig. 107 *vxy*) lunghi mm. 130, larghi 20 sono cuciti al disotto dell'estremità della mantellina, uno sul centro e i due laterali a mm. 35 dall'orlo dello zaino; al disotto dello zaino ed in corrispondenza dei detti riscontri trovansi tre inchiappature con passante in cuoio bufalo e fibbia per chiudere lo zaino.

Un altro riscontro di cuoio bufalo (Fig. 110 *c*) della lunghezza di mm. 115 largo 20, è cucito all'estremità inferiore del coprichiusura triangolare che discende sul cuscinetto dell'apertura della cartuccera e va a fermarsi ad un bottone (Fig. 110 *d*) pure di cuoio bufalo fissato nel fianco destro dello zaino.

Due riscontri (Fig. 105 *e f*) lunghi mm. 160 e larghi mm. 20 trovansi attaccati al falso coperchio di destra e due inchiappature con passante di cuoio bufalo e fibbia nel falso coperchio di sinistra.

Pag. 102. — In luogo dell'attuale, si ponga il seguente conto dello zaino pei carabinieri.

Conto dello zaino per Carabinieri.

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Pelle di montone annerita	3	80	N.	11/20	2	090
Pelle di montone naturale	3	80	»	11/20	2	090
Cuoio di bufalo	8	»	kg.	0 590	4	720
Tela in filo crudo alta da m. 0,66 a 0,68	0	60	m.	1 500	0	900
Anelli	0	04	N.	2	0	080
Fibbie	0	03	»	10	0	300
Ganci	0	04	»	2	0	080
Camerelle con chiodetti	0	03	»	2	0	060
Assicelle da cartuccera per zaini . . .	0	06	»	1	0	060
Scheletro da zaini	0	42	»	1	0	420
Sacchetto per cartucce	0	23	»	1	0	230
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	»	»	»	»	1	900
Prezzo di costo L.					12	930
Prezzo di conteggio L.					13	»

(1) Nella fornitura sono compresi gli accessori (paste, occhielli di metallo ed altro) non descritti nel presente conto.

Pag. 103 — Alla fine del capoverso segnato *b*) si aggiunga: « . . . ; e su ciascuna spalla una controspallina formata di un doppio cordone attortigliato, del diametro di mm. 3, rivestito in argento e seta nera (Fig. 112); la medesima è assicurata alla spalla mediante un bottone piccolo cucito vicino alla manica ed un secondo bottone di metallo bianco con gambo e dado a vite, il quale entra in un occhiello tondo praticato a mm. 25 dal colletto ».

« Inoltre portano sul berretto, lungo il margine superiore della sopraffascia, una trecciuola intessuta pure d'argento e seta nera larga mm. 6 ».

Nel capoverso *e*) si sopprimano le parole: « *dei vestiti e del giubbone di panno* ».

In conseguenza delle suaccennate modificazioni ed aggiunte al vestiario da Carabinieri Reali, nel modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi si attueranno le varianti qui sotto indicate:

I	1	Alamari da colletto di abiti di grande uniforme (serie di 4 pezzi) (1) . .	N	2	60	Variante
»	2	Alamari di manopole di abiti di grande uniforme (serie di 4 pezzi) (1) . .	»	2	10	»
»	3	Alamari da colletto di abiti di piccola uniforme (1)	P.	2	20	»
»	4	Alamari da colletto di abiti di grande uniforme per musicante (1) . . .	»	10	»	»
»	5	Alamari da manopole di abiti di grande uniforme per musicanti	»	10	80	»
»	6	Alamari da colletto di abiti di piccola uniforme per musicanti	»	6	»	»
»	20	Berretti guarniti per carabinieri (4) .	N.	2	80	»
»	208	Fregi di cetra grande (fioroni) da abiti di grande uniforme per musicante dei carabinieri	»	4	60	»
»	209	Fregi di cetra da abiti per musicante dei carabinieri	»	1	20	»
»	230	Fregi di granata da abiti (serie di 4 pezzi) (1)	»	2	»	»
»	353	Sacchetti per cartuccere da zaini di fanteria, bersaglieri e carabinieri . .	»	0	23	»
»	363	Scheletri di zaini per carabinieri . .	»	0	42	»
»	440	Abiti di grande uniforme (1.24) . .	»	27	40	»
»	441	Abiti di piccola uniforme (1.24) . .	»	26	30	»
»	447	Zaini per carabinieri	»	13	»	»
»	537	Berretti guarniti per marescialli d'alloggio dei carabinieri (4)	»	4	»	Aggiunta
»	538	Bottoni di metallo bianco a vite con dado (1)	P.	0	30	»
»	539	Controspalline in cordone d'argento e seta per marescialli d'alloggio dei carabinieri	»	0	65	»
»	540	Visiere da berretti per maresciallo d'alloggio dei carabinieri	N.	0	45	»
VII	340	Cordone in argento e seta nera del diametro di mm. 3.	M.	1	»	»
»	341	Trecciuola in argento e seta nera da berretti per marescialli d'alloggio dei Carabinieri, alta mm. 6	»	1	20	»

Il Ministro. — FERRERO.

N. **193.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 128). — **Circa la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali nuovi promossi.** — 25 ottobre.

Ravvisando conveniente che per gli ufficiali nuovi promossi, la cui nomina a sottotenente è avvenuta in un'epoca dell'anno abbastanza lontana da quella stabilita per la compilazione degli specchi e specchietti caratteristici, la compilazione di detti specchi non venga differita fino all'anno successivo a quello della loro promozione, questo Ministero determina che il secondo alinea del N. XVIII dell'Istruzione 10 settembre 1868 per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali sia modificato nel modo seguente:

« Per i sottotenenti nuovi promossi, lo specchio modello *A* « dovrà essere compilato all'epoca prefissa, nell'anno stesso « della loro promozione se questa è avvenuta prima del primo « aprile, altrimenti nell'anno successivo. »

Il Ministro — FERRERO.

ERRATA-CORRIGE.

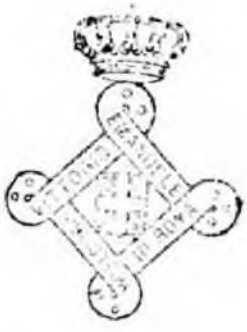
Dispensa N. 39. — *Atto* N. 176. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello d'inventario del materiale d'artiglieria e genio — *Giornale militare*, anno 1882 parte 1ª.

Pag. 603, linea 16ª, *invece di*:	13	Cannoni da basto.
pongasi:	13	Camere da basto.
linea 25ª, *invece di*:	23	Contro-bardelle da basto, ecc.
pongasi:	23	Controbandelle da basto, ecc.
linea 28ª, *invece di*:	24	Contro-bardelle da basto, ecc.
pongasi:	24	Controbandelle da basto, ecc.
Pag. 605, linea 17ª, *invece di*:	13bis	Armature da basto con chiavardette a dad per batteria da montagna.
pongasi:	13bis	Armature da basto con chiavarde e dadi per batteria da montagna.
linea 22ª, *invece di*:	16bis	Chiavarde con dadi, ecc.
pongasi:	16bis	Chiavarde con dado, ecc.
Pag. 606, linea 2ª, *invece di*:	—	Per batt. da montagna e materiali del genio.
pongasi:	—	Per trasporti a salma.
linea 5ª, *invece di*:	311	Bardatura completa a basto per cofani di sanità N° — 91,60.
pongasi:	311	Bardature complete a basto per cofani di sanità N° — 91,10.

linea penultima *invece di*:	331bis	Sguance-sopra-capi, ecc.
pongasi:	311bis	Sguance-sopracapi, ecc.
Pag. 607, linea 2ª, *invece di*:	—	Per batt. da montagna e materiali del genio.
pongasi:	—	Per trasporti a salma.
linea 3ª, *invece di*:	312bis	Bardature complete a bardelle.
pongasi:	312bis	Bardature complete a bardella
linea 6ª, *invece di*:	315bis	Cinghie da bardella con lunghe.
pongasi:	315bis	Cinghie da bardella con lunga.
linea 15ª, *invece di*:	324bis	Riscontri reggi-braca da bardelle.
pongasi:	324bis	Riscontri di reggi-braca da bardella.
linea 21ª, *invece di*:	604	Bardature complete a salma, ecc.
pongasi:	605	Bardature complete a salma, ecc.
linea 22ª, *invece di*:	605	Basti per portantine.
pongasi:	606	Basti per portantine.
linea 23ª, *invece di*:	606	Coregge, ecc.
pongasi:	607	Coregge, ecc.
linea 24ª *invece di*:	607	Coregge, ecc.
pongasi:	608	Coregge, ecc.
linea 25ª, *invece di*:	608	Coregge, ecc.
pongasi:	609	Coregge, ecc.
linea 26ª, *invece di*:	609	Fusti ferrati, ecc.
pongasi:	610	Fusti ferrati, ecc.

Il Ministro — FERRERO

Roma, — Tip. C. Voghera.



Zaino per Carabinieri R.R.

Fig. 109 (Aggiunta)

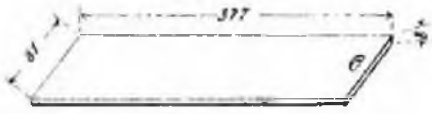


Fig. 110 (Aggiunta)

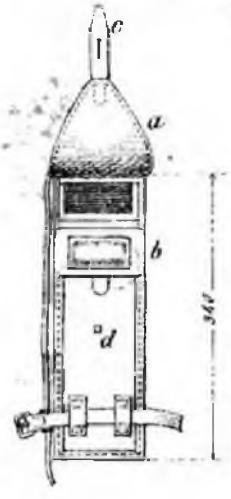


Fig. 111 (Aggiunta)



Scala di 1/5

Lit. Rolla. Roma

Contro-spallina da marescialli d'alloggio

(pag.ª 103 dell'istruzione sulla divisa dei RR. carab.ri)

Fig. 11ª

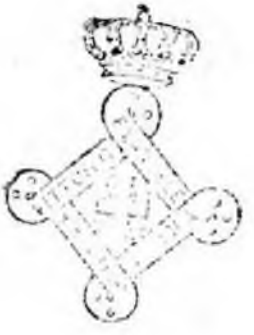




Scala di 1/2

Lit. Rollo. Roma

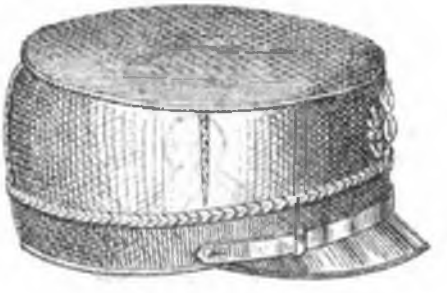




Berretto di panno per marescialli d'alloggio

(§ 2 dell'istruzione sulla divisa dei RR. Carabinieri)

Fig. 6ª



Scala di $\frac{1}{5}$

Lit. Rollo. Roma

Zaino per Carabinieri RR.

(pag. 39 dell'Istruz.e sulla divisa dell'arma)

Fig. 105

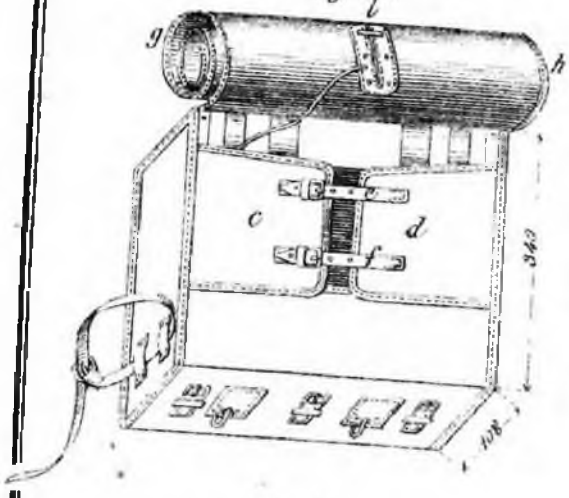


Fig. 107

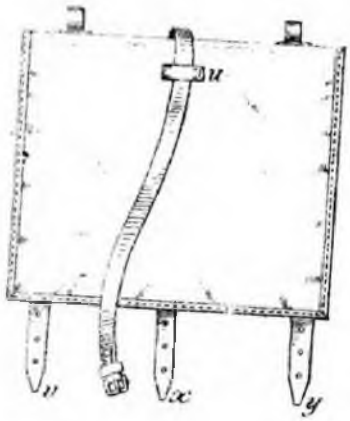


Fig. 106

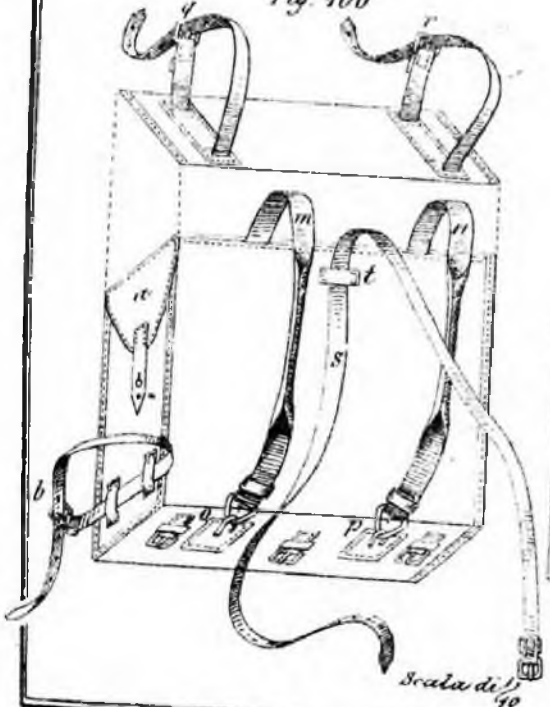
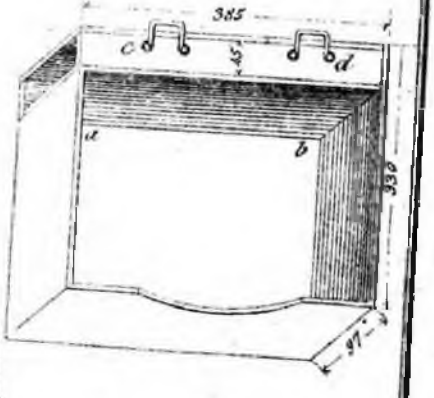


Fig. 108



Lit. Rolla, Roma



Berretto da Carabinieri RR. *(pag. 8 e 9 dell'Istruz.ne sulla divisa dell'arma)*

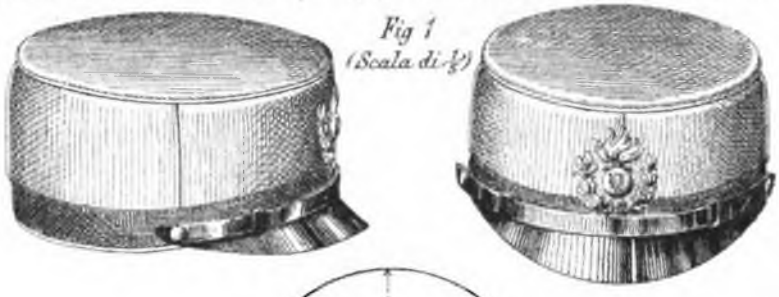


Fig. 1
(Scala di 1/2)



Fig. 2 (Scala di 1/5) Tondino



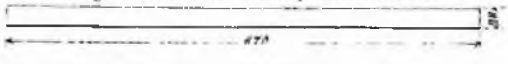
Fig. 3 (Scala di 1/5) Metà fascia di panno

Parte posteriore *Parte anteriore*

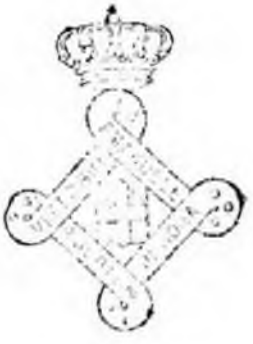


Fig. 4bis (Scala di 1/5) Visiera

Fig. 4 (Scala di 1/5) Sopraffascia



del Nulla Roma



GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 44. Pubblicato il 6 novembre 1882. Parte I.

OTTOBRE 26. — Divisa del maggiore generale commissario, *pag.* 679.
NOVEMBRE 1° — Correggiuole di cuoio per appendervi le trombe, *pag.* 680.
» 1° — Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore, *pag.* 681.
» 1° — Denominazioni approvate per i forti di Roma, *pag.* 681.

Atto N. **194.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 249). — **Divisa del maggiore generale commissario.** — 26 ottobre.

UMBERTO I, ecc, ecc, Re d' Italia.

Visti i Nostri Decreti del 15 ottobre 1871, 27 maggio 1877, e 13 giugno 1878, i quali stabiliscono la divisa degli ufficiali generali;

Vista la legge 29 giugno 1882 sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico.

È approvata l'annessa Istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, colla quale viene stabilita la divisa del maggiore generale commissario.

Il predetto Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 26 ottobre 1882.

UMBERTO.

Ferrero.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 32, Atto N. 156. — Nella figura del *tubetto di cuoio per la pulitura delle armi Mod. 1870*, *invece di*: 10,9 (dimensione del diametro esterno) *leggasi*: 10,2.

Dispensa N. 43, Atto N. 192, pag. 667, alinea *d*) *ove dice*: di riservare ai soli carabinieri ecc, *leggasi*: di riservare ai soli allievi carabinieri ecc.

ISTRUZIONE

circa la divisa del maggiore generale commissario.

Il maggiore generale commissario farà uso della divisa prescritta per gli altri maggiori generali dell'Esercito, se non che:

1° Sul berretto avrà in ricamo d'argento il fregio stabilito per gli ufficiali commissari;

2° Sul nodo trifoglio della cordellina avrà, in metallo dorato ed in rilievo, un fregio consistente in due ramoscelli di quercia incrociati, conformemente all'annesso modello.

Visto d'Ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. **195**. — ARREDAMENTO (Nota N. 64). — **Coreggiuole di cuoio per appendervi le trombe,** — 1° novembre.

Il Ministero ha determinato che i corpi del R. Esercito facciano d'ora innanzi uso, nelle occasioni d'istruzioni tattiche, marcie, tiro al bersaglio, ecc, di una coreggiuola di cuoio per appendervi le trombe, limitandosi ad adoperare i cordoni di lana nei soli casi in cui la truppa indossa l'uniforme di parata.

A cura dell'Opificio di arredi militari verrà ad ogni singolo corpo spedito il relativo campione.

L'acquisto di queste coreggiuole dovrà essere fatto direttamente dal commercio per cura dei Consigli Amministrativi.

I reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini cureranno di utilizzare nelle costruzioni di queste coreggiuole le cinghie da fucili fuori uso.

Al modello degli inventari pel materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti aggiunte:

Categoria II.	n. 44 coreggiuola da tromba per le Armi a piedi N.	L. 0,30
» »	n. 45 coreggiuola da tromba per le Armi a cavallo N.	L. 0,60

Il Ministro — FERRERO.

N. **196**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 203). — **Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore.** — 1 novembre.

Sono state testè pubblicate alcune *Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore.*

Ogni comando di corpo d'armata e di divisione dovrà provvedersi di tre copie di dette *Norme*. Gli altri comandi, come pure i vari corpi od uffici militari, sono autorizzati a provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria o a spese della massa generale uomini, di quel numero di copie che crederanno poter loro occorrere.

Dette copie, unitamente a quelle occorrenti agli ufficiali che e desiderano per proprio conto, dovranno, giusta quanto è detto all'*Atto* N. 184 del 1879, essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari *entro il corrente mese*

Il prezzo d'ogni copia è di centesimi 15.

Il Ministro FERRERO.

N. **197**. — FORTIFICAZIONI (Nota N. 1). — **Denominazioni approvate per i forti di Roma.** — 1° novembre.

Questo Ministero ha determinato che i forti della piazza forte di Roma abbiano la seguente rispettiva denominazione; e ne rende avvertite le autorità militari, ad opportuna loro notizia.

ELENCO *delle denominazioni assegnate ai forti della piazza di Roma.*

NOME DEL FORTE	
Monte Mario	Ardeatina
Trionfale	Appia Antica
Casal Braschi	Casilina
Boccea	Prenestina
Aurelia Antica	Tiburtina
Bravetta	Pietra lata
Portuense	Monte Antenne
Ostiense	

Il Ministro — FERRERO.

Roma 1883. — Tip. G. Voghera.

Fregio per cordellina
pel Maggiore Generale Commissario



Scala naturale

Lit. M.lla Roma

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 48. Pubblicato il 25 novembre 1882. Parte 1ª.

OTTOBRE (21) — Formazione di guerra delle Guardie di Finanza, *pag.* 683.
NOVEMBRE 10) — Obbligo del reciproco saluto fra i militari del R. Esercito ed il corpo delle Guardie di Finanza, *pag.* 692.
» 16. — Cavalli di agevolezza, *pag.* 693.
» 19. — Dati statistici sui cavalli esistenti nei reggimenti di cavalleria, *pag.* 693.
» 11. — Dichiarazione da rilasciarsi dagli ufficiali proposti per la posizione di servizio ausiliario, *pag.* 698.

Atto N. **198**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA (Nota N. 25). — **Formazione di guerra delle guardie di finanza** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* N. 267 del 14 novembre 1882; N. 1066 (serie 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno* — 21 ottobre.

UMBERTO I ecc., ecc. Re d'Italia

Visti gli articoli 5° della legge 8 aprile 1881 N. 149 (serie 3ª), 25 e 26 del regolamento d'istituzione e di disciplina del corpo delle guardie di finanza approvato con Nostro Decreto in data 12 giugno stesso anno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri della guerra e delle finanze;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corpo delle guardie di finanza è ordinato in compagnie ed in battaglioni come dall'annesso prospetto vidimato d'ordine Nostro dai Ministri della guerra e delle finanze.

Art. 2.

Come base per la formazione dei quadri dei reparti di cui all'articolo precedente e per le attribuzioni di servizio di detti

quadri, è stabilito il seguente pareggiamento di rango fra i gradi del R. esercito e quelli del corpo delle guardie di finanza mobilitate.

GUARDIE DI FINANZA.	R. ESERCITO.
Ispettore	Maggiore
Sotto-Ispettore	Capitano
Tenente di 1ª o di 2ª classe	Tenente
Sottotenente	Sottotenente
Maresciallo	Furiere o furiere maggiore
Brigadiere	Caporale magg. o sergente
Sotto-brigadiere	Caporale o caporale furiere
Guardia scelta	Appuntato
Guardia comune	Soldato

Art. 3.

I quadri delle compagnie e dei battaglioni saranno quali risultano dalle annotazioni che fanno seguito all'annesso prospetto.

Art. 4.

I ruoli di mobilitazione da tenersi da ciascun capo circolo debbono essere distinti per compagnia e portare l'indicazione del battaglione al quale le compagnie appartengono.

Il personale di ogni compagnia dev'essere registrato per plotoni e per ogni plotone saranno inscritti, prima gli ufficiali, poi gli altri per ordine di grado e nello stesso grado per ordine di anzianità di grado e di servizio.

I circoli che debbono fornire un reparto di forza inferiore alla compagnia, debbono indicare sul rispettivo ruolo di mobilitazione la compagnia ed il battaglione alla cui formazione il proprio reparto deve concorrere. Una copia del ruolo dev'essere mandata anche al capo di circolo sede del comando della compagnia.

Art. 5.

Nei ruoli di mobilitazione, a seconda di quanto è prescritto al § 2 art. 26 del regolamento d'istituzione e disciplina del corpo delle guardie di finanza, debbono essere descritti tutti indi-

stintamente gli ufficiali subalterni, i sottufficiali e le guardie qualunque ne sia l'età e l'attitudine al servizio militare.

Coloro peraltro che mercè le ispezioni di cui all'art. 27 dell'ora menzionato regolamento saranno riconosciuti non idonei ad essere mobilitati, saranno all'atto della mobilitazione trasferti ad altra compagnia non mobilitabile e surrogati da altrettanti individui abili, forniti da quest'ultima.

Quando però il ruolo organico di talune compagnie superasse per avventura i 200 uomini di truppa, la indicata sostituzione non avrà luogo che fino a concorrenza dell'accennata forza di 200 uomini.

Art. 6.

Dichiarata la mobilitazione, le brigate di guardie di finanze della frontiera minacciata saranno poste immediatamente a disposizione dei comandanti delle truppe mobili preposte alla difesa del confine.

Le brigate di guardie di finanza che stanziano lungo il litorale marittimo, senza muovere dalle sedi rispettive, passeranno a disposizione dei comandanti delle divisioni militari territoriali e concorreranno in unione alle truppe, a guardare le coste ed a proteggere le ferrovie litoranee. A tal uopo saranno rinforzate da altre brigate interne, da designarsi fin dal tempo di pace, previo accordo fra i Ministri delle finanze e della guerra. A un dato momento peraltro queste brigate dislocate lungo il litorale possono essere costituite in compagnie e battaglioni.

Nel corso delle operazioni militari, man mano che se ne presenterà il bisogno, il Ministro della guerra farà conoscere a quello di finanze i battaglioni e le compagnie di guardie di finanza da mobilitarsi.

Le autorità militari locali impartiranno le opportune disposizioni per ciò che riguarda i preparativi di mobilitazione e l'eseguimento dei necessari movimenti di concentramento.

Art. 7.

La precedenza disciplinare tra graduati del R. esercito e graduati delle guardie di finanza durante la mobilitazione di quest'ultime, rimane determinata dal pareggiamento di rango stabilito all'articolo 2. Tale precedenza porterà nelle relazioni fra i due personali il dovere del saluto e tutti gli obblighi di

subordinazione stabiliti per i rapporti fra inferiori e superiori dal vigente regolamento di disciplina militare.

In caso di operazioni combinate la precedenza nel comando a parità di grado spetterà sempre ai graduati del R. esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza addì 24 ottobre 1882.

UMBERTO.

FERRERO.
A. MAGLIANI.

RIPARTO *del corpo delle Guardie di finanza in compagnie e battaglioni per la mobilitazione.*

N. dei battaglioni	Sede e forza dei battaglioni	Sede dei comandi delle compagnie	Circoli che forniscono	Plotoni	Squadre	Numero delle compagnie	Annotazioni
1°	Ancona (566)	Ancona	—	—	—	1	
		Senigallia	—	—	—	1	
		Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	—	1	
		»	Macerata	2	—	1	
		Pesaro	—	—	—	1	
2°	Bari (866)	Bari	—	—	—	1	
		Trani	—	—	—	1	
		Taranto	Taranto	2	—	1	
		»	Gallipoli	2	—		
		Lecce	Lecce	2	—	1	
		»	Brindisi	2	—		
3°	Cagliari (432)	Cagliari	—	—	—	1	
		Cagliari	Cagliari	1	—	1	
		»	Lanusei	1	—		
		»	Oristano	1	—		
		Sassari	Sassari	1	—		
		»	Maddalena	2	—	1	
		»	Nuoro	1	—		
4°	Catanzaro (612)	Catanzaro	Catanzaro	2	—	1	
		»	Cotrone	1	—		
		Pizzo	—	—	—	1	
		Paola	—	—	—	1	
		Castrovillari	—	—	—	1	
5°	Como (969)	Como	—	—	—	1	
		Varese	—	—	—		
		Luvino	—	—	—	1	
6°	Foggia (569)	Giulianova	Giulianova	2	—	1	
		»	Aquila	1	—		
		Chieti	—	—	—	1	
		Foggia	Foggia	2	—	1	
		»	Campobasso	2	—		
		Manfredonia	Manfredonia	2	—	1	
		»	Rodi	2	—		

N. dei battaglioni	Sede o forza dei battaglioni	Sede dei comandi delle compagnie	Circoli che forniscono	Plotoni	Squadre	Numero delle compagnie	Annotazioni
7°	Genova (643)	Genova	—	—	—	2	Forza complessiva delle due compagnie 334 uomini.
		Sampierdarena	—	—	—	1	
		Savona	—	—	—	1	
8°	Genova (682)	Genova	—	—	—	2	Forza complessiva delle due compagnie 300 uomini.
		Chiavari	—	—	—	1	
		Spezia	—	—	—	1	
9°	Livorno (668)	Livorno	—	—	—	2	
		Pisa	—	—	—	1	
		Orbetello	—	—	—	1	
		Viareggio	Lucca	1	—		Circolo di Lucca.
		»	Firenze	1	—		
		»	Massa	1	—	1	
		»	Arezzo	1	1		
		»	Siena		1		
10°	Messina (750)	Messina	—	—	—	3	
		Patti	—	—	—	1	
11°	Napoli (1195)	Napoli	—	—	—	3	
		Castellamare	—	—	—	1	
		Pozzuoli	—	—	—	1	
		Gaeta	Gaeta	3	—	1	
		»	Caserta	1	—		
12°	Novara (536)	Arona	—	—	—	1	
		Domodossola	—	—	—	1	
		Milano	Milano	3	—	1	
		»	Pavia	1	—		
		»	Cremona	—	1(1)		

(1) La squadra fornita dal Circolo di Cremona sarà ripartita fra i plotoni dati dai circoli di Milano e di Pavia.

N. dei battaglioni	Sede e forza dei battaglioni	Sede dei comandi delle compagnie	Circoli che forniscono	Plotoni	Squadre	Numero delle compagnie	Annotazioni
13°	Palermo (929)	Palermo	—	—	—	2	
		Porto Empedocle	—	—	—	1	
		Trapani	—	—	—	1	
		Mazzara del Vallo	—	—	—	1	
14°	Ravenna (528)	Ravenna	—	—	—	1	Compresa la forza di Bologna.
		Rimini	—	—	—	2	
		Comacchio	—	—	—	1	
15°	ReggioCalab. (403)	Reggio Calab.	—	—	—	2	
		Siderno	—	—	—	1	
16°	Roma (403)	Roma	—	—	—	1	
		Civitavecchia	—	—	—	1	
		Velletri	Velletri	3	—		
		»	Terni	1	—	1	
		»	Perugia		—		
17°	Salerno (504)	Salerno	—	—	—	1	
		Vallo della Lucania	—	—	—	1	
		Potenza	Potenza	1	—		
		»	Matera	1	—	1	
		Benevento	Benevento	3	—		
		»	Avellino	1	—	1	
18°	Siracusa (625)	Siracusa	Siracusa	6	—		
		»	Pozzallo	2	—	2	
		Catania	Catania	6	—		
		»	Terravecchia Sicula	2	—	2	

N. dei battaglioni	Sede e forza dei battaglioni	Sede dei comandi delle compagnie	Circoli che forniscono	Plotoni	Squadre	Numero delle compagnie	Annotazioni
19°	Morbegno (Sondrio) (516)	Chiavenna	—	—	—	4	Circolo Morbegno.
		Bormio	—	—	—	4	Circolo Morbegno.
		Menaggio	—	—	—	2	Una potrebbesi mobilitare con centro a Menaggio l'altra a Porlezza o a Gravedona.
20°	Torino (831)	Torino	—	—	—	4	
		Susa	—	—	—	4	
		Aosta	Aosta	3	—	4	
		»	Alessandria	1	—		
		Ventimiglia	»	—	—	4	Potrà essere assegnata al 7° battaglione.
		Cuneo	Cuneo	3	—	4	
		»	Saluzzo	1	—		
21°	Udine (921)	Udine	—	—	—	4	Compresa la forza di Treviso.
		Palmanova	—	—	—	4	
		Gemona	—	—	—	4	
		Belluno	Belluno	2	—	4	
		»	Feltre	2	—		
22°	Venezia (683)	Venezia	—	—	—	4	
		S. Donà di Piave	—	—	—	4	
		Chioggia	—	—	—	4	
		Adria	Adria	3	—	4	
		»	Padova	1	—		
23°	Verona (781)	Verona	Verona	3	—	4	
			Mantova	1	—		
			Piacenza	—	1 (1)		
			Reggio Emilia	—	1		

(1) Le squadre fornite dai circoli di Piacenza e Reggio Emilia saranno ripartite fra i plotoni dati dai circoli di Verona e Mantova.

N. dei battaglioni	Sede e forza dei battaglioni	Sede dei comandi delle compagnie	Circoli che forniscono	Plotoni	Squadre	Numero delle compagnie	Annotazioni
	(*Segue*) Verona (781)	S. Pietro in Cariano	—	1	—	1	
		Vicenza	Vicenza	2	—	1	
		»	Bassano	1	—		
		Salò	Salò	3	—	1	
		»	Brescia	1	—		
		Breno	Breno	2	—	1	
		»	Bergamo	1	—		
		»	Modena	—	1	1	
		»	Parma	—	1 (1)		

(1) Le squadre fornite dai circoli di Modena e Parma saranno ripartite fra i plotoni dati dai circoli di Breno e Bergamo.

AVVERTENZE.

1° Il battaglione è costituito da uno stato maggiore e un numero di compagnie variabile dal 3 al 6 secondo la forza inquadrabile.

Lo stato maggiore di battaglione è costituito da:

Un comandante	Ufficiale superiore dell'esercito o eccezionalmente ispettore delle guardie di finanza nominato dal Ministro della guerra.
Un aiutante maggiore in 2°	Ufficiale subalterno delle guardie di finanza.
Un maresciallo	delle guardie di finanza.
Un brigadiere.	id. id.
Quattro guardie	id. id.

2° La compagnia è comandata da un sott'ispettore o da un tenente in 1° delle guardie di finanza ed ha una forza variabile fra 100 e 200 uomini circa.

È ripartita in due plotoni se la sua forza non supera i 100

uomini, in tre se tale forza varia dai 100 ai 150 uomini, in quattro se supera i 150 uomini.

Un maresciallo esercita nella compagnia le funzioni di furiere, un sottobrigadiere quelle di caporal furiere, quali sono definite cogli articoli 112 e 117 del regolamento di disciplina militare.

3° Il plotone è comandato da un ufficiale subalterno o da un maresciallo: si divide in due squadre comandate ciascuna da un brigadiere.

La forza del plotone varia dai 30 ai 50 uomini.

4° Per cura dell'autorità militare all'atto della mobilitazione potranno essere assegnati ad ogni stato maggiore di battaglione un caporal trombettiere — ad ogni compagnia cinque trombettieri.

Dato a Roma addì 26 ottobre 1882.

V° d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Guerra
FERRERO.

Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

N. **199**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE (Nota N. 129). — **Obbligo del reciproco saluto fra i militari del R. esercito ed il Corpo delle guardie di finanza.** — 10 novembre.

Giusta la legge 8 aprile 1881 N. 149 (serie 3ª) per l'ordinamento, del corpo delle guardie di finanza e relativo regolamento ed in virtù delle disposizioni emanate col regio decreto del 24 ottobre 1882, il detto corpo è chiamato in tempo di guerra a prestare il suo concorso al R. esercito. L'autorità militare ha inoltre ingerenza in detto corpo sia colle ispezioni, sia col destinare ufficiali dell'esercito a far parte dei consigli di disciplina per gli ufficiali del corpo.

In vista di tali rapporti, ed in seguito ad accordi presi fra il Ministero della guerra e quello delle finanze rimane d'ora innanzi stabilito l'obbligo reciproco del saluto fra i militari del R. esercito e le guardie di finanza anche in tempo di pace.

Sono quindi applicabili anche alle guardie di finanza le disposizioni degli art. 33, 34 e 35 del regolamento di disciplina

militare, avvertendo che l'assimilazione dei gradi dei componenti di detto corpo è quella stabilita dal citato regio decreto.

In caso di contravvenzione alle presenti disposizioni, il superiore che non ricevesse il saluto non deve fare direttamente osservazioni o rimarchi all'inferiore, ma è suo stretto dovere informarne i propri superiori diretti.

Queste disposizioni avranno vigore a datare dal 1 dicembre prossimo.

I comandanti di presidio e gli ispettori di finanza sono responsabili del loro stretto adempimento e potranno perciò mettersi, occorrendo, in diretta comunicazione d'ufficio.

Il Ministro
FERRERO.

Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

N. **200**. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N° 35) — **Cavalli di agevolezza**. — 10 novembre.

Gli ufficiali dei Carabinieri Reali non essendo compresi fra quelli, che in virtù dell'istruzione 22 ottobre scorso (Atto N° 188) sono ammessi alla scelta di cavalli di agevolezza, non possono per conseguenza rilevare consimili cavalli da altri ufficiali se non dopo che, trascorsi quattro anni dalla data della distribuzione, e pagatone l'integrale prezzo, abbiano cessato di essere considerati cavalli di agevolezza.

Il Ministro — FERRERO.

N° **201**. — STATISTICA (Nota N° 12). — **Dati statistici sui cavalli esistenti nei Reggimenti di Cavalleria**. — 10 novembre.

Al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno ciascun reggimento di Cavalleria dovrà d'ora in avanti trasmettere al Ministero della Guerra (Direzione Generale Fanteria e Cavalleria) le situazioni numeriche dei cavalli esistenti compilate in conformità degli annessi moduli N. 1, 2, 3 e 4.

Il Ministro — FERRERO.

N. 1.

Situazione numerica dei cavalli divisi per età.

	da 4 a 5 anni	da 5 a 6 anni	da 6 a 7 anni	da 7 a 8 anni	da 8 a 9 anni	da 9 a 10 anni	da 10 a 11 anni	da 11 a 12 anni	da 12 a 13 anni	da 13 a 14 anni	da 14 a 15 anni	da 15 a 16 anni	da 16 a 17 anni	da 17 a 18 anni	da 18 a 19 anni	da 19 a 20 anni ed oltre	TOTALE
Stato magg																	
1. Squadrone																	
2. Id.																	
3. Id.																	
4. Id.																	
5. Id.																	
6. Id.																	
Totale . .																	

N. 2.

Situazione dei cavalli atti ad entrare in campagna.

Stato Maggiore	. . . .	N°.
1° Squadrone	. . . . .	»
2° Idem	. . . . .	»
3° Idem	. . . . .	»
4° Idem	. . . . .	»
5° Idem	. . . . .	»
6° Idem	. . . . .	»
Totale		

N. 3.

Situazione dei cavalli che rimarrebbero al deposito divisi per età.

da 4 a 5 anni	da 5 a 6 anni	da 6 a 7 anni	da 7 a 8 anni	da 8 a 9 anni	da 9 a 10 anni	da 10 a 11 anni	da 11 a 12 anni	da 12 a 13 anni	da 13 a 14 anni	da 14 a 15 anni	da 15 a 16 anni	da 16 a 17 anni	da 17 a 18 anni	da 18 a 19 anni	da 19 a 20 anni ed oltre	TOTALE

N. 4.

Situazione dei cavalli che rimarrebbero al deposito perchè ricoverati all'infermeria reggimentale divisi per età.

da 4 a 5 anni	da 5 a 6 anni	da 6 a 7 anni	da 7 a 8 anni	da 8 a 9 anni	da 9 a 10 anni	da 10 a 11 anni	da 11 a 12 anni	da 12 a 13 anni	da 13 a 14 anni	da 14 a 15 anni	da 15 a 16 anni	da 16 a 17 anni	da 17 a 18 anni	da 18 a 19 anni	da 19 a 20 anni ed oltre	TOTALE

N. **202.** — STATO DEGLI UFFICIALI (Nota N. 14). — **Dichiarazione da rilasciarsi dagli ufficiali proposti per la posizione di servizio ausiliario.** — 11 novembre.

La dichiarazione che, a norma dell'art. 7 del regio decreto 17 ottobre 1881 (atto 172 di detto anno), deve essere rilasciata dagli ufficiali, che vengono proposti per il collocamento nella posizione di servizio ausiliario, e che deve andare unita al giudizio di cui all'art. 3. del decreto stesso, sarà d'ora innanzi concepita come in appresso.

Il sottoscritto avuta comunicazione del giudizio espresso dalla Commissione compilatrice degli specchi caratteristici circa la sua non idoneità al servizio attivo, dichiara che (non) accetta tale giudizio ed il conseguente collocamento nella posizione di servizio ausiliario.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1882. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 46. Pubblicato il 29 novembre 1882. **Parte 1.**

NOVEMBRE 12. — Soprassoldi delle medaglie alla bandiera d'artiglieria assegnati in doti a figlie di militari, *pag.* 699.

» 16. — Cambiamento di denominazione del Comitato delle armi di linea, *pag.* 700.

16. — Istituzione della scuola di applicazione di sanità militare, *pag.* 701.

16. — Apertura della stazione di Nicorvo e Robbio, *pag.* 701.

24. — Caporali aiutanti di sanità e soldati infermieri presso i reggimenti dell'arma di fanteria, *pag.* 702.

» 24. — Variante alla tabella di reclutamento dei reggimenti alpini, *pag.* 703.

» 24. — Varianti alle istruzioni sul servizio dei cannoni da campagna e da montagna, ed al caricamento delle batterie da campagna e da montagna, *pag.* 703.

» 27. — Modificazione all'allegato N. 2 al regolamento di disciplina militare (Regolamento per le licenze nell'esercito) rispetto alla facoltà fatta ad ufficiali di condur seco l'attendente durante la licenza, *pag.* 704.

» 27. — Modificazione relativa al servizio e alla contabilità delle biblioteche militari, *pag.* 704.

» 27. — Regolamento di servizio in guerra - Servizio delle truppe, parte 1ª, *pag.* 704.

Atto N. **203**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 73). — **Soprassoldi delle medaglie alla bandiera d'artiglieria assegnati in doti a figlie di militari.** — 12 novembre.

Per l'avvenuta morte del conte Luigi Casati già capitano di artiglieria, il quale abbandonando il servizio offriva al corpo cui apparteneva il soprassoldo della medaglia d'argento al valor militare di cui era fregiato, vennero a diminuire i cespiti accenati nella Nota (N. 34) del mese di marzo 1861 (*Giornale Militare* di detto anno), mediante i quali si assegnavano ogni anno doti a figlie di poveri artiglieri.

Rimanendo disponibili per lo scopo ora detto i soli soprassoldi delle medaglie d'oro e d'argento conferte alla bandiera

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 32 — *Atto* N° 155 — Armamento della truppa di fanteria e di cavalleria.

Pagina 557. 4ª ultima e 3ª ultima linea dello specchio, *invece di*:

	id.	id.	id. per caporali e soldati	1291	1291

Pongasi

	id.	id.	id. per caporali e soldati	1231	1231

Pagina 557, linea 3ª dell'ultimo capoverso *invece di*: e di 7746 cartucce per pistole a rotazione, *pongasi*: e di 1380 cartucce per pistole a rotazione.

Dispensa N° 43. *Atto* N° 192, pag. 676, linea 27, in luogo del N° 537. (Berretti guarniti per marescialli d'alloggio dei carabinieri) *pongasi* il N° 537bis.

d'artiglieria, per le campagne di guerra degli anni 1848, 49 e 59 questo Ministero determina quanto segue:

1. Col provento dei soprassoldi sopra menzionati, di lire 300, e previa deduzione della tassa di ricchezza mobile, saranno ogni anno concesse due o più doti ed assegnate a quelle tra le figlie di poveri artiglieri che ne sieno riconosciute maggiormente meritevoli.

2. Ogni anno, non più tardi del 15 marzo, i comandanti dei reggimenti d'artiglieria ed i direttori d'artiglieria da cui dipendono compagnie operai o veterani d'artiglieria, trasmetteranno direttamente a questo Ministero le loro proposte relative alle doti per figlie di militari di truppa del rispettivo corpo, le quali abbiano di recente contratto matrimonio e non ne abbiano ricevute nei precedenti anni.

3. Tali proposte saranno esaminate dal comitato d'artiglieria e genio il quale inoltrerà poi a questo Ministero quelle definitive di riparto in due o più doti della somma disponibile e dell'assegnazione delle doti stesse.

4. Le somme non erogate in ciascun anno, o per mancanza di proposte o perchè le figlie di militari che hanno inoltrata domanda non si trovano nelle volute condizioni, saranno accumulate coi proventi dell'anno successivo per essere ripartite a senso del numero precedente.

Il Ministro — FERRERO.

N. **204**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 96) — **Cambiamento di denominazione del Comitato delle armi di linea** — 16 novembre.

UMBERTO I. ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª);

Visto il Regio Decreto 18 luglio 1882 col quale furono stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comitato delle armi di linea assumerà la denominazione di Comitato delle Armi di fanteria e di cavalleria.

Il Nostro Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma addì 16 novembre 1882.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **205** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 97). — **Istituzione della Scuola d'applicazione di sanità militare** — 16 novembre.

UMBERTO I. ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª);

Visto in Regio Decreto 18 luglio 1882 col quale furono stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

A datare dal 1° gennaio 1883 sarà istituita in Firenze la Scuola di applicazione di sanità militare.

Il Nostro Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1882.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **206**. — FERROVIE (Nota N. 160). — **Apertura delle stazioni di *Nicorvo* e *Robbio***. — 16 novembre.

Col giorno 6 del corrente mese di novembre vennero aperte al pubblico servizio le stazioni di Nicorvo e Robbio del tronco Mortara Vercelli.

È però nella parte prima del prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi (edizione 14 marzo 1881) si inscriveranno le suddette stazioni colle distanze rispettive nelle colonne 3 e 4, come segue:

	da	da
Nicorvo	Mortara Kil. 7	Vercelli Kil.
Robbio	Mortara » 13	Vercelli »

Il Ministro — FERRERO.

N. **207**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. (Nota N. 98) — **Caporali aiutanti di sanità e soldati infermieri presso i reggimenti dell'arma di fanteria**. — 24 novembre.

Il caporale aiutante di sanità che, a senso del prescritto dall'*Atto* N. 106 del 1881, deve essere fornito ai reggimenti di fanteria e di bersaglieri dalle compagnie di sanità, sarà tratto d'ora in avanti dal personale dei reggimenti.

A tale effetto i comandanti di reggimento, nell'anno in cui dev'essere congedato il rispettivo caporale aiutante di sanità, sceglieranno un soldato che abbia i requisiti per essere nominato caporale e che appartenga all'ultima classe venuta sotto le armi. Detti soldati saranno quindi inviati pel 1° del mese di giugno alla direzione di sanità presso la sede del comando di corpo d'armata, ove sarà loro impartita apposita istruzione della durata di tre mesi per abilitarli al servizio che dovranno poi prestar presso le infermerie reggimentali ed in campagna. Ultimato il corso d'istruzione faranno ritorno al reggimento rispettivo ove, nominati caporali aiutanti di sanità, saranno impiegati in tempo di pace ed in tempo di guerra come è detto nell'atto sopra citato.

Nei reggimenti alpini i caporali aiutanti di sanità saranno assegnati in tempo di pace ai singoli stati maggiari di battaglione anzichè allo stato maggiore di reggimento; in tempo di guerra saranno presso le compagnie anzichè presso i battaglioni. Per la scelta e l'istruzione di detti caporali aiutanti di sanità i reggimenti alpini si regoleranno come è detto sopra per i reggimenti di fanteria e di bersaglieri, riferendo al battaglione quanto ivi è prescritto per il reggimento.

Ai soldati inviati alle direzioni di sanità per l'istruzione di cui sopra, spetterà il soprassoldo stabilito per la truppa di sanità e, nominati in seguito caporali aiutanti di sanità presso il rispettivo reggimento, continueranno a percepire lo stesso soprassoldo.

In base alle disposizioni sopra citate rimangono modificati i N. 1 e 2 dell'*Atto* N. 106 del 1884. Sono pure soppressi i caporali aiutanti di sanità e i soldati infermieri presentemente aggregati alle singole compagnie alpine, dovendo per l'avvenire le compagnie di sanità che saranno designate dal Ministero fornire soltanto 5 soldati infermieri ad ogni compagnia alpina in caso di guerra.

Il Ministro — FERRERO.

N. **208**. — RECLUTAMENTO. — (Nota N. 127). — **Variante alla tabella di reclutamento dei reggimenti alpini**. — 24 novembre.

Alla tabella di reclutamento dei reggimenti alpini — *Atto* N. 181 del 1882 — saranno fatte le seguenti varianti:

3° Reggimento — Mandamenti di complemento del battaglione Monti Lessini.
Valdobbiadene

6° Reggimento — Mandamenti di complemento dei battaglioni Cadore e Val Tagliamento.
Spilimbergo.

Il Ministro. — FERRERO.

N. **209**. REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA. — (Nota N. 13). — **Varianti alle istruzioni sul servizio dei cannoni da campagna e da montagna, ed al caricamento delle batterie da campagna e da montagna**. — 24 novembre.

È stato pubblicato un fascicolo di varianti alle seguenti istruzioni d'artiglieria:

Servizio dei cannoni da campagna;
Servizio dei cannoni da montagna;
Caricamento delle batterie da campagna;
Caricamento delle batterie da montagna.

Le indicazioni relative al prezzo ed alla distribuzione di detto fascicolo sono inserte nel *Giornale d'artiglieria e genio* anno corrente, parte 1ª, pagina 575.

Il Ministro — FERRERO.

N. **210**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — (Nota N. 130). — **Modificazione all'allegato N. 2** (Regolamento per le licenze nell'esercito) **rispetto alla facoltà fatta ad ufficiali di condur seco l'attendente durante la licenza.** — 27 novembre.

I numeri 82 e 83 (§ 6) dell'allegato N. 2 al regolamento di disciplina militare (Regolamento per le licenze nell' esercito) rimangano così modificati:

82. — L'ufficiale che, recandosi in licenza, conduce seco i suoi cavalli, può ottenere dal comandante di corpo di farsi seguire dal proprio attendente.

Hanno pure facoltà di condurre e tener seco durante la licenza uno dei proprî attendenti, anche senza i cavalli, gli ufficiali generali, e gli ufficiali superiori cui competono due attendenti a seconda di quanto è stabilito al n. 2 dell'Istruzione per la concessione degli attendenti.

83. — Agli attendenti è in siffatti casi concessa una licenza, che può durare quanto quella dei rispettivi ufficiali, e che sarà considerata come licenza straordinaria.

Il Ministro — FERRERO.

N. **211** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota 204) — **Modificazione all'istruzione relativa al servizio e alla contabilità delle biblioteche militari** — 27 novembre.

Al 2° capoverso del § 4 dell'istruzione 15 agosto 1879 relativa alle biblioteche militari è sostituito il seguente: » Per » la biblioteca del Corpo di Stato Maggiore tali attribuzioni » spettano al capo dell'ufficio C del II riparto.

Il Ministro — FERRERO.

N. **212**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 205). — **Regolamento di servizio in guerra. — Servizio delle truppe, parte I,** — 27 novembre.

Il regio decreto in data 26 novembre 1882 ha approvato la parte I del regolamento di servizio in guerra, che concerne il servizio delle truppe e contiene le seguenti materie:

Libro I. — Comandi superiori e stati maggiori in guerra, ed organizzazione dei vari servizi.

Libro II. — Disciplina e servizio delle truppe.

Libro III. — Ordini, rapporti, corrispondenze, carte periodiche e registri.

Libro IV. — Servizio di sicurezza.

Libro V. — Servizio di avanscoperta, ricognizioni ed informazioni segrete.

Libro VI. — Marce.

Libro VII. — Accantonamenti ed accampamenti.

Libro VIII. — Combattimenti.

Libro IX. — Distaccamenti e partiti.

Libro X. — Convogli.

Libro XI. — Attacco e difesa delle fortezze.

Libro XII. — Dei carabinieri reali.

Libro XIII. — Convenzioni di guerra.

Libro XIV. — Requisizioni e contribuzioni.

Libro XV. — Prede belliche.

Appendice I. — Istruzione intorno alla giustizia militare di guerra.

Appendice II. — Istruzione intorno gli atti di stato civile, ai testamenti ed agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione in guerra.

Di detta parte I ogni comando od ufficio militare si provvederà di due copie sulle proprie spese di cancelleria; i reggimenti ed i distretti ne provvederanno parimenti due copie a spese delle rispettive masse generali uomini per ciascun loro ufficio, compagnia, squadrone, batteria, oltre alcune copie a disposizione dei comandanti di battaglione (mezzo reggimento o brigata per la cavalleria artiglieria e genio).

Il prezzo di ogni copia è di lira una.

Dette copie, unitamente a quelle occorrenti agli ufficiali, dovranno essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, conforme è stabilito dall'atto 184 del 1879.

Con questa pubblicazione s'intende abrogato il *Regolamento di servizio per le truppe in campagna* in data 19 gennaio 1833.

Il Ministro — Ferrero.

Roma 1882. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 47. Pubblicato il 6 dicembre 1882. Parte 1.

NOVEMBRE 16. — Istituzione del comando dell'arma dei carabinieri reali e soppressione del comitato dell'arma stessa, *pag.* 707.
» 19. — Regio Decreto che determina il limite di età degli ufficiali medici effettivi della milizia mobile per cessare da tale posizione, *pag.* 708.
» 26. — Giurisdizione dei magazzini centrali militari e quadro organico degli operai, *pag.* 708.
» 30. — Regio Decreto che determina la divisa degli ufficiali della milizia territoriale, *pag.* 710.
DICEMBRE 9. — Istruzione sulle evoluzioni di batteria e di brigata d'artiglieria da campagna, *pag.* 713.
» 3. — Cambiamento di denominazione dell'istituto topografico militare, *pag.* 713.
» 4. — Modificazioni al capitolo della istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito in data 27 Giugno 1878relativa allerassegne speciali degli inscritti, *pag.* 714.
» 5. — Schiarimenti all'*Atto* N. 138 del corrente anno circa le nomine a sottotenente di complemento in applicazione alla legge 29 giugno 1882 (serie 3ª), *pag.* 719.

Atto N. **213**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 99). — **Istituzione del Comando dell'Arma dei Carabinieri Reali e soppressione del Comitato dell'Arma stessa** — 16 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della Guerra, in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª);

Visto il Regio Decreto 18 luglio 1882 col quale furono stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della Guerra;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito il Comando dell'Arma dei Carabinieri Reali, in sostituzione del Comitato dell'Arma stessa.

Il Nostro Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1882.

UMBERTO.

Ferrero.

N. **214**. — STATO DEGLI UFFICIALI (Nota N. 15). — **R. decreto che determina il limite di età degli ufficiali medici effettivi nella milizia mobile per cessare da tale posizione**. — 26 novembre.

UMBERTO I ecc. ecc. Re d'Italia.

Visto l'articolo 20 della legge 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª);
Visto il R. decreto 18 luglio 1882 che determina i limiti di età degli ufficiali della milizia mobile per cessare da tale posizione;
Sulla proposta del Ministro della Guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli ufficiali medici di qualunque grado attualmente effettivi della milizia mobile, il limite massimo di età raggiunto il quale i medesimi devono cessare da tale posizione, rimane stabilito a 58 anni.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1882.

UMBERTO.

Ferrero.

N. **215**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 74). — **Giurisdizione dei magazzini centrali militari e quadro organico degli operai**. — 26 novembre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882 N. 831 (Serie 3ª) della raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno;
Determina quanto appresso:

Articolo 1°

I tre magazzini centrali militari istituiti dall'art. 67 della citata legge, rimarranno stabiliti, dalla data del primo gennaio 1883, nelle città di Torino, Firenze, Napoli.

Articolo 2°

La giurisdizione dei magazzini suddetti sarà quale risulta dalla tabella seguente:

Magazzini centrali militari	Divisioni militari comprese nella loro giurisdizione
Torino . . .	Alessandria, Brescia, Genova, Milano, Piacenza, Torino.
Firenze . . .	Ancona, Bologna, Firenze, Padova, Perugia, Verona.
Napoli . . .	Bari, Catanzaro, Chieti, Messina, Napoli, Palermo, Roma, Salerno.

Dal 1° gennaio 1883 in poi i corpi, istituti e stabilimenti dovranno rifornirsi delle robe loro occorrenti dal magazzino centrale militare nel cui perimetro territoriale ha sede la divisione dalla quale ciascuno di essi rispettivamente dipende.

Articolo 3°

Il personale inferiore assegnato a ciascuno dei maggazzini centrali militari sarà quale apparisce nel seguente quadro.

MAGAZZINI	Capi operai di 1ª classe	Capi operai di 2ª classe	Operai di 1ª classe	Operai di 2ª classe	Operai di 3ª classe	Totale
Torino	3	3	22	15	17	60
Firenze.	3	3	15	16	18	55
Napoli	2	2	17	24	20	65
Totale.	8	8	54	55	55	180

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.
Dato a Roma, li 26 novembre 1882.

Il Ministro — FERRERO.

N. **216.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N 250). — **R. decreto che determina la divisa degli ufficiali della Milizia Territoriale** (*Con tavole*). — 30 novembre.

UMBERTO I ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª);

Visto il regio decreto del 2 maggio 1880, col quale venne stabilita la divisa della milizia territoriale;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La divisa degli ufficiali della milizia territoriale, stabilita dal regio decreto del 2 maggio 1880, è modificata come risulta dall'annessa istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della Guerra.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1882.

UMBERTO.

FERRERO.

ISTRUZIONE sulla divisa degli ufficiali della milizia territoriale.

Salvo le modificazioni qui sotto specificate, gli ufficiali della milizia territoriale vestono la divisa stabilita per gli ufficiali dell'esercito permanente, secondo l'arma od il corpo cui sono ascritti.

Ufficiali di fanteria di linea di milizia territoriale.

1. *Berretto.* La sopraffascia è di panno colore scarlatto, alta 20 millimetri. Il distintivo di grado è collocato attorno alla fascia, lasciando un piccolo interstizio fra il distintivo e la sopraffascia. Sul dinanzi del berretto il fregio è composto

di una stella liscia a cinque punte in ricamo d'argento, sormontata dalla Corona Reale (figura 1ª).

2. *Giubba.* Il bavero è di panno color scarlatto. Le due punte del bavero sono ornate ciascuna di un bottoncino in metallo inargentato con sopra in rilievo un T in metallo dorato (figura 2ª). Le manopole sono dello stesso panno della giubba, filettate di panno color scarlatto.

3. *Pantaloni.* I pantaloni sono ornati lungo le cuciture laterali esterne di una venatura stiacciata e della larghezza di un centimetro, formata da una strisciuola di panno color scarlatto, i cui lembi, rivoltati l'uno sull'altro, sono cuciti insieme ai pantaloni.

4. *Chepì.* Il fregio sul dinanzi del chepì è conforme a quello prescritto per gli ufficiali dell'esercito permanente; la stella però è liscia e senza disco (figura 3ª).

Ufficiali alpini di milizia territoriale.

5. *Berretto.* Come per gli ufficiali di fanteria di linea di milizia territoriale; il fregio sul dinanzi è però costituito da una cornetta in ricamo d'argento sormontata dalla Corona Reale (figura 4ª).

6. *Giubba.* Come per gli ufficiali di fanteria di linea di milizia territoriale.

7. *Pantaloni.* Come per gli ufficiali di fanteria di linea di milizia territoriale.

8. *Cappello.* Come per gli ufficiali alpini dell'esercito permanente; al fregio sul dinanzi è però sostituita una stella liscia a cinque punte in metallo argentato, conforme a quella prescritta per gli ufficiali di fanteria di linea di milizia territoriale (figura 3ª).

Ufficiali d'artiglieria di milizia territoriale.

9. *Berretto.* La sopraffascia è di panno turchino scuro filettata di panno giallo soltanto nella parte inferiore. Il fregio sul dinanzi è eguale a quello designato al N. 1 (figura 1ª), ma è ricamato in oro.

10. *Giubba.* Il bavero è di panno giallo le due punte del bavero sono ornate ciascuna di un bottoncino in metallo dorato, liscio e semisferico con sopra in rilievo un T di metallo inargentato. Le manopole sono dello stesso panno della giubba filettate di panno giallo.

11. *Chepì*. In luogo del fregio particolare dell'arma havvi una stella a cinque punte in metallo dorato, liscia e senza disco (figura 3ª).

Ufficiali del genio di milizia territoriale.

12. *Berretto*. La sopraffascia è di panno turchino scuro filettata di panno color cremisi nella parte inferiore e superiore. Il distintivo di grado è collocato attorno alla fascia, lasciando un piccolo interstizio fra il distintivo e la sopraffascia. Il fregio sul dinanzi è eguale a quello designato al N. 1 ma è ricamato in oro (figura 1ª).

13. *Giubba*. Il bavero è di panno cremisi. Le due punte sono ornate ciascuna di un bottoncino in metallo dorato, liscio e semisferico con sopra in rilievo un T di metallo argentato. Le manopole sono dello stesso panno della giubba, filettate di panno cremisi.

14. *Chepì*. In luogo del fregio particolare dell'arma havvi una stella a cinque punte in metallo dorato, liscia e senza disco (figura 3ª).

Ufficiali medici di milizia territoriale.

15. *Berretto*. La sopraffascia è di panno turchino scuro, alta 20 millimetri, filettata di panno amaranto scuro nella parte inferiore e superiore. Il distintivo di grado è collocato attorno alla fascia, lasciando un piccolo interstizio fra il distintivo e la sopraffascia. Il fregio sul berretto consiste in un tondino di panno bianco colla croce rossa di Ginevra ricamata in seta; il tondino è filettato con un cordoncino in ricamo d'argento, è collocato fra due rami di quercia pure ricamati in argento ed è sormontato dalla Corona Reale (figura 5ª).

16. *Giubba*. Il bavero e le manopole sono di panno turchino scuro. Tanto il bavero quanto le manopole sono filettate di panno amaranto scuro. Le due punte del bavero sono ornate ciascuna di un bottoncino di metallo argentato con sopra in rilievo un T di metallo dorato.

17 *Pantaloni*. I pantaloni sono ornati lungo le cuciture laterali esterne di una venatura stiacciata della larghezza di un centimetro formata da una strisciuola di panno colore amaranto scuro i cui lembi, rivoltati l'uno sull'altro, sono cuciti insieme ai pantaloni.

18. *Chepì*. In luogo della stella con la croce rossa di Gi-

nevra prescritta per gli ufficiali medici dell'esercito permanente, havvi un fregio in metallo argentato conforme a quello del berretto col fondino in smalto bianco e la croce di Ginevra in smalto rosso (figura 6.ª)

Roma, addì 30 novembre 1882.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
FERRERO.

N. **217**. - REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA (Nota N. 14). —**Istruzione sulle evoluzioni di batteria e di brigata d'artiglieria da campagna**. — 2 dicembre.

È stata pubblicata una nuova edizione modificata della seguente istruzione:

Scuola di sezione, di batteria, di brigata e di più brigate riunite d'artiglieria da campagna. Accampamento.

Le condizioni d'acquisto e di distribuzione di detta istruzione si trovano inserte nel *Giornale d'Artiglieria e Genio*, anno corrente, parte I.ª, pag. 591.

Il Ministro — FERRERO.

N. **218**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 100) — **Cambiamento di denominazione dell'Istituto topografico militare**. — 3 dicembre.

UMBERTO I ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (Serie 3.ª);

Visto il R. Decreto 18 luglio 1882 col quale furono stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'istituto topografico militare assumerà la denominazione di Istituto geografico militare e la formazione stabilita dal Nostro Decreto del 18 luglio 1882.

Il Nostro Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1882.

UMBERTO

FERRERO.

N. **210**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 128). — **Modificazioni al capitolo della istruzione complementare al Regolamento sul Reclutamento del R. esercito in data 27 giugno 1878 relativa alle rassegne speciali degli inscritti.** — 4 dicembre.

Il capitolo dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento che riguarda le rassegne speciali degl'inscritti, compreso nei paragrafi dal 59 al 76 inclusivi, è modificato come appresso:

Rassegne speciali degl'inscritti.

§ 59. Le proposte per le rassegne speciali, di cui al paragrafo 474 del Regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dal paragrafo 81 dell'appendice approvata con R. decreto in data 27 agosto p. p., devono essere fatte al comandante della divisione militare in cui ha sede il distretto o il corpo proponente, mediante invio in triplice copia di un *foglio di proposta* conforme al Mod. N. 36 del regolamento stesso.

Ogni foglio di proposta deve riferirsi ad un solo inscritto, e deve essere accompagnato dalla relazione dell'ufficiale medico del distretto o del corpo, nella quale siano indicate le ragioni della proposta stessa.

§ 60 I comandanti di distretti o di corpi dovranno fare le loro proposte di rassegne speciali appena abbiano scorto nell'inscrito un difetto od una infermità, per la quale non lo ri-

tengono abile al servizio militare; e nella compilazione dei fogli di proposta dovranno curare che vi sia indicata in modo preciso la data di nascita e la figliazione ed ogni altra particolarità desunta dai fogli matricolari, cioè il mandamento in cui gl'inscritti hanno preso parte all'estrazione, il circondario cui detto mandamento appartiene, nonchè il numero loro toccato in sorte o ad essi attribuito in capolista

Ove il corpo abbia da fare taluna proposta quando non gli sia ancora giunto dal distretto il foglio matricolare dello inscritto, chiederà d'urgenza al distretto stesso le indicazioni che gli abbisognano per compilare il foglio mod. 36.

§ 61. Ognora quando si presentasse ai comandanti di distretto o di corpo un qualche inscritto con difetti fisici manifesti, e tali da non potersi presumere che siano rimasti inosservati dal consiglio di leva dovranno anzitutto accertarsi della identità personale di quell'inscritto onde impedire una fraudolente sostituzione.

§ 62. Agli inscritti che nella visita di cui al § 472 del regolamento fossero giudicati inabili, e venissero dai comandanti di distretto o di corpo proposti per la rassegna speciale, prima di essere forniti di oggetti di vestiario, non dovrà essere fatta distribuzione degli oggetti stessi sino a che non sia deciso sulla loro abilità al servizio militare.

§ 63. Nella destinazione degli ufficiali rassegnatori e degli ufficiali medici assistenti alle rassegne, che a norma del paragrafo 476 del regolamento deve esser fatta dai comandanti delle divisioni militari, dovranno essere scelti sempre ufficiali di grado superiore a quelli che fecero la proposta di rassegna ed essere eccettuati gli ufficiali medici addetti al distretto o al corpo cui appartengono i rassegnandi.

Ove non sia possibile aver presenti alle rassegne ufficiali medici di grado superiore ai proponenti, i comandanti di divisione potranno sceglierne dello stesso grado ma di loro più anziani.

§ 64. Gli uomini assoggettati a rassegna speciale saranno in presenza dell'ufficiale rassegnatore, accuratamente visitati da due ufficiali medici.

Agli ufficiali medici incaricati di assistere alle rassegne speciali si dovrà dare conoscenza delle relazioni degli ufficiali medici del distretto o del corpo cui appartengono gl'inscritti.

§ 65. La opinione dei due periti sulla abilità od inabilità dei singoli rassegnandi al servizio militare sarà data per iscritto, non per sunto ma per intiero, facendo uso della nomencla-

tura delle infermità quali sono indicate nell'elenco *B* delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare, e citando il relativo articolo.

Qualora i due uffiziali medici non fossero della stessa opinione, ciascuno di essi darà separatamente nel modo sopra prescritto il proprio parere.

Il parere conforme, ed ove ne sia il caso quello individuale dei periti medici, dovrà essere trascritto nel foglio di proposta mod. 36 del regolamento e dai medesimi firmato.

§ 66. Quando si tratti d'inscritti stati in esperimento presso una direzione di sanità e riconosciuti presso la medesima inabili al servizio militare, l'uffiziale rassegnatore deciderà in proposito sulla relazione della direzione stessa, che dovrà essere trascritta sul foglio mod. 36, senza sentire il parere di altri ufficiali medici.

§ 67. Nei casi dubbi, o di dissenso tra i due ufficiali medici sara sempre prudente partito quello di mandare in osservazione presso un'ospedale militare gl'inscritti proposti per la rassegna, o di promuovere dal Ministero della guerra, a seconda dei casi ed ove lo reputi necessario il parere del Comitato di sanità militare.

§ 68. Eseguita la rassegna i comandanti di divisione militare pronunziano le loro decisioni sulle proposte degli uffiziali rassegnatori inviando al Ministero della guerra e dai comandanti di distretto o di corpo una copia del foglio di proposta modello N° 36 del regolamento, dove annoteranno le loro decisioni.

Nei casi dubbi ne riferiranno al Ministero della guerra.

§ 69. Tutte le volte che in conseguenza della rassegna speciale per la quale furono proposti, venga ordinato il licenziamento d'inscritti o per riforma o per rinvio alla ventura leva, od il loro passaggio ad altro corpo od arma, i comandanti di corpo cui gl'inscritti stessi furono assegnati dovranno informarne immediatamente il comandante del distretto cui essi appartengono per fatto di leva, inviandogli copia del foglio di proposta mod. N° 36 ad essi relativo.

§ 70. I comandanti di divisione prima di emettere le loro decisioni sulle proposte degli ufficiali rassegnatori per le rassegne speciali, debbono assicurarsi se furono osservate le prescrizioni in proposito e dichiarare che la malattia o difetto dell'inscritto è anteriore al suo arruolamento presso il consiglio di leva.

Terranno quindi presente:

1° Che non possono pronunciare il rimando degli inscritti alla sessione completiva;

2° Che le decisioni di rimando alla ventura leva, possono essere emesse non solo sul conto dei giovani nati nell'anno sulla cui classe si eseguisce la leva, ma anche sul conto degli inscritti che fanno parte della leva in corso, come rivedibili, rimandati, omessi, o renitenti, semprechè appartengono per età alla classe di leva immediatamente anteriore a quella alla quale concorrono; mentre se cotesti inscritti appartengono a due o più leve precedenti deve essere pronunziata una decisione definitiva di idoneità o non al servizio militare;

3° Che non possono concedere licenze di convalescenza.

§ 71. Se, in seguito alle rassegne speciali i comandanti delle divisioni militari dovessero prescrivere passaggi di corpo di inscritti già presi in forza dai corpi cui furono assegnati, essi disporranno perchè tali passaggi siano mandati ad effetto, prescrivendo che gli uomini non riconosciuti atti a servire nei corpi d'artiglieria, del genio, di cavalleria, dei bersaglieri, dei granatieri e degli alpini, vengano trasferiti in altro corpo, pel quale presentino maggiore attitudine, avvertendo però di destinarli ad uno dei reggimenti che si reclutano dal distretto cui appartiene per fatto di leva il militare da trasferirsi, se nella divisione se ne trovano stanziati.

Gli uomini assegnati ad un corpo di fanteria che sono riconosciuti incapaci di prestarvi servizio perchè si trovano in uno dei casi previsti dal § 37 di questa istruzione possono egualmente essere trasferiti, a seconda dei casi, al treno dei reggimenti d'artiglieria o del genio.

Nessun'inscritto può per rassegna speciale essere trasferito in un distretto militare, nè i comandanti di divisione debbono nelle loro decisioni accennare alla possibilità futura di tale trasferimento.

§ 72. Alcuni giorni prima della chiusura della sessione completiva della leva i comandanti di divisione militare si affretteranno a definire le rassegne d'inscritti che fossero tuttora in corso, ed a sollecitare la spedizione al Ministero del *foglio* mod. N° 36 del regolamento, affinchè vi possa essere il tempo di provvedere al rimpiazzamento degli uomini dichiarati inabili o rivedibili.

§ 73. Non possono essere proposti per la rassegna speciale nè per quella di rimando gli inscritti di 2ª o 3ª categoria che ottennero il passaggio in 1ª per libera elezione ancorchè appartengano alla leva in corso.

Questi inscritti se riconosciuti inabili dai distretti o dai corpi, dovranno essere ricollocati nella primitiva loro posizione di soldati di 2ª o 3ª categoria.

Gli inscritti condannati per essersi procurate infermità od imperfezioni allo scopo di esimersi dal servizio militare, i quali, giusta l'artº. 156 della legge, scontata la pena, devono essere arruolati qualora risultino abili ad un servizio militare qualunque, non potranno essere proposti a rassegna per la malattia od imperfezione da essi procacciatasi.

§ 74. Nel caso che un inscritto sottoposto a rassegna speciale durante la sua permanenza al distretto sia riconosciuto idoneo, dovrà il comandante del distretto, stesso darne avviso al comandante del corpo cui verrà assegnato. Qualora lo stesso inscritto dovesse essere proposto per una nuova rassegna speciale, il comandante del corpo dovrà far risultare di detta circostanza nel *foglio* mod. 36 del regolamento.

Il comandante della divisione nel ricevere dal corpo una così fatta proposta di rassegna speciale constaterà anzitutto, se il motivo pel quale l'inscritto è proposto sia lo stesso che diede luogo alla prima rassegna al distretto.

Nel caso che si tratti di una infermità o difetto diverso da quello che motivò la prima rassegna, darà corso regolare alla seconda proposta.

Se poi le due proposte di rassegna siano motivate dalla stessa ragione, il comandante la divisione si accerterà se nella prima rassegna l'inscritto fu mandato in osservazione all'ospedale; nel caso che non lo sia stato darà corso alla seconda rassegna previa però osservazione presso l'ospedale divisionario.

Nel caso poi che anche dal distretto lo inscritto sia stato mandato in osservazione allo spedale, sospenderà ogni determinazione e ne riferirà al Ministero.

Rassegne speciali degli inscritti arruolati come renitenti, omessi, etc.

§ 75. Saranno proposti per la rassegna speciale di cui al § 474, quale fu modificato dal § 81 dell'appendice del regolamento, non solo gl'inscritti arruolati durante le operazioni di leva, ma anche gli altri inscritti che per renitenza, per omissione o per altri motivi risultano arruolati pel contingente della prima leva a chiamarsi, come pure quelli che furono arruolati per la leva in corso.

Rassegne speciali dei surrogati di fratello ammessi dai consigli di leva.

§ 76. Per le rassegne speciali cui occorresse di proporre gli uomini arruolati avanti un consiglio di leva come surrogati fratello, i comandanti dei distretti e dei corpi osserveranno le norme di cui al § 482 e seguenti del regolamento, avvertendo di unire all'elenco mod. 39 del regolamento copia del foglio matricolare del surrogato.

Il Ministro — FERRERO.

N. **220.** — UFFICIALI DI COMPLEMENTO. (Nota N. 22) — **Schiarimenti all'*Atto* N. 138 del corrente anno circa le nomine a sottotenente di complemento in applicazione alla legge 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª).** — 5 dicembre.

Consta a questo Ministero che alcuni militari di 1ª categoria in congedo illimitato appartenenti alle armi di linea, avrebbero sporto domanda di essere nominati sottotenenti di complemento nelle armi di artiglieria e genio. Questo Ministero determina che possono essere accolte tali domande quando gli aspiranti riuniscano le seguenti condizioni:

a) Presentino il diploma di laurea in matematica od almeno un certificato d'iscrizione alla facoltà matematica presso una università del Regno od in uno degli istituti assimilati alle università menzionati al § 426 del regolamento sul reclutamento;

b) Si assoggettino a subire oltre gli esami sulle materie militari, l'esame speciale per l'arma cui concorrono, di cui è cenno al N. 10 dell'*Atto* 138 del 1882;

c) Dichiarino di esser pronti, a prestare, quando conseguano la nomina a sottotenente di complemento, un servizio di quattro mesi in uno dei corpi delle armi anzidette.

A schiarimento del N. 31 del citato *Atto* 138, questo Ministero prescrive poi che ove in un comando di divisione non abbia sede un reggimento d'artiglieria o del genio, i militari di 1ª categoria in congedo illimitato aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nelle dette armi debbano essere diretti anche ad un corpo di altre armi, ma i comandanti di

divisione disporranno perchè un ufficiale di artiglieria o del genio, secondo i casi, faccia parte della commissione per l'esame che il candidato deve subire sulle specialità dell'arma rispettiva.

Questo Ministero determina finalmente che gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento, i quali non fossero dichiarati idonei per deficienza in uno o più esami possano, giusta il N. 16 del citato *Atto* 138, ripetere dopo tre mesi quell'esame o quegli esami soltanto nei quali fossero rimasti deficienti.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. G. Voghera.

Fig.ª 1.ª

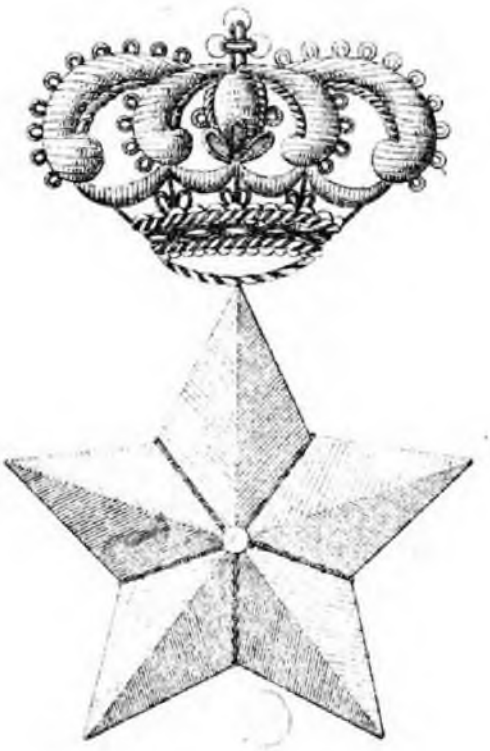


Fig.ª 2.ª



Dimensione al naturale

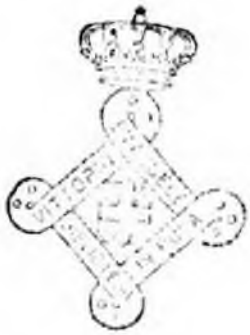


Fig.ª 3.ª

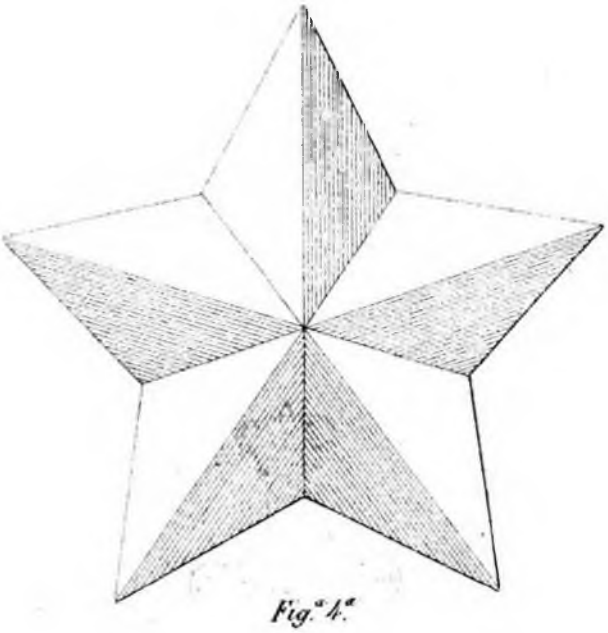


Fig.ª 4.ª



Dimensioni al naturale

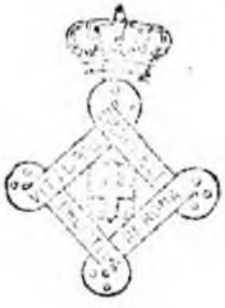


Fig.ª 5.ª



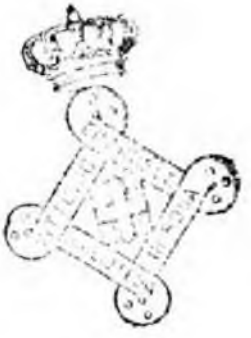


Fig.ª 6.ª



Dimensioni al naturale

M. Rella Roma





GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 48. Pubblicato il 14 dicembre 1882. **Parte 1.**

NOVEMBRE 16. — Modificazioni al regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari, *pag.* 721.

DICEMBRE 11. — Contratto per il trasporto sul mare fra Napoli, Gaeta, Sorrento, Capri, Procida, Ischia, Casamicciola, Ponza e Ventotene, e per l'imbarco e lo sbarco dei militari, degli impiegati, e dei personali vari dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina, delle loro famiglie, dei bagagli dei quadrupedi, dei materiali e delle robe tutte al servizio del R. Esercito e della R. Armata, *pag.* 772.

» 11. — Abrogazione dell'ultimo alinea del N. 19 dell'*Atto* 141 del 17 luglio 1875, *pag.* 728.

» 11. — Norme da seguirsi nel cambio delle lettiere permanenti, *pag.* 728.

» 12. — Cambio di nome della stazione di S. Salvatore, *pag.* 729.

» 12. — Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe d'artiglieria da campagna, *pag.* 730.

» 12. — Abolizione dell'elenco prescritto dalla circolare N. 55 del 22 dicembre 1860, *pag.* 731.

» 12. — Tabelle di reclutamento dei pontieri, dell'artiglieria da montagna e delle compagnie operai da costa, *pag.* 731.

» 13 — Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna e del genio di uomini delle classi anziane di cavalleria, *pag.* 733.

Atto N. **221**. — TRASPORTI MILITARI (Nota N. 1). **Modificazioni al regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari**. — 16 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto in data 27 maggio 1880 che approva il regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari;

Visto il Nostro Decreto in data 29 luglio 1882 che stabilisce le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e del maggiore generale addetto;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il 2° e 3° alinea del N. 1 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Presidente. — Il maggiore generale addetto al comando « del corpo di stato maggiore ».

Il 1° alinea del N. 3 è del pari abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per i trasporti militari in ferro« rovia verrà convocata a seconda dei bisogni dal suo Pre« sidente, dopo aver preso in proposito gli ordini del capo « di stato maggiore dell'esercito ».

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1882.

UMBERTO.

FERRERO.

A. BACCARINI.

N. **222**. — TRASPORTI SUL MARE (Nota N. 9). — **Contratto per il trasporto sul mare fra Napoli, Gaeta, Sorrento, Capri, Procida, Ischia, Casamicciola, Ponza e Ventotene, e per l'imbarco e lo sbarco dei militari, degli impiegati, e dei personali vari dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei quadrupedi, dei materiali, e delle robe tutte al servizio del R. Esercito e della R. Armata.** — 11 dicembre.

Art. 1. La società anonima di navigazione a vapore *Procida-Ischia* si obbliga, ad ogni corsa stabilita nella tabella di cui all'art. 3, di trasportare fra gli scali di *Napoli*, *Gaeta*, *Sorrento*, *Capri*, *Procida*, *Ischia*, *Casamicciola*, *Ponza* e *Ventotene*:

a) Gli ufficiali di ogni grado e gl'impiegati tanto dell'amministrazione centrale della guerra e della marina, quanto delle amministrazioni dipendenti in effettività di servizio, in

disponibilità od in aspettativa, siano essi in viaggio per motivo di servizio, o per conto loro particolare.

b) I militari di truppa in viaggio per ragioni di servizio o per licenza;

c) Quelli collocati a riposo od in riforma o che cessano in qualunque modo dal servizio, solamente però per raggiungere il domicilio eletto;

d) Gli ufficiali di complemento, della milizia mobile, della milizia territoriale e di riserva, non chè quelli in posizione di servizio ausiliario, limitatamente, beninteso, al tempo in cui gli ufficiali delle varie categorie sopra specificate si troveranno a prestar servizio;

e) Gli allievi degl'istituti superiori d'istruzione militare, i quali sono considerati come ufficiali;

f) Gli allievi dei collegi militari, viaggianti in corpo od in drappelli col personale di servizio, che li accompagna;

g) Le suore di carità addette agli stabilimenti sanitari militari;

h) I casermieri, uscieri ed inservienti addetti agli uffici, comandi e stabilimenti militari;

i) Le famiglie dei militari o considerati come tali e degli impiegati, nei casi in cui vi abbiano diritto i loro capi, accompagnate o no dal capo della famiglia.

S'intendono far parte della famiglia, la moglie ed i figli conviventi col militare od impiegato, e le persone di servizio in numero di una per gli ufficiali inferiori e per gl'impiegati di grado corrispondente, e di due per gli ufficiali superiori e per gl'impiegati di grado equivalente ad essi parificati; oltre alla nutrice, quando le famiglie abbiano un bambino lattante;

l) Gli operai borghesi addetti ai corpi, magazzini opifici e stabilimenti militari, quando siano in viaggio per motivi di servizio;

m) I bagagli e materiali e le robe tutte al seguito dell'esercito e dell'armata, non che eseguire quei trasporti di materiali e danari che le venissero ordinati;

n) Al porto Reale d'Ischia, a Gaeta e viceversa i quadrupedi che le fossero consegnati. L'impresa dovrà pure provvedere all'imbarco e sbarco delle persone, dei bagagli, cavalli, materiali e robe come sopra.

Art. 2. Il trasporto dei militari ed impiegati e delle loro famiglie, dei quadrupedi e dei materiali, sia che il viaggio si compia per conto del Governo, sia che si faccia per conto particolare, verrà eseguito in base ai prezzi seguenti:

LOCALITÀ	Per ogni ufficiale, impiegato o persone di famiglia col bagaglio di competenza L.	c.	Per ogni individuo di truppa. L.	c.	Per ogni quadrup L.	c.	ANNOTAZIONI
Da Napoli a Procida o viceversa	»	95	»	45			Pel bagaglio eccedente la competenza, si corrisponderanno centesimi novantacinque per ogni quintale, indistintamente.
» id. ad Ischia e Casamicciola . . . id.	1	20	»	60	14	95	
» id. a Ventotene . . id.	1	95	1	20			
» id. a Ponza . . . . id.	2	20	1	45			
» id. a Gaeta . . . . id.	2	45	1	60	24	90	
» id. a Sorrento . . . id.	»	95	»	45			
» id. a Capri . . . . id.	1	20	»	60			
Da Procida ad Ischia e Casamicciola . . . . id.	»	45	»	20			
» id. a Ventotene . . . id.	1	70	1	20			
» id. a Ponza . . . id.	1	95	1	20			
Da Ischia e Casamicciola a Ventotene . . . . id	»	95	»	45			
» id. a Ponza . . . . id.	1	70	1	20			
Da Ventotene a Ponza . . id.	1	45	»	95			
» id. a Gaeta . . . . id.	2	45	1	60			
Da Ponza a Gaeta . . . id.	2	45	1	45			

I fanciulli di età inferiore a 3 anni saranno trasportati gratuitamente, e quelli da 3 anni a 10 inclusivi, pagheranno la metà del prezzo sovra stabilito.

Art. 3. Le corse periodiche dei piroscafi fra i vari scali avranno luogo come segue:

LOCALITÀ	N. delle corse	ANNOTAZIONI
Da Napoli a Procida o viceversa	giornaliera	Il numero delle corse è stabilito qui contro.
Id. ad Ischia e Casamicc.	id.	
» id. a Ventotene . .	id.	
» id. a Ponza . . .	id.	
» id. a Gaeta . . .	id.	
» id. a Sorrento . . .	id.	
» id. a Capri	id.	
Da Procida ad Ischia e Casamicciola	id.	I giorni e le ore di partenza e di fermata nei vari scali, dovranno invece risultare da apposito orario a stampa stabilito dall'impresa di accordo coll'amministrazione contraente.
» id. a Ventotene . .	id.	
» id. a Ponza	id.	
Da Ischia e Casamicciola a Ventotene . . .	id.	
» id. a Ponza	id.	
Da Ventotene a Ponza. .	id.	
» id. a Gaeta	id.	
Da Ponza a Gaeta . . .	id.	

	settimanale	
	id.	
	id.	
	giornaliera	
	id.	
	id.	
	settimanale	
	id.	
	id.	
	id.	
	Eventuale	
	id.	

Art. 4. Gli ufficiali tutti indistintamente, gli impiegati e loro famiglie, non chè le suore di carità, avranno diritto a posti di 1ª classe. Gli ufficiali generali e superiori, gl'impiegati loro parificati e le famiglie loro, avranno inoltre diritto a posti di cabina sul ponte, sempre che ve ne siano. — Gli individui di truppa saranno trasportati in 3ª classe.

Art. 5. Saranno a carico dell'impresa le provviste di casse-scuderie, e gli adattamenti necessari ai piroscafi quando occorra il trasporto di quadrupedi.

Art. 6. Ogni ufficiale ed impiegato imbarcato, avrà diritto al trasporto gratuito della quantità di bagaglio assegnatogli come competenza dai vigenti regolamenti.

Ogni componente la famiglia avrà diritto al trasporto gratuito di altrettanta quantità di bagaglio, quanto compete al rispettivo capo.

I guardarmi, i carabinieri reali, i capi musica, i militari di bassa forza della R. marina e gli operai addetti agli stabilimenti militari e marittimi, avranno diritto al trasporto gratuito di chilogrammi quaranta di bagaglio per ogni individuo — I sott'ufficiali caporali e soldati che viaggiano isolatamente avranno diritto al trasporto gratuito di chilogrammi venti di bagaglio.

I corpi ed i reparti di corpo avranno diritto al trasporto gratuito di tutto il bagaglio loro spettante. — Per l'esecuzione di quanto sopra, sarà rimessa all'impresa di navigazione una tabella dimostrativa delle varie competenze bagaglio.

Pel bagaglio eccedente la competenza, ovvero per quello spedito separatamente dalla persona, verrà pagato per ogni quintale, qualunque sia la distanza che si percorre, il prezzo indicato nella colonna « annotazioni » della tabella inserta nell'art. 2. Il medesimo prezzo sarà applicato pei materiali e per le robe, che si trasportano tanto per conto delle amministrazioni della guerra e della marina, quanto per conto degli ufficiali ed impiegati.

I materiali ed effetti destinati allo stabilimento Balneo del Porto Reale d'Ischia, verranno trasportati a spesa ed a cura dell'impresa fino allo stabilimento.

Art. 7. Per le singole operazioni d'imbarco e di sbarco, vengono stabiliti i seguenti prezzi:

Per ogni ufficiale od impiegato col proprio bagaglio L. 0,40 — Per ogni individuo di truppa sia isolato, sia riunito in corpo, compreso il bagaglio, Lire 0, 10 — Per ogni cavallo Lire 5 — Per ogni quintale di bagaglio eccedente la competenza, e per ogni quintale di materiale o di robe Lire 0, 35.

Siffatti prezzi per l'imbarco, per lo sbarco sono compenetrati con quello del trasporto, e quindi sono a carico della impresa. Qualora però le operazioni predette o soltanto qualcuna di esse venissero effettuate con mezzi propri dalle amministrazioni della guerra e della marina, si dedurranno dallo importare dei trasporti le quote per le operazioni non eseguite dalla impresa secondo i prezzi indicati nel presente articolo.

Art. 8. Per massima tutti i trasporti di cui tratta il presente contratto, verranno affidati all'impresa, sempre quando però piaccia alle amministrazioni della guerra e della marina di servirsi dei piroscafi dello Stato, l'impresa stessa non potrà fare alcuna eccezione.

Art. 9. Sarà in facoltà delle amministrazioni predette di ordinare corse speciali fra Napoli e Porto Reale d'Ischia, alla condizione però che il numero degli individui da trasportarsi non sia inferiore a 150.

Parimenti nelle occasioni di cambi di distaccamenti o d'invio per un motivo qualunque di reparti di truppa non inferiore ad una compagnia, l'impresa si obbliga, ove le esigenze del servizio militare lo richiedano, a fare con i suoi piro-

scali corse straordinarie fra i punti di approdo indicati nella tabella, di cui all'art. 3.

Art. 10. L'importare dei trasporti verrà direttamente pagato allo scalo di partenza. Quando però nei movimenti dei corpi, reparti, ovvero di considerevoli quantità d'individui, non fosse possibile eseguire il pagamento anticipato, questo verrà senz'altro effettuato al luogo d'arrivo. In questo caso sul documento da presentarsi allo scalo di partenza, s'indicherà che il pagamento relativo verrà fatto a trasporto compiuto, dichiarandone la causa.

Art. 11. Per fruire dei vantaggi stabiliti dal presente contratto, i militari, gl'impiegati e le loro famiglie dovranno presentare allo scalo di partenza i medesimi documenti stabiliti per i trasporti in ferrovia.

La inosservanza totale o parziale di queste condizioni, toglie ogni diritto alle facilitazioni e ad ogni reclamo posteriore.

Art. 12. In caso di mancato servizio le amministrazioni della guerra e della marina, sono in facoltà di provvedere nel modo che ravviseranno più conveniente a conto e rischio, dell'impresa, la quale, oltre di essere tenuta al rimborso d'ogni spesa in tal modo incontrata dalle dette amministrazioni, andrà soggetto alla multa del 5 0/0 sull'importare del mancato servizio.

Art. 13. Rimane stabilito che l'amministrazione sarà rappresentata, per il ramo di guerra, dalla direzione di commissariato militare della divisione di Napoli, e pel ramo della marina, dalla direzione di commissariato del 2° dipartimento marittimo.

Art. 14. Il contratto è duraturo dal 16 ottobre 1882 a tutto il 30 settembre 1885.

Approvato con Decreto Ministeriale del 1 novembre 1882, stato registrato alla Corte dei conti il 21 novembre stesso al Registro 17 — Bilancio Guerra F. 342.

La competenza bagaglio (art. 6. del contratto) s'intende regolata dall'*Atto* n° 44 dell'anno 1881.

In seguito al contratto sovra pubblicato rimane abrogato l'*Atto* n° 125 del 1878.

Il Ministro — FERRERO.

N. **223**. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 36). **Abrogazione dell'ultimo alinea del N. 19 dell'Atto 141 del 17 luglio 1875**. — 11 dicembre.

È abrogato il disposto dell'ultimo alinea del N. 19 dell'Atto N. 141 del 7 luglio 1875 col quale si era prescritto che i comandanti dei corpi fossero tenuti a trasmettere al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) ed in occasione dell'invio di una classe in congedo illimitato un elenco dei militari sia di quella classe sia delle precedenti, rimasti sotto le armi come attendenti.

Il Ministro — FERRERO.

N. **224**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 74). **Norme da seguirsi nel cambio delle lettiere permanenti**. — 11 dicembre.

Ferme rimanendo le disposizioni contenute nel *Giornale Militare* 1869 *Note* N. 7 e 102, circa l'uso obbligatorio della lettiera permanente per tutti i corpi a cavallo, questo Ministero ne richiama l'osservanza scrupolosa per ciò che riguarda la durata subordinata alla qualità della paglia o strame adoperato, al pavimento delle scuderie, alle condizioni atmosferiche ed alla disparità dei climi o delle stagioni.

L'esperienza avendo poi dimostrata la necessità di stabilire alcune norme da osservarsi nel cambio delle lettiere permanenti, a tutela dell'igiene degli uomini, si è venuto nella determinazione di stabilire quanto in appresso:

1. Il cambio della lettiera permanente dovrà solo effettuarsi per un reparto o per quella quantità di reparti di uno stesso pei quali si ritenga possibile l'esportazione del letame dalla caserma prima delle ore 2 dopo mezzogiorno;

2. Non si dovrà incominciare l'operazione di esportazione del letame dalle scuderie, in cui si effettua il cambio della lettiera, se non è accertato che il fornitore della paglia ha riunito in caserma, od in prossimità di essa, i carri occorrenti per caricarvi il letame;

3. Possibilmente il letame dalle scuderie dovrà essere caricato direttamente sui carri che devono esportarlo dalla caserma. A tale uopo i carri, o saranno collocati alle porte delle scuderie o entreranno nelle medesime se sufficientemente spaziose;

4. Gli uomini che fanno l'esportazione del letame dalle scuderie, non dovranno essere impiegati in tal servizio per più di due ore di seguito, e non potranno essere nuovamente comandati a ciò fare se non dopo due ore di riposo;

5. Alla deficienza d'uomini per il cambio della lettiera permanente di un reparto, seguendo le norme del numero precedente, si farà concorrere in tal servizio il numero d'uomini necessario comandati sul totale del reggimento;

6. Per cura del medico del reggimento, all'infermeria uomini o in quel locale che si terrà adatto, saranno fatti preparare gli occorrenti recipienti per far lavare gli uomini dopo le due ore di lavoro. Il medico constaterà, se qualcuno degli uomini impiegati pel cambio della lettiera, deve cessare per ragione igienica dal continuare ad essere impiegato in tal servizio;

7. Terminata l'esportazione del letame dalla caserma e fatte nelle scuderie le prescritte disinfezioni, qualora le camerate fossero collocate sopra alle scuderie od in prossimità delle medesime, per modo che le esalazioni prodotte dall'operazione eseguita vi siano penetrate, si dovrà fare pure ed accuratamente la disinfezione di detti locali;

8. Tutti gli oggetti di vestiario in tela e biancheria, portati dagli uomini nel mentre eseguirono l'esportazione del letame pel cambio di lettiere, saranno appena eseguita l'operazione consegnati all'ufficio del furiere per essere immediatamente esportati dal quartiere e dati in bucato. A tal uopo, per cura dei consigli d'amministrazione dei corpi si faranno coi lavandai clausole speciali nei relativi contratti, allo scopo specialmente che l'esportazione di tali oggetti dalla caserma avvenga subito dopo eseguita l'operazione del cambio di lettiera permanente.

Il Ministro — FERRERO.

N. **225**. — FERROVIE (Nota N. 161). — **Cambio di nome della stazione di *S. Salvatore***. — 12 dicembre.

Si rende noto che a cominciare dal 1° gennaio p. v. la stazione di S. Salvatore, situata sulla linea *Pisa-Pistoia*, cambierà l'attuale denominazione in quella di *Montecarlo S. Salvatore*.

Il Ministro. — FERRERO.

N. **226.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 206). — **Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe d'artiglieria da campagna** — 12 dicembre.

È pubblicata un'*Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe d'artiglieria da campagna*, la quale avrà vigore dal 1° gennaio prossimo.

Per i comandi, reparti di truppa, scuole e direzioni qui sotto designati, è d'obbligo averne il numero d'esemplari per ciascuno di essi indicato dal seguente riparto:

Comando del corpo di stato maggiore .	esemplari	N.	3
Comando di corpo d'armata o di divisione	»	»	2
Comando territoriale d'artiglieria e del genio	»	»	1
Comando di brigata di fanteria o di cavalleria	»	»	1
Comando di reggimento d'artiglieria da campagna	»	»	3
Comando di reggimento di artiglieria da fortezza o delle armi di fanteria, cavalleria e genio	»	»	1
Comando di brigata di batteria o di compagnie treno d'artiglieria, di battaglione, di mezzo reggimento di cavalleria, di brigata del genio	»	»	1
Batteria da campagna o da montagna . .	»	»	4
Compagnia d'artiglieria da fortezza e compagnia treno dei reggimenti di artiglieria .	»	»	1
Batteria d'istruzione	»	»	45
Compagnia d'istruzione	»	»	15
Direzione territoriale o di stabilimenti d'artiglieria	»	»	1
Scuola di guerra	»	»	15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio .	»	»	15
Accademia militare	»	»	5
Scuola militare	»	»	5

Le spese per acquisto dei sovraindicati esemplari saranno a carico delle masse generali uomini dei singoli corpi per quanto riguarda la dotazione prescritta pei corpi e reparti di truppa, delle rispettive indennità di cancelleria per quanto riguarda i comandi ed uffici.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, conforme è stabilito dall'*Atto* 184 del 1879.

Il prezzo del volume è di centesimi 40.

Il Ministro — FERRERO.

N. **227**. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 37) — **Abolizione dell'elenco prescritto dalla Circolare N. 55 del 22 dicembre 1860.** — 12 dicembre.

È abolito l'elenco che i comandanti dei corpi, a senso del prescritto dal N. 4 della Circolare N. 55 del 22 dicembre 1860, inserta nel *Giornale Militare* di detto anno a pagina 1309, dovrebbero trasmettere al Ministero della guerra allorchè abbia luogo un cambio di corpo di un surrogato ordinario o di un assoldato.

È pure abolita la trasmissione dell'elenco stesso che, in analogia all'anzidetta Circolare, vien fatta quando avviene un cambio di corpo di un riassoldato con premio.

Il Ministro — FERRERO.

N. **228**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 129). — **Tabelle di reclutamento dei pontieri, dell'artiglieria da montagna e delle compagnie operai da costa.** — 12 dicembre.

I distretti di reclutamento del 4° reggimento genio (pontieri) e delle brigate d'artiglieria da montagna, di prossima formazione, saranno i seguenti:

4° Reggimento genio (pontieri).

Distretti. — Torino — Alessandria — Novara — Casale — Pavia — Savona — Genova — Massa — Piacenza — Lodi — Varese — Como — Milano — Bergamo — Brescia — Lecco — Cremona — Mantova — Verona — Rovigo — Padova — Venezia

— Treviso — Udine — Ferrara — Bologna — Ravenna — Pesaro — Forlì — Ancona — Chieti — Firenze — Lucca — Livorno — Perugia — Spoleto — Roma — Cagliari — Sassari.

1ª Brigata d'artiglieria da montagna.

(Annessa al 12° reggimento artiglieria).

Distretti — Verona — Vicenza — Belluno — Udine — Mantova — Treviso — Brescia — Bergamo — Lecco — Como — Bologna — Modena — Voghera — Forlì — Perugia — Spoleto — Arezzo — Orvieto — Chieti — Cagliari — Sassari.

2ª Brigata d'artiglieria da montagna

(Annessa al 14° reggimento artiglieria).

Distretti — Torino — Pinerolo — Vercelli — Ivrea — Novara — Varese — Monza — Cuneo — Mondovì — Piacenza — Parma — Reggio Emilia — Genova — Savona — Massa — Firenze — Pistoia — Ancona — Ascoli Piceno — Aquila — Cagliari — Sassari.

1ª e 2ª Compagnia operai da costa.

(Annesse al 14° reggimento artiglieria).

Le due compagnie operai da costa annesse al 14° reggimento d'artiglieria saranno reclutate a somiglianza di quanto è prescritto per le altre compagnie operai di artiglieria.

Nessun'altra variante sarà fatta alle tabelle di reclutamento dei reggimenti di artiglieria e del genio, per i quali continueranno a rimanere in vigore le attuali tabelle di reclutamento.

Il Ministro — Ferrero.

N. **229.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA (Nota N. 26). **Riparto fra i reggimenti di artiglieria da campagna e del genio di uomini delle classi anziane di cavalleria.** — 13 dicembre.

Le disposizioni di massima contenute nell'*Atto* N. 177 del 2 ottobre u. s. relative al riparto di classi anziane di cavalleria tra i reggimenti di artiglieria da campagna e del genio, non potrebbero essere applicate uniformemente in tutti gli anni durante il periodo del riordinamento dell'esercito.

Mentre pertanto sarà in ciascun anno indicata con apposito *Atto* la singola destinazione delle classi anziane di cavalleria, questo Ministero, abrogando tutte le precedenti disposizioni emanate finora su tale argomento determina, che pel prossimo anno 1883 l'assegnazione delle classi suddette sia la seguente:

La classe 1857 e gli uomini della classe 1858 congedati per anticipazione saranno inviati ai depositi dei rispettivi reggimenti.

La classe 1856 sarà assegnata ai reggimenti dell'arma del genio.

Le classi 1855, 1854, 1853, quest'ultima fino al suo passaggio alla milizia territoriale, saranno assegnate ai reggimenti di artiglieria da campagna.

Per quanto riguarda le tre ultime classi nominate resta ferma la prescrizione concernente l'invio dei militari delle classi stesse a quei reggimenti di artiglieria cui i distretti forniscono rispettivamente le reclute giusta le vigenti tabelle del reclutamento dei corpi.

Relativamente poi alla classe 1856 di cavalleria da inviarsi ai reggimenti del genio, i distretti che saranno designati di reclutamento del reggimento pontieri di imminente formazione, manderanno tutti i richiamati di cavalleria della predetta classe al reggimento stesso, e ciò non ostante che i distretti medesimi continuino ad essere di reclutamento di altri reggimenti del genio. Tutti gli altri distretti invece invieranno gli uomini di cui è parola al reggimento zappatori del genio del quale sono di reclutamento.

Come già era prescritto antecedentemente, i distretti militari trasmetteranno nel mese di gennaio 1883 ai reggimenti di artiglieria, zappatori del genio e pontieri un elenco gra-

duale e nominativo dei militari di cavalleria che il reggimento dovrà ricevere quando avvenga un richiamo sotto le armi. Tale elenco sarà, per i reggimenti di artiglieria, diviso per classe.

I comandanti superiori dei distretti vigileranno perchè questa ultima prescrizione venga esattamente eseguita.

Il Ministro — FERRERO.

Roma 1881. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 49. Pubblicato il 22 dicembre 1882. **Parte 1.**

NOVEMBRE 16. — Modificazioni al R. Decreto 22 ottobre 1874 che stabilisce norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio, *pag.* 735.

DICEMBRE 3 — R. Decreto che stabilisce i requisiti d'idoneità cui gli attuali impiegati civili contabili debbono soddisfare per esser trasferiti nel corpo contabile militare, *pag.* 737.

» 13. — Modificazioni alle istruzioni relative al servizio del genio, emanate il 17 febbraio 1871, *pag.* 739.

» 15. — Aggiunta all'allegato N. 9 del regolamento di disciplina (leggi e regolamenti sui matrimoni dei militari).
Autorizzazione di matrimonio ai sottufficiali guarda-batterie nei forti ed ai sottufficiali incaricati del servizio di custodia dei forti, *pag.* 739.

» 15. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1878), *pag.* 739.

» 15. — Varianti a tutti i testi delle diverse istruzioni sulle armi in vigore nell'esercito, *pag.* 744.

» 17. — Divisa degli ufficiali e della truppa dei pontieri, dell'artiglieria da montagna e delle compagnie telegrafisti, *pag.* 745.

» 17. — Regolamento della scuola d'applicazione di sanità militare, *pag.* 746.

» 17. — Istruzione per la compera di cavalli di pronto servizio presso i reggimenti di cavalleria, *pag.* 747.

» 20. — Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe d'artiglieria da campagna, *pag.* 752.

» 20. — Apertura della stazione (fermata) di Lerino, *pag.* 752.

Atto N. **230**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 101). — **Modificazioni al R. decreto 22 ottobre 1874 che stabilisce norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio.** ***Gazzetta Ufficiale del Regno***, N. 292 del 14 decembre 1882. — ***Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno***, N. 1094 (Serie 3ª) — 16 novembre.

UMBERTO I ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 22 ottobre 1874 che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri di artiglieria e dei ragionieri geometri del Genio;

Viste le leggi in data 29 giugno e 5 luglio 1882, N. 831 e 854 sull'ordinamento e sugli stipendi del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1°

Agli articoli 1, 3, 7 e 14 del succitato R. decreto 22 ottobre 1874, sostituisconsi i seguenti:

Art. 1. Le nomine e promozioni di grado degl'impiegati del personale ragionieri di artiglieria e ragionieri geometri del genio sono fatte per decreto reale sulla proposta del Ministro della Guerra.

Art. 3. Tanto nell'artiglieria quanto nel genio i posti vacanti di aiutante ragionieri saranno conferiti in seguito ad esame di concorso, cui potranno prender parte anche i sottufficiali del R. esercito, ai quali sarà riservata la metà dei posti medesimi.

I posti riservati ai sottufficiali potranno, in difetto di questi, essere occupati da altri concorrenti, e viceversa da sottufficiali quelli spettanti agli altri concorrenti, cessando nell'una o nell'altra categoria d'individui il diritto di occupare più tardi la quota di vacanza che sarebbe ad essa spettata.

Le condizioni del concorso saranno in ogni evenienza stabilite dal Ministro della guerra; però i candidati non militari non potranno oltrepassare l'età di anni 26.

L'anzianità relativa degli impiegati, così ammessi, sarà determinata dalla rispettiva classificazione per punti di merito ottenuti negli esami.

I sottufficiali a pari data di nomina avranno la precedenza sugli altri.

Art. 7. I posti di ragionieri di 2ª classe saranno dati nelle due armi, previo esame d'idoneità, agli aiutanti ragionieri che contino non meno di quattro anni di servizio in tale grado.

Art. 14. L'anzianità relativa fra gl'impiegati promossi a grado superiore nello stesso giorno è determinata dalla data di nomina a quello immediatamente inferiore, senza riguardo al turno a scelta o ad anzianità toccata a ciascuno negli esami.

Articolo 2°

Sono abrogati gli art. 6 e 13 del summenzionato Nostro decreto in data 22 ottobre 1874.

Articolo 3°

Saranno dispensati dagli esami di cui al precedente articolo 1° del presente decreto, sia in artiglieria che nel genio, gli attuali aiutanti ragionieri per la promozione al grado di ragioniere, e gli attuali aspiranti aiutanti ragionieri per la nomina ad aiutante ragioniere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1882.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **231**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO (Nota N. 101). — **Regio decreto che stabilisce i requisiti di idoneità cui gli attuali impiegati civili contabili debbono soddisfare per essere trasferti nel corpo contabile militare** — 3 dicembre

UMBERTO I. ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto l'art. 97 della legge in data 29 giugno 1882, N. 831, (serie 3ª) sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la tabella graduale numerica (N. 11) degli ufficiali del corpo contabile militare annessa alla legge medesima;

Vista la tabella graduale numerica (N. 39) riepilogativa degli ufficiali contabili, annessa al Nostro decreto in data 18 luglio 1882.

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Gli attuali impiegati civili contabili che secondo il disposto dall'art. 97 della legge 29 giugno 1882 N. 831 (serie 3ª) di

ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, possono chiedere di essere trasferti nel corpo contabile militare, nei gradi di ufficiale inferiore, dovranno, se vi aspirano, farne la regolare domanda nel termine perentorio di giorni *quindici* dalla pubblicazione del presente decreto sul giornale militare ufficiale.

Tali domande saranno dai capi d'ufficio da cui gli impiegati stessi dipendono, e per mezzo dei comandanti delle divisioni militari nella cui giurisdizione si trovano, fatte pervenire al Ministero della guerra corredate di parere sul merito degli impiegati aspiranti al passaggio, e di certificato medico comprovante possedere essi tutta l'attitudine fisica necessaria per il servizio militare attivo.

Potranno però soltanto fare domanda di passaggio nel corpo contabile militare quelli dei detti impiegati i quali non abbiano superata l'età di 50 anni se contabili principali, e di 48 anni se contabili o aiutanti contabili.

Articolo 2.

Gli impiegati civili contabili di cui all'articolo precedente, i quali saranno ammessi nel corpo contabile militare vi saranno inscritti col grado a cui sono ora assimiliti per rango, conservandovi l'anzianità che loro compete nell'assimilazione stessa.

I medesimi avranno diritto allo stipendio ed agli altri assegnamenti stabiliti per gli ufficiali contabili del R. esercito, nonchè agli aumenti sessennali del decimo dello stipendio che per la rispettiva anzianità di grado possono loro spettare secondo le norme stabilite dalla legge 18 luglio 1882, N. 851 (serie 3ª).

Il predetto Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1882.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **232**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — (Nota N. 6). — **Modificazione alle istruzioni relative al servizio del genio, emanate il 7 febbraio 1871**. — 13 dicembre.

Modificando in parte il § 5° delle istruzioni relative al servizio del genio, emanate con Nota N. 4 del 7 febbraio 1871, questo Ministero determina che da ora innanzi i soli progetti il cui importare superi le lire 40.000. saranno deferiti all'esame del comitato d'artiglieria e genio, e che i progetti i quali non superino la detta somma saranno esaminati soltanto dai comandanti territoriali del genio.

Il Ministro — FERRERO.

N. **233**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 131 aggiunta all'allegato N. 9). — (**Leggi e Regolamenti sul matrimonio dei militari**). **Autorizzazione di matrimoni ai sottufficiali guarda-batterie nei forti ed ai sottufficiali incaricati del servizio di custodia dei forti.** — 15 dicembre.

Ai sottufficiali che vengono trasferti ai distretti militari per essere destinati al servizio di custodia dei forti è fatta facoltà di contrarre matrimonio. In conseguenza al capoverso a[bis]) stato aggiunto al N. 3 dell'istruzione per l'esecuzione del R. D. in data 23 novembre 1873 sui matrimoni dei sottufficiali, caporali e soldati (Allegato N. 9 al Regolamento di disciplina militare) coll'*Atto* N. 30 del 1881 è sostituito il seguente:

« Ai sottufficiali guarda-batterie nei forti ed ai sottufficiali « guardia forti trasferti ai distretti militari coll'incarico del ser- « vizio di custodia dei forti ed ai sottufficiali guardia ma- « gazzini, senza restrizione di numero »,

Il Ministro — FERRERO.

N. **234**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 207). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio**. — (Edizione 1878). 15 dicembre.

Essendosi determinato che da ora in avanti:

1° I corpi non eseguiscano più la sostituzione di impugnature nè di lame intorno alle sciabole baionette per armi M. 1870 con fornimento d'ottone;

2° Per la riproduzione dei tasselli di casse d'imballo per fucili M. 1870 regolamentari si faccia uso di apposite sagome di lamiera;

Si sono rese necessarie aggiunte e varianti alle diverse parti dell'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio. In tal circostanza si pubblicano pure altre varianti sì per regolare il prezzo delle casse d'armaiuolo di tipo regolamentare e chiarirne la composizione, e si per coordinare l'estratto con disposizioni precedentemente adottate.

Aggiunte e varianti all'estratto.

Pagina	Categoria	N. d'ordine	Designazione degli oggetti	Unità di misura	Prezzo		Annotazioni
19	6ª	108bis	* Impugnature di sciabole baionette di fucili e moschetti da fanteria M. 1870.	N.	4	00	Variante
20	»	110bis	Lame di sciabole baionette di fucili e moschetti da fanteria M. 1870 (1).	»	3	50	Id.
»	»	—	(1) La nomenclatura di quella del tipo V si deve inten ere preceduta dall'asterisco *	—	—	—	Aggiunta da farsi in piè di pagina.
74	12ª	182bis	Garbi di casse (in legno) di fucili M. 1870	»	4	95	Abolito
»	»	183bis	Garbi di casse (in legno) di moschetti da cavalleria M. 1870	»	3	30	Id.
»	»	351bis	Garbi di casse (in legno) di moschetti da fanteria M. 1870.	»	4	00	Id.
77	»	179ter	Sagome di tasselli della cassa d'imballo per fucili M* 1870 regolamentare (faccia verso la testata)	»	1	40	Aggiunta
»	»	180ter	Sagome di tasselli della cassa d'imballo per fucili M* 1870, regolamentare (faccia verso il centro) .	»	1	40	Id.
79	13ª	150bis	Guide per praticare la custodia della bacchetta di moschetti da cavalleria M* 1870	»	2	20	Id.
»	»	194	Madreviti di parti d'armi e viti, assortite	»	12	00	Id.
80	»	199	Mastii di madreviti di parti d'armi e viti, assortite	»	1	75	Id.
81	»	293	Pialletti da incasso della lama di baionetta di moschetti da cavalleria M* 1870	»	3	50	Id.
82	»	284	Saette del foro per la bacchetta di moschetti da cavalleria M* 1870	»	2	50	Id.
»	»	285	Saette di sbacchettatura per fucili e moschetti da fanteria M* 1870	»	3	50	Id.
»	»	173bis	Casse d'armaiuolo da fanteria, vuote (1)	»	150	00	Variante
»	»	174bis	Casse da armaiuolo da cavalleria, vuote. (1)	»	150	00	Id.

(1) Nella nomenclatura *cassa d'armaiuolo* s'intendono compresi anche *le gambe della cassa*, le *viti ferro morse* e i (15ª — 314) *ramponi diversi*.

Aggiunta alle norme per l'esecuzione delle riparazioni alle armi

Pag. 132. — *Alla fine della nota 10ª (linea 4ª) si aggiunga il capoverso seguente:*

Norme analoghe dovranno osservarsi ogniqualvolta si tratti della rottura della lama o della impugnatura di una sciabola baionetta con fornimento d'ottone, perchè anche in questicasi i corpi devono da ora in avanti astenersi dal far mettere in opera lame od impugnature nuove, ma debbono invece prelevare ed adattare al fucile un altra sciabola baionetta a guancie d'ebanite. Si avverte che per gli addebiti nelle circostanze d'incuria, la impugnatura deve essere ragguagliata a L. 4,50. Le sciabole baionette a fornimento d'ottone non più riparabili devono essere versate alle direzioni d'artiglieria le quali hanno modo di utilizzarne le parti.

Variante alla tariffa N. 6.

Pagina	Articolo	Indicazione delle riparazioni	Fucili M. 1870	Sciabole baionette con fornimento		Annotazioni
				di ottone	guancie d'ebanite e parti insmovibili	
160	4	Impugnatura di sciabola baionetta		—		Quando vengano a romperesi o degradarsi in modo da essere inservibili non si ripareranno e si applicheranno gli addebiti giusta la nota 10ª
	5	Lama con fornimento d'ottone		—		

Aggiunte e varianti alla tariffa N. 7.

Pagina	Articolo	Indicazione delle riparazioni	Prezzo		Annotazioni
161	4	Turacciolo, verniciare la capocchia.	»	02	Variante
	5	Fare un tassello superiore, provvedendo la materia . . . . . (per le casse d'imballo di fucili M° 1870 regolamentari)	»	40	Aggiunta
	6	Fare un tassello di mezzo, provvedendo la materia	»	30	Id.
	7	Fare un tassello inferiore, provvedendo la materia	»	30	Id.
	8	Piccola riparazione ad un tassello qualunque (per qualunque cassa d'imballo d'armi portatili)	»	10	Id.

Aggiunta allo specchio B.

Pagina	Categoria	N. d'ordine	Designazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità per ogni capo armaiuolo di regg. Fanteria	Quantità per ogni capo armaiuolo di regg. Cavalli	Annotazioni
			Congegni e strumenti verificatoi per armi portatili.				
182	12ª	179ter	Sagome di tasselli della cassa d'imballo per fucili M° 1870 regolamentare (faccia verso la testata)	N	1		Aggiunta
»	»	180ter	Sagome di tasselli della cassa d'imballo per fucili M° 1870 regolamentare (faccia verso il centro	»	1		Id.

Il Ministro — FERRERO.

N. **235**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI — (Nota N. 208). — **Varianti a tutti i testi delle diverse istruzioni sulle armi in vigore nell'esercito** — 15 dicembre.

Ad ottenere una più lunga conservazione dei coperchi e delle pareti delle casse d'imballo per le armi portatili si è riconosciuto conveniente di prescrivere che da ora in avanti i coperchi delle casse ora dette invece che essere inchiodati con punte di filo di ferro, sieno fermati con viti da legname del N. 4.

Tale disposizione adduce necessità di prescrivere ai diversi testi d'istruzione sulle armi le varianti seguenti:

ISTRUZIONI SULLE ARMI PER LA FANTERIA
EDIZIONE 1882.

1ª — Pag. 69, linea 5ª all'8ª. In luogo di tutto il capoverso si ponga « *Il coperchio si unisce alla cassa fermandolo con viti del N. 4 da legname a testa piana del diametro di mm. 5,4 e lunghezza di mm. 60* ».

2ª — Pag. 72, linea 5ª all'8ª. In luogo di tutto il capoverso si ponga « *Chiudere la cassa fermandovi sopra il coperchio con 12 viti del N. 4 da legname a testa piana (del diametro di mm. 5,4 e lunghezza mm. 60) quattro per fianco e due per ogni testata* ».

3ª — Pag. 74, linea 29ª. } In luogo di tutto il primo periodo
Pag. 75, linea 4ª, } del N. 115, fino alle parole: *colle tanaglie*, pongasi « *Per aprire una cassa si adopera un cacciavite e si svitano le viti consecutivamente lasciandole però imboccate nei rispettivi fori del coperchio* ».

ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA
EDIZIONE 1874.

Pag. 118, linea 7ª a 10ª. In luogo di tutto il capoverso si pongano le parole prescritte per la variante 1ª qui sopra indicata

Pag. 122, linea 6ª a 10ª. In luogo di tutto il capoverso si pongano le parole prescritte dalla variante 2ª qui sopra indicata.

Pag. 127, linea 20ª a 26ª. In luogo di tutto il periodo fino alle parole *colle tanaglie* si pongono le parole prescritte colla variante 3ª.

ISTRUZIONE SULLE ARMI E TIRO PER LA CAVALLERIA.

Pag. 102, linea 17ª a 20ª. Eseguiscasi la variante 1ª sopraindicata.
Pag. 107, linea 11ª a 15ª. Id. id. 2ª id.
Pag. 108, tre ultime linee. Id. id. 2ª id.
Pag. 109, tre ultime linee. In luogo delle parole dal principio del periodo fino a *testata*; pongasi « *Chiudere la cassa fermandovisopra il coperchio con 18 viti da legname del N. 4 a testa piana (diametro mm. 5,4 lunghezza mm 60) sette per fianco e due per testata.*
Pag. 115, 14ª alla 20ª. Eseguiscasi la variante 3ª sopraindicata.

ISTRUZIONI PRATICHE DELL'ARTIGLIERIA ED ISTRUZIONI PRATICHE DEL GENIO — TITOLO II° — ISTRUZIONI SULLE ARMI PORTATILE.

Pag. 46, 8, 9 e 10. Eseguiscasi la variante 2ª sopraindicata.

ISTRUZIONI SULLE ARMI PEI CARABINIERI REALI EDIZIONE 1882.

Pag. 80, 5ª a 8ª. Eseguiscasi la 1ª variante sopraindicata.
Pag. 84, 1ª a 4ª. Id. id. 2ª id. id.
Pag. 86, 6ª a 10ª Id. id. 2ª id. id.
Pag. 90, 12ª a 18ª. Id. id. 3ª id. id.

Il Ministro — FERRERO.

N. **236**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 251) — **Divisa degli ufficiali e della truppa dei pontieri, dell'artiglieria da montagna e delle compagnie telegrafisti.** (Con tavole di disegni annesse) — 17 dicembre.

La divisa degli ufficiali e della truppa del 4° reggimento genio (pontieri), delle brigate d'artiglieria da montagna e delle compagnie telegrafisti sarà conforme a quella stabilita rispettivamente per i reggimenti del genio e per quelli di artiglieria da fortezza, colle seguenti varianti:

4° Reggimento genio (pontieri).

Ufficiali. — Il fregio del chepi, di metallo dorato, consiste in due àncore incrociate, sormontate da una granata con

fiamma; nella granata è indicato il numero del reggimento (figura 1ª). Il fregio della copertura del chepì è nero ed uguale a quello del chepì.

Il fregio del berretto, in ricamo d'oro, consiste in due àncore incrociate con sovrapposta una granata con fiamma il tutto sormontato dalla corona reale; nella granata è indicato il numero del reggimento (figura 2ª).

Truppa — Il fregio del chepì, in metallo giallo, è conforme a quello prescritto per gli ufficiali (figura 1ª). Il fregio della copertura del chepì è nero ed uguale a quello del chepì.

Il fregio del berretto in panno cremisi su fondo nero è simile a quello prescritto per gli ufficiali, meno la corona reale (figura 3ª).

Il fregio sugli spallini della truppa, in metallo giallo, consiste in due *àncore* incrociate (figura 4ª).

Brigate d'artiglieria da montagna.

Ufficiali — Il fregio del chepì di metallo dorato, consiste in due cannoni incrociati, sormontati da una cornetta con fiamma, nel disco della cornetta è indicato il numero della brigata (figura 5ª). Il fregio della copertura del chepì è nero ed uguale a quello del chepì.

Il fregio del berretto, in ricamo d'oro consiste in due cannoni incrociati sormontati da una cornetta con fiamma; nel disco della cornetta è indicato il numero della brigata (figura 6ª).

Truppa — Il fregio del chepì, in metallo giallo, è conforme a quello prescritto per gli ufficiali (figura 5ª). Il fregio della copertura del chepì è nero ed uguale a quello del chepì.

Il fregio del berretto, in panno giallo su fondo nero, è simile a quello prescritto per gli ufficiali (figura 7ª).

Compagnie telegrafisti.

Truppa — La nappina del chepì degli uomini di truppa è in lana arancio carico, con numero bianco su fondo nero.

Il Ministro — FERRERO.

N. **227**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 209). — **Regolamento della scuola d'applicazione di sanità militare.** — 17 dicembre.

È stato testè pubblicato il *Regolamento della scuola d'applicazione di sanità militare.*

Ogni comando di corpo d'armata e di divisione, come pure

gli altri comandi, corpi od uffici militari, dovranno provvedersi di una copia almeno di detto *Regolamento*; le direzioni di sanità militare almeno di tre copie e la scuola di applicazione di sanità militare di quel numero di copie che credera occorrenti, facendone sopportare l'importo rispettivamentesulle spese di cancelleria o sulla massa generale uomini.

Dette copie, unitamente a quelle occorrenti agli ufficiali che le desiderano per proprio conto, dovranno essere richieste *non più tardi* della fine del corrente mese, nel modo stabilito dall'*atto* N. 184 del 1879.

Il prezzo d'ogni copia è di centesimi 15.

Il Ministro — Ferrero.

N. **238** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 38). — **Istruzione per la compera di cavalli di pronto servizio presso i reggimenti di cavalleria.** — 19 dicembre.

Generalità.

1. I cavalli di pronto servizio occorrenti ai reggimenti di cavalleria possono essere incettati dagli stessi reggimenti in qualunque epoca dell'anno.

2. I reggimenti faranno i loro acquisti nel territorio dei rispettivi corpi d'armata, e nel territorio di quelli nei quali hanno distaccamenti.

3. Pei cavalli che, a motivo della statura, dovessero essere transitati dai reggimenti di lancieri nei cavalleggeri, o da questi in quelli, il Ministero designerà il corpo a cui dovranno essere avviati.

4. Allorchè per essere compiute le rimonte annuali, o per altre ragioni, il Ministero lo credesse opportuno, ordinerà che sieno sospese le compere.

5. Qualora dai rapporti sulle rimonte risulti per la commissione la convenienza di recarsi in qualche località della rispettiva zona per fare acquisti, il Ministero si riserva, quando ne sia il caso, di darne la voluta autorizzazione.

6. Allorchè la commissione si allontana dalla sede del proprio reggimento, spetta a ciascun membro di essa l'indennità stabilita dal R. Decreto 1° aprile 1879.

7. Per cura del Ministero, che a tal uopo farà le pratiche opportune presso il Ministero dell'Interno, si porranno le volute affissioni permanenti in tutti i comuni dello Stato, per

avvertire il pubblico delle compere che si effettueranno alle sedi dei reggimenti di cavalleria.

Le commissioni reggimentali dovranno poi far noto ai comuni compresi nel rispettivo territorio il luogo, il giorno e l'ora, in cui si effettueranno le compere dal reggimento, mediante avvisi conformi all'unito modulo. I detti avvisi dovranno essere firmati dalla commissione e controfirmati dal comandante del reggimento cui essa appartiene.

Quando in qualche reggimento la rimonta dovesse venir sospesa per essersi completata la forza stabilita dall' organico, o per qualsiasi altra causa, la commissione dovrà notificarlo mediante avvisi da comunicarsi nei comuni stessi.

8. Sebbene le commissioni di rimonta reggimentali siano specialmente istituite per l'incetta dei cavalli di pronto servizio per truppa, pure, qualora nei quadrupedi presentati dai venditori ve ne fossero con requisiti tali da poterli accettare come cavalli di agevolezza per ufficiali, se ne potrà fare la compera, dentro i limiti di numero e di prezzo, che saranno preventivamente stabiliti dal Ministero. Appena sarà completata la quota di cavalli di agevolezza che ciascuna commissione potrà comperare, dovrà darsene avviso al Ministero.

I cavalli incettati come cavalli di agevolezza, non potranno far passaggio in altro reggimento.

9. Il prezzo medio dei cavalli di truppa sarà indicato alle commissioni per cura del Ministero, che parimenti stabilirà volta per volta il prezzo dei cavalli di agevolezza per gli ufficiali.

10. Nelle ispezioni, che i generali di brigata di cavalleria passeranno ai reggimenti dipendenti, dovranno compilare apposito rapporto riguardante gli aquisti fatti nell' anno dalla commissione di rimonta.

11. In ciascun reggimento di cavalleria affine di effettuare gli acquisti dei cavalli di nuova rimonta, il comandante nomina una commissione composta di due ufficiali, uno superiore e l'altro capitano, ed un veterinario, scelti fra quelli che hanno maggiori cognizioni ippiche, facendo conoscere al Ministero il loro nome e grado.

12. L'ufficiale superiore destinato a far parte della commissine ne assume la presidenza, e, presi gli ordini dal rispettivo comandante di reggimento, stabilisce il giorno e l'ora, in cui la commissione stessa dovrà riunirsi per fare gli acquisti.

13. Nel giorno successivo a quello stabilito per la riu-

nione della commissione, il presidente di essa riferirà al rispettivo comandante di reggimento sugli acquisti fatti, e rimetterà lo stato signaletico dei cavalli, cogli atti di compera e coi documenti giustificanti le varie spese fatte.

14. In uno stesso atto di compera si possono comprendere tutti i cavalli acquistati da uno stesso venditore.

Gli atti di compera, muniti di una marca da bollo di una lira, a carico del venditore, devono essere firmati da tutti i membri della commissione.

15. Le somme occorrenti alle commissioni di rimonta saranno, per ordine del Ministero, inviate ai reggimenti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, col quale devono essere direttamente conteggiate.

16. Il consiglio d'amministrazione del reggimento terrà la relativa contabilità, per ciò che riguarda gli acquisti di cavalli di rimonta, regolata secondo le norme stabilite dall'atto N. 200 del 30 settembre 1875.

17. I comandanti di reggimento trasmetteranno mensilmente:

al Ministero della Guerra, le informazioni sull'andamento delle rimonte e sulle qualità degli acquisti eseguiti;

all'ufficio d'amministrazione dei personali vari, il rendiconto relativo alle rimonte ed i documenti giustificanti le varie spese.

Norme per le commissioni incaricate dell'incetta cavalli nei reggimenti di cavalleria.

18. I cavalli da incettarsi dalle commissioni reggimentali devono soddisfare ai seguenti requisiti;

a) Età, dai quattro e mezzo ai sette anni compiuti;

b) Statura, non inferiore a metri 1.48;

c) Attitudine al servizio cui sono destinati, e domi in modo da lasciarsi montare colla sella;

d) I maschi dovranno essere castrati, e le femmine non presentare sospetti di gravidanza o di avere già figliato; nè eccedere il terzo della rimonta;

e) Devono essere ferrati e muniti di capezza in buono stato, la quale sarà compresa nel prezzo di vendita;

f) Saranno esclusi dall'incetta i mantelli bianchi, grigichiari, pezzati ed isabella;

g) Garantiti dai vizî redibitori. I cavalli riconosciuti affetti da vizî redibitori saranno restituiti entro 40 giorni dalla data dell'acquisto.

19. La commissione dovrà accertarsi che i cavalli ad essa presentati siano di proprietari residenti nella zona di territorio in cui è incaricato di fare l'incetta. Tale verifica è necessaria per impedire il traffico degl'intraprenditori, e per far sì che i medesimi cavalli non siano presentati successivamente in territori di diversi corpi d'armata. Si riterrà come prova una dichiarazione scritta, firmata dal sindaco del comune in cui risiede il venditore.

20. I cavalli saranno visitati dalla commissione uno per uno, attribuendo a ciascuno il relativo prezzo, il quale, affinchè la compera possa aver l'effetto legale, dev'essere accettato dal venditore e da non meno di due membri della commissione.

21. Il pagamento del prezzo di ciascun cavallo si deve effettuare in presenza di tutta la commissione e di due testimoni dopo compiuto l'atto di compera.

22. Detto atto di compera deve contenere:

a) Il numero progressivo e la data degli atti di compera compilati dalla commissione;

b) Il nome, il cognome, la condizione ed il domicilio del venditore;

c) Le note signaletiche e la statura del cavallo;

d) Il prezzo convenuto col venditore;

e) Le condizioni di guarentigia ed altre accettate dal venditore medesimo;

f) La quietanza del prezzo colla firma del venditore.

23. I cavalli incettati dalle commissioni saranno presi in sussistenza dagli stati maggiori dei reggimenti pel tempo stabilito per la garanzia dai vizi redibitori. La capezza somministrata dal venditore dovrà servire al cavallo finchè sia trascorso il tempo di garanzia, non dovendosi in antecedenza prelevare oggetti di bardatura pei detti quadrupedi.

24. Quando le commissioni si allontanano dalla sede del rispettivo reggimento, per ottenere dalle società ferroviarie del Regno la riduzione del prezzo dei trasporti dei cavalli, devono in massima valersi della richiesta modello C, stabilita dall'articolo 6 del regolamento sui trasporti militari, e a giustificazione della spesa si dovrà unire la originale parte 3ª della richiesta ora detta, munita della ricevuta della somma pagata dal gestore delle merci, ed il bollettino di consegna (fattura di svincolo) rilasciata dalla stazione ferroviaria di arrivo.

Modulo di avvisi da affiggersi nei comuni.

REGGIMENTO DI CAVALLERIA.....

Rimonta di cavalli di pronto servizio.

In seguito ad ordine ricevuto dal Ministero della guerra, dovendosi addivenire alla compera di cavalli di pronto servizio di cavalleria, si avvertono gli allevatori ed i proprietari di cavalli che essi potranno presentare i loro cavalli alla commissione appositamente nominata residente in questa città nel quartiere del reggimento suddetto posto in via..... la quale nei giorni..... dalle ore..... alle ore.... procederà all'acquisto di quelli che si riconoscerà atti al servizio cui sono destinati, alle seguenti condizioni.

1° I cavalli devono essere dell'età fra i quattro e mezzo ed i sette anni compiuti.

2° Devono essere di statura non inferiore a metri 1,48.

3° Devono essere domi in modo da lasciarsi montare colla sella ed avere tutti i requisiti necessari pel servizio di cavalleria.

4° Devono essere ferrati e muniti di capezza in buono stato la quale sarà compresa nel prezzo di vendita.

5° I cavalli maschi devono essere castrati; le femmine non presentare sospetti di gravidanza o di avere già figliato.

6° Sono esclusi dall'incetta i mantelli bianchi, grigio-chiari, pezzati ed isabella.

7° Il prezzo di ogni cavallo sarà da convenirsi di comune accordo tra la commissione ed il venditore.

8° Il pagamento si farà a pronti contanti, contro ricevuta sull'atto di compera, il quale sarà munito di marca da bollo da una lira a carico del venditore.

9° Il venditore deve garantire i cavalli dai vizi redibitori per giorni 40 dalla data dell'acquisto.

10° La rimonta sarà fatta per tre quarti di cavalli indigeni ed un quarto esteri.

Il veterinario *Il capitano*

li 188

Il comandante il reggimento

N. **239**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 210). — **Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe d'artiglieria da campagna**. — 20 dicembre.

Allo elenco degli uffici, comandi, reparti di truppa, etc. che dovranno provvedersi dell'*Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe d'artiglieria da campagna* dovranno aggiungersi i seguenti per il numero d'esemplari per ciascuno controindicato:

Comitato di artiglieria e del genio — Esemplari N. 12
Comitato di fanteria e di cavalleria — id. « 4
Brigata d'artiglieria da fortezza — id. « 1

Il Ministro — **Ferrero**.

N. **240**. — FERROVIE (Nota N. 162). — **Apertura della stazione (fermata) di Lerino**. — 20 dicembre.

Col giorno 11 del corrente mese venne aperto al pubblico servizio la fermata di Lerino fra Pojana e Vicenza sulla linea Milano-Venezia.

E però al prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, si eseguiranno le seguenti aggiunte:

*Parte I*ª.

		da	da	
LERINO	26	Padova km. 23	Vicenza km. 9	

*Parte III*ª.

(Tavola) (T°. 26).

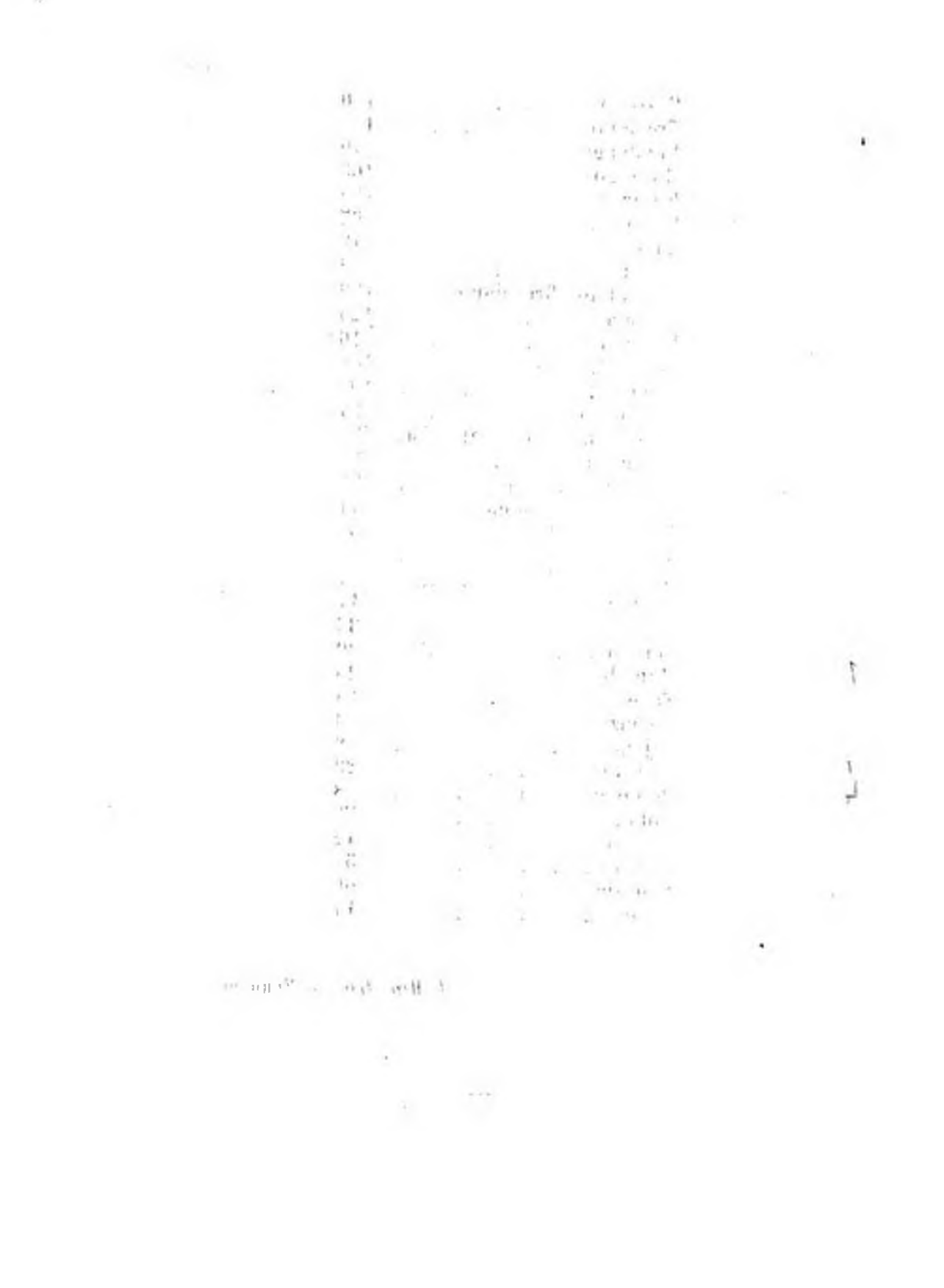
Da Lerino alle stazioni sottoindicate si inscriveranno le distanze come appresso:

Milano Centrale 206
Liurito 195
Melzo 188

Cassano	180
Treviglio	174
Vidalengo	170
Morengo	165
Romano	162
Calcio	155
Chiari	148
Rovato	142
Ospitaletto Bresciano	136
Brescia	125
Rezzato	116
Ponte S. Marco	108
Lonato	101
Desenzano	97
S. Martino della Battaglia	91
Peschiera	83
Castelnuovo Veneto	78
Somma Campagna	71
Verona P. N.	60
Verona P. V.	57
S. Martino Veneto	51
Caldiero	44
S. Bonifacio	36
Lonigo	30
Montebello	25
Tavernelle	16
Vicenza	9
Pojana	8
Padova	23
Ponte di Brenta	28
Dolo	38
Marano	42
Mestre	54
Venezia	60
Vago	47

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. G. Voghera.



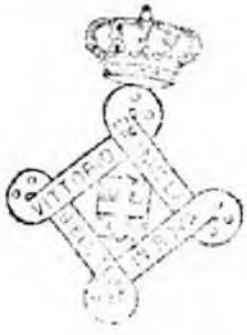
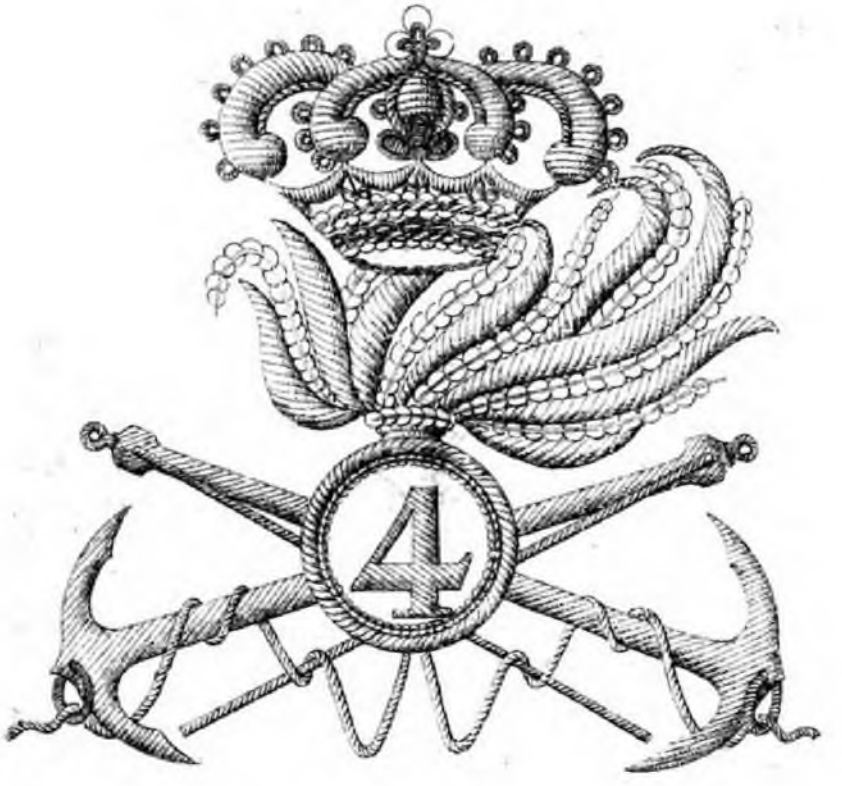


Fig 2

Fregio da berretto per gli Uff.li del Reggimento Pontieri



Scala naturale

Lit Rolla Roma

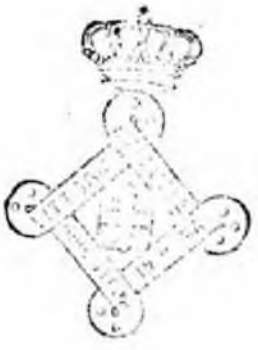
Fig. 1

Fregio da Chepì per l'Uff.le e truppa
del Reggimento Pontieri



Scala naturale

Lit. Nella Roma



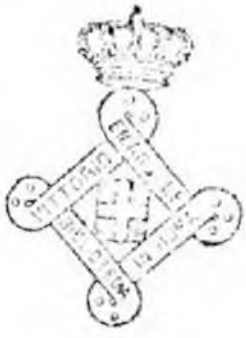


Fig. 3

Fregio da berretto per la truppa del Reggimento Pontieri

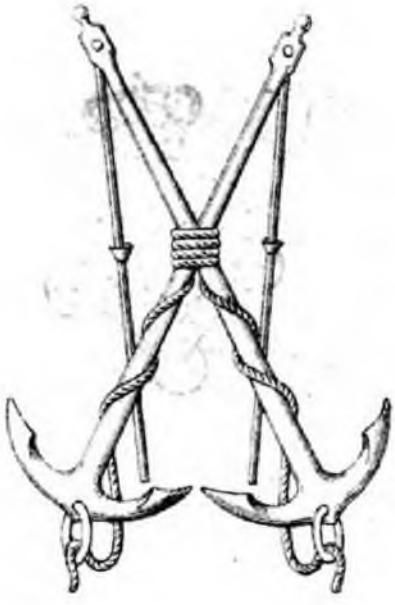


Scala naturale

Lit. Pulla Roma

Fig. 4

Fregio da spalline per la truppa del Reggimento Pontieri



Scala naturale

Lit. Stella Roma



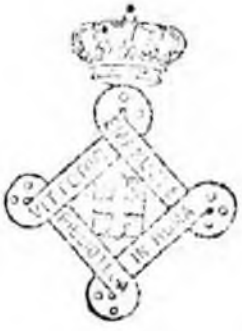
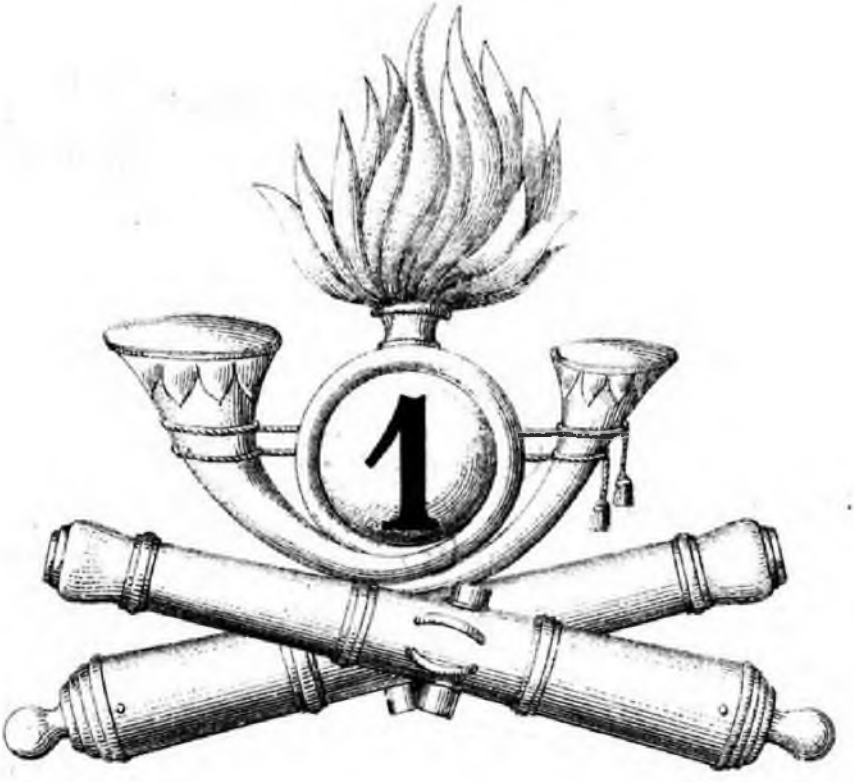


Fig. 5

Fregio da Chepì per Uff.li e truppa
d'artiglieria da montagna

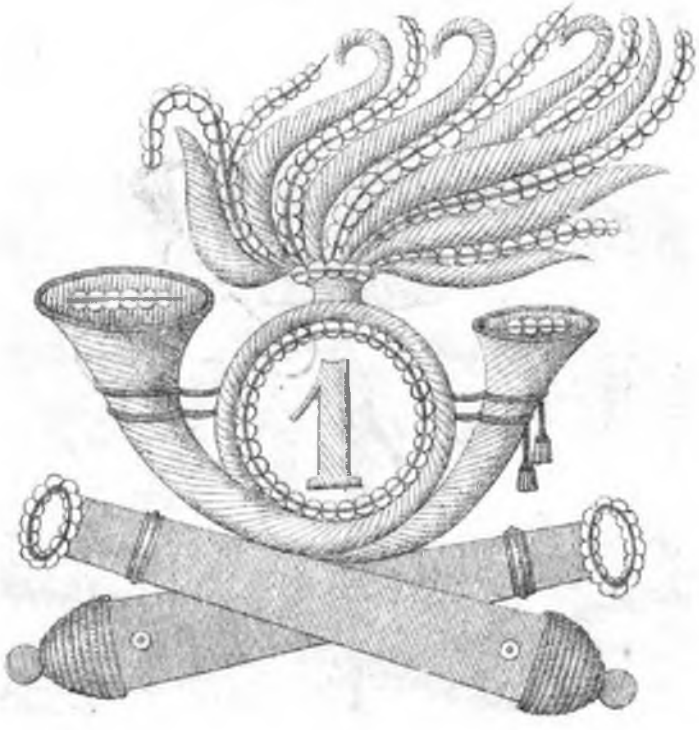


Scala naturale

Lit. Molla Roma

Fig. 6

Fregio da berretto per Uff.li
d'artiglieria da montagna



Scala naturale

Lit. Rotta Roma



Fig. 7

Fregio da berretto per truppa d'artiglieria da montagna



Scala naturale

Lit Rolla Roma



GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 50. Pubblicato il 29 dicembre 1882 **Parte 1.**

DICEMBRE 10. — Regio Decreto che determina il riparto in classi degli assistenti locali del genio, *pag.* 755.
» 24. — Sostituzione di cannoni da centimetri 9 Ret. di bronzo compreso al cannone da cm. 9 A. R. C. nelle batterie da campagna, *pag.* 756.
» 24. — Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria, *pag.* 756.
» 24. — Apertura della linea Oleggio-Pino d'accesso alla galleria del Gottardo, *pag.* 759.
» 25. — Cambiamento di denominazione della stazione dei carabinieri reali di Porretta, *pag.* 761.
» 25. — Danni al corredo della truppa chiamata all'estinzione d'incendi *pag.* 761.
» 26. — Servizio veterinario per la cura dei cavalli delle legioni dei carabinieri reali, *pag.* 763.
» 27. — Istruzione sul cavalcare e sul condurre, *pag.* 763.
» 27. — Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, e relativo estratto — Guida pratica per la traduzione delle nomenclature, *pag.* 764.

Atto N. **241**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 75). — **Regio Decreto che determina il riparto in classi degli assistenti locali del genio.** — 10 dicembre.

UMBERTO, I ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 59 e 61 della legge 29 giugno 1882, N. 834 (serie 3ª) sull'ordinamento del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 5 luglio 1882 N. 854 (serie 3ª) che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del R° Esercito.

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° gennaio 1883 il riparto in classi degli assistenti locali del genio viene stabilito come segue:

Assistenti locali di 1ª classe 56
Assistenti locali di 2ª classe 56
Assistenti locali di 3ª classe 56
Assistenti locali di 4ª classe 12.

ERRATA—CORRIGE

Dispensa N. 49. pag' 737. — Atto N. 231. Ordinamento del regio esercito (Nota N. 101) *leggasi*: (Nota N. 102).

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, 10 dicembre 1882.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **242** ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 103) — **Sostituzione di cannoni da cm. 9 ret. di bronzo compresso al cannone da cm. 9 ARC nelle batterie da campagna.** *Con tavola di disegno annessa* — 24 dicembre.

Nella considerazione che il cannone da cm. 9 ret. da campagna di bronzo compresso recentemente adottato e costrutto nei nostri stabilimenti, corrisponde esattamente per le sue qualità balistiche a quello di acciaio dello stesso calibro e presenta minori difficoltà di conservazione, questo Ministero ha determinato che, nei reggimenti di artiglieria da campagna venga gradatamente sostituito a quello di acciaio.

Nel mese di gennaio prossimo la detta sostituzione avrà luogo per quattro batterie per reggimento, ossia per 320 pezzi, ed i cannoni d'acciaio ritirati saranno utilizzati nelle piazze forti nelle batterie di riserva e per opere occasionali.

Il Ministro — FERRERO.

N. **243** PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 211). — **Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria.** — 24 dicembre.

Il nuovo ordinamento delle truppe alpine e le osservazioni che si è avuto campo di fare nella esecuzione pratica del tiro ridotto e nel servizio intorno alle sue munizioni speciali, fanno sentire la convenienza di recare alla relativa istruzione, pubblicata il 21 aprile u. s., le nuove varianti qui appresso descritte, alle quali i corpi di fanteria sono invitati a quind'innanzi attenersi.

Pag. 6 linea 14ª-16ª *in luogo di:* « sotto la responsabilità e sorveglianza diretta del comandante e degli ufficiali » *pongasi:* « sotto la responsabilità del comandante e la sorveglianza diretta degli ufficiali ».

Pag. 9 linea 6ª, *prima del N. 16 s'introduca*: « 15 *bis*, *Lo zoccoletto* è un piccolo appoggiatoio di legno duro che serve per l'estrazione delle cassule non esplose. Esso presenta un incavo per ricevere il fondello del bossolo, ed un foro circolare con scanalature di sbocco alla base, per dare passaggio alla cassula espulsa ed ai gas che potessero in essa svilupparsi qualora esplodesse mentre appunto la si espelle.

Pag. 9 linea 21ª *prima di*: « 1 scatoletta di latta per grasso » *si introduca* « 1 zoccoletto ».

Pag. 17 linea 5ª e 6ª, *in luogo di:* « Per le compagnie alpine e per quelle dei battaglioni d'istruzione il munizionamento annuale è di 15000 colpi ».

Si ponga: « Per le compagnie alpine tale munizionamento è di 10000 colpi, per quelle dei battaglioni d'istruzione è di 15000 ».

Pag. 18 *alla fine, dopo l'avvertenza relativa alle incudinette, si aggiunga la seguente:*

Verificandosi il caso che il ripetuto scatto dell'arma non abbia determinata l'accensione della cassula, si dovrà ritentare la prova con un altro fucile; e quando si sia ripetuto lo scatto con eguale insuccesso, si dovrà procedere alla estrazione della cassula dal bossolo servendosi dello zoccoletto nel modo seguente:

Disposto lo zoccoletto sulla tavola coll'incavo pel fondello volto in alto, vi si assesta verticalmente il bossolo tenendolo impugnato colla mano sinistra alquanto sollevata e discosta dallo zoccoletto medesimo. Si introduce quindi nel bossolo uno dei caccia-inneschi e si battono sul suo manico leggeri colpi coll'altro degli ora detti accessori, finchè si sia ottenuta la estrazione della cassula.

Così facendo, ancorchè accada l'accensione del fulminato, i gas non potranno offender in veruna guisa l'operatore perchè sfuggiranno per il foro e per le scanalature praticate nello zoccoletto.

A rendere però meno frequenti gli scatti a vuoto gioverà:

a) Portare attenzione che non s'impieghino per errore cassule sprovvedute di incudinetta;

b) Porre fuori servizio quei bossoli nei quali il ripetersi dell'inconveniente in parola offre motivo a credere che il porta cassule si sia ampliato nel senso della profondità.

Se poi per qualsiasi causa non si avesse a disposizione lo zoccoletto, si dovrà rigorosamente astenersi dall'estrarre le

cassule non esplose seguendo il metodo ordinario di cui al N. 41, ma si dovrà in questi casi avviluppare prima il bossolo con uno straccio o pezza di tela consistente da tenersi ferma colla mano contro le pareti del bossolo stesso in guisa da formar sacca dalla parte del fondello, e quindi, applicato orizzontalmente il caccia-inneschi col manico contro la parete del tavolo o del muro, vi si infilerà sopra il bossolo esso pure orizzontalmente, battendo i colpi in questo senso. Si curerà pure che dalla parte verso cui son rivolti l'asta del caccia-inneschi ed il fondello del bossolo non si trovi persona alcuna.

Pag. 24. *Nella tabella e sotto la linea* « Caccia-inneschi 2, ecc. » *si introduca*: « Zoccoletti 1 nella cassetta fra i due caccia-inneschi e sotto la scatoletta del grasso ».

Pag. 25 linea 1ª-3ª. *In luogo di tutto il capoverso si ponga*: « Le compagnie alpine e quelle dei battaglioni d'istruzione sono provvedute di una cassetta contenente lo stesso caricamento ora detto, e ricevono poi materiali di rifornimento più abbondanti, quanti occorrono cioè a raggiungere rispettivamente 10000 e 15000 cariche ed inneschi, nonchè 330 e 500 proietti.

Pag. 26 linea 17, *dopo le parole* « e delle armi » *pongasi*: « e gli zoccoletti per le cassette che ne sono prive o per rimpiazzo di quelli guasti o smarriti ».

Pag. 26 alla fine *si aggiunga*: Saranno tollerati smarrimenti di proietti o di loro parti, fino al limite del 5 °/₀ dei proietti prelevati e portati in rendiconto.

Affinchè i corpi possano uniformarsi alle prescrizioni che ora s'introducono relative allo zoccoletto pel tiro ridotto, si allega al presente atto il disegno di costruzione di tale accessorio e si prescrive che, i corpi stessi provvedano direttamente a farne allestire la qualità necessaria per le cassette che già trovansi presso di loro in distribuzione, ponendone la spesa a carico delle masse generali.

Il Ministro — Ferrero.

N. **244.** — FERROVIE (N. 163) — **Apertura della linea Oleggio-Pino d'accesso alla galleria del Gottardo.** — 24 dicembre.

Col giorno 4 del mese di dicembre venne aperta al pubblico servizio la linea Oleggio-Pino, d'accesso alla galleria del Gottardo.

E però al prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi (Edizione 14 marzo 1881) si eseguiranno le seguenti variazioni:

PARTE I^a^

Si inscriveranno le nuove stazioni colle distanze nelle colonne 3 e 4 come segue:

Castelletto Ticino.	6	Oleggio . . . . (Novara) . . .	11 31	Sesto Calende . . (Gallarate) . . .	3 21
Ispra	6	Sesto Calende . (Novara). . . .	11 43	Gallarate . . .	29
Laveno	6	Sesto Calende . . (Novara). . . .	22 54	Gallarate . . .	40
Luvino	6	Sesto Calende . . (Novara) . . .	36 68	Gallarate . .	54
Maccagno	6	Sesto Calende . (Novara). . . .	42 74	Gallarate . . .	60
Monvalle	6	Sesto Calende . (Novara). . . .	17 50	Gallarate . . .	35
Pino	6	Sesto Calende . . (Novara). . . .	49 81	Gallarate . . .	67
Pombia	6	Oleggio . . . . (Novara). . . .	6 23	Sesto Calende . . (Gallarate) . . .	10 28
Porto Valtravaglia	6	Sesto Calende . . (Novara). . . .	29 61	Gallarate. . . .	47
Porto Varsi Pombia	6	Oleggio . . . (Novara). . . .	10 27	Sesto Calende . . (Gallarate) . .	7 25
Taino Angera .	6	Sesto Calende . . (Novara). . . .	7 39	Gallarate . . .	25

PARTE 2ª

(1° maggio 1882)

Le caselle attuali della stazione di Gallarate (progressivo N. 30) corrispondenti alle stazioni sottoindicate si modificheranno come in appresso:

	Dalla stazione di Gallarate alle stazioni sottoindicate	CASELLE esistenti	CASELLE da sostituirsi
1	Alessandria	129 2	118 41
4	Asti	154	142
8	Bra	205	193
13	Cantalupo	137 2,1	126 41,1
14	Casale	108	96
17	Castagnole Lanze	174	162
18	Cavallermaggiore	208	196
20	Chivasso	135 2,41	123 41
38	Mortara	87 41,2	75 41
41	Novara	63 2	51 Sesto Calende
56	S. Giuseppe Cairo	213 1,2	202 1,41
58	Santhià	104 51	93 41
59	Savona	229 57,71,34	223 56,1,41
61	Torino	163	151
62	Torreberretti	109 38,2	97 38,41
66	Trofarello	176	164
67	Valenza	115 2	104 41
68	Vercelli	85	73

N. **245**. SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 51) — **Cambiamento di denominazione della stazione di Porretta** — 25 dicembre.

Si prevengono le autorità militari che la stazione dei Carabinieri Reali stabilita in Porretta, compagnia di Bologna, ha assunto la denominazione di Bagni della Porretta.

Il Ministro — FERRERO.

N. **246**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 177). — **Danni al corredo della truppa chiamata all'estinzione d'incendi**. — 25 dicembre.

In seguito a concerti fra il Ministero della guerra e quello di agricoltura, industria e commercio, venne da quest'ultimo diramata alle varie Società di assicurazioni contro gl'incendi operanti nel Regno, la seguente Circolare sul risarcimento dei danni che possono verificarsi nel corredo della truppa chiamata a concorrere all'estinzione di incendi di proprietà assicurate.

Circolare N. 17. — Risarcimento dei danni derivanti al corredo della truppa nell'estizione di incendi — Roma, addì 30 novembre 1882.

Accade soventi che le truppe sieno chiamate a prestare l'opera loro nell'estinzione d'incendi. Non sarebbe certamente equo che i militari, i quali durano grave fatica ed espongono talvolta la vita con nobile intento di pubblico interesse, fossero anche costretti a sopportare individualmente i danni che gl'incendi cagionano al vestiario per abbruciamento o per straordinario consumo. Epperò tali danni sono necessariamente sopportati dalla Amministrazione militare.

Il Ministero della guerra ha talvolta deplorato nel suo bilancio l'aggravio di spese non prevedute e non rispondenti ai fini cui esso deve provvedere. Esso però ha fatto noto in pari tempo come in casi di incendio avvenuti recentemente, le Società assicuratrici richieste dai comandi militari interessati aderirono con sollecitudine all'invito di risarcire i danni cagionati dall'incendio al corredo della truppa. Ciò torna ad onore dei mentovati istituti e non è da revocarsi in dubbio che il lodevole esempio sarà imitato da tutte le Società d'assicurazioni.

Nel Regno Sardo una determinazione Sovrana del 20 agosto 1839 faceva obbligo alle Compagnie d' assicurazione contro gli incendi di risarcire i danni sofferti dai militari che avessero cooperato a spegnere gli incendi di case assicurate. E' incontestabile l'equità di siffatta disposizione, poichè in caso d'incendio di edifizi assicurati l'opera della truppa torna a vantaggio diretto delle Società assicuratrici. Senza tale concorso invero il danno, che ne sarebbe derivato, sarebbe di gran lunga maggiore e più rilevante di conseguenza la somma da pagarsi dalle società a titolo di risarcimento di danni al proprietario dell'edifizio incendiato.

Io confido quindi che tutte le Imprese di assicurazione nazionali e le Compagnie estere abilitate ad operare nel Regno, aderiranno sempre alle domande di risarcimento dei danni che per avventura toccassero al corredo dei militari adibiti ad estinguere incendi di case o di edifizi assicurati.

Il Ministro
BERTI.

Il Ministero della guerra previene ora i signori comandanti dei corpi che per i danni che potessero toccare al corredo delle truppe loro dipendenti chiamate alla estinzione d' incendi nelle circostanze predette, dovranno rivolgere direttamente la domanda di risarcimento alle Società assicuratrici.

In caso di rifiuto per parte delle Società, i signori comandanti dei corpi vorranno riferirne a questo Ministero.

Il Ministro — FERRERO.

N. **247** . — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 39). **Servizio veterinario per la cura dei cavalli delle legioni dei carabinieri reali.** — 26 dicembre.

Questo Ministero ha determinato che nei presidî indicati nella tabella che fa seguito al presente, il servizio veterinario per la cura dei cavalli delle legioni dei carabinieri reali dal 1° gennajo 1883 in poi venga disimpegnato dagli ufficiali veterinari che si trovano nei presidî stessi.

I signori comandanti di divisione sono incaricati di provvedere a che tale servizio venga ripartito in modo che non abbia a soffrirne quello dei corpi a cavallo, a cui sono addetti gli ufficiali veterinari.

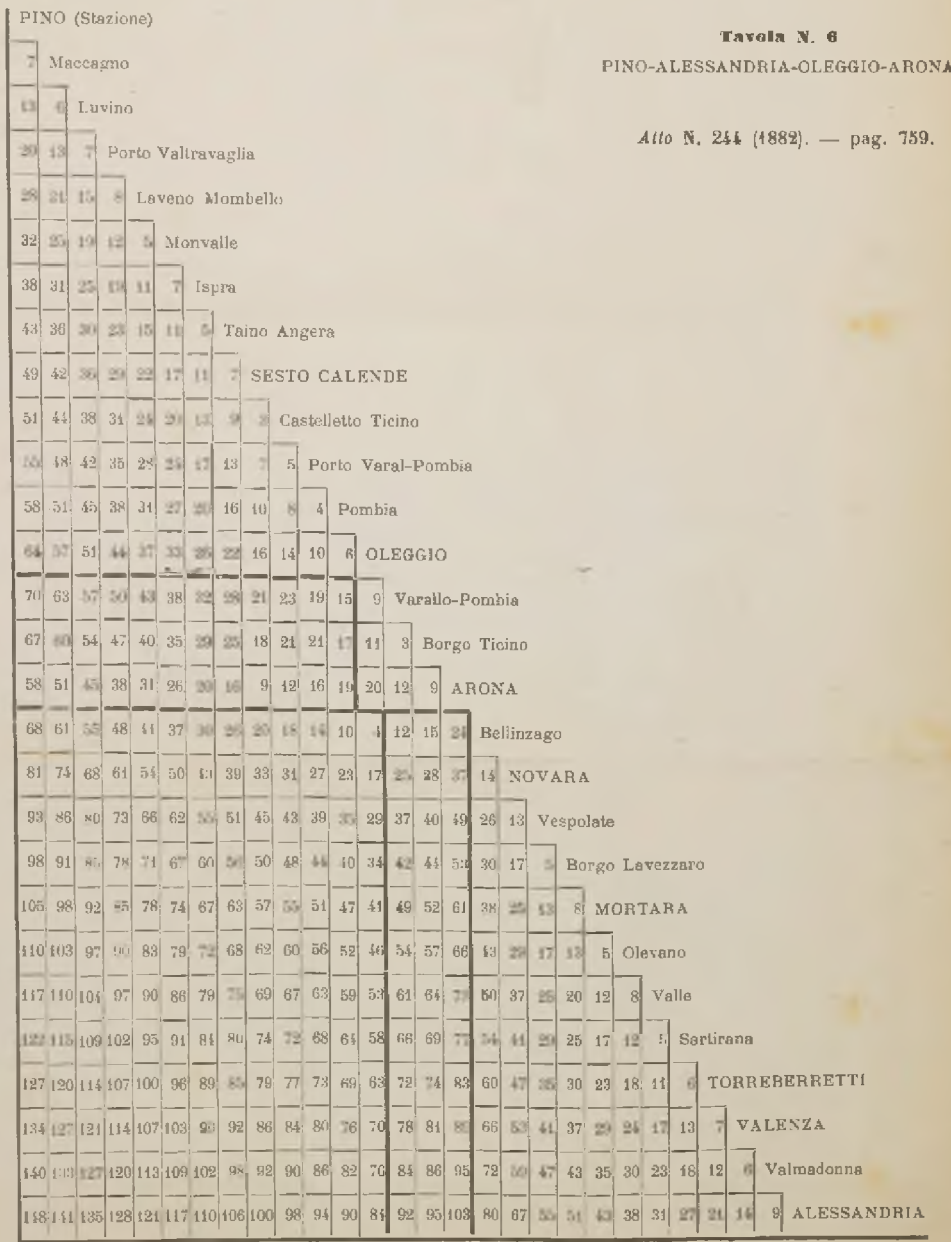
PARTE TERZA

alla Tavola poliometrica N. 6 si sostituirà quella sottoindicata.

Tavola N. 6

PINO-ALESSANDRIA-OLEGGIO-ARONA.

Atto N. 244 (1882). — pag. 759.





CORPI D'ARMATA			PRESIDI
I°	Corpo	d'armata.	Torino, Pinerolo, Venaria Reale, Vercelli, Alessandria, Casale, Savigliano, Saluzzo, Asti.
II°	id.	id.	Milano, Novara, Brescia, Bergamo.
III°	id.	id.	Verona, Vicenza, Mantova, Padova, Treviso, Udine, Palmanova.
IV°	id.	id.	Genova, Parma, Pavia, Cremona, Vigevano, Voghera, Lodi, Novi, Crema, Piacenza.
V°	id.	id.	Bologna, Modena, Ferrara, Ancona, Forlì.
VI°	id.	id.	Firenze, Lucca, Pisa, Perugia, Foligno, Terni.
VII°	id.	id.	Roma, Chieti.
VIII°	id.	id.	Caserta, S. Maria, Capua, Aversa, Nocera, Salerno, Battipaglia.
X°	id.	id.	Messina.

Il Ministro — FERRERO.

N° 248 — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA. — (Nota N. 15). **Istruzione sul cavalcare e sul condurre.** 27 dicembre.

È stata pubblicata *l'istruzione sul cavacare e sul condurre*, la quale forma il titolo 1° del Vol. II delle istruzioni pratiche dell'artiglieria; il titolo 2° di detto volume continuerà ed essere l'attuale (*affardellamento per le truppe di artiglieria da campagna maneggio delle armi a cavallo*), e costituiranno il titolo 3° le parti quinta e sesta delle *Istruzioni sul cavallo* edizione 1877, (*Addestramento dei cavalli di rimonta — Compendio d'ippologia*) le quali quindi continueranno a rimanere in vigore, mentre le altre parti di tale edizione s'intendono sostituite dal titolo 1° di cui qui si annunzia la pubblicazione.

Per i comandi, reparti di truppa, scuole e direzioni qui sotto designati è obbligo averne il numero d'esemplari per ciascuno di essi indicato:

Al comando del corpo di Stato maggiore .	esemplari	N.	3
Ad ogni comando di corpo d'armata, di divisione, di comando territoriale d'artiglieria e di reggimento d'artiglieria . . .	»	»	1
Ad ogni direzione territoriale o di stabilimento d'artiglieria	»	»	4
Ad ogni brigata d'artiglieria da campagna, da montagna, da fortezza e del treno. .	»	»	1
Ad ogni batteria, compagnia treno e deposito dei reggimenti d'artiglieria da campagna	»	»	6
Ad ogni batteria da montagna . . .	»	»	2
Ad ogni compagnia da fortezza . . .	»	»	1
Ad ogni batteria d'istruzione . . .	»	»	45
Alla compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza	»	»	5
All'accademia militare, scuola militare e scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	»	5

Le spese per l'acquisto dei sovraindicati esemplari saranno a carico delle masse generali uomini dei singoli corpi per quanto riguarda la dotazione prescritta pei corpi e reparti di truppa, delle rispettive indennità di cancelleria per quanto riguarda i comandi ed ufficii.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali dovranno essere richiesti al comitato d'artiglieria e genio, al quale se ne dovrà poi far pervenire l'ammontare.

Il prezzo del volume è di lire 1, 25; saranno inoltre posti in vendita alcuni esemplari legati in tela, al prezzo di L. 1, 90.

Il Ministro — FERRERO.

N. **249**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 212). — **Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, e relativo estratto — Guida pratica per la traduzione delle nomenclature.** — 27 dicembre.

È stata condotta a termine la ristampa:

Del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio;

Dell'estratto di detto modello;

Della guida pratica per la traduzione delle nomenclature dal soppresso modello d'inventario a quelle del nuovo.

Il prezzo è stabilito rispettivamente di lire 3,50, 0.50, 1,50.

I signori capi servizio trasmetteranno all'ufficio d'amministrazione del comitato d'artiglieria e del genio le richieste pel numero d'esemplari occorrenti per uso particolare d'ufficiali ed altri, accreditandogli l'importo complessivo del numero degli esemplari ricevuti, compresi quelli che, per uso degli uffici, saranno loro spediti senza che occorra alcuna speciale domanda, giusta la dotazione seguente:

	Modello d'inventario	Estratto	Guida
Ministero della guerra	50	25	50
Comando del corpo di stato maggiore . . .	3	3	3
Comitato delle armi di fanteria e di cavalleria	2	1	1
Comitato di sanità militare	2	1	1
Comandi di corpi d'armata	2	3	2
Comandi di divisione territoriale.	2	3	2
Comandi superiori dei distretti.	1	2	1
Comandi territoriali d'artiglieria e del genio . .	2	1	1
Comandi stabili di presidio.	1	1	1
Comandi di brigata di fanteria	1	1	1
Comandi di brigata di cavalleria.	1	1	1
Direzioni territoriali d'artiglieria e del genio .	6	3	3
Direzioni di stabilimenti d'artiglieria e del genio (eccettuate le fabbriche d'armi)	10	1	5
Direzioni delle fabbriche d'armi	10	5	5
Direzioni di commissariato.	1	1	1
Direzioni di sanità	1	1	1
Ufficio personali militari varii.	1	1	1
Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	2	5	5
Comandi locali d'artiglieria e del genio e sezioni staccate del genio	1	1	1

	Modello d'inventario	Estratto	Guida
Comandi di fortezza	2	1	1
Reggimenti d'artiglieria	25	5	20
Reggimenti del genio	25	5	20
Reggimenti di fanteria, granatieri, bersaglieri, cavalleria ed alpini	1	5	1
Comando dell'arma dei carabinieri reali	1	1	1
Legioni carabinieri reali	1	5	1
Distretti militari di 1ª classe	1	4	1
Distretti militari di 2ª classe	1	2	1
Corpo invalidi e veterani	—	1	1
Istituto geografico militare	1	—	1
Scuola di guerra	1	2	1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	2	2	2
Scuola d'applicazione di sanità militare	1	1	1
Accademia militare	2	2	2
Scuola militare	1	2	1
Collegi militari	1	2	1
Scuola normale di fanteria	—	2	1
Scuola normale di cavalleria	—	2	1
Riparti d'istruzione	1	1	1
Comando delle compagnie di disciplina	—	1	1
Opificio arredi militari	2	2	2
Deposito allevamento stalloni	—	1	1
Magazzini centrali militari	1	1	1
Farmacia centrale militare	1	—	1
Biblioteche militari	1	1	1
Tribunale supremo di guerra e marina	1	—	1

In conseguenza delle pubblicazioni summentovate, cessando con tutto il 31 dicembre 1882 d'essere in vigore il modello per gli inventari (edizione 1874) ed il relativo estratto (edizione 1878), le amministrazioni osserveranno le seguenti prescrizioni:

1° Il registro modello N. 48 delle direzioni e dei reggimenti d'artiglieria e del genio, ed il registro mod. N. 237 B tenuto dagli altri corpi saranno chiusi, per la gestione dell'anno 1882, nel modo sin qui praticato;

2° Eseguita la chiusura sarà indicato sul margine di ogni facciata e per ogni nomenclatura, la categoria ed il numero d'ordine categorico sotto i quali i diversi oggetti in caricamento trovansi compresi nel nuovo modello per gl' inventari;

3° Nell' intavolazione del registro di caricamento per la gestione dell'anno 1883, accanto a ciascuna nomenclatura e nel margine delle facciate, si noterà la categoria ed il numero d'ordine categorico cui prima appartenevano gli oggetti in caricamento;

4° Per gli oggetti che, senza aver cambiato totalmente di denominazione, presero nel nuovo modello un'unità di misura diversa da quella che avevano nel vecchio, verrà compilato, per esser poi unito al conto giudiziale dell' anno 1883, il processo verbale prescritto dall'*Atto* numero 133 inserto a pagina 396 del giornale militare dell' anno 1882, parte 1ª;

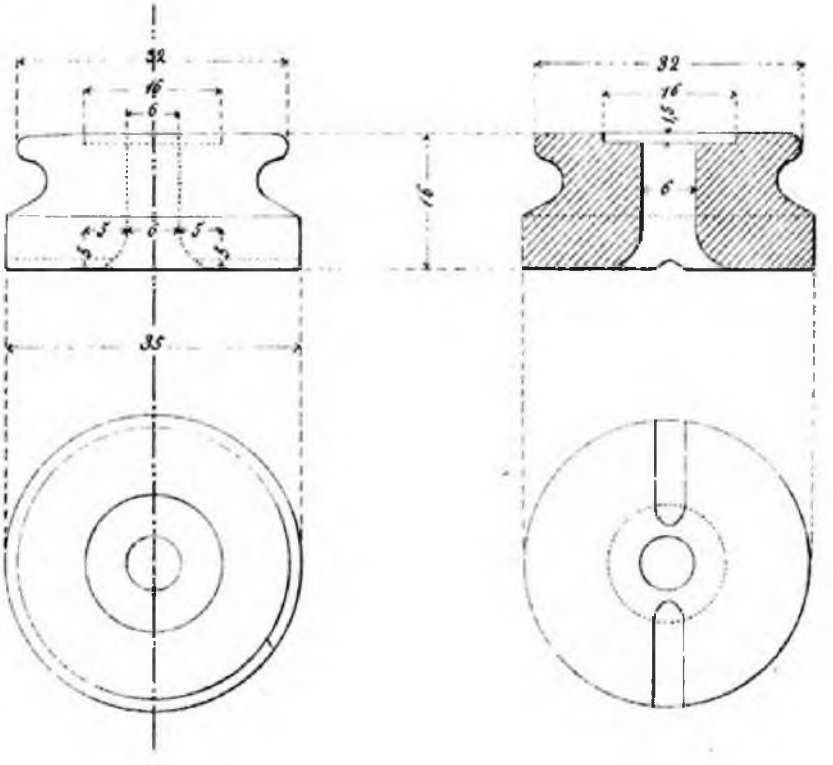
5° Le tariffe per le riparazioni alle armi unite all'estratto del modello (edizione 1878) rimangano in vigore fino a che non sia pubblicata la relativa istruzione;

6° Le direzioni ed i reggimenti d'artiglieria e del genio, man mano che abbisognino dei nuovi stampati per la formazione dei registri mod. numero 48, ne faranno richiesta all'ufficio d'amministrazione del comitato d'artiglieria e genio che è incaricato di farne la distribuzione a pagamento.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1882. — Tip. C. Voghera.

Zoccoletto pel tiro ridotto



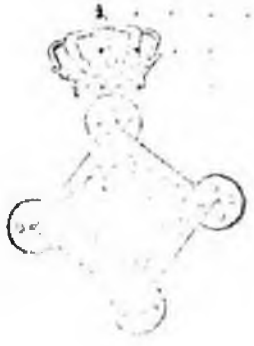
Scala naturale

Lit Rulla. Roma

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1882



PARTE PRIMA

ABITO BORGHESE. — Concessione agli ufficiali veterinari fuori servizio . . . . . *Pag.* 280

ALZO. — Di moschetti di cavalleria modello 1870 . . . . » 212

ALPINI. — Formazione dei sei reggimenti . . . . . » 619

Idem — Norme generali di servizio . . . . . » 624

Idem — Ordinamento delle compagnie di riserva e di milizia mobile . . . . . » 25

Idem — Tabella di reclutamento . . . . . « 632-703

ARMAMENTO. — Base di quello della truppa dei reggimenti di cavalleria . . . . . » 191

Idem — Della truppa di fanteria e cavalleria . . . . . » 555

ARSENALI MILITARI MARITTIMI. — Impianto di un arsenale a Taranto . . . . . » 553

ASSISTENTI LOCALI DEL GENIO. — Riparto in classi . » 755

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Legge portante provvedimenti . . . . . » 282

ATTENDENTI. — Facoltà agli ufficiali di condurli seco durante la licenza . . . . . » 704

AVANZAMENTO. — Del corpo di stato maggiore . . . . . » 327

B

BANDIERA D'ARTIGLIERIA. — Soprassoldi delle medaglie assegnati in doti a figlie di militari . . . . . *Pag.* 699
BASTONI DA TELI DA TENDA. — . . . . . » 150
BERRETTO DEGLI UFFICIALI. — Dimensioni . . . . . » 644
BIDONE DI LATTA. — Ripristinamento . . . . . » 417
BORSA DI PELLE PER MUSICANTI. . . . . » 346
BOSSOLO PER UNTUME. . . . . » 227
BRIGATE DI CAVALLERIA. — Variazioni nella camposizione » 594

C

CANNONI. — Di cent. 9 ret. di bronzo compresso in sostituzione del cannone da cent. 9 ARC nelle batterie da campagna » 756
CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO. — Attribuzioni » 581
CAPORALI AIUTANTI DI SANITA'. — Presso i reggimenti di fanteria . . . . . » 702
CARABINIERI REALI. — Riparto in divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni . . . . . » 103
CASA MILITARE DI SM. — Modificazioni . . . . . » 201
CASSE D'ARMAIUOLO. — Adozione di un nuovo tipo. — Loro costruzione e caricamento . . . . . « 238-588
CASSE PER BARDATURA. — Varianti al caricamento di quelle dei reggimenti di cavalleria . . . . . » 423
CAVALLI DI AGEVOLEZZA. — . . . . . « 645-693
CAVALLI DI PRONTO SERVIZIO. — Istruzione per la compera presso i reggimenti di cavalleria . . . . . » 747
CAVALLI DI RIMONTA. . . . . « 159-293
CERNIERE DELLE GIBERNE. — Stagnatura a quelle modello 1870 . . . . . » 31
CERTIFICATI. — Di tiratori scelti ed attestati speciali per l'artiglieria . . . . . » 349
CINGHIA. — Per moschetti di cavalleria . . . . . » 193

COFANI DI SANITA'.—Modificazione a quelli di antico modello *Pag.* 276
COMITATO DELL'ARMA DEI RR. CABABINIERI. — Soppressione, ed istituzione del comando dell'arma stessa . . » 707
COMITATO DELLE ARMI DI LINEA. — Cambiamento di denominazione . . . . . » 700
CONSIGLI DI DISCIPLINA. — Per gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario . . . . . » 191
COREGGIUOLE DI CUOIO. — Per appendervi le trombe . . » 680
CROCE ROSSA. — Legge portante provvedimenti all'associazione » 282

D

DANNI. — Al corredo della truppa chiamata all'estinzione di incendi . . . . . » 761
DISTINTIVO. — Pei sottufficiali del corso di contabilità . . » 417
DIVISA. — Modificazioni all'istruzione — 278-287-340-347-392.
Idem — Modificazioni a quella degli alpini . . . . . » 638
Idem — Modificazioni a quella dei RR. Carabinieri . » 666-667
Idem — Del maggiore generale commissario . . . . . » 679
Idem — Degli ufficiali della milizia territoriale . . . . . » 710
Idem — Dei pontieri, dell'artiglieria da montagna e delle compagnie telegrafisti . . . . . » 745
Idem — Degli allievi maniscalchi ed allievi sellai . . . . » 220
DOTI. — A figlie di militari prelevate dai soprassoldi delle medaglie della bandiera d'artiglieria . . . . . » 699

E

ELMO. — Per gli ufficiali generali di riserva od in ritiro . . » 559

F

FORTI DI ROMA. — Denominazioni . . . . . » 684
FRUSTA DA CONDUCENTE. . . . . » 284

G

GAVETTA DI LAMIERA. — Abolizione . . . . . *Pag.* 417
GUARDIE DI FINANZA. — Formazione di guerra. . . . . » 683

I

IMPIEGATI CIVILI CONTABILI. — Requisiti d'idoneità pel trasferimento nel corpo contabile militare. . . . . » 737
INCENDI. — Risarcimento dei danni al corredo della truppa chiamata alla estinzione d'incendi . . . . . » 246
INDENNITA'. — Per viaggi e servizi speciali della truppa « 157-391
ISTITUTO TOPOGRAFICO MILITARE. — Cambiamento di denominazione . . . . . » 713

L

LETTIERE PERMANENTI. — Norme da seguirsi nel cambio » 728
LIBRETTI POSTALI DI RISPARMIO. — Rimborsi ai militari di truppa . . . . . » 163

M

MAGAZZINI CENTRALI MILITARI. — Giurisdizione. — Quadro organico degli operai . . . . . » 708
MATRIMONI. — Autorizzazione ai sott'ufficiali guarda-batterie nei forti ed ai sott'ufficiali incaricati del servizio di custodia dei forti . . . . . » 739

O

ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge . . . . . » 425
ORDINANZE. Assegnate ai comitati, comandi, servizi, uffici, ecc. » 197

P

PACCHETTI DI CARTUCCE. — Da riporsi nelle giberne da fanteria ridotte per cartucce d'armi modello 1870 . . *Pag.* 220
PACCHETTO DA MEDICAZIONE. — Modificazione . . . . » 277
PACCHI. — Spedizione per mezzo postale . . . . . » 172
PENSIONI. — Pagamento agli ufficiali dell'R. esercito richiamati temporaneamente in servizio . . . . . » 398
PESI E MISURE. — Verificazione periodica . . . . . » 283
PISTOLE A ROTAZIONE. — Distribuzione alle truppe dei reggimenti di artiglieria . . . . . » 293
PORTA MOSCHETTO. — Adozione per la cavalleria . . . » 193

R

RAGIONIERI D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Norme per l'ammissione e l'avanzamento . . . . . » 735
REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI. — Pubblicazione di una nuova istruzione . . . . . » 285
RIPARAZIONI ALLE ARMI. — Per le legioni dei RR. Carabinieri . . . . . » 159
RUOLINI. — Delle posizioni degli ufficiali di complemento . » 228

S

SALUTO. — Reciproco fra i militari del R. esercito ed il corpo delle guardie di finanza . . . . . » 692
SCUOLA D'APPLICAZIONE DI SANITA' MILITARE. — Istituzione . . . . . » 701
SELLE PER LA CAVALLERIA. — Modificazioni . . . . » 194
SENTENZE. — Pronunciate contro militari . . . . . » 416
SERVIZIO VETERINARIO. — Per la cura dei cavalli delle legioni carabinieri reali . . . . . » 762
SOLDATI INFERMIERI. — Presso i reggimenti fanteria . . » 702
SOPRASSOLDI DELLE MEDAGLIE ALLA BANDIERA D'ARTIGLIERIA. — Assegnati in doti a figlie di militari . . » 699

SOPRASSOLDO. — Ai sott'ufficiali destinati al servizio di custodia ai forti di Roma . . . . . *Pag.* 158
SPECCHI CARATTERISTICI. — Degli ufficiali nuovi promossi » 677
STIPENDI NEL R. ESERCITO. — Legge relativa . . . . » 353

T

TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Legge relativa . . . . » 387
Idem — Commissione incaricata di compilare il regolamento » 583
TUBETTO DI CUOIO. — Per pulitura di armi . . . . . » 558
TURACCIOLI DI FUCILI E MOSCHETTI. — Distribuzione ai corpi di quelli mod° 1870 (tipo abolito) . . . . . » 160

U

UFFICIALI D'ORDINANZA. — Al presidente del comitato di stato maggiore generale . . . . . » 161
UFFICIO MATERIALE D'ARTIGLIERIA. — Istituzione presso i reggimenti d'artiglieria da campagna . . . . . » 639

V

VETERINARI. — Per la cura dei cavalli delle legioni carabinieri reali . . . . . » 762
VOLONTARI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Esami di concorso . . . . . » 145
VOLONTARI DI UN ANNO. — Somma che devono pagare per l'arruolamento . . . . . » 175
Idem — Nuovo modello per l'autorizzazione al versamento della somma stabilita a quelli che desiderano premunirsi per l'arruolamento . . . . . » 234

Z

ZAINO. — Modificazioni . . . . . » 209

Roma, 1889. — Tp. C. Voghera.